GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1917

parte 1

VOGHERA ENRICO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

—

Roma, 1917

Bib. Col. 7 - Lib. M. Ass.
Zanchini

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1917

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 ott. 1916	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . .	30	102
23 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	31	104
23 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	32	105
31 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	33	106
31 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915	34	106
31 ott. 1916	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	35	108
5 nov. 1916	SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto luogotenenziale n. 1732, che approva la convenzione tra il Ministero della guerra, il Ministero della marina ed il Regio comitato talassografico italiano, per il funzionamento del Regio servizio aerologico italiano, in sostituzione di quella approvata con R decreto n 455, in data 27 febbraio 1913	158	380
10 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	36	108
10 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	37	109
»	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1710, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal dott. Cesare Marenesi, a favore del reggimento lancieri di Montebello (8°), e ne approva lo statuto.	18	76
19 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE, — Decreto mini-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	steriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	38	111
19 nov. 1916	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . .	39	111
19 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . .	40	112
19 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . .	41	113
19 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . .	42	113
19 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento trasferitosi in altro locale . .	43	114
19 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915.	44	116
1° dic 1916	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.		
1° dic. 1918	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	45	116
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 1804, che porta modificazioni al regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria	46	117
5 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del comitato regionale di mobilitazione industriale dell' Italia centrale	228	508
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri dei comitati regionali di mobilitazione industriale della Lombardia e dell' Italia centrale	47	118
10 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1746, relativo ai ricorsi in materia di soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.	48	118
10 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	1	2
10 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1756, col quale si approvano le norme per il funzionamento	49	119

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	dell'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica	87	176
13 die. 1916	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto che apporta varianti alle regie magistrali patenti 19 luglio 1839 istitutive della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri.	80	120
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1757, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-1917 è aumentato di L. 100 milioni . .	2	5
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1758, col quale lo stanziamento del capitolo 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato della somma di L. 120 milioni	3	6
14 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale n. 1795, col quale viene soppressa la commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte di ricompense per atti di valore o distinti servizi resi in Libia e di quelle al valor militare ordinarie o comuni a militari dell'esercito e della marina	19	79
15 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. magistrale decreto che stabilisce nuove norme per il computo del servizio militare utile al conseguimento della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri	304	683
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 588, che sopprime i depositi automobilistici d'armata ed il deposito motobiciclistico e costituisce in loro vece un unico deposito centrale automobilistico	88	181
18 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	« stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	51	121
21 dic. 1916	DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 1777, che converte in legge gli articoli 2 e 3 del R. decreto 24 dicembre 1914, n. 1409, relativo al pareggiamento fra R. esercito, R. marina e R. guardia di finanza nei riguardi disciplinari (circolare n. 1 del *giornale militare* 1915)	20	81
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1775, che converte in legge il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 5, relativo all'ordinamento dei reggimenti di artiglieria da campagna	21	82
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1776, che converte in legge il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1254, relativo alla formazione di un nuovo reggimento artiglieria da montagna (circolare 570 *giornale militare* 1916)	22	84
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1818, che converte in legge i RR. decreti: 1° novembre 1914, n. 1246; 8 novembre 1914, n. 1248; 15 novembre 1914, n. 1262; 26 novembre 1914, n. 1304 . .	52	122
21 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 1860, che approva il regolamento per l'ordinamento ed il procedimento del consiglio di disciplina per gli ufficiali mobilitati	89	182
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1880, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal signor Ignazio Lanza Filingeri conte di S. Marco, a favore del reggimento cavalleggeri di Treviso (28°), e ne approva lo statuto	104	226
24	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto mini-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	steriale che provvede alla dichiarazione di » stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	53	123
25 dic. 1916	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	54	125
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale, che provvede alla costituzione di appositi consigli d'amministrazione per la gestione economica ed amministrativa di taluni campi di concentramento prigionieri di guerra . . .	23	85
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1778, che proroga disposizioni di carattere eccezionale scadenti il 31 dicembre 1916	4	7
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale sono stabiliti i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude, bovine ed equine	5	9
30 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915	55	126
31 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Pelli fresche provenienti dalla macellazione militare	6	14
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto-legge luogotenenziale n. 1824, conte-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	nente disposizioni circa l'imposta sui militari non combattenti	56	127
2 genn. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1, col quale gli stanziamenti dei capitoli nn. 83 e 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, sono aumentati rispettivamente della somma di Lire 75.000.000 e 500.000.000	57	132
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — Decreto ministeriale, col quale il numero dei posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe nel personale della giustizia militare messi a concorso per esami, è portato da 8 a 9	183	440
3 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	105	230
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prelevamento di fondi.	7	15
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei proventi in tesoreria	8	16
4 »	DISPOSIZIONI VARIE — PENSIONI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — SERVIZIO SANITARIO. — Norme provvisorie per la esecuzione del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, per l'assistenza ai mutilati, agli storpi ed ai ciechi della guerra.	9	18
4 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Esecuzione delle sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari. . .	10	30
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istituzione di un corso per la formazione di « mitraglieri d'aeroplano »	11	30
4 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Norme riguardanti gli accertamenti sanitari. . . .	12	31

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 genn. 1917	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 6, circa il trattamento economico dei personali del R. esercito in campagna	14	35
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Distaccamenti dei depositi allevamento cavalli.	24	37
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — UFFICIALI IN CONGEDO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 2, che converte in legge i Regi decreti 20 novembre 1914, n. 1394; 31 dicembre 1914, n. 1431; 10 gennaio 1915, n. 9; 24 gennaio 1915, n. 43; 28 gennaio 1915, n. 64; 7 febbraio 1915, n. 113.	38	132
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 22, concernente il trattamento economico delle truppe del R. esercito in Macedonia	59	144
4 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 13, che converte in legge il R. decreto 31 gennaio 1915, n. 63, col quale venne protratta la permanenza alle armi di militari di 2ª categoria	71	154
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 61, che converte in legge il R. decreto 27 settembre 1914, n. 1090, concernente il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle amministrazioni centrali e dipendenti della guerra e della marina, inviati nelle colonie od in luoghi militarmente occupati dall'Italia.	106	251
5 »	SCUOLE MILITARI — AVANZAMENTO. — Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari	13	32
5 »	RECLUTAMENTO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale, avente valore di legge, n. 7, col quale i militari già prosciolti dalle		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	classi 1875 e 1874 sono sottoposti al servizio militare.	15	53
5 genn. 1917	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	107	232
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio di materiali fra enti territoriali ed enti di campagna	25	87
7 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	108	234
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 98, col quale sono stabilite le indennità aeronautiche spettanti al personale del corpo aeronautico militare addetto a servizi mobilitati . .	138	329
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 99, col quale sono stabilite le indennità di carica e di servizio tecnico per gli ufficiali del corpo aeronautico militare investiti di cariche o di attribuzioni speciali	139	337
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 100, col quale sono stabilite le indennità aeronautiche spettanti al personale del corpo aeronautico militare addetto a servizi non mobilitati	140	34
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dimostrazione di recipienti nella contabilità del materiale degli ospedali . . .	26	88
8 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto mini-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	steriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	109	235
9 genn. 1917	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo di 1ª, 2ª e 3ª categoria, nati negli anni 1875 e 1874 . .	16	56
9 »	AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1045, del 6 agosto 1916 (circolare 531 del *giornale militare* 1916), circa gli assegni e le indennità per gli ufficiali rivestiti delle funzioni del grado superiore.	17	73
9 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917.	27	89
9 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento, per l'anno 1917.	28	92
12 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Nuove ammissioni ai corsi per la formazione di « motoristi d'aeroplano ». . .	29	95
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che proroga con alcune varianti fino al 30 giugno 1917, il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio.	72	156
13 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	110	235
13 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	111	236
13 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione « di stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915		
14 genn. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 60, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 325.000.000	112	237
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per la concessione della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri.	73	158
18 »	TRASPORTI. — Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	60	136
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Ripartizione per servizio delle spese per la guerra comprese nelle contabilità delle amministrazioni dipendenti	61	137
19 »	AVANZAMENTO. — Riassunzione in servizio degli ufficiali revocati dall'impiego, dei dimissionari e degli eliminati dai ruoli .	90	186
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di bardatura per le truppe di cavalleria	62	138
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Vestiario ai feriti ed infermi ricoverati negli stabilimenti sanitari di riserva	63	138
19 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — DISPOSIZIONI VARIE. — Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento nella R. marina, al quale possono partecipare militari del R. esercito.	64	140
19 »	SERVIZIO SANITARIO. — Licenziamento dalle armi di sottufficiali, caporali e soldati inabili ai servizi sedentari	65	141
		66	144

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 genn. 1917	UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio	67	147
20 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Imbottitura mista nei basti dei finimenti 8a 1560 e 1561	68	148
20 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Abolizione del freno (strik) e del morso con guarnizione nei finimenti per carri-bagaglio	69	149
20 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Adozione dei carri-bagaglio della copertura a mantice, del relativo grembiale e di un nuovo tipo di piastra a fasciatura con cuscinetto di contrasto delle molle	70	150
21 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Funzionari dello Stato, alle armi, inviati in licenza o in temporaneo congedo per motivi di salute.	74	159
21 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 84, riguardante la riammissione in servizio attivo di ufficiali che furono dispensati dal servizio attivo permanente	91	187
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 109, col quale è variata la denominazione del capitolo n. 99 V dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, ed il relativo stanziamento è aumentato di lire 400.000	113	238
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1523, allegato C, art. 11, intorno alle tasse di bollo sui documenti per l'esonero dei militari	75	160
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Commissioni sanitarie centrali. — Accertamenti sanitari.	76	161
24 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sedi e circoscri-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	zioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi.	92	189
24 genn. 1917	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA, — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . .	114	239
24 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento trasferitosi in altro locale .	115	239
24 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . ,	116	240
24 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliareità » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta .	117	241
24 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 .	125	300
25 »	RECLUTAMENTO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Ufficiali addetti a comandi, uffici e servizi non mobilitati.	77	165
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 182, riguardante provvedimenti a favore di sottufficiali del R. esercito e della R. marina, aspiranti ad impiego civile . .	141	350
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta di ricchezza mobile su alcune speciali competenze	78	166
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. — Volume IV, fascicolo 4°. — Caricamento delle vetture da 149 campagna .	79	167
26 genn. 1917	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale relativo ai contratti per la provvista di patate del nuovo raccolto, per l'amministrazione militare	80	167
26 »	SERVIZIO SANITARIO. — Rieducazione invalidi	81	168
26 »	TRASPORTI. — Limitazione delle facilitazioni ferroviarie pei viaggi degli impiegati civili dello Stato e delle loro famiglie, e delle famiglie dei militari . . .	82	169
26 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — EQUIPAGGIAMENTO. — Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi.	83	170
26 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomina a sottotenenti di milizia territoriale farmacisti	84	171
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento in tesoreria dell'imposta sui militari non combattenti	85	171
27 »	SCUOLE MILITARI. — Sessione straordinaria di esami per gli allievi dei collegi militari nati nel 1898 ed anni precedenti .	86	172
27 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale recante disposizioni circa la distinzione dei nastrini relativi alle medaglie al valor militare, al valor di marina e al valor civile, quando siano portati con l'uniforme militare.	93	192
31 »	DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto relativo ai prezzi massimi per il formaggio da acquistarsi o requisirsi per uso dell'amministrazione militare	94	193
1° febb. 1917	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 112, col quale sono stabilite norme speciali per l'esame personale ed arruolamento e per la incorporazione dei gio-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	vani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899	101	201
1° febb. 1917	RECLUTAMENTO. — Istruzioni per la chiamata all'esame personale ed arruolamento e per l'incorporazione dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899	102	203
1° »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI E MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale dell'Italia centrale e Sardegna con sede a Roma	197	461
1° »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 508, che converte in legge il R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11, relativo alla costituzione del corpo aeronautico militare	253	582
2 »	AVANZAMENTO — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali rivestiti di veci del grado superiore	95	195
2 »	DISPOSIZIONI VARIE — MATRICOLA. — Dati occorrenti per la pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali in congedo .	96	195
2 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Nuove ammissioni ai corsi per la formazione di « motoristi d'aeroplano » . .	97	197
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Istruzione per il servizio del materiale di artiglieria. (Pubblicazione n. 189).	98	197
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio del mortaio da 210 su piattaforma. — Edizione 1915	99	198
2 »	TRASPORTI. — Vestiario da borghese dei richiamati alle armi	100	198
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 160, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	1916-917, sono aumentati della complessiva somma di lire 550.000.000 . . .	126	302
4 febb. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 174, col quale lo stanziamento del capitolo 99 *bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 150 000.000 . . .	142	351
4 »	RECLUTAMENTO - DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 231, concernente modificazioni al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, relativo all'imposta sulle esenzioni militari	159	385
4 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 137, concernente la sospensione, durante la presente guerra, dei procedimenti penali per diserzione e della esecuzione delle sentenze di condanna fino a 7 anni, a carico di militari del R. esercito e della R. guardia di finanza . .	169	408
6 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 .	198	462
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Decreto ministeriale circa i personali esclusi dalle indennità di guerra e circa la concessione di indennità ridotte	103	217
7 »	AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera. . . .	127	304
8 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento. . . .	118	241
8 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	membri del comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Italia meridionale con sede a Napoli	199	463
9 febb. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dipendenza amministrativa e matricolare degli speciali reparti disarmati di intendenza d'armata e dei reparti conducenti del T. A. M. d'intendenza d'armata. .	119	246
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	120	248
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	121	249
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione ai corsi per pilotaggio di dirigibili	122	250
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del 1° volume del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo. (Pubblicazione n .122) . .	123	251
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 189, concernente proroga consolidamento delle spese dei Ministeri della guerra e della marina	143	352
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 205, col quale viene stabilito che il detentore dei generi precettati dall'amministrazione militare è costituito custode responsabile dei generi stessi sotto le sanzioni recate dall'art. 203 del codice penale. . . .	144	354
11 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n 251, contenente norme per l'applicazione dell'art 12 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	circa gli ufficiali invalidi di guerra che possono essere trattenuti in servizio . .	160	389
11 febb. 1917	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n 301, concernente la reinscrizione nelle liste della leva di terra di inscritti marittimi delle classi 1897 e 1898. — Disposizioni esecutive	184	441
11 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — Decreto luogotenenziale n. 416, che vieta il transito fra l'Italia e l'estero, di qualsiasi corrispondenza contenente francobolli, marche o contrassegni analoghi	200	464
11 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 289, concernente i sottufficiali della R marina delle classi 1874 e 1875	229	510
11 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 402, relativo allo stipendio ed all'indennità di laboratorio del direttore tecnico e professore titolare per l'insegnamento dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.	264	583
12 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di «ausiliarietà» ad uno stabilimento	201	465
12 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di «ausiliarietà» ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . .	202	465
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prelevamento degli stampati	128	304
11 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — DISPOSIZIONI VARIE. — Sospensione di provvedimenti eccezionali da prendere in determinati casi a favore di ufficiali e di militari di truppa	129	305
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — De-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	creto ministeriale relativo alla carica di relatore nei consigli di amministrazione dei depositi di reggimento	145	355
15 febb. 1917	STIPENDI, ASSEGNI, ED INDENNITÀ. — Indennità agli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva, non provvisti di pensione o di stipendio a carico dello Stato, che sono rinviati in congedo	130	306
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale vengono date disposizioni circa la cessione alle concerie delle pelli crude bovine ed equine e sono prorogati fino al 31 marzo 1917 i prezzi ora in vigore per gli estratti di castagno, per i prodotti conciati e per le calzature militari	146	356
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 292, concernente l'esenzione dal pagamento della imposta militare per gli ascritti alle classi di leva degli anni 1874 e 1875	179	423
16 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1898 e dei già riformati durante la leva sulla classe 1896 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva	124	257
16 »	AVANZAMENTO — Nomina a tenente medico effettivo di sottotenenti medici di complemento e di tenenti medici di complemento	131	307
16 »	AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio attivo permanente	132	307
16 »	AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio attivo permanente.	133	310
16 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra	134	311

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 febb. 1917	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni relative alle perdite di militari	135	317
16 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Accertamenti sanitari	136	317
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento dei militari ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna. . . .	147	360
17 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Calzatura della truppa delle armi a cavallo	148	361
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 237, col quale lo stanziamento del capitolo 99.*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-17, è aumentato di L. 40.0000.000. . . .	161	392
18 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 250, concernente disposizioni regolatrici dell'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore	162	393
18 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	203	466
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale che costituisce in Roma il museo storico del corpo aeronautico	265	584
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale ch approva lo statuto del museo storico del corpo aeronautico	266	585
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione di mano d'opera militare pei lavori agricoli . .	137	319
20 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Onorificenze estere	149	361
20 »	UFFICIALI IN CONCEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Modificazioni agli elenchi mod. A e A*bis*, coi quali si richiedono le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	150	362

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 febb. 1917	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 .	204	467
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 421, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, al grado di archivista e ai gradi corrispondenti	230	513
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione di mano d'opera militare pei lavori agricoli . .	151	370
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione del consiglio d'amministrazione per la gestione del genio militare in Macedonia	170	411
22 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 305, che provvede al reclutamento di sottotenenti di complemento e di milizia territoriale e di graduati di truppa . .	180	425
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio della sovrapaga ai musicanti . .	152	372
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione del carbone da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato . .	153	372
23 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	154	373
23 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza dei soprassoldi di medaglia	155	375
23 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per la paglia di riso del raccolto 1916.	156	376
23 »	TRASPORTI. — Limitazioni delle facilitazioni ferroviarie pei viaggi degli impiegati civili dello Stato e delle loro famiglie, e delle famiglie dei militari.	157	376
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministe-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	riale relativo alla cessione di mercede degli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra	205	469
25 febb. 1917	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — Decreto luogotenenziale n. 304, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale n. 727 del 12 giugno 1916, circa i rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione della guerra e l'associazione della Croce Rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta.	171	412
25 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	206	470
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 357, che provvede all'assunzione in servizio di 12000 carabinieri ausiliari in più della forza organica dell'arma dei carabinieri reali . .	243	535
27 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE, — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	207	474
27 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 332, col quale viene istituita la carica di «Ispettore per la difesa del traffico marittimo nazionale»	219	492
28 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esonerazioni temporanee a militari direttori di aziende		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	agrarie e di industrie direttamente attinenti all'agricoltura.		
1° mar. 1917	EQUIPAGGIAMENTO — Descrizione e conti di costruzione dei distintivi di grado in lana nera da truppa	163	403
1° »	EQUIPAGGIAMENTO. — Conti di costruzione dei berretti di panno grigio verde e dei distintivi di grado di lana nera su panno grigio-verde da « aiutanti di battaglia »	164	395
1° »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Disposizioni per il prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione delle proposte di ricompense al valor militare e relativi reclami	165	400
1° »	SERVIZIO SANITARIO. — Vaccinazioni profilattiche	166	401
1° »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — DISPOSIZIONI VARIE. — Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento nella R. marina, al quale possono partecipare militari del R. esercito	167	402
1° »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di una commissione consultiva e di revisione dei contratti di forniture di guerra . . .	172	416
1° »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 333, col quale vengono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-1917 . .	185	443
1° »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 370, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato della somma di L. 100.000.000	208	475
1° »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 408, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*quater*		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-17, è aumentato della somma di lire 7.000.0000	209	476
1° marz. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 414, circa il trattamento economico dei prigionieri di guerra	210	477
2 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale col quale si costituisce una commissione per lo studio della legislazione penale militare	220	494
3 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . .	211	481
3 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	212	482
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Versamento delle ritenute sugli assegni dei militari puniti	173	417
6 »	AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917 (circolare n. 180 del *giornale militare*, corrente anno). Corsi di istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale, aspirante ufficiale di complemento, sergente e caporale, dei militari di truppa alle armi forniti di titoli di studio equipollenti o superiori alla licenza di liceo o d'istituto tecnico.	181	427
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costitu-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	zione del consiglio d'amministrazione per la gestione dei riparti mitragliatrici . .	221	496
7 mar. 1917	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Concessione di una rimunerazione mensile speciale agli ufficiali subalterni con famiglia	174	418
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ferratura quadrupedi presso corpi e reparti sprovvisti di maniscalco	175	419
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Serie di *giornale militare* delle annate 1915 e 1916 tenute in carico dalle diverse autorità militari	176	420
8 »	TRASPORTI. — Viaggi degli aspiranti ufficiali	177	422
8 »	UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI — Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio	178	422
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per la nomina a sostituto avvocato militare .	267	588
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale, relativo ai prezzi massimi per il formaggio da acquistarsi o requisirsi per uso dell'amministrazione militare	186	445
10 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Impiegati e salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc., sotto le armi, inviati in licenza o in temporaneo congedo per motivi di salute .	187	446
12 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra.	182	433
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione senza pagamento delle materie agli enti mobilitati della R. guardia di finanza	188	447
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Chiu-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	sura a pareggio delle contabilità 1916-917	189	447
15 mar. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Materiali versati nei magazzini di ricupero, di disinfezioni e di riparazioni. . . .	190	448
15 »	AVANZAMENTO. — Applicazione del decreto luogotenenziale n. 1652, del 20 novembre 1916	191	448
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	192	449
15 »	DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini ed elenchi variazioni degli ufficiali ed aspiranti	193	450
15 »	MATRICOLA. — Tenuta della matricola presso i corpi e reparti metropolitani stanziati in Libia	194	451
15 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Razione viveri per le truppe territoriali . . .	195	451
15 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale circa le indennità di carica spettanti agli ufficiali preposti a comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra	196	455
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 446, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, è aumentato della somma di lire 400.000.000	222	498
15 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	244	539
15 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 487,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	concernente l'assegnazione di quote di pensioni privilegiate di guerra a titolo di alimenti	261	576
16 mar. 1917	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — Divieto di rilasciare copia di lettere di ufficio. . .	213	482
18 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Legge n 476, che converte in legge il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1250, col quale vengono apportate modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali	245	541
18 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 477, che converte in legge il R. decreto 9 agosto 1914, n. 804, concernente il trasferimento nella R marina di sottufficiali della milizia territoriale del R. esercito, provenienti da'' riserva navale	246	542
21 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per il fieno e la paglia.	231	517
22 »	AVANZAMENTO. — Norme riguardanti l'avanzamento, durante la guerra, degli ufficiali richiamati dal congedo o ricollocativi dopo aver prestato servizio . . .	214	483
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Attuazione del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917, portante modificazione all'articolo 2 della legge 13 luglio 1910, n. 444	215	484
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta pervenuta al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	216	486
22 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	217	487
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 527, col quale nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-1917, è istituito il capitolo n. 29-*bis* con lo stanziamento di L. 300,000 . .	247	543

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 mar 1917	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti che ne hanno variata la loro ragione sociale	248	544
24 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277. del 22 agosto 1915	249	547
25 »	AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 478, riguardante la conversione in legge del R. decreto 15 aprile 1915, n. 472, relativo al collocamento fuori quadro di ufficiali delle varie armi per il servizio di stato maggiore.	232	518
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 481, che istituisce un ente denominato « Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra »	250	548
25 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 535, col quale viene modificato il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 899, concernente restrizioni alla navigazione mercantile nelle acque territoriali dell'Adriatico e dell'Jonio	268	589
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 633, contenente le disposizioni per disciplinare la resa dei conti del materiale, durante lo stato di guerra	305	684
26 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al de-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	creto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	251	560
27 mar. 1917	AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti di fanteria in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, per l'anno 1917.	218	489
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità mensile al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, per la durata della guerra	223	499
28 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . .	252	567
29 »	CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente	224	501
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Compendio di ginnastica ad uso delle società di tiro a segno nazionale e di educazione fisica (Pubblicazione n. 190)	225	504
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione per la preparazione del tiro dell'artiglieria nell'attacco	226	504
29 »	TRASPORTI. — Istituzione del « Biglietto urgente di servizio »	227	505
29 »	AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 492, riguardante la conversione in legge dei Regi decreti 20 settembre 1914, n. 1027 — 24 settembre 1914, n. 1053 — 15 novembre 1914, numeri 1249, 1251, 1253	253	568
29 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Legge n. 498, che converte in legge il R. decreto n. 633 in data 2 maggio 1915, concernente la protezione delle ferrovie in caso di guerra.	254	569
29 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA —		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 497, che converte in legge il R. decreto n. 713 in data 20 maggio 1915, riguardante disposizioni per la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano il R. esercito e la R. marina	255	570
29 mar. 1917	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 493, che converte in legge il R. decreto 15 aprile 1915, n. 483, concernente la nomina, in caso di chiamata alle armi, dei furieri maggiori o furieri in congedo ai gradi dell'attuale gerarchia; il R. decreto 27 aprile 1915, n. 535, concernente la sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa; ed il R. decreto 18 maggio 1915, n. 668, concernente le dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo . . .	256	571
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 631, che converte in legge il R. decreto 15 aprile 1915, n. 475, col quale venne sospesa l'applicazione dei limiti di età ai farmacisti militari effettivi	306	687
31 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	257	572
1° apr. 1917	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 539, relativo alla repressione della caccia ai colombi viaggiatori		
1° »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Decreto luogotenenziale n. 528, concernente il passaggio di militari dalla R. marina al R. esercito e viceversa	258 269	573 590

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° apr. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 563, concernente l'estinzione di titoli di spesa dello Stato, mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la banca d'Italia.	307	688
1° »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 619, concernente la costituzione di parte civile dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato dinanzi ai tribunali militari	324	738
4 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esonerazioni temporanee a militari direttori di aziende agrarie e di industrie direttamente attinenti all'agricoltura; ad operai specializzati ed ai direttori di uffici di collocamento di mano d'opera agricola. . .	233	519
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione di mano d'opera militare pei lavori agricoli dal maggio in poi	234	523
4 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E SUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	308	691
5 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori generali in servizio attivo permanente, per l'anno 1917	235	527
5 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori di fanteria, di artiglieria e del genio in servizio attivo permanente, per l'anno 1917	236	527
5 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti di artiglieria e del genio in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, per l'anno 1917	237	528

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 apr. 1917	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	238	529
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria — Fascicolo 30 *bis* - Caricamento della carretta da battaglione leggera. — Fascicolo 33 — Caricamento del carro per feriti — Fascicolo 38 - Caricamento della fucina da campagna per servizi generali - Edizione 1916	239	529
5 »	SERVIZIO SANITARIO. — Commissioni sanitarie centrali — Accertamenti sanitari .	240	530
5 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — EQUIPAGGIAMENTO. — Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi (con due tavole di disegno) . . .	241	531
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Passaggio del servizio degli approvvigionamenti e distribuzione della benzina, dei lubrificanti e di altre materie prime occorrenti per il funzionamento dei servizi automobilistici dalla direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi al sottosegretariato per le armi e munizioni — Ufficio automobilistico.	242	531
5 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . .	259	575
6 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 569, col quale viene estesa la obbligatoria facoltà del prezzo agli acquisti e requisizione della lana, filati e tessuti di lana occorrenti alle amministrazioni militari	270	592
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — De-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	creto luogotenenziale n. 565, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, sono aumentati della complessiva somma di lire 700 000.000	271	595
12 apr. 1917	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i colonnelli di cavalleria in servizio attivo permanente, per l'anno 1917.	260	576
12 »	TRASPORTI. — Abbonamenti ferroviari di richiamati sotto le armi	262	578
12 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 596, col quale viene modificato il limite di statura necessaria per la idoneità al servizio militare e sono chiamati a nuova visita i riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1889 al 1898 .	276	601
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale, riguardante la corrispondenza ai gradi e alle classi degli impiegati d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, dei gradi di applicato delle amministrazioni dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari e assistenti del genio. .	289	640
12 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 629, col quale sono modificati il R. decreto 29 aprile 1915, n 561, e il decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, concernenti le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati. . .	290	643
14 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	309	693
15 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	MILITARI DI TRUPPA — Soppressione della commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di Messina e aggregazione a quella di Palermo, che viene eretta in autonoma	272	597
15 apr. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 605, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 500.000	278	622
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 727, col quale sono portate modificazioni a quello n. 1064 dell'11 luglio 1915, specialmente per quanto si riferisce alle modalità del pagamento degli assegni ai pensionati militari richiamati in servizio col grado di ufficiale e sottufficiale.	385	942
16 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio dalla R. marina al R. esercito di taluni militari delle classi 1885-86-87 88	273	597
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio	274	599
18 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per le lane	279	623
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti, in servizio, fuori della ordinaria sede, presso comandi, stabilimenti ed uffici delle truppe in campagna esclusi dalle indennità di guerra. . . .	275	600
19 »	RECLUTAMENTO — Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1899 e per la nuova visita dei riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1889 al 1898.	277	603

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 apr. 1917	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale, col quale vengono arrecate varianti alla composizione della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra .	280	625
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale, col quale si istituisce la commissione consultiva per l'aeronautica . .	281	626
20 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	310	694
20 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale di Palermo	311	695
21 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Regio Magistrale decreto 21 aprile 1917, circa l'uso di uno speciale distintivo sul nastrino relativo alla medaglia mauriziana per il merito militare di dieci lustri	363	812
22 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n 660, concernente la modificazione dei ruoli organici del personale della giustizia militare.	312	695
22 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	313	698
23 »	DISPOSIZIONI VARIE — Decreto ministeriale, con cui vengono date disposizioni circa la raccolta delle pelli crude bovine ed equine	282	628
23 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 662, relativo all' aumento della misura del soccorso		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	giornaliero a favore dei congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi .	291	645
23 apr. 1917	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Decreto luogotenenziale n 630, per la concessione di una indennità mensile, per la durata della guerra, al personale di ruolo delle amministrazioni civili dello Stato .	335	753
25 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 661, per l'aumento del soprassoldo giornaliero, per la durata della guerra, ai militari dell'arma dei carabinieri reali, della R. guardia di finanza, del corpo delle guardie di città e carcerarie	292	646
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Indicazioni da apporre sulla quarta pagina del modello 6 R A. circa le anticipazioni ricevute	283	631
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documenti giustificativi delle spese . . .	284	633
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	285	634
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio del vitto militare	286	635
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1045, circa gli assegni e le indennità per gli ufficiali rivestiti delle funzioni del grado superiore.	287	637
26 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1917 pei colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori e tenenti nell'arma dei carabinieri reali	288	638
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 699, riguardante le controversie in materia di requisizioni di immobili, quadrupedi e veicoli, che si		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	eseguiscano per ordine delle autorità del R. esercito e della R. marina	325	730
26 apr. 1917	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 724, riguardante l'abolizione del ruolo speciale dei tenenti colonnelli di stato maggiore	326	742
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 746, col quale sono apportate modificazioni alla tabella graduale e numerica n. 19, concernente il personale dei depositi allevamento cavalli stalloni	336	757
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 747, concernente provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali	337	759
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 819, riguardante la inapplicabilità del decreto luogotenenziale 23 aprile 1917, n. 630, ai funzionari ed agenti destinati a prestar servizio in Tripolitania o in Cirenaica. . .	386	945
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 717, col quale, per la durata della guerra, il ministro della guerra è autorizzato a ridurre il numero delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali dell'esercito. .	589	1362
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale, con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude bovine ed equine prodotte dal 1° maggio 1917	293	648
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto del Ministero delle colonie, emesso d'accordo con quello della guerra, riguardante le spese per i trasporti militari in Libia	415	995
1° magg. 1917	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale, con cui vengono date disposizioni circa la requisizione e raccolta della lana	294	652
2 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi mas-		

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	simi obbligatori per i bovini incettati dall'amministrazione militare	314	699
2 magg. 1917	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per il fieno del raccolto 1917.	315	701
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento di diritti doganali sulle merci provenienti dall'estero	295	655
3 »	DISCIPLINA MILITARE — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sospensione, per la durata della guerra, della concessione dell'attendente ad alcune categorie di ufficiali	296	656
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	297	657
3 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale, col quale viene sostituito uno dei componenti della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra	298	658
3 »	SERVIZIO SANITARIO. — Istituti succursali per la rieducazione degli invalidi .	299	659
3 »	TRASPORTI. — Vestiario borghese dei chiamati alle armi	300	660
3 »	TRASPORTI. — Ritiro di libretti ferroviari	301	660
3 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale di Milano	364	812
4 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore generale medico in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 . .	302	661
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 713, concernente le ritenute sugli assegni dei militari pu-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	niti o responsabili di guasti al materiale dello Stato.	322	709
6 magg. 1917	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 733, che sostituisce lo specchio III, annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito . . .	323	711
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 700, col quale gli stanziamenti dei capitoli nn. 83 e 99-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, sono rispettivamente aumentati di lire 95.000.000 e di lire 505.000.000	327	743
6 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 719, concernente la destinazione di personale nei tribunali militari, per la durata delle presente guerra .	328	745
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 748, col quale lo stanziamento del capitolo 99-bis dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 150.000.000.	339	765
6 »	COLONIE, UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto luogotenenziale n. 818, col quale sono estese alle truppe metropolitane distaccate in Libia e nelle isole dell'Egeo, alcune disposizioni in vigore per l'esercito mobilitato in patria.	365	812
6 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 888, concernente i compensi ai membri delle commissioni provinciali di appello per i sussidi alle famiglie dei militari trattenuti o richiamati alle armi.	399	974
8 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati per deficenza di statura nati negli anni dal 1889 al 1898, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	di leva, o pei quali siano stati annullati gli atti di rassegna.	303	663
8 magg 1917	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Disposizioni circa la requisizione e raccolta della lana.	316	703
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme da seguirsi per il ricupero di somme pagate in più	329	748
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 825, concernente la ripartizione degli utili della società cooperativa « Unione militare » con sede in Roma . .	343	774
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 867, col quale sono introdotte variazioni in alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della guerra e della marina, per l'esercizio finanziario 1916-917	366	813
11 »	CAVALLI. — Norme provvisorie per la concessione dei cavalli d'agevolezza . . .	317	703
11 »	CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente	318	704
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione della coregge reggi-sciabola per sella mod. 916 ed adozione di un nuovo tipo di pendaglio per cinturino da cavalleria. . . .	319	706
11 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure idropiniche .	320	707
11 »	SERVIZIO SANITARIO. — Tariffa ridotta per le cure degli impiegati e delle loro famiglie nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore.	321	707
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 811, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-^{ter} dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 500.000.	344	774
13 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 824, col quale l'autorità mi-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	litare è autorizzata a requisire i materiali metallici d'armamento ed il materiale rotabile delle ferrovie e tramvie . . .	367	814
13 magg. 1917	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte	368	815
14 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Nomina di un membro effettivo e di uno supplente, di speciale competenza tecnica in materia agricola, nella commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	340	765
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Controllo del pagamento della retta di ospedale a carico di ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa dei carabinieri reali .	330	748
17 »	DISPOSIZIONI VARIE — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alle campagne di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	331	749
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soprassoldo caroviveri pel personale operaio in servizio presso tutte le amministrazioni militari	332	749
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Profilassi antitubercolare	333	750
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 812, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99 *bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 400.000.000. . . .	345	775
17 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento che ha variata la sua ragione sociale, e che provvede anche		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	alla revoca di « ausiliarietà » di altri stabilimenti	369	815
18 magg. 1917	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente di alcune armi e corpi, per l'anno 1917	334	750
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Concessione di una rimunerazione speciale mensile agli ufficiali del R. esercito provvisti di stipendio non superiore a lire 4500 annue	338	762
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale circa la concessione d'indennità ridotte e di soprassoldi per servizi e posizioni speciali	341	766
20 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 875, contenente disposizioni circa la revisione delle pensioni ammessa dal 2° comma de l'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra	387	945
20 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 876, col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra . .	388	945
22 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri del Comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Italia centrale e Sardegna, con sede in Roma, via Boncompagni, n. 17 . . .	370	810
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un consiglio d'amministrazione, per la gestione dei riparti e delle compagnie mitragliatrici modello 1907 *F* .	371	816
24 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni al telo da tenda da campo per ufficiali e truppa modello Bucciantini ed al sacco custodia		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	per tenda da campo per ufficiali e sottufficiali, e relativi conti di costruzione,	342	768
24 magg. 1917	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Concessione di una rimunerazione speciale giornaliera ai sottufficiali del R. esercito.	346	775
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 967, che modifica il decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, col quale sono stabilite economie nelle spese delle varie amministrazioni dello Stato	489	1120
27 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 943, col quale disposizioni concernenti la nomina a tenente medico effettivo emanate con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1293, sono estese, per la durata della guerra, agli ufficiali medici delle associazioni italiane della Croce Rossa e dei Cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta — Norme esecutive.	679	1460
28 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per la lana requisita dall'amministrazione militare e disposizioni circa la sua requisizione e raccolta . .	347	775
29 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, per l'anno 1917	348	778
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — EQUIPAGGIAMENTO — Divisa per i maestri civili di scherma e ginnastica (con una tavola di disegno) . .	349	778
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato	350	781
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Estinzione di titoli di spesa mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia	351	781
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Va-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	riazioni introdotte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1917-918, e conseguenti modificazioni amministrativo-contabili	352	781
31 magg. 1917	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Istituzione dei comandi di gruppo di legioni dei carabinieri reali	353	787
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	354	787
31 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1899	355	788
31 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Servizio automobilistico	356	803
31 »	SERVIZIO SANITARIO. — Statistica dei tubercolosi	357	803
31 »	SERVIZIO SANITARIO. — Accertamenti sanitari degli ufficiali. — Commissioni sanitarie centrali	358	807
31 »	SERVIZIO SANITARIO. — Accertamenti sanitari riguardanti gli ufficiali sia in servizio attivo permanente, sia delle categorie in congedo. — Commissioni sanitarie centrali	359	807
31 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie non indigenti di militari di truppa degenti o morti negli ospedali del Regno	360	808
31 »	UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI — PENSIONI. — Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici dipendenti da cause di servizio	361	808
31 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 899, concernente provvedimenti per i quadri degli ufficiali generali	372	816
31 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenen-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ziale n. 920, che sospende l'applicazione dell'articolo 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento	389	960
1° giug. 1917	GIUSTIZIA MILITARE. — Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 719, del 6 maggio 1917, relativo alla destinazione di personale nei tribunali militari	362	809
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 597, relativo alla limitazione nel consumo della carta per uso d'ufficio — Norme esecutive.	373	817
3 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale, che stabilisce l'indennità mensile estiva da corrispondersi al personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli	400	974
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 936, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-017, sono complessivamente aumentati di lire 884.500.000	416	996
3 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio della commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di Catanzaro, dalla locale sottodirezione del genio alla sezione di commissariato. — Circoscrizione delle commissioni di Roma e Perugia.	428	1006
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nomina dei componenti della commissione prevista nel decreto luogotenenziale 26 aprile 1817, n. 699, relativo alle controversie in materia di requisizioni di immobili, quadrupedi e veicoli	417	997
7 »	CAVALLI. — Distribuzione cavalli d'agevolezza	374	818
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soprassoldo caro-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	viveri pel personale operaio in servizio presso tutte le amministrazioni militari.	375	818
7 giug 1917	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo dei comandanti di corpo e dei capi di servizio	376	818
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'armamento delle ferrovie e ripieghi di armamento (Pubblicazione n. 191) . .	377	819
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuovo specchio III sulle indennità eventuali pel R. esercito	378	820
7 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915 . . .	379	820
7 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stabilimenti « ausiliari » che seguitano a mantenere la loro ausiliarietà, in seguito a trasferimento in altri locali.	380	822
7 »	SERVIZIO SANITARIO. — Smistamento invalidi di guerra.	381	822
7 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1899	382	823
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Amministrazione e trattamento economico degli ufficiali medici concessi alle amministrazioni civili in sostituzione di medici civili precettati in base al decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n, 1529.	390	960
10 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 944, riguardante disposizioni varie relative all'avanzamento, allo stato ed alle note caratteristiche degli ufficiali durante la guerra.	397	965
10 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Quadro organico degli operai a matricola dello spoletificio di Torre Annunziata	509	1136

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 giug. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione degli ufficiali ed impiegati addetti alle direzioni e stabilimenti d'artiglieria e del genio	401	975
12 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Medaglia Mauriziana al merito militare di dieci lustri	391	961
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1918	383	825
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1917-918, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dalla amministrazione militare	384	937
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni agli ufficiali ed impiegati che prestano servizio presso i corpi, istituti e stabilimenti.	402	976
13 »	SERVIZIO SANITARIO — Apparecchi speciali di protesi per gli storpi	403	976
14 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo di alcune armi e corpi, per l'anno 1917	392	961
14 »	CONCORSI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Marescialli delle compagnie di sussistenza ammessi al concorso per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo permanente	393	963
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.	394	963
14 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari morti in combattimento,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	o in seguito a ferite riportate combattendo, ed ai militari degenti negli ospedali	395	964
14 giug. 1917	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Gruppo specialisti d'artiglieria	396	965
14 »	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione degli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale n. 944 del 10 giugno 1917 (circolare n. 397 del *giornale militare* c. a.), riguardanti il trasferimento di taluni ufficiali nel corpo di stato maggiore . .	398	970
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni agli stampati del giornale di cassa (modello 11 R. A.) ed a quello per il riepilogo delle anticipazioni e delle spese (modello 7 R. A.) e abolizione del prospetto nella ultima pagina del giornale di cassa	404	976
14 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. Inclusione di documenti nei telegrammi-espressi . .	405	978
14 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1917-918 .	406	979
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale circa le indennità di carica spettanti agli ufficiali preposti a comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra	407	983
14 »	TRASPORTI — Trasporto di bagagli di ufficiali e militari di truppa isolati . . .	408	986
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1032, riguardante il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, di cui all'articolo 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481.	429	1006
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento di proventi in tesoreria e chiusura delle contabilità dell'esercizio 1916-917 .	409	986
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Scarico degli elmetti metallici distribuiti alle truppe mobilitate ed ai reparti in Libia e nell'Egeo.	410	987

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 giug. 1917	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	411	98
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Tavole grafiche per il telo da tenda modello Bucciantini modificato (con una tavola di disegni) . .	490	112
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 980, concernente la divisione in due parti del Ministero della guerra con denominazione della prima « Ministero della guerra » e della seconda « Ministero per le armi e munizioni »	472	100
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 986, col quale lo stanziamento del capitolo 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 400.000.000. . . .	418	99
18 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale col quale alla commissione istituita per lo studio della legislazione penale militare è addetto un ufficio di segreteria.	491	112
21 »	DISPOSIZIONI VARIE — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Sospensione d'invio del *bollettino ufficiale* ad unità inferiori a quelle di comando di reggimento	412	98
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Disposizioni per la limitazione sul consumo della carta nella compilazione dei pareri sulle domande, proposte e sugli specchi di avanzamento,	413	98
21 »	SERVIZIO SANITARIO. — Seconda coppia di arti artificiali ai mutilati di entrambi gli arti inferiori	431	101
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1157, concernente il rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese per ricovero di militari nei manicomi.	526	124
25 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Norme per		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	la fissazione dei prezzi nelle compre-vendite e nelle requisizioni di legna da ardere	419	998
26 giug. 1917	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Disposizioni per l'accertamento della regolarità della posizione dei militari . .	414	991
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione in Tripoli ed in Bengasi di consigli d'amministrazione per la gestione dei servizi e per l'amministrazione dei reparti metropolitani in Tripolitania ed in Cirenaica	432	1011
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contrattazioni verbali od epistolari per l'esecuzione di lavori o provviste	420	999
28 »	AVANZAMENTO — DISCIPLINA MILITARE. — Speciali norme per la compilazione delle note caratteristiche, durante la guerra, a deroga del paragrafo 11 del relativo regolamento	421	999
28 »	AVANZAMENTO. — Norme riguardanti l'avanzamento, durante la guerra, degli ufficiali delle categorie in congedo . . .	422	1000
28 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Limitazioni nell'uso della franchigia telegrafica e dei telegrammi-espressi di Stato.	423	1000
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Denuncie all'autorità giudiziaria	424	1002
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-916-917, e delle loro famiglie	425	1002
28 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione in ente autonomo del gallettificio militare di Torino	426	1002
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Concessioni di mano d'opera militare per lavori agricoli . .	427	1002
28 »	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale, con cui vengono date disposizioni		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	circa l'organizzazione direttiva sanitaria in zona territoriale	433	1015
28 giug. 1917	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1041, concernente il compimento della ferma obbligatoria di leva pei militari di 1ª categoria, agli effetti del trattamento economico agli impiegati e della concessione dei sussidi alle famiglie	434	1016
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1158, col quale è approvato il regolamento per la esecuzione della legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra — Regolamento relativo	574	1322
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Rinnovazione dell'indennità di entrata in campagna	435	1016
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale riguardante l'indennità di residenza agli ufficiali richiamati in servizio contemporaneamente al collocamento a riposo	465	1054
2 lugl. 1917	AVANZAMENTO — Chiarimenti circa l'avanzamento degli ufficiali morti dopo aver maturato il diritto alla promozione, e degli ufficiali prigionieri di guerra del nemico	436	1016
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento delle indennità ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni ed infermità dipendenti da cause di servizio	437	1017
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che approva gli elenchi degli esiti di lesioni o infermità per il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra	430	1010
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti di identificazione per gli ufficiali ed assimilati,	438	1019
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di mi-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	litari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-916-917, e delle loro famiglie	439	1021
5 lugl. 1917	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'estratto del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo	440	1021
5 »	RECLUTAMENTO. — Trattamento dei militari delle classi 1882 e 1883 nei riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale	441	1022
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità mensile, per la durata della guerra, agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare	442	1022
5 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, per l'anno 1917	443	1023
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Biciclette militari	444	1024
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza degli assegni per gli aspiranti ufficiali	445	1026
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1094, col quale sono introdotte alcune variazioni nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-1918	466	1054
5 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto luogotenenziale n. 1093, portante modifiche ai decreti luogotenenziali n. 1277, in data 22 agosto 1915, e n. 570, in data 15 marzo 1917, relativi alla mobilitazione industriale	473	1065
8 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito uno dei componenti della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra	446	1026

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 lugl. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1095, col quale alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918, con i relativi stanziamenti, in conto competenza ed in conto residui, sono affidati in gestione al Ministero per le armi e munizioni	467	1055
8 »	AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 1074, riguardante la conversione in legge dei regi decreti 28 marzo 1915, nn. 356, 357, 358, 359; 15 aprile 1915, n. 474; 29 aprile 1915, n 540; 6 maggio 1915, n. 597, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel R. esercito	475	1086
8 »	PENSIONI — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 1098	476	1086
8 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 1073, riguardante la conversione in legge del R. decreto 22 aprile 1915, n. 500, per modificazioni alla legge 25 gennaio 1888, n. 5177, concernente gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo	477	1086
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 1122, che converte in legge il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1987, relativo all'aumento di un posto di capotecnico di seconda classe nel ruolo dei capitecnici di artiglieria e del genio	492	1122
9 »	AVANZAMENTO. — Accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a ricoprire le cariche corrispondenti al grado di maggior generale di qualsiasi arma	447	1027
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio	468	1056
11 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per il 1917,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio attivo permanente, giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata	448	1027
12 lugl. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Distinzione delle spese relative a stipendi ed assegni fissi da corrispondersi ad ufficiali e ad impiegati civili e di quelle relative ai prigionieri di guerra	449	1027
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Trattazione delle pratiche inerenti al servizio spirituale presso l'esercito d'operazioni e gli stabilimenti di riserva, per la durata della guerra. . .	450	1028
12 »	AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera	451	1028
12 »	CAVALLI. — Paglia da lettiera per i cavalli degli ufficiali	452	1029
12 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	453	1029
12 »	DISCIPLINA. — Diritto al comando pei maggiori e per gli ufficiali inferiori che prestano servizio in reparti dell'esercito mobilitato, dislocati in territori dichiarati in istato di guerra.	454	1030
12 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo pei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) dei reparti di assalto (con una tavola di disegno), . .	455	1030
12 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento. . . .	456	1030
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni alla ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1918 . . .	457	1034
12 lugl. 1917	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale n. 944 del 10 giugno 1917 (circolare n. 397 dei *giornale militare* corrente anno) riguardante il trasferimento di taluni ufficiali nel corpo di stato maggiore	458	1037
12 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali del personale permanente dei distretti in servizio attivo permanente, per l'anno 1917	459	1037
12 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti « ausiliari » che seguitano a mantenere la loro « ausiliarietà », in seguito a trapasso di proprietà, o a variazione della loro ditta	460	1038
12 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarat « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	461	1040
12 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di nuovi membri per il comitato regionale per la Lombardia	462	1042
12 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1106, col quale sono chiamati a nuova visita i riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888 .	463	1043
14 »	RECLUTAMENTO. — Istruzioni per la nuova visita dei riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888 . .	464	1044
15 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che sostituisce due membri della		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . . .	486	1101
16 lugl. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1140, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-1918, sono aumentati della complessiva somma di L. 400.000 000	493	1122
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1182, relativo alla produzione e distribuzione della carta	527	1248
15 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale che fissa le attribuzioni che competono al ministro per le armi e munizioni, relativamente al servizio delle esonerazioni temporanee dei militari richiamati	551	1274
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1234, che approva la nuova tabella delle sedi e circoscrizioni delle legioni territoriali e dei circoli della R. guardia di finanza	776	1606
17 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per la paglia e per i surrogati del raccolto 1917	478	1087
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	469	1056
19 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari di 1ª categoria che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio alle armi .	470	1057
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale relativo alla produzione degli estratti tannici, alla loro distribuzione alle con-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	cerie del Regno con i relativi prezzi di calmiere.	479	1088
19 lugl. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Legge n. 1125, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1917-1918, fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1917.	494	1123
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili pel 1917.	473	1059
21 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 1168, relativo a provvedimenti che disciplinano la requisizione e le contrattazioni del fieno prodotto nel 1917.	510	1137
22 »	RECLUTAMENTO — Decreto luogotenenziale n. 1156, con cui l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare è sostituito con un nuovo elenco, ed è approvato un elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano la inabilità assoluta alle fatiche di guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente.	488	1103
24 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, o pei quali siano stati annullati gli atti di rassegna	474	1071
24 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1221, col quale il distintivo di onore per i mutilati nell'attuale guerra, istituito col R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, è esteso anche a coloro che ebbero a subire gravi imperfezioni durante le precedenti campagne	553	1294
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 1225,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	che approva l'ordinamento del Ministero per le armi e munizioni. — 24 luglio 1917	570	1312
25 luglio 1917	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle tariffe di mano d'opera nei conti di costruzione di oggetti di corredo	480	1089
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Denunzie dei pagamenti al fisco	481	1090
26 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917	482	1090
26 »	PENSIONI. — Istruzioni relative agli accertamenti sanitari ed amministrativi intorno alla causa delle lesioni ed infermità contratte da militari	483	1093
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137).	484	1098
26 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Pelli fresche provenienti dalla macellazione militare .	485	1099
26 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Adozione della cartuccia a pallottola mod. 910-915 per pistola mitragliatrice, . .	487	1101
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Decreto luogotenenziale, col quale si approva l'istruzione provvisoria pel funzionamento del comando generale dell'arma dei carabinieri reali e dei comandi di gruppo di legioni	511	1138
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale col quale viene stabilita l'indennità di rappresentanza per l'addetto militare a Washington . . .	512	1146

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 lugl. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1201, col quale nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo n. 100-IV con lo stanziamento di L. 500.000	528	12
26 »	TRASPORTI. — Decreto luogotenenziale n. 1207, riguardante le ritenute sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito e la R. marina per addebiti derivanti da irregolarità di viaggio imputabili a militari	539	12
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1188, concernente la posizione di anzianità da attribuirsi ai funzionari delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato che superino l'esame per la promozione ai gradi di primo segretario, primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti	565	13
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto-legge n. 1513, sulle somministrazioni di alloggi militari dovuti dai comuni agli ufficiali ed alle truppe del R. esercito .	659	14
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Pagamenti di forniture militari mediante buoni del tesoro	495	11
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Chiarimenti sulla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate con decreti luogotenenziali	496	11
29 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1199, relativo all'aumento del soccorso giornaliero a favore dei congiunti dei militari trattenuti e richiamati alle armi e alla estensione del soccorso stesso ai congiunti dei militari che si trovano in servizio per fatto di leva.	508	11

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 lugl. 1917	AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Decreto luogotenenziale n. 1212, relativo all'avanzamento dei militari provenienti dagli studenti in zooiatria impiegati nelle infermerie quadrupedi da campo.	529	1250
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto-legge luogotenenziale n 1276, portante norme per la sistemazione della posizione di ruolo e per regolare lo svolgimento della carriera degli impiegati d'ordine del Ministero della guerra	575	1350
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n, 1197, col quale dal 1° agosto 1917, l'indennità mensile temporanea, per la durata della guerra, assegnata al personale di ruolo dell'amministrazione civile dello Stato, è aumentata di cinque lire	618	1394
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale, n 1196, col quale è concesso un compenso straordinario mensile di lire 15 al personale avventizio assunto, prima della guerra, dalle vari amministrazioni dello Stato . . .	660	1442
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1263, per l'aumento di lire 5 mensili per soprassoldo giornaliero, per la durata della guerra, ai militari dell'arma dei carabinieri reali, della R. guardia di finanza, del corpo delle guardie di città e carcerarie . .	661	1442
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Resa dei conti del materiale durante lo stato di guerra, in relazione al decreto luogotenenziale n. 633, del 25 marzo 1917 .	497	1124
2 agos. 1917	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	498	1126
2 »	DISCIPLINA MILITARE. — Razioni viveri per		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	i militari mobilitati puniti di prigione di rigore	499	11
2 agos. 1917	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	500	11
2 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra	501	11
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Disposizioni circa la concessione o consegna di ricompense o di contrassegni onorifici riguardanti militari prigionieri o dichiarati dispersi o che abbiano cessato di trovarsi in tali posizioni.	502	11
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari morti in combattimento, o in seguito a ferite riportate combattendo, ed ai militari degenti negli ospedali	503	11
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Circa l'abuso dei nastrini sull'uniforme militare.	504	11
2 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Costituzione in ente autonomo del magazzino viveri di Catanzaro	505	11
2 »	TRASPORTI. — Norme per regolare i trasporti dei militari, delle merci e del bestiame appartenenti a governi alleati sulle ferrovie dello Stato	506	11
2 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione dell'ufficio « costruzioni edilizie d'aeronautica » con sede in Roma . .	507	11
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1223, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa per i Ministeri della guerra e per le armi e munizioni, per l'esercizio 1917-918 . .	540	12
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto luogotenenziale n. 1224, che au-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	menta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa per i Ministeri della guerra e per le armi e munizioni, per l'esercizio 1917-918.	541	1264
2 agos. 1917	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1278, relativo agli assegni soggetti alla prescrizione biennale	554	1294
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1356, concernente il trattamento economico degli ufficiali del R. Esercito e della R. marina adibiti a funzioni civili e politiche nella Tripolitania e nella Cirenaica	671	1453
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Presa in carico dei materiali provenienti dall'estero	513	1146
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi moduli per i biglietti d'entrata e d'uscita dagli ospedali	530	1251
5 »	AVANZAMENTO. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Chiarimenti circa il pagamento dei maggiori assegni in caso di promozioni di ufficiali effettuate con ritardo senza perdita di anzianità . . .	514	1147
5 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1266, col quale durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, viene disciplinata la liquidazione della pensione dovuta alle vedove ed agli orfani dei militari morti in guerra	542	1264
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1335, col quale sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1917-918, è istituito il capitolo n. 45-*ter* ed in quello del Ministero della guerra il capitolo n. 100-VI.	590	1363
7 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 1184, riguardante provvedimenti intesi a disciplinare l'approv-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	vigionamento e la produzione dell'industria laniera		
7 agos. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale, che proroga con un'aggiunta, fino al 31 ottobre 1917, il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio	543	1265
9 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Norme per le richieste del distintivo d'onore per i militari feriti in guerra	555	1295
9 »	SCUOLE MILITARI — AVANZAMENTO. — Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari	515	1147
9 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio dal R. esercito alla R. marina	516	1148
9 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI — Corsi obbligatori d'istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento	517	1148
9 »	SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione ai corsi per pilotaggio di dirigibili . .	518	1149
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreti ministeriali, che provvedono a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno semplicemente variato la loro ragione sociale.	520	1152
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	521	1153
9 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale	522	1154

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	n. 1267, riguardante gli avanzamenti straordinari per gli ufficiali	531	1252
9 agos. 1917	AVANZAMENTO, — Decreto luogotenenziale n 1268, riguardante il trasferimento in fanteria di ufficiali di cavalleria . .	532	1253
9 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto luogotenenziale n. 1344, riguardante le attribuzioni del Ministero per le armi e munizioni e la determinazione dei prezzi da osservarsi nelle vendite delle materie e dei prodotti per gli esplosivi	737	1540
10 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917 .	519	1149
12 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1230, col quale vengono chiamati a nuova visita i rivedibili e i riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 . . .	524	1229
14 »	PENSIONI. — Istruzioni sulla documentazione delle istanze per le pensioni di guerra .	523	1157
14 »	AVANZAMENTO. — Norme per l'esecuzione del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917 n. 1268 (circolare n. 532 del *giornale militare* o a), relativo agli ufficiali di cavalleria da trasferire o comandare nell'arma di fanteria	533	1254
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1333, che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-1918.	591	1363
16 »	RECLUTAMENTO. — Istruzioni per la nuova visita dei riformati nati negli anni dal		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	1874 al 1899 e dei rivedibili della classe 1899.	525	1230
16 agos. 1917	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	534	1255
16 »	DISPOSIZIONI VARIE — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	535	1256
16 »	DISPOSIZIONI VARIE — Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	536	1256
16 »	TRASPORTI. — Spedizioni al R. polverificio sul Liri	537	1258
16 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento della R. marina al quale possono partecipare militari del R. esercito	538	1258
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione degli ufficiali ed impiegati addetti alle direzioni e stabilimenti di artiglieria, del genio ed aeronatici. . .	544	1266
18 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. Decreto n. 1391, col quale si è istituito un attestato di onore per i corpi del R. esercito, consistente nell'autorizzarli a fregiare le loro bandiere e a fare uso ufficiale di uno speciale motto	592	1363
20 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	545	1267
21 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale riguardante le indennità di carica agli ufficiali generali e colonnelli.	556	1296
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	CIVILI — EQUIPAGGIAMENTO. — Braccialе per il personale dei depositi di sali e tabacchi presso i depositi centrali . .	546	1267
23 agos 1917	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917	547	1268
23 »	AVANZAMENTO — Norme per l'esecuzione del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare n. 531 del *giornale militare* c. a.), relative agli avanzamenti straordinari a scelta per gli ufficiali	548	1270
22 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Militari dell'arma dei carabinieri reali ammessi al servizio di pilotaggio aereo o ad altri servizi aeronautici congeneri.	549	1272
23 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento . . .	550	1272
23 »	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1341, riguardante il ruolo dei tenenti generali.	557	1296
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che stabilisce i posti da assegnarsi agli ufficiali invalidi della guerra, che vengono riassunti in servizio e destinati ad impieghi sedentari, o mantenuti in servizio attivo	558	1297
23 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 1348, portante disposizioni interpretative dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 10		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	giugno 1917, n. 944, per quanto concerne gli ufficiali generali	576	1359
23 agos. 1917	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1360, riguardante il conferimento per titoli dei gradi di tenente e capitano farmacista di complemento	577	1361
23 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1481, col quale è rettificata la tabella delle categorie d'infermità, annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, concernente le pensioni privilegiate di guerra	638	1416
24 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale concernente premi ai bombardieri scelti e premi d'arresto di disertori.	559	1302
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Concessioni di militari per favorire la produzione agricola e specialmente la coltura granaria . .	552	1275
25 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1455, contenente provvedimenti per facilitare la concessione di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi a personale di aziende agrarie.	654	1432
26 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1342, col quale si dà piena ed intera esecuzione all'accordo conchiuso col governo francese circa la giurisdizione dei tribunali militari italiani e francesi. — Dichiarazioni di S. E. il ministro degli affari esteri	765	1589
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 727, del 15 aprile 1917, relativo alle modalità pel pagamento degli assegni ai pensionati militari, agli impiegati civili ed altri personali, richiamati alle armi col grado di ufficiale e sottufficiale	560	1303

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 agos. 1917	SERVIZIO SANITARIO. — Commissioni sanitarie centrali.	561	1305
27 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — Organico dei graduati motoristi d'aviazione e norme per il loro avanzamento	562	1305
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di rettifiche, aggiunte e varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.	747	1574
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di guerra ai militari che si recano temporaneamente nel territorio delle operazioni	563	1306
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Competenze spettanti ai militari concessi per i lavori agricoli.	564	1307
30 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917 .	566	1308
30 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia	567	1310
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni riguardanti militari all'estero	568	1310
30 »	TRASPORTI. — Viaggi di militari isolati sulle ferrovie.	569	1310
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soprassoldo caroviveri per il personale operaio in servizio presso tutte le amministrazioni militari	571	1312
30 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Istituzione di		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	una sezione staccata della direzione tecnica dell'aviazione militare	572	1313
30 agos. 1917	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento della R. marina al quale possono partecipare militari del R. esercito	639	1417
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1478, relativo alla proroga del periodo concesso per eseguire la liquidazione definitiva dei rapporti di conto corrente al 1° luglio 1911, fra il tesoro e l'amministrazione militare	662	1443
1° sett. 1917	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati dal servizio effettivo sotto le armi.	626	1402
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Circa l'invio delle proposte in base alle disposizioni contenute nel R. decreto 18 agosto 1917, n. 1391, col quale è stato istituito un motto d'onore per i corpi del R. esercito	593	1364
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1388, concernente il trattamento del personale delle commissioni di requisizione, incetta e collaudo	594	1364
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Decreto luogotenenziale n. 1389, relativo alla conservazione della indennità cavalli indipendentemente dal possesso del cavallo, agli ufficiali aventi diritto a razione foraggio.	595	1365
2 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n 1384, contenente disposizioni circa gli ufici riuniti pensioni di guerra	596	1365
2 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1385, contenente provvedimenti per le pensioni privilegiate di guerra	597	1367
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogote-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	nenziale n. 1443, relativo ai prezzi di requisizione e d'acquisto dei materiali concianti e delle pelli crude conciate e loro manufatti importati dall'estero . .	598	1368
2 sett. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1441, col quale sono aumentate le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918	628	1405
2 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n 1402, relativo alla concessione del soccorso giornaliero a favore degli avi e delle ave dei militari alle armi, ed alle attribuzioni delle commissioni provinciali d'appello e dei Ministeri della guerra e della marina, in materia di concessione del soccorso giornaliero	640	1417
2 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale, n. 1402, del 2 settembre 1917, a favore degli avi e delle ave dei militari alle armi, ed alle attribuzioni delle commissioni provinciali di appello e dei Ministeri della guerra e della marina in materia di concessione del soccorso giornaliero.	641	1418
4 »	RECLUTAMENTO. — Nuova visita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 e dei rividibili della classe 1899	573	1315
5 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale contenente le norme esecutive per il conferimento per titoli dei gradi di tenente e capitano farmacista di complemento, in base all'articolo 1 del decreto luogotenenziale n. 1360, del 23 agosto 1917 .	578	1351
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione di militari per favorire la produzione agricola e specialmente la coltura granaria . .	579	1352
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pa-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	gamento e conteggio degli assegni spettanti ai militari feriti ed ammalati, ricoverati negli ospedali militari.		
5 sett. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale 5 settembre 1917, con cui si istituiscono quattro nuovi consigli d'amministrazione presso alcuni enti e reparti del corpo aeronautico militare .	580	1353
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi moduli per il pagamento degli assegni agli ufficiali	669	1449
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917	581	1354
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	582	1354
6 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Avvertenze circa la consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari defunti e ai militari congedati e circa le rettifiche da segnalare al Ministero relativamente alle pubblicazioni concernenti le ricompense.	583	1354
6 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Pelli fresche ovine provenienti dalla macellazione militare.	584	1355
6 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggi a favore delle famiglie dei militari di truppa degenti negli ospedali del Regno . . .	585	1356
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione di una rivista tecnica di aeronautica .	586	1356
6 »	SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Nuove ammissioni ai corsi per la formazione di motoristi d'aeroplano	587	1358
		588	1358

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 sett. 1917	AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1489, contenente disposizioni per la nomina di seicento aspiranti dentisti . .	629	1406
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale riguardante la riduzione delle razioni foraggio per cavalli degli ufficiali	599	1369
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n 1452, concernente divieto di circolazione degli autoveicoli azionati da motore a scoppio e destinati al trasporto di persone	655	1433
9 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto luogotenenziale n. 1510, contenente modificazioni al regolamento per l'esecuzione delle opere del genio militare, per quanto ha tratto alla collaudazione dei lavori edilizi riguardanti l'aeronautica	738	1540
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1651, che istituisce presso il Ministero per le armi e munizioni apposita commissione per risolvere le vertenze sorte, in dipendenza dello stato di guerra, negli appalti per lavori e forniture	754	1579
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Amministrazione e trattamento economico degli ufficiali medici concessi alle amministrazioni civili, in sostituzione dei medici civili precettati in base al decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, numero 1529.	619	1394
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale per la nomina dei supplenti di alcuni componenti ordinari della commissione istituita dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 699, per l'esame di ricorsi in materia di requisizioni.	742	1545
12	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1917-918 .	600	1372

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 sett. 1917	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude bovine ed equine prodotte dal 1° settembre 1917 e delle pelli conciate provenienti da pelli in pelo distribuite dall'amministrazione militare.	601	137
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sugli assegni dei personali della Croce Rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta	602	137
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Pagamento diretto da parte delle unità della Croce Rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta dell'importo dei viveri e materiali somministrati loro da enti dell'amministrazione militare. . .	603	137
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	604	138
14 »	AVANZAMENTO. — Chiarimenti circa l'avanzamento degli ufficiali dispersi dopo aver maturato il diritto alla promozione . .	605	138
14 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali.	606	138
14 »	TRASPORTI. — Viaggi delle persone di famiglia invitate a recarsi presso i congiunti militari gravemente infermi, o ad assistere alle esequie di quelli morti . .	607	138
14 »	TRASPORTI. — Viaggi a riduzione degli impiegati civili dello Stato (e delle persone di loro famiglia) collocati a riposo o riassunti in servizio.	608	138
14 »	TRASPORTI. — Viaggi degli operai borghesi straordinari addetti alle officine e stabilimenti del R. esercito	609	138
14 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarità » ad uno stabilimento	610	138

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 sett. 1916	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento in seguito a trapasso di proprietà della propria ditta . . .	611	1387
14 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale, che provvede alla nomina del nuovo presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per la Sicilia, con sede in Palermo . . .	612	1387
14 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede al trasferimento e sostituzione di membri operai dei comitati regionali di mobilitazione industriale per il Piemonte e per la Lombardia, con sede rispettivamente a Torino ed a Milano	613	1388
14 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla esonerazione del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte, con sede in Torino . . .	614	1388
14 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralcio di decreti ministeriali. — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	615	1388
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento d'esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna – Volume III, fasc. 2° - Istruzione tattica per batterie da montagna (pubblicazione n. 121)	616	1390
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni tecniche del genio - Servizio dei pontieri		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	- Scuola del barcaiolo, di navigazione e di nuoto (Pubblicazione n. 193). . .		
14 sett. 1917	DISPOSIZIONI VARIE. — Regio decreto n. 1511, col quale è dichiarato in stato di guerra il territorio dei comuni dei circondari di Messina e di Reggio Calabria.	617	1391
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1483, col quale è dichiarato in stato di guerra il territorio delle provincie di Torino, Alessandria e Genova . . .	637	1414
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1508, col quale le assegnazioni dei capitoli n. 100-*bis*, dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni e n. 100-*ter*, di quello del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentati della complessiva somma di lire 400.000.000	625	1399
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1461, concernente proroga del termine di entrata in vigore del divieto imposto dal decreto luogotenenziale n. 1452	642	1419
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Indennità mensile straordinaria, per la durata della guerra, agli impiegati dell'amministrazione militare	656	1434
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	620	1396
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Pastrano di panno grigio-verde	621	1396
19 »	MATRICOLA — Servizio effettivo degli impiegati dello Stato e degli altri personali sotto le armi, ai quali compete il trattamento economico di cui al decreto luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1041.	622	1397
19 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Modalità per la concessione della dispensa	623	1397

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	dalla chiamata alle armi ai riformati nati negli anni dal 1874 al 1899, che saranno arruolati in seguito alla nuova visita indetta col decreto luogotenenziale n. 1230, del 12 agosto 1917 e che trovansi in alcuni dei casi previsti dal regolamento 13 aprile 1911	624	1398
19 sett. 1917	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Variante alla circolare n 240, del 2 giugno 1914: Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e pesante campale . .	627	1404
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale col quale viene soppressa l'indennità giornaliera speciale di L. 5 agli ufficiali medici delle classi 1874 e 75.	680	1461
26 »	AVANZAMENTO — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Norme esecutive del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1489, per la nomina di 600 aspiranti dentisti .	630	1407
26 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917.	643	1420
26 »	AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a *scelta* per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a *scelta*, ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	(circolare 531 del *giornale militare* corrente anno), concernente gli avanzamenti straordinari a scelta, per l'anno 1917 .	644	1422
28 sett. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione dei materiali di casermaggio perduti o rinvenuti nelle operazioni di guerra	631	1411
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle tariffe di mano d'opera nei conti di costruzione di oggetti di corredo ed equipaggiamento	632	1412
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi per militari di truppa arditi	633	1412
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915 1916-1917, e delle loro famiglie	634	1412
28 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 1354, circa la sospensione dei procedimenti penali a causa di servizio militare	635	1413
28 »	TRASPORTI — Trasporti di merci per la Sardegna	636	1413
30 »	AVANZAMENTO. — Ruolo dei tenenti generali	645	1424
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale numero 1577, concernente la composizione ed il funzionamento del consiglio d'amministrazione e di disciplina dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni.	663	1443
2 ott. 1917	DISPOSIZIONI VARIE. — Carta per corrispondenza e per altri usi d'ufficio . .	646	1425
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1589, col quale alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-1918, sono aumentati della complessiva somma di L. 850.000.000 .	672	1454

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 ott. 1917	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1667, relativo alla concessione di esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi al personale addetto alla pesca ed alla marina mercantile	687	1478
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1705, relativo alla produzione e distribuzione della carta	692	1496
4 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi per ogni grado e classe nel personale civile della giustizia militare nel quinquennio 1912-1916, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 .	693	1496
4 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto luogotenenziale n. 1590, concernente provvedimenti circa il censimento ed il prelevamento delle materie e dei prodotti per la fabbricazione degli esplosivi. . . .	739	1541
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1686, che autorizza il Ministero per le armi e le munizioni a dare esecuzione diretta ai lavori per la sistemazione di servizi militari contemplati nella legge di risanamento della città di Napoli	791	1625
5 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — EQUIPAGGIAMENTO — Bracciale per militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi	647	1426
5 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Comunicazioni telefoniche in franchigia	648	1426
5 »	TRASPORTI. — Modalità pel trasporto dei quadrupedi	649	1427

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 ottob. 1917	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	650	1428
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	651	1428
5 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti da apportare ai capitoli speciali d'oneri per la provvista di stivaletti con elastico per sottufficiali carabinieri e musicanti, n. 219, (n. 372 del Catalogo 1909)	652	1429
5 »	TRASPORTI — Viaggi di militari invalidi congedati per recarsi alle scuole di rieducazione professionale e per restituirsi alla loro residenza dopo le cure . . .	653	1430
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — Ammissione alle scuole di aviazione . .	657	1434
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Trattamento da farsi ai capi armaiuoli ed agli allievi armaiuoli, incaricati del servizio d'armamento presso i corpi	658	1436
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto luogotenenziale n. 1708, relativo ad aumento di fondi nel capitolo 100-IV dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918	694	1497
7 »	PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n 1685, col quale, durante la guerra, e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, è modificata la procedura per la liquidazione delle pensioni ai militari mutilati o resi invalidi per causa di servizio.	695	1498
7 »	PENSIONI. — Decreto luog tenenziale n. 1741, che modifica l'art. 3 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1916, n 161, circa il pagamento degli acconti sulle pensioni di guerra	707	1511
7 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. —		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	Decreto luogotenenziale n. 1770, che determina la circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali.	722	1530
8 ott. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Liquidazione dei debiti degli ufficiali che cessano di appartenere ai RR corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	664	1444
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei proventi in tesoreria . . .	665	1445
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti o semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari, che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917 . . .	666	1445
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	667	1447
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Aumento di lire 5 mensili alla rimunerazione speciale ed al soprassoldo di cui alle circolari 338 e 346 del 1917	668	1447
10 »	SERVIZIO AERONAUTICO — Istituzione di un ufficio di preparazione all'aeronautica civile	670	1451
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Abolizione di moduli per la contabilità mensile dei corpi, nonchè degli specchi trimestrali degli assegni di viaggio , . .	673	1455
11 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 1652, riguardante il ristabilimento dei limiti di età per gli ufficiali	674	1455
11 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1707, relativo all'avanzamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali	708	1511
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — De-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	
	creto luogotenenziale n. 1668, col quale sono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918	681	14
14 ott. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto luogotenenziale n. 1870, riguardante gli assegni al personale militare e civile prigioniero o disperso in Libia e le anticipazioni alle famiglie. — Norme per l'applicazione del decreto stesso . .	766	15
15 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Pelli fresche ovine provenienti dalla macellazione militare	675	14
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio	682	14
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di carica	676	14
18 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Riscossione e ricupero di rette di degenza a carico di ricoverati negli stabilimenti sanitari delle associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta	677	14
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	678	14
20 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e pesanti campali	683	14
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stral-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	cio di decreto ministeriale relativo alla sostituzione del presidente della commissione per l'esame di ricorsi in materia di requisizioni, istituita dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 699 . . .	715	1516
24 ott 1917	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Timbri ufficiali per la corrispondenza	696	1498
25 »	AVANZAMENTO. — Nomina a tenente medico effettivo di tenenti e sottotenenti medici di complemento appartenenti alle associazioni italiane della Croce Rossa e dei Cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta	683	1462
25 »	SERVIZIO SANITARIO. — Centri fisioterapici di corpo d'armata pel recupero dei militari temporaneamente invalidi (con 1 tavola di disegno)	684	1463
25 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza delle indennità superiori per gli impiegati civili in caso di promozione .	685	1477
25 »	TRASPORTI. — Limitazione delle spedizioni a vagone completo a grande velocità .	686	1477
25 »	SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissioni ai corsi per la formazione di « motoristi d'aeroplano »	688	1479
28 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimento nei ruoli dell'arma di fanteria degli ufficiali dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, ai sensi del decreto luogotenenziale n. 1268, del 9 agosto 1917 (circolare 532 *giornale militare* c. a.) .	697	1498
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.	698	1499
28 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Sospensione delle nomine a sottotenente di milizia territoriale farmacista	699	1500
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge		

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	n. 1751, relativa alla proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1917-1918, fino a quando non sieno approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1917	709	1511
28 ott. 1917	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito uno dei componenti della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, relative all'attuale campagna di guerra	710	1512
28 »	RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito il presidente dalla commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva .	723	1533
28 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Decreto luogotenenziale che conferma in carica per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, i membri della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare	777	1610
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Militari e materiali inviati da un corpo ad un reparto per far passaggio dopo breve tempo ad altro corpo	706	1500
29 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto con il quale sono accettate le dimissioni di S. E. Bignami ing. Paolo, deputato al Parlamento, dalla carica di sottosegretario di Stato per le armi e munizioni . .	825	1665
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzione dal contributo straordinario di guerra dei pellami conciati	701	1506
30 »	DISCIPLINA MILITARE. — Licenze. . . .	702	1501
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti occorrenti ai militari riformati di professione operai che si recano in Francia	703	1503
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Compenso straordinario mensile di lire 10 al		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	personale avventizio assunto durante la guerra	704	1503
30 ott. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto ministeriale n. 15, che nomina i componenti la commissione prevista dal decreto luogotenenziale n. 1651, in data 9 settembre 1917, relativo alla risoluzione di controversie derivanti da appalti di lavori e forniture, in dipendenza dello stato di guerra	755	1579
31 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899. riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva	690	1481
31 »	RECLUTAMENTO. — Istruzioni per la nuova visita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 e dei rivedibili della classe 1899 residenti all'estero	691	1193
31 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente, e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917 . .	705	1504
31 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta, — ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circoldre 531 del *giornale militare* c. a.) concernenti gli avanzamenti straordinari a scelta, per l'anno 1917	706	1506
1° nov. 1917	LEGGI E DECRETI RIPLETTENTI IL SERVIZIO		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	GENERALE DELLO STATO. — R. decreto con il quale l'on. Bignami ing. Paolo, deputato al Parlamento, è nominato sottosegretario di Stato per le armi e munizioni.	826	1665
1° nov. 1917	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — R. decreto con il quale l'on. Chiesa rag. Eugenio, deputato al Parlamento, è nominato commissario generale per l'aeronautica . .	827	1665
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale riguardante la riduzione delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali.	721	1525
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1808, col quale sono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918	724	1533
6 »	TRASPORTI — Indirizzi per la corrispondenza ufficiale e i documenti di trasporto diretti agli stabilimenti militari di artiglieria di Roma	716	1516
8 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	711	1512
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare .	712	1512
8 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Pagamento del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari alle armi che, quali profughi, abbiano trasferito la loro residenza in altri comuni del Regno . . .	713	1513
8 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa degenti negli ospedali del Regno	714	1515
8 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla revoca della		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	717	1516
8 nov. 1917	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali che provvedono a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno variata la ragione sociale. .	718	1517
8 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Stralci di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	719	1518
8 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un commissario per la gestione dell'ente autonomo del Volturno, in relazione al disposto dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale n. 1665, del 16 settembre 1917	720	1524
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1824, col quale per la durata della guerra ed i sei mesi susseguenti, potranno essere nominati due sotto capi di stato maggiore dell'esercito . .	725	1533
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1910, col quale si autorizza il Ministero della guerra e quello per le armi e munizioni a presentare i rendiconti patrimoniali dell'esercizio 1914-915 in poi, col conto consuntivo patrimoniale dell'esercizio successivo a quello in cui sarà firmata la pace . .	778	1610
11 »	LEGGI E DECRETI RIELETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 1811, relativo alla repressione del favoreggiamento dei militari sbandati	726	1534
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenen-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ziale n. 1872, relativo alla produzione e distribuzione della carta	779	1610
11 nov. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1937, che nello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918, istituisce il capitolo 99 *bis*	793	1628
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che approva un'aggiunta all'elenco degli esiti di lesioni o infermità, per la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra	727	1534
12 »	RECLUTAMENTO. — Precettazione ed incorporazione di riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899.	728	1534
14 »	RECLUTAMENTO. — Assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria e dispense dalla chiamata dei già riformati chiamati a nuova visita	729	1535
14 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1771, col quale per la durata della guerra, è istituito un tribunale militare territoriale con sede a Catania. .	740	1544
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prima ferratura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi	730	1536
15 »	AVANZAMENTO. — Domande di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei marescialli dell'arma dei carabinieri reali	731	1537
15 »	AVANZAMENTO. — Idoneità all'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale , .	732	1537
15 »	AVANZAMENTO. — Riapertura del termine per la presentazione delle domande per la nomina ad aspirante dentista , . .	733	1537
15 »	DISPOSIZIONI VARIE — Militari da comandarsi al Ministero della guerra e a quello per le armi e munizioni in qualità di dattilografi, scritturali e piantoni. . .	734	1538
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	735	1538
15 nov. 1917	EQUIPAGGIAMENTO. — Rifornimento di piccoli oggetti di corredo per le truppe in Libia	736	1539
15 »	DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale n. 1653, che costituisce in ente morale la donazione fatta dai cittadini della Capitanata a favore del 14° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto organico	748	1574
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1896, col quale sono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918	767	1594
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio del contributo di guerra su pagamenti per forniture soggette eventualmente a multe	741	1544
24 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1918	743	1547
24 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta di premi agli aviatori.	758	1581
24 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta di premi agli aviatori .	759	1581
25 »	RECLUTAMENTO. — Visita e presentazione alle armi dei riformati per deficienza di statura residenti all'estero	744	1565
25 »	SERVIZIO AERONAUTICO — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerta di premi all'equipaggio del dirigibile *M.* 10 .	760	1582
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1923, col quale sono aumentati gli stanziamenti dei capitoli 100-*bis* e 100-*ter*, rispettivamente dello		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1917-918, del Ministero della guerra e di quello per le armi e munizioni	794	1623
25 nov. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1924, col quale sono aumentate le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918	795	1628
27 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899, riconosciute inabili alle fatiche di guerra ovvero designate pei servizi sedentari in modo permanente.	745	1567
27 »	RECLUTAMENTO. — Visite dei riformati profughi delle provincie venete nati negli anni dal 1874 al 1899	746	1572
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Contributo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia.	749	1575
29 »	DISPOSIZIONI VARIE — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	750	1576
29 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità per la perdita di bagaglio, cavalli e bardature	751	1577
29 »	TRASPORTI. — Viaggi degli operai borghesi straordinari addetti alle officine e stabilimenti del R. esercito	752	1577
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note informative degli impiegati civili dipendenti	753	1578
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al prontuario per per la compilazione di richieste, per prov-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	visto di materiali e norme da seguire per la collaudazione	756	1580
29 nov. 1917	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni	757	1580
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Rivista tecnica di aeronautica	761	1582
29 »	SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione alle scuole di aviazione	762	1582
29 »	SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione ai corsi per la formazione di motoristi di aeroplano dei soldati idonei provenienti dalla revisione generale dei riformati delle classi dall'86 al 99.	763	1582
29 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1978, col quale si trasferisce temporaneamente a Cuneo la sede del Tribunale militare territoriale di Alessandria	807	1646
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Combustibile per riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati	768	1594
1° dic. 1917	DISPOSIZIONI VARIE. — Regio decreto n. 1925, col quale è dichiarato in stato di guerra il territorio delle provincie di Bergamo, Como, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia e Reggio Emilia.	773	1597
1° »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che apporta varianti alle norme riguardanti la nomina ad ufficiali medici di complemento,	796	1629
2	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1984, che provvede all'assunzione in servizio di 6000 carabinieri ausiliari	808	1647
2 »	TRASPORTI. — Decreto luogotenenziale riguardante la limitazione nell'uso di taluni treni e classi per alcune categorie di persone viaggianti a tariffa militare.	809	1647

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare
4 dic. 1917	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Speciale corso d'istruzione accelerato per i militari delle armi combattenti ad aspiranti ufficiali di complemento piloti aviatori	764
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli bovine ed equine crude e conciate e per gli estratti tannici	780
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che erige in enti autonomi amministrativi gli stabilimenti militari di Scanzano e di Casaralta . .	797
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sospensione dell'invio di moduli per la contabilità mensile dei corpi.	769
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Contabilità della carne congelata	770
6 »	AVANZAMENTO. — Deroga alle disposizioni che regolano il normale reclutamento di ufficiali di complemento	771
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916 1917, e delle loro famiglie	772
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria (Pubblicazione n. 192).	774
6 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1940, col quale si provvede all'aumento di giudici presso il Tribunale supremo di guerra e marina . . .	798
9 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1954, che revoca le dispense e le esonerazioni ed ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892 .	781
9 »	GIUSTIZIA MILITARE — Decreto luogote-	

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	nenziale n. 1983, che stabilisce il concorso al sorteggio, per la composizione dei tribunali militari speciali, oltrechè degli ufficiali indicati nel R. decreto 23 maggio 1915, n. 831, di quelli in congedo, provenienti dal servizio attivo permanente	810	1649
9 dic. 1917	SERVIZIO SANITARIO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale n. 1985, concernente dispense ed esonerazioni a laureati in medicina e chirurgia. — Norme esecutive	811	1649
9 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto luogotenenziale n. 1998, col quale sono sospesi, per tutta la durata della guerra, i corsi dei collegi militari per i giovani appartenenti alle classi chiamate sotto le armi	812	1653
10 »	Decreto luogotenenziale n. 1952, che concede l'immunità ai disertori costituitisi spontaneamente e reca norme per le pene per quelli che non si costituiscano, e per i favoreggiatori	775	1601
10 »	RECLUTAMENTO. — Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1952, circa i disertori che regoleranno la loro posizione entro il 29 dicembre 1917 e provvedimenti vari circa i disertori	782	1619
10 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1964, che deferisce ai tribunali militari alcuni reati ora di competenza dei tribunali ordinari, e aumenta le pene attuali per altri reati	799	1631
10 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1952, che concede l'immunità ai disertori costituitisi spontaneamente e reca norme per le pene per quelli che non si costituiscano, e per i favoreggiatori	805	1642
10 »	SCUOLE MILITARI. — Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, relative		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	agli allievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi .	813	165
10 dic. 1917	DISPOSIZIONI VARIE — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1970, che autorizza l'istituto nazionale delle assicurazioni ad emettere speciali polizze a favore di militari e graduati di truppe combattenti . . .	814	165
10 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito	815	165
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Provvedimenti tributari. Aumento dell'imposta di ricchezza mobile	783	162
13 »	DISCIPLINA MILITARE — Varianti al regomento di disciplina militare.	784	162
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Richiesta di dati per la distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna 1915-1916-1917; e delle loro famiglie.	785	162
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.	786	162
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Documento di identificazione per gli ufficiali ed assimilati.	787	162
13 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Gruppo specialisti d'artiglieria.	788	162
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Serie del *giornale militare* delle annate 1915 e 1916 tenute in carico dalle diverse autorità militari.	789	16
13 »	RECLUTAMENTO. — Precettazione dei riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899.	790	162
13 »	SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli)		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	nell'elenco degli aspiranti alla carica di guarda-colombaia	792	1625
18 dic. 1917	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra	800	1632
18 »	DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Compenso per la raccolta e stagionatura, di formaggi delle annate 1916-1917	816	1656
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli addebiti per mancanze e guasti al materiale di casermaggio . .	801	1639
19 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1918	802	1639
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità per la perdita cavalli	803	1640
19 »	TRASPORTI. — Indirizzi per la corrispondenza ufficiale e i documenti di trasporto diretti alla direzione d'artiglieria della fabbrica d'armi di Brescia	806	1644
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ordinamento della direzione generale di sanità militare	804	1640
22 »	AVANZAMENTO — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri d'avanzamento *normali*, per l'anno 1918.	817	1656
22 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente, e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento *a scelta*, per l'anno 1918, ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare* c. s.) concernente gli avanzamenti straordinari *a scelta*.	818	1669
26 »	RECLUTAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. Applicazione del decreto luogotenen-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ziale 1954, che revoca le dispense e le esonerazioni ed ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892 .	819	1661
28 dic. 1917	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — Pagamento diretto da parte delle unità delle associazioni di soccorso dell'importo dei viveri e materiali somministrati loro da enti dell'amministrazione militare	820	1661
28 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	821	1662
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	822	1663
28 »	SERVIZIO SANITARIO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Accertamenti sanitari per gli ufficiali in S. A. P.	823	1663
28 »	TRASPORTI. — Aumento delle tariffe pei viaggiatori sulle reti delle ferrovie dello Stato	824	1663
28 »	SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione alle scuole di aviazione	828	1666
28 »	SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione ai corsi per la formazione di motoristi d'aeroplano	829	1668

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale militare* 1917

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
2 genn. 1917	Decreto ministeriale, col quale il numero dei posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe nel personale della giustizia militare messi a concorso per esami, è portato da 8 a 9	183	440
4 »	Legge n. 61, che converte in legge il R. decreto 27 settembre 1914, n. 1090, concernente il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle amministrazioni centrali e dipendenti della guerra e della marina, inviati nelle colonie od in luoghi militarmente occupati dall'Italia	106	231
25 »	Decreto luogotenenziale n. 182, riguardante provvedimenti a favore dei sottufficiali del R. esercito e della R. marina, aspiranti ad impiego civile	141	350
21 febb. 1917	Decreto luogotenenziale n. 421, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, al grado di archivista e ai gradi corrispondenti.	230	513
9 mar. 1917	Risultato del concorso per la nomina a sostituto avvocato militare	267	588
29 »	Legge n. 631, che converte in legge il R. decreto 15 aprile 1915, n. 475, col quale		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	venne sospesa l'applicazione dei limiti di età ai farmacisti militari effettivi . . .	306	687
5 apr. 1917	Passaggio del servizio degli approvvigionamenti e distribuzione della benzina, dei lubrificanti e di altre materie prime occorrenti per il funzionamento dei servizi automobilistici dalla direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi al sottosegretariato per le armi e munizioni — ufficio automobilistico	242	531
12 »	Decreto luogotenenziale, riguardante la corrispondenza ai gradi e alle classi degli impiegati d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, dei gradi di applicato delle amministrazioni dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari e assistenti del genio	289	640
31 magg. 1917	Divisa per i maestri civili di scherma e ginnastica (con una tavola di disegno) .	349	778
16 giug. 1917	Regio decreto n. 980, concernente la divisione in due parti del Ministero della guerra con denominazione della prima « Ministero della guerra » e della seconda « Ministero per le armi e munizioni . .	472	1065
8 lugl. 1917	Legge n. 1122, che converte in legge il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1987, relativo all'aumento di un posto di capotecnico di seconda classe nel ruolo dei capitecnici di artiglieria e del genio	492	1122
12 »	Trattazione delle pratiche inerenti al servizio spirituale presso l'esercito d'operazioni e gli stabilimenti di riserva, per la durata della guerra.	450	1028
24 »	Decreto luogotenenziale n. 1225, che approva l'ordinamento del Ministero per le armi e munizioni. — 24 luglio 1917.	570	1312
26 »	Decreto-legge luogotenenziale n. 1188, concernente la posizione di anzianità da attribuirsi ai funzionari delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato che superino l'esame per la promozione		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ai gradi di primo segretario, primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti . .	565	1307
29 lugl. 1917	Decreto-legge luogotenenziale n. 1276, portante norme per la sistemazione della posizione di ruolo e per regolare lo svolgimento della carriera degli impiegati d'ordine del Ministero della guerra . .	575	1350
23 agos. 1917	Bracciale per il personale dei depositi di sali e tabacchi presso i depositi centrali.	546	1267
30 sett. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1577, concernente la composizione ed il funzionamento del consiglio d'amministrazione e di disciplina dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni	663	1443
29 nov. 1917	Note informative degli impiegati civili dipendenti	753	1578
21 dic. 1917	Ordinamento della direzione generale di sanità militare	804	1640
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'.		
14 dic. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1757, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-bis dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 100 milioni . . .	2	5
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1758, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-bis dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 130.000.000 . . .	3	6
16 »	Decreto ministeriale n. 588, che sopprime i depositi automobilistici d'armata ed il deposito motobiciclistico e costituisce in loro vece un unico deposito centrale automobilistico	88	131
26 »	Decreto ministeriale che provvede alla costituzione di appositi consigli d'amministrazione per la gestione economica ed		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	amministrativa di taluni campi di concentramento prigionieri di guerra . . .	23	85
31 dic. 1916	Decreto-legge luogotenenziale n. 1824, contenente disposizioni circa l'imposta sui militari non combattenti	50	127
2 genn. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1, col quale gli stanziamenti dei capitoli nn. 83 e 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, sono aumentati rispettivamente della somma di L. 75 000.000 e 500.000.000	57	132
4 »	Prelevamento di fondi	7	15
4 »	Versamento dei proventi in tesoreria . .	8	16
6 »	Passaggio di materiali fra enti territoriali ed enti di campagna	25	87
8 »	Dimostrazione di recipienti nella contabilità del materiale degli ospedali . . .	26	88
13 »	Decreto ministeriale che proroga con alcune varianti fino al 30 giugno 1917, il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio	72	150
14 »	Decreto luogotenenziale n. 60, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 325.300.000	73	158
18 »	Ripartizione per servizio delle spese per la guerra comprese nelle contabilità delle amministrazioni dipendenti	90	180
21 »	Decreto luogotenenziale n. 109, col quale è variata la denominazione del capitolo n. 99 V dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, ed il relativo stanziamento è aumentato di lire 400.000	113	238
22 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato C, art. 11, intorno alle tasse di		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	bollo sui documenti per l'esonero dei militari	75	160
26 genn. 1917	Imposta di ricchezza mobile su alcune speciali competenze	78	166
27 »	Versamento in tesoreria dell'imposta sui militari non combattenti	85	171
4 febb. 1917	Decreto luogotenenziale n. 160, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, sono aumentati della complessiva somma di lire 550.000.000.	126	302
4 »	Decreto luogotenenziale n. 174, col quale lo stanziamento del capitolo 99.bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 150 000.000.	142	351
9 »	Dipendenza amministrativa e matricolare degli speciali reparti disarmati di intendenza d'armata e dei reparti conducenti del T. A. M. d'intendenza d'armata	119	246
11 »	Decreto-legge luogotenenziale n. 189, concernente proroga consolidamento delle spese dei Ministeri della guerra e della marina.	143	352
11 »	Decreto luogotenenziale n. 205, col quale viene stabilito che il detentore dei generi precettati dall'amministrazione militare è costituito custode responsabile dei generi stessi sotto le sanzioni recate dall'art. 203 del codice penale	144	354
14 »	Prelevamento degli stampati	128	304
14 »	Decreto ministeriale relativo alla carica di relatore nei consigli di amministrazione dei depositi di reggimento	145	355
15 »	Decreto luogotenenziale n. 292, concernente l'esenzione dal pagamento della imposta militare per gli ascritti alle classi di leva degli anni 1874 e 1875	179	423
17 »	Trattamento dei militari ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna.	147	360
18 »	Decreto luogotenenziale n. 237, col quale		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	lo stanziamento del capitolo 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-17, è aumentato di L. 400.000.000	161	392
22 febb. 1917	Decreto ministeriale relativo alla costituzione del consiglio d'amministrazione per la gestione del genio militare in Macedonia	170	411
23 »	Conteggio della sovrapaga ai musicanti .	152	372
23 »	Cessione del carbone da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato . .	153	372
1° mar. 1917	Decreto luogotenenziale n. 333, col quale vengono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-1917 . .	185	443
1° »	Decreto luogotenenziale n. 370, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, è aumentato della somma di L. 100.000.000	208	475
1° »	Decreto luogotenenziale n. 408, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*quater* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, è aumentato della somma di lire 7.000.000	209	476
1° »	Decreto luogotenenziale n. 414, circa il trattamento economico dei prigionieri di guerra	210	477
6 »	Decreto ministeriale relativo alla costituzione del consiglio d'amministrazione per la gestione dei riparti mitragliatrici . .	221	496
8 »	Ferratura quadrupedi presso corpi e reparti sprovvisti di maniscalco	175	419
12 »	Cessione senza pagamento delle materie agli enti mobilitati della R. guardia di finanza	188	447
16 »	Chiusura a pareggio delle contabilità 1916-917	189	447

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 mar. 1917	Materiali versati nei magazzini di ricupero, di disinfezioni e di riparazioni	190	448
15 »	Decreto luogotenenziale n. 446, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, è aumentato della somma di L. 400.000.000	222	498
22 »	Decreto luogotenenziale n. 527, col quale nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-1917, è istituito il capitolo n. 20-bis con lo stanziamento di L. 300.000 . .	247	543
25 »	Decreto luogotenenziale n. 633, contenente le disposizioni per disciplinare la resa dei conti del materiale, durante lo stato di guerra	305	684
1 apr. 1917	Decreto luogotenenziale n. 563, concernente l'estinzione di titoli di spesa dello Stato, mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la banca d'Italia.	307	688
7 »	Decreto luogotenenziale n. 565, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, sono aumentati della complessiva somma di L. 700.000.000 .	271	595
15 »	Decreto luogotenenziale n. 605, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 500.000.000.	278	622
15 »	Decreto luogotenenziale n. 727, col quale sono portate modificazioni a quello n. 1064 dell'11 luglio 1915, specialmente per quanto si riferisce alle modalità del pagamento degli assegni ai pensionati militari richiamati in servizio col grado di ufficiale e sottufficiale	385	942
17 »	Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per le-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	sioni od infermità dipendenti da cause di servizio	274	599
26 apr. 1917	Indicazioni da apporre sulla quarta pagina del modello 6 R. A. circa le anticipazioni ricevute	283	631
26 »	Documenti giustificativi delle spese	284	633
25 »	Decreto luogotenenziale n. 699, riguardante le controversie in materia di requisizione di immobili, quadrupedi e veicoli, che si eseguiscano per ordine delle autorità del R. esercito e della R. Marina	325	739
29 »	Decreto del Ministero delle colonie, emesso d'accordo con quello della guerra, riguardante le spese per i trasporti militari in Libia	415	995
3 magg. 1917	Pagamento di diritti doganali sulle merci provenienti dall'estero	295	655
3 »	Sospensione, per la durata della guerra, della concessione dell'attendente ad alcune categorie di ufficiali	296	656
6 »	Decreto luogotenenziale n. 700, col quale gli stanziamenti dei capitoli nn. 83 e 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, sono rispettivamente aumentati di L. 95.000.000 e di lire 505.000.000	327	743
6 »	Decreto luogotenenziale n. 748, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 150.000.000	339	765
10 »	Norme da seguirsi per il ricupero di somme pagate in più	329	748
10 »	Decreto-legge luogotenenziale n. 867, col quale sono introdotte variazioni in alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della guerra e della marina, per l'esercizio finanziario 1916-917	366	813
13 »	Decreto luogotenenziale n. 811, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*V* del-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	lo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 500.000	344	771
17 magg. 1917	Controllo del pagamento della retta di ospedale a carico di ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa dei carabinieri reali .	330	748
17 »	Decreto luogotenenziale n. 812, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 400.000.000 . .	345	775
23 »	Decreto ministeriale relativo alla costituzione di un consiglio d'amministrazione, per la gestione dei riparti e delle compagnie mitragliatrici modello 1907 *F* .	371	816
24 »	Decreto-legge luogotenenziale n. 967, che modifica il decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, col quale sono stabilite economie nelle spese delle varie amministrazioni dello Stato.	489	1120
31 »	Ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato	350	781
31 »	Estinzione di titoli di spesa mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia	351	781
31	Variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1917-918, e conseguenti modificazioni amministrativo-contabili	352	781
3 giug. 1917	Decreto luogotenenziale n 936, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, sono complessivamente aumentati di L. 884.500.000	416	996
4 »	Nomina dei componenti della commissione prevista nel decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 699, relativo alle controversie in materia di requisizioni di immobili, quadrupedi e veicoli	417	997
11 »	Amministrazione degli ufficiali ed impiegati		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	addetti alle direzioni e stabilimenti d'artiglieria e del genio	401	975
12 giug. 1917	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio al 30 giugno 1918	383	825
12 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1917-918, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . .	384	937
13 »	Pagamento degli assegni agli ufficiali ed impiegati che prestano servizio presso i corpi, istituti e stabilimenti	402	976
14 »	Modificazioni agli stampati del giornale di cassa (modello 11 R. A.) ed a quello per il riepilogo delle anticipazioni e delle spese (modello 7 R. A.) e abolizione del prospetto nella ultima pagina del giornale di cassa	404	976
15 »	Versamento dei proventi in tesoreria e chiusura delle contabilità dell'esercizio 1916-917	409	986
15 »	Scarico degli elmetti metallici distribuiti alle truppe mobilitate ed ai reparti in Libia e nell'Egeo	410	987
17 »	Decreto luogotenenziale n. 986, col quale lo stanziamento del capitolo 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 400.000.000. . . .	418	998
21 »	Decreto luogotenenziale n. 1157, concernente il rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese per ricovero di militari nei manicomi	526	1248
26 »	Decreto ministeriale relativo alla costituzione in Tripoli ed in Bengasi di consigli d'amministrazione per la gestione dei servizi e per l'amministrazione dei reparti metropolitani in Tripolitania ed in Cirenaica	432	1011

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 giug. 1917	Contrattazioni verbali od epistolari per l'esecuzione di lavori o provviste. . . .	420	999
3 lugl. 1917	Pagamento delle indennità ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio	437	1017
5 »	Decreto luogotenenziale n. 1094, col quale sono introdotte alcune variazioni nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918.	466	1054
8 »	Decreto luogotenenziale n. 1095, col quale alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918, con i relativi stanziamenti, in conto competenza ed in conto residui, sono affidati in gestione al Ministero per le armi e munizioni	467	1055
9 »	Vaglia postale di servizio	468	1056
12 »	Distinzione delle spese relative a stipendi ed assegni fissi da corrispondersi ad ufficiali e ad impiegati civili e di quelle relative ai prigionieri di guerra . . .	149	1027
12 »	Modificazioni alla ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1918 . . .	457	1034
15 »	Decreto luogotenenziale n. 1140, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentati della complessiva somma di L. 400.000.000	493	1122
19 »	Legge n. 1125, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1917-918, fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1917	494	1123
26 »	Denunzie dei pagamenti al fisco	481	1090
26. »	Decreto luogotenenziale n. 1201, col quale		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo n. 109-IV con lo stanziamento di lire 500.000		
26	gl 1917 Decreto-legge n. 1513, sulle somministrazioni di alloggi militari dovuti dai comuni agli ufficiali ed alle truppe del R. esercito.	528	1250
28	» Pagamenti di forniture militari mediante buoni del tesoro	659	1438
30	» Resa dei conti del materiale durante lo stato di guerra, in relazione al decreto luogotenenziale n. 633, del 25 marzo 1917.	495	1123
2 agos.	1917 Decreto luogotenenziale n 1223, che aumenta le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa per i Ministeri della guerra e per le armi e munizioni, per l'esercizio 1917-918	497	1124
2	» Decreto luogotenenziale n. 1224, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa per i Ministeri della guerra e per le armi e munizioni, per l'esercizio 1917-918	540	1263
4	» Presa in carico dei materiali provenienti dall'estero	541	1264
4	» Nuovi moduli per i biglietti d'entrata e d'uscita dagli ospedali	513	1146
5	» Decreto-legge luogotenenziale n. 1335, col quale sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1917-918, è istituito il capitolo n. 45*ter* ed in quello del Ministero della guerra il capitolo n. 100-VI.	530	1251
7	» Decreto ministeriale che proroga con un'aggiunta, fino al 31 ottobre 1917, il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio.	590	1363
15	» Decreto luogotenenziale n. 1333, che aumenta lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei	555	1295

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918.	591	1363
16 agos. 1917	Amministrazione degli ufficiali ed impiegati addetti alle direzioni e stabilimenti di artiglieria, del genio ed aeronautici . .	544	1266
27 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 727 del 15 aprile 1917, relativo alle modalità pel pagamento degli assegni ai pensionati militari, agli impiegati civili ed altri personali, richiamati alle armi col grado di ufficiale e sottufficiale.	569	1303
30 »	Decreto luogotenenziale n. 1478, relativo alla proroga del periodo concesso per eseguire la liquidazione definitiva dei rapporti di conto corrente al 1° luglio 1911, fra il tesoro e l'amministrazione militare	662	1443
2 sett. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1441, col quale sono aumentate le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918	628	1405
5 »	Pagamento e conteggio degli assegni spettanti ai militari feriti ed ammalati, ricoverati negli ospedali militari . . .	580	1353
5 »	Decreto ministeriale 5 settembre 1917, con cui si istituiscono quattro nuovi consigli d'amministrazione presso alcuni enti e reparti del corpo aeronautico militare.	669	1449
6 »	Nuovi moduli per il pagamento degli assegni agli ufficiali	581	1364
9 »	Decreto luogotenenziale n. 1651, che istituisce presso il Ministero per le armi e munizioni apposita commissione per risolvere le vertenze sorte, in dipendenza dello stato di guerra, negli appalti per lavori e forniture	754	1579
10 »	Decreto ministeriale per la nomina dei supplenti di alcuni componenti ordinari della commissione istituita dal decreto luogo-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	tenenziale 26 aprile 1917, n. 699, per l'esame dei ricorsi in materia di requisizioni		
14 sett. 1917	Ritenute sugli assegni dei personali della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta	742	1545
14 »	Pagamento diretto da parte delle unità della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta dell'importo dei viveri e materiali somministrati loro da enti dell'amministrazione militare . . .	602	1378
16 »	Decreto luogotenenziale n. 1508, col quale le assegnazioni dei capitoli n. 100-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero per le armi e munizioni e n. 100-*ter*, di cui quello del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentati della complessiva somma di lire 400.000.000	603	1379
19 »	Indennità mensile straordinaria, per la durata della guerra, agli impiegati dell'amministrazione militare	642	1419
28 »	Sistemazione dei materiali di casermaggio perduti o rinvenuti nelle operazioni di guerra	620	1396
4 ott. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1589, col quale alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918, sono aumentati della complessiva somma di L. 850.000.000.	631	1411
4 »	Decreto luogotenenziale n. 1666, che autorizza il Ministero per le armi e munizioni a dare esecuzione diretta ai lavori per la sistemazione dei servizi militari contemplati nella legge di risanamento della città di Napoli	672	1454
7 »	Decreto luogotenenziale n. 1708, relativo ad aumento di fondi nel capitolo 100-IV dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1917-918	791	1625
		694	1497

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 ott. 1917	Liquidazione dei debiti degli ufficiali che cessano di appartenere ai RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	664	1444
10 »	Versamento dei proventi in tesoreria	665	1445
10 »	Abolizione di moduli per la contabilità mensile dei corpi, nonchè degli specchi trimestrali degli assegni di viaggio	673	1455
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1668, col quale sono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della guerra e per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918.	681	1461
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1870, riguardante gli assegni al personale militare e civile prigioniero o disperso in Libia e le anticipazioni alle famiglie. Norme per l'applicazione del decreto stesso	766	1590
16 »	Vaglia postale di servizio	682	1462
18 »	Riscossione e ricupero di rette di degenza a carico di ricoverati negli stabilimenti sanitari delle Associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta	677	1456
20 »	Stralcio di decreto ministeriale relativo alla sostituzione del presidente della commissione per l'esame di ricorsi in materia di requisizioni, instituita dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1917 n. 699	715	1516
28 »	Legge n. 1751, relativa alla proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1917-918, fino a quando non sieno approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1917	709	1511
29 »	Militari e materiali inviati da un corpo ad un reparto per far passaggio dopo breve tempo ad altro corpo	700	1500
30 »	Esenzione dal contributo straordinario di guerra dei pellami conciati	701	1500
30 »	Decreto ministeriale n. 15, che nomina i		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	componenti la commissione prevista dal decreto luogotenenziale n. 1651, in data 9 settembre 1917, relativo alla risoluzione di controversie derivanti da appalti di lavori e forniture, in dipendenza dello stato di guerra	755	1579
4 nov. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1808, col quale sono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918	724	1533
8 »	Decreto luogotenenziale n. 1910, col quale si autorizza il Ministero della guerra e quello per le armi e munizioni a presentare i rendiconti patrimoniali dell'esercizio 1914-915 in poi, col conto consuntivo patrimoniale dell'esercizio successivo a quello in cui sarà firmata la pace.	778	1610
11 »	Decreto-legge luogotenenziale n. 1937, che nello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918, istituisce il capitolo 99-*bis* . . .	793	1628
15 »	Prima ferratura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi	730	1536
15 »	Decreto luogotenenziale n. 1896, col quale sono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1917-918	767	1594
22 »	Conteggio del contributo di guerra su pagamenti per forniture soggette eventualmente a multe	741	1544
25 »	Decreto luogotenenziale n. 1923, col quale sono aumentati gli stanziamenti dei capitoli 100-*bis* e 100-*ter*, rispettivamente dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1917-918, del Ministero della guerra e di quello per le armi e munizioni	794	1628

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 nov. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1924, col quale sono aumentate le assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e delle armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-918	795	1628
30 »	Combustibile per riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati	768	1594
5 dic. 1917	Decreto ministeriale che erige in enti autonomi amministrativi gli stabilimenti militari di Scanzano e di Casaralta . .	797	1630
6 »	Sospensione dell'invio di moduli per la contabilità mensile dei corpi	769	1595
6 »	Contabilità della carne congelata. . . .	770	1595
13 »	Provvedimenti tributari. Aumento dell'imposta di ricchezza mobile	783	1621
19 »	Pagamento degli addebiti per mancanze e guasti al materiale di casermaggio . .	801	1639
28 »	Pagamento diretto da parte delle unità delle associazioni di soccorso dell'importo dei viveri e materiali somministrati loro da enti dell'amministrazione militare. .	820	1664
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
26 lugl. 1917	Decreto luogotenenziale, col quale si approva l'istruzione provvisoria pel funzionamento del comando generale dell'arma dei carabinieri reali e dei comandi di gruppo di legioni	511	1138
	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE.		
23 ott. 1918	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la chiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.	30	103
23 »	Decreto ministeriale che provvede alla re-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	voca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	31	104
23 ott. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	32	105
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	33	105
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	34	106
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	35	108
10 nov. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	36	108
10 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	37	109
19 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca di dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	38	111
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	39	111

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 nov. 1916	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	40	112
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	41	113
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	42	113
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento trasferitosi in altro locale	43	114
19 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	44	115
1° dic. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	45	116
1° »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	46	117
5 »	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del comitato regionale di mobilitazione industriale dell'Italia centrale	47	118
9 »	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri dei comitati regionali di mobilitazione industriale della Lombardia e dell'Italia centrale	48	118

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 dic. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	49	119
18 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	51	121
24 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	53	123
25 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	54	125
30 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	55	126
3 genn. 1917	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	105	230
5 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	107	232

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 genn. 1917	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	108	234
8 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	109	235
13 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.	110	235
13 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	111	236
13 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	112	237
24 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	114	239
24 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento trasferitosi in altro locale	115	239
24 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.	116	240
24 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	117	241
24 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	125	300
1° febb. 1917	Decreto ministeriale che provvede alla nomina del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale dell'Italia centrale e Sardegna con sede a Roma	197	461
6 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	198	462
8 »	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Italia meridionale con sede a Napoli	199	463
1[illegible] »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	201	465
12 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	202	465
18 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	203	466
20 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	204	467
25 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	206	470

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 febb. 1917	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	207	474
1° mar. 1917	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di una commissione consultiva e di revisione dei contratti di forniture di guerra	172	416
3 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.	211	481
3 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di «ausiliarietà» ad uno stabilimento.	212	482
15 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	244	539
24 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti che hanno variata la loro ragione sociale.	248	544
24 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	249	547
26 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	251	560
28 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà »		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	252	567
31 mar 1917	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	257	572
4 apr. 1917	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	308	691
14 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	309	693
20 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di «ausiliarietà» ad uno stabilimento	310	694
20 »	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale di Palermo	311	695
22 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	313	698
3 magg. 1917	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale di Milano	364	812
13 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte	368	815
17 »	Stralcio di decreto ministeriale che prov-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	vede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento che ha variata la sua ragione sociale, e che provvede anche alla revoca di « ausiliarietà » di altri stabilimenti	369	815
22 magg. 1917	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri del Comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Italia centrale e Sardegna, con sede in Roma, via Boncompagni, n. 17.	370	816
7 giug. 1917	Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . .	379	820
7 »	Stabilimenti « ausiliari » che seguitano a mantenere la loro ausiliarietà, in seguito a trasferimento in altri locali	380	822
5 luglio 1917	Decreto luogotenenziale n. 1093, portante modifiche ai decreti luogotenenziali n. 1277, in data 22 agosto 1915, e n. 570, in data 15 marzo 1917, relativi alla mobilitazione industriale	473	1065
12 »	Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti « ausiliari » che seguitano a mantenere la loro « ausiliarietà », in seguito a trapasso di proprietà, o a variazione della loro ditta	460	1038
12 »	Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . .	461	1040
12 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di nuovi membri per il comitato regionale per la Lombardia	462	1042
26 »	Adozione della cartuccia a pallottola mod. 910/915 per pistola mitragliatrice . . .	487	1101
9 agos. 1917	Stralcio di decreti ministeriali, che provvedono a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ditta, oppure che hanno semplicemente variato la loro ragione sociale	521	1153
9 agos. 1917	Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . .	522	1154
9 »	Decreto luogotenenziale n. 1344, riguardante le attribuzioni del Ministero per le armi e munizioni e la determinazione dei prezzi da osservarsi nelle vendite delle materie e dei prodotti per gli esplosivi.	737	1540
14 sett. 1917	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . .	610	1387
14 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento in seguito a trapasso di proprietà della propria ditta	611	1387
14 »	Stralcio di decreto ministeriale, che provvede alla nomina del nuovo presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per la Sicilia, con sede in Palermo.	612	1387
14 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede al trasferimento e sostituzione di membri operai dei comitati regionali di mobilitazione industriale per il Piemonte e per la Lombardia, con sede rispettivamente a Torino ed a Milano . . .	613	1388
14 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla esonerazione del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte, con sede in Torino	614	1388
14 »	Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . .	615	1388
4 ott. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1590, concer-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	nente provvedimenti circa il censimento ed il prelevamento delle materie e dei prodotti per la fabbricazione degli esplosivi	739	1541
8 nov. 1917	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . .	717	1516
8 »	Stralci di decreti ministeriali che provvedono a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno variata la ragione sociale	718	1517
8 »	Stralci di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . .	719	1518
8 »	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un commissario per la gestione dell'ente autonomo del Volturno, in relazione al disposto dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale n. 1665, del 16 settembre 1917	720	1524
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA		
25 febb. 1917	Decreto luogotenenziale n. 304, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale n. 727 del 12 giugno 1916, circa i rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione della guerra e l'associazione della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta	171	412
18 ott. 1917	Riscossione e ricupero di rette di degenza a carico di ricoverati negli stabilimenti sanitari delle associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta	677	1456

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 dic. 1917	Pagamento diretto da parte delle unità delle associazioni di soccorso dell'importo dei viveri e materiali somministrati loro da enti dell'amministrazione militare	820	1661
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA.		
25 febb. 1917	Decreto luogotenenziale n. 304, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale n. 727 del 12 giugno 1916, circa i rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione della guerra e l'associazione della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta	171	412
18 ott. 1917	Riscossione e ricupero di rette di degenza a carico di ricoverati negli stabilimenti sanitari delle associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta	677	1456
28 dic. 1917	Pagamento diretto da parte delle unità delle associazioni di soccorso dell'importo dei viveri e materiali somministrati loro da enti dell'amministrazione militare	820	1661
	AVANZAMENTO.		
5 genn. 1917	Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari	13	32
9 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1045, del 6 agosto 1916 (circolare 531 del *giornale militare* 1916), circa gli assegni e le indennità per gli ufficiali rivestiti delle funzioni del grado superiore	17	73
9 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917	27	89
9 genn. 1917	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento, per l'anno 1917	28	92
19 »	Riassunzione in servizio degli ufficiali revocati dall'impiego, dei dimissionari e degli eliminati dai ruoli	62	138
21 »	Decreto luogotenenziale n. 84, riguardante la riammissione in servizio attivo di ufficiali che furono dispensati dal servizio attivo permanente	91	187
2 febb. 1917	Tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali rivestiti di vesi del grado superiore	95	195
7 »	Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera	127	304
16 »	Nomina a tenente medico effettivo di sottotenenti medici di complemento e di tenenti medici di complemento . . .	131	307
16 »	Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio attivo permanente	132	307
16 »	Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio attivo permanente.	133	310
18 »	Decreto luogotenenziale n. 250, concernente disposizioni regolatrici dell'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore . . .	162	393
22 »	Decreto luogotenenziale n. 305, che provvede al reclutamento di sottotenenti di complemento e di milizia territoriale e di graduati di truppa	180	425
6 mar. 1917	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917 (circolare n. 180 del *giornale militare*, corrente anno). Corsi di istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale, aspirante ufficiale di complemento, sergente e caporale, dei militari di truppa alle armi forniti di titoli di studio equipollenti o superiori alla licenza di liceo o d'istituto tecnico. . .	181	427

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 mar. 1917	Applicazione del decreto luogotenenziale n. 1652, del 20 novembre 1916 . . .	191	448
22 »	Norme riguardanti l'avanzamento, durante la guerra, degli ufficiali richiamati dal congedo o ricollocativi dopo aver prestato servizio	214	483
25 »	Legge n. 478, riguardante la conversione in legge del R. decreto 15 aprile 1915, n. 472, relativo al collocamento fuori quadro di ufficiali delle varie armi per il servizio di stato maggiore	232	518
27 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti di fanteria in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, per l'anno 1917 . . .	218	489
29 »	Legge n. 492, riguardante la conversione in legge dei Regi decreti 20 settembre 1914, n. 1027 — 24 settembre 1914, n. 1053 — 15 novembre 1914, numeri 1249, 1251, 1253	253	568
5 apr. 1917	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori generali in servizio attivo permanente, per l'anno 1917	235	527
5 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori di fanteria, di artiglieria e del genio in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. . .	236	527
5 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti di artiglieria e del genio in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, per l'anno 1917.	237	528
12 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i colonnelli di cavalleria in servizio attivo permanente, per l'anno 1917	260	576
26 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1917 pei colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori e tenenti dell'arma dei carabinieri reali . .	288	638
26 »	Decreto luogotenenziale n. 724, riguardante		

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	l'abolizione del ruolo speciale dei tenenti colonnelli di stato maggiore	326	742
4 magg. 1917	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore generale medico in servizio attivo permanente, per l'anno 1917	302	661
18 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente di alcune armi e corpi, per l'anno 1917	334	750
27 »	Decreto luogotenenziale n. 943, col quale disposizioni concernenti la nomina a tenente medico effettivo emanate con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1293, sono estese, per la durata della guerra, agli ufficiali medici delle associazioni italiane della Croce Rossa e dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta — Norme esecutive	679	1460
29 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, per l'anno 1917	348	778
10 giug. 1917	Decreto luogotenenziale n. 944, riguardante disposizioni varie relative all'avanzamento, allo stato ed alle note caratteristiche degli ufficiali durante la guerra .	397	965
14 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo di alcune armi e corpi, per l'anno 1917 . .	392	961
14 »	Norme esecutive per l'applicazione degli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale n. 944 del 10 giugno 1917 (circolare n. 397 del *giornale militare* c. a.), riguardanti il trasferimento di taluni ufficiali nel corpo di stato maggiore.	393	970
28 »	Speciali norme per la compilazione delle note caratteristiche, durante la guerra, a deroga del paragrafo 11 del relativo regolamento	421	999
28 »	Norme riguardanti l'avanzamento, durante		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	la guerra, degli ufficiali delle categorie in congedo		
2 lugl. 1917	Chiarimenti circa l'avanzamento degli ufficiali morti dopo aver maturato il diritto alla promozione, e degli ufficiali prigionieri di guerra del nemico	422	1000
5 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti colonnelli dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, per l'anno 1917	436	1016
8 »	Legge n. 1074, riguardante la conversione in legge dei regi decreti 28 marzo 1915, nn. 356, 357, 358, 359; 15 aprile 1915, n. 474; 29 aprile 1915, n. 540; 6 maggio 1915, n. 597, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel R. esercito . . .	443	1023
8 »	Legge n. 1098	475	1086
9 »	Accertamento della idoneità dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a ricoprire le cariche corrispondenti al grado di maggior generale di qualsiasi arma	476	1086
11 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per il 1917, per i colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio attivo permanente, giudicati idonei a ricoprire la carica di comandante di brigata di fanteria mobilitata . . .	447	1027
12 »	Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera	448	1027
12 »	Norme esecutive per l'applicazione dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale n. 944 del 10 giugno 1917 (circolare n. 397 del *giornale militare* corrente anno) riguardante il trasferimento di taluni ufficiali nel corpo di stato maggiore . . .	451	1028
12 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali del personale permanente dei distretti in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. . .	458	1037
26 »	Formazione di un quadro suppletivo di a-	459	1037

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	vanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917	482	1090
29 lugl. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1212, relativo all'avanzamento dei militari provenienti dagli studenti in zooiatria impiegati nelle infermerie quadrupedi da campo . . .	529	1250
5 agos. 1917	Chiarimenti circa il pagamento dei maggiori assegni in caso di promozioni di ufficiali effettuate con ritardo senza perdita di anzianità	514	1147
9 »	Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari	516	1148
9 »	Decreto luogotenenziale n. 1267, riguardante gli avanzamenti straordinari per gli ufficiali	531	1252
9 »	Decreto luogotenenziale n. 1268, riguardante il trasferimento in fanteria di ufficiali di cavalleria	532	1253
10 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917	519	1149
14 »	Norme per l'esecuzione del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1268 (circolare n. 532 del *giornale militare* c. a.), relativo agli ufficiali di cavalleria da trasferire o comandare nell'arma di fanteria	533	1254
23 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo perma-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	nente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917	547	1269
23 agos. 1917	Norme per l'esecuzione del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare n. 531 del *giornale militare* c. a.), relative agli avanzamenti straordinari a scelta per gli ufficiali	548	1270
23 »	Decreto luogotenenziale n. 1341, riguardante il ruolo dei tenenti generali . .	557	1296
23 »	Decreto luogotenenziale n. 1348, portante disposizioni interpretative dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944, per quanto concerne gli ufficiali generali.	576	1350
23 »	Decreto luogotenenziale n. 1360, riguardante il conferimento per titoli dei gradi di tenente e capitano farmacista di complemento	577	1351
27 »	Organico dei graduati motoristi d'aviazione e norme per il loro avanzamento . . .	562	1305
30 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917	566	1308
5 sett. 1917	Decreto ministeriale contenente le norme esecutive per il conferimento per titoli dei gradi di tenente e capitano farmacista di complemento, in base all'articolo 1 del decreto luogotenenziale n. 1360, del 23 agosto 1917.	578	1351
6 »	Decreto luogotenenziale n. 1489, contenente disposizioni per la nomina di seicento aspiranti dentisti	629	1406

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 sett. 1917	Chiarimenti circa l'avanzamento degli ufficiali dispersi dopo aver maturato il diritto alla promozione	605	1382
26 »	Norme esecutive del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1489, per la nomina di 600 aspiranti dentisti . . .	630	1407
26 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità od a scelta, per l'anno 1917	643	1420
26 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a *scelta* per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a *scelta*, ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare* corrente anno), concernente gli avanzamenti straordinari a scelta, per l'anno 1917	644	1422
30 »	Ruolo dei tenenti generali	645	1424
11 ott. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1652, riguardante il ristabilimento dei limiti d'età per gli ufficiali	674	1455
11 »	Decreto luogotenenziale n. 1707, relativo all'avanzamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.	708	1511
25 »	Nomina a tenente medico effettivo di tenenti e sottotenenti medici di complemento e di tenenti e sottotenenti medici appartenenenti alle associazioni italiane della Croce Rossa e dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta . . .	683	1462
28 »	Trasferimento nei ruoli dell'arma di fan-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	teria degli ufficiali dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, ai sensi del decreto luogotenenziale 1268, del 9 agosto 1917 (circolare 532 *giornale militare* c. a.). .		
31 ott. 1917	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente, e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917	697	1498
31 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. — Specchio complessivo dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta, — ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare* c. a.) concernenti gli avanzamenti straordinari a scelta, per l'anno 1917	705	1504
15 nov. 1917	Domande di nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei marescialli dell'arma dei carabinieri reali	706	1506
15 »	Idoneità all'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale	731	1537
15 »	Riapertura del termine per la presentazione delle domande per la nomina ad aspirante dentista	732	1537
1° dic. 1917	Decreto ministeriale che apporta varianti alle norme riguardanti la nomina ad ufficiali medici di complemento	733	1537
6 »	Deroga alle disposizioni che regolano il normale reclutamento di ufficiali di complemento	796	1629
22 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli uf-	771	1596

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ficiali in servizio attivo permanente nei quadri d'avanzamento *normali*, per l'anno 1918	817	1656
22 dic. 1917	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente, e degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento *a scelta*, per l'anno 1918, ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 agosto 1917, n. 1267 (circolare 531 del *giornale militare* e a.) concernente gli avanzamenti straordinari *a scelta* . . .	818	1659
	CAVALLI.		
11 magg. 1917	Norme provvisorie per la concessione dei cavalli d'agevolezza.	317	703
7 giug. 1917	Distribuzione cavalli d'agevolezza. . . .	374	818
12 lugl. 1917	Paglia da lettiera per i cavalli degli ufficiali.	452	1029
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
23 febb. 1917	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	154	373
31 magg. 1917	Istituzione dei comandi di gruppo di legioni dei carabinieri reali	353	787
12 lugl. 1917	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	453	1029
15 »	Decreto luogotenenziale n. 1234, che approva la nuova tabella delle sedi e circoscrizioni delle legioni territoriali e dei circoli della R. guardia di finanza . .	776	1606
2 agos. 1917	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	498	1126
16 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	534	1255
5 ott. 1917	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	650	1428
7 »	Decreto luogotenenziale n. 1770, che de-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	termina la circoscrizione territoriale per il servizio dell'arma dei carabinieri reali	722	1530
8 nov. 1917	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	711	1512
28 dic. 1917	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	821	1662
	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
6 magg. 1917	Decreto luogotenenziale n. 818, col quale sono estese alle truppe metropolitane distaccate in Libia e nelle isole dell'Egeo, alcune disposizioni in vigore per l'esercito mobilitato in patria	365	812
14 ott. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1870, riguardante gli assegni al personale militare e civile prigioniero o disperso in Libia e le anticipazioni alle famiglie — Norme per l'applicazione del decreto stesso . .	766	1590
	CONCORSI		
2 genn. 1917	Decreto luogotenenziale, col quale il numero dei posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe nel personale della giustizia militare messi a concorso per esami, è portato da 8 a 9	183	440
29 mar. 1917	Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente	224	501
11 magg. 1917	Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente	318	704
14 giug. 1917	Marescialli delle compagnie di sussistenza ammessi al concorso per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo permanente	393	963

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
11 febb. 1917	Decreto luogotenenziale n. 416, che vieta il transito fra l'Italia e l'estero, di qualsiasi corrispondenza contenente francobolli, marche o contrassegni analoghi.	200	464
16 mar. 1917	Divieto di rilasciare copia di lettere di ufficio	213	482
14 giug. 1917	Inclusione di documenti nei telegrammi-espressi	405	978
28 »	Limitazione nell'uso della franchigia telegrafica e dei telegrammi-espressi di Stato	423	1000
30 agos. 1917	Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia	567	1310
5 ott. 1917	Comunicazioni telefoniche in franchigia.	648	1426
24 »	Timbri ufficiali per la corrispondenza	696	1498
	DISCIPLINA MILITARE.		
21 dic. 1916	Legge n. 1777, che converte in legge gli articoli 2 e 3 del R. decreto 24 dicembre 1914, n. 1409, relativo al pareggiamento fra R. esercito, R. marina e R. guardia di finanza nei riguardi disciplinari (circolare n. 1 del *giornale militare*, 1915).	20	81
3 magg. 1917	Sospensione, per la durata della guerra, della concessione dell'attendente ad alcune categorie di ufficiali.	296	656
28 giug. 1917	Speciali norme per la compilazione delle note caratteristiche, durante la guerra, a deroga del paragrafo 11 del relativo regolamento	421	999
12 lug. 1917	Diritto al comando pei maggiori e per gli ufficiali inferiori che prestano servizio in reparti dell'esercito mobilitato, dislocati in territori dichiarati in istato di guerra.	454	1030

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 agos. 1917	Razioni viveri per i militari mobilitati puniti di prigione di rigore	499	1126
30 ott. 1917	Licenze.	702	1501
13 dic. 1917	Varianti al regolamento di disciplina militare	784	1621
	DISPOSIZIONI VARIE.		
19 nov. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1710, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal dott. Cesare Marenesi, a favore del reggimento lancieri di Montebello (8°), e ne approva lo statuto	18	76
21 dic. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1880, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal sig. Ignazio Lanza Filingeri conte di S. Marco, a favore del reggimento cavalleggeri di Treviso (28°), e ne approva lo statuto	104	226
29 »	Decreto luogotenenziale n. 1778, che proroga disposizioni di carattere eccezionale scadenti il 31 dicembre 1916	4	7
29 »	Decreto ministeriale col quale sono stabiliti i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude, bovine ed equine	5	9
4 genn. 1917	Norme provvisorie per la esecuzione del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, per l'assistenza ai mutilati, agli storpi ed ai ciechi della guerra. . . .	9	18
19 »	Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento nella R. marina, al quale possono partecipare militari del R. esercito	65	141
31 »	Decreto ministeriale relativo ai prezzi massimi per il formaggio da acquistarsi o requisirsi per uso dell'amministrazione militare	94	193
2 febb. 1917	Dati occorrenti per la pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali in congedo	96	195

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 febb. 1917	Decreto luogotenenziale n. 231, concernente modificazioni al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, relativo all'imposta sulle esenzioni militari	159	385
9 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917 e delle loro famiglie	120	248
9 »	Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.	121	249
14 »	Sospensione di provvedimenti eccezionali da prendere in determinati casi a favore di ufficiali e di militari di truppa . .	129	305
15 »	Decreto ministeriale col quale vengono date disposizioni circa la cessione alle concerie delle pelli crude bovine ed equine e sono prorogati fino al 31 marzo 1917 i prezzi ora in vigore per gli estratti di castagno, per i prodotti conciati e per le calzature militari	146	356
16 »	Comunicazioni relative alle perdite di militari	135	317
18 »	Decreto luogotenenziale che costituisce in Roma il museo storico del corpo aeronautico	265	584
18 »	Decreto ministeriale che approva lo statuto del museo storico del corpo aeronautico.	266	585
19 »	Concessione di mano d'opera militare pei lavori agricoli	137	319
22 »	Concessione di mano d'opera militare pei lavori agricoli	151	370
24 »	Decreto ministeriale relativo alla cessione di mercede degli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra.	205	469
27 »	Decreto luogotenenziale n. 332, col quale viene istituita la carica di « Ispettore pel la difesa del traffico marittimo nazionale »	219	492
1° mar. 1917	Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento nella R. marina, al quale		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	possono partecipare militari del R. esercito	167	405
10 mar. 1917	Decreto ministeriale, relativo ai prezzi massimi per il formaggio da acquistarsi o requisirsi per uso dell'amministrazione militare.	186	445
15 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	192	449
15 »	Ruolini ed elenchi variazioni degli ufficiali ed aspiranti	193	450
22 »	Attuazione del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917, portante modificazione all'art. 2 della legge 13 luglio 1910, numero 444	215	484
22 »	Offerta pervenuta al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	216	486
25 »	Legge n. 481, che istituisce un ente denominato « Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra »	250	548
29 »	Legge n. 497, che converte in legge il R. decreto n. 713 in data 20 maggio 1915, riguardante disposizioni per la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano il R. esercito e la R. marina	255	570
4 apr. 1917	Concessione di mano d'opera militare pei lavori agricoli dal maggio in poi . . .	234	523
5 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	238	529
23 »	Decreto ministeriale, con cui vengono date disposizioni circa la raccolta delle pelli crude bovine ed equine	282	628
26 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	285	634
30 apr. 1917	Decreto ministeriale, con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude bovine ed equine prodotte dal 1° maggio 1917.	293	648
3 magg. 1917	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.	297	657
10 »	Decreto luogotenenziale n. 825, concernente la ripartizione degli utili della società cooperativa « Unione militare » con sede in Roma.	343	774
17 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	331	749
17 »	Soprassoldo caro-viveri pel personale operaio presso tutte le amministrazioni militari	332	749
31 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.	354	787
2 giug. 1917	Decreto luogotenenziale n. 597, relativo alla limitazione nel consumo della carta per uso d'ufficio — Norme esecutive . . .	373	817
7 »	Soprassoldo caro-viveri pel personale operaio in servizio presso tutte le amministrazioni militari	375	818
14 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	394	963
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1032, riguardante il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481	429	1006
15 »	Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.		
21 giug. 1917	Sospensione d'invio del *bollettino ufficiale* ad unità inferiori a quelle di comando di reggimento	411	987
21 »	Disposizioni per la limitazione sul consumo della carta nella compilazione dei pareri sulle domande, proposte e sugli specchi di avanzamento	412	988
28 »	Denuncie all'autorità giudiziaria	413	988
28 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	424	1002
28 »	Concessioni di mano d'opera militare per lavori agricoli	425	1002
28 »	Decreto luogotenenziale n. 1158, col quale è approvato il regolamento per la esecuzione della legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra — Regolamento relativo	427	1002
5 lugl. 1917	Decreto ministeriale che approva gli elenchi degli esiti di lesioni o infermità per il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra	574	1322
5 »	Documenti di identificazione per gli ufficiali ed assimilati	430	1010
5 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.	438	1010
5 »	Biciclette militari	439	1021
15 »	Decreto luogotenenziale n. 1182, relativo alla produzione e distribuzione della carta	444	1024
19 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.	527	1248
19 »	Decreto ministeriale relativo alla produzione degli estratti tannici, alla loro distribuzione alle concerie del Regno con i relativi prezzi di calmiere	469 179	1056 1088

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 lugl. 1917	Chiarimenti sulla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate con decreti luogotenenziali, ...	496	1124
2 agos. 1917	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	500	1127
16 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	535	1256
16 »	Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	536	1256
23 »	Decreto ministeriale che stabilisce i posti da assegnarsi agli ufficiali invalidi della guerra, che vengono riassunti in servizio e destinati ad impieghi sedentari, o mantenuti in servizio attivo	558	1297
25 »	Concessione di militari per favorire la produzione agricola e specialmente la coltura granaria	552	1275
30 »	Comunicazioni riguardanti militari all'estero	568	1310
30 »	Soprassoldo caro-viveri pel personale operaio in servizio presso tutte le amministrazioni militari	571	1312
2 sett. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1443, relativo ai prezzi di requisizione e d'acquisto dei materiali conciantì e delle pelli crude conciate e loro manufatti importati dall'estero	598	1368
5 »	Concessione di militari per favorire la produzione agricola e specialmente la coltura granaria	579	1352
6 »	Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917	582	1354

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 sett. 1917	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	583	1354
9 »	Decreto luogotenenziale n. 1452, concernente divieto di circolazione degli autoveicoli azionati da motore a scoppio e destinati al trasporto di persone . . .	655	1433
12 »	Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi o da corrispondersi per le pelli crude bovine ed equine prodotte dal 1° settembre 1917 e delle pelli conciate provenienti da pelli in pelo distribuite dall'amministrazione militare	601	1373
14 »	Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	604	1381
14 »	R. decreto n. 1511 col quale è dichiarato in istato di guerra il territorio dei comuni dei circondari di Messina e di Reggio Calabria	637	1414
16 »	Decreto luogotenenziale n. 1483, col quale è dichiarato in stato di guerra il territorio delle provincie di Torino, Alessandria e Genova	625	1399
16 »	Decreto luogotenenziale n. 1461, concernente proroga del termine di entrata in vigore del divieto imposto dal decreto luogotenenziale n. 1452	656	1434
19 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	621	1396
28 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	634	1412
2 ott. 1917	Carta per corrispondenza e per altri usi d'ufficio	646	1425

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 ott. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1705, relativo alla produzione e distribuzione della carta	692	1496
5 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	651	1428
5 »	Trattamento da farsi ai capi armaiuoli ed agli allievi armaiuoli, incaricati del servizio d'armamento presso i corpi . . .	658	1436
10 »	Offerte di posti gratuiti o semigratuiti e di facilitazioni per ammissioni in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917.	666	1445
10 »	Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.	667	1447
18 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	678	1458
28 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e alle loro famiglie	698	1499
30 »	Documenti occorrenti ai militari riformati di professione operai che si recano in Francia	703	1503
11 nov. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1872, relativo alla produzione e distribuzione della carta	779	1610
12 »	Decreto ministeriale che approva un'aggiunta all'elenco degli esiti di lesioni o infermità, per la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra . . .	727	1534
15 »	Militari da comandarsi al Ministero della guerra e a quello per le armi e munizioni in qualità di dattilografi, scritturali e piantoni	734	1538

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 nov. 1917	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	735	1538
15 »	Decreto luogotenenziale n. 1653, che costituisce in ente morale la donazione fatta dai cittadini della Capitanata a favore del 14° reggimento fanteria, e ne approva lo statuto organico	748	1574
24 »	Offerta di premi agli aviatori	758	1581
24 »	Offerta di premi agli aviatori	759	1581
25 »	Distribuzione di offerta di premi all'equipaggio del dirigibile *M* 10	760	1582
27 »	Contributo degli ufficiali medici e veterinari e dei farmacisti militari a favore del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia	749	1575
29 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	750	1576
1° dic. 1917	R. decreto n. 1925, col quale è dichiarato in stato di guerra il territorio delle provincie di Bergamo, Como, Milano, Modena, Novara, Parma, Pavia e Reggio Emilia	773	1597
5 »	Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli bovine ed equine crude e conciate e per gli estratti tannici	780	1610
6 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	772	1597
10 »	Decreto luogotenenziale n 1970, che autorizza l'istituto nazionale delle assicurazioni ad emettere speciali polizze a favore di militari e graduati di truppe combattenti	814	1654
13 »	Richiesta di dati per la distribuzione di		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	785	1622
13 dic. 1917	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	786	1622
13 »	Documento di identificazione per gli ufficiali ed assimilati	787	1623
18 »	Comunicazioni delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra . . .	800	1632
18 »	Compenso per la raccolta e stagionatura di formaggi delle annate 1916-1917 . .	816	1656
28 »	Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie	822	1663
	DIVISA DEGLI UFFICIALI.		
2 febb. 1917	Tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali rivestiti di vesti del grado superiore	95	195
16 »	Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra	134	311
12 mar. 1917	Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra	182	433
7 giug. 1917	Distintivo dei comandanti di corpo e dei capi di servizio	376	818
12 lugl. 1917	Distintivo pei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) dei reparti d'assalto (con una tavola di disegno)	455	1030
2 agos. 1917	Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra	501	1127
26 sett. 1917	Norme esecutive del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1459, per la nomina di 600 aspiranti dentisti . . .	630	1407

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	EQUIPAGGIAMENTO.		
19 genn. 1917	Adozione di un nuovo tipo di bardatura per le truppe di cavalleria	63	138
19 »	Vestiario ai feriti ed infermi ricoverati negli stabilimenti sanitari di riserva . .	64	140
26 »	Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi . .	83	170
16 febb. 1917	Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra	134	311
17 »	Calzatura della truppa delle armi a cavallo.	148	361
1° mar. 1917	Descrizione e conti di costruzione dei distintivi di grado in lana nera da truppa.	163	395
1° »	Conti di costruzione dei berretti di panno grigio verde e dei distintivi di grado di lana nera su panno grigio-verde da « aiutanti di battaglia »	164	398
12 »	Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra	182	433
5 apr. 1917	Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi (con due tavole di disegno)	241	531
11 magg. 1917	Abolizione delle corregge reggi-sciabola per sella mod. 916 ed adozione di un nuovo tipo di pendaglio per cinturino da cavalleria	319	706
24 »	Modificazioni al telo da tenda da campo per ufficiali e truppa modello Bucciantini ed al sacco custodia per tenda da campo per ufficiali e sottufficiali, e relativi conti di costruzione.	342	768
31 »	Divisa per i maestri civili di scherma e ginnastica (con una tavola di disegno .	349	778
15 giug. 1917	Tavole grafiche per il telo da tenda modello Bucciantini modificato (con una tavola di disegno)	490	1121
12 lugl. 1917	Distintivo pei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) dei reparti d'assalto (con una tavola di disegno)	455	1030
25 »	Modificazioni alle tariffe di mano d'opera		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	nei conti di costruzione di oggetti di corredo	480	1089
2 agos. 1917	Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra	501	1127
9 »	Norme per le richieste del distintivo d'onore per i militari feriti in guerra	515	1117
23 »	Bracciale per il personale dei depositi di sale e tabacchi presso i depositi centrali	546	1267
19 sett. 1917	Pastrano di panno grigio-verde	622	1397
28 »	Modificazioni alle tariffe di mano d'opera nei conti di costruzione di oggetti di corredo ed equipaggiamento	632	1412
28 »	Distintivi per militari di truppa arditi	633	1412
5 ott. 1917	Bracciale per militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi	647	1426
5 »	Varianti da apportare ai capitoli speciali d'oneri per la provvista di stivaletti con elastico per sottufficiali, carabinieri e musicanti, 219, (N. 372 del Catalogo 1909)	652	1429
15 nov. 1917	Rifornimento di piccoli oggetti di corredo per le truppe in Libia	736	1539
	GIUSTIZIA MILITARE.		
4 genn. 1917	Esecuzione delle sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari	10	30
4 febb. 1917	Decreto luogotenenziale n. 137, concernente la sospensione, durante la presente guerra, dei procedimenti penali per diserzione e della esecuzione delle sentenze di condanna fino a 7 anni, a carico di militari del R. esercito e della R. guardia di finanza	169	408
2 mar. 1917	Decreto ministeriale col quale si costituisce una commissione per lo studio della legislazione penale militare	220	494
1° apr. 1917	Decreto luogotenenziale n. 619, concernente la costituzione di parte civile dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato dinanzi ai tribunali militari	324	738

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 apr. 1917	Decreto luogotenenziale n. 660, concernente la modificazione dei ruoli orgánici del personale della giustizia militare . . .	312	695
6 magg. 1917	Decreto luogotenenziale n. 719, concernente la destinazione di personale nei tribunali militari, per la durata della presente guerra	328	745
1° giug. 1917	Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 719, del 6 maggio 1917, relativo alla destinazione di personale nei tribunali militari.	362	809
18 »	Decreto ministeriale col quale alla commissione istituita per lo studio della legislazione penale militare è addetto un ufficio di segreteria	491	1121
26 agos. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1342, col quale si dà piena ed intera esecuzione all'accordo conchiuso col governo francese circa la giurisdizione dei tribunali militari italiani e francesi. — Dichiarazione di S. E. il Ministro degli affari esteri .	765	1589
28 sett 1917	Decreto luogotenenziale n. 1354, circa la sospensione dei procedimenti penali a causa di servizio militare, ...	635	1413
4 ott. 1917	Decreto luogotenenziale che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi per ogni grado e classe nel personale civile della giustizia militare nel quinquennio 1912-1916, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867	693	1496
14 nov. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1771, col quale per la durata della guerra, è istituito un tribunale militare territoriale con sede a Catania	740	1544
29 »	Decreto luogotenenziale n. 1978, col quale si trasferisce temporaneamente a Cuneo la sede del tribunale militare territoriale di Alessandria	807	1646
6 dic. 1917	Decreto luogotenenziale, n. 1940, col quale		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	si provvede all'aumento di giudici presso il Tribunale supremo di guerra e marina.	798	1631
9 dic. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1983, che stabilisce il concorso al sorteggio, per la composizione dei tribunali militari speciali, oltrechè degli ufficiali indicati nel R. decreto 23 maggio 1915, n. 831, di quelli in congedo, provenienti dal servizio attivo permanente	810	1649
10 »	Decreto luogotenenziale n. 1952, che concede l'immunità ai disertori costituitisi spontaneamente e reca norme per le pene per quelli che non si costituiscano, e per i favoreggiatori	775	1601
10 »	Decreto luogotenenziale n. 1964, che deferisce ai tribunali militari alcuni reati ora di competenza dei tribunali ordinari, e aumenta le pene attuali per altri reati.	799	1631
10 »	Decreto luogotenenziale n. 1952, che concede l'immunità ai disertori costituitisi spontaneamente e reca norme per le pene per quelli che non si costituiscano, e per i favoreggiatori	805	1642
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
4 genn. 1917	Istituzione di un corso per la formazione di « mitraglieri d'aeroplano ».	11	30
12 »	Nuove ammissioni ai corsi per la formazione di « motoristi d'aeroplano » . . .	29	95
2 febb. 1917	Nuove ammissioni ai corsi per la formazione di « motoristi d'aeroplano » . . .	97	197
9 »	Ammissione ai corsi per pilotaggio di dirigibili	122	250
9 agos. 1917	Ammissione ai corsi per pilotaggio di dirigibili.	520	1152
6 sett. 1917	Nuove ammissioni ai corsi per la formazione di motoristi d'aeroplano	588	1358
5 ott. 1917	Ammissione alle scuole di aviazione. . .	657	1434

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 ott 1917	Ammissione ai corsi per la formazione di « motoristi d'aeroplano »	689	1479
29 nov. 1917	Ammissione alle scuole di aviazione . . .	762	1582
29 »	Ammissione ai corsi per la formazione di motoristi di aeroplano dei soldati idonei provenienti dalla revisione generale dei riformati delle classi dall'86 al 99. . .	763	1582
28 dic 1917	Ammissione alle scuole d'aviazione . . .	828	1660
28 »	Ammissione ai corsi per la formazione di motoristi d'aeroplano	829	1668
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
27 febb. 1917	Decreto luogotenenziale n. 332, col quale viene istituita la carica di « Ispettore per la difesa del traffico marittimo nazionale »	219	492
1° apr. 1917	Decreto luogotenenziale n. 539, relativo alla repressione della caccia ai colombi viaggiatori	258	573
13 marg. 1917	Decreto luogotenenziale n. 824, col quale l'autorità militare è autorizzata a requisire i materiali metallici d'armamento ed il materiale rotabile delle ferrovie e tramvie	367	814
15 lugl. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1234, che approva la nuova tabella delle sedi e circoscrizioni delle legioni territoriali e dei circoli della R. guardia di finanza. . .	776	1606
29 ott. 1917	R. decreto con il quale sono accettate le dimissioni di S. E. Bignami ing. Paolo, deputato al Parlamento, dalla carica di sottosegretario di Stato per le armi e munizioni	825	1665
1° nov. 1917	R. decreto con il quale l'on. Bignami ing. Paolo, deputato al Parlamento, è nominato sottosegretario di Stato per le armi e munizioni	826	1665

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° nov. 1917	R. decreto con il quale l'on. Chiesa rag. Eugenio, deputato al Parlamento, è nominato commissario generale per l'aeronautica	827	1665
11 »	Decreto luogotenenziale n. 1811, relativo alla repressione del favoreggiamento dei militari sbandati	726	1534
	MATRICOLA.		
2 febb 1917	Dati occorrenti per la pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali in congedo	96	195
15 mar. 1917	Tenuta della matricola presso i corpi e reparti metropolitani stanziati in Libia .	194	451
19 sett. 1917	Servizio effettivo degli impiegati dello Stato e degli altri personali sotto le armi, ai quali compete il trattamento economico di cui al decreto luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1041	623	1397
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
5 genn. 1917	Decreto luogotenenziale, avente valore di legge, n. 7, col quale i militari già prosciolti dalle classi 1875 e 1874 sono sottoposti al servizio militare	15	53
9 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo di 1ª, 2ª e 3ª categoria, nati negli anni 1875 e 1874.	16	56
25 »	Ufficiali addetti a comandi, uffici e servizi non mobilitati.	77	165
8 febb. 1917	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	118	241
25 mar. 1917	Decreto luogotenenziale n. 535, col quale viene modificato il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 899, concernente restrizioni alla navigazione mercantile nelle acque territoriali dell'Adriatico e dell'Jonio	268	589

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 mar. 1917	Legge n. 498, che converte in legge il R. decreto n. 633 in data 2 maggio 1915, concernente la protezione delle ferrovie in caso di guerra	254	569
29 »	Legge n. 497, che converte in legge il R. decreto n. 713 in data 20 maggio 1915, riguardante disposizioni per la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano il R. esercito e la R. marina	255	570
12 lugl. 1917	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	456	1030
9 agos. 1917	Corsi obbligatori d'istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento .	518	1149
20 »	Speciali corsi d'istruzione per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	545	1267
23 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	550	1272
28 sett 1917	Decreto luogotenenziale n. 1354, circa la sospensione dei procedimenti penali a causa di servizio militare.	635	1413
4 dic. 1917	Speciale corso d'istruzione accelerato per i militari delle armi combattenti ad aspiranti ufficiali di complemento piloti aviatori	704	1585
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
13 dic. 1916	Regio decreto che apporta varianti alle regie magistrali patenti 19 luglio 1839 istitutive della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri	50	120
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1795, col quale viene soppressa la commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte di ricompense per atti di valore o distinti servizi resi in Libia e di quelle al valor		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	militare ordinarie o comuni a militari dell'esercito e della marina	19	79
15 dic. 1916	Regio magistrale decreto che stabilisce nuove norme per il computo del servizio militare utile al conseguimento della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri	304	683
16 genn 1917	Norme per la concessione della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri	60	136
27 »	Decreto ministeriale recante disposizioni circa la distinzione dei nastrini relativi alle medaglie al valor militare, al valor di marina e al valor civile, quando siano portati con l'uniforme militare. . . .	93	192
20 febb. 1917	Onorificenze estere.	149	361
23 »	Decorrenza dei soprassoldi di medaglia. .	155	375
1° mar. 1917	Disposizioni per il prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione delle proposte di ricompense al valor militare e relativi reclami	165	400
19 apr. 1917	Decreto luogotenenziale, col quale vengono arrecate varianti alla composizione della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra.	280	625
21 »	Regio magistrale decreto 21 aprile 1917, circa l'uso di uno speciale distintivo sul nastrino relativo alla medaglia mauriziana per il merito militare di dieci lustri. .	363	812
3 magg. 1917	Decreto luogotenenziale, col quale viene sostituito uno dei componenti della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra	298	658
12 giug. 1917	Medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri.	391	961
14 »	Consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari morti in combattimento, o in seguito a ferite riportate combattendo, ed ai militari degenti negli ospedali.	395	964

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 lugl 1917	Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito uno dei componenti della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra	446	1026
24 »	R. decreto n. 1221, col quale il distintivo di onore per i mutilati nell'attuale guerra, istituito col regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, è esteso anche a coloro che ebbero a subire gravi imperfezioni durante le precedenti campagne . . .	553	1294
2 agos 1917	Disposizioni circa la concessione e consegna di ricompense o di contrassegni onorifici riguardanti militari prigionieri o dichiarati dispersi o che abbiano cessato di trovarsi in tali posizioni	502	1127
2 »	Consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari morti in combattimento, o in seguito a ferite riportate combattendo, ed ai militari degenti negli ospedali	503	1128
2 »	Circa l'abuso dei nastrini sull'uniforme militare	504	1128
18 »	R. decreto n. 1391, col quale si è istituito un attestato di onore per i corpi del R. esercito, consistente nell'autorizzarli a fregiare le loro bandiere e a fare uso ufficiale di uno speciale motto . .	592	1363
2 sett 1917	Circa l'invio delle proposte in base alle disposizioni contenute nel regio decreto 13 agosto 1917, n. 1391, col quale è stato istituito un motto d'onore per i corpi del R. esercito	593	1364
6 »	Avvertenze circa la consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari defunti e ai militari congedati e circa le rettifiche da segnalare al Ministero relativamente alle pubblicazioni concernenti le ricompense.	584	1355
28 ott 1917	Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito uno dei componenti della commissione per l'esame delle proposte di		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ricompense al valor militare, relative all'attuale campagna di guerra	710	1512
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
10 dic. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1756, col quale si approvano le norme per il funzionamento dell'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica . . .	87	176
21 »	Legge n. 1775, che converte in legge il regio decreto 3 gennaio 1915, n. 5, relativo all'ordinamento dei reggimenti di artiglieria da campagna	21	82
21 »	Legge n. 1776, che converte in legge il regio decreto 15 novembre 1914, n. 1254, relativo alla formazione di un nuovo reggimento artiglieria da montagna (circolare 570 *giornale militare* 1916) . . .	22	84
21 »	Legge n. 1818, che converte in legge i regi decreti: 1° novembre 1914, n. 1246; 8 novembre 1914, n. 1248; 15 novembre 1914, n. 1262; 26 novembre 1914, n. 1304 .	52	122
4 genn. 1917	Distaccamenti dei depositi allevamento cavalli	24	87
4 »	Legge n. 2, che converte in legge i regi decreti: 20 novembre 1914, n. 1394; 31 dicembre 1914, n 1431; 10 gennaio 1915, n 9; 24 gennaio 1915, n. 43; 28 gennaio 1915, n. 64; 7 febbraio 1915, n. 113.	58	133
1° febb 1917	Legge n. 508, che converte in legge il regio decreto 7 gennaio 1915, n. 11, relativo alla costituzione del corpo aeronautico militare	263	582
16 »	Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio attivo permanente . . .	132	307
16 »	Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio attivo permanente .	133	310
25 »	Decreto luogotenenziale n. 357, che provvede all'assunzione in servizio di 12000 carabinieri ausiliari in più della forza organica dell'arma dei carabinieri reali .	243	535

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 mar. 1917	Legge n. 478, riguardante la conversione in legge del regio decreto 15 aprile 1915, n. 472, relativo al collocamento fuori quadro di ufficiali delle varie armi per il servizio di stato maggiore	232	518
29 »	Legge n. 492, riguardante la conversione in legge dei regi decreti 20 settembre 1914, n. 1027 — 24 settembre 1914, n. 1053 — 15 novembre 1914, numeri 1249, 1251, 1253	253	568
20 apr. 1917	Decreto ministeriale, col quale si istituisce la commissione consultiva per l'aeronautica	281	626
26 »	Decreto luogotenenziale n. 746, col quale sono apportate modificazioni alla tabella graduale e numerica n. 19, concernente il personale dei depositi allevamento cavalli stalloni	336	757
26 »	Decreto luogotenenziale n. 747, concernente provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali	337	759
31 magg 1917	Servizio automobilistico	356	803
31 »	Decreto luogotenenziale n. 899, concernente provvedimenti per i quadri degli ufficiali generali	372	816
14 giug 1917	Gruppo specialisti d'artiglieria.	396	905
8 lugl. 1917	Legge n. 1074, riguardante la conversione in legge dei regi decreti 28 marzo 1915, numeri 356, 357, 358, 359; 15 aprile 1915, n. 474; 29 aprile 1915, n. 540; 6 maggio 1915, n. 597, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel R. esercito . . .	475	1086
26 »	Decreto luogotenenziale, col quale si approva l'istruzione provvisoria pel funzionamento del comando generale dell'arma dei carabinieri reali e dei comandi di gruppo di legioni	511	1138
2 agos. 1917	Istituzione dell'ufficio « costruzioni edilizie d'aeronautica » con sede in Roma . .	507	1132
8 nov. 1917	Decreto luogotenenziale n 1824, col quale per la durata della guerra ed i sei mesi		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	susseguenti, potranno essere nominati due sotto capi di stato maggiore dell'esercito	725	1533
2 dic. 1917	Decreto luogotenenziale n 1984, che provvede all'assunzione in servizio di 6000 carabinieri ausiliari.	808	1647
13 »	Gruppo specialisti d'artiglieria.	788	1623
	PENSIONI.		
4 genn. 1917	Norme provvisorie per la esecuzione del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, per l'assistenza ai mutilati, agli storpi ed ai ciechi della guerra . . .	9	18
16 mar. 1917	Decreto luogotenenziale n. 487, concernente l'assegnazione di quote di pensioni privilegiate di guerra a titolo di alimenti.	261	576
20 magg. 1917	Decreto luogotenenziale n. 875, contenente disposizioni circa la revisione delle pensioni ammessa dal 2° comma dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra.	387	945
20 »	Decreto luogotenenziale n. 876, col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra	388	945
31 »	Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici dipendenti da cause di servizio . . .	361	808
8 lugl. 1917	Legge n. 1098	476	1086
26 »	Istruzioni relative agli accertamenti sanitari ed amministrativi intorno alla causa delle lesioni ed infermità contratte da militari	483	1093
5 agos. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1266, col quale durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, viene disciplinata la liquidazione della pensione dovuta alle vedove ed agli orfani dei militari morti in guerra	542	1264

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 agos. 1917	Istruzioni sulla documentazione delle istanze per le pensioni di guerra	523	1157
23 »	Decreto luogotenenziale n. 1481, col quale è rettificata la tabella delle categorie di infermità, annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, concernente le pensioni privilegiate di guerra . . .	638	1416
2 sett. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1384, contenente disposizioni circa gli uffici riuniti pensioni di guerra	596	1365
2 »	Decreto luogotenenziale n. 1385, contenente provvedimenti per le pensioni privilegiate di guerra	597	1367
7 ott. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1685, col quale, durante la guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, è modificata la procedura per la liquidazione delle pensioni ai militari mutilati o resi invalidi per causa di servizio.	695	1498
7 »	Decreto luogotenenziale n. 1741, che modifica l'art. 3 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1916, n. 161, circa il pagamento degli acconti sulle pensioni di guerra	707	1511
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
3 dic. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1804, che porta modificazioni al regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria	228	508
26 gen. 1917	Prima serie di aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. — Volume IV, fascicolo 4°. — Caricamento delle vetture da 149 campagna	79	167
2 febb. 1917	Istruzione per il servizio del materiale di artiglieria. (Pubblicazione 189). . . .	98	197
2 »	Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio del mortaio da 210 su piattaforma. — Edizione 1915	99	198

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 febb. 1917	Pubblicazione del 1° volume del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo. (Pubblicazione n. 122)	123	251
8 marz. 1917	Serie di *giornale militare* delle annate 1915 e 1916 tenute in carico dalle diverse autorità militari.	176	420
29 »	Compendio di ginnastica ad uso delle società di tiro a segno nazionale e di educazione fisica. (Pubblicazione n. 190) .	225	504
29 »	Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione per la preparazione del tiro dell'artiglieria nell'attacco.	226	504
5 apr. 1917	Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria. — Fascicolo 30-*bis* – Caricamento della carretta da battaglione leggera. — Fascicolo 33 – Caricamento del carro per feriti. — Fascicolo 38 – Caricamento della fucina da campagna per servizi generali. - Edizione 1916 . . .	239	529
26 »	Istruzione sul servizio del vitto militare .	286	635
7 giug. 1917	Istruzione sull'armamento delle ferrovie e ripieghi d'armamento. (Pubblicazione n. 191)	377	819
7 »	Nuovo specchio III sulle indennità eventuali pel R. esercito	378	829
21 »	Sospensione d'invio del *bollettino ufficiale* ad unità inferiori a quelle di comando di reggimento	412	988
5 lugl. 1917	Pubblicazione dell'estratto del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo	440	1021
20 »	Pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali e degli impiegati civili pel 1917.	471	1058
26 »	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137).	484	1098
27 agos. 1917	Prima serie di rettifiche, aggiunte o varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicatura; delle sostanze accessorie, ecc.	747	1574

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 sett. 1917	Pubblicazione di una rivista tecnica di aeronautica	587	1358
14 »	Regolamento d'esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. — Volume III, fasc. 2°. — Istruzione tattica per batterie da montagna (Pubblicazione n. 121)	616	1390
14 »	Istruzioni tecniche del genio — Servizio dei pontieri — Scuola del barcaiolo, di navigazione e di nuoto. (Pubblicazione n. 193)	617	1391
8 nov. 1917	Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.	712	1512
29 »	Seconda serie di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste, per provviste di materiali e norme da seguire per la collaudazione.	756	1580
29 »	Quarta serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni	757	1580
29 »	Rivista tecnica di aeronautica.	761	1582
6 dic. 1917	Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria. (Pubblicazione n. 192). .	774	1600
13 »	Serie del *giornale militare* delle annate 1915 e 1916 tenute in carico dalle diverse autorità militari	789	1624
	RECLUTAMENTO.		
4 genn. 1917	Legge n. 13, che converte in legge il R. decreto 31 gennaio 1915, n. 63, col quale venne protratta la permanenza alle armi di militari di 2ª categoria.	71	154
5 »	Decreto luogotenenziale, avente valore di legge, n. 7, col quale i militari già prosciolti delle classi 1875 e 1874 sono sottoposti al servizio militare	15	53
25 »	Ufficiali addetti a comandi, uffici e servizi non mobilitati.	77	165
1° febb. 1917	Decreto luogotenenziale n. 112, col quale sono stabilite norme speciali per l'esame personale ed arruolamento e per la in-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	corporazione dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899.	101	201
1° febb. 1917	Istruzioni per la chiamata all'esame personale ed arruolamento e per l'incorporazione dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899.	102	203
4 »	Decreto luogotenenziale n. 231, concernente modificazioni al R decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, relativo all'imposta sulle esenzioni militari.	159	385
11 »	Decreto luogotenenziale n. 301, concernente la reinscrizione nelle liste della leva di terra di inscritti marittimi delle classi 1897 e 1898 — Disposizioni esecutive .	184	441
16 »	Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1898 e dei già riformati durante la leva sulla classe 1896 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva	124	257
12 apr. 1917	Decreto luogotenenziale n. 596, col quale viene modificato il limite di statura necessaria per la idoneità al servizio militare e sono chiamati a nuova visita i riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1889 al 1898	276	601
19 »	Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1899 e per la nuova visita dei riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1889 al 1898	277	603
8 magg. 1917	Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1889 al 1898, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, o pei quali siano stati annullati gli atti di rassegna.	303	663
31 »	Chiamata ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1899 .	355	788
31 »	Decreto luogotenenziale n. 920, che sospende l'applicazione dell'articolo 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento . .	389	960
7 giug. 1917	Chiamata alle armi ed assegnazione delle		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1899.	382	823
5 lugl. 1917	Trattamento dei militari delle classi 1882 e 1883 nei riguardi della nomina a sottotenente di milizia territoriale . . .	441	1022
12 »	Decreto luogotenenziale n. 1106, col quale sono chiamati a nuova visita i riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888	463	1043
14 »	Istruzioni per la nuova visita dei riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888	464	1044
22 »	Decreto luogotenenziale n. 1156, con cui l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare è sostituito con un nuovo elenco, ed è approvato un elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano la inabilità assoluta alle fatiche di guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente .	488	1103
24 »	Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1876 al 1888, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, o pei quali siano stati annullati gli atti di rassegna.	474	1071
12 agos. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1230, col quale vengono chiamati a nuova visita i rivedibili e i riformati nati negli anni dal 1874 al 1899.	524	1229
16 »	Istruzioni per la nuova visita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 e dei rivedibili della classe 1899	525	1230
4 sett. 1917	Nuova visita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 e dei rivedibili della classe 1899	573	1315
28 ott. 1917	Decreto luogotenenziale col quale viene sostituito il presidente della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.	723	1533
1 »	Chiamata alle armi ed assegnazione delle		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva	690	1481
31 ott. 1917	Istruzioni per la nuova visita dei riformati nati negli anni dal 1874 al 1899 e dei rivedibili della classe 1899 residenti all'estero	691	1493
12 nov. 1917	Procettazione ed incorporazione dei riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899	728	1534
14 »	Assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria e dispense dalla chiamata dei già riformati chiamati a nuova visita	729	1535
25 »	Visita e presentazione alle armi dei riformati per deficienza di statura residenti all'estero	744	1565
27 »	Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899, riconosciute inabili alle fatiche di guerra ovvero designate pei servizi sedentari in modo permanente	745	1567
27 »	Visite dei riformati profughi delle provincie venete nati negli anni dal 1874 al 1899.	746	1572
9 dic. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1954, che revoca le dispense e le esonerazioni ed ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892.	781	1617
10 »	Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1952, circa i disertori che regoleranno la loro posizione entro il 29 dicembre 1917 e provvedimenti vari circa i disertori	782	1619
13 »	Procettazione dei riformati e rivedibili nati negli anni dal 1874 al 1899.	790	1624
19 »	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1918 . .	802	1639
26 »	Applicazione del decreto luogotenenziale n. 1954, che revoca le dispense e le eso-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	nerazion ed ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892	819	1161
	SCUOLE MILITARI.		
5 genn. 1917	Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari	13	32
27 »	Sessione straordinaria di esami per gli allievi dei collegi militari nati nel 1898 ed anni precedenti	86	172
8 febb. 1917	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	118	241
6 marz. 1917	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917 (circolare n. 180 del *giornale militare*, corrente anno). Corsi di istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale, aspirante ufficiale di complemento, sergente e caporale, dei militari di truppa alle armi forniti di titoli di studio equipollenti o superiori alla licenza di liceo o d'istituto tecnico	181	427
14 giug. 1917	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1917-918	406	979
12 lugl. 1917	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	456	1030
9 agos. 1917	Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari	516	1148
9 »	Corsi obbligatori d'istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento	518	1149
20 »	Speciali corsi d'istruzione per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	545	1267
23 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	550	1272
12 sett. 1917	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1917-918	600	1372

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
4 dic. 1917	Speciale corso d'istruzione accelerato per i militari delle armi combattenti ad aspiranti ufficiali di complemento piloti aviatori	764	1585
9 »	Decreto luogotenenziale n 1998, col quale sono sospesi, per tutta la durata della guerra, i corsi dei collegi militari per i giovani appartenenti alle classi chiamate sotto le armi	812	1653
10 »	Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1998 del 9 dicembre 1917, relativo agli allievi dei collegi militari appartenenti a classi già chiamate alle armi	813	1653
	SERVIZIO AERONAUTICO.		
5 nov. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1732, che approva la convenzione tra il Ministero della guerra, il Ministero della marina ed il Regio comitato talassografico italiano, per il funzionamento del Regio servizio aerologico italiano, in sostituzione di quella approvata con R. decreto n. 455, in data 27 febbraio 1913 . . .	158	380
9 agos. 1917	Ammissione ai corsi per pilotaggio di dirigibili	520	1152
23 »	Militari dell'arma dei carabinieri reali ammessi al servizio di pilotaggio aereo o ad altri servizi aeronautici congeneri. . .	540	1272
30 »	Istituzione di una sezione staccata della direzione tecnica dell'aviazione militare .	572	1313
6 sett. 1917	Nuove ammissioni ai corsi per la formazione di motoristi d'aeroplano	588	1358
9 »	Decreto luogotenenziale n. 1510, contenente modificazioni al regolamento per l'esecuzione delle opere del genio militare, per quanto ha tratto alla collaudazione dei lavori edilizi riguardanti l'aeronautica .	738	1540
10 ott. 1917	Istituzione di un ufficio di preparazione all'aeronautica civile	670	1451

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 ott. 1917	Ammissioni ai corsi per la formazione di « motoristi d'aeroplano ».	689	1579
24 nov. 1917	Offerta di premi agli aviatori	758	1581
24 »	Offerta di premi agli aviatori	759	1581
25 »	Distribuzione di offerta di premi all'equipaggio del dirigibile *M* 10	760	1582
29 »	Ammissione alle scuole di aviazione: . .	762	1582
29 »	Ammissione ai corsi per la formazione di motoristi di aeroplano dei soldati idonei provenienti dalla revisione generale dei riformati delle classi dall'86 al 99 . .	763	1582
28 dic. 1917	Ammissione alle scuole di aviazione. . .	828	1666
28 »	Ammissione ai corsi per la formazione di motoristi d'aeroplano	829	1668
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
23 ott. 1916	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	30	103
23 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	31	104
23 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	32	105
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	33	105
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	34	106
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario »		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	35	108
10 nov. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	36	108
10 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	37	109
19 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	38	111
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	39	111
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	40	112
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	41	113
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	42	113
19 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento trasferitosi in altro locale	43	114
19 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regola-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	mento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	44	115
1° dic. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	45	116
1° »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	46	117
5 »	Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del comitato regionale di mobilitazione industriale dell'Italia centrale	47	118
9 »	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri dei comitati regionali di mobilitazione industriale della Lombardia e dell'Italia centrale . . .	48	118
10 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	49	119
18 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale, n. 1277, del 22 agosto 1915	51	121
24 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	53	123
25 »	Decreto ministeriale che provvede alla di-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	chiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	54	125
30 dic. 1916	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	55	126
3 genn. 1917	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	105	230
5 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	107	232
7 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	108	234
8 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di «ausiliarietà» ad uno stabilimento	109	235
13 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di «ausiliarietà» ad uno stabilimento.	110	235
13 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di «ausiliarietà» ad uno stabilimento	111	236
13 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	112	237
20 genn. 1917	Imbottitura mista nei basti dei finimenti 8ª, 1560 e 1561	68	148
20 »	Abolizione del freno (strik) e del morso con guardia nei finimenti per carri-bagaglio.	69	149
20 »	Adozione nei carri-bagaglio della copertura a mantice, del relativo grembiale e di un nuovo tipo di piastra a fasciatura con cuscinetto di contrasto delle molle	70	150
24 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	114	239
24 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento trasferitosi in altro locale	115	239
24 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	116	240
24 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	117	241
24 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	125	300
1° febb. 1917	Decreto ministeriale che provvede alla nomina del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale dell'Italia centrale e Sardegna con sede a Roma.	197	461
6 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	198	462

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 febb. 1917	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Italia meridionale con sede a Napoli .	199	463
12 »	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.	201	465
12 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.	202	465
18 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	203	466
20 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	204	467
25 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.	206	470
27 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	207	474
1° mar. 1917	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di una commissione consultiva e di revisione dei contratti di forniture di guerra	172	416
3 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.	211	481

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 mar. 1917	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	212	482
15 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	244	539
24 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti che ne hanno variata la loro ragione sociale	248	544
24 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	249	547
26 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	251	560
28 »	Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta	252	567
31 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	257	572
4 apr. 1917	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	308	691
14 apr. 1917	Decreto ministeriale che provvede alla di-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	chiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	309	693
20 apr. 1917	Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento	310	694
20 »	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale di Palermo.	311	695
22 »	Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	313	698
3 magg. 1917	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale di Milano	364	812
13 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte.	368	815
17 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento che ha variato la sua ragione sociale, e che provvede anche alla revoca di « ausiliarietà » di altri stabilimenti	369	815
22 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Italia centrale e Sardegna, con sede in Roma, via Boncompagni, n. 17. . .	370	816
7 giug. 1917	Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915.	379	820
7 »	Stabilimenti « ausiliari » che seguitano a		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	mantenere la loro ausiliarietà, in seguito a trasferimento in altri locali . . .	380	822
10 giug. 1917	Quadro organico degli operai a matricola dello spolettificio di Torre Annunziata .	509	1136
5 lugl. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1093, portante modifiche ai decreti luogotenenziali n. 1277, in data 22 agosto 1915, e n. 570, in data 15 marzo 1917, relativi alla mobilitazione industriale	473	1065
12 »	Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti « ausiliari » che seguitano a mantenere la loro « ausiliarietà », in seguito a trapasso di proprietà, o a variazione della loro ditta	460	1038
12 »	Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . .	461	1040
12 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla nomina di nuovi membri per il comitato regionale per la Lombardia.	462	1042
9 agos. 1917	Stralcio di decreti ministeriali che provvedono a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno semplicemente variato la loro ragione sociale	521	1153
9 »	Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	522	1154
9 »	Decreto luogotenenziale n 1344, riguardante le attribuzioni del Ministero per le armi e munizioni e la determinazione dei prezzi da osservarsi nelle vendite delle materie e dei prodotti per gli esplosivi.	737	1540
14 sett. 1917	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . .	610	1387
14 »	Stralcio di decreto ministeriale che prov-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	vede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento, in seguito a trapasso di proprietà della propria ditta	611	1387
14 sett. 1917	Stralcio di decreto ministeriale, che provvede alla nomina del nuovo presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per la Sicilia, con sede in Palermo.	612	1387
14 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede al trasferimento e sostituzione di membri operai dei comitati regionali di mobilitazione industriale per il Piemonte e per la Lombardia, con sede rispettivamente a Torino ed a Milano	613	1388
14 »	Stralcio di decreto ministeriale che provvede alla esonerazione del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale per il Piemonte, con sede in Torino	614	1388
14 »	Stralcio di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915	615	1388
19 »	Variante alla circolare n. 240, del 2 giugno 1914: Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e pesante campale.	627	1404
4 ott. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1590, concernente provvedimenti circa il censimento ed il prelevamento delle materie e dei prodotti per la fabbricazione degli esplosivi	739	1541
20 »	Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e pesanti campali . .	688	1479
8 nov. 1917	Stralcio di decreto ministeriale che provv		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	vede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . .		
8 nov. 1917	Stralci di decreti ministeriali che provvedono a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti in seguito a trapasso di proprietà della loro ditta, oppure che hanno variata la ragione sociale	717	1516
8 »	Stralci di decreti ministeriali — Stabilimenti dichiarati « ausiliari » in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . .	718	1517
8 »	Decreto ministeriale che provvede alla nomina di un commissario per la gestione dell'ente autonomo del Volturno, in relazione al disposto dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale n. 1665, del 16 settembre 1917	719	1518
		720	1524
	SERVIZIO DEL GENIO		
13 dic. 1917	Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia . . .	792	1625
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
31 dic. 1916	Pelli fresche provenienti dalla macellazione militare	6	14
26 genn. 1917	Decreto ministeriale relativo ai contratti per la provvista di patate del nuovo raccolto, per l'amministrazione militare.	80	167
31 »	Decreto ministeriale relativo ai prezzi massimi per il formaggio da acquistarsi o requisirsi per uso dell'amministrazione militare.	94	193
23 febb. 1917	Prezzi massimi obbligatori per la paglia di riso del raccolto 1916.	156	376
15 mar. 1917	Razione viveri per le truppe territoriali .	195	451

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 mar. 1917	Prezzi massimi obbligatori per il fieno e la paglia	231	517
6 apr. 1917	Decreto luogotenenziale n. 569, col quale viene estesa la obbligatoria facoltà del prezzo agli acquisti e requisizione della lana, filati e tessuti di lana occorrenti alle amministrazioni militari	270	592
18 »	Prezzi massimi obbligatori per le lane	279	623
1° magg. 1917	Decreto ministeriale, con cui vengono date disposizioni circa la requisizione e raccolta della lana	294	652
2 »	Prezzi massimi obbligatori per i bovini incettati dall'amministrazione militare	314	699
2 »	Prezzi massimi obbligatori per il fieno del raccolto 1917	315	701
8 »	Disposizioni circa la requisizione e raccolta della lana	316	703
28 »	Prezzi massimi obbligatori per la lana requisita dall'amministrazione militare e disposizioni circa la sua requisizione e raccolta	347	775
25 giug. 1917	Norme per la fissazione dei prezzi nelle compre-vendite e nelle requisizioni di legna da ardere	419	998
28 »	Costituzione in ente autonomo del gallettificio militare di Torino	426	1002
17 lugl. 1917	Prezzi massimi obbligatori per la paglia e per i surrogati del raccolto 1917	478	1087
21 »	Decreto luogotenenziale n. 1168, relativo a provvedimenti che disciplinano la requisizione e le contrattazioni del fieno prodotto nel 1917	510	1137
26 »	Pelli fresche provenienti dalla macellazione militare	485	1099
2 agos. 1917	Costituzione in ente autonomo del magazzino viveri di Catanzaro	505	1129
7 »	Decreto luogotenenziale n 1184, riguardante provvedimenti intesi a disciplinare l'approvvigionamento e la produzione dell'industria laniera	543	1265
6 sett. 1917	Pelli fresche ovine provenienti dalla macellazione militare	585	1356

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 ott. 1917	Pelli fresche ovine provenienti dalla macellazione militare	675	1456
24 nov. 1917	Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1918	743	1547
6 dic. 1917	Contabilità della carne congelata	770	1595
18 »	Compenso per la raccolta e stagionatura di formaggi delle annate 1916-1917	816	1656
	SERVIZIO SANITARIO.		
4 genn. 1917	Norme provvisorie per la esecuzione del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, per l'assistenza ai mutilati, agli storpi ed ai ciechi della guerra	9	18
19 »	Licenziamento dalle armi di sottufficiali, caporali e soldati inabili ai servizi sedentari	66	144
24 »	Commissioni sanitarie centrali — Accertamenti sanitari	76	161
26 »	Rieducazione invalidi	81	168
1° mar. 1917	Vaccinazioni profilattiche	166	401
22 »	Cure balneo-termali	217	487
5 apr. 1917	Commissioni sanitarie centrali — Accertamenti sanitari	240	530
3 magg. 1917	Istituti succursali per la rieducazione degli invalidi	299	659
11 »	Cure idropiniche	320	707
11 »	Tariffa ridotta per le cure degli impiegati e delle loro famiglie nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore	321	707
17 »	Profilassi antitubercolare	333	750
31 »	Statistica dei tubercolosi	357	803
31 »	Accertamenti sanitari degli ufficiali — Commissioni sanitarie centrali	358	807
31 »	Accertamenti sanitari riguardanti gli ufficiali sia in servizio attivo permanente, sia delle categorie in congedo — Commissioni sanitarie centrali	359	807
7 giug. 1917	Smistamento invalidi di guerra	381	822

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 giug. 1917	Apparecchi speciali di protesi per gli storpi	403	976
21 »	Seconda coppia di arti artificiali ai mutilati di entrambi gli arti inferiori . . .	431	1011
28 »	Decreto ministeriale, con cui vengono date disposizioni circa l'organizzazione direttiva sanitaria in zona territoriale . . .	433	1015
27 agos. 1917	Commissioni sanitarie centrali	561	1305
14 sett. 1917	Cure balneo-termali	606	1382
25 ott. 1917	Centri fisioterapici di corpo d'armata pel recupero dei militari temporaneamente invalidi (con 1 tavola di disegno). . .	684	1463
9 dic. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1985, concernente dispense ed esonerazioni a laureati in medicina e chirurgia — Norme esecutive	811	1649
28 »	Accertamenti sanitari per gli ufficiali in S. A. P.	823	1663
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
15 mar 1917	Ruolini ed elenchi variazioni degli ufficiali ed aspiranti	193	450
	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.		
10 dic. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1746, relativo ai ricorsi in materia di soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.	1	2
4 genn. 1917	Legge n. 2, che converte in legge i R. decreti, 20 novembre 1914, n. 1394; 31 dicembre 1914, n. 1431; 10 gennaio 1915, n. 9; 24 gennaio 1915, n. 43; 28 gennaio 1915, n 64; 7 febbraio 1915, n. 113	58	133
9 »	Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª e 3ª categoria, nati negli anni 1875 e 1874	16	56
19 »	Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento nella R. marina, al quale		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	possono partecipare militari del R. esercito	65	141
21 genn. 1917	Funzionari dello Stato, alle armi, inviati in licenza o in temporaneo congedo per motivi di salute	74	159
24 »	Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi	92	189
26 »	Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi . .	83	170
7 febb. 1917	Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera	127	304
11 »	Decreto luogotenenziale n. 289, concernente i sottufficiali della R. marina delle classi 1874 e 1875	229	510
14 »	Sospensione di provvedimenti eccezionali da prendere in determinati casi a favore di ufficiali e di militari di truppa	120	305
20 »	Modificazioni agli elenchi mod. A e A-*bis*, coi quali si richiedono le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . .	150	362
28 »	Esonerazioni temporanee a militari direttori di aziende agrarie o di industrie direttamente attinenti all'agricoltura . .	168	403
1° mar. 1917	Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento nella R. marina, al quale possono partecipare militari del R. esercito	167	402
6 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 305, del 22 febbraio 1917 (circolare n. 180 del *giornale militare*, corrente anno). Corsi di istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale, aspirante ufficiale di complemento, sergente e caporale, dei militari di truppa alle armi forniti di titoli di studio equipollenti o superiori alla licenza di liceo o d'istituto tecnico	181	427
10 »	Impiegati e salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc., sotto le armi, inviati in		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	licenza o in temporaneo congedo per motivi di salute	187	446
18 mar. 1917	Legge n. 476, che converte in legge il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1250, col quale vengono apportate modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.	245	541
18 »	Legge n. 477, che converte in legge il R. decreto 9 agosto 1914, n. 804, concernente il trasferimento nella R. marina di sottufficiali della milizia territoriale del R. esercito, provenienti dalla riserva navale	246	542
29 »	Legge n. 493, che converte in legge il R. decreto 15 aprile 1915, n. 483, concernente la nomina, in caso di chiamata alle armi, dei furieri maggiori o furieri in congedo ai gradi dell'attuale gerarchia; il R. decreto 27 aprile 1915, n. 535, concernente la sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa; ed il R. decreto 18 maggio 1915, n. 668, concernente le dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo	256	571
1° apr. 1917	Decreto luogotenenziale n. 528, concernente il passaggio di militari dalla R. marina al R. esercito e viceversa.	269	590
4 »	Esonerazioni temporanee a militari direttori di aziende agrarie e di industrie direttamente attinenti all'agricoltura; ad operai specializzati ed ai direttori di uffici di collocamento di mano d'opera agricola	233	519
5 »	Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi (con due tavole di disegno).	241	531
5 »	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	259	575
12 »	Decreto luogotenenziale n. 629, col quale		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	sono modificati il R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e il decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, concernenti le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati	290	643
15 apr. 1917	Soppressione della commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di Messina e aggregazione a quella di Palermo, che viene eretta in autonoma	272	597
16 »	Passaggio dalla R. marina al R. esercito di taluni militari delle classi 1885-86-87-88	273	597
23 »	Decreto luogotenenziale n. 862, relativo all'aumento della misura del soccorso giornaliero a favore dei congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi .	291	645
6 magg 1917	Decreto luogotenenziale n. 888, concernente i compensi ai membri delle commissioni provinciali di appello per i sussidi alle famiglie dei militari trattenuti o richiamati alle armi	399	974
14 »	Nomina di un membro effettivo e di uno supplente, di speciale competenza tecnica in materia agricola, nella commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati.	340	765
31 »	Decreto luogotenenziale n 920, che sospende l'applicazione dell'articolo 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento .	389	960
3 giug. 1917	Passaggio della commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di Catanzaro, dalla locale sottodirezione del genio alla sezione di commissariato. — Circoscrizione delle commissioni di Roma e Perugia.	428	1006
14 »	Marescialli delle compagnie di sussistenza ammessi al concorso per la nomina a sottotenente di sussistenza in servizio attivo permanente	393	963
26 »	Disposizioni per l'accertamento della regolarità della posizione dei militari . . .	414	991

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 lugl. 1917	Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera	451	1028
15 »	Decreto ministeriale che sostituisce due membri della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati.	486	1101
15 »	Decreto luogotenenziale che fissa le attribuzioni che competono al ministro per le armi e munizioni, relativamente al servizio delle esonerazioni temporanee dei militari richiamati	551	1274
19 »	Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari di 1ª categoria che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio alle armi	470	1057
29 »	Decreto luogotenenziale n. 1190, relativo all'aumento del soccorso giornaliero a favore dei congiunti dei militari trattenuti e richiamati alle armi e alla estensione del soccorso stesso ai congiunti dei militari che si trovano in servizio per fatto di leva	508	1133
29 »	Decreto luogotenenziale n. 1212, relativo all'avanzamento dei militari provenienti dagli studenti in zooiatria, impiegati nelle infermerie quadrupedi da campo	529	1250
9 agos. 1917	Passaggio dal R. esercito alla R. marina	517	1148
16 »	Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento della R. marina al quale possono partecipare militari del R. esercito	538	1258
23 »	Militari dell'arma dei carabinieri reali ammessi al servizio di pilotaggio aereo o ad altri servizi aeronautici congeneri.	549	1272
25 »	Decreto luogotenenziale n 1455, contenente provvedimenti per facilitare la concessione di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi a personale delle aziende agrarie	654	1432
27 »	Organico dei graduati motoristi d'aviazione e norme per il loro avanzamento	562	1305
29 »	Competenze spettanti ai militari concessi per i lavori agricoli.	564	1307

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 agos. 1917	Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento della R. marina al quale possono partecipare militari del R. esercito	639	1417
1° sett. 1917	Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati dal servizio effettivo sotto le armi	626	1402
2 »	Decreto luogotenenziale n. 1402, relativo alla concessione del soccorso giornaliero a favore degli avi e delle ave dei militari alle armi, ed alle attribuzioni delle commissioni provinciali d'appello e dei Ministeri della guerra e della marina, in materia di concessione del soccorso giornaliero	640	1417
2 »	Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale, n. 1402, del 2 settembre 1917, a favore degli avi e delle ave dei militari alle armi, ed alle attribuzioni delle commissioni provinciali d'appello e dei Ministeri della guerra e della marina in materia di concessione del soccorso giornaliero	641	1418
19 »	Modalità per la concessione della dispensa dalla chiamata alle armi ai riformati nati negli anni dal 1874 al 1899, che saranno arruolati in seguito alla nuova visita indetta col decreto luogotenenziale n. 1230, del 12 agosto 1917 e che trovansi in alcuni dei casi previsti dal regolamento 13 aprile 1911.	624	1398
19 »	Variante alla circolare n. 240, del 2 giugno 1914: Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e pesante campale	627	1404
4 ott. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1667, relativo alla concessione di esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	al personale addetto alla pesca ed alla marina mercantile	687	1478
5 ott. 1917	Bracciale per militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi . . .	647	1426
11 »	Decreto luogotenenziale n. 1707, relativo all'avanzamento dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali.	708	1511
20 »	Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e pesanti campali . . .	688	1479
8 nov. 1917	Pagamento del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari alle armi che, quali profughi, abbiano trasferito la loro residenza in altri comuni del Regno . . .	713	1513
9 dic. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1954, che revoca le dispense e le esonerazioni ed ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892	781	1617
10 »	Decreto luogotenenziale n. 1970, che autorizza l'istituto nazionale delle assicurazioni ad emettere speciali polizze a favore di militari e graduati di truppe combattenti	814	1654
13 »	Iscrizione di sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia	792	1625
19 »	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare, al 1° gennaio 1918. . .	802	1639
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
21 dic. 1916	Decreto luogotenenziale n. 1860, che approva il regolamento per l'ordinamento ed il procedimento del consiglio di disciplina per gli ufficiali mobilitati . . .	89	182
4 genn. 1917	Legge n. 2, che converte in legge i R. decreti 20 novembre 1914, n. 1394; 31 dicembre 1914, n. 1431; 10 gennaio 1915,		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	n. 9; 24 gennaio 1915, n. 43; 28 gennaio 1915, n. 64; 7 febbraio 1915, n. 113.	58	133
19 genn. 1917	Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio. . . .	67	147
11 febb. 1917	Decreto luogotenenziale n. 351, contenente norme per l'applicazione dell'art. 12 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, circa gli ufficiali invalidi di guerra che possono essere trattenuti in servizio	160	389
16 »	Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio attivo permanente	132	307
16 »	Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio attivo permanente.	133	310
16 »	Accertamenti sanitari	136	317
8 mar. 1917	Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio . .	178	422
31 magg. 1917	Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici dipendenti da cause di servizio . . .	361	808
10 giug. 1917	Decreto luogotenenziale n. 944, riguardante disposizioni varie relative all'avanzamento, allo stato ed alle note caratteristiche degli ufficiali durante la guerra . . .	397	965
8 lugl. 1917	Legge n. 1074, riguardante la conversione in legge dei Regi decreti 28 marzo 1915, nn. 356, 357, 358, 359; 15 aprile 1915, n. 474; 29 aprile 1915, n. 540; 6 maggio 1915, n. 597, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel R. esercito . . .	475	1086
23 agos. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1348, portante disposizioni interpretative dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944, per quanto concerne gli ufficiali generali.	576	1350
11 ott. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1652, riguardante il ristabilimento dei limiti d'età per gli ufficiali.	674	1455
28 »	Trasferimento nei ruoli dell'arma di fante-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ria degli ufficiali dell'arma di cavalleria in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, ai sensi del decreto luogotenenziale 1268, del 9 agosto 1917 (circolare 532 *giornale militare* c. a.). .	697	1498
10 dic. 1917	Decreto ministeriale col quale viene costituito il consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito	815	1655
28 »	Accertamenti sanitari per gli ufficiali in S. A. P.	823	1663
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'.		
4 genn. 1917	Norme provvisorie per la esecuzione del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, per l'assistenza ai mutilati, agli storpi ed ai ciechi della guerra. . . .	9	18
4 »	Decreto luogotenenziale n. 6, circa il trattamento economico dei personali del R. esercito in campagna	14	35
4 »	Legge n. 2, che converte in legge i R. decreti, 20 novembre 1914, n. 1394; 31 dicembre 1914, n. 1431; 10 gennaio 1915, n. 9; 24 gennaio 1915, n. 43; 28 gennaio 1915. n. 64; 7 febbraio 1915, n. 113. .	58	133
4 »	Decreto luogotenenziale n. 22, concernente il trattamento economico delle truppe del R. esercito in Macedonia	59	134
7 »	Decreto luogotenenziale n. 98, col quale sono stabilite le indennità aeronautiche spettanti al personale del corpo aeronautico militare addetto a servizi mobilitati .	188	329
7 »	Decreto luogotenenziale n. 99, col quale sono stabilite le indennità di carica e di servizio tecnico per gli ufficiali del corpo aeronautico militare investiti di cariche o di attribuzioni speciali	139	337
7 »	Decreto luogotenenziale, n. 100, col quale sono stabilite le indennità aeronautiche spettanti al personale del corpo aeronau-		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	tico militare addetto a servizi non mobilitati	140	340
7 febb. 1917	Decreto ministeriale circa i personali esclusi dalle indennità di guerra e circa la concessione di indennità ridotte	103	217
11 »	Decreto luogotenenziale n 402, relativo allo stipendio ed all'indennità di laboratorio del direttore tecnico e professore titolare per l'insegnamento dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica	264	583
15 »	Indennità agli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva, non provvisti di pensione o di stipendio a carico dello Stato, che sono rinviati in congedo	130	306
17 »	Trattamento dei militari ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna	147	360
23 »	Decorrenza dei soprassoldi di medaglia	155	375
1° mar. 1917	Decreto luogotenenziale n. 414, circa il trattamento economico dei prigionieri di guerra	210	477
4 »	Versamento delle ritenute sugli assegni dei militari puniti	173	417
7 »	Concessione di una rimunerazione mensile speciale agli ufficiali subalterni con famiglia	174	418
15 »	Decreto ministeriale circa le indennità di carica spettanti agli ufficiali preposti a comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra	196	455
27 »	Indennità mensile al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, per la durata della guerra	223	499
19 apr. 1917	Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti, in servizio, fuori della ordinaria sede, presso comandi, stabilimenti, ed uffici delle truppe in campagna esclusi dalle indennità di guerra	275	600
23 »	Decreto luogotenenziale n. 630, per la concessione di una indennità mensile, per la durata della guerra, al personale di		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ruolo delle amministrazioni civili dello Stato	335	753
25 apr. 1917	Decreto luogotenenziale n. 661, per l'aumento del soprassoldo giornaliero, per la durata della guerra, ai militari dell'arma dei carabinieri reali, della R. guardia di finanza, del corpo delle guardie di città e carcerarie.	292	646
26 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 n. 1045, circa gli assegni e le indennità per gli ufficiali rivestiti delle funzioni del grado superiore	287	637
29 »	Decreto luogotenenziale n. 819, riguardante la inapplicabilità del decreto luogotenenziale 23 aprile 1917, n. 630, ai funzionari ed agenti destinati a prestar servizio in Tripolitania o in Cirenaica . .	386	945
29 »	Decreto luogotenenziale n. 717, col quale, per la durata della guerra, il ministro della guerra è autorizzato a ridurre il numero delle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali dell'esercito.	589	1362
6 magg. 1917	Decreto luogotenenziale n. 713, concernente le ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato	322	709
6 »	Decreto luogotenenziale n. 733, che sostituisce lo specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito . . .	323	711
18 »	Concessione di una rimunerazione speciale mensile agli ufficiali del R. esercito provvisti di stipendio non superiore a lire 4500 annue.	338	762
18 »	Decreto ministeriale circa la concessione di indennità ridotte e di soprassoldi per servizi e posizioni speciali	341	766
24 »	Concessione di una rimunerazione speciale giornaliera ai sottufficiali del R. esercito.	346	775
3 giug. 1917	Decreto ministeriale, che stabilisce l'indennità mensile estiva da corrispondersi al		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli	400	974
8 giug. 1917	Amministrazione e trattamento economico degli ufficiali medici concessi alle amministrazioni civili in sostituzione di medici civili precettati in base al decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529	390	960
14 »	Decreto ministeriale circa le indennità di carica spettanti agli ufficiali preposti a comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra	407	983
28 »	Decreto luogotenenziale n. 1041, concernente il compimento della ferma obbligatoria di leva pei militari di 1ª categoria, agli effetti del trattamento economico agli impiegati e della concessione dei sussidi alle famiglie	434	1016
30 »	Rinnovazione dell'indennità di entrata in campagna	435	1016
30 »	Decreto ministeriale riguardante l'indennità di residenza agli ufficiali richiamati in servizio contemporaneamente al collocamento a riposo	465	1054
5 lugl. 1917	Indennità mensile, per la durata della guerra, agli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare	442	1022
5 »	Decorrenza degli assegni per gli aspiranti ufficiali	445	1026
26 »	Decreto ministeriale col quale viene stabilita l'indennità di rappresentanza per l'addetto militare a Washington	512	1146
29 »	Decreto luogotenenziale n. 1197, col quale dal 1º agosto 1917, l'indennità mensile temporanea, per la durata della guerra, assegnata al personale di ruolo dell'amministrazione civile dello Stato, è aumentata di cinque lire	618	1394
29 »	Decreto luogotenenziale n. 1196, col quale è concesso un compenso straordinario mensile di lire 15 al personale avventizio assunto, prima della guerra, dalle varie amministrazioni dello Stato	660	1442

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 lugl. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1263 per l'aumento di lire 5 mensili per soprassoldo giornaliero, per la durata della guerra, ai militari dell'arma dei carabinieri reali della R. guardia di finanza, del corpo delle guardie di città e carcerarie	661	1442
2 agos. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1278, relativo agli assegni soggetti alla prescrizione biennale	554	1294
2 »	Decreto luogotenenziale n. 1356, concernente il trattamento economico degli ufficiali del R. esercito e della R marina adibiti a funzioni civili e politiche nella Tripolitania e nella Cirenaica	671	1453
5 »	Chiarimenti circa il pagamento dei maggiori assegni in caso di promozioni di ufficiali effettuate con ritardo senza perdita di anzianità	514	1147
21 »	Decreto ministeriale riguardante le indennità di carica agli ufficiali generali e colonnelli	556	1295
24 »	Decreto ministeriale concernente premi ai bombardieri scelti e premi d'arresto di disertori	559	1303
29 »	Indennità di guerra ai militari che si recano temporaneamente nel territorio delle operazioni	563	1306
29 »	Competenze spettanti ai militari concessi per i lavori agricoli	564	1307
2 sett. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1388, concernente il trattamento del personale delle commissioni di requisizione, incetta e collaudo	594	1364
2 »	Decreto luogotenenziale n. 1389, relativo alle conservazione della indennità cavalli indipendentemente dal possesso del cavallo, agli ufficiali aventi diritto a razione foraggio	595	1365
7 »	Decreto ministeriale riguardante la riduzione delle razioni foraggio per cavalli degli ufficiali	590	1369

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 sett. 1917	Amministrazione e trattamento economico degli ufficiali medici concessi alle amministrazioni civili, in sostituzione dei medici civili precettati in base al decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1529	619	1394
20 »	Decreto ministeriale col quale viene soppressa l'indennità giornaliera speciale di L. 5 agli ufficiali medici delle classi 1874 e 75	680	1461
10 ott. 1917	Aumento di lire 5 mensili alla rimunerazione speciale ed al soprassoldo di cui alle circolari 338 e 346 del 1917	668	1447
14 »	Decreto luogotenenziale n. 1870, riguardante gli assegni al personale militare e civile prigioniero o disperso in Libia e le anticipazioni alle famiglie. — Norme per l'applicazione del decreto stesso	766	1590
17 »	Indennità di carica	676	1456
25 »	Decorrenza delle indennità superiori per gli impiegati civili in caso di promozione	685	1477
30 »	Compenso straordinario mensile di lire 10 al personale avventizio assunto durante la guerra	704	1503
2 nov. 1917	Decreto ministeriale riguardante la riduzione delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali	721	1525
29 »	Indennità per la perdita di bagaglio, cavalli e bardature	751	1577
19 dic. 1917	Indennità per la perdita cavalli	803	1640
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
28 ott. 1917	Decreto luogotenenziale che conferma in carica per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, i membri della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare	777	1610

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	TRASPORTI.		
18 genn. 1917	Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale. .	61	137
26 »	Limitazione delle facilitazioni ferroviarie pei viaggi degli impiegati civili dello Stato o delle loro famiglie, e delle famiglie dei militari	82	169
2 febb. 1917	Vestiario da borghese dei richiamati alle armi	100	198
23 »	Limitazioni delle facilitazioni ferroviarie pei viaggi degli impiegati civili dello Stato e delle loro famiglie, e delle famiglie dei militari	157	376
8 mar. 1917	Viaggi degli aspiranti ufficiali	177	422
29 »	Istituzione del « Biglietto urgente di servizio »	227	505
12 apr. 1917	Abbonamenti ferroviari di richiamati sotto le armi	262	578
3 magg. 1917	Vestiario borghese dei chiamati alle armi .	300	660
3 »	Ritiro di libretti ferroviari	301	660
31 »	Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie non indigenti di militari di truppa degenti o morti negli ospedali del Regno.	360	808
14 giug. 1917	Trasporto di bagagli di ufficiali e militari di truppa isolati.	408	986
26 lugl. 1917	Decreto luogotenenziale n. 1207, riguardante le ritenute sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito e la R. marina per addebiti derivanti da irregolarità di viaggio imputabili a militari . .	539	1262
2 agos. 1917	Norme per regolare i trasporti dei militari, delle merci e del bestiame appartenenti a governi alleati sulle ferrovie dello Stato.	506	1129
16 »	Spedizioni al R. polverificio sul Liri . .	537	1253
30 »	Viaggi di militari isolati sulle ferrovie . .	569	1310
6 sett. 1917	Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie dei militari di truppa degenti negli ospedali del Regno	586	1356

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 sett. 1917	Viaggi delle persone di famiglia invitate a recarsi presso i congiunti militari gravemente infermi, o ad assistere alle esequie di quelli morti	607	1383
14 »	Viaggi a riduzione degli impiegati civili dello Stato (e delle persone di loro famiglia) collocati a riposo e riassunti in servizio	608	1383
14 »	Viaggi degli operai borghesi straordinari addetti alle officine e stabilimenti del R. esercito	609	1384
28 »	Trasporti di merci per la Sardegna	636	1413
5 ott. 1917	Modalità pel trasporto dei quadrupedi	649	1427
5 »	Viaggi di militari invalidi congedati per recarsi alle scuole di rieducazione professionale e per restituirsi alla loro residenza dopo le cure	653	1430
25 »	Limitazione delle spedizioni a vagone completo a grande velocità	686	1477
6 nov. 1917	Indirizzi per la corrispondenza ufficiale e i documenti di trasporto diretti agli stabilimenti militari di artiglieria di Roma.	716	1516
8 »	Facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa degenti negli ospedali del Regno	714	1515
29 »	Viaggi degli operai borghesi straordinari addetti alle officine e stabilimenti del Regio esercito	752	1577
2 dic. 1917	Decreto luogotenenziale riguardante la limitazione nell'uso di taluni treni e classi per alcune categorie di persone viaggianti a tariffa militare	809	1617
19 »	Indirizzi per la corrispondenza ufficiale e i documenti di trasporto diretti alla direzione d'artiglieria della fabbrica d'armi di Brescia	808	1644
28 »	Aumento delle tariffe pei viaggiatori sulle reti delle ferrovie dello Stato	824	1663
	UFFICIALI IN CONGEDO		
4 genn. 1917	Norme riguardanti gli accertamenti sanitari	12	31

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 genn. 1917	Legge n. 2, che converte in legge i Regi decreti, 20 novembre 1914, n. 1394; 31 dicembre 1914, n. 1431; 10 gennaio 1915, n. 9; 24 gennaio 1915, n. 43; 28 gennaio 1915, n. 64; 7 febbraio 1915, n. 113.	58	133
19 »	Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento nella R. marina, al quale possono partecipare militari del R. esercito	65	141
19 »	Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio .	67	147
21 »	Funzionari dello Stato, alle armi, inviati in licenza o in temporaneo congedo per motivi di salute	74	159
24 »	Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi	92	189
26 »	Bracciale per militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi . .	83	170
26 »	Nomina a sottotenenti di milizia territoriale farmacisti	84	171
8 febb. 1917	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	118	241
14 »	Sospensione di provvedimenti eccezionali da prendere in determinati casi a favore di ufficiali e di militari di truppa. . . .	129	305
20 »	Modificazioni agli elenchi mod. A e A-*bis*, coi quali si richiedono le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . .	150	362
28 »	Esonerazioni temporanee a militari direttori di aziende agrarie e di industrie direttamente attinenti all'agricoltura .	168	403
1° mar. 1917	Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento nella R. marina, al quale possono partecipare militari del R. esercito	167	402
6 »	Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917 (circolare n. 180 del *Giornale militare*, corrente anno). Corsi di istruzione per		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	la nomina a sottotenente di milizia territoriale. aspirante ufficiale di complemento, sergente e caporale, dei militari di truppa alle armi forniti di titoli di studio equipollenti o superiori alla licenza di liceo o d'istituto. tecnico.	181	427
8 mar. 1917	Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio .	178	422
10 »	Impiegati e salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc., sotto le armi, inviati in licenza o in temporaneo congedo per motivi di salute	187	446
29 »	Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente	224	501
29 »	Legge n. 493, che converte in legge il R. decreto 15 aprile 1915, n 483, concernente la nomina, in caso di chiamata alle armi, dei furieri maggiori o furieri in congedo ai gradi dell'attuale gerarchia: il R. decreto 27 aprile 1915, n. 535, concernente la sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa; ed il R. decreto 18 maggio 1915, n. 668, concernente le dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo	256	571
4 apr. 1917	Esonerazioni temporanee a militari direttori di aziende agrarie e di industrie direttamente attinenti all'agricoltura; ad operai specializzati ed ai direttori di uffici di collocamento di mano d'opera agricola	233	519
5 »	Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi (con due tavole di disegno).	241	531
5 »	Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	259	575

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 apr. 1917	Decreto luogotenenziale n. 629, col quale sono modificati il R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e il decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, concernenti le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto e armi dei militari richiamati	290	643
15 »	Soppressione della commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di Messina e aggregazione a quella di Palermo, che viene eretta in autonoma	272	597
11 magg. 1917	Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente	318	704
14 »	Nomina di un membro effettivo e di uno supplente, di speciale competenza tecnica in materia agricola, nella commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	340	765
31 »	Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici dipendenti da cause di servizio	361	808
3 giug. 1917	Passaggio della commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di Catanzaro, dalla locale sottodirezione del genio alla sezione di commissariato. — Circoscrizione delle commissioni di Roma e Perugia	428	1006
8 lugl. 1917	Legge n. 1098	476	1086
8 »	Legge n. 1073, riguardante la conversione in legge del R. decreto 22 aprile 1915, n. 500, per modificazioni alla legge 25 gennaio 1888, n. 5177, concernente gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo	477	1086
12 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	456	1030
15 »	Decreto ministeriale che sostituisce due membri della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati	486	1101

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 lugl. 1917	Decreto luogotenenziale che fissa le attribuzioni che competono al ministro per le armi e munizioni, relativamente al servizio delle esonerazioni temporanee dei militari richiamati	551	1274
9 agos. 1917	Passaggio dal R. esercito alla R. marina	517	1148
9 »	Corsi obbligatori d'istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento	518	1149
16 »	Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento della R. marina al quale possono partecipare militari del R. esercito	538	1258
20 »	Speciali corsi d'istruzione per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	545	1267
23 »	Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento	550	1272
25 »	Decreto luogotenenziale n. 1455, contenente provvedimenti per facilitare la concessione di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi a personale delle aziende agrarie	654	1432
29 »	Competenze spettanti ai militari concessi per i lavori agricoli	564	1307
30 »	Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento della R marina al quale possono partecipare militari del R. esercito	639	1417
1° sett. 1917	Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati dal servizio effettivo sotto le armi	626	1402
4 ott. 1917	Decreto luogotenenziale n 1667, relativo alla concessione di esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi al personale addetto alla pesca ed alla marina mercantile	687	1478
5 »	Bracciale per militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi	647	1426

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
28 ott. 1917	Sospensione delle nomine a sottotenente di milizia territoriale farmacista . . .	699	1500
4 dic. 1917	Speciale corso d'istruzione accelerato per i militari delle armi combattenti ad aspiranti ufficiali di complemento piloti aviatori	764	1585
9 »	Decreto luogotenenziale n. 1985, concernente dispense ed esonerazioni a laureati in medicina e chirurgia — Norme esecutive	811	1649
26 »	Applicazione del decreto luogotenenziale 1954, che revoca le dispense e le esonerazioni ed ordina l'invio in zona di guerra dei militari nati dopo il 1892. .	819	1661

con

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Rivista di artiglieria e genio. — Condizioni d'abbonamento per l'anno 1917	34
Notificazioni di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo	97
Proroga al termine utile per presentare la domanda e i documenti per il concorso per titoli a 20 posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo, notificato nella dispensa 4ª in data 13 corrente del *giornale militare ufficiale*	151
Proroga al termine utile per la presentazione delle domande e documenti per il concorso per titoli per la nomina a sottotenente (effettivo) nel corpo di commissariato militare marittimo	378
Norme per l'abbonamento alla *raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* per l'anno 1917, e prezzi di vendita degli atti della raccolta	989
Giornale militare e Bollettino ufficiale per l'anno 1917	989
Norme e condizioni pel concorso a posti gratuiti per l'anno scolastico 1917-1918, nell'istituto S. Celso in Milano	1357
Concorso per titoli, indetto dal Ministero della marina, a 25 posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo	1385

OGGETTO	Pagina
Concorso per titoli, indetto dal Ministero della marina, a 20 posti di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare marittimo	1400
Proroga al termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per titoli, indetto dal Ministero della marina, a 20 posti di sottotenente di complemento nel corpo di commissariato militare marittimo.	1431
Proroga al termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli, indetto dal Ministero della marina, a 25 posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo	1431
Calendario generale del Regno pel 1917	1448
Ammissione di militari di truppa e di ufficiali in congedo ad un concorso per impieghi nel personale della pubblica sicurezza	1508
Ammissione di ufficiali delle categorie in congedo e di militari di truppa ad un concorso per impieghi nel personale della pubblica sicurezza	1597
Giornale militare e Bollettino ufficiale per l'anno 1918 . .	1664
Rivista di artiglieria e genio — Condizioni d'abbonamento per l'anno 1918	1665

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare ufficiale 1917.

Quantità delle tavole	OGGETTO DELLE TAVOLE	Circolare con la quale vennero pubblicate
1	Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra . . .	134
1	Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra. . .	182
2	Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi	241
1	Fregio per il berretto e per il bavero per i maestri civili di scherma e ginnastica	349
1	Distintivo pei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) dei reparti d'assalto.	155
1	Tavole grafiche per il telo da tenda modello Buccianti modificato	490
1	Fregio per il berretto degli aspiranti dentisti. . . .	630
1	Disegni grafici indicanti l'ampiezza iniziale e quella conseguita successivamente nei movimenti delle articolazioni principali	684

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1917 — 5 gennaio

1916 DICEMBRE 10. – N. 1. – SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1746, relativo ai ricorsi in materia di soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi . . . . . Pag. 2

» 14 – » 2. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1757, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 100 milioni . . . . . » 5

» 14 – » 3. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1758, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99 *bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato della somma di L. 130.000.000 . . . . » 6

» 29. – » 4. – DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1778, che proroga disposizioni di carattere eccezionale scadenti il 31 dicembre 1916 » 7

» 29. – » 5. – DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale sono stabiliti i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude, bovine ed equine . . . . . » 9

» 31. – » 6. – SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Pelli fresche provenienti dalla macellazione militare . . . » 14

1917 GENNAIO 4 – » 7. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prelevamento di fondi . . . . . » 15

» 4. – » 8. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei proventi in tesoreria. . . . . » 16

» 4. – » 9. – DISPOSIZIONI VARIE — PENSIONI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme provvisorie per la esecuzione del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, per l'assistenza ai mutilati, agli storpi ed ai ciechi della guerra . . » 18

1917 GENNAIO 4. — N. 10. — GIUSTIZIA MILITARE. — Esecuzione delle sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari . . . . . Pag.

» 4. - » 11. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istituzione di un corso per la formazione di « mitraglieri d'aeroplano . . . . . »

» 4. - » 12. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Norme riguardanti gli accertamenti sanitari . . . . . »

» 5. - » 13. — SCUOLE MILITARI. — AVANZAMENTO. — Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari . . . . . »

— — — AVVISO . . . . . »

N. 1 — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 1746, relativo ai ricorsi in materia di soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto l'art. 2 del Nostro decreto 26 ottobre 1916, n. 1419;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri per la guerra, la marina, il tesoro e le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ricorsi in appello alla commissione provinciale istituita col decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1419, contro le deliberazioni prese dalle commissioni comunali sulle do-

mande di concessione del soccorso giornaliero ai congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi, nonchè degli inscritti alla terza categoria chiamati per la prima volta a prestare servizio militare o dei volontari per la durata della guerra, possono essere presentati dai congiunti, nel loro interesse, oppure dall'agente delle imposte, nell'interesse dello Stato.

Le commissioni comunali, a mezzo del sindaco presidente, notificano ogni cinque giorni, all'agente delle imposte, le deliberazioni prese sulle domande di soccorso giornaliero.

Art. 2

I ricorsi debbono essere presentati alla commissione d'appello:

a) dai congiunti, entro un mese dalla consegna, loro fatta dal sindaco, della carta di riconoscimento prescritta dalle disposizioni in vigore, ovvero dalla comunicazione loro data del negato soccorso, secondo stabiliscono le disposizioni medesime;

b) dall'agente delle imposte, entro il termine di un mese dalla notificazione di cui all'art. 1.

L'appello non sospende gli effetti delle deliberazioni delle commissioni comunali.

Art. 3.

La commissione d'appello esamina i ricorsi presentati e decide in via definitiva, sentite le parti, ove lo abbiano chiesto nel ricorso di appello.

Qualora trattisi di ricorsi presentati dai congiunti, nel caso di accoglimento, ne informa gli interessati, le commissioni comunali ed il distretto militare, quest'ultimo per i provvedimenti di sua competenza; nel caso di rigetto, ne avverte gli interessati.

Quando trattisi, invece, di ricorsi presentati dall'agente delle imposte, ove la commissione d'appello modifichi i deliberati della commissione comunale, ne informa l'agente stesso, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione alle commissioni comunali e al distretto per i conseguenti provvedimenti, nonchè agli interessati.

Art. 4.

Le decisioni della commissione d'appello sono valide quando trovansi presenti almeno tre dei suoi membri. Desse vengono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità il voto del presidente decide.

Art. 5.

I comandi delle divisioni militari trasmetteranno alle commissioni provinciali competenti i ricorsi pendenti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli.
Morrone.
Corsi.
Carcano.
Meda.
Sacchi.

N. 2. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Decreto luogotenenziale n. 1757, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire 100 milioni.** — (Segretariato Generale — Ragioneria). — 14 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista le legge 9 luglio 1916, n. 814;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire cento milioni (L. 100,000,000), da erogarsi esclusivamente nel rimborso di altrettanta somma dovuta al contabile del portafoglio dello Stato, per spese da esso soddisfatte contro pagamenti all'estero in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione sarà eseguita mediante mandato da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile del portafoglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. 3 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1758, col quale lo stanziamento del capitolo n 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato della somma di L. 130.000 000** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 14 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità d'inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra la somma di lire 130 000.000 per provvedere al rimborso di spese occorse per l'acquisto di grano per l'esercito, al Ministero medesimo ceduto da quello dell'agricoltura;

Vista la legge 9 luglio 1916, n 814;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 99 *bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato della somma di lire centotrentamilioni (L. 130.000.000).

La detta somma sarà erogata esclusivamente per rimborsare gli istituti di emissione delle spese occorse per l'acquisto di grano per l'esercito effettuato dal Ministero di agricoltura e da questo ceduto al Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1916

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. 4. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1778, che proroga disposizioni di carattere eccezionale scadenti il 31 dicembre 1916.** — (Gabinetto del ministro). — 29 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato per la durata della guerra il termine di validità delle seguenti disposizioni:

1° R decreto 26 novembre 1914, n. 1364, e decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1027, riguardanti provvedimenti di carattere temporaneo per i distretti militari;

2° R. decreto 7 febbraio 1915, n. 113 (art. 1, ultimo comma), in quanto riguarda la possibilità di conseguire la promozione al grado di maggiore generale per i colonnelli che non abbiano tenuto per un intero biennio il comando di un reggimento o di un equivalente reparto o scuola;

3° R. decreto 25 maggio 1915, n. 767, relativo alla creazione della categoria di « aspiranti medici » da adibire a servizi professionali sanitari;

4° Decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n 1382, riguardante l'avanzamento dei militari delle compagnie di sanità provenienti dagli studenti universitari di medicina.

Art. 2.

È prorogato sino a due mesi dopo la guerra il termine per provvedere a far rientrare in organico:

1° I capitani di fanteria di cui al R. decreto 8 novembre 1914, n. 1248 (art. 2);

2° I capitani di varie armi e corpi collocati fuori quadro a senso del R. decreto 15 novembre 1914, n. 1262 (art. 1 e 2);

3° I generali collocati a disposizione in soprannumero a senso del R. decreto 7 febbraio 1915, n. 113 (art. 1) e dei decreti luogotenenziali 23 marzo 1916, n. 340, e 7 dicembre 1916, n. 1692, e gli ufficiali superiori collocati fuori quadro a senso del R. decreto 7 febbraio 1915, n. 113 (art. 3);

4° Gli ufficiali collocati fuori quadro per il servizio di stato maggiore a senso del R decreto 15 aprile 1915, n. 472 (art. 1);

5° Gli ufficiali superiori del ruolo dei commissari ed i capitani del ruolo di sussistenza collocati fuori quadro a senso del R. decreto 15 aprile 1915, n. 474 (art. 1 e 2);

6° Gli ufficiali veterinari collocati fuori quadro a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 583 (art. 1);

7° I capitani di cavalleria collocati fuori quadro a senso del R. decreto 6 maggio 1915, n. 597 (art. 1);

8° I colonnelli del corpo sanitario militare collocati fuori quadro a senso del R. decreto 13 maggio 1915, n 621 (art. 1);

9° I maggiori dei carabinieri reali collocati fuori quadro a senso del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 904 (art. 2).

Ordiniamo che il presente decreto, munite del sigillo dello State, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 29 dicembre 1916.

TOMMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CARCANO

N. 5. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale col quale sono stabiliti i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude, bovine ed equine.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 29 dicembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1165;
Visto il decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1569;
Visto il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1915, n. 1418;
Visto il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1693;

DETERMINA:

Dal 1° gennaio 1917 i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude, bovine ed equine, è fissato, fino a nuova notificazione, nella misura sotto indicata, per merce resa nel luogo di macellazione e per pagamento in contanti.

Tali prezzi, nonchè gli abbuoni relativi, si riferiscono al peso di coda, il quale deve corrispondere al peso della pelle riconosciuto entro ventiquattr'ore dalla scuoiatura.

Ove, per consuetudini locali, la scuoiatura avvenga non meno di ventiquattr'ore dopo la macellazione, deve attribuirsi un aumento del 3 % al peso riconosciuto.

I prezzi sottonotati s'intendono per pelli non bagnate, ben depurate dal sangue, dalla carne, dallo sterco e dalle materie varie aderenti, senza codone, senza orecchioni, senza corna, senza unghie, ma con gli unghioli.

Vitelli leggeri:

Con testa e zampe fino a kg. 10 per kg. L. 2,40.
Senza testa e con zampe fino a kg. 8 per kg. L. 2,80.
Senza testa e senza zampe fino a kg. 8 per kg. L. 3.

Vitelli medi:

Con testa e con zampe da kg. 10,100 a 15 per kg. L. 2,20.
Senza testa e con zampe da kg. 8,100 a 12 per kg. L. 2,60
Senza testa e senza zampe da kg. 8,100 a 12 per kg. L. 2,80.

Vitelloni:

Con testa e con zampe da kg. 15,100 a 20 per kg. L. 2,10.
Senza testa e con zampe da kg. 12,100 a 17 per kg. L. 2,50.
Senza testa e senza zampe da kg. 12,100 a 17 per kg. L. 2,70.

Vitelli erbivori:

di tutti i pesi con testa e zampe per kg. L. 1,90;
di tutti i pesi senza testa e con zampe per kg. L. 2,10;
di tutti i pesi senza testa e senza zampe per kg. L. 2,20.

Scottoni e giovenchi (cioè pelli provenienti da maschi sanati o da femmine non ancora produttive nè messi al pascolo):

con testa e zampa corta fino a kg. 26 per kg. L. 2,20;
con testa e zampa corta da kg. 26,100 a kg. 33 per kg. L. 2,10;
(1) con testa e zampa corta da kg. 33,100 a kg. 40 per kg. L. 2,00;
(1) con testa e zampa corta oltre kg. 40 per kg. L. 1,90;
(con testa e zampe lunghe meno 10 %).

---

(1) Per sole femmine.

Buoi:

fino a kg. 35 per kg. L. 1,90;
da kg. 35,100 a 50 per kg. L. 1,80;
da kg. 50,100 in più per kg. L. 1,70.

Vacche:

fino a kg. 35 per kg. L. 2;
da kg. 35,100 a kg. 45 per kg. L. 1,80;
da kg 45,100 in più per kg L. 1,60.

Tori:

fino a kg. 35 per kg. L. 1,50;
da kg 35,100 a kg. 50 per kg. L. 1,40;
da kg. 50,100 in più per kg. L. 1,20.

Bufali di ogni peso per kg. L. 1.20.
Cavalli di ogni peso per kg. L. 1.
Muli di ogni peso per kg. L. 0,30.
Asini di ogni peso per kg. L. 0,70.

Sono da considerarsi di valore inferiore ai prezzi sopra specificati le seguenti categorie, alle quali va attribuito l'abbuono a fianco di ciascuno indicato:

a) pelli ferrettate, abbuono 10 %;
b) pelli isolane, abbuono 15 %;
c) pelli maremmane (provenienti da bestiame da campo), abbuono 15 %;
d) pelli marcate a fuoco (per ogni marca), abbuono 10 %;
e) pelli tarolate (tarolo guarito), abbuono 10 %;
f) pelli tarolate (tarolo aperto), abbuono 20 %;
g) pelli con lieve perdita di pelo che non intacchi il fiore, abbuono 5 %;
h) pelli con media perdita di pelo, abbuono 15 %;
i) pelli con forte perdita di pelo, abbuono 30 %;
j) pelli con tagli o segni profondi d'ogni specie nel groppone fino a tre di tali difetti, abbuono 15 %;
ogni taglio in più, abbuono 5 %;
l) pelli con tagli o segni profondi fino a tre nel collo o nei fianchi, abbuono 5 %;

oltre tre di tali difetti, abbuono 10 %;
m) pelli male squadrate, abbuono 5 %;
n) pelli piagate bovine, abbuono 20 %;
o) pelli piagate equine, abbuono 40 %;
p) vitelli morticini, abbuono 30 %;

Alle pelli comunque salate, va attribuito, quale compenso per magazzinaggio, salatura, trasporti vari, interessi e quant'altro, un aumento di L. 15 al quintale sul peso di coda, per merce resa sul vagone stazione mittente, o sotto paranco in partenza, convenientemente imballata secondo gli usi locali.

Per le pelli bovine (esclusi i vitelli) salate in fossa, per non meno di 20 giorni ed a regola d'arte, col cloruro di sodio denaturato, quale viene fornito dallo State per uso industriale, escluso ogni altro preparato, e scolate per 12 ore in fossa, spazzate dal sale, al peso reale va attribuito un aumento del 13,60% per minore peso; pei vitelli, nelle identiche condizioni di conservazione, l'aumento sarà dell'8%.

Per quelle salate in pila, dopo almeno 20 giorni, a regola d'arte, come sopra, spazzate dal sale, al peso reale va attribuito un aumenta dell'11% per minor peso sui vitelli, del 18% su tutte le altre pelli bovine.

Per le pelli equine tali aumenti saranno del 20% per quelle salato in fossa e del 30% per quelle salate in pila.

Per quelle secche l'aumento sarà del 150% per il minor peso.

Art 2.

Le pelli della macellazione militare, provenienti dalla zona di guerra, saranno sempre cedute a peso reale salato, riconosciuto nei magazzini militari, computandone il prezzo in base al peso di coda, nel modo stabilito dall'articolo precedente.

Saranno però già classificate nel seguente modo:

1ª scelta:

pelli completamente senza difetti — oppure groppone completamente prive di difetti, ma fino a tre difetti di scarnitura o piccolo buco nelle altre parti;

2ª scelta:

gropponi: fino a tre difetti di buco, tarolo guarito, piccola piaga, leggera spelatura che non danneggi il fiore;

altre parti — ma con groppa sana — più di tre dei difetti suddetti oppure fino a tre spelature che non danneggino il fiore.

Sulla base degli abbuoni stabiliti nell'articolo precedente, il ribasso medio da applicarsi alle due scelte convenzionali sopra descritte sarà del 3 % per le pelli di prima scelta e del 12 % per quelle di seconda scelta.

Le pelli macellate fuori della zona di guerra potranno anche essere cedute non salate a peso fresco, ma i prezzi e le condizioni saranno quelle stabilite dall'art. 1°.

Art. 3.

Fino al 15 febbraio 1917 non potranno essere posti in vendita i prodotti conciati derivanti dalle pelli crude calmierate col presente decreto.

Fino a quella data rimangono inalterati per le pelli conciate e per le calzature militari i prezzi attualmente in vigore.

Dal 15 febbraio p. v. saranno praticati per i materiali conciati e per le calzature i prezzi che verranno stabiliti in tempo utile con apposito decreto.

Roma, 29 dicembre 1916.

Il Ministro - MORRONE.

N.B. — Il presente decreto è stato pubblicato nel numero 306 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 30 dicembre 1916.

N. 6. SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Pelli fresche provenienti dalla macellazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 dicembre 1916.

In relazione alla circolare n. 750 del *giornale militare* del corrente anno, riguardante la fornitura della carne alle truppe territoriali per l'anno 1917, si determina che le pelli provenienti dalla macellazione militare per dette truppe (qualora non esistano nel luogo della macellazione od in località viciniori magazzini militari di salagione, ai quali in tal caso devono essere consegnate con trasporti a trazione animale) dovranno essere cedute a pagamento immediato ed ai prezzi e condizioni del relativo calmiere, ai conciatori della regione od in difetto a raccoglitori di pelli, qualora, bene inteso, ne facciano domanda.

Diversamente dovranno essere in luogo adatto conservate, a disposizione del Ministero, opportunamente salate in pila (cioè distese aperte e sovrapposte l'una all'altra) cospargendo il lato carne con cloruro di sodio denaturato (sale industriale) in ragione del 25 per cento sul peso della pelle appena scuoiata.

La spesa relativa alla conservazione delle pelli sarà posta a carico della gestione del magazzino viveri divisionale, a carico del quale sarà pagato, a titolo di premio, un compenso di lire 0,30 per ogni pelle scevra di qualsiasi difetto dipendente dalla macellazione. Tale somma, da corrispondersi alla squadra dei macellai, sarà ripartita quindicinalmente fra il personale di truppa incaricato della macellazione nella misura individuale che a giudizio dell'ufficiale incaricato della gestione sarà ritenuto più rispondente allo scopo di ottenere che la scuoiatura avvenga a perfetta regola d'arte.

L'importo delle pelli cedute dovrà quindicinalmente essere versato al magazzino militare di distribuzione viveri divisionale, insieme al ricavato della vendita degli altri sottoprodotti di cui alla citata circolare n. 750.

Dove esistono magazzini per la raccolta e salagione delle pelli provenienti dalla macellazione militare, queste rimangono a disposizione del Ministero della guerra.

Tanto per le pelli cedute a pagamento immediato, quanto per quelle tenute a disposizione, le direzioni di commissariato, analogamente a quanto è previsto per le altre denuncie dall'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 1693 (circolare n. 760) trasmetteranno una dimostrazione delle pelli di cui è caso, coll'indicazione, per quelle cedute, del nome degli acquirenti.

Il Ministro — MORRONE.

N. 7. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prelevamento di fondi.** — Segretariato generale — Ragioneria. — 4 gennaio 1917.

Malgrado l'avvertimento fatto a tutte le autorità militari, con la circolare a stampa n. 4931 in data 26 ottobre 1915, risulta che alcuni enti od ufficiali hanno depositato o chiesto di depositare presso la Banca d'Italia e filiali, in conto corrente somme più o meno rilevanti.

Come venne già osservato i detti depositi fanno supporre prelevamenti di fondi, a titolo di anticipazione, in misura notevolmente superiore al fabbisogno immediato per pagamenti da eseguire.

Tale fatto, contrario ad ogni buona norma amministrativa, produce il grave inconveniente di tenere immobilizzate, nel complesso, ingenti somme, prelevate anzi tempo dalle casse dello Stato, ostacolando, fra l'altro, il regolare funzionamento del servizio di cassa.

Si richiamano perciò nuovamente tutti i corpi, stabilimenti, reparti ed altri enti incaricati di pagamenti, alla stretta osservanza di quanto fu già avvertito con la predetta circolare a stampa: che cioè curino in primo luogo di contenere le richieste di anticipazioni che rivolgono al Ministero, alle direzioni di commissariato o ai propri consigli d'amministrazione nei limiti dello stretto indispensabile e che inoltre qualora l'anticipazione da richiedere sia di importo rilevante, domandino che essa sia frazionata in due o più mandati, o ordinativi di pagamento, vaglia, ecc., da riscuotere successivamente a misura del bisogno.

Non essendo possibile stabilire delle cifre in proposito, perchè molto diversi sono i bisogni e le condizioni dei vari enti, questi avranno cura di richiedere, in massima, il frazionamento di cui sopra ogni qualvolta l'importo complessivo dell'anticipazione superi il fabbisogno medio del corpo, reparto, ecc., per un mese *in tempi ed in condizioni normali*. Le anticipazioni da chiedere per spese di carattere straordinario saranno frazionate in modo che ogni riscossione non superi il fabbisogno per i pagamenti prevedibili in una quindicina al massimo.

Il frazionamento sarà anche maggiore quando ciò sia reso consigliabile dalla mancanza di cassa forte e di altri mezzi di custodia.

Nell'invitare quindi tutte le autorità militari a curare che in avvenire non abbia a ripetersi il lamentato inconveniente dei prelevamenti eccessivi e quello dei depositi in conto corrente presso istituti di credito, si interessano gli enti che già abbiano effettuato tali depositi a versare subito in tesoreria, con imputazione al capitolo 149 (Entrate eventuali diverse dei Ministeri) del bilancio di entrata per l'esercizio in corso, gli eventuali interessi attivi liquidati sui conti correnti, informandone all'un tempo questo Ministero (2ª divisione ragioneria) che a sua volta dovrà comunicare a quello del tesoro gli estremi dei versamenti stessi.

Dovrà essere data comunicazione a questo Ministero anche dei conti correnti infruttiferi.

Il Ministro — MORRONE.

N. 8. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento dei proventi in tesoreria.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 4 gennaio 1917.

Nonostante le disposizioni data col n 5 della circolare n 612 del corrente anno, varie amministrazioni seguitano ad inviare separatamente al Ministero le quietanze relative al versamento dei proventi in tesoreria.

Ad evitare ciò il Ministero, fermo restando il disposto dei numeri 6 e 7 della circolare stessa determina che siano seguite le norme di cui appresso:

1° Le quietanze relative al versamento di somme ricavate dalla vendita o cessione dei materiali dovranno essere allegate alle contabilità in materia a giustificazione della relativa operazione di scarico;

2° Quelle riferentesi a ricuperi per assegni, indennità, o comunque per somme indebitamente pagate (vedi circolare n. 163 e 668 del 1916) debbono essere allegate alla contabilità in contanti nella quale è compreso l'indebito pagamento. Se le somme indebitamente pagate sono comprese in più di una contabilità, la quietanza sarà allegata ad una di esse facendone, possibilmente, menzione nelle altre;

3° Quelle relative al versamento in tesoreria di sopravanzi d'anticipazioni da parte di amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa debbono prima essere allegate alla contabilità dalla quale risulta la somma sopravanzata.

4° Quelle riflettenti versamenti di somme ricavate dalla vendita dei rifiuti ed avanzi dei servizi dei corpi (avanzi del rancio, letame, ossa, ecc.), quelle concernenti versamenti di contributo di guerra eventualmente trattenuto su pagamenti fatti a carico dell'assegno spese d'ufficio, spese riservate ecc. (numero 8 delle norme di cui alla circolare 907 del 1916) ed in generale quelle che non interessano le contabilità in contanti o in materia verso lo Stato dovran o essere conservate in atti a disposizioni degli ispettori.

I corpi si regoleranno in modo analogo per gli altri casi che potessero verificarsi, tenendo presente che le quietanze non debbono servire a giustificare il versamento dei proventi (per il che basta l'indicazione della quietanza sul tagliando del modello 97 o il prospetto di cui al n. 5 della circolare 612 del 1916), ma bensì il fatto che ha dato origine al provento; e che non debbono più essere inviate separatamente al Ministero le quietanze di tesoreria (e conseguentemente i conti modello 84 R. A. cogli annessi ordini di riscossione o pagamento) all'infuori dei casi previsti dai numeri 6 e 7 della predetta circolare 612 e di quello in cui la contabilità cui debba rimanere unita la quietanza sia stata già inviata al Ministero. In quest'ultimo caso, nell'elenco di trasmissione s'indicherà esattamente la contabilità ed il titolo (richiesta di scarico, ordine di pagamento, ecc.) cui la quietanza dev'essere allegata.

Coll'occasione richiama l'attenzione di tutte le amministrazioni dipendenti sullo stretto obbligo di procedere, entro il termine di ogni mese, al versamento in tesoreria delle quote di cessione di stipendio riscattate dallo Stato circolare 143 e n. 6 della circolare 621 del 1916 e di inviare immediatamente la quietanza al Ministero (Divisione ragioneria).

Il Ministro — MORRONE.

N. 9. — DISPOSIZIONI VARIE — PENSIONI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — SERVIZIO SANITARIO — **Norme provvisorie per la esecuzione del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, per l'assistenza ai mutilati, agli storpi ed ai ciechi della guerra.** — (Ufficio sanitario). — 4 gennaio 1917.

1. Sono istituite nei territori dei comandi di corpo d'armata di Torino, Milano, Genova, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, delle speciali *sezioni chirurgiche di concentramento* per i militari storpi e mutilati per causa di guerra.

Il funzionamento delle suddette sezioni di concentramento, alla cui direzione dovrà essere preposto un chirurgo di riconosciuta competenza ortopedica, procede nel modo seguente:

Quando i militari mutilati per causa di guerra siano trasportabili senza alcun loro pericolo o grave disagio, verranno sgomberati dagli ospedali ove si trovano, siano essi della zona di guerra, quanto di quella territoriale e diretti, con le dovute cautele di trasporto e di accompagnamento alle sezioni chirurgiche di concentramento del corpo d'armata, nel cui territorio risiedono le rispettive famiglie.

Qualora in tali sezioni non vi siano posti disponibili, le direzioni delle sezioni chirurgiche di concentramento prenderanno fra loro i necessari accordi, affinchè i militari invalidi che in essi avrebbero dovuto essere accolti, siano inviati alla sezione di uno dei corpi d'armata più vicini a quello del territorio nel quale risiedono le famiglie degli invalidi stessi.

Le suddette disposizioni saranno seguite da tutti gli ospedali che abbiano in cura feriti di guerra, appartengano essi ospedali al R. esercito, alla R. marina, alla Croce rossa o ad altri enti di beneficenza.

Le sezioni di concentramento funzioneranno con le norme stabilite per gli ospedali di riserva di cui alla circolare n. 331 *Giornale militare* 1916 ed in esse si continueranno e completeranno tutte le cure necessarie alla guarigione chirurgica.

2. I militari divenuti completamente ciechi in conseguenza della guerra, quando non abbiano più bisogno della cura ospedaliera, e appena le loro condizioni generali lo permetteranno, saranno trasferiti, con tutte le cautele di trasporto e di accompagnamento, agli istituti per l'assistenza di tale cate-

goria di invalidi, all'uopo riconosciuti ed autorizzati dalla amministrazione militare con convenzione approvata dal Ministero della guerra. Tale trasferimento sarà eseguito concentrando alla scuola per i ciechi di Milano quelli che appartengono ai distretti dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano e Verona, alla scuola di Firenze quelli dei corpi d'armata di Genova, Bologna e Firenze alla scuola di Roma quelli dei corpi d'armata di Ancona, Roma e Bari alla scuola di Napoli quelli del corpo d'armata di Napoli, alla scuola di Catania quelli del corpo d'armata di Palermo

3. I militari affetti da gravi mutilazioni della faccia, quando siano giudicati trasportabili, muniti di apparecchi contentivi dovranno, dai reparti stomatoiatrici delle armate, venire trasferiti ai reparti ferite mascellari ed odontoiatria (centri stomatoiatrici) che funzionano nell'interno del paese.

I militari appartenenti ai distretti dei corpi d'armata territoriali di *Torino, Alessandria, Milano* e *Genova* verranno concentrati presso il centro stomatoiatrico di Milano; quelli appartenenti ai distretti dei corpi d'armata territoriali di *Verona, Bologna, Firenze*, verranno concentrati presso il centro stomatoiatrico di Bologna; quelli dei corpi d'armata di *Ancona, Roma, Napoli* al centro stomatoiatrico di Roma; quelli infine dei corpi d'armata di *Bari* e di *Palermo* al centro stomatoiatrico di Palermo.

4. Alle sezioni di concentramento nominate al n. 1 tutti i militari storpi o mutilati, dopo che la guarigione sia completata, verranno trasferiti ad un *centro di cure fisiche ortopediche* possibilmente nello stesso corpo d'armata. Il centro di cure fisiche-ortopediche può, ove ciò si ritenga opportuno, essere annesso alla sezione di concentramento chirurgica. Anche i centri suddetti, ove dovranno funzionare dei gabinetti di terapia fisica ed ortopedica e dei reparti di ortopedia chirurgica, con annesse delle piccole officine per protesi temporanee, potranno essere considerati come ospedali di riserva, e si atterranno alle norme amministrative per questi stabilite

La permanenza dei militari ricoverati in questi centri di cure fisiche-ortopediche verrà fissata, caso per caso, dal direttore dell'istituto stesso, e durante tale periodo potrà iniziarsi utilmente per essi una prima rieducazione morale, e potranno venire adibiti a piccoli lavori che servono anche come completamento di cura.

È durante tale permanenza al centro di cure fisiche ortopediche che si debbono iniziare i primi provvedimenti protesici

(studio degli apparecchi di ortopedia di cui sarà necessario munire gli storpi, applicazione degli apparecchi temporanei per i mutilati degli arti inferiori, ecc.).

L'azione dei centri neuropatologici, laddove esistono dovrà essere coordinata ed integrarsi con quella dei centri di cure fisiche ed ortopediche, in collaborazione coi quali dovranno funzionare. Fino a nuovo ordine intanto gli infermi con lesioni che interessino il sistema nervoso appartenenti ai distretti dei corpi d'armata di Torino, Alessandria e Genova verranno concentrati presso il *centro neuropatologico* che funziona a Pavia.

5. Completate le cure fisiche ed ortopediche i ricoverati nei centri suddetti potranno venire dimessi per essere inviati, con le norme di cui al seguente n. 14°, in breve licenza in attesa di essere chiamati per l'applicazione e l'adattamento dell'apparecchio definitivo.

Tale applicazione dovrà essere ordinariamente fatta presso le scuole od istituti di rieducazione di cui al seguente n. 6°, ove i mutilati e gli storpi dovranno sostare per un periodo non minore di 15 giorni e non superiore a tre mesi necessario per il completo adattamento dell'apparecchio, per assuefarsi al suo funzionamento ed attenderne il collaudo, e perchè l'esempio dei compagni che lavorano e la possibilità di provarsi praticamente ora ad uno ora ad un altro esercizio professionale, potrà convincere e persuadere molti degli sfiduciati ad iniziare la propria rieducazione.

Solo per quei militari che dessero sicuro affidamento di poter provvedere del proprio alla loro rieducazione, o che di essa fossero riconosciuti assolutamente incapaci, l'applicazione ed il collaudo dell'apparecchio di protesi definitivo potranno avvenire presso il centro di cure fisiche ed ortopediche di cui al n. 4, dal quale, espletate anche le pratiche medico-legali, verranno senz'altro dimessi al termine della cura.

6. Nel territorio dei corpi d'armata nominati al n 1 funzionano scuole di rieducazione professionale ove vengono accolti i mutilati e gli storpi, con gravi invalidità funzionali, che desiderino di rieducarsi a compiere l'antico lavoro nelle mutate loro condizioni, oppure di impararne uno nuovo.

Dette scuole sono istituite per opera dei comitati civili di assistenza, e le autorità militari corrisponderanno direttamente con quelli di essi che risiedono nelle città ove è il comando del corpo d'armata.

Gli altri comitati minori che hanno sede nel medesimo ter-

ritorio dovranno quindi corrispondere con l'autorità militare pel tramite del comitato che trovasi nella città di residenza del comando del corpo d'armata.

Ove in uno stesso corpo d'armata esistano parecchie scuole di rieducazione, una particolarmente avrà l'incarico e la responsabilità dell'applicazione ed adattamento degli apparecchi di protesi definitivi.

Dette scuole per la rieducazione professionale degli invalidi della guerra dovranno essere riconosciute ed autorizzate dalla amministrazione militare, con convenzione approvata dal Ministero della guerra.

Gli invalidi vi potranno essere direttamente trasferiti dal centro di cure fisiche ortopediche del corpo d'armata o entrarvi al ritorno dalle brevi licenze di cui all'art 14.

Nell'inviare i mutilati e gli storpi alle apposite scuole di rieducazione professionale saranno tenute presenti le seguenti avvertenze:

a) quelli che ancora possono trarre vantaggi fisici da qualche cura complementare, come: massaggio, elettroterapia e chinesiterapia, saranno inviati preferibilmente in quelle scuole di rieducazione professionale, che disponessero di mezzi per cure fisiche e preferibilmente in quelle aventi sede nel territorio ove essi hanno la loro residenza abituale, o in sua vicinanza;

b) gli agricoltori mutilati o storpi che possono trarre ancora vantaggi fisici dalle cure di massaggio, dalla elettroterapia e dalla chinesiterapia, saranno inviati a quelle scuole di rieducazione agricola che hanno a disposizione i mezzi per le suddette cure fisiche sussidiarie.

7. I militari invalidi che ne facciano richiesta, quando non siano già stati smistati col criterio regionale prima di giungere alla scuola di rieducazione professionale, potranno essere trasferiti da quelle ove sono ricoverati, a quelle della regione ove essi hanno la loro residenza abituale, semprechè da ciò non risulti pregiudicata l'assistenza degli invalidi già in precedenza ivi ricoverati ed il trasferimento non turbi il piano di rieducazione o la rieducazione già iniziata.

8 Gli istituti di istruzione professionale dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, che intendono assumere il compito della rieducazione professionale degli storpi e dei mutilati devono sottoporre la relativa proposta anche al Ministero predetto ed ottenerne l'approvazione.

Per la sorveglianza dell'andamento tecnico della rieducazione professionale presso gli istituti stessi il Ministero del-

l'industria, commercio e lavoro potrà valersi, oltre che del personale competente addetto al servizio dell'insegnamento professionale, anche degli ispettori dell'industria e del lavoro, i quali dovranno però in ogni caso prendere accordi e riferire alla direzione di sanità militare alla cui sorveglianza è sottoposta la scuola.

9. Quando alla rieducazione professionale si provveda con officine e laboratori esercitati per speculazione industriale e nell'interesse dei maestri e capi d'arte che li dirigono, le officine ed i laboratori predetti saranno soggetti alle leggi vigenti sulla tutela del lavoro come tutti gli altri stabilimenti industriali, e alla sorveglianza dei suddetti ispettori.

10 I passaggi degli invalidi dagli istituti e dalle scuole di rieducazione professionale, ove si trovano ricoverati, a quelli di altra regione o località, potranno essere consentiti anche quando il trasferimento sia consigliato dalle esigenze della cura o della rieducazione professionale, al fine di ottenere che queste possano essere prestate nell'istituto o nella scuola più adatti per mezzi propri.

11. Non saranno consentiti i trasferimenti di cui al n. 7, quando le condizioni fisiche dell'invalido richiedano speciali mezzi di cura e di rieducazione professionale, dei quali siano dotati l'istituto o la scuola in cui egli trovasi ricoverato, e non quelli ai quali aspirerebbe essere trasferito.

12 Nei casi indicati al n 7, i passaggi degli invalidi saranno effettuati d'accordo fra gli enti civili interessati, e previa autorizzazione del rispettivo comando di corpo d'armata, avente giurisdizione nel territorio nel quale hanno sede gli istituti e le scuole di rieducazione professionale, dai quali e ai quali dovrebbero essere trasferiti gli invalidi stessi.

13 I rapporti tra l'amministrazione militare e gli enti civili di assistenza agli invalidi della guerra sono regolati, in linea di massima, dalle seguenti norme:

Con speciale convenzione approvata dal Ministero della guerra, gli istituti e le scuole di rieducazione professionale, o per essi i comitati che li hanno istituiti, si assumono l'obbligo:

a) di ricevere e ricoverare negli appositi stabilimenti militari invalidi che vi saranno destinati dalle direzioni di sanità militare;

b) di ricevere e ricoverare, limitatamente a determinate ore del giorno, i mutilati e gli storpi conviventi con la pro-

pria famiglia non lontano dalla scuola di rieducazione professionale;

c) di provvedere a proprie spese ai locali ed alla loro manutenzione;

d) di provvedere agli arredi destinati alla giacitura dei ricoverati ed alla loro manutenzione;

e) di provvedere al completo mantenimento degli invalidi ricoverati ed alla refezione del mezzodì degli invalidi « esterni »;

f) di provvedere il personale medico, gli infermieri, il personale civile di servizio, di assistenza e di sorveglianza;

g) di provvedere per la scuola di rieducazione professionale dei ricoverati e degli « esterni »;

h) di provvedere per i compensi delle ore di lavoro ai ricoverati ed agli « esterni »;

i) di provvedere per i mezzi di cura delle malattie durante la permanenza dei ricoverati nell'istituto;

k) di provvedere per il vitto, l'alloggio e la giacitura dei militari di truppa comandati nell'istituto per il servizio generale di pulizia e di disciplina, nonchè per l'alloggio di un ufficiale, che eventualmente vi fosse destinato per la sorveglianza disciplinare.

Gli ospedali militari principali provvederanno, per ciascun istituto e per ciascuna scuola di rieducazione professionale, con i quali abbiano stipulata la convenzione di cui sopra è cenno:

a) al pagamento della retta giornaliera pattuita per ogni militare ricoverato e dell'assegno giornaliero per ciascun militare in servizio di pulizia e di disciplina, a presentazione delle relative richieste documentate, da effettuarsi con norme analoghe a quelle che si seguono dagli ospedali civili per i militari che vengono in esso ricoverati (articolo 710 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi);

b) alla prima distribuzione, alla sostituzione e alla manutenzione del corredo personale dei ricoverati e, dei militari di servizio;

c) alle spese di trasporto dei ricoverati infermi;

d) alle spese per le prime provviste e riparazioni degli apparecchi tutori e di protesi provvisori e per un apparecchio definitivo per ogni arto amputato di ciascun invalido, con le modalità stabilite dal seguente numero 24.

L'amministrazione militare eserciterà la sua sorveglianza sulle

scuole di rieducazione professionale per mezzo dei direttori di sanità e dei comitati sanitari regionali.

Per gli istituti e le scuole di rieducazione professionale non in sedi di direzioni di sanità militare, la sorveglianza sarà esercitata dai direttori degli ospedali militari principali da cui dipendono nonchè dai comitati sanitari regionali. Pel mantenimento della disciplina nell'interno dei detti istituti potrà venirvi assegnato un ufficiale o sottufficiale del R. esercito, scelto possibilmente tra gli invalidi di guerra.

14. Ai militari invalidi ricoverati nei centri di cure fisiche di cui al n. 4° i quali si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, potranno essere concesse « brevi licenze » dal direttore di sanità del corpo d'armata competente, su proposta o parere favorevole delle autorità sanitarie militari dirigenti i centri stessi, semprechè i detti militari, sia storpi che mutilati, abbiano ultimate le cure fisiche ed ortopediche, siano già stati presi i provvedimenti protesici temporanei, e possano deambulare senza troppa difficoltà.

15. Al termine della necessaria cura, e, dopo l'applicazione e l'insegnamento dell'uso dell'apparecchio di protesi, i militari invalidi che a termine dell'art. 5 del precitato decreto luogotenenziale non vengono sottoposti alla rieducazione professionale, saranno inviati, quando già per essi non decorra il congedo assoluto, in « licenza straordinaria ».

Quando per ritardo nella fornitura dell'apparecchio definitivo di protesi, i militari invalidi che non si sottopongano alla rieducazione professionale debbano essere trattenuti nei centri di cure fisiche, potranno ad essi essere concesse « brevi licenze » alle condizioni e con le modalità previste al n. 14 delle presenti norme.

16. Anche nei casi di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, la concessione delle licenze agli invalidi ricoverati negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale, sarà effettuata con le modalità di cui al precedente numero 14, e sarà subordinata al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

17. Per il trattamento da usarsi verso i militari invalidi inviati in breve licenza o in licenza straordinaria dai centri ortopedici e dalle scuole di rieducazione professionale prima della decorrenza del congedo assoluto, si applicheranno le disposizioni vigenti circa il pagamento anticipato degli assegni ai sottufficiali, caporali e soldati, inviati in licenza di convalescenza.

18. Dai comandi dei depositi competenti sarà data notizia, alle direzioni degli istituti e delle scuole di rieducazione professionale interessati, degli eventuali provvedimenti concernenti i militari invalidi inviati in breve licenza a termini dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012.

19. Per i militari ricoverati negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale, si provvederà alle pratiche medico-legali per la riforma o la liquidazione della pensione, per cura della direzione di sanità locale, in maniera che dette pratiche coincidano con l'ultimo periodo di permanenza nella scuola.

Scaduto il tempo massimo in cui i predetti militari possono rimanere negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale, a termini dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, od ancora prima, se la rieducazione professionale sia terminata, essi verranno dimessi, muniti dell'apparecchio di protesi definitivo.

20. Per i militari di cui all'art 3 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, sarà presa nota a matricola della loro entrata negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale con la seguente variazione:

« Entrato nel . . . (indicare l'istituto o la scuola di rieducazione professionale) per compiervi la rieducazione professionale di cui al decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012. Li . . . . ».

A tale variazione, occorrendo, faranno seguito le seguenti:

« Trasferito nel . . . . (indicare l'istituto o la scuola in cui il militare sia trasferito) per continuare la rieducazione di cui sopra, li . . . . . Uscitone per aver compiuto la rieducazione di cui sopra, li . . . . . ».

21. Fermo restando che l'amministrazione militare è tenuta a sostenere le spese di cui all'art 9 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, soltanto quando i militari vengono direttamente trasferiti agli istituti e alle scuole di rieducazione professionale dagli stabilimenti sanitari militari, l'amministrazione medesima, in via transitoria e finchè non sia diversamente provveduto con apposita legge, sosterrà le spese di cui trattasi, per il periodo massimo previsto dal suindicato art. 9, anche per quegli invalidi, che, abbisognando della rieducazione professionale, e non avendo mezzi per provvedervi del proprio, chiedano di essere ammessi negli appositi istituti e nelle apposite scuole, dopo essere stati definitivamente dimessi dagli stabilimenti sanitari militari preaccennati e dopo di essere stati inviati in congedo assoluto.

22. Il pagamento delle spese di cui all'art. 7 del citato decreto luogotenenziale, per gli invalidi trattenuti o ammessi negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale dopo il congedo assoluto, non esercita influenza alcuna sulla decorrenza della pensione e sul pagamento degli « acconti » ad essi dovuti.

23. Nei casi di trasferimenti di militari invalidi da uno ad altro istituto o da una ad altra scuola di rieducazione professionale, e in quegli altri casi nei quali, per eventuali licenze o per altri giustificati motivi, la rieducazione professionale debba essere necessariamente interrotta, il computo dei sei mesi durante i quali, a termini dell'art. 9 del preindicato decreto luogotenenziale, l'amministrazione militare sopporta la spesa per il ricovero e l'assistenza degli invalidi stessi, viene effettuato tenendo conto del tempo *effettivamente e complessivamente* trascorso dai medesimi negli istituti o nelle scuole di cui sopra è cenno.

24 Le modalità relative alla fornitura degli apparecchi di protesi sono le seguenti:

a) le officine che dovranno provvedere alla fornitura degli arti artificiali secondo il tipo indicato alla seguente lettera *c)* saranno prescelte dalla sanità militare fra quelle nazionali, nel senso che dette officine non debbano avere dipendenza alcuna dall'estero sotto qualsiasi forma; le prescelte dovranno stipulare regolare contratto con l'amministrazione militare, obbligandosi a fornire il tipo indicato, con garanzie specificate nella successiva lettera *d)* del presente numero;

b) le suddette officine, qualora la Sanità militare lo richieda, debbono fornire alle officine minori il materiale greggio o le parti ritenute opportune alla costruzione degli apparecchi di protesi;

c) il tipo di protesi prescelto dalla commissione nominata da S. E. il presidente del Consiglio dei ministri in esecuzione dell'art. 10 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, per l'arto inferiore, è quello in legno, e questo tipo dovrà essere adottato per ora, fino a che l'ulteriore esperienza non abbia messo in evidenza altro tipo preferibile.

L'apparecchio per l'arto inferiore dovrà essere costruito con pezzi indeformabili e le varie parti di esso dovranno constare, in genere, di un unico pezzo di salice o di altro legno leggiero stagionato opportunamente scavato nell'interno e lavorato in genere all'esterno.

Solo la coscia potrà essere costrutta con due pezzi riuniti

purchè solidamente legati e con sovrapposizione di pergamena e verniciati in modo da evitare le screpolature e gli impregnamenti.

Per le mutilazioni della coscia l'apparecchio dovrà essere in legno integrato dalle consuete parti di cuoio e da una bretella atta a scaricare il moncone di una parte del suo lavoro.

Per gli amputati in prossimità del ginocchio o nella gamba verrà adottato il cosciale in cuoio e la gamba di legno con l'aggiunta dell'attacco alla spalla.

Per la mutilazione del piede la scarpa ortopedica sarà adattata caso per caso, con apposite forme in legno e con le articolazioni dell'avampiede in gomma. La forma in legno dovrà poi esser sempre rilasciata al mutilato.

Gli apparecchi di protesi per l'arto superiore dovranno essere tutti in cuoio e forniti di mano estetica, sostituibile da pezzi lavorativi.

Tutte le officine che trovandosi nelle condizioni previste dal comma *a*) intenderanno continuare od iniziare il loro concorso alla fornitura dovranno mettersi in condizione di presentare alla Sanità militare, entro tre mesi dalla data della pubblicazione delle presenti norme nel *Giornale militare*, gli apparecchi di protesi stabiliti, ed a partire dalla scadenza di tale termine l'amministrazione militare avrà facoltà di non riconoscere alcun precedente contratto per la fornitura del materiale protesico;

d) le officine di protesi razionali prescelte per a costruzione di arti artificiali, dovranno garentire alla amlministrazione militare la durata dei medesimi per cinque anni per tutto ciò che riguarda i difetti di costruzione e il materiale impiegato; impegnandosi a riparare o rinnovare gli apparecchi stessi qualora in tal senso deliberasse le Commissioni che saranno preposte al collaudo dei medesimi;

e) tutti gli apparecchi di protesi dovranno essere collaudati, dopo qualche tempo da che sono applicati al mutilato, dal comitato sanitario regionale, al quale, occorrendo, potrà associarsi un ortopedico.

I mutilati, dopo l'applicazione dell'arto artificiale o degli altri apparecchi di protesi, saranno trattenuti come dal n. 5 nelle scuole professionali ove si trovano ricoverati, e dovranno, prima di essere dimessi, rilasciare una ricevuta dell'apparecchio ad essi forulto dichiarandone il buon funzionamento.

A prescindere dalle officine maggiori che saranno prescelte dalla Sanità militare come dal comma *a*) e *b*), nel territorio

di ciascun corpo d'armata, ove sia la scuola di rieducazione di maggiore importanza, dovrà anche esservi una officina di protesi, annessa possibilmente alla scuola stessa. Essa verrà dalle suddette officine maggiori fornita di tutto il materiale greggio (pezzi legno sbozzati, pezzi metallici, mani artificiali, congegni lavorativi, ecc.) da lavorarsi ed adattarsi per creare gli apparecchi che tornino perfettamente alle condizioni individuali.

25. Le famiglie bisognose dei militari permanentemente invalidi in conseguenza della guerra, potranno ottenere il soccorso giornaliero anche nel caso che i militari stessi, anziché essere richiamati o trattenuti alle armi o volontari di guerra, si trovino alle armi per soddisfare l'obbligo di leva.

Esse otterranno il detto soccorso con le stesse modalità stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 del R. decreto 620 del 13 maggio 1915 e delle Norme per la loro applicazione, tenute presenti le seguenti eccezioni:

a) il soccorso alla madre sarà corrisposto qualunque sia la sua età ed anche nel caso di idoneità al lavoro proficuo;

b) la domanda, scritta o verbale, di soccorso dovrà essere accompagnata da un certificato in carta libera rilasciato dal direttore dell'ospedale militare principale o del reparto speciale di cura o dall'istituto di rieducazione professionale in cui il militare è ricoverato, certificato dichiarante che il militare è divenuto permanentemente invalido in conseguenza della guerra, indicando da quale data; il detto certificato, quando non sia rilasciato dal direttore dell'ospedale militare principale, dovrà essere da lui vidimato;

c) il soccorso sarà corrisposto dal giorno in cui il militare divenne invalido, anche se la domanda sia presentata dopo, e durerà fino a quello del suo invio in congedo assoluto.

26. Gli uffici ed i corpi che per necessità di servizio dovessero assumere personale avventizio con preferenza ai mutilati, ne chiederanno la designazione al Ministero della guerra (direzione generale personali civili ed affari generali), presso il quale è tenuto al corrente un elenco dei mutilati in dipendenza della guerra con la indicazione della loro mutilazione e delle singole attitudini ad impieghi.

27. Gli istituti di cui all'articolo 13 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, dovranno provvedere affinchè gli invalidi rieducati siano dati in nota al Ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) per essere compresi nell'elenco di cui al precedente n. 22, e

tenuti a disposizione delle amministrazioni che ne facciano richiesta.

28 Gli ispettori dell'industria e del lavoro si interesseranno per favorire l'occupazione negli stabilimenti industriali, attraverso gli uffici locali di collocamento, dei mutilati suscettibili di prestare ancora utilmente l'opera propria in quegli stabilimenti.

A tale scopo di mano in mano che vengono a conoscenza degli stabilimenti industriali che siano disposti ad accogliere nel loro personale un certo numero di mutilati della guerra ne informeranno gli uffici di collocamento predetti.

29. Deve in ogni caso evitarsi che il collocamento dei mutilati e dei storpi negli stabilimenti industriali sia fatto, specialmente per quanto riguarda la misura della retribuzione, a condizioni di concorrenza verso gli altri lavoratori, in guisa da riuscire a questi di danno.

30. L'amministrazione militare terrà a proprio carico le spese di cui all'articolo 7 del precitato decreto luogotenenziale per un massimo di sei mesi, anche per gli invalidi non militari di condizione povera di cui all'articolo 17 del decreto stesso, i quali facciano richiesta di essere ammessi negli istituti e nelle scuole di rieducazione professionale, entro 6 mesi, al massimo della conclusione della pace.

31. Alle predette norme faranno seguito quelle concernenti il mantenimento in servizio degli ufficiali invalidi, in relazione al disposto dell'articolo 12 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, e quelle concernenti l'eventuale riassunzione nell'esercito, a loro domanda, dei militari di truppa invalidi sia per il rifornimento, la riparazione o sostituzione degli apparecchi di protesi guasti, sia per l'ammissione a scuole di rieducazione professionale, da parte di mutilati che, in primo tempo, per ragioni varie, non ne avessero approfittato, sia infine nei casi speciali nei quali venga riconosciuto possibile un utile impiego degli invalidi suddetti, con funzioni compatibili con le loro condizioni fisiche.

Il Ministro — MORRONE.

N. **10.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Esecuzione delle sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 gennaio 1917.

La dispensa n. 289, dell'anno 1916, della *gazzetta ufficiale* porta il seguente *errata corrige:*

Nel decreto luogotenenziale del 22 ottobre 1916, n. 1421, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* n. 258 del 3 novembre u. s., per inesattezza della copia trasmessaci, nell'art. 1, *dopo le parole:* « dai tribunali militari territoriali » *deve aggiungersi:* « e di guerra », come è scritto nel testo originale e come qui si rettifica.

Il Ministro — MORRONE.

N. **11.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istituzione di un corso per la formazione di « mitraglieri d'aeroplano ».** — (Direzione generale aeronautica), — 4 gennaio 1917.

1. Allo scopo di assicurare al servizio di aviazione militare gli occorrenti mitraglieri, è istituito un corso per la formazione di « mitraglieri d'aeroplano ».

Potranno partecipare a tale corso, ad esclusione dei sottufficiali di carriera, i sergenti, caporali e soldati delle varie armi e corpi combattenti in servizio presso i depositi e centri di mobilitazione, di età non superiore agli anni 30, che abbiano frequentato almeno la 5ª classe elementare e che per la loro intelligenza ed arditezza diano affidamento di ben riuscire nello speciale servizio al quale aspirano.

2. Per essere ammessi al detto corso gli aspiranti dovranno presentare domanda al proprio comandante di deposito o di centro di mobilitazione prima del 10 febbraio 1917, facendo in essa esplicita dichiarazione di accettare tutte le condizioni fissate dalla presente circolare.

Saranno preferiti gli ottimi tiratori col fucile, e coloro che hanno conoscenza di armi automatiche, o sono di professione meccanici.

I comandanti di deposito e di centri di mobilitazione, trasmetteranno direttamente e sollecitamente al Ministero della guerra (Direzione generale d'aeronautica) le domande presentate in tempo utile, dopo averle vagliate e corredate dei seguenti documenti:

a) un certificato medico attestante la buona costituzione fisica dell'aspirante e nel quale sia esplicitamente dichiarato che egli possiede *ottima* vista (senza occhiali), *ottimo* udito, *perfetto* funzionamento degli organi di circolazione sanguigna e di respirazione, e dei centri nervosi, ed ha peso non superiore ai 70 kg.;

b) un rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato sotto le armi;

c) il foglio caratteristico mod 59.

3. Gli aspiranti prescelti per l'ammissione al corso in parola saranno inviati, nel termine che verrà stabilito dal Ministero della guerra, al Deposito d'aeronautica (aviatori) in Torino; il quale ne riconoscerà nuovamente la idoneità fisica. Quelli fra essi che non saranno riconosciuti fisicamente idonei saranno senz'altro rinviati ai corpi di provenienza; quelli invece che saranno riconosciuti idonei verranno trattenuti presso il sopradetto deposito per frequentare il corso.

4. Gli allievi che ultimeranno il corso con esito favorevole saranno inviati alle squadriglie presso le quali conseguiranno poi la carica di « mitragliere d'aeroplano », con diritto di percepire le inerenti indennità e di fregiarsi del distintivo stabilito per tale specialità

Il Ministro — MORRONE.

N. **12.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Norme riguardanti gli accertamenti sanitari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 gennaio 1917.

La circolare 208 del 1916 è abrogata e viene sostituita con la seguente:

I documenti relativi ad accertamenti sanitari compiuti a riguardo di ufficiali in congedo, sia che si trovino in servizio oppur no, dovranno essere trasmessi all'ispettorato di sanità militare, pel suo definitivo giudizio solo quando si tratti:

1° Di ufficiali giudicati dal direttore di sanità militare, in seguito a visita di appello oppur no;

a) *permanentemente* inidonei al servizio militare in genere od anche ai soli servizi attivi;

b) bisognevoli di una licenza *superiore a sei mesi* per infermità *provenienti* da cause di servizio;

2° di ufficiali per i quali il direttore di sanità militare abbia emesso parere *difforme* da quello del collegio medico;

3° di ufficiali sottoposti a visita personale del direttore di sanità militare *provocata dall'ispettorato di sanità militare*, qualunque sia il giudizio del direttore stesso.

In tutti gli altri casi il giudizio del direttore di sanità militare avrà *valore esecutivo*.

Il Ministro — MORRONE.

N. **13**. — SCUOLE MILITARI — AVANZAMENTO. — **Norme riguardanti gli allievi licenziati dai collegi militari**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 gennaio 1917.

A conferma delle disposizioni impartite a suo tempo, questo Ministero determina che agli allievi licenziati nell'anno scolastico 1915 916 dai collegi militari di Roma e Napoli, siano applicate le seguenti norme:

1° Gli allievi ammessi all'accademia militare al corso di allievi ufficiali di complemento che ha avuto inizio il 1° ottobre 1916, saranno, al termine del corso, nominati aspiranti ufficiali di complemento e dopo un mese di servizio alla fronte con tale grado, saranno promossi sottotenenti di complemento, se riconosciuti idonei.

Dopo sei mesi di servizio alla fronte come sottotenenti di complemento, otterranno il passaggio ad effettivi, qualora riportino parere favorevole dalle competenti commissioni di avanzamento.

2° Gli allievi che sono assegnati col grado di sergente ad un deposito di fanteria o cavalleria, dopo un servizio di due mesi alla fronte, potranno essere nominati sottotenenti di complemento, e i comandanti di corpo attribuiranno loro una classifica da 1 a 20.

Dopo un servizio di altri sei mesi alla fronte, col grado di sottotenente di complemento, otterranno il passaggio ad effettivi, previo parere favorevole delle competenti commissioni di avanzamento.

3°. Per gli allievi assegnati ad un deposito come soldati, valgono le disposizioni stesse che per i militari di truppa.

4°. Analogo trattamento verrà usato agli allievi che saranno licenziati nel corso dell'anno scolastico 1916-917.

Il Ministro — MORRONE.

AVVISO

Rivista d'artiglieria e genio — **Condizioni d'abbonamento per l'anno 1917.**

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari e per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico per via d'ufficio: **L. 12.**

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico personalmente, purchè le richieste di abbonamento siano rivolte direttamente alla direzione della *Rivista*: **L. 15.**

3. Per i non militari residenti in Italia (abbonamento per mezzo degli uffici postali): **L. 24.**

4 Per i residenti negli Stati esteri per i quali è ammesso l'abbonamento per mezzo degli uffici postali: **L. 24.**

5 Per i residenti negli altri Stati: **L. 30.**

Le richieste d'associazione, accompagnate dal relativo importo, debbono essere rivolte alla direzione della *Rivista d'artiglieria e genio*, via Astalli n. 15, Roma

Per gli abbonamenti di cui al n. 1, i comandi di corpi ed uffici sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati dipendenti, rimborsandosi poi a rate mensili sul rispettivo stipendio.

Per maggior sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione di cui al n. 1, dovrà essere indicato a quale comando, riparto, ufficio, sala di convegno, ufficiale od impiegato è destinata ogni singola copia della *Rivista*.

Allo stesso scopo, nel caso di cambiamento di residenza, si pregano gli abbonati di far conoscere il nuovo indirizzo.

Il prezzo dei fascicoli separati della *Rivista* è di **L. 1,50** (ovvero **L. 3,00**) per i militari, e di **L. 3,00** (ovvero di **L. 6,00**) per i non militari, secondo che si tratti di fascicoli semplici o doppi.

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti e alla spedizione dovrà essere rivolto alla direzione della *Rivista*.

Prezzo della presente dispensa L. 0.25

(1593) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1917 — 9 gennaio

1917 GENNAIO 4 - N. 14. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 6, circa il trattamento economico dei personali del R. esercito in campagna . . . . . Pag. 35

CIRCOLARE N. 14. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 6, circa il trattamento economico dei personali del R. esercito in campagna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle colonie, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerati nelle condizioni previste dall'art. 2 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, per le indennità alle truppe in campagna, ed hanno perciò diritto alle indennità di guerra stabilite dal R. decreto medesimo:

N. B — Di questa dispensa sarà distribuita una copia anche ad ogni comando di compagnia mobilitata e riparto corrispondente.

I comandi che avessero bisogno di altre dispense ne faranno richiesta direttamente all'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

a) i personali militari addetti al Comando Supremo dell'esercito, alla intendenza generale e quelli componenti le grandi unità di guerra.

Non spettano però tali indennità agli stabilimenti ed uffici di carattere territoriale che facciano organicamente parte dell'intendenza generale e delle intendenze di armata, o ne dipendano. La designazione di tali stabilimenti ed uffici è fatta dal Ministero della guerra il quale ha pure facoltà di escludere dalle indennità di guerra qualsiasi altro comando, corpo, stabilimento od ufficio, anche di carattere non territoriale, appartenente al Comando Supremo, alla intendenza generale o alle grandi unità di guerra. Lo stesso Ministero ha facoltà di stabilire se la esclusione debba riguardare tutte le indennità di guerra, o solo alcune di esse, ed ha facoltà altresì di ridurne la misura;

b) i personali militari addetti ai comandi, corpi ed uffici militari, anche territoriali, che si trovino in località appartenenti al territorio delle operazioni designato dal Comando Supremo.

Hanno pure diritto alle indennità suddette le maestranze dell'amministrazione militare nei vari stabilimenti e nelle direzioni militari quando siano comandate ai laboratori dislocati nell'accennato territorio delle operazioni.

Art. 2.

Sono sanzionate le disposizioni date in materia di indennità dal Comando Supremo e dall'intendenza generale dal 23 maggio 1915 alla data della pubblicazione del presente decreto.

Però tali disposizioni cessano di avere effetto dal giorno in cui entra in vigore il presente decreto. Da tale data è esclusivamente riservata al Ministero della guerra, di concerto con quello del tesoro, la facoltà di concedere, con decreti da registrarsi alla Corte dei conti, qualsiasi speciale indennità — inferiore, in ogni caso, al soprassoldo di guerra — ai personali dell'esercito che si trovino nel territorio in stato di guerra, siano addetti a speciali servizi, o siano in posizioni speciali, e non abbiano diritto alle indennità di guerra.

Art. 3.

Per il personale civile addetto al R. esercito le indennità stabilite dal decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, devono intendersi dovute solo quando il personale stesso (escluse le maestranze dell'amministrazione militare, per le quali provvede il precedente articolo 1) si trovi fuori della ordinaria residenza — giusta il decreto medesimo — nelle posizioni previste dai commi *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

L'ufficiale del R. esercito che abbia percepita l'indennità di entrata in campagna perchè destinato alle truppe operanti, sia in Europa che fuori, non ha diritto alla rinnovazione della indennità di entrata in campagna quando passi dalle truppe operanti in Europa alle truppe operanti fuori di Europa, o viceversa.

Nemmeno ha diritto alla rinnovazione totale o parziale dell'indennità di entrata in campagna l'ufficiale che, dopo aver cessato di far parte delle truppe operanti in Europa o fuori, vi sia nuovamente destinato, qualunque sia il periodo di tempo trascorso.

Nessuna differenza di indennità di entrata in campagna spetta all'ufficiale che, dopo ricevuta tale indennità, venga promosso a maggior grado, o nominato ad una carica superiore, continuando a far parte dell'esercito di operazione in Europa o fuori, nè all'ufficiale che, avendo cessato di far parte dell'esercito di operazione in Europa o fuori, vi sia nuovamente destinato con maggior grado, o con una carica superiore.

Art. 5.

Gli ufficiali che godono le indennità di guerra del grado superiore, in base al disposto del 1° comma della nota *A* alla tabella I annessa al R. decreto 17 febbraio 1887, o del 1° comma dell'art. 4 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 677,

cesseranno di usufruire di tale beneficio dal giorno in cui entra in vigore il presente decreto, e da tal giorno ricominceranno, perciò, ad avere le indennità del grado che effettivamente rivestono.

Art. 6.

Le indennità di carica stabilite dalla tabella I annessa al R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, spettano soltanto a quegli ufficiali in servizio attivo permanente, o richiamati dal congedo, che si trovino nelle condizioni previste per aver diritto alle indennità di guerra e coprano una delle cariche previste dalle lettere *a* ad *h* della tabella IV annessa al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, o nel § 63 del relativo regolamento.

Per gli ufficiali in servizio attivo permanente, o richiamati dal congedo, preposti a comandi ed uffici istituiti solo in seguito allo stato di guerra, spetterà al ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro, con decreti da registrarsi alla Corte dei conti, di designare se, e quale, delle indennità di carica stabilite dalla tabella I annessa al R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, o dalla tabella IV annessa alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per l'esercito, debbano avere.

Art. 7.

Gli ufficiali generali che all'atto della destinazione all'esercito operante hanno l'alloggio in natura, o l'indennità corrispondente, ne conservano il diritto durante la destinazione dell'esercito stesso.

Gli ufficiali dei carabinieri reali aventi famiglia conservano il diritto all'alloggio in natura od all'assegno alloggio del quale erano provvisti.

Art. 8.

Durante il tempo in cui i militari si trovano presso l'esercito di operazione il soprassoldo continua in qualunque posizione, tranne quella di detenzione in attesa di giudizio.

Coloro che, per una ragione qualsiasi, devono lasciare, anche temporaneamente, il servizio che dà loro diritto alle indennità di guerra o alle indennità ridotte di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto, perdono tali indennità dal giorno successivo a quello in cui lasciano il detto servizio, salvo quanto è stabilito dai successivi art. 9, 10, 11 e 12.

Art. 9.

I militari ricoverati negli stabilimenti sanitari di qualsiasi genere per ferite riportate in guerra, per lesioni riportate nello svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra, per congelamenti dipendenti dal servizio prestato nel territorio delle operazioni, o per infermità dipendenti dai nuovi mezzi di offesa e di difesa usati dal nemico (come i gas asfissianti e lagrimogeni ed i liquidi infiammabili) continuano a godere il soprassoldo di guerra, o le indennità ridotte che percepivano, a norma dei precedenti art. 1 e 2, per il periodo massimo di 60 giorni.

Quelli però che sieno ricoverati per le lesioni o infermità indicate nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dal ministro della guerra, continuano a godere il soprassoldo di guerra, o le indennità ridotte che percepivano, per tutta la durata del ricovero.

Art. 10.

I militari di cui al precedente art. 9 che siano dimessi dai luoghi di cura e poi vi rientrino, per postumi delle ferite o infermità indicate nell'articolo medesimo, non hanno diritto, durante il nuovo ricovero, ad alcun soprassoldo o indennità.

Art. 11.

Ai militari ammalati, fino a che siano ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna, spetta lo stesso trattamento previsto per i feriti in guerra dal 1° comma dell'art. 9 del presente decreto.

Però i militari che siano ricoverati, per malattia, in quegli stabilimenti di campagna in cui il personale di servizio gode di una indennità inferiore a quella di guerra, in base ai precedenti art. 1 e 2, non potranno avere, nemmeno per i primi 60 giorni — se provengano da riparti o servizi provvisti di indennità di guerra —, il soprassoldo di guerra, ma solo le medesime indennità di cui gode il personale di servizio. Qualora, invece, i militari ricoverati negli stabilimenti di cui al presente comma provengano da reparti o servizi in cui godevano le indennità ridotte, di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto, continueranno a percepire le indennità stesse per il periodo massimo di 60 giorni se esse siano inferiori alla indennità goduta dal personale di servizio dello stabilimento sanitario, mentre, in caso diverso, avranno anch'essi, per il detto periodo massimo, la stessa indennità che gode il personale di servizio dello stabilimento.

Art. 12.

Per i militari che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino ricoverati in luoghi di cura, si applicheranno immediatamente le disposizioni degli articoli precedenti, computando il periodo di 60 giorni dal giorno in cui furono ricoverati, nel caso che tale periodo non sia già trascorso.

Invece, qualora tale periodo sia già trascorso, o si tratti di militari ricoverati per postumi delle ferite o infermità indicate nel precedente art. 9, cesseranno immediatamente di percepire qualsiasi indennità.

Art. 13.

I ricoverati per malattie veneree non hanno diritto ad alcuna indennità, qualunque sia lo stabilimento in cui sono ricoverati. Quelli che siano ricoverati in luoghi di cura all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto perderanno immediatamente le indennità di cui fossero provvisti.

Art. 14.

È approvata la tabella *B* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, concernente le indennità dovute ai sottufficiali, caporali e soldati per servizi

e posizioni speciali quando fruiscano dell'indennità di guerra o delle indennità ridotte di cui ai precedenti articoli 1 e 2, colle quali sono cumulabili, salvo le eccezioni indicate nella tabella stessa. Essa tiene luogo della tabella V annessa al R. decreto 23 maggio 1915, n. 677.

Per i servizi e le posizioni speciali non previste dalla tabella, il Ministero della guerra, d'intesa con quello del tesoro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, determina a quale delle categorie fissate dalla tabella medesima, o da altre disposizioni in vigore pel tempo di pace, debbano essere assegnati i nuovi servizi e le nuove posizioni, e, conseguentemente, a quale indennità diano diritto. Tale indennità può essere stabilita anche in misura ridotta.

Art. 15.

Fra il personale con diritto alle indennità di guerra a norma dell'art. 1, lettera *a)* del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1274, non era compreso quello dei depositi rifornimento quadrupedi non stanziati in territori dichiarati in istato di guerra o di resistenza.

Art. 16.

Tra gli stabilimenti ed uffici dipendenti dall'intendenza generale o dalle intendenze d'armata che, a norma dell'art. 1, comma *a)*, del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458, potevano essere esclusi dalle indennità di guerra, erano compresi tutti gli stabilimenti, uffici e servizi, costituenti le dette intendenze, e cioè anche quelli posti alla diretta dipendenza dell'intendente generale dell'esercito e degli intendenti d'armata.

Art. 17.

Sono abrogati: il primo comma della *nota* A alla tabella I annessa al R. decreto 17 febbraio 1887, concernente le indennità speciali per le truppe del R. esercito in campagna, e il § 5 delle norme annesse al decreto stesso; il 2° periodo del-

l'art. 18 del R. decreto 1° ottobre 1914 n. 1171; il 1° comma dell'art. 4 e l'art. 12 del R. decreto 23 maggio 1915, n 677 e la tabella V annessa al decreto stesso; il 3° comma del § 3, i §§ 4, 11 e 12 e il secondo comma del § 22 delle norme approvate col detto decreto; il comma *a*) dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1091; gli articoli 1, 3, 6 e 7 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458, limitatamente, per gli art. 3 e 7, a quanto riguarda i personali del R. esercito; nonchè tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili soltanto alle truppe del R. esercito italiano operanti in Europa, fatta eccezione per quelle comprese negli articoli 4, 5 e 17, che riguardano anche le truppe operanti fuori di Europa.

Art. 19.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1917, salvo per quanto riguarda le disposizioni interpretative contenute negli articoli 15 e 16, le quali hanno effetto dalla stessa data dalla quale entrarono in vigore i decreti luogotenenziali cui esse si riferiscono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI,
MORRONE
COLOSIMO
CARCANO

TABELLA A

Ferite o traumi — riportati in combattimento, o durante lo svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra — per cui è dovuto il soprassoldo, o la indennità ridotta di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto Luogotenenziale, per tutta la durata della degenza negli stabilimenti sanitari militari, se hanno dato luogo a:

1° Lesioni del sistema nervoso centrale con notevoli disturbi funzionali presumibilmente inguaribili.
2° Perdita della vista anche in un occhio solo.
3° Sordità completa bilaterale.
4° Lesioni organiche e funzionali della lingua di tale gravità da far considerare perduta la facoltà della loquela, o da produrre permanentemente difficoltà di deglutizione.
5° Perdita di un arto, o lesione di un segmento di esso, in modo che ne risulti abolita la funzione dello stesso.
6° Perdita assoluta dell'uso di un arto.
7° Perdita totale, o quasi totale, del pene.
8° Gravissime lesioni di organi cavitari.
9° Gravi infezioni chirurgiche.

Visto d'ordine del Luogotenente generale di S. M.

Il Ministro della guerra
Morrone.

TABELLA B

Sottufficiali, caporali e soldati.

Indennità per servizi o posizioni speciali.

1. Sottufficiali promossi ufficiali nelle armi a cavallo.	L. 600 —	Indennità per la prima provvista del cavallo.
2. Militari addetti al servizio delle riparazioni al materiale presso i corpi.	» 0,05	Mercede per ogni ora di lavoro, cumulabile col soprassoldo di guerra nel solo territorio delle operazioni.
3. Appuntati ed esploratori scelti dei reggimenti di cavalleria e delle pattuglie telegrafisti dei reggimenti stessi	» 0.05	Soprassoldo giornaliero di servizio.
4. Militari delle sottoindicate categorie dei reparti di artiglieria:		
a) caporali e soldati puntatori scelti e soldati esploratori delle batterie di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, someggiata, e pesante campale	» 0,05	
b) caporali e soldati puntatori di 1ª e 2ª classe dei reparti da fortezza (costa).	» 0.05	
c) caporali e soldati puntatori e osservatori dei reparti da fortezza (fortezza)	» 0.05	Soprassoldo giornaliero di servizio.
d) sottufficiali, caporali e soldati goniometristi dei reparti da fortezza (fortezza)	» 0.10	

5. Militari nominati bombardieri scelti in ogni batteria di bombarde:		
a) al primo classificato nell'esame di nomina	L. 14 —	Premio da corrispondersi all'atto della classifica
b) al secondo classificato nell'esame di nomina	» 8 —	
c) ai successivi dieci classificati nell'esame di nomina, per ciascuno.	» 2 —	
6. Sottufficiali, caporali e soldati delle batterie bombardieri di combattimento, od addetti al servizio di rifornimento delle munizioni per le batterie stesse:		
a) sottufficiali	» 0.10	Soprassoldo giornaliero di servizio. È aumentato di L. 0.05 per i bombardieri scelti.
b) caporali e soldati	» 0.05	
7. Telegrafisti e telefonisti (militari che, esclusivamente impiegati in tale servizio, non possono disimpegnare altri incarichi, ed esclusi perciò tutti coloro che prestano un servizio saltuario) . . .	» 0.50	Soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile col soprassoldo di guerra nel solo territorio delle operazioni. Non è cumulabile con l'indennità di marcia.
8. Zappatori scelti e minatori scelti, non graduati, dei riparti zappatori del genio e minatori del genio	» 0.05	Sopra soldo giornaliero di servizio.
9. Guardafili telegrafici e telefonici (militari che, esclusivamente impiegati		

in tale servizio, non possono disimpegnare altri incarichi, ed esclusi perciò tutti coloro che prestano un servizio saltuario)	L. 0.50	Soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile col soprassoldo di guerra nel solo territorio delle operazioni. Non è cumulabile con l'indennità di marcia
10. Macchinisti del battaglione lagunari e delle compagnie ferrovieri del genio	» 2 —	Soprassoldo giornaliero di servizio, da accrescersi di L. 0.30 per ogni triennio di servizio.
11. Fuochisti del battaglione lagunari del genio:		
con 20 anni di servizio	» 2 —	
con 12 anni di servizio	» 1.75	
con 6 anni di servizio	» 1.50	Soprassoldo giornaliero di servizio
con meno di 6 anni di servizio	» 1.25	
12. Radiotelegrafisti e radiotelefonisti (trasmettitori e ricevitori) . . .	» 0.50	Soprassoldo giornaliero di servizio. Cumulabile col soprassoldo di guerra nel solo territorio delle operazioni. Non è cumulabile con l'indennità di marcia.
13. Macchinisti, fuochisti ed elettricisti (compresi i macchinisti di martelli perforatori e i motoristi delle teleferiche):		
sottufficiali	» 1.50	Soprassoldo giornaliero di servizio. Cumulabile col soprassoldo di guerra nel solo territorio delle operazioni. Non è cumulabile con l'indennità di marcia.
caporali e soldati .	» 1 —	

14. Sottufficiali, caporali e soldati automobilisti che prestano servizio sulle automobili (anche se addetti ai parchi fotoelettrici):		
sottufficiali . . . . L. 1.25		Soprassoldo giornaliero di servizio. Cumulabile col soprassoldo di guerra nel solo territorio delle operazioni. Non è cumulabile con l'indennità di marcia.
caporali e soldati . . » 1 —		
15. Caporali e soldati barcaiuoli scelti del battaglione pontieri . . . »	0.05	Soprassoldo giornaliero di servizio
16. Sottufficiali guarda-mine in servizio isolato . »	1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio. È portato a L. 1.25 dopo il primo anno intero di servizio isolato ed a L. 1.50 dopo due anni interi. Non è cumulabile col soprassoldo di guerra nè con l'indennità di marcia.
17. Sottufficiali guarda-batterie nei forti, guarda-forti, guarda-colombaie titolari, guarda-magazzini di determinati magazzini speciali di mobilitazione, guarda-magazzini del casermaggio, o addetti ai magazzini appositamente designati dal Ministero, guarda stazioni, maestri d'arme e istruttori di ginnastica . . . . . »	0.50	Soprassoldo giornaliero di servizio. È raddoppiato per i sottufficiali che prestano servizio in località disagiate designate dal Ministero, nonchè per i maestri d'arme ed istruttori di ginnastica dopo 5 anni prestati nel loro impiego. Non è cumulabile col soprassoldo di guerra nè con l'indennità di marcia.

18. Sottufficiali guarda-batteria nei reggimenti di artiglieria, guarda-sellerie reggimentali, guarda-parchi, guarda-magazzini dei corpi, guarda-colombaie aggiunti, guarda-magazzini del casermaggio nei presidi di forza normale non inferiore a 500 uomini, guarda-magazzini delle sussistenze militari	L. 0.25	Soprassoldo giornaliero di servizio. Non cumulabile col soprassoldo di guerra nè con l'indennità di marcia.
19. Sottufficiali, caporali e soldati addetti ai comandi di stazione permanente ed agli uffici d'imbarco, nei periodi dei grandi trasporti militari:		
sottufficiali	» 0.50	Soprassoldo giornaliero di servizio. Non cumulabile col soprassoldo di guerra nè con l'indennità di marcia.
caporali e soldati. .	» 0.40	
20. Carabinieri ed appuntati temporaneamente incaricati del servizio di trombettiere	» 0.05	Soprassoldo giornaliero di servizio.
21. Uomini delle sezioni e plotoni ordinari e speciali dei carabinieri reali:		
maresciallo d'alloggio	» 1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio.
brigadiere e vicebrigadiere.	» 0.70	
carabiniere	» 0.30	
22. Militari dei carabinieri reali comandati in accompagnamento di reclute, di		

prigionieri di guerra o di detenuti militari, o per altro consimile servizio	L. 1.50	Sopsassoldo giornaliero di servizio. Non cumulabile col soprassoldo di guerra.
23. Sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi allo squadrone carabinieri guardie del Re	» 0.15	Soprassoldo giornaliero di servizio.
24. Militari dell'arma dei carabinieri reali comandati di scorta al numerario dello Stato sulle ferrovie	» 1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio. Non cumulabile col soprassoldo di guerra.
25. Militari dell'arma dei carabinieri reali comandati a prestar servizio negli arsenali marittimi . .	» 0 50	Soprassoldo giornaliero di servizio. Non cumulabile col soprassoldo di guerra.
26. Aiutanti di sanità farmacisti (laureati o diplomati) addetti agli ospedali da campo e alle sezioni di sanità	» 1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile col soprassoldo di guerra nel solo territorio delle operazioni.
27. Macchinisti addetti agli ospedali militari per il servizio delle caldaie degli apparecchi di disinfezione	» 1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio. cumulabile col soprassoldo di guerra nel solo territorio delle operazioni.

28. Sottufficiali capi meccanici e capi mugnai degli stabilimenti di commissariato militare	L. 2 —	Soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile col soprassoldo di guerra nel solo territorio delle operazioni.
29. Uomini delle sezioni panattieri e sussistenze addetti alla panificazione e macellazione	» 0,80	Soprassoldo per ogni giornata di lavoro. Non cumulabile col soprassoldo di guerra, nè con l'indennità di marcia.
30. Macchinisti e fuochisti, meccanici ed elettricisti addetti agli stabilimenti di commissariato pel servizio di motori a vapore, ad esplosione, a combustione interna, ai generatori di energia elettrica ad induzione e a uno o più motori elettrici di potenza singola o complessiva di 15 o più HP .	» 1,—	Soprassoldo giornaliero di servizio.
31. Elettricisti addetti agli stabilimenti di commissariato pel servizio di uno o più motori elettrici di potenza singola o complessiva inferiore a 15 HP.	» 0,25	Soprassoldo giornaliero di servizio.
32. Militari di ogni arma e corpo nelle ricorrenze della nascita di S. M. il Re, di S. M. la Regina regnante, di S. M. la Regina madre di S. A. R. il Prin-		

cipe Ereditario, dello Statuto del regno e della festa militare del corpo:		
sottufficiali	L. 1 —	Soprassoldo di solennità.
caporali e soldati .	» 0 15	
33. Militari che, all'atto della destinazione all'esercito operante, godevano l'indennità mensile di alloggio stabilita dal n. 36 dello specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sulle indennità eventuali . . .	(1)	(1) Continuano a percepire anche durante la destinazione all'esercito operante la indennità contro-indicata.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di S. M.

Il Ministro della guerra
Morrone.

Prezzo della presente dispensa **L. 0.15**

(1598) Roma, 1916 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1917 — 10 gennaio

1917 GENNAIO 5. - N. 15. — RECLUTAMENTO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale, avente valore di legge, n. 7, col quale i militari già prosciolti delle classi 1875 e 1874 sono sottoposti al servizio militare . Pag. 53

» 9. - » 16. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo di 1ª, 2ª e 3ª categoria, nati negli anni 1875 e 1874 . . . . . » 56

» 9. - » 17. — AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1045, del 6 agosto 1916 (circolare 531 del *giornale militare* 1916), circa gli assegni e le indennità per gli ufficiali rivestiti delle funzioni del grado superiore . . . . . » 73

CIRCOLARE n. **15.** — RECLUTAMENTO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto luogotenenziale, avente valore di legge, n. 7, col quale i militari già prosciolti delle classi 1875 e 1874 sono sottoposti al servizio militare.** (Direzione generale leva e truppa). — 5 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra l'obbligo di servizio militare, di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento, è esteso ai cittadini nati negli anni 1875 e 1874 già arruolati nel R. esercito e poi inviati in congedo assoluto in applicazione dell'articolo stesso.

Art. 2.

I cittadini sottoposti all'obbligo di servizio militare in base al precedente articolo saranno considerati ascritti alla milizia territoriale e saranno impiegati in servizi territoriali, nell'interno del paese.

Art. 3.

L'obbligo di servizio attribuito ai militari in questione che provengano dalla 2ª o dalla 3ª categoria, non dovrà in nessun caso pregiudicare gli eventuali titoli di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria di loro fratelli.

Sono esclusi dall'obbligo di cui all'art. 1 i cittadini che abbiano uno o più figli in servizio sotto le armi o morti sotto le armi e così pure quelli che abbiano 4 o più figli conviventi e a loro carico.

Art. 4.

Saranno inscritti d'ufficio nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale col grado da essi ultimamente rivestito, tutti i cittadini di cui all'art. 1 che cessarono dal ruolo degli ufficiali di complemente per non aver chiesto, al compimento del 40° anno di età, di essere inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale.

Nel computo dell'anzianità di grado dei detti ufficiali dovrà detrarsi il tempo trascorso dalla data del decreto di cessazione dai ruoli al primo giorno del mese nel quale saranno richiamati in servizio.

Art. 5.

I cittadini sottoposti all'obbligo del servizio militare in base al presente decreto saranno chiamati alle armi nel tempo e con le modalità che saranno stabilite dal ministro della guerra.

Art. 6.

I militari nati posteriormente al 1881, siano o no idonei alle fatiche di guerra, dovranno tutti passare a prestar servizio nella zona di guerra. Essi saranno sostituiti con militari delle classi più anziane negli impieghi che ora occupino nell'interno del paese e la sostituzione avverrà gradatamente, avendo riguardo alle sole esigenze di servizio assolute e indeclinabili che saranno da determinarsi dal ministro della guerra.

Art. 7.

Il ministro della guerra, di concerto col ministro di agricoltura, emanerà speciali disposizioni intese a consentire congedi temporanei od altre provvidenze allo scopo di soddisfare le necessità della produzione agraria.

Art. 8.

Entro il mese di febbraio 1917 il ministro della guerra procederà ad una revisione generale delle dispense e delle esonerazioni temporanee già concesse, secondo le norme che egli stabilirà non più tardi del 25 gennaio, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. **16.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati negli anni 1875 e 1874.** — (Direzione generale leva e truppa. 9 gennaio 1917.

1. **Chiamata alle armi.** — Questo Ministero determina che in applicazione del decreto luogotenenziale, avente forza di legge, n. 7 del 5 gennaio 1917, (circolare n. 15 del corrente anno) col giorno *16 gennaio corrente* siano chiamati alle armi per mobilitazione i *militari* di *1ª 2ª e 3ª categoria* in congedo, *nati negli anni 1875 e 1874.*

L'affluenza al distretto dei militari suddetti sarà regolata dai comandi dei distretti nel modo che riterranno più opportuno, facendoli presentare anche in **tre** giorni consecutivi *ove si reputi ciò effettivamente necessario allo scopo di accelerare le operazioni di chiamata quanto più sia possibile.*

Come spiega anche l'annesso manifesto (allegato n 1) i militari che hanno l'obbligo del servizio sotto le armi (salve le esclusioni indicate, in relazione al disposto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale, dalle lettere *a* e *b* del successivo n. 1°2, nonchè dal n. 8 del manifesto) sono quelli delle categorie e nati negli anni suddetti, che furono inviati in congedo assoluto al 31 dicembre dell'anno in cui

compirono il 39° anno di età, o che lo furono posteriormente per essere rimasti in servizio in posizioni speciali (sottufficiali di carriera, carabinieri reali, musicanti, ecc.).

Sono beninteso esclusi dalla chiamata coloro che furono inviati in congedo assoluto per riforma.

2. I militari richiamati con la presente circolare residenti in paesi d'Europa e del bacino Mediterraneo dovranno presentarsi alle armi non più tardi del *28 febbraio prossimo*; quelli residenti in paesi transoceanici dovranno presentarsi alle armi non oltre il *30 aprile prossimo*. Rimane peraltro sospesa fino a nuovo ordine la presentazione alle armi dei militari di cui nella presente circolare che risiedono nei seguenti paesi:

Olanda, Danimarca, Bulgaria, Persia, Cina, Giappone, Siam, Messico, Perù, Colombia, Bolivia, Equatore, Isole Filippine, Isole Hawai, Australia, Iohannesburg, Freetown, Mahè, Mombasa, Port Louis, Bombay, Calcutta, Colombo, Hong-Kong; Rangoon, Singapore, Beira, Caiena (Guiana francese), Fort de France (Isola della Martinica), Rufisque (Senegambia francese), Point à Pitre (Isola della Guadalupa), Saint Denis (Isola della Riunione), Dar es Saalam (Affrica orientale), Bridgetown (Isole Barbados e Santa Lucia), Georgetown (Guiana inglese), Porto Stanley (Isola Falkland), Trinità (Antille inglesi), Batavia (Indie orientali olandesi), Curaçao (Antille olandesi), Paramaribo (Guiana olandese), Lourenço Marques (possedimento portoghese al Monzambico), Macao (Isola di Macao), Angola (Affrica occidentale), Isola di Tahiti (possedimento francese in Oceania).

3. Una copia del manifesto (allegato n. 1) dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto dal giorno della sua pubblicazione e fino almeno a tutto il giorno 24 gennaio corrente.

4. I comandi di distretto dovranno provvedere nei riguardi dei militari di cui trattasi a somiglianza di quanto suole avvenire per le reclute chiamate alle armi, dovendo i militari stessi, eccezione fatta per coloro che servirono nei carabinieri reali, essere assegnati senza tener conto dell' arma, corpo e specialità nella quale prestarono il precedente servizio.

Pertanto, per la chiamata dei militari suddetti, tutte le autorità interessate dovranno attenersi, in massima, alle disposizioni del capo V della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti) e della circolare n. 771 del *giornale militare* del 1916, in quanto non siano in

opposizione con le particolari norme della presente circolare. I comandi di distretto, allo scopo di evitare erronee incorporazioni, dovranno accertare con cura speciale — e sulla base del ruolo mod. 57 e dei fogli matricolari mod. 59 che sono stati o verranno subito loro rinviati dal Ministero — che i militari che loro si presentano siano effettivamente compresi nella chiamata.

Si avverte, ad ogni buon fine, che, giusta quanto prescrive il § 14 del regolamento per le matricole, i distretti dovranno poi inviare sollecitamente i fogli matricolari al corpo o riparto cui il militare verrà assegnato, giusta il successivo numero 8, dopo avervi inscritto la consueta *variazione di richiamo alle armi* (nella quale dovrà farsi accenno al « decreto luogotenenziale n. 7 del 5 gennaio 1917 ») e quelle altre che fossero del caso.

Parimenti, trattandosi di militari già stati inviati in congedo assoluto, i comandi di distretto dovranno richiedere subito, con le modalità consuete, i certificati penali relativi ai militari stessi ed inviarli poi ai comandi dei corpi ai quali i militari saranno assegnati.

5. Dovendo i militari chiamati con la presente circolare essere assegnati nel più breve periodo di tempo possibile, non dovranno ad essi concedersi *licenze* o *proroghe* alla presentazione e neppure i *permessi* previsti dal n. 19 della circolare n. 771 dello scorso anno.

6. I militari richiamati alle armi con la presente circolare e che abbiano tutti i requisiti indicati nel manifesto di concorso annesso alla circolare 772 del *giornale militare* 1916, possono, come appartenenti per età alla milizia territoriale, a tutto il *20 gennaio*, inoltrare istanza per l'ammissione ai corsi di allievi ufficiali di milizia territoriale accennati nella detta circolare 772, e saranno lasciati in congedo sino allo inizio dei corsi, qualora le loro istanze si presentino di sicuro accoglimento.

I comandi di distretto disporranno, nel modo che riterranno migliore e più sicuro, affinchè della facoltà suaccennata siano subito edotti i militari appena si presenteranno, affinchè coloro che possono ed intendano valersene, siano in grado di produrre la relativa regolare domanda.

7. Ai militari di cui trattasi *non dovrà essere distribuito alcun oggetto di corredo, fatta eccezione della gavetta e del cucchiaio da portarsi poi seco al corpo o reparto cui verranno assegnati.*

Essi terranno perciò i propri abiti sino a che non abbiano avuta la definitiva assegnazione, dovendo soltanto allora essere vestiti; solo nel caso di urgente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

A tutti sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di . . . . . (città sede del distretto)*, da portarsi al braccio sinistro.

I comandi dei distretti provvederanno perchè, salvo casi assolutamente eccezionali, i viveri ed il pane siano sempre distribuiti in natura. In tali casi, se si dovranno corrispondere viveri in contanti, questi verranno pagati in ragione di *una lira* per razione, oltre al pane in natura: se si dovrà (sempre eccezionalmente) corrispondere anche la razione pane in contanti, questa sarà pagata in *centesimi venti*.

8. **Assegnazione** — I militari richiamati, qualunque sia l'arma, corpo o specialità nella quale prestarono il precedente servizio (esclusi i carabinieri reali), saranno, in massima, assegnati salvo le eccezioni di cui appresso, ai *battaglioni o alle compagnie di milizia territoriale di fanteria* che hanno sede nel territorio del corpo d'armata di cui il distretto di presentazione fa parte.

Essi come è ovvio, riprenderanno, di regola, il grado che avevano allorchè furono inviati in congedo assoluto, salvo il disposto della circolare n. 274 del *giornale militare* del 1915.

L'aliquota da assegnarsi a ciascun riparto sarà stabilita dai comandi di corpi d'armata territoriali, ai quali i comandi di distretto segnaleranno **prontamente** il numero di militari che avranno all'uopo disponibili. *I comandi di corpo d'armata territoriali predisporranno fin d'ora quanto occorre, affinchè tali assegnazioni abbiano luogo nel più breve spazio di tempo possibile.*

Resta inteso che ai militari di 3ª categoria e a quelli delle altre categorie che non avessero mai ricevuta l'istruzione, questa dovrà essere impartita con la maggiore possibile sollecitudine, seguendo le direttive che all'uopo saranno date dai comandi di corpo d'armata territoriali.

Con riferimento all'eccezione accennata precedentemente, si stabilisce:

a) che siano assegnati alla *legione o divisione dei carabinieri reali* alla quale — giusta lo specchio n. 2 dell'indice di mobilitazione 1914, si presentano i richiamati dell'arma del distretto — i militari che prestarono il loro servizio nell'arma stessa e vi appartenevano tuttora allorchè furono inviati in congedo assoluto;

b) che siano assegnati alla *compagnia di sanità* del corpo d'armata dal quale dipende il distretto, i militari che comprovino con documenti autentici di trovarsi in una delle posizioni indicate al n. 354 del tomo III di mobilitazione, ovvero che comprovino *con validi certificati* di essere di *professione radiologi* e di esercitare la specialità da non meno di due anni, oppure di essere addetti a laboratori di batteriologia come aiuti od assistenti del personale tecnico addettovi, o a stabilimenti di disinfezione, nonchè coloro i quali siano provvisti di regolare diploma che li abiliti alle funzioni di disinfettatore o che siano infermieri o inservienti di ospedali pubblici (*escluse quindi le cliniche private*);

c) che siano assegnati alla *compagnia automobilisti d'artiglieria* indicata per ciascun distretto dalla *tabella di mobilitazione n. 29* (colonna relativa ai richiamati), i militari che producano la patente civile di conduttori d'automobili o di motocicli, rilasciata dalle prefetture del Regno.

9. **In relazione a quanto stabilisce l'art. 2 del decreto luogotenenziale n. 7 del 5 gennaio 1917, si rammenta poi che i militari delle classi 1875 e 1874, richiamati alle armi in base al decreto stesso, dovranno essere impiegati in servizi territoriali nell'interno del paese e quindi non potranno essere destinati a reparti mobilitati.**

10. I militari che si presenteranno ad un distretto cui non appartengono per fatto di leva, saranno assegnati insieme coi militari del distretto cui si presentano.

Coloro che si trovano nelle colonie italiane potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale provvederà alla loro incorporazione attenendosi alle direttive dell'autorità superiore della colonia, e facendo le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quelli che si trovano a disposizione dei Comandi mobilitati come assistenti di operai borghesi ecc. potranno, a loro domanda, essere trattenuti nel medesimo servizio in qualità di militari, giusta disposizioni adottate dal Comando Supremo. I comandi mobilitati informeranno, beninteso, di tale provvedimento i distretti cui i militari appartengono.

I distretti considereranno poi giustificato il ritardo alla presentazione di quei militari che, trovandosi a servizio dei comandi mobilitati come operai borghesi, indugeranno di qualche giorno a presentarsi e dimostreranno con documenti di essere stati in tale spazio di tempo trattenuti dai comandi suddetti.

11. Per la disciplina, durante la permanenza al distretto dei militari, i comandi di divisione militare territoriale destineranno provvisoriamente il numero occorrente di ufficiali e graduati di truppa, traendoli dai depositi dei reggimenti o dai battaglioni di M. T. che hanno sede nelle città ove trovasi il distretto, ovvero in città viciniori.

12. **Dispensa dall'obbligo di servizio militare.** — Giusta il secondo comma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 7 del 5 gennaio 1917, sono dispensati dall'obbligo di servizio militare stabilito dal decreto medesimo, i cittadini nati negli anni 1875 e 1874:

a) che abbiano uno o più figli in servizio sotto le armi, o morti sotto le armi, nel regio esercito o nella regia marina;

b) che abbiano 4 o più figli conviventi in famiglia ed a loro carico.

La concessione della dispensa sarà fatta dai comandi di distretto accertando d'ufficio, nei casi di cui alla lettera *a*), che concorrano le condizioni previste, e tenendo presente che il titolo sussiste qualunque sia la specie d'arruolamento o il motivo pel quale il figlio o i figli si trovano o si trovavano alle armi, ed il grado di cui sono od erano rivestiti.

I militari che si trovano, o morirono mentre si trovavano in servizio nel corpo della regia guardia di finanza, potranno procurare il titolo alla dispensa dall'obbligo di servizio previsto dalla lettera *a*) solamente se siano stati o furono incorporati nella regia guardia suddetta come *richiamati* e, quindi, d'autorità.

Per i casi previsti dalla lettera *b*), la decisione sarà parimenti presa dai comandi dei distretti sulla base dello stato di famiglia e della dichiarazione rilasciata dal sindaco, giusta quanto stabilisce il n. 8 del manifesto, avvertendo che non dovrà mai ritenersi *a carico* il figlio che abbia raggiunto il 21° anno di età, salvo il caso in cui egli sia affetto da imperfezioni o infermità talmente gravi da renderlo inabile a qualsiasi proficuo lavoro, circostanza questa da comprovarsi con una relazione del medico condotto o di altro medico comunale, vistata dal sindaco, che esponga in modo dettagliato le condizioni di salute del figlio di cui trattasi. In caso di dubbio, il comando del distretto potrà provocare la visita fiscale dell'individuo, per parte di un ufficiale medico.

I militari che producessero tardivamente la domanda o i documenti atti a comprovare di aver titolo alla dispensa dall'obbligo di servizio in base alle lettere *a*) e *b*) precedenti,

dovranno essere subito lasciati in libertà, appena sia stato riconosciuto il loro diritto alla chiesta concessione.

Peraltro, si avverte che la dispensa dall'obbligo di servizio militare, di cui si tratta nel presente numero, potrà essere utilmente invocata solamente se le condizioni all'uopo necessarie sussistevano nel *giorno 16 gennaio 1917*, data stabilita per la chiamata alle armi. Pertanto, *in nessun caso la dispensa dovrà concedersi qualora tali condizioni vengano a verificarsi dopo il 16 gennaio 1917*. In simile eventualità i militari potranno invece invocare, se concorrono le condizioni all'uopo volute e in quanto siano loro applicabili, le speciali concessioni previste dalla circolare n 542 del *giornale militare* del 1916.

Contro le decisioni negative dei comandi di distretto sulle domande di dispensa dall'obbligo di servizio, gli interessati potranno ricorrere al Ministero della guerra (*Direzione generale leva e truppa*). I ricorsi dovranno essere sollecitamente trasmessi pel tramite del comando del distretto, che li correderà di tutti gli elementi che servirono di base alla sua decisione negativa.

Sulla matricola dei militari dispensati dall'obbligo di servizio a senso del presente numero, dovrà, dopo quella di chiamata alle armi prevista dal n. 4 precedente, inscriversi la seguente variazione:

« *Dispensato dall'obbligo di servizio a senso del n. 12 della circolare n. 16 del* giornale militare *del 1917* ».

13. **Dispense dalla chiamata per ragioni d'impiego ed esonerazioni temporanee.** — I militari richiamati alle armi con la presente circolare, essendo considerati ascritti alla milizia territoriale, potranno ottenere la dispensa dalla chiamata alle armi in applicazione del regolamento approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, quale fu modificato da Regi decreti successivi.

In analogia poi dell'art. 5 del decreto ministeriale del 5 ottobre 1916, i militari predetti, oltrechè fruire delle disposizioni contenute nel regolamento suaccennato, potranno eccezionalmente ottenere la dispensa dalla chiamata stessa anche quando siano funzionari od agenti di pubbliche amministrazioni, i quali, pure non rivestendo le qualifiche previste dagli *specchi* allegati al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 stesso anno), siano però dalla competente autorità ritenuti *indispensabili* e *insostituibili*.

I funzionari ed agenti di cui sopra, per fruire della dispensa,

devono appartenere alle stesse amministrazioni pubbliche cui hanno riguardo gli *specchi* allegati al citato decreto ministeriale del 22 maggio 1915, avvertendo che siffatta dispensa può essere estesa anche a quelli appartenenti alle amministrazioni delle provincie e quindi, come è ovvio, anche ai presidenti delle deputazioni provinciali, nonchè ai maestri elementari — dipendano essi dalle provincie o dai comuni, — al personale direttivo ed insegnante delle scuole pareggiate ed al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura (direttori ed assistenti).

In occasione della presente chiamata potrà anche, in via eccezionale, essere accordata la detta dispensa a coloro che facciano parte del personale delle Camere di Commercio e che siano dalla competente autorità dichiarati *indispensabili* e *insostituibili*, nello esclusivo interesse dello speciale servizio cui essi attendono.

Ai funzionari ed agenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato non sarà peraltro concessa una vera e propria dispensa, ma essi saranno invece considerati come *comandati* a prestare servizio presso l'amministrazione stessa.

14. I provvedimenti indicati nel precedente numero verranno adottati, in tutti i casi previsti, dai distretti militari sulla esibizione di un certificato in cui, premessi la precisa qualifica di impiego che il militare riveste, il nome e cognome, filiazione, anno e comune di nascita, comune in cui concorse alla leva e distretto militare, l'autorità competente dovrà riportare la seguente dichiarazione:

« Il sottoscritto attesta sotto la sua personale responsabilità che l'opera del suddetto funzionario (od agente) è *indispensabile* pel regolare funzionamento dell'ufficio cui è addetto e che inoltre egli è assolutamente *insostituibile*. (Grado, firma e bollo di ufficio) ».

Tale certificato dovrà, in massima, essere rilasciato dalla stessa autorità che per le singole amministrazioni è indicata negli *specchi* allegati al citato decreto ministeriale del 22 maggio 1915. Quando tale autorità non risulti dagli *specchi* stessi, il certificato sarà rilasciato dal sottosegretario di Stato per gli impiegati delle amministrazioni centrali (dai capi servizio per le ferrovie dello Stato) e dai rispettivi capi gerarchici (prefetti, intendenti di finanza, rettori di università, provveditori agli studi, capi divisione per i singoli servizi dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc.) per gli altri impiegati.

Per gli impiegati postali, telegrafici e telefonici, il certi-

ficato sarà invece rilasciato e rimesso ai distretti militari dall'amministrazione centrale delle poste e porterà la firma del ministro o quella del direttore generale competente.

Per gli impiegati delle amministrazioni delle provincie, il certificato verrà rilasciato dal presidente della deputazione provinciale e sarà vistato per conferma dal prefetto. Il prefetto visterà per conferma, come è prescritto, anche i certificati rilasciati dai presidenti delle camere di commercio per il rispettivo personale e quelli rilasciati dai sindaci per gli impiegati comunali; per i maestri elementari, però, il certificato dovrà invece essere rilasciato ovvero vistato dal R. provveditore agli studi.

Pel personale delle cattedre ambulanti di agricoltura, il certificato dovrà essere rilasciato dal prefetto.

15. Per ottenere la dispensa nei casi previsti dal precedente numero 13, il certificato dovrà essere presentato al comando del distretto militare non oltre il giorno fissato per la presentazione alle armi del militare

16. In base alla produzione di tale documento, i comandi di distretto lasceranno in libertà i militari, inscrivendo nella loro matricola la seguente variazione, dopo quella relativa alla chiamata alle armi indicata nel precedente n. 4:

« *Dispensato dalla chiamata perchè.....* (qualifica rivestita ed amministrazione presso la quale il militare è impiegato) *a senso del n. 16 della circolare n 16 del Giornale militare 1917* ».

Per i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, invece, la variazione da inscriversi sarà la seguente:

« *Comandato a prestare servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, a senso del n. 16 della circolare n. 16 del giornale militare 1917* ».

Ai militari che sono funzionari od agenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, cui sarà fatto il trattamento suddetto, saranno anche applicabili, per analogia, le *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, e verrà poi rilasciato uno speciale documento attestante la loro posizione, secondo le direttive che darà in proposito l'intendenza generale del R. esercito.

S'intende che qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta di « *Comandato* ecc.,.. » dovranno farsi seguire le altre intese a ben

stabilire le successive posizioni dei militari stessi, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

17. Si raccomanda ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa, allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine, gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare rivesta una qualifica ovvero si trovi in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 dello scorso anno) a meno che non si invochi la dispensa prevista dal secondo comma del precedente n. 13 e concorrano le condizioni stabilite per concederla.

18. A soluzione di quesiti fatti, avvertesi che la dispensa prevista dallo specchio *F* annesso al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 è applicabile *anche ai ministri di culto acattolico aventi cure d'anime* e che il certificato per conseguire tale dispensa dev'essere rilasciato, in tali casi, dalla superiore autorità religiosa da cui essi dipendono e vidimato dall'autorità prefettizia.

Per opportuna norma, si avverte poi che la dispensa dalle chiamate alle armi prevista dallo specchio *F* anzidetto per *i ministri di culto* riguarda — pel culto cattolico — oltre che i parroci o coloro che ne fanno le veci nelle cure vacanti, anche i *coadiutori titolari di beneficî civilmente riconosciuti*.

Per ottenere la dispensa, i detti coadiutori debbon produrre al comando del distretto militare, prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi, un certificato dell'ordinario diocesano, vistato per conferma del subeconomo dei beneficî vacanti, nel quale l'ordinario stesso dichiari, sotto la sua personale responsabilità, che il militare è investito di un vero e proprio beneficio coadiutorale civilmente riconosciuto e che la sua opera è assolutamente necessaria pel regolare funzionamento della cura d'anime.

L'accennato certificato dovrà, altresì, contenere l'espressa attestazione del subeconomo che il coadiutore, di cui si chiede la dispensa, abbia già ottenuto il regio *placet*, o almeno ne

abbia avanzata domanda anteriormente alla data della presente circolare.

In mancanza del subeconomo, il visto e l'attestazione di cui sopra debbono essere apposti dal procuratore del Re.

E' beninteso che ai militari richiamati alle armi con la presente circolare può anche essere concessa dai comandi di distretto la dispensa prevista dalla circolare n. 30125 del 19 dicembre 1916 (*Direzione generale leva e truppa - Divisione truppa - Sezione 3ª*).

19. In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'articolo 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso ai *militari che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi, e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del tomo III di mobilitazione.

20. I militari che prestano l'opera loro presso aziende, stabilimenti od imprese di cui al R. decreto n. 561 ed ai decreti luogotenenziali n. 887 del 1915 e n. 401 del 1916 e che soddisfacciano ai prescritti requisiti, possono, beninteso, esser ammesse alla *esonerazione temporanea* (circolari 348, 503, 523 del *giornale militare* del 1915 e 240, 489 e 543 del *giornale militare* del 1916).

21. **Militari già ufficiali di complemento.** — Il Ministro si riserva di emanare disposizioni per l'applicazione dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 7 del 5 gennaio 1917. Frattanto i comandi di distretto lascieranno in congedo, riferendone subito, caso per caso, al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*), coloro che con documenti comproveranno di trovarsi nella condizione prevista dal detto articolo.

22. **Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nella presente circolare, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.**

23. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari cui si riferisce la presente circolare, potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750 stesso anno.

24. **Rendiconto delle assegnazioni.** — Il giorno *20 gennaio corrente*, i comandi dei distretti invieranno a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa — Ufficio del direttore generale*) un telegramma-espresso col seguente prospetto riassuntivo, distinto per classi:

CLASSE	Numero dei militari presentatisi	Numero dei militari sottoposti a rassegna	Numero dei militari che hanno chiesto la dispensa dal servizio		Numero dei militari dispensati dalla chiamata (n. 9 del manifesto)	Numero dei militari che rimangono per essere assegnati giusta il n. 8 della circolare
			in base alla lettera a) del n. 8 del manifesto	in base alla lettera b) del n. 8 del manifesto		
1875						
1874						

Inoltre, il *giorno 31 gennaio* corrente, i comandi di distretto invieranno il rendiconto numerico definitivo delle assegnazioni fatte con telegramma-espresso così concepito:

« Militari della classe 1875 assegnati ai battaglioni di milizia territoriale n. . . ., all'arma dei carabinieri reali n . . ., alla compagnia automobilisti n. . . ., alla compagnia di sanità n. . .

« Militari della classe 1874 assegnati ai battaglioni di milizia territoriale n. . . ., all'arma dei carabinieri reali n. . . ., alla compagnia automobilisti n. . . ., alla compagnia di sanità n. . . . ».

Dovrà indicarsi a parte anche il numero dei militari riformati e di quelli cui fosse stata concessa licenza di convalescenza.

Il Ministro — MORRONE.

ALLEGATO N. 1

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

di militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo.

1. Per ordine di S. M. il Re ed in applicazione dell'art. 5 del decreto luogotenenziale, avente forza di legge, del 5 gennaio 1917, sono richiamati alle armi per mobilitazione i *militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria*, nati negli anni *1875* e *1874* e che furono inviati in congedo assoluto al 31 dicembre dell'anno in cui compirono il 39° anno di età o posteriormente per essere rimasti in servizio in posizioni speciali.

Sono beninteso esclusi dalla chiamata coloro che furono inviati in congedo assoluto per riforma.

2. *La presentazione dei militari avrà luogo nelle prime ore del mattino del giorno 16 gennaio 1917* (1).

3. I militari suddetti, muniti del *foglio di congedo*, e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano, il quale, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e, ove occorra, secondo quanto è appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi, li invierà tutti indistintamente a questo comando, al quale si presenteranno direttamente quelli di essi che si trovano nel capoluogo del distretto.

4. I militari hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

(1) I comandi di distretto che reputassero non poter eseguire la chiamata in un giorno solo tanto modificheranno questo numero nel modo seguente:

« La presentazione dei militari avrà luogo nelle prime ore del mattino del giorno « per essi stabilito nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto ».

Si avverte peraltro che al massimo la chiamata dovrà aver luogo in tre giorni consecutivi.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, i militari produrranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre per viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa. in favore di militari.

5. I militari residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 2.

Quelle provenienti da altri comuni, giunti a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quella della presentazione. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

6. Ai militari provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 2.

7. I militari provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di L. 2 al giorno dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, sempre che giungano provviste di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelle che fossero sprovviste di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, sempre che questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

8. Saranno dispensati dall'obbligo di servizio sotto le armi i militari

chiamati col presente manifesto che si trovino in una delle seguenti posizioni:

a) abbiano uno o più figli in servizio sotto le armi, o morti sotto le armi, nel R. esercito o nella R. marina;

b) abbiano 4 o più figli conviventi in famiglia ed a loro carico.

Per ottenere una delle dispense di cui alle lettere *a*) e *b*) precedenti, gli interessati dovranno farne domanda scritta al comando del distretto non più tardi del giorno stabilito per la presentazione alle armi, allegando alla domanda stessa, nel caso di cui alla lettera *b*), lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del proprio comune con la dichiarazione attestante il numero dei figli conviventi in famiglia e che, in considerazione della loro età, debbono ritenersi a carico del militare.

Beninteso, quei militari che, per qualsiasi ragione, non potessero far valere tali titoli a dispensa e fossero quindi incorporati, potranno invocare, avendo i necessari requisiti, gli speciali provvedimenti eccezionali (trasferimento a corpi con sede vicina alle famiglie, invio in licenza illimitata, ecc.) previsti dalla circolare n. 542 del *giornale militare* del 1916, distribuita anche ai sindaci.

Le relative domande dovranno essere idoltrate con le modalità stabilite dalla circolare stessa, dopo che i militari avranno raggiunto il corpo o reparto al quale saranno assegnati dal distretto.

9. I militari richiamati col presente manifesto dovendo considerarsi iscritti alla milizia territoriale potranno, in massima, far valere i titoli alla dispensa dalla chiamata previsti dalle disposizioni vigenti in materia per i militari di detta milizia, avvertendo che analogamente a quanto viene stabilito per i militari delle classi dal 1876 al 1881 provenienti dai già riformati testè chiamati alle armi, la dispensa potrà concedersi eccezionalmente anche a coloro che siano funzionari o agenti delle pubbliche amministrazioni, cui hanno riguardo gli *specchi* allegati al decreto ministeriale 22 maggio 1915 (comprese le amministrazioni delle provincie), i quali, pur non rivestendo le qualifiche previste dagli *specchi* stessi, siano però dichiarati indispensabili ed insostituibili.

Considerato il carattere speciale della presente chiamata, la dispensa dovrà per tutti i casi essere richiesta con modalità simili a quelle stabilite dal n. 85 delle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense, producendo, cioè, al comando del distretto, *non più tardi del giorno stabilito per la presentazione alle armi*, una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità responsabile che attesti essere il funzionario *indispensabile* od *insostituibile*.

Avvertesi, peraltro, che la dispensa dalla chiamata al personale delle Associazioni della Croce Rossa italiana, del Sovrano militare Ordine di Malta e della Croce Azzurra, potrà, con le stesse modalità

suaccennate, essere concessa soltanto ai militari che rivestono una delle qualifiche all'uopo stabilite dagli specchi suaccennati, e purché l'arruolamento nell'Associazione sia avvenuto anteriormente al 5 gennaio 1917, e il militare si trovi in servizio.

E beninteso, inoltre, che i militari richiamati col presente manifesto possono anche chiedere, alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, l'esonerazione temporanea.

10. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzate a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro**.

L'ammontare del compenso sarà pagato in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0.80.

11. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

12. **Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati**

(1) *Specchio indicante i giorni in cui, per ciascun circondario, dovranno presentarsi i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati negli anni 1875 e 1874.*

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . addì 10 gennaio 1917.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

(1) Questo specchio sarà omesso dai distretti che effettuano la chiamata in un giorno soltanto.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari sulndicati le quali ne facciano richiesta verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

N. 17. — AVANZAMENTO. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n 1045, del 6 agosto 1916 (circolare 531 del *giornale militare*, 1916), circa gli assegni e le indennità per gli ufficiali rivestiti delle funzioni del grado superiore.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 gennaio 1917.

Per la pratica applicazione del decreto luogotenenziale 1045 del 6 agosto 1916, il Ministero determina quanto segue:

1. Il decreto luogotenenziale 1045 del 6 agosto 1916 (circolare 531 del *giornale militare* 1916), si applica esclusivamente ai tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali delle armi combattenti, in possesso dei requisiti di idoneità e anzianità reputati necessari per il conferimento delle veci di grado, incaricati del comando tattico effettivo, corrispondente al grado superiore, di corpi o unità (divisione, brigata, reggimento o raggruppamento) dell'esercito operante, e designati con decreto luogotenenziale o con decreto del Comando Supremo confermato da decreto luogotenenziale.

2. Nei casi dubbi, il determinare se un corpo od una unità faccia parte dell'esercito operante, propriamento detto, o presti servizio nelle retrovie, spetterà al Comando Supremo.

3. Non sarà applicato il decreto luogotenenziale n 1045 anzidetto agli ufficiali che, pur possedendo i requisiti di idoneità ed anzianità reputati necessari per il conferimento delle veci di grado, non sono incaricati di comando tattico effettivo corrispondente al grado superiore, anche se ufficiali, di essi meno anziani, sono rivestiti di veci di grado.

Però, gli ufficiali dei gradi indicati, che non reggono un comando tattico corrispondente al grado superiore, ma hanno i requisiti necessari per rivestire veci di grado, potranno chiedere il cambiamento di attribuzioni, che sarà loro concesso compatibilmente con le esigenze del servizio.

4. Gli assegni del grado superiore vengono corrisposti per il solo periodo di tempo nel quale l'ufficiale rivestito di veci di grado conserva l'effettivo comando tattico di corpo o unità (esclusi licenze, missioni temporanee, ricovero in luoghi di cura, ecc.).

5. Gli ufficiali dei gradi indicati, allontanati dalla fronte perchè dichiarati non idonei, mentre sono incaricati di comando

superiore, perdono i distintivi e la qualifica stabiliti dal Ministero e dal Comando Supremo,

6. I tenenti e capitani delle armi combattenti, ai quali venga assegnato il comando del reparto corrispondente al grado superiore, devono considerarsi come comandanti *interinali* di detti reparti, e perciò ad essi non potrà essere applicato il citato decreto luogotenenziale n. 1045 del 6 agosto 1916 (assegni e indennità del grado superiore); e non potranno avere la qualifica e i distintivi presentemente stabiliti dal Ministero e dal Comando Supremo per ufficiali incaricati di un comando corrispondente al grado superiore.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0, 15

(1599) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1917 — 13 gennaio

1916 NOVEMBRE 19. – N. 18 – DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1710, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal dott. Cesare Marenesi, a favore del reggimento lancieri di Montebello (8°), e ne approva lo statuto *Pag.* 76

1916 DICEMBRE 14. – » 19. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale n. 1795, col quale viene soppressa la commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte di ricompense per atti di valore o distinti servizi resi in Libia e di quello al valor militare ordinarie o comuni a militari dell'esercito e della marina » 79

» 21. – » 20. — DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 1777, che converte in legge gli articoli 2 e 3 del R. decreto 24 dicembre 1914, n. 1409, relativo al pareggiamento fra R. esercito, R. marina e R. guardia di finanza nei riguardi disciplinari (circolare n. 1 del *giornale militare*, 1915). . . . . » 81

» 21. – » 21. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1775, che converte in legge il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 5, relativo all'ordinamento dei reggimenti di artiglieria da campagna . . » 82

» 21. – » 22. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1776, che converte in legge il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1254, relativo alla formazione di un nuovo reggimento artiglieria da montagna (circolare 570 *giornale militare* 1916) . . . . . » 84

» 26. – » 23. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale, che provvede alla costituzione di appositi consigli d'amministrazione per la gestione economica ed amministrativa di taluni campi di concentramento prigionieri di guerra . . . . . » 85

1917 GENNAIO 4. » 24. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Distaccamenti dei depositi allevamento cavalli . . » 87

» 6. – » 25. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio di materiali fra enti territoriali ed enti di campagna . . . . . » 87

1917 GENNAIO	8. – N.	26.	— AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dimostrazione di recipienti nella contabilità del materiale degli ospedali	*Pag.* 86
»	9. – »	27.	— AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917 . . .	» 89
»	9. – »	28.	— AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento, per l'anno 1917 . . .	» 92
»	12. – »	29.	— ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Nuove ammissioni ai corsi per la formazione di « motoristi d'aeroplano »	» 95
			AVVISO	» 97

CIRCOLARE N. **18** — DISPOSIZIONI VARIE — **Decreto luogotenenziale n. 1710, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal dott. Cesare Marenesi, a favore del reggimento lancieri di Montebello (8°), e ne approva lo statuto.** — (Segretariato generale — Divisione Personale del Ministero). — 19 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la donazione di lire 2000, fatta a favore del reggimento lancieri di Montebello (8°) dal dott. Cesare Marenesi chirurgo primario dell'ospedale civile di Este (Padova), affin. chè con la rendita annuale siano istituiti premi da distribuirsi nella misura di 5 a 50 lire e nel numero che, secondo le circostanze, il comandante del corpo vorrà determinare, a quei caporali o soldati del reggimento medesimo, i quali abbiano compiuto atti di valore, così in tempo di guerra come in tempo di pace, o, altrimenti, si siano resi meritevoli di distinzione, per disciplina e condotta esemplari, nel disimpegno intelligente e scrupoloso del proprio dovere;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La donazione di lire 2000 fatta dal dott. Cesare Marenesi, chirurgo primario dell'ospedale civile di Este (Padova), a favore del reggimento lancieri di Montebello, (8°), è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE

Statuto organico della « Fondazione Manlio Marenesi ».

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Manlio Marenesi » la donazione fatta a favore del reggimento lancieri di Montebello (8°) dal dott. Cesare Marenesi, chirurgo primario dell'ospedale civile di Este (Padova), allo scopo di onorare la memoria del figlio Manlio, sottotenente nel detto reggimento, deceduto per fiero morbo il 13 giugno 1915, ed in attestato di perenne affettuoso ricordo al reggimento medesimo.

Art 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di L. 2000 (duemila), investito in due cartelle del Prestito Nazionale al 5 %, intestate alla « Fondazione Marénesi » e depositate nella cassa del predetto reggimento.

Art 3.

L'amministrazione della « Fondazione » è affidata al comandante del reggimento stesso, il quale annualmente, nel giorno 3 ottobre, ricorrenza del genetliaco del defunto ufficiale, erogherà la rendita disponibile in premi — nella misura da 5 a 50 lire e nel numero che secondo le circostanze egli vorrà determinare — a quei caporali o soldati del ripetuto reggimento, i quali abbiano compiuto atti di valore, così in tempo di guerra come in tempo di pace, o altrimenti si siano resi meritevoli di distinzione, per disciplina e condotta esemplari, nel disimpegno scrupoloso e diligente del proprio dovere.

Art. 4.

I premi che in un anno rimangano indistribuiti saranno cumulati con quelli dell'anno successivo, e così di anno in anno, per essere poi conferiti tutti insieme a momento opportuno, sempre secondo le condizioni previste dall'articolo precedente.

Art. 5.

Il comandante del reggimento è responsabile delle somme costituenti i premi non conferiti, le quali debbono essere depositate nella cassa postale di risparmio, in libretto intestato al reggimento, con la precisa indicazione dello scopo cui sono destinate

Art. 6.

Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 7.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvede il donatore.

La prima assegnazione dei premi avrà luogo nel corrente anno 1916, alla data all'uopo da stabilirsi ed, eccezionalmente, diversa da quella fissata per i venturi anni.

Visto: *d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale di S M il Re*

Il Ministro della guerra

Morrone.

N. **19**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale n. 1795, col quale viene soppressa la commissione speciale incaricata dell'esame delle proposte di ricompense per atti di valore o distinti servizi resi in Libia e di quelle al valor militare ordinarie o comuni a militari dell'esercito e della marina.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 14 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC, RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Visto l'art. 5, n. 6, della legge 27 giugno 1907, n. 404, circa le attribuzioni del consiglio superiore di marina;

Visto il R. decreto 27 aprile 1902, n. 220, col quale fu istituita una commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti cui abbiano preso parte militari dell'esercito e dell'armata;

Visti i Nostri decreti 4 luglio 1915 e 12 settembre 1915, n. 1374, coi quali veniva affidato a due distinte commissioni speciali l'esame delle proposte e dei relativi reclami per ricompense al valor militare ordinario o dimostrato nella campagna di guerra di Libia e in quella attuale contro l'Austria;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La commissione speciale incaricata, a termini dei Nostri decreti 4 luglio 1915 e 12 settembre 1915, n. 1374, di dar parere sulle proposte, e relativi reclami, di ricompense ordinarie al valor militare e su quelle altre riguardanti distinti servizi resi o atti di valore compiuti, sia separatamente che congiuntamente, da militari dell'esercito e della marina, in Libia, è soppressa dal 31 dicembre 1916.

Art. 2.

Le proposte e i reclami accennati nel precedente articolo, i quali, alla data del 31 dicembre 1916, non fossero stati esaminati dalla commissione di cui nell'articolo stesso, e quegli altri che in seguito fossero inoltrati, saranno sottoposti, rispettivamente, all'esame della commissione permanente istituita col R. decreto 15 dicembre 1887; del consiglio superiore di marina, giusta la legge 27 giugno 1907, n. 404, o della commissione mista istituita con R. decreto 27 aprile 1902, n. 220, secondo le norme contenute nelle disposizioni ora citate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.
CORSI.

N. 20. — DISCIPLINA MILITARE. — **Legge n. 1777, che converte in legge gli articoli 2 e 3 del R. decreto 21 dicembre 1914, n. 1409, relativo al pareggiamento fra R. esercito, R. marina e R. guardia di finanza nei riguardi disciplinari (circolare n. 1 del *giornale militare* 1915).** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge gli articoli 2 e 3 dal R. decreto 24 dicembre 1914, n. 1409, concernenti il pareggiamento fra R. esercito, R. marina e R. guardia di finanza nei riguardi della soggezione al codice penale militare ed al codice penale militare marittimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. 21. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 1775, che converte in legge il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 5, relativo all'ordinamento dei reggimenti di artiglieria da campagna.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto n. 5, del 3 gennaio 1915, relativo all'ordinamento dei reggimenti di artiglieria da campagna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

R. decreto 3 gennaio 1915, n. 5.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio

1902, n 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, n. 226 dell'8 maggio 1910, n. 443 del 10 luglio 1910, nn. 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910, n. 611 del 25 giugno 1911, n. 683 del 6 luglio 1911, n. 698 del 27 giugno 1912, R. decreto n. 402 del 27 marzo 1913, leggi n. 595 del 31 maggio 1913, n. 601 dell'8 giugno 1913, nn. 551 e 575 del 18 giugno 1914, RR. decreti n. 1248 dell'8 novembre 1914, nn. 1254 e 1262 del 15 novembre 1914, n. 1304 del 26 novembre 1914;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ordinamento delle armi e corpi del R. esercito stabilito dalla vigente legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, sono apportate le seguenti modificazioni:

I reggimenti di artiglieria da campagna si compongono di uno stato maggiore, di tre gruppi di batterie e di un deposito; alcuni reggimenti hanno inoltre una o due compagnie treno. In totale 36 reggimenti, 108 gruppi, 289 batterie, 36 compagnie treno e 36 depositi.

Art. 2.

Alle tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra sono apportati i seguenti aumenti nel numero degli ufficiali dei vari gradi:

Tabella n. 7 degli ufficiali dell'arma di artiglieria (ruolo combattente):

18 tenenti colonnelli;
18 maggiori;
96 capitani;
133 tenenti o sottotenenti.

Art. 3.

Gli aumenti delle tabelle organiche avranno vigore dal 1° febbraio 1915.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. 22. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 1776, che converte in legge il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1254, relativo alla formazione di un nuovo reggimento artiglieria da montagna (circolare n. 570 *giornale militare* 1916).** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC.; RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto n 1254 del 15 novembre 1914, relativo alla formazione di un nuovo reggimento di artiglieria da montagna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
MORRONE.

N. 23. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale, che provvede alla costituzione di appositi consigli d'amministrazione per la gestione economica ed amministrativa di taluni campi di concentramento prigionieri di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 26 dicembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Ritenuta l'opportunità di affidare ad apposito consiglio d'amministrazione la gestione economica ed amministrativa di quei campi di concentramento dei prigionieri di guerra, che abbiano un rilevante numero di prigionieri;

DETERMINA:

Art. 1.

La gestione economica ed amministrativa dei campi di concentramento prigionieri di guerra, che raggiungono o superino l'effettivo di diecimila prigionieri è affidata ad apposito consiglio d'amministrazione composto:

dell'ufficiale superiore più elevato in grado, addetto al campo, *presidente;*

dell'ufficiale, che lo segue immediatamente in grado od anzianità, *relatore;*

di tre ufficiali da designarsi dal comandante, uno dei quali con le funzioni di direttore dei conti, *segretario.*

Art. 2.

Il consiglio dovrà essere costituito da ufficiali appartenenti ad armi combattenti, ad eccezione del segretario, che dovrà, preferibilmente, appartenere al corpo d'amministrazione.

Art. 3.

Il comandante del campo, quando non sia lo stesso presidente del consiglio d'amministrazione, ha rispetto al consiglio le attribuzioni dei comandanti di reggimento.

Art 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1917.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 dicembre 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **24** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — **Distaccamenti dei depositi allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 4 gennaio 1917.

Il reparto rimonta d'artiglieria con sede in Poggio a Caiano cessa di funzionare come distaccamento del 19° reggimento artiglieria da campagna.

A decorrere dal 1° gennaio 1917 esso costituisce invece un distaccamento del deposito allevamento cavalli di Grosseto alla cui dipendenza viene posto a tutti gli effetti amministrativi.

La sua denominazione da adoperarsi letteralmente nella corrispondenza è la seguente: « Distaccamento del deposito allevamento cavalli di Grosseto in Poggio a Caiano ».

Gli ufficiali addetti al distaccamento suddetto sono comandati al deposito allevamento cavalli di Grosseto (reparto rimonta) ed i militari di truppa aggregati al deposito stesso (reparto rimonta).

I quadrupedi del distaccamento sono effettivi al deposito da cui dipendono agli effetti amministrativi.

Tutti i materiali in dotazione al distaccamento vengono assunti regolarmente in carico dal deposito.

Il Ministro — MORRONE.

N. **25**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ **Passaggio di materiali fra enti territoriali ed enti di campagna.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 6 gennaio 1917.

Per regolare in modo uniforme la documentazione delle contabilità in materia dei magazzini militari, per quanto ha attinenza ai passaggi di materiali fra gli enti territoriali e quelli di campagna e viceversa, si prescrive quanto segue:

Gli enti territoriali allorquando ricevono materiali dagli enti di campagna compilano, in base alla polizza di spedizione modello 916 che gli stabilimenti di campagna debbono rimetter loro, la richiesta di carico, applicando ai materiali il prezzo stabilito dal modello degli inventari, od in mancanza il prezzo di costo e quando anche questo non sia conosciuto un prezzo di stima approssimativo.

A corredo della detta richiesta pongono la succitata polizza di spedizione.

Copia della richiesta di carico, con la sola indicazione della qualità e quantità dei materiali e con la dichiarazione di ricevimento, è trasmessa dall'ente territoriale a quello di campagna perchè quest'ultimo possa documentare lo scarico.

Gli stabilimenti territoriali, quando spediscono essi materiali a quelli di campagna, ritengono valida la ricevuta modello 917, che loro deve rilasciare lo stabilimento di campagna, e l'allegano alla richiesta di scarico per tener luogo della quietanza.

Il Ministro — MORRONE.

N. **26.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Dimostrazione dei recipienti nella contabilità del materiale degli ospedali.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 gennaio 1917.

Con riserva di arrecare in occasione della prima ristampa le occorrenti modificazioni ai quaderni mod. 780 ed al relativo registro riassuntivo mod 778, affinchè vi possano agevolmente essere dimostrati insieme coi medicinali e gli oggetti di medicazione anche i recipienti (art. 704 regolamento d'amministrazione), si avverte che sono stati fatti allestire dal reclusorio militare appositi fascicoli per la dimostrazione dei recipienti stessi da aggiungersi ai quaderni mod. 780 A, 780-D e 780-E. ed al registro riassuntivo mod. 778, ed uno speciale foglio intermedio pel quaderno mod. 780 F.

Gli ospedali invieranno le relative richieste al reclusorio militare commisurando la quantità di fascicoli a quella dei

corrispondenti stampati che hanno presso di loro, e quella degli intermedi del mod. 780 F ai prevedibili bisogni.

Si avverte poi che gli articoli 17 e 23 della circolare 331 del 1916 riguardante gli ospedali di riserva devono intendersi modificati come appresso:

Art. 17, ultimo comma, sopprimere le parole « e pei recipienti con altro apposito registro (mod. 442, fascicoli III e IV. ».

Art. 23, ultima riga, sopprimere le parole « fascicolo I ».

Il Ministro — MORRONE.

N. 27. AVANZAMENTO. **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). 9 gennaio 1917.

In conformità delle disposizioni contenute nel paragrafo 151 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di ciascun ruolo, in servizio attivo permanente, per poter essere iscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per l'anno 1917, siano quelli di seguito indicati:

Maggiori generali, 31 dicembre 1915.
Maggiori generali medici, 30 settembre 1915.

ARMA o CORPO	Colonnelli	Tenenti colonnelli
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro di avanzamento a scelta	
Carabinieri reali	20 marzo 1915	18 gennaio 1914
Fanteria	29 aprile 1916 fino a Zabert Giuseppe incluso.	29 aprile 1916 fino a Piccini Mario incluso.
Cavalleria	14 ottobre 1915	2 marzo 1916
Artiglieria	29 aprile 1916	29 aprile 1916.
Genio	29 aprile 1916 fino a Pecco Ferdinando incluso.	29 aprile 1916
Personale permanente dei distretti e delle fortezze (ruolo transitorio)	—	18 luglio 1915
Corpo sanitario militare .	19 aprile 1911	31 marzo 1915
Corpo di commissariato militare	16 aprile 1910	18 novembre 1915
Ruolo di sussistenza . .	—	—
Corpo d'amministrazione .	—	31 dicembre 1914
Corpo veterinario militare.	—	31 marzo 1914

ARMI o CORPI	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento ad anzianità			
Carabinieri reali	31 marzo 1914	31 dicembre 1912	30 giugno 1914	Di mano in mano che siano per maturare 9 mesi di permanenza nel grado.
Fanteria	9 novembre 1915 fino a Scappucci Ferruccio incluso.	31 dicembre 1914 fino a Sacco Alfredo incluso.	1° marzo 1916	
Cavalleria	6 dicembre 1915	31 dicembre 1912	27 giugno 1915	
Artiglieria	5 ottobre 1915	1° gennaio 1915 fino a Barbò Antonio incluso.	1° marzo 1916	
Genio	5 novembre 1915	31 dicembre 1914 fino a Bachelet G. Battista incluso.	1° marzo 1916	
Personale permanente dei distretti e delle fortezze (ruolo transitorio)	1° settembre 1915	31 dicembre 1910	—	
Corpo sanitario militare	31 marzo 1915	3 aprile 1913	11 novembre 1915 fino a Meucci Tullio incluso.	
Corpo di commissariato militare.	18 marzo 1915 fino a Cipriani Giuseppe incluso.	14 dicembre 1913 fino a Defraia Gavino incluso.	—	
Ruolo di sussistenza	30 settembre 1913	30 giugno 1909	30 settembre 1915	
Corpo d'amministrazione	14 ottobre 1915 fino a Calcina Gaetano incluso.	1° luglio 1909 fino a Santelli Giuseppe incluso	—	
Corpo veterinario militare.	31 dicembre 1914	30 giugno 1909	1° aprile 1912	

N. B. — I maggiori ed i capitani di stato maggiore, a cui sono applicabili i decreti luogotenenziali n. 1209 del 1° ottobre e n. 1588 del 20 novembre 1916 saranno presi in esame, agli effetti dell'avanzamento, quando l'aliquota di vantaggio ad essi spettante li porti, nel ruolo della rispettiva arma, entro i limiti d'anzianità fissati dal presente quadro.

Gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria, compresi nei suddetti limiti di anzianità, dovranno essere presi in esame, oltre che per l'idoneità all'avanzamento, anche per l'idoneità alla carica superiore.

Per semplificare e accelerare la formazione dei quadri, il Ministero determina che nella compilazione e trasmissione dei documenti d'avanzamento siano osservate le seguenti norme:

1. Sia compilato un separato specchio di proposta o elenco mod. *A ter* per ogni ufficiale;

2. Ai documenti compilati da commissioni o autorità territoriali, a riguardo di ufficiali che appartennero a enti mobilitati, sia sempre allegata una dichiarazione dell'autorità più elevata in grado, comprovante che nulla osta alla promozione dell'ufficiale in base alla circolare 367 del *giornale militare*, anno 1916;

3. Per gli ufficiali dichiarati *idonei* nel 1916 e non promossi, i documenti già compilati siano validi anche per il 1917, sempre quando, beninteso, l'idoneità permanga. In caso contrario, le autorità competenti debbono, per quelli fra i detti ufficiali che si rilevassero non idonei, trasmettere, separatamente dagli altri documenti, le proposte di sospensione di promozione o cancellazione dai quadri di avanzamento a tenore del § 172 del regolamento sull'avanzamento.

Per gli ufficiali che siano risultati *non idonei* nel 1916 dovrà sempre essere compilato un nuovo specchio per il 1917, salvo che la inidoneità riportata non sia stata definitiva.

4. I documenti d'avanzamento siano trasmessi al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) *al più presto possibile*.

Il Ministro — MORRONE.

N. **28.** — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento, per l'anno 1917.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 gennaio 1917.

A mente delle prescrizioni contenute nel § 207 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in congedo, per essere iscritti nei quadri d'avanzamento per l'anno 1917, siano i seguenti:

maggiori generali, a tutto il 31 dicembre 1913;
colonnelli, a tutto il 31 dicembre 1913.

ARMI E CORPI	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro di avanzamento				
Carabinieri reali	31 dicemb. 1913	31 marzo 1914	31 marzo 1912	30 giugno 1914	31 dicembre 1914.
Fanteria	31 dicemb. 1915	6 ottob. 1915	31 dicemb. 1913	31 dicemb. 1914	
Cavalleria	31 dicemb. 1915	15 sett. 1915	31 dicemb. 1914	31 dicemb. 1914	
Artiglieria	31 dicemb. 1915	15 sett. 1915	31 dicemb. 1913	31 dicemb. 1914	
Genio	31 dicemb. 1915	15 sett. 1915	31 dicemb. 1913	31 dicemb. 1914	
Personale permanente dei distretti	30 giugno 1913	30 agosto 1915	31 dicemb. 1910	—	
Personale delle fortezze	31 marzo 1914	31 dicemb. 1914	—	—	
Corpo sanitario militare (1)	31 marzo 1915	1 febbr. 1915	3 aprile 1913	31 dicemb. 1914	
Corpo di commissariato militare	26 settemb. 1915	18 febbr. 1915	2 ottobre 1913	31 dicemb. 1914	
Ruolo di sussistenza	—	31 dicemb. 1913	31 dicemb. 1909	31 dicemb. 1914	
Corpo d'amministrazione	3 settemb. 1914	22 agosto 1915	31 dicemb. 1909	31 dicemb. 1914	
Corpo veterinario militare	31 marzo 1914	30 agosto 1915	31 dicemb. 1909	31 dicemb. 1914	

(1) Compresi i sottotenenti e tenenti farmacisti.

I limiti sopra indicati si riferiscono agli ufficiali in congedo, non richiamati in servizio, a cui si applica il disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 1652 del 20 novembre 1916 (circolare 752 del *giornale militare* 1916).

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero al più presto.

Per semplicità, il Ministero stabilisce che tutti gli ufficiali in congedo, dichiarati *idonei* per il 1916 e non promossi, vengano riportati sul quadro d'avanzamento per il 1917 *senza bisogno* di nuovi documenti, e che anzi, per non portarveli, occorra una esplicita *proposta negativa*. Per coloro, invece, che siano risultati *non idonei* nel 1916, dovrà sempre essere compilato un nuovo specchio per il 1917, salvo che la non idoneità riportata non sia stata definitiva.

Per gli ufficiali, richiamati alle armi, o ricollocati in congedo dopo aver prestato almeno un anno di servizio durante la guerra, che si trovano nelle condizioni di avanzamento previste dagli articoli 1 e 2 e dal secondo comma dell'art. 4 del decreto anzidetto, non si stabiliscono limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento, dovendo essi essere proposti quando si trovino nelle condizioni volute dalle anzidette disposizioni.

Perciò, per i sottotenenti ai quali sia applicabile il terzo comma dell'art. 8 del decreto luogotenenziale n. 1646 del 14 novembre 1915 (circolare 874 del *giornale militare* 1915), confermato dall'art. 1 del ripetuto decreto 1652 del 1916, i documenti d'avanzamento dovranno essere compilati e trasmessi di mano in mano che essi compiono 9 mesi di permanenza nel grado. E per i sottotenenti a cui si applica invece l'art. 2 del menzionato decreto 1652 del 1916, si conferma quanto fu prescritto nel n. 3 della circolare 785 del *giornale militare* 1916: i documenti d'avanzamento, per tali ufficiali, devono essere compilati e inviati al Ministero (direzione generale personale ufficiali) di mano in mano che gli ufficiali compiono 18 mesi di permanenza nel grado.

Il Ministro — MORRONE.

N. **29** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nuove ammissioni ai corsi per la formazione di « Motoristi d'aeroplano ».** — (Direzione generale aeronautica). — 12 gennaio 1917.

1. Allo scopo di assicurare al servizio d'aviazione militare gli occorrenti meccanici-motoristi d'aeroplano sono aperte nuove ammissioni ai corsi di « Motorista d'aeroplano ». Potranno partecipare a tali corsi, ad esclusione dei sottufficiali di carriera, i sergenti, caporali e soldati delle varie armi combattenti, che si trovino presso i depositi o centri di mobilitazione; che abbiano frequentato almeno la 5ª classe elementare, e che abbiano buona conoscenza teorico-pratica del governo, del funzionamento e della manutenzione dei motori in genere, per avere appartenuto, prima di venire alle armi, o a stabilimenti ed officine destinate all'allestimento e alla fabbricazione di motori, o ad altre officine in qualità di meccanici aggiustatori.

2. Per essere ammessi a detti corsi gli aspiranti dovranno presentare domanda al proprio comandante di deposito o di centro di mobilitazione, allegandovi i documenti di qualsiasi natura attestanti la loro speciale attitudine tecnica a seguire il corso di cui sopra.

I comandanti interessati trasmetteranno direttamente e sollecitamente al Ministero della guerra (Direzione generale di aeronautica) le domande ricevute, corredandole dei seguenti documenti:

a) foglio matricolare mod. 59;

b) certificato medico attestante la buona costituzione fisica dell'aspirante, e nel quale sia esplicitamente dichiarato che egli possiede ottima vista (senza occhiali), ottimo udito, perfetto funzionamento degli organi di circolazione sanguigna, di respirazione, e dei centri nervosi, ed ha peso non superiore ai 70 chilogrammi;

c) rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato alle armi.

3. I comandanti dei depositi e dei centri di mobilitazione faranno, al primo di ogni mese, pervenire al Ministero (Direzione generale d'aeronautica) l'elenco di coloro che chiesero di essere ammessi ai predetti corsi, e che non sono più di-

sponibili perchè inviati in zona di guerra, congedati, riformati, ecc.

4. I prescelti per l'ammissione ai corsi in parola saranno inviati, nel termine che verrà stabilito dal Ministero della guerra, al deposito d'aeronautica (aviatori) in Torino, il quale, riconosciuta la loro idoneità fisica, li sottoporrà ad una prova teorico-pratica.

Quelli tra essi che non saranno riconosciuti idonei, saranno senz'altro rinviati ai depositi o ai centri di provenienza.

5. Gli allievi che avranno ultimato il corso con esito favorevole ed ottenuta la nomina a « Motorista di aviazione » dovranno raggiungere immediatamente una squadriglia, un campo o un reparto d'aviazione, con diritto di percepire le inerenti indennità e fregiarsi dello speciale distintivo.

6 In qualunque momento, sia durante l'istruzione che dopo aver conseguita la nomina a « Motorista d'aeroplano », i militari di cui trattasi potranno, su conforme proposta del comando competente, e per determinazione ministeriale, venire esonerati dal pilotaggio. L'esonerazione ha carattere definitivo e porta di conseguenza la perdita delle indennità, del distintivo e l'allontanamento dell'esonerato dal corpo aeronautico.

Il Ministro — MORRONE.

AVVISO

Notificazione di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo.

È aperto un concorso per titoli a 20 posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo.

Potranno partecipare al concorso:

1° I giovani cittadini del Regno, muniti di laurea conseguita nelle R. scuole superiori di commercio o nell'università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, che non abbiano superato il 25° anno di età al 1° gennaio 1917;

2 Per autorizzazione già accordata, del Ministero della guerra e del Comando Supremo dell'esercito, gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali del R esercito nelle condizioni indicate al n. 1:

3° I militari della R. marina e del R. esercito nelle condizioni indicate al n. 1.

Le domande, in carta da bollo da lire 2.00, dovranno giungere al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico) non più tardi del 25 gennaio 1917. Esse dovranno essere scritte di proprio pugno dal concorrente e contenere la indicazione esatta del domicilio.

Dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° Copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzato;

2° Certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

3° Certificato di buona condotta, debitamente legalizzato;

4° Certificato penale;

5° Certificato di stato civile;

6° Diploma di laurea;

7° Stato dei punti riportati negli esami di licenza, rilasciato dall'istituto superiore dal quale il candidato proviene.

Per gli ufficiali e militari concorrenti le domande dovranno pervenire pel tramite dell'autorità dalla quale dipendono e dovranno essere corredate solo dei documenti 1°, 5°, 6° e 7°

sopraindicati, e, per i militari del corpo R. equipaggi, del foglio matricolare.

La necessaria idoneità fisica per il servizio nel corpo di commissariato militare marittimo dei 20 prescelti sarà constatata da apposita commissione medica.

I concorrenti risultati idonei saranno classificati in base ai titoli di studio presentati.

I vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario colle norme prescritte e saranno nominati sottotenenti nel corpo di commissariato militare marittimo.

I sottotenenti commissari, appena nominati, saranno inviati presso la R. accademia navale per seguirvi un corso di istruzione della durata di mesi 7 per ottenere l'abilitazione al grado di tenente commissario. Al termine di esso saranno imbarcati su regie navi per compiervi un periodo di esperimento pratico della durata di mesi 8.

I sottotenenti commissari, che, approvati agli esami del corso di abilitazione al termine del periodo di esperimento a bordo, siano ritenuti idonei, sono promossi tenenti commissari.

Prezzo della presente dispensa L. 0.15

(2001) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1917 — 20 gennaio

1916 OTTOBRE 23. - N. 30. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta. . . . . *Pag.* 103

» 23. - » 31. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . . . . . » 104

» 23. - » 32. - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . . . . . » 105

» 31. - » 33. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 105

» 31. - » 34. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 106

» 31 - » 35. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 108

1916 NOVEMBRE 10 - N. 34. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . *Pag.* 108

» 10. - » 33. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 109

» 10. - » 38. - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca di dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento. . . . . » 111

» 10. - » 39. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta. . . . . » 111

» 10. - » 40. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta. . . . . » 112

» 10. - » 41. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta. . . . . » 113

» 10. - » 42. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato di altra ditta. . . . . » 113

» 10. - » 43. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento trasferitosi in altro locale . . . . . » 114

» 10. - » 44. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 115

1916 DICEMBRE 1° - N. 45. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . *Pag.* 116

» 1°. - » 46. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 117

» 5. - » 47. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla costituzione di un membro del comitato regionale di mobilitazione industriale dell'Italia centrale . . . . . » 118

» 9 - » 48. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. - Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri dei comitati regionali di mobilitazione industriale della Lombardia e dell'Italia centrale . . . . . » 118

» 10. - » 49. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 119

» 13. - » 50. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto che apporta varianti alle regie magistrali patenti 19 luglio 1839 istitutive della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri . . . . . » 120

» 16. - » 51. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 121

» 21. - » 52. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1818, che converte in legge i RR. decreti: 1° novembre 1914, n. 1246; 8 novembre 1914, n. 1243; 15 novembre 1914, n. 1262; 26 novembre 1914, n. 1804. . . . . » 122

1916 DICEMBRE 24. – N. 53. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . Pag. 124

» 25. – » 54. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 125

» 30. – » 55. – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI MUNIZIONI E BUFFETTERIE. – Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 126

» 31. – » 56. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 1824, contenente disposizioni circa l'imposta sui militari non combattenti . . . . . » 127

1917 GENNAIO 2. – » 57. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1, col quale gli stanziamenti dei capitoli nn. 83 e 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra sono aumentati rispettivamente della somma di L. 75.000.000 e 500.000 000 . . » 132

» 4. – » 58. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — UFFICIALI IN CONGEDO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Legge n 2, che converte in legge i R. decreti, 29 novembre 1914, n. 1394; 31 dicembre 1914 n. 1421; 10 gennaio 1915, n. 9; 24 gennaio 1915, n. 43; 28 gennaio 1915, n. 64; 7 febbraio 1915, n. 113 . . . . . » 133

» 4 » 59. – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 22, concernente il trattamento economico delle truppe del R. esercito in Macedonia . . . . . » 134

» 16. – » 60. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per la concessione della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri . . . . » 136

» 18. – » 61. — TRASPORTI. — Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto o di identificazione personale . . . . . » 137

» 19. – » 62. — AVANZAMENTO. — Riassunzione in servizio degli ufficiali revocati dall'impiego, dei dimissionari e degli eliminati dai ruoli . . » 138

1917 GENNAIO 19. - N. 634. — EQUIPAGGIAMENTO — Adozione di un nuovo tipo di bardatura per le truppe di cavalleria. *Pag.* 138

» 19. — » 635. EQUIPAGGIAMENTO — Vestiario ai feriti ed infermi ricoverati negli stabilimenti sanitari di riserva . . . . . » 140

» 19 » 635. UFFICIALI IN CONGEDO — MILITARI DI TRUPPA — DISPOSIZIONI VARIE. Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento nella R. marina, al quale possono partecipare militari del R. esercito . . . . . » 141

» 19. » 644. — SERVIZIO SANITARIO — Licenziamento dalle armi di sottufficiali, caporali e soldati inabili ai servizi sedentari . . . . . » 144

» 19 » 647. UFFICIALI IN CONGEDO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio . » 147

» 20 » 648. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Imbottitura mista nei basti dei finimenti 8ª 1560 e 1561 . . . » 148

» 20 — » 649. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Abolizione del freno (strik) e del morso con guardia nei finimenti per carri-bagaglio . . . . . » 149

» 20. — » 650. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Adozione dei carri-bagaglio della copertura a mantice, del relativo grembiale e di un nuovo tipo di piastra a fasciatura con cuscinetto di contrasto delle molle. . . . . » 150

— AVVISO . . . . . » 151

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 151

CIRCOLARE N. **30.** SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliario » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni) — 23 ottobre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto il decreto ministeriale n. 50 dell'8 gennaio 1916;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro:

DECRETA:

Lo stabilimento della Ditta Pettinatura italiana Limited di Vigliano Biellese, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 50 dell'8 gennaio 1916, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Pettinatura italiana.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **31** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 23 ottobre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 96 dell'8 giugno 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della Società Ceirano Automobili, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 96 dell'8 giugno 1916, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **32.** SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di «ausiliarietà» ad uno stabilimento.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). 23 ottobre 1916

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915 n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 73 del 20 marzo 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della Società anonima italiana Ferrobeton — cantiere presso la ditta Togni di Brescia — dichiarato «ausiliario» con decreto ministeriale n. 73 del 20 marzo 1916, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

MORRONE
CORSI.
CARCANO.

N. **33.** SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** (Sottosegretariato armi e munizioni) 31 ottobre 1916

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società Sicula imprese elettriche — per le sue centrali elettriche, officine, impianti di linea, di distribuzione e trasformazione, cabine dalle stesse dipendenti e situati nella provincia di Palermo. — Sede: via Alessandro Volta, 36, Palermo.

2. Società Elettrotecnica Palermitana — per le sue centrali elettriche, officine sottostazioni, impianti di linea, di distribuzione e trasformazione, cabine dalle stesse dipendenti e situati nelle provincie di Palermo e Trapani. — Sede, via G. Cusimano, Palermo.

MORRONE.
[illegible]ORI.
CARCANO

N. **34.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 31 ottobre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12 capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliarie » come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. dereto 26 giugno 1915, n. 993:

1. G. Rivetti e figli — Stabilimento di filatura e tessitura, Biella.
2. Ing. Vittorio Sclopis, per le miniere di Brosso, site in territorio dei comuni di Brosso, Vico, Lessolo e Bato. — (Ivrea).
3. Società anonima La Piemontese Concimi - Stabilimento di Vercelli.
4. Società miniere carbonifere del Ruitor D. Avancini e C., per le miniere carbonifere di Cretaz e Bosco della Goletta nel bacino di La Thuile (Aosta).
5. Cesare Polli — Calzaturificio, viale Vigentina 42-44. Milano.
6. Pasotti Pietro — Stabilimento per la lavorazione del legno, Borgo Trento, Brescia.
7. Pasotti Pietro — Stabilimento meccanico — Stocchetta (Brescia).
8. Società Bernardi, Gioda, Martinazzo e C. — Stabilimento meccanico, via Nuoro, Cagliari.
9. Società anonima fabbrica italiana Cellulosa e Carta — Stabilimento in S. Maria (Serra S. Bruno).

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **35.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — Sottosegretariato armi e munizioni. — 31 ottobre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento dell'industria privata sottospecificato, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, viene dichiarato « stabilimento ausiliario » e come tale sono ad esso applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

Impresa Pallotta Giulio di Alberto — per i cantieri della R. Fabbrica d'Armi, Terni.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **36.** SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** (Sottosegretariato armi e munizioni). — 10 novembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Successori Sella e C. — Stabilimento laniero — Croce Mosso (Ivrea).
2. Società Edison ing. C. Clerici e C. — Stabilimento per la fabbricazione di lampadine elettriche — Alpignano.
3. Società per il gas — Officina gas — Bergamo.
4. Società Varesina per imprese elettriche — Per le sue centrali idro e termo-elettriche, impianti di linea, di distribuzione e trasformazione e cabine dalle stesse dipendenti. Sede: Varese.
5. C. Fumagalli e figli — Stabilimento per la produzione di colori e vernici Via Pertinace — Vado Ligure.
6. Tazzi e Fantappiè — Stabilimento pirotecnico. Via Pisacane, 69 — Firenze.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO

N. **37** SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** (Sottosegretariato armi e munizioni) 10 novembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto coi ministri della marina, e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n 993:

1. Leopoldo Campolini e C. — Lanificio, via Puccetti 213, Prato.
2. A. e G. di Beniamino Forti — Lanificio — Stabilimento di Casarza fuori porta Pistoiese, Prato
3. A. e G di Beniamino Forti — Lanificio — Stabilimento S. Giorgio, via Felice Cavallotti, Prato.
4. A. e G. di Beniamino Forti — Lanificio — Stabilimento di Briglia, Prato.
5. A. e G. di Felice Cavallotti — Lanificio — Stabilimento di Isola, Prato.
6. Alceste di Vincenzo Cangioli — Lanificio, via Pomeria 69, Prato.
7. Alceste di Vincenzo Cangioli — Lanificio, Vaiano (Val Bisenzio).
8. Kossler, Mayer e Klinger, detto il Fabbricone — Lanificio, Prato

MORRONE
CORSI.
CARCANO.

N. **38**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** (Sottosegretariato armi e munizioni). — 19 novembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 84 del 30 aprile 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

La scuola industriale di Benevento, dichiarata « stabilimento ausiliario » con decreto ministeriale n. 84 del 30 aprile 1916, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO

N. **39**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). 19 novembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1916, n. 50;

DECRETA:

Lo stabilimento della ditta M. Cattori e C., di Castellammare di Stabia, dichiarato «ausiliario» con decreto ministeriale n. 50 dell'8 gennaio 1916, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Società cantieri metallurgici italiani.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. 40. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di «ausiliarietà» ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sotto segretariato armi e munizioni). — 19 novembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1916, n. 66;

DECRETA:

Lo stabilimento della ditta M. Sanguinetti e C. di Pontedecimo, dichiarato «ausiliario» con decreto ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1916, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale, sotto la nuova ragione sociale: Ferriera di Pontedecimo già M. Sanguinetti e C.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **41**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sotto segretariato armi e munizioni). 19 novembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto i decreti ministeriali 27 febbraio 1916, n. 66, e 23 aprile 1916, n 83;

DECRETA:

Gli stabilimenti della Società italiana per l'industria del cromo e dei prodotti chimici, dichiarati « ausiliari » con decreto ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1916, e n. 83 del 23 aprile 1916, in seguito a trapasso di proprietà continuano a rimanere tali, sotto la nuova ragione sociale: Società anonima prodotti chimici e colori derivati, cromo, piombo e zinco.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **42** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 19 novembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1916, n. 81;

DECRETA:

Lo stabilimento della Società Aquila italiana, Torino, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 81 del 15 aprile 1916, continua a rimanere tale in seguito a trapasso di proprietà, sotto la nuova ragione sociale: « S.P.A. », Stabilimento di Vanchiglia.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. 43. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento trasferitosi in altro locale.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 19 novembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1916, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1916, n. 1217, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1916, n. 79;

DECRETA:

Lo stabilimento della ditta G. B. Mino e Figli, Alessandria, Corso 100 Cannoni n. 50, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 79 dall'8 aprile 1916, essendo stato trasferito in locale attiguo al proiettificio della medesima ditta, vale per ambedue la dichiarazione di ausiliarietà all'indirizzo: G. B. Mino e Figli, via Verona 22, Alessandria.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. 44. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** (Sottosegretariato armi e munizioni). 19 novembre 1916

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro:

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni diicui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Ing. Cinzio Barosi — Stabilimento meccanico, via Morosini 59-61, Torino.
2. Società per le forze motrici dell'Anza, Novara.
3. A. Bezzi e figli, Officine meccaniche e fonderie — Stabilimento in via Rossini 5, Milano.
4. A. Bezzi e figli, Officine meccaniche e fonderie — Stabilimento in Parabiago.
5. Ostini, Crespi e C. — Stabilimento per la fabbricazione di eliche, via Balestrieri 6, Milano.
6. Vetreria milanese Lucchini, Perego e C. — Milano.
7. Società miniere italiane lignite, per le miniere di Fizzano e Campalli in comune di Castellina in Chianti.
8. Industrie meccaniche Andrea Moretti — Stabilimento meccanico, via Ponte della Maddalena 45, Napoli.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **45**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 1° dicembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società italiana di prodotti chimici e farmaceutici — Stabilimento di via Boccaccio, n. 3, Milano.
2. Gnutti Battista e fratelli — Fabbrica di ferramenta, Lumezzane S. Sebastiano (Brescia).
3. Società prodotti chimici, colla e concimi — Stabilimento di Spezia.
4. Società prodotti chimici, colla e concimi — Stabilimento di Avezzano.
5. Società officine di Forlì — Reparto fonderia tubi ghisa, Forlì.
6. Istituto veneto arti grafiche in liquidazione — Stabilimento, Calle Piuli ai Cavalletti, Venezia.
7. Vaccari ing. Galletto e C. — Stabilimento meccanico, via Provinciale, Ponte dell'Olio.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. 46. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 1° dicembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima Pietro Miliani — Cartiera in località « La Quercia », Fabriano.
2. Società anonima Pietro Miliani — Cartiera in località « La Tavola », Fabriano.
3. Società anonima Pietro Miliani — Cartiera in località « Borgo S. Sebastiano », Pioraco (Macerata).
4. Società anonima Pietro Miliani — Cartiera in località « Sottopiane », Pioraco (Macerata).
5. Società anonima Pietro Miliani — Cartiera in località « Palazzo », Pioraco (Macerata).

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **47**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del comitato regionale di mobilitazione industriale dell'Italia centrale** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 5 dicembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visti gli articoli 1 e 2, capo I, del predetto regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 7 in data 29 settembre 1915;
Di concerto con i ministri dell'interno, della marina e del tesoro;

DECRETA:

A sostituire il comm. Rocco ing. Emanuele, dimissionario, viene nominato a far parte del comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Italia centrale, quale membro civile, il comm. D'Agostino ing. Gustavo.

MORRONE.
ORLANDO.
CORSI.
CARCANO.

N. **48**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. **Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri dei comitati regionali di mobilitazione industriale della Lombardia e dell'Italia centrale.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 9 dicembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visti gli articoli 1 e 2, capo I, del predetto regolamento;

Visto l'art. 2 del predetto regolamento, modificato con l'articolo unico del decreto luogotenenziale 12 ottobre 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

A far parte del Comitato regionale di mobilitazione industriale per la Lombardia, con sede a Milano, vengono nominati i signori:

Silvestri comm. Giovanni, quale membro industriale, e
Bacchi Decio, quale membro operaio.

Art. 2.

A far parte del comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Italia centrale, con sede a Roma, vengno nominati i signori:

Onorevole Ginori Conti Pietro, deputato al Parlamento, quale membro industriale, e
Cozzolini Giuseppe, quale membro operaio.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. 49. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 10 dicembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Fratelli Pontiggia e C. di Antonio Del Sole e C. — Fonderia ed officina meccanica, Milano.
2. Società anonima « Orobia » di elettricità, gas ed acqua potabile, per le sue centrali idro-termoelettriche, sottostazioni, impianti di linea, di distribuzione e trasformazione e cabine dalle stesse dipendenti e situati in provincia di Bergamo e Como — Sede: Lecco.
3. Gottardo De Andreis — Stabilimento in via Manin, 5, Sampierdarena.
4. Società anonima officine ferroviarie liguri — Reparto lavorazione proiettili, via Mazzini, Sestri Ponente.
5. Società toscana per imprese elettriche, per le sue centrali elettriche, impianti di linea, di distribuzione e trasformazione e cabine dipendenti — Sede: Firenze.
6. Giorgio Anzon — Fonderia, via Ruggiero Loria, Palermo.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **50**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto che apporta varianti alle Regie magistrali patenti 19 luglio 1839 istitutive della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri.** — (Gabinetto del ministro). — 13 dicembre 1916.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Viste le Regie magistrali patenti 19 luglio 1839 che istituiscono la medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri;

Visto il parere del Consiglio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia espresso in seduta 7 dicembre 1916;

Sulla proposta del Nostro primo segretario pel gran magistero mauriziano;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il servizio prestato in tempo di guerra dagli ufficiali dell'esercito e dell'armata richiamati dalla posizione ausiliaria o dalla riserva è tenuto utile pel computo dei 50 anni di servizio richiesti dalle sovracitate Regie magistrali patenti per aspirare al conseguimento della medaglia e andrà aggiunto a quello da essi effettivamente in antecedenza prestato.

Il Nostro primo segretario predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale dell'Ordine Mauriziano.

Dato in zona di guerra, li 13 dicembre 1916.

VITTORIO EMANUELE.

BOSELLI.

N. 51. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 18 dicembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 28 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati «stabilimenti ausiliari» e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Ditta editrice Enrico Voghera — Stabilimento tipografico, via Po, Roma.

2. Ditta fratelli Capaccini di Francesco Capaccini — Stabilimento tipografico — Porta Cavalleggeri, via Aurelia, Roma.

3. Società Adriatica di elettricità, per le sue centrali elettriche, impianti di linea, distribuzione e trasformazione e cabine dalle stesse dipendenti, situati nelle provincie di Treviso, Vicenza, Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, Ferrara, Forlì e Ravenna — Sede: Venezia.

4. Società per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto (Cellina) per le sue centrali elettriche, impianti di linea, distribuzione e trasformazione e cabine dipendenti situati nelle provincie di Udine, Treviso, Venezia e Belluno — Sede: Venezia.

5. Società elettrica Milani, per le sue centrali elettriche, impianti di linea, distribuzione e trasformazione e cabine dipendenti situati in provincia di Verona — Sede: Verona.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **52**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 1818, che converte in legge i regi decreti: 1 novembre 1914, n. 1216; 8 novembre 1914, n. 1248; 15 novembre 1914, n. 1262; 26 novembre 1914, n. 1304**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il regio decreto 1 novembre 1914, n. 1246; il regio decreto 8 novembre 1914, n. 1248; il regio decreto 15 novembre 1914, n. 1262; il regio decreto 26 novembre 1914, n. 1304

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N **53**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). - 24 dicembre 1916

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottespecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Berto Umberto — Officina meccanica, via Bologna, 61-63, Torino.

2. Fabbrica motori Anzani — Stabilimento in via Vitruvio, Milano.

3. Fabrica motori Anzani — Stabilimento in piazza Andrea Doria, Milano.

4. Giulio Fiocchi — Stabilimento per la produzione di cartucce ed altre munizioni, Belledo (Maggianico).

5. Giulio Fiocchi — Stabilimento per la produzione di cartucce ed altre munizioni, Castello sopra Lecco.

6. Società per l'industria della gomma e Kutchinson — Stabilimento in via Solari, n. 27, Milano.

7. Società industria cartonaggi «Minerva». — Stabilimento in Milano.

8. Ditta Stefano Pracchi di Oreste Pracchi — Stabilimento meccanico, via Emanuele Filiberto 5, Milano.

9. Società anonima « Idrofila » — Stabilimento di Castronno, (Varese)

10. Società anonima Ghiaccio artificiale — Impianto in via Calco 2, Milano.

11. Calzaturificio Ambrosi — Stabilimento in Brescia.

12. Società acetati e derivati — Stabilimento in Bagnasco, (Cuneo).

13. Società acetati e derivati — Stabilimento in Maccagno (Cuneo).

14. Società acetati e derivati — Stabilimento in Novara.

15. Società acetati e derivati — Stabilimento in S. Maria del Taro.

16. Ettore Manzolini — Stabilimento meccanico, via Appia Nuova 30 (fuori Porta S. Giovanni), Roma.

17. Kossler, Mayer e Klinger — Stabilimento detto « Lanificio italiano », viale Benedetto Brin, Terni.

18. Società industriale per la Sila Savelli — Impianti industriali per lo sfruttamento della proprietà boschiva della Sila di Savelli e depositi magazzini nelle stazioni di Cariati e Savelli, Savelli (provincia Catanzaro).

19. Mariano Calanna — Officina meccanica, via de Branca, 48, Catania.

20. Ruggeri e Fischera — Stabilimento meccanico, via Duca degli Abruzzi, Catania.

21. Cartiera di Verzuolo « ing. L. Burgo e C. » — Stabilimento di Verzuolo, (Cuneo).

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **54**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 25 dicembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali, sono ad essi applicabili le disposizioni di cui il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Banca d'Italia — Officina di fabbricazione dei biglietti di banca, Roma.
2. Banca d'Italia — Cartiere di proprietà della Banca stessa, Roma.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **55**. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 30 dicembre 1916

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Vittorio Miglietta e C. — Cave di terra refrattaria, Fiano Romano.
2. Officine costruzioni in ferro — Stabilimento, Gallarate.
3. Ditta A Lucchini — Vetreria, Porto Valtravaglia.
4. Società « Eternit » Pietre artificiali — Stabilimento, Casal Monferrato.
5. Società elettrica della Sicilia orientale — Sede, Catania.
6. Società « Itala » — Fabbrica mole a smeriglio ed affini, Padova.
7. Società « Union des gas » — Officina di via Piacenza 38, Genova.
8. Società « Union des gas » — Officina di via della Fiumara 13, Sampierdarena.
9. Società « Union des gas » — Officina di via Canevari 34-36, Genova.
10. Stabilimenti di amianto e gomma elastica, già Bender e Martiny — Nole Canavese.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **56**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 1824, contenente disposizioni circa l'imposta sui militari non combattenti**. — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 31 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc ecc., Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 6 dell'allegato *B* al decreto luogotenenziale 9 novembre 1915, n. 1525;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Sono approvate e rese esecutorie le unite disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'allegato *B* del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, anche in quanto apportino modifiche od aggiunte all'allegato predetto (1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli.
Meda.
Morrone.

(1) *Avvertenza*: — Con l'emanazione delle presenti disposizioni rimane sciolta la riserva contenuta nella circolare 714 del *Giornale militare ufficiale* del 1916, di dare le norme per l'applicazione dell'allegato *B* al decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, relativo A PROVVEDIMENTI TRIBUTARI.

Disposizioni.

Art. 1.

Al pagamento dell'imposta sui militari non combattenti, istituita con l'allegato *B* al decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525 (1), sono tenuti tutti coloro che si trovano adibiti ad aziende, stabilimenti od officine le quali provvedano materiali o lavori per conto del R. esercito o della R. marina, ovvero forniscano le materie prime per i materiali suddetti e che non prestino effettivo servizio nell'esercito combattente nonostante l'avvenuta chiamata alle armi della rispettiva classe, categoria o specialità, sia perchè dispensati od esonerati in applicazione del decreto reale 29 aprile 1915, n. 561, e decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, sia perchè comandati, posti a disposizione, o, comunque, assegnati nelle località stesse in cui precedentemente lavoravano.

L'obbligo del pagamento della imposta spetta anche a coloro che già fossero iscritti nei suoli di quella sulle esenzioni dal servizio militare di cui all'allegato *A* del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, salvo ai medesimi la facoltà di domandare l'esonero di quest'ultima con apposita denuncia da presentare all'intendenza di finanza della provincia, sede dell'azienda che ha eseguita la ritenuta. L'intendenza rimetterà la denuncia all'agenzia competente ad operare l'esonero, attestando, in base agli elementi di controllo esistenti in ufficio, che, in confronto al denunciante, venne effettuata la trattenuta del nuovo tributo sui militari non combattenti.

Art. 2.

La vigilanza per l'esatta applicazione dell'imposta è affidata alle intendenze di finanza.

Non oltre il 15 gennaio 1917, le commissioni locali per le

(1) L'imposta è di un centesimo per ogni lira di retribuzione, se questa non supera le lire 60 quindicinali per i salariati, o le lire 120 mensili per gli stipendiati: di due centesimi a lira se supera le lire 60 ma non le lire 120 quindicinali pei salariati, o le lire 120 ma non le lire 240 mensili per gli impiegati: di tre centesimi per ogni lira in tutti gli altri casi.

esonerazioni temporanee e le commissioni regionali presso i comitati di mobilitazione industriale, debbono rimettere alle intendenze di finanza delle provincie comprese nella propria circoscrizione un elenco compilato per provincia delle aziende, officine, stabilimenti aventi operai ed impiegati dispensati, esonerati, comandati o posti a disposizione, di cui all'art. 1.

Le intendenze di finanza, appena ricevuti gli elenchi cureranno l'invio ai rispettivi uffici del registro di un estratto di essi, contenente l'indicazione delle aziende, officine e stabilimenti non di pertinenza dello Stato, che abbiano la propria sede nei comuni compresi nella circoscrizione dell'ufficio.

Nell'ultimo giorno di ogni mese le commissioni suddette comunicheranno le eventuali variazioni verificatesi in confronto delle aziende, officine e stabilimenti compresi nei precedenti elenchi alle intendenze di finanza, che ne rimetteranno un estratto ai rispettivi uffici del registro.

Art. 3.

Le aziende, le officine e gli stabilimenti dello Stato verseranno direttamente nelle casse delle tesorerie provinciali l'importo delle ritenute eseguite, in conformità degli art. 2 e 3 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, allegato *B*, sulle paghe, stipendi e competenze mensili corrisposte al personale dipendente, obbligato al tributo, dandone comunicazione alla intendenza di finanza mediante apposito elenco.

Gli imprenditori o direttori delle altre aziende, officine o stabilimenti verseranno l'importo delle ritenute eseguite all'ufficio del registro nel cui distretto è compreso il comune sede dell'azienda, dell'officina o dello stabilimento

Il versamento dev'essere effettuato entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui le paghe, lo stipendio o le competenze furono corrisposte.

Il primo versamento, per la ritenuta del mese di dicembre 1916, sarà eseguito col versamento del mese di febbraio.

All'atto del primo versamento i direttori o gl'imprenditori delle aziende, officine o stabilimenti di cui al 2° comma del presente articolo, presenteranno all'ufficio del registro un elenco nominativo, in duplice esemplare, di tutti gli obbligati all'imposta, coll'indicazione dell'ammontare delle singole paghe, stipendi o competenze accessorie di qualsiasi natura. I successivi pagamenti saranno accompagnati da un elenco in

doppio, con la sola indicazione delle eventuali variazioni avvenute nell'elenco nominativo.

Il ricevitore del registro conserverà una copia dell'elenco nominativo presentatogli e rimetterà l'altra all'intendenza di finanza non oltre il quinto giorno dall'eseguito versamento.

La ritenuta sarà fatta sull'ammontare effettivo delle retribuzioni, cioè al netto da prelievi di qualsiasi natura.

Art. 4.

Decorso il termine di cui al terzo comma dell'articolo 3, il ricevitore del registro, mercè l'estratto dell'elenco generale comunicatogli dall'intendenza di finanza a termini dell'articolo 2, appurerà quali aziende, officine, stabilimenti della sua circoscrizione abbiano mancato di ottemperare alle prescrizioni della legge e inviterà subito i direttori o imprenditori inadempienti a produrre, entro 5 giorni, il prescritto elenco nominativo, e ad eseguire il versamento delle somme trattenute ai propri dipendenti, nonchè della sopratassa del 5 % comminata dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *B*.

Dell'invito darà immediata notizia alla intendenza di finanza.

Quando il direttore o l'imprenditore non abbia ottemperato all'invito nel termine prefissogli, il ricevitore del registro si rivolgerà alla commissione locale o regionale per accertare il numero ed il nome degli obbligati alla tassa addetti a ciascuna azienda, officina o stabilimento; e sulla scorta degli elementi forniti dalla detta commissione procederà d'ufficio, in via presuntiva, all'accertamento dell'imposta, notificando al direttore o all'imprenditore personalmente responsabile, nei modi prescritti dall'articolo 134 del testo unico 20 maggio 1897, n. 217, delle leggi sulle tasse di registro, l'ingiunzione di pagare entro 15 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, l'ammontare delle imposte e della sopratassa determinate d'ufficio.

Art. 5.

Ove il ricevitore del registro ritenga che gli elenchi nominativi, prodotti dai direttori o dagli intraprenditori all'atto del versamento, difettino di esattezza rispetto al numero degli

operai ed impiegati denunciati come soggetti al tributo, trasmetterà l'elenco stesso alle commissioni locali e regionali per gli esoneri, che ne controlleranno la verità in base alle risultanze del mod. *A* ed *A bis*, di cui al paragrafo 9 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887.

Ove poi il dubbio cada sulla consistenza delle paghe, stipendi o competenze denunciate agli effetti della trattenuta, il ricevitore del registro procurerà, servendosi anche dell'arma dei Reali carabinieri, di appurare se la temuta inesattezza sussista.

Quando, in seguito alle informazioni fornite dalle commissioni per gli esoneri ed alle indagini eseguite, le omissioni riguardanti il numero effettivo degli obbligati al tributo o le inesattezze circa il rispettivo ammontare delle retribuzioni risultino accertate, il ricevitore del registro inviterà l'imprenditore o il direttore, responsabile delle omissioni o delle inesattezze, a presentare, entro 5 giorni dall'invito, una nuova denuncia ed a versare, in pari tempo, l'importo della imposta suppletiva dovuta, nonchè la sopratassa del 5 %. Anche di tale invito il ricevitore del registro darà immediata notizia alla intendenza di finanza.

Decorso il termine indicato procederà d'ufficio all'accertamento presuntivo dell'imposta suppletiva conformandosi al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 4.

Art. 6

Contro l'ingiunzione è ammesso soltanto il ricorso in via amministrativa, da prodursi, in prima istanza, alla intendenza di finanza entro 20 giorni dalla notificazione dell'atto ingiuntivo ed, in grado di appello, al Ministero (direzione generale delle imposte) entro 20 giorni dalla notifica della decisione dell'intendenza.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagare l'importo delle imposte e delle sopratasse.

Visto, l'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale di S. M. il Re.

Il Ministro delle finanze

Meda

N. **57**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1, col quale gli stanziamenti dei capitoli nn. 83 e 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra sono aumentati rispettivamente della somma di L. 75.000.000 e 500.000.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 2 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;
Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917 sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 99*bis*. « Spese per la guerra » .	L. 500,000,000 »
Cap. n. 83. « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. »	» 75,000,000 »
	L. 575,000,000 »

Al capitolo n. 99*bis* suddetto faranno carico le spese per le indennità speciali a favore degli impiegati civili dell'amministrazione della guerra di cui al decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1499.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 2 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. 58. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — UFFICIALI IN CONGEDO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 2, che converte in legge i regi decreti: 20 novembre 1914, n. 1394; 31 dicembre 1914, n. 1431; 10 gennaio 1915, n 9; 24 gennaio 1915, n. 43; 28 gennaio 1915, n. 64; 7 febbraio 1915, n. 113.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge: il R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1394; il R. decreto 31 dicembre 1914, n. 1431; il R. decreto 10 gennaio 1915, n. 9; il R. decreto 24 gennaio 1915, n. 43; il R. decreto 28 gennaio 1915, n. 64; il R. decreto 7 febbraio 1915, n. 113.

Alla disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 5 del R. decreto 31 gennaio 1914, n. 1431, è sostituita la seguente:

I sottotenenti delle varie armi e corpi che, in causa della sospensione dei corsi presso la rispettiva scuola di applicazione, non avranno avuto modo di acquistare il titolo di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1913, n. 601, saranno promossi con riserva di anzianità nell'epoca in cui sarebbe loro spettata la promozione, qualora avessero compiuto, con esito favorevole, il corso complementare. La loro anzianità definitiva sarà stabilita dall'ordine di classificazione ottenuto al termine del corso che essi dovranno, ad ogni modo, seguire non appena siano cessate le cause che avevano determinato la sospensione del corso stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N **59**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 22, concernente il trattamento economico delle truppe del R. esercito in Macedonia**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Viste il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, concernente le indennità per le truppe in campagna e tutti gli altri decreti successivamente emanati in materia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle truppe del R. esercito italiano in Macedonia ed ai personali ad esse addetti sono dovute le indennità speciali stabilite dal R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto stesso e nelle norme annesse, nonchè degli altri decreti successivamente emanati circa le indennità di guerra spettanti alle truppe in campagna in Europa, dal giorno dell'imbarco fino al giorno dello sbarco al ritorno in Italia.

È inoltre dovuta un'indennità giornaliera nella misura seguente:

Tenente generale comandante delle truppe . . .	L.	10,00
Tenente generale	»	6,00
Maggior generale	»	5,00
Colonnello	»	4,00
Tenente colonnello	»	3,00
Maggiore e primo capitano	»	2,50
Capitano	»	2,00
Tenente e sottotenente	»	1 50
Maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, maestro d'arme di qualunque grado e classe	»	1,00
Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali	»	0,60
Sergente, vicebrigadiere dei carabinieri reali . .	»	0,40
Caporale maggiore, caporale, appuntato dei carabinieri reali e carabiniere	»	0,10
Soldato, allievo carabiniere, carabiniere aggiunto .	»	0,05

Tale indennità decorre dal giorno dello sbarco in Macedonia e continua per tutta la permanenza in quei territori sotto l'osservanza delle stesse norme che regolano il soprassoldo di guerra, cessando dal giorno dell'imbarco per ritorno per qualsiasi motivo.

Art. 2.

Al comandante delle suddette truppe è pure dovuta dal giorno dell'imbarco fino al giorno dello sbarco per ritorno in Italia una indennità giornaliera di rappresentanza di lire venti.

Art. 3.

Gli assegni e le indennità tutte dovute alle truppe ed ai personali addetti al R. esercito italiano in Macedonia saranno pagate in valuta nazionale (1).

Art. 4.

Il presende decreto andrà in vigore il 1° gennaio 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Date a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CARCANO.

(1) S'intende che deve essere esclusa, in ogni caso, la valuta nazionale aurea e che deve essere escluso altresì qualsiasi compenso a titolo di cambio.

N. **60.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Norme per la concessione della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri.** (Gabinetto del ministro). — 16 gennaio 1917.

Per opportuna conoscenza delle autorità militari e degli interessati, si notifica che il Consiglio dell'Ordine Mauriziano, nella seduta del 7 dicembre 1916, ha deliberato, in omaggio ad una più stretta applicazione delle norme in vigore, che, agli effetti della concessione della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri, non si debba tenere alcun calcolo degli aumenti che nel computo dei servizi per la liquidazione della pensione sono concessi ai militari i quali siansi trovati, in una o più volte, nelle località indicate dalla legge 1° luglio 1890, n. 7004 (articolo 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70).

Il Ministro — MORRONE.

N. **61.** TRASPORTI. — **Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.** (Direzione generale personali civili ed affari generali). 18 gennaio 1917.

Con riferimento alla circolare n. 825 del *giornale militare ufficiale* del 1915 ed alle circolari a stampa n. 12478 del 12 dicembre 1915 e n. 26684 del 31 ottobre 1916 (Direzione generale servizi logistici e amministrativi) ed a parziale modificazione delle medesime, si avverte che, a datare dal 1° febbraio prossimo, il prezzo unitario dei libretti di viaggio viene stabilito come appresso:

a) libretti in pelle per ufficiali in servizio attivo, allievi e sottufficiali . . . . . L. 1,60
b) libretti in pelle per impiegati od agenti dello Stato. . . . . » 1,50
c) libretti in tela per famiglia. . . . . » 0,50
d) libretti in dermoide (per gli ufficiali in congedo che attualmente prestano servizio) . . . . . » 0,90

Con l'occasione si rinnova la raccomandazione, contenuta nelle citate circolari, di raggruppare — cioè — in un'unica richiesta il maggior numero possibile di domande di libretti, e di dare, in conseguenza, corso alle domande isolate, *soltanto in caso di comprovata urgenza*. Naturalmente, ad ogni richiesta complessiva dovrà essere unita un'*unica* cartolina vaglia, comprendente l'importo totale dei documenti richiesti

Qualora però tale importo ecceda le lire venticinque, in luogo della cartolina vaglia *dovrà* inviarsi un vaglia bancario o del tesoro. Così le cartoline vaglia come i vaglia bancari e del tesoro devono essere *intestati al Cassiere di questo Ministero* ed essere completati in ogni loro parte.

L'importo dei documenti richiesti dev'essere inviato *al netto delle spese postali*, le quali perciò graveranno in proporzione tra gli interessati; con l'avvertenza però che ove, nella ripartizione, risultasse qualche frazione non perfettamente divisibile, questa sarà messa a carico delle spese d'ufficio delle amministrazioni rispettive.

Si fa pure presente che alle cartoline vaglia dev'essere ap-

posta una marca da bollo da centesimi cinque, per la quietanza. Tale marca da bollo *non* dev'essere annullata.

Per le forniture dei fascicoli scontrini, dei cartoncini fissi e delle tessere di riconoscimento, che le amministrazioni debbono richiedere periodicamente per rifornire il proprio fondo scorta, le spese per la cartolina vaglia e per la marca da bollo saranno sostenute col fondo per spese d'ufficio

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui sopra, allo scopo di evitare inutili carteggi ed i conseguenti ritardi nell'invio dei libretti e degli altri documenti.

Il Ministro — MORRONE.

N. **62**. — AVANZAMENTO — **Riassunzione in servizio degli ufficiali revocati dall'impiego, dei dimissionari e degli eliminati dai ruoli.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore) — 19 gennaio 1917.

È riaperto e prorogato fino a nuovo avviso il termine utile per la presentazione delle domande di riassunzione in servizio degli ufficiali revocati dall'impiego, dei dimissionari e degli eliminati dai ruoli, a senso del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1083.

Il Ministro — MORRONE.

N. **63** — EQUIPAGGIAMENTO — **Adozione di un nuovo tipo di bardatura per le truppe di cavalleria.** — (Direzione generale artiglieria) — 19 gennaio 1917.

In seguito a proposta del comando generale dell'arma di cavalleria il Ministero ha determinato di adottare per le truppe di detta arma un unico tipo di bardatura, che assumerà la denominazione di:

« Bardatura da cavalleria mod. 1916 (8ª 436) ».

Tale bardatura sarà costituita dalle seguenti parti, tutte di nuovissimo tipo, ad eccezione di quelle qui di seguito contrassegnate dal numero categorico, che sono del modello già in uso: 1 bisaccia — 1 briglia — 1 copertina-sottosella (8ª-417) — 1 coreggia centrale a due fibbie da pastrano e sacco

sacco da biada -- 2 coreggie laterali a due fibbie da pastrano e sacco da biada — 1 coreggia incrociata reggi-gavetta — 1 coreggia reggi-sciabola ed 1 sella composta a sua volta di 1 arcione di fibra, con seggio di cuoio, 2 cuscinetti sottobanda, 1 cuscino di sella, 4 riscontri di cinghia, 1 cinghia di sella, 2 staffe mod. Cengia (8ª 308) e 2 staffili.

La briglia della suddetta bardatura sarà munita del morso snodato mod. 1911 (8ª 430), già in servizio, avvertendo che la cavalleria farà uso dei morsi snodati di 3ª o 4ª taglia e dei barbozzali di 2ª o 4ª taglia.

Le particolarità della nuova bardatura risulteranno dai sunti descrittivi e dalle tavole di disegno dell'atlante del materiale di artiglieria, nonchè dalle varianti alle parti 1ª e 2ª del modello per gl'inventari, che saranno pubblicate per cura dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria.

Le bardature e parti di esse, già regolamentari per la cavalleria ed ora sostituite dai nuovi tipi, saranno conservate in servizio fino a consumazione, classificandole fra il « materiale vario ».

Per i futuri bisogni, d'ora innanzi, dovranno essere allestite od acquistate, per le truppe di cavalleria, bardature e parti di esse del tipo nuovo, limitando la provvista delle parti dei tipi preesistenti alla quantità strettamente necessaria per assicurare il servizio delle bardature ora abolite.

Nel procedere a nuovi acquisti, od allestimenti, i depositi dei reggimenti di cavalleria, gli stabilimenti e direzioni di artiglieria si atterranno al campione della bardatura mod. 916, che, per disposizioni già date dal Ministero, sarà loro distribuito dall'arsenale di costruzione di Torino. Dallo stesso arsenale sarà anche distribuito un campione modificato di ogni singola parte delle bardature finora in servizio, con una succinta istruzione al riguardo, per averne norma nel ridurre al nuovo tipo le corrispondenti parti abolite.

Le modificazioni però da apportare sia alle bardature complete, sia alle varie parti sciolte di esse, dei modelli preesistenti, saranno dai reggimenti mobilitati e dai rispettivi depositi eseguite secondo le disposizioni che, al riguardo ed al momento opportuno, emanerà il comando generale dell'arma di cavalleria.

Fino a che tali disposizioni non perverranno agli enti interessati, nessuna modificazione dovrà essere eseguita.

Il Ministro — MORRONE.

N. **64** EQUIPAGGIAMENTO **Vestiario ai feriti ed infermi ricoverati negli stabilimenti sanitari di riserva.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 gennaio 1917.

I feriti ed infermi che giungono dal teatro delle operazioni per essere ricoverati negli stabilimenti sanitari di riserva arrivano sovente col vestiario incompleto od in cattive condizioni, anche per effetto di eventuali sterilizzazioni e lavature, così che non tutti i loro oggetti possono sempre essere utilizzati.

Per la cura affettuosa che l'amministrazione militare prende dei suoi feriti ed ammalati, occorre che alla loro uscita dai detti stabilimenti, sia per recarsi in licenza di convalescenza, od agli stabilimenti balneari per completare la cura, sia pure per raggiungere il proprio centro di mobilitazione, essi siano provvisti, da parte degli anzidetti stabilimenti, dei necessari oggetti di corredo in buone condizioni. Oltre alla biancheria, sarà distribuita una tenuta di tela o di panno, un paio di calzature e, tenuto pei conto delle speciali condizioni di salute del militare, della stagione, della lunghezza del viaggio e del clima della località che debbono raggiungere, anche una mantellina od un pastrano, utilizzando oggetti di classe o di modello vario od abolito.

Qualora militari siano avviati agli stabilimenti balneari direttamente dai centri di mobilitazione, si rammenta di attenersi alle disposizioni del § 75 delle *norme per il servizio balneario militare*, e quindi di inviarli, se nella stagione invernale, anche colla mantellina od il pastrano.

Allo scopo di porre gli stabilimenti sanitari di riserva in grado di provvedere alla necessità di rimettere in buona condizione il vestiario dei ricoverati, al momento della loro uscita, questo Ministero dispone che i comandi territoriali di corpo d'armata, prendendo accordi coi direttori degli stabilimenti sanitari di riserva, stabiliscano da quali centri di mobilitazione delle varie armi e specialità (in massima i più vicini agli stabilimenti) debbono prelevare gli oggetti, man mano che occorrono.

Se le condizioni degli stabilimenti sanitari suddetti lo permettono, sarà opportuno costituire in essi speciali depositi di oggetti di classe, da fornirsi a cura di qualche vicino centro di mobilitazione.

I comandi di corpo d'armata territoriali per provvedere agli oggetti di corredo, e specialmente di biancheria, per i ricoverati in uscita dagli stabilimenti di cura, dovranno anche fare assegnamento sulle offerte eventualmente fatte da comitati locali, di cui nella circolare ministeriale (direzione generale servizi logistici ed amministrativi) n. 1541 R. S. in data 9 giugno 1915.

Il Ministro — MORRONE

N. **65**. — UFFICIALI IN CONGEDO — MILITARI DI TRUPPA — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento nella R. marina, al quale possono partecipare militari del R. esercito.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 gennaio 1917.

1. In seguito ad accordi col Ministero della marina è aperto un concorso per la nomina di 250 guardiamarina di complemento. Ad esso potranno partecipare i militari di truppa del R esercito alle armi (compresi coloro che, in base alla circolare 772 del *giornale militare* 1916, abbiano già chiesto di prendere parte al corso d'istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale) e i sottotenenti di milizia territoriale di ogni arma e corpo, in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano età inferiore ai 30 anni al 1° gennaio 1917;

b) abbiano, almeno, conseguita l'iscrizione al 3° anno delle scuole di applicazione degli ingegneri o al 5° di politecnico;

c) siano dotati dell'attitudine psico-fisica necessaria per

la vita di mare, specialmente nei riguardi delle facoltà visive (1).

2. I concorrenti non appartenènti all'esercito mobilitato dovranno inoltrare domanda, per mezzo dei comandi od enti territoriali (depositi, distretti, ecc.) da cui dipendono, al Ministero della guerra — Divisione stato maggiore.

Le domande, redatte in carta da bollo da lire due, dovranno essere presentate ai comandi ed enti anzidetti, *non più tardi del 15 febbraio 1917*, corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il concorrente ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) foglio matricolare mod. 59 per i concorrenti militari di truppa, stato di servizio per i concorrenti ufficiali.

Tutti i documenti, meno quelli indicati alla lettera *d*), sono soggetti alla tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

I comandi ed enti territoriali trasmetteranno al Ministero, insieme con le domande e i documenti sopra indicati, e *non più tardi del 25 febbraio p. v.*, i risultati delle informazioni riservate di cui al § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che essi dovranno al più presto procurarsi, limitatamente però ai soli concorrenti militari di truppa, per i quali debbono altresì richiedere d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziario (mod. 42 del catalogo), giusta le norme del n. 9 della circolare 228 del *giornale militare* 1914.

(1) Le facoltà visive richieste per essere nominati ufficiali di vascello di complemento sono constatate nel seguente modo:

1° leggere correntemente e senza esitazione tutte le lettere tipografiche di mm. 22,5 della scala di Snellen alla distanza di 15 metri con visione binoculare, alla distanza di 10 metri con visione monoculare;

2° subire con successo la prova delle lane colorate (metodo Holmgreen), sc'a cromatica Wectker e quella dei fanali colorati di varia intensità, sia in ambiente oscurato, sia di notte all'aperto ed a conveniente distanza, per accertare la esatta percezione dei colori.

3. I concorrenti che faranno parte di comandi, corpi e servizi mobilitati, potranno inoltrare al Ministero — divisione stato maggiore — per mezzo dei comandi di corpo d'armata mobilitati (che dovranno darvi sollecito corso), ma *non più tardi del 15 febbraio p. v.*, anche la sola domanda di cui sopra è cenno. I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dovranno però essere trasmessi direttamente dalle loro famiglie al Ministero — divisione stato maggiore — in piego raccomandato, *entro il 25 febbraio p. v.*, e il documento di cui alla lettera *d*) (insieme con le informazioni riservate e il certificato del casellario giudiziario, per i militari di truppa) dovrà farsi pervenire al Ministero, per la stessa data, a cura dei centri di mobilitazione, ai quali dovranno farne sollecita richiesta le autorità mobilitate da cui dipendono direttamente i concorrenti.

4. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità al concorso sono devoluti al Ministero della guerra d'accordo con quello della marina. Saranno all'uopo fatte opportune comunicazioni agli enti da cui i concorrenti dipendono.

Gli ammessi saranno inviati a Livorno per subire la visita medica presso la R. accademia navale (vedi comma *c*) del § 1 e nota (1).

5. Gli ammessi saranno, per cura del Ministero della marina, inviati a seguire un corso presso l'accademia navale della durata di cinque mesi (esami compresi) e, dopo un periodo d'imbarco di quattro mesi in qualità di guardiamarina, per l'istruzione pratica, saranno, se idonei, nominati sottotenenti di vascello e con tale grado presteranno immediato servizio.

Potranno in seguito conseguire l'avanzamento a tenente di vascello e a capitano di corvetta, secondo le norme per gli ufficiali di complemento della R. marina.

Cessando di far parte del R. esercito, dovrà per essi inserirsi a matricola apposita variazione del seguente tenore: « Cancellato dai ruoli del R. esercito, perchè nominato guardiamarina di complemento nella R. marina con decreto del . . . . . ».

Il Ministro — MORIN.

N. **66**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Licenziamento dalle armi dei sottufficiali, caporali e soldati inabili ai servizi sedentari.** (Direzione generale leva e truppe). — 19 gennaio 1917.

1. Per evitare che siano inutilmente trattenuti presso gli ospedali militari e presso i depositi dei corpi, militari ormai inabili a qualsiasi servizio, il Ministero determina che siano senza indugio sottoposti a rassegna e licenziati dalle armi tutti i sottufficiali, caporali e soldati riconosciuti permanentemente o temporaneamente inabili, anche per i servizi meno gravosi di carattere sedentario, per causa dipendenti, presunte dipendenti, o non dipendenti da eventi di servizio.

2. I comandanti dei corpi s'interesseranno personalmente perchè i militari dei dipendenti reparti, ritenuti inabili, siano inviati all'ospedale *appena constatata la loro infermità*, accompagnati dalle tre copie dei fogli di proposta a rassegna, mod. 41 completato nei quadri delle prime due pagine.

Anche i militari da sottoporsi ad osservazione debbono essere inviati all'ospedale muniti, oltre che della prescritta dichiarazione medica, delle tre copie dei detti mod. 41 completate come sopra, tranne le indicazioni dell'ultimo quadro della seconda pagina.

3. I militari in osservazione o in cura in un ospedale, appena riconosciuti inabili anche ai servizi meno gravosi di carattere sedentario, e non più abbisognevoli di assistenza sanitaria, non dovranno rinviarsi ai corpi, ma dovranno invece essere subito sottoposti a rassegna.

Pei militari in cura, il mod. 41 sarà compilato in triplice copia dalla direzione dell'ospedale ove essi trovansi ricoverati, limitandosi a riportarvi i dati risultanti dal biglietto di entrata (mod. 450 del catalogo) o dagli altri documenti in possesso della direzione stessa.

Espletati gli atti di rassegna, il direttore dell'ospedale, dopo aver apposta la sua determinazione sul mod. 41 secondo le norme esposte in appresso, trasmetterà una copia di detti documenti al comando del deposito cui il militare è effettivo, affinchè sia eventualmente completata e corretta nella parte matricolare.

Il comandante del deposito nel restituire tale modulo alla direzione dell'ospedale potrà fare osservazioni sui dati ma-

tricolari nel caso essi non fossero corrispondenti a quelli risultanti al deposito stesso.

Qualora vi sia divergenza fra le due autorità, queste devono appellarsi al Ministero.

4. I collegi dei periti rassegnatori dovranno riunirsi tutti i giorni feriali, e i rassegnandi saranno sottoposti al loro giudizio nello stesso giorno della presentazione all'ospedale, se provenienti dai corpi, o della proposta a rassegna se ricoverati in osservazione o altrimenti in cura.

I direttori degli ospedali si accerteranno che i mod. 41 completati siano inviati ai corpi non più tardi del terzo giorno dalla data della visita di rassegna.

5. Compiuta la visita dai periti rassegnatori, i direttori d'ospedale emetteranno le seguenti determinazioni.

a) di riforma, d'invio in licenza di convalescenza (da tre mesi ad un anno) o di rivedibilità, a riguardo di militari riconosciuti inabili anche per i servizi sedentari meno gravosi per infermità o lesioni ritenute legalmente non dipendenti da cause di servizio o evidentemente tali a giudizio dei direttori d'ospedale;

b) di invio in licenza straordinaria con gli assegni indicati nel n. 5 della circolare 697 del *giornale militare* del 1915 in attesa dell'espletamento degli atti medico legali, per i militari ritenuti inabili ai servizi sedentari in modo temporaneo o permanente per infermità o lesioni già legalmente ammesse come dipendenti da cause di servizio o che a giudizio del direttore dell'ospedale possano presumersi tali.

6. La stessa commissione che ha proceduto alla visita di rassegna a riguardo di militari le cui lesioni o infermità siano state legalmente ammesse come dipendenti da cause di servizio, o dichiarate come presunte dipendenti da cause di servizio dal direttore dell'ospedale, provvederà poi, integrata con un altro ufficiale medico, ad effettuare, nello stesso giorno, una nuova visita collegiale ed a redigere il relativo verbale a senso e per gli effetti di cui alle circolari 277 e 373 del *giornale militare* 1916.

I modelli 41, relativi ai militari affetti da infermità o lesioni presunte dipendenti da cause di servizio, dovranno essere segnalati in modo speciale ai comandi dei depositi cui essi appartengono, affinchè facciano compilare al più presto possibile il verbale del consiglio d'amministrazione e ne riferiscano la deliberazione al direttore dell'ospedale, il quale, in caso di processo verbale negativo, dovrà emettere in rassegna una suc-

cessiva determinazione secondo il comma *a*) del precedente numero

Si avverte ad ogni buon fine che le dichiarazioni di presunta dipendenza da cause di servizio non vincolano in alcun modo i consigli d'amministrazione dei corpi nelle deliberazioni che dovranno emettere in merito a tale dipendenza.

7. Espletati gli atti di rassegna, e nel caso la visita collegiale di cui al numero precedente, il direttore dell'ospedale, appena emessa nel termine sopracitato la sua determinazione, provvederà perchè i rassegnati giudicati inabili in modo permanente o temporaneo siano subito inviati *direttamente* al luogo di domicilio da loro eletto, senza attendere altre comunicazioni da parte del centro di mobilitazione cui il militare è effettivo.

8. Per i militari inviati in licenza di convalescenza, od in licenza straordinaria con assegni, a senso del precedente n. 5, lettera *b*), i direttori degli ospedali militari sono dispensati dal fare gli accertamenti di cui al paragrafo 38 del regolamento sulle rassegne tutte le volte che i militari stessi dichiarino che le loro famiglie hanno i mezzi per mantenerli e curarli.

Qualora venisse poi a risultare che la famiglia di un militare in licenza non avesse tali mezzi, l'arma dei carabinieri reali provvederà direttamente perchè il militare sia fatto entrare nel deposito di convalescenza viciniore.

9. Sui biglietti di licenza rilasciati dagli ospedali militari dovrà sempre essere indicato:

a) se l'infermità sia stata dal competente consiglio d'amministrazione riconosciuta come dipendente da cause di servizio ovvero se sia stata dichiarata presunta dipendente dal servizio dal direttore dell'ospedale;

b) la località ove il militare dimesso si reca a trascorrere la licenza;

c) se il militare ha dichiarato che la famiglia ha i mezzi per provvedere a sostenerlo.

10. Nel caso in cui i militari inviati in licenza straordinaria in base al disposto dal n. 5 comma *b*), dovessero essere sottoposti a visita personale del direttore di sanità avente giurisdizione sull'ospedale ove ha avuto luogo la rassegna, e che essi siano domiciliati fuori del territorio di giurisdizione del detto direttore, sarà delegato a passare la visita il direttore di sanità del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il domicilio eletto dal militare in licenza.

11 Se per circostanze non previste dalla presente circolare sorgessero difficoltà per il pronto licenziamento dei militari riconosciuti inabili permanentemente o temporaneamente anche per i servizi sedentari, i comandanti di corpo o i direttori degli ospedali militari ne riferiranno con la massima urgenza direttamente al Ministero.

Si raccomanda alle autorità dipendenti l'esatta osservanza delle norme suindicate, avvertendo che questo Ministero terrà personalmente responsabili i direttori degli ospedali militari e i comandanti dei corpi di ogni eventuale trasgressione alle disposizioni stesse.

Le disposizioni della presente circolare concernenti i comandi dei depositi debbono intendersi naturalmente riferite anche a tutti i centri di mobilitazione che hanno militari di truppa come effettivi.

Il Ministro — MORRONE.

N. **67.** — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 gennaio 1917.

Il Ministero determina che, per la durata della presente guerra, gli ufficiali richiamati dal congedo, ammalati per infermità *non provenienti da cause di servizio*, i quali debbano essere collocati in *congedo temporaneo*, previ accertamenti sanitari (ultimo capoverso della circolare 906 del *giornale militare* 1915, circolare 479 e n. 1 della circolare 216 del *giornale militare* 1916), venga concessa, prima che il congedo temporaneo diventi effettivo, una licenza di convalescenza di *due mesi*, con lo stipendio ridotto, perciò, ai tre quinti.

Se la durata del congedo temporaneo, stabilita negli accertamenti sanitari, fosse inferiore ai due mesi, sarà concessa la licenza di convalescenza, col trattamento sopra indicato, anzichè il congedo.

Agli ufficiali richiamati dal congedo che vengono collocati in *congedo definitivo*, anzichè temporaneo, per infermità non provenienti da cause di servizio, e che non abbiano diritto,

per insufficiente durata del servizio o per non aver partecipato a campagne di guerra, alle indennità stabilite dal decreto luogotenenziale n. 1613 del 14 novembre 1915 (circolare 828 del *giornale militare* 1915), saranno ugualmente concessi, prima che il congedo diventi effettivo, *due mesi* di licenza di convalescenza con lo stipendio ridotto ai tre quinti.

La licenza di convalescenza, di cui è menzione nell'art. 28 delle « *norme* » contenute nella circolare 558 del *giornale militare* 1916, col trattamento che vi è connesso, non potrà, per quanto sopra si è detto, avere durata superiore a due mesi, per gli ufficiali richiamati dal congedo, delle categorie a cui la detta circolare si riferisce, che siano stati collocati in congedo temporaneo, dopo i necessari accertamenti sanitari.

I due mesi di licenza di convalescenza, con gli assegni come sopra si è detto, non verranno concessi a quegli ufficiali che vengono collocati in congedo, perchè riconosciuti non idonei al servizio militare, all'atto stesso del richiamo dal congedo.

La presente disposizione sarà applicata dal 1° gennaio 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. **68.** SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — **Imbottitura mista nei basti dei finimenti 8 1560 e 1561.** — (Direzione generale artiglieria). — 20 gennaio 1917.

Il Ministero in vista dell'attuale deficienza sul mercato di crine animale da selleria, sentito il competente parere dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria, ha determinato che, per la durata della guerra, i cuscini dei basti dei finimenti 8ª 1560 e 1561 siano imbottiti non più di solo crine (1800 grammi per cuscino), bensì di un'imbottitura mista, costituita da 800 grammi di paglia di segala, disposta nel falso cuscino, o cuscino interno; e da 1000 grammi di crine nel cuscino a contatto del quadrupede, abolendo la fodera di tela, che ora è applicata contro il rivestimento di cuoio.

Nelle riparazioni dei cuscini imbottiti di solo crine, ora in servizio, sempre che si manifesti la necessità di disfarli, sarà tenuta presente la variante ora apportata, ed il crine (800 grammi circa per cuscino, e cioè 1600 grammi circa per basto), nonchè la tela, che resteranno disponibili, saranno versati all'arsenale

di costruzione d'artiglieria, in Torino, che ne curerà l'utilizzazione.

Le amministrazioni interessate richiederanno al predetto arsenale il campione schematico del cuscino con imbottitura mista, da servire di norma sia per gli acquisti, sia per le riparazioni, sulle quali invigileranno, perchè venga sempre assicurato il risparmio di crine e di tela sopra accennato.

Il Ministro — MORRONE.

N. **69**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. **Abolizione del freno (strik) e del morso con guardia nei finimenti per carri-bagaglio.** — (Direzione generale artiglieria) — 20 gennaio 1917.

Il Ministero, sentito il parere dei competenti comandi generali delle armi di cavalleria e di artiglieria, ha determinato che sia abolito nella briglia dei finimenti a collare per carri-bagaglio il freno strik (8ª-143) ed il morso con guardia (8ª-153); e che quest'ultimo venga sostituito con quello snodato (8ª-430), attualmente in uso per i cavalli da sella.

I freni (strik) ed i morsi con guardia, che per effetto della abolizione, ora determinata, risulteranno eccedenti, saranno dai reggimenti di cavalleria versati alla direzione di artiglieria della circoscrizione; e dai reggimenti di artiglieria conservati nei propri magazzini, per usufruirne nelle briglie (8ª-91), tuttora in uso per altri servizi.

Per cura dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria saranno apportate le conseguenti varianti al modello per gli inventari ed ai sunti descrittivi del materiale di artiglieria.

Il Ministro — MORRONE.

N. **70.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Adozione nei carri-bagaglio della copertura a mantice, del relativo grembiule e di un nuovo tipo di piastra a fasciatura con cuscinetto di contrasto delle molle** — (Direzione generale artiglieria). — 20 gennaio 1917.

Il Ministero, sentito il parere dei competenti comandi generali delle armi di cavalleria e di artiglieria, ha determinato di adottare e di introdurre in servizio per i carri-bagaglio sia per cavalleria, sia per artiglieria, i seguenti materiali;

2ª-7603 — Copertura a mantice per carri-bagaglio per cavalleria e per artiglieria;

2ª-7604 — Grembiale della copertura a mantice di carri-bagaglio per cavalleria e artiglieria;

2ª 7605 — Piastra a fasciatura con cuscinetto di contrasto delle molle di carri bagaglio per cavalleria e per artiglieria.

Le particolarità dei suindicati materiali risulteranno dai sunti descrittivi e dalle tavole di costruzione dell'atlante del materiale di artiglieria, nonchè dalle varianti alle parti 1ª e 2ª del modello per gl'inventari, che saranno pubblicate per cura dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria.

Nel caso di nuove provviste, si terrà conto dell'adozione ora determinata, avvertendo che, anche i carri-bagaglio sia per cavalleria sia per artiglieria, tuttora in corso di allestimento, dovranno, per cura degli stabilimenti, cui ne venne affidata la commessa, essere dotati dei materiali suaccennati.

Il Ministro — MORRONE

AVVISO

Proroga al termine utile per presentare la domanda e i documenti per il concorso per titoli a 20 posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo, notificato nella dispensa 4ª in data 13 corrente del *giornale militare ufficiale*.

Il termine utile per la presentazione delle domande e relativi documenti per prender parte al concorso per titoli a 20 posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo, è prorogato dal 25 gennaio al 20 febbraio 1917.

Le domande degli ufficiali e militari di truppa del R. esercito dovranno essere inviate direttamente al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico) dalla autorità che li hanno alla loro diretta dipendenza.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 4ª, anno 1917, circolare n. 27, pag. 90 e 91.

Nella 2ª colonna dello specchio a pag. 90, in corrispondenza dell'arma dei « carabinieri reali », *invece di*: « 20 marzo 1915 », *leggasi*: « 20 marzo 1918 ».

Nella 2ª colonna dello specchio a pag. 91, in corrispondenza del « Corpo di commissariato militare », *invece di*: « 18 marzo 1915 fino a Cipriani Giuseppe incluso », *leggasi*: « 18 aprile 1915 fino a Cipriani Giuseppe incluso ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(2008) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1917 — 27 gennaio

1917 GENNAIO 4. — N. 31. — RECLUTAMENTO. — Legge n. 13, che converte in legge il R. decreto 31 gennaio 1915, n. 68, col quale venne protratta la permanenza alle armi di militari di 2ª categoria . . . . . Pag. 154

» 18. — » 32. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che proroga con alcune varianti fino al 30 giugno 1917, il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio . . . . . » 156

» 14 — » 33. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 60, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 325.000.000 . . . . . » 158

» 21. — » 34. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Funzionari dello Stato, alle armi, inviati in licenza o in temporaneo congedo per motivi di salute . . . . . » 159

» 22 — » 35. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*, art. 11, intorno alle tasse di bollo sui documenti per l'esonero dei militari . . . . . » 160

» 24 — » 36. — SERVIZIO SANITARIO. — Commissioni sanitarie centrali — Accertamenti sanitari . . . . » 161

» 25. — » 37. — RECLUTAMENTO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Ufficiali addetti a comandi, uffici e servizi non mobilitati . . . » 165

» 26. — » 38. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta di ricchezza mobile su alcune speciali competenze . . . . . » 166

» 26. — » 39. — PUBBLICAZIONI MILITARI — Prima serie di aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. — Volume IV, fascicolo 4°. — Caricamento delle vetture da 149 campagna. . . . . » 167

1917 GENNAIO 26. - N. 80. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale relativo ai contratti per la provvista di patate del nuovo raccolto, per l'amministrazione militare . . . . . Pag. 167

» 26. - » 81. — SERVIZIO SANITARIO — Rieducazione invalidi. » 168

» 26. - » 82. — TRASPORTI. — Limitazione delle facilitazioni ferroviarie pei viaggi degli impiegati civili dello Stato e delle loro famiglie, e delle famiglie dei militari . . . . . » 169

» 26. - » 83. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — EQUIPAGGIAMENTO — Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi . . . » 170

» 26. - » 84. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomina a sottotenenti di milizia territoriale farmacisti . . » 171

» 27. - » 85. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento in tesoreria dell'imposta sui militari non combattenti . . . . . » 171

» 27. - » 86. — SCUOLE MILITARI. — Sessione straordinaria di esami per gli allievi dei collegi militari nati nel 1898 ed anni precedenti . . . . . » 172

— ERRATA-CORRIGE . . . . . » 173

CIRCOLARE N **71**. — RECLUTAMENTO. — **Legge n 13, che converte in legge il R decreto 31 gennaio 1915, n. 63, col quale venne protratta la permanenza alle armi di militari di 2ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 31 gennaio 1915, n. 63, col quale venne protratta la permanenza alle armi di militari di 2ª categoria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

R. decreto 31 gennaio 1915, n. 63.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 125 (3° comma) del testo unico delle leggi sul regolamento del R. esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visti i Nostri decreti del 28 maggio 1914, n. 472, e del 20 ottobre 1914, n. 1119;

Considerate le speciali esigenze di servizio che rendono utile protrarre oltre i sei mesi la permanenza alle armi dei militari di 2ª categoria che hanno già avuto una prima istruzione militare;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della guerra ha facoltà di trattenere sotto le armi sino al 31 maggio 1915 i militari di 2ª categoria delle classi 1893 e 1894 chiamati rispettivamente alle armi coi Regi decreti del 28 maggio 1914, n. 472, e del 20 ottobre 1914, n. 1119.

Tale disposizione è anche applicabile ai militari di 2ª categoria di altre classi che abbiano impreso servizio con i militari suddetti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **72.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che proroga con alcune varianti fino al 30 giugno 1917, il decreto in data 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio.** — (Direzione generale revisione conti). — 13 gennaio 1917.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Vista la legge 14 giugno 1916, n. 738, con la quale il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, in quanto non siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1916, i bilanci per le amministrazioni dello Stato dell'esercizio 1916-917;

Vista la legge 9 luglio 1916, n. 814, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e delle spese per l'anno finanziario 1916 917 sino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1916;

Vista la legga 24 dicembre 1916, n 1738, che stabilisce la nuova proroga dell'esercizio provvisorio suddetto;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio pel primo semestre dell'anno finanziario 1915-916;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1915, che proroga fino al 30 giugno 1916 il predetto decreto 30 giugno 1915;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1916, che proroga fino al 31 dicembre 1916 il decreto stesso 30 giugno 1915;

DETERMINA:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 30 giugno 1915, che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1° luglio al 31 dicembre 1915, mantenuto in vigore fino al 30 giugno ed al 31 dicembre 1916, rispettivamente, coi decreti del 30 dicembre 1915 e 24 luglio 1916, è prorogato ancora fino al 30 giugno 1917, con le seguenti modificazioni:

Allegato I. — Indennità comuni. — Al primo comma del n. 2, *dopo le parole:* « Pei servizi d'artiglieria e del genio », *aggiungere:* « e di aeronautica ».

Il n. 10 *è abrogato.*

Nel n. 11, *alle parole:* « dalla posizione ausiliaria », *sostituire:* « dal congedo ».

Allegato III. — Consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio. — Il n. 27 *è abrogato.*

Il n. 34, Venezia-Direzione artiglieria, è modificato come in appresso:

« di tutto il materiale in carico	N. 1	5 A.
« sottoconsegnatari dei magazzini di San Giorgio e dell'Estuario.	N. 4	

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 13 gennaio 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. 73. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 60, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 325.000.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 14 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri straordinari per la guerra;
Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 99 *bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917 è aumentato di lire trecento venticinque milioni (L. 325,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N 71 - UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Funzionari dello Stato alle armi, inviati in licenza o in temporaneo congedo per motivi di salute.** (Direzione generale personale ufficiali). - 21 gennaio 1917.

In seguito ad accordi intervenuti con la Presidenza del Consiglio, si è riconosciuta l'opportunità che gli impiegati dello Stato alle armi, i quali per motivi di salute vengono inviati per più di due mesi in licenza o temporaneo congedo, siano, per quanto possibile, utilizzati nei loro uffici civili.

A tal uopo, i comandi territoriali competenti, all'atto di inviare ufficiali o militari di truppa in licenza o in temporaneo congedo per il motivo ed il periodo di tempo sopradet i, dovranno singolarmente interpellarli per conoscere se siano o meno impiegati dello Stato, e nel caso affermativo avvertirli che hanno obbligo di presentarsi entro cinque giorni presso le amministrazioni civili dalle quali dipendono.

I comandi stessi avranno cura di fare analoga comunicazione agli ufficiali e militari di truppa che alla data della presente circolare fossero stati già inviati in licenza o in congedo temporaneo per il motivo ed il periodo di tempo sopra accennati.

Detti Comandi dovranno pure comunicare alle amministrazioni civili interessate i nomi degli ufficiali e militari di truppa a cui venne fatto l'avvertimento di cui sopra, pregandole di informare i Comandi medesimi dei conseguenti provvedimenti presi circa la utilizzazione in servizi civili degli ufficiali e militari in parola.

Deve peraltro intendersi che la menzionata utilizzazione nulla muta circa la posizione militare degli ufficiali e soldati sopradetti, restando anche fermo l'obbligo di presentarsi alle autorità militari competenti allo scadere della licenza o del congedo.

Il Ministro — MORRONE.

N. 75 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *C*, art. 11, intorno alle tasse di bollo sui documenti per l'esonero dei militari.** (Sottosegretariato armi e munizioni). 22 gennaio 1917.

L'allegato *C* del decreto luogotenenziale del 9 novembre 1916, n 1525, relativo al bollo per le esonerazioni militari (art 11), dispone che le marche da lire due, da apporre sugli stampati modelli *A* ed *A bis* e sulle lettere accompagnative per le domande di esonerazione dei militari richiamati alle armi, dovranno essere annullate col bollo dell'ufficio militare

Facendo seguito alla circolare 741 del *giornale militare ufficiale* del 1916, si avverte che il bollo sulle marche di cui sopra dovrà essere apposto, di regola, dai comitati regionali di mobilitazione industriale, o dalle commissioni locali per le esonerazioni temporanee, sia che trattisi di istanze ad essi rivolte, sia rivolte al Ministero o all'Intendenza generale dell'esercito, anche quando la presentazione alla commissione o comitato per il successivo inoltro a destinazione non è tassativamente prescritta. E pertanto le aziende, stabilimenti o imprese interessate potranno esibire a mano i documenti da bollare, sui quali siano previamente apposte le prescritte marche.

I comitati e le commissioni, dopo aver controllato la regolarità delle marche da bollo applicate, annulleranno e restituiranno, se del caso, i documenti agli esibitori, o li trasmetteranno per l'ulteriore corso stabilito dalle norme in vigore.

Gli interessati però potranno esibire i documenti di cui sopra anche agli uffici del bollo e del registro, a norma dell'art. 15 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione del bollo e del registro, approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n 414 Gli uffici del bollo e del registro, compiuta la verifica e l'annullamento di cui sopra, restituiranno i documenti agli esibitori.

Per annullare le marche da bollo dovrà essere adoperato il bollo ad inchiostro grasso.

Quanto sopra è stato necessario disporre, d'accordo col Ministero delle finanze, per ottenere che le marche non circolino per i vari uffici senza essere state prima annullate, e

per evitare contestazioni con le ditte od insufficiente applicazione delle marche.

Si ricorda infine alle commissioni che gli elenchi *A* ed *A bis* non debbono contenere più di dieci righe per ciascuna pagina, e quindi non più di dieci nomi di militari richiamati di cui si chiede la esonerazione, com'era del resto indicato nei modelli annessi alla circolare 348 del *giornale militare* del 1915, e alla circolare 5652 del 18 novembre 1916 (sottosegretariato per le armi e munizioni).

Il Ministro — MORRONE.

N. **76.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Commissioni sanitarie centrali — Accertamenti sanitari.** — (Ufficio sanitario). — 24 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Considerata la necessità di rendere sempre più efficace il controllo sulle condizioni fisiche dei militari che trovansi in zona territoriale;

DECRETA:

1. Alle commissioni sanitarie centrali, istituite con disposizione del 5 ottobre 1915, sono conferite funzioni di vigilanza e di controllo sugli accertamenti sanitari per tutta la durata della guerra.

Esse saranno in numero di nove, costituite ciascuna come segue:

1 generale medico, *presidente*,
1 colonnello medico o tenente colonnello medico
2 maggiori medici
2 capitani medici
} *membri*.

Ogni commissione distaccherà dal suo seno due membri, di cui uno ufficiale superiore, per costituire una sotto commissione, alla quale saranno devolute solamente le visite di con-

trollo ai militari di truppa inabili alle fatiche di guerra presso i depositi reggimentali ed altri centri di mobilitazione.

Tutte le altre attribuzioni saranno riservate alla commissione.

La giurisdizione delle commissioni sanitarie centrali sarà, come per lo passato, la seguente:

1ª commissione sanitaria centrale — Corpo d'armata territoriale di Torino;

2ª commissione sanitaria centrale — Corpo d'armata territoriale di Ancona;

3ª commissione sanitaria centrale — Corpo d'armata territoriale di Napoli;

4ª commissione sanitaria centrale — Corpo d'armata territoriale di Alessandria e la parte di quello di Milano su cui non ha giurisdizione la commissione sanitaria centrale della zona di guerra.

5ª commissione sanitaria centrale — Corpo d'armata territoriale di Genova.

6ª commissione sanitaria centrale — Corpo d'armata territoriale di Firenze e la parte di quello di Bologna su cui non ha giurisdizione la commissione sanitaria centrale della zona di guerra.

7ª commissione sanitaria centrale — Corpo d'armata territoriale di Roma.

8ª commissione sanitaria centrale — Corpo d'armata territoriale di Bari.

9ª commissione sanitaria centrale — Corpo d'armata territoriale di Palermo

La sede normale di ciascuna commissione sanitaria centrale sarà il capoluogo del corpo d'armata, nel cui intero territorio essa dovrà esercitare la sua giurisdizione.

I comandi di corpo d'armata provvederanno all'assegnazione dei locali e del necessario personale per lavori di scritturazione e di fatica.

2. Le commissioni sanitarie centrali hanno il mandato:

a) di sottoporre a visita preliminare tutti quegli ufficiali che fanno domanda di essere sottoposti a visita collegiale, oppure vi sono proposti dalle competenti autorità militari, tranne i casi di cui al n. 3;

b) di invigilare sulla concessione di licenze di convalescenza per parte delle autorità sanitarie militari;

c) di accertare le condizioni di salute dei militari che già da qualche tempo fruiscono di licenza di convalescenza

di qualsiasi durata, per constatare se vi siano individui ridivenuti idonei al servizio, anche sedentario;

d) di visitare i militari degenti in qualsiasi luogo di cura, allo scopo di limitarne la degenza al tempo strettamente necessario ed in relazione alla natura ed entità della malattia o ferita, o ad eventuali necessità di provvedimenti medico-legali;

e) di sottoporre a visita i militari dichiarati non idonei alle fatiche di guerra sia temporaneamente che presunti permanentemente, presso i depositi reggimentali o altri centri di mobilitazione, secondo le norme prescritte dall'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 307 del 12 maggio 1916 (circolare 195 del *giornale militare* 1916).

3. Dalle visite di cui al comma *a*) del n. 2 saranno esclusi quegli ufficiali affetti da infermità già riconosciute dipendenti da cause di servizio, per i quali si impone un provvedimento di stato (art. 46 e seguito del fascicolo II, disposizione 3ª della raccolta) e gli ufficiali a termine di aspettativa che debbono essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari prima di riassumere servizio.

Nelle visite agli ufficiali la commissione, se giudica necessario un provvedimento di stato, esprime brevemente la sua determinazione sulla domanda dell'ufficiale o sulla richiesta di visita fatta dalle autorità, ed invia il documento all'ospedale militare competente, il quale procederà ai prescritti accertamenti (visita collegiale, ecc.).

4. I giudizi emessi dalle commissioni sanitarie centrali sono *inappellabili ed hanno valore esecutivo*, salvo contraria disposizione da parte solo del Ministero della guerra (ufficio sanitario).

5. Le varie autorità militari, territoriali e sanitarie, dovranno confortare le commissioni stesse della più premurosa cooperazione, fornendo tutti i dati eventualmente richiesti, facilitando in ogni modo il loro compito e rendendo esecutivi i loro deliberati.

6. I giudizi emessi dalle commissioni sanitarie non possono per qualsiasi ragione essere sospesi o modificati dalle autorità militari; se le condizioni fisiche di un militare, già visitato da una commissione, si modificassero in modo da non permettere la esecuzione del giudizio di essa, le autorità militari ne daranno immediata partecipazione alla commissione stessa, che procederà ai relativi accertamenti e conseguenti provvedimenti.

7. Le visite di controllo ai militari non idonei alle fatiche di guerra presso i depositi dei reggimenti ed i vari centri di mobilitazione, di cui al comma *e*) del n. 2, saranno eseguite con intervallo non superiore ai 2 mesi e possibilmente senza preavvisi.

I militari di truppa saranno visitati dalle sottocommissioni di cui al n. 1 e gli ufficiali da tutta la commissione

8. Le commissioni sanitarie si asterranno di emettere giudizi sui militari sui quali sono già in corso pratiche medico-legali (rassegne o visite collegiali), anche appena iniziate, e su tutti quei militari la cui posizione di licenza o di inabilità alle fatiche di guerra sia stata pronunziata dai direttori di sanità o dall'ispettorato di sanità militare, a meno che essi non si trovino nell'ultimo mese di licenza o d'inabilità.

9. Nel caso che le commissioni riconoscessero aggravate le condizioni di salute di militari in licenza per malattia o ferite dipendenti da cause di servizio, e tali da render necessario un trattamento curativo, disporranno per il loro ricovero immediato in un ospedale militare, avvertende il corpo cui il militare appartiene.

10. Qualora durante le loro visite le commissioni riscontrassero nei militari visitati infermità o postumi di ferita che li rendano a loro giudizio inabili al servizio militare in modo temporaneo o permanente, esse si regoleranno così:

a) Se tale constatazione è fatta su militari in licenza di convalescenza o allo scadere della medesima, esse segnaleranno il caso al comando del deposito, cui il militare appartiene, perchè questo, al termine della licenza, provveda o sottoponendo il militare ad osservazione, o proponendolo a rassegna.

b) Se tale constatazione è fatta presso un deposito o altro centro di mobilitazione, la commissione invierà il militare in osservazione all'ospedale militare più vicino, ove saranno da quel direttore presi i provvedimenti medico-legali del caso

11. Le direzioni degli ospedali militari trasmetteranno quindicinalmente l'elenco degli ufficiali e militari inviati in licenza di convalescenza, anche in seguito a rassegna, alla commissione sanitaria centrale nell'ambito della cui giurisdizione l'ospedale stesso si trova.

La commissione sottoporrà a visita giusta il comma *c*) del n. 2 quei militari di truppa ed ufficiali domiciliati nel corpo d'armata in cui funziona, segnalando alle competenti rispettive commissioni quelli domiciliati fuori del territorio suddetto.

12. I militari in licenza di convalescenza, anche a seguito

di rassegna, riconosciuti dalle commissioni idonei a riassumere servizio, anche se solamente sedentario, saranno senz'altro dalle commissioni stesse fatti rientrare, a mezzo dei comandi dei reali carabinieri o distretti, ai propri depositi, ai quali le commissioni comunicheranno le proprie decisioni.

13 Le commissioni dipendono direttamente ed esclusivamente dal Ministero della guerra (ufficio sanitario), al quale ciascuna trasmetterà al termine di ogni mese un breve riassunto statistico delle visite fatte e rappresenterà i suoi eventuali bisogni, segnalando altresì, volta per volta, quanto possa meritare speciale rilievo.

I decreti ministeriali del 17 febbraio 1916 (circolare 149 del *giornale militare* 1916) e dell'11 maggio 1916 (circolare 282 del *giornale militare* 1916) e le altre disposizioni riguardanti le commissioni sanitarie centrali sono abrogate

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Il Ministro — MORRONE.

N. 77. — RECLUTAMENTO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Ufficiali addetti a comandi, uffici e servizi non mobilitati.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 gennaio 1917.

Il concetto che informa l'articolo 6 del decreto luogotenenziale in data 7 corrente anno (circolare 15 del *giornale militare*) va - naturalmente - applicato anche agli ufficiali. E perciò il Ministero determina intanto:

1. Che gli ufficiali d'arma combattente addetti a comandi, uffici e servizi non mobilitati debbano trovarsi in una delle condizioni seguenti:

a) richiamati dalla posizione ausiliaria, dalla riserva o dal congedo provvisorio;

b) idonei ai soli servizi sedentari permanentemente o - in mancanza - almeno per un anno, a qualunque categoria e classe appartengano;

c) idonei permanentemente al solo servizio territoriale, a qualunque categoria appartengano, ma purchè di classe non posteriore al 1881;

d) ufficiali subalterni di milizia territoriale di classi anteriori al 1880, nei soli casi nei quali non si possa provvedere altrimenti e previa autorizzazione dei comandi di corpo d'armata, da comunicare subito al Ministero.

2. Le sostituzioni occorrenti per l'esecuzione di quanto precede vanno iniziate immediatamente e dovranno trovarsi compiute il 28 del prossimo febbraio.

3. Per le sostituzioni degli ufficiali addetti a servizi di natura prettamente tecnica, o che richiedano speciali cognizioni, bisognerà prima riferirne a questo Ministero, che darà conseguenti ordini.

Il Ministro – MORRONE.

N. 78. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – **Imposta di ricchezza mobile su alcune speciali competenze.** – Segretariato generale – Ragioneria – 26 gennaio 1917.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari che il Ministero delle finanze, in seguito ad analogo quesito della Corte dei conti, ha ritenuto che le competenze spettanti ai cappellani e le competenze dovute al personale familiare ed inserviente delle scuole e collegi militari debbano, *d'ora innanzi*, essere sottoposte all'imposta di ricchezza mobile e conseguentemente al contributo di guerra.

Detto Ministero ha del pari ritenuto che debbano essere soggette alle imposte suindicate le gratificazioni, le rimunerazioni, i compensi per lavoro straordinario, non determinati da leggi o da regolamenti, ma concessi in considerazione di speciali circostanze da questo Ministero o dalle dipendenti autorità (articolo 373 regolamento amministrazione) a militari di qualunque grado e, pertanto, anche ai sottufficiali e ai militari di truppa.

Il Ministero stesso ha ritenuto però esclusi dalle imposte, le gratificazioni, i premi corrisposti a militari di truppa e a sottufficiali di carriera per prestazioni inerenti al servizio militare vero e proprio, quali le rimunerazioni agli istruttori delle reclute, i premi ai migliori tiratori, puntatori, i premi o compensi speciali per operazioni guerresche, i premi spettanti agli « aiutanti di battaglia » (decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191 – circolare 569 del 1916), ecc.

L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile da applicarsi è dell'8 625 o del 7 50 secondo che le competenze tassabili degli interessati eccèdono, oppur no, le lire 2 000 annue (circolare 66) del 1914) e l'aliquota del contributo di guerra è per tutti del 0 375 per cento (circolare 382 del 1916).

Le competenze ora dichiarate imponibili saranno, come di regola, corrisposte e conteggiate al netto indicando l'imposta di ricchezza mobile e del centesimo di guerra nelle apposite colonne del modello 6 R. A.

Il Ministro — MORRONE.

N. 79. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. Volume IV, fascicolo 4°. Caricamento delle vetture da 149 camp.** — (Direzione generale artiglieria) — 26 gennaio 1917.

È stata pubblicata la predetta prima serie di varianti. I comandi, corpi ed uffici territoriali e mobilitati, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne chiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo della pubblicazione è di L. 0,05.

Il Ministro — MORRONE.

N. 80. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. **Decreto ministeriale relativo ai contratti per la provvista di patate del nuovo raccolto, per l'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 16 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

di concerto col ministro dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 21 dicembre 1916:

DECRETA:

1. A modificazione del 1° comma dell'art. 7 del decreto stesso, il termine utile per la presentazione alle direzioni di

commissariato militare dei contratti firmati per la coltivazione delle patate primaticce, è protratto a tutto il 28 febbraio p. v.

2. Gli acquisti di patate potranno essere estesi anche ad altre provincie oltre a quelle indicate nel articolo 10 del predetto decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1917.

MORRONE.
RAINERI.

N. **81**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Rieducazione invalidi.** — (Ufficio sanitario). — **26** gennaio 1917.

Risulta a questo Ministero che alcuni degli invalidi, in via di rieducazione vengono trattenuti nelle scuole, a spese dell'amministrazione militare, oltre il periodo di 6 mesi, tassativamente stabilito dall'art. 7 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n 1012.

Si è anche verificato che invalidi che avevano quasi completato il periodo della propria rieducazione, sono stati accolti poi in altre scuole di diverso corpo d'armata, dove si è iniziato, sempre a spese dell'amministrazione militare, un nuovo periodo di rieducazione.

L'inconveniente si è verificato specialmente presso gli istituti per i ciechi. Tali abusi non possono essere ulteriormente ammessi, poichè oltre a contravvenire al disposto dell'articolo predetto, sono causa di differenza di trattamento tra individuo e individuo e danno così luogo a giustificati reclami.

Si ricorda pertanto che il protrarre il pagamento della retta oltre il periodo fissato dal suddetto decreto non può essere accordato che in via assolutamente eccezionale, da questo Ministero in seguito a motivata proposta delle locali direzioni di sanità, le quali, a mente dell'ultimo comma dell'articolo 13 circolare n. 9 *giornale militare* corrente anno, hanno la diretta sorveglianza sulle scuole di rieducazione.

Il Ministro - MORRONE.

N. **84**. - UFFICIALI IN CONGEDO. - **Nomina a sottotenenti di milizia territoriale farmacisti.** — (Ufficio sanitario). — 26 gennaio 1917.

A modificazione di quanto disponevasi con la circolare numero 659 del *giornale militare* del 1915, le autorità competenti sono autorizzate a dar corso alle domande per la nomina ad ufficiali di milizia territoriale farmacisti dei militari che si trovino in possesso di tutti i requisiti per conseguire tale nomina

Le domande stesse dovranno pervenire al Ministero per via gerarchica munite dei documenti e dei pareri all'uopo richiesti.

Il Ministro — MORRONE.

N. **85**. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento in tesoreria dell'imposta sui militari non combattenti.** - (Segretariato generale — Ragioneria). — 27 gennaio 1917.

Si avvertono tutti gli stabilimenti dell'amministrazione militare che il versamento in tesoreria dell'imposta sui militari non combattenti, in vigore dal 1° dicembre 1916, dovrà eseguirsi *improrogabilmente* mese per mese, comprendendo nel primo versamento, relativo al mese di gennaio, anche l'importo dell'imposta pel mese di dicembre 1916 e dovrà essere imputato a favore del capitolo 25-*ter*, capo VII del bilancio dell'entrata dell'esercizio in corso e corrispondenti degli esercizi venturi.

Per quanto riguarda le modalità pel versamento e per la relativa contabilità, fermo restando il tassativo obbligo del versamento mensile della nuova imposta, dovranno anche per essa seguirsi, per quanto applicabili, le disposizioni dei numeri 6, 7 e 8 della circolare 923 del 1915, relativa all'imposta del contributo di guerra.

Il Ministro — MORRONE.

N. 86. — SCUOLE MILITARI. **Sessione straordinaria di esami per gli allievi dei collegi militari nati nel 1898 ed anni precedenti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). 27 gennaio 1917.

Per l'applicazione agli allievi dei collegi militari, del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917 e della circolare del Ministero dell'istruzione del 10 detto mese, questo Ministero rende noto quanto appresso:

Nella considerazione che le norme emanate dal Ministero della pubblica istruzione riguardanti la sessione straordinaria d'esami indetta per il prossimo marzo sono applicabili agli *studenti militari sotto le armi*, mentre gli allievi dei collegi militari pur avendo contratto l'arruolamento volontario non si sono trovati nè si trovano nella condizione d'interrompere i loro studi per chiamata alle armi, questo Ministero determina che la facoltà degli allievi suddetti di presentarsi alla suindicata sessione straordinaria d'esami sia regolata come segue:

Hanno la facoltà di presentarsi agli esami di licenza dall'istituto tecnico e dal liceo:

a) gli allievi inscritti all'ultima classe nati nel 1898 o prima, che abbiano già iniziato gli esami nelle sessioni dello scorso anno scolastico od intendano d'iniziarli in tale sessione;

b) gli allievi inscritti alla penultima classe nati nel 1898 o prima, che abbiano già iniziato gli esami nelle sessioni dello scorso anno scolastico o che intendano d'iniziarli in tale sessione.

Tutti indistintamente i candidati alla licenza anticipata, se non licenziati potranno rimanere in collegio per completare i loro esami nella sessione estiva; ma ultimata tale sessione, se dichiarati ancora non idonei dovranno lasciare il collegio per diventare candidati esterni, con l'obbligo naturalmente di seguire la sorte della propria classe di leva.

Hanno la facoltà di presentarsi agli esami di promozione di qualunque classe dell'istituto tecnico o del liceo;

a) gli allievi ripetenti nati nel 1898 o prima i quali hanno l'obbligo di ripetere tutti gli esami, appunto perchè essi, essendo rimasti in collegio, hanno avuto il mezzo di ripetere il corso di studi;

b) gli allievi nati nel 1898 o prima che intendano di avvalersi della promozione come titolo per ottenere l'ammissione ai corsi allievi ufficiali che saranno indetti pel mese di aprile.

Tutti indistintamente i candidati agli esami di promozione anticipata, se dichiarati idonei (non potendo ottenere l'iscrizione al corso superiore prima dell'inizio dell'anno scolastico 1917-918) dovranno lasciare il collegio, o per concorrere all'ammissione nei suddetti corsi allievi ufficiali o per seguire la sorte della loro classe. Se dichiarati non idonei potranno rimanere in collegio per completare i loro esami nella sessione estiva.

A tutti i candidati, così di licenza come di promozione, verranno applicate integralmente tutte le altre norme contenute nella ordinanza 11 dicembre 1916 del Ministero della pubblica istruzione e nel suddetto decreto luogotenenziale del 7 gennaio.

Per ottenere l'ammissione ai suddetti esami anticipati è necessario il consenso delle famiglie degli allievi, alle quali saranno portate a conoscenza, per cura dei comandi dei collegi, le disposizioni di cui alla presente circolare.

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 4ª, anno 1917, circolare n. 27, pag. 90.

Nella 8ª colonna dello specchio, in corrispondenza del « Corpo sanitario militare » *invece di:* « 31 marzo 1915 », *leggasi:* « 30 giugno 1915 ».

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(2009) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1917 — 3 febbraio

1916 DICEMBRE 10. - N. 83. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1756, col quale si approvano le norme per il funzionamento dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica . . . . . Pag 176

» 16. - » 89. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 588, che sopprime i depositi automobilistici d'armata ed il deposito motociclistico e costituisce in loro vece un unico deposito centrale automobilistico . . » 181

» 21. - » 89. — STATO DEGLI UFFICIALI. Decreto luogotenenziale n. 1860, che approva il regolamento per l'ordinamento ed il procedimento del consiglio di disciplina per gli ufficiali mobilitati . . . . . » 182

1917 GENNAIO 18. - » 90. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione per servizio delle spese per la guerra comprese nelle contabilità delle amministrazioni dipendenti. . . . . » 186

» 21. - » 91. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 84, riguardante la riammissione in servizio attivo di ufficiali che furono dispensati dal servizio attivo permanente . . . » 187

» 24. - » 92. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esenerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi . . . . . » 189

» 27. - » 93. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Decreto ministeriale recante disposizioni circa la distinzione dei nastrini relativi alle medaglie al valor militare, al valor di marina e al valor civile, quando siano portati con l'uniforme militare . . . . . » 192

» 31. - » 94. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto relativo ai prezzi massimi per il formaggio da acquistarsi o requisirsi per uso dell'amministrazione militare. » 193

1917 FEBBRAIO 2 - N. 95. — AVANZAMENTO — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali rivestiti di vesti del grado superiore.

2 - » 98. — DISPOSIZIONI VARIE — MATRICOLA. — Dati occorrenti per la pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali in congedo. . .

2 - » 97. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - Nuove ammissioni ai corsi per la formazione di « motoristi d'aeroplano » . . . . . .

2. - » 138. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per il servizio del materiale di artiglieria. (Pubblicazione 189) . . . . . .

2 - » 99. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio del mortaio da 210 su piattaforma. Edizione 1915 . . . . . .

2. - » 100. — TRASPORTI. — Vestiario da borghese dei richiamati alle armi . . . . . .

ERRATA-CORRIGE . . . . . .

CIRCOLARE N. 87. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n 1756, col quale si approvano le norme per il funzionamento dell'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.** — (Direzione generale genio). — 10 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale n. 776 in data 11 giugno 1916, col quale si provvede alla costituzione in Roma, alla dipendenza del Ministero della guerra, dell'istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate e rese esecutive le annesse norme per il funzionamento dell'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica, viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

Norme per il funzionamento dell'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.

Art. 1.

L'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica ha lo scopo di:

I. compiere gli studi di carattere tecnico che gli vengano affidati relativamente ai servizi radiotelegrafici e radiotelefonici dell'esercito nell'interesse della difesa nazionale;

II. fornire la necessaria coltura generale e speciale agli ufficiali dell'esercito in materia di elettrotecnica e radiotelegrafia, per le applicazioni ai servizi militari;

III. compiere le ricerche teoriche e sperimentali inerenti alle diverse applicazioni militari, sia della radiotelegrafia come della elettrotecnica in genere, nell'interesse della difesa nazionale.

Le ricerche teoriche sperimentali, affidate all'istituto di cui al comma n. 3, potranno essere integrate anche con la costruzione e produzione di appositi apparecchi speciali, per i bisogni dell'esercito.

Art. 2.

L'istituto ha sede in Roma, e dipende: dal Ministero della guerra per quanto concerne l'ammissione degli ufficiali allievi; dall'ispettorato generale del genio per il suo funzionamento tecnico; dalla direzione del genio militare di Roma per la gestione amministrativa, sia in contanti che in materia.

Art. 3.

Il personale dell'istituto è stabilito dalla tabella organica annessa al decreto luogotenenziale 11 giugno 1916, n. 776.

Il direttore è incaricato della serveglianza dell'istituto.

Il direttore tecnico è capo del laboratorio delle ricerche sperimentali, presiede all'insegnamento, e funziona quale agente del consiglio d'amministrazione della direzione del genio militare di Roma, per la gestione economico-amministrativa. Dipende dal direttore dell'istituto, e lo tiene al corrente sull'andamento degli incarichi ad esso affidati

Gli ufficiali addetti sono alla dipendenza diretta del direttore dello istituto e coadiuvano il direttore tecnico del laboratorio, nell'insegnamento e nelle esperienze.

Gli ufficiali allievi dipendono del pari direttamente dal direttore dell'istituto.

Art. 4.

Il personale civile, e quello di truppa addetto all'istituto dipendono dal direttore del laboratorio.

L'ufficiale più elevato in grado fra quelli addetti all'istituto provvede, d'accordo col direttore tecnico del laboratorio, alla vigilanza disciplinare del personale militare.

Art. 5.

Il direttore dell'istituto per decidere sulle questioni di massima più importanti relative all'attuazione degli scopi dell'istituto di cui all'art. 1, dovrà riunire in commissione, da lui presieduta, il direttore tecnico e gli ufficiali addetti.

L'ispettorato generale del genio ha facoltà di fare eventualmente intervenire nella predetta commissione quegli altri ufficiali che ritenesse necessario.

Le decisioni che verranno prese dalla detta commissione, saranno fatte risultare da apposito verbale.

Art. 6.

Il direttore tecnico del laboratorio sperimentale, professore titolare per l'insegnamento, è nominato in seguito a concorso, con le norme da stabilirsi dal Ministero della guerra.

Analogamente provvedesi alle *nomine* del meccanico e del preparatore addetti al laboratorio dell'istituto.

Art. 7.

I due sottufficiali addetti all'istituto, l'uno consegnatario del materiale, l'altro radiotelegrafista assistente, dovranno disimpegnare anche tutti gli altri incarichi, che il direttore del laboratorio crederà di affidar loro.

Detti sottufficiali non possono essere trasferiti senza il preventivo parere favorevole dell'ispettorato generale del genio.

Art. 8.

Il corso di istruzione comprenderà l'insegnamento della radiotelegrafia e radiotelefonia generale delle misure radiotelegrafiche e dell'impianto ed esercizio delle stazioni campali e permanenti.

Potranno pure essere trattati altri argomenti speciali, aventi particolare importanza militare.

La durata del corso sarà stabilita dal Ministero della guerra.

Art. 9.

Gli esami finali degli ufficiali allievi, avranno luogo innanzi ad una commissione giudicatrice, presieduta da un generale del genio e composta, in qualità di membri, dal direttore dell'istituto, dal direttore del laboratorio, dai tre ufficiali preposti all'insegnamento e da un ufficiale del 3° genio (telegrafisti) da designarsi dall'ispettorato generale del genio.

Art. 10.

Gli esami stessi comprenderanno:

a) una prova orale, della durata di mezz'ora, sulla elettrotecnica generale, radiotelegrafia e radiotelefonia;

b) una prova orale teorica pratica della durata di venti minuti, sulle misure elettriche e radiotelegrafiche;

c) due prove orali teoriche pratiche, della durata di venti minuti ciascuna, sul montaggio ed esercizio delle stazioni radiotelegrafiche campali e permanenti;

d) una prova orale, della durata di venti minuti, sulle altre materie speciali che saranno state trattate nel corso.

Art. 11.

La votazione sugli esami sarà espressa in ventesimi, l'idoneità essendo rappresentata da dodici.

Agli ufficiali che hanno superata la prova di esame, sarà rilasciato apposito certificato di studi, da trasformarsi in diploma radiotelegrafico, dopo un tirocinio pratico di tre mesi, con esito soddisfacente, presso impianti radiotelegrafici dello Stato.

Art. 12.

Non potranno concedersi in prestito apparecchi, libri, strumenti di proprietà dell'istituto se non ad amministrazione od istituto dello Stato, ed in seguito ad autorizzazione dell'ispettorato generale del genio.

Visto: d'ordine del luogotenente generale di Sua Maestà

Il Ministro della guerra

Morrone

N. 88. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale n. 588, che sopprime i depositi automobilistici d'armata ed il deposito motobicicli stico, e costituisce in loro vece un unico deposito centrale automobilistico.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 dicembre 1916.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Visto il « Servizio in guerra » parte II organizzazione e funzionamento dei servizi, approvato con R. decreto 9 maggio 1915;
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1916, che provvede alla gestione del deposito motobicicli stico;

DETERMINA:

Art. 1.

Gli attuali depositi centrali automobilistici d'armata ed il deposito motobicicli stico sono soppressi ed in loro vece è costituito un unico deposito centrale automobilistico.

Art. 2.

Per la gestione economica del deposito centrale automobilistico è istituito apposito consiglio d'amministrazione così composto:

un ufficiale superiore, presidente;
un ufficiale superiore d'amministrazione, relatore;
un ufficiale superiore o inferiore, membro;
un capitano di amministrazione direttore dei conti, segretario.

La designazione degli ufficiali alle suindicate cariche sarà fatta dall'intendenza generale dell'esercito.

Art. 3.

Il consiglio d'amministrazione funzionerà con le norme in vigore pel servizio dei lavori e del materiale d'artiglieria.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1917 e dalla stessa data s'intende abrogato il decreto ministeriale 28 agosto 1916, sopra richiamato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 16 dicembre 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **89**. STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 1860, che approva il regolamento per l'ordinamento ed il procedimento del consiglio di disciplina per ufficiali mobilitati.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il decreto legge 22 aprile 1915, n. 499, che modifica l'articolo 45 della citata legge;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'ordinamento e il procedimento del consiglio di disciplina per ufficiali mobilitati, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dai ministri della guerra e della marina, e che sostituisce quello approvato con il Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BONELLI.
MORRONE.
CORSI.

Regolamento per l'ordinamento ed il procedimento del consiglio di disciplina per ufficiali mobilitati.

ORDINAMENTO.

Art. 1. — Gli ufficiali dell'esercito mobilitato non possono essere sottoposti a consiglio di disciplina se non per decisione del Comando Supremo, salvo quelli appartenenti a fortezze in istato di resistenza, a corpi mobilitati fuori del regno e nelle colonie, pei quali la decisione è demandata al comandante della fortezza ed al comandante delle anzidette forze mobilitate fuori del regno e nelle colonie.

Se per un medesimo fatto o più fatti connessi siano da sottoporsi ad un unico consiglio di disciplina ufficiali dell'esercito e ufficiali della marina, la decisione emana dalla competente autorità dell'esercito o dell'armata, a seconda che all'uno o all'altra appartenga l'inquisito più elevato in grado, o in anzianità se di pari grado.

Art. 2. — Il consiglio di disciplina si costituisce e siede:

a) presso il Comando Supremo per gli ufficiali del comando stesso, di grandi unità di guerra (corpi di armata o divisioni) e reparti alla sua diretta dipendenza stabile o temporanea, dell'intendenza generale e dei reparti che ne dipendono;

b) presso ciascun comando d'armata per i rispettivi ufficiali e per gli ufficiali dei corpi, dell'intendenza e dei servizi dipendenti;

c) presso il comando di fortezza e delle forze mobilitate fuori del regno e nelle colonie, per i rispettivi ufficiali e gli ufficiali dei corpi e servizi dipendenti.

Art. 3. — Il consiglio di disciplina si compone di tre membri, superiori all'inquisito in grado, se possibile, o in anzianità se di pari grado, scelti con insindacabile apprezzamento tra i dipendenti ufficiali in servizio effettivo, e nominati con atto scritto dal comando presso cui il consiglio siede.

Il più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano presiede il consiglio.

Per ufficiali generali il consiglio si costituisce di volta in volta che occorra; per gli altri ufficiali si costituisce un consiglio permanente.

Nel caso che un unico consiglio debba giudicare più ufficiali, esso si costituisce per formazione e per giurisdizione in rapporto all'inquisito più elevato in grado, o in anzianità se di pari grado.

Art. 4. — Non possono far parte del consiglio ufficiali pei quali si verifichino casi di esenzione o di incompatibilità contemplati dagli articoli 37 e 38 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dal comando che li abbia nominati saranno surrogati finchè perduri il motivo di esenzione o di incompatibilità.

Il comando stesso provvede alla sostituzione in caso di altro impedimento o di esonero.

Procedimento.

Art 5. — L'autorità, che decide di sottoporre a consiglio di disciplina l'ufficiale, emana il relativo ordine di convocazione nel quale propone i quesiti da sottoporre al consiglio, formulati ai termini dell'art. 67, primo comma, della legge 18 luglio 1912, n 806, e, allegativi gli atti dell'inchiesta

esattamente elencati, lo invia al comando presso cui siede il consiglio, perchè lo rimetta al presidente.

Art 6. — Il presidente, ricevuti gli atti, stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e ne dà immediata partecipazione ai membri e all'inquisito, con invito ad intervenirvi.

Se, senza essersi giustificato da legittimo impedimento, l'inquisito, che abbia ricevuto in tempo utile la partecipazione e l'invito ad intervenire alla seduta, non si presenti nel giorno ed all'ora fissati, il consiglio procede in sua assenza, facendone però menzione nel verbale della seduta.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata, con ordinanza motivata, dal presidente che, qualora trattisi di impedimento la cui durata presumibilmente superi i tre giorni, ne riferirà, per ordini, al comando presso cui siede il consiglio.

Art 7. — Le sedute del consiglio di disciplina sono segrete.

Aperta la seduta, il presidente fa chiamare l'inquisito e dà lettura dell'ordine di convocazione, dell'atto di nomina del consiglio e dell'articolo 33 della legge 18 luglio 1912, n. 806. Invita quindi uno dei membri a leggere gli atti dell'inchiesta, ai quali viene mano mano apposto il bollo d'ufficio del comando presso cui il consiglio siede e la data della seduta dal presidente, che contrassegna con la propria firma nell'indice generale il documento letto. Terminata la lettura, il presidente, i membri del consiglio e l'inquisito, se presente, appongono la loro firma all'indice degli atti.

Poscia il presidente domanda all'inquisito se abbia nulla da aggiungere a propria difesa e, nell'affermativa, gli concede la parola. Delle nuove giustificazioni oralmente addotte si fa constare mediante sunto scritto che l'inquisito rimette al presidente prima di prendere la parola e che viene unito agli atti facendosene menzione nel verbale.

Finita la difesa, il presidente fa ritirare l'inquisito e pone in votazione, uno alla volta e nell'ordine in cui sono posti nell'ordine di convocazione, i quesiti.

La votazione è segreta, ed i componenti il consiglio vi procedono per ordine inverso di grado e di anzianità.

Fatto lo spoglio dei voti, il presidente proclama l'esito della votazione ed il conseguente parere del consiglio, che vengono quindi inscritti nel verbale.

In caso di risposta affermativa su un quesito, non si procede alla votazione dei successivi.

Il verbale è firmato, seduta stante, dai componenti del con-

siglio; dopo di che il presidente dichiara sciolta l'adunanza e trasmette per via gerarchica tutti gli atti del procedimento disciplinare al Ministero per la decisione.

Art. 8. — Le autorità militari gerarchiche esprimono il loro motivato parere in proposito.

Art. 9. — La decisione del ministro non potrà scostarsi dal parere del consiglio di disciplina se non in favore dell'ufficiale.

Visto: d'ordine di S. A. R. il Duca di Genova
Luogotenente generale di S. M. il Re
Il Ministro della guerra
Morrone.

Visto: d'ordine di S. A. R. il Duca di Genova
Luogotenente generale di S. M. il Re
Il Ministro della marina
C. Corsi.

N. **90**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ripartizione per servizio delle spese per la guerra comprese nelle contabilità delle amministrazioni dipendenti**. — (Segretariato generale — Ragioneria). — 18 gennaio 1917.

Tutte le amministrazioni dipendenti dovranno unire d'ora innanzi alle contabilità relative al capitolo « Spese per la guerra », non ancora trasmesse al Ministero, uno specchio con la ripartizione per servizio delle spese comprese nelle contabilità medesime.

All'uopo richiederanno al reclusorio militare gli appositi stampati, già fatti allestire per cura del Ministero.

Nella compilazione del suddetto specchio saranno tenute presenti le avvertenze riportate sul modello stesso.

Il Ministro MORRONE.

N. 91. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n 84, riguardante la riammissione in servizio attivo di ufficiali che furono dispensati dal servizio attivo permanente** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 21 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento del R. esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e modificato con R. decreto 10 aprile 1913, n. 384;

Visto il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 172;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915 n. 690 col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 703, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali, già dispensati dal servizio attivo permanente in tempo di pace, che siano stati richiamati in servizio per la mobilitazione generale, ed abbiano avuto un comando di truppe, nel quale si siano particolarmente distinti per azioni di guerra, potranno essere, durante la guerra, proposti per la riammissione nei ruoli degli ufficiali in servizio attivo permanente.

Le proposte di riammissione saranno compilate e rivedute con le stesse modalità stabilite per le proposte di avanzamento a scelta per merito eccezionale (decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n 172).

Perchè la riammissione abbia luogo, occorre che le proposte ottengano il parere unanimemente favorevole di tutte le autorità cui spetta, volta per volta, di pronunciarsi. Tali proposte, coi pareri, saranno fatte pervenire al Ministro della guerra, che le sottoporrà al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

La riammissione avrà luogo per decreto reale, e l'ufficiale riammesso conserverà il grado e l'anzianità che aveva nel ruolo degli ufficiali in congedo al quale apparteneva all'atto della riammissione, senza alcun pregiudizio dei diritti all'avanzamento degli ufficiali che lo vengono a precedere nel ruolo di quelli in servizio attivo permanente.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 21 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
MORRONE.

N. **92** — UFFICIALI IN CONGEDO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi.** - (Sottosegretariato armi e munizioni. — 24 gennaio 1917.

Questo Ministero, d'accordo con quello della marina, è venuto nella determinazione di sopprimere le commissioni locali per le esonerazioni temporanee di Cuneo, Padova e Ravenna, aggregandone le circoscrizioni rispettivamente a quelle di Alessandria, Verona e Bologna.

Pertanto, a partire dal 1° febbraio p. v. le competenze e le circoscrizioni delle commissioni locali saranno quali risultano dalla seguente tabella, che sostituisce l'altra di cui alla circolare n. 118 del *giornale militare ufficiale*, dispensa n. 12, dell'anno 1916.

Il Ministro — MORRONE.

Corpo d'armata	SEDE	Se con ufficio proprio o presso altro ufficio	CIRCOSCRIZIONE
I	Torino	Con ufficio proprio	Divisione militare di Torino,
	Novara	Id.	Divisione militare di Novara,
II	Alessandria	Id.	Divisioni militari di Alessandria e Cuneo.
III	Milano	Id.	Circondari di Milano e Abbiategrasso, e comuni di Sesto S. Giovanni e Legnano.
	Brescia	Id.	Circondari di Brescia, Chiari, Clusone, Breno, Salò.
	Como	Id.	Circondari di Como, Varese, Gallarate e Monza, eccetto i comuni di Sesto S. Giovanni e Legnano.
	Bergamo	Id.	Circondari di Bergamo, Lecco, Sondrio, Treviglio, Crema e Lodi.
IV	Genova	Id.	Divisione militare di Genova.
	Piacenza	Id.	Divisione militare di Piacenza.
V	Verona	Id.	Divisioni militari di Verona e di Padova.
VI	Bologna	Id.	Divisione militare di Bologna (meno il distretto amministrativo di Venezia) e divisione militare di Ravenna.
	Venezia	Presso l'arsenale marittimo	Distretto amministrativo di Venezia.

Corpo d'armata	SEDE	Se con ufficio proprio o presso altro ufficio	CIRCOSCRIZIONE
VII	Ancona	Presso la direzione di commissariato militare	Divisione militare di Ancona.
	Chieti	Presso la sezione di commissariato militare	Divisione militare di Chieti.
VIII	Firenze	Con ufficio proprio	Divisione militare di Firenze.
	Livorno	Id.	Divisione militare di Livorno, meno i circondari di Spezia, Lucca, Massa, Castelnuovo di Garfagnana e Pontremoli.
	Viareggio	Id.	Circondari di Spezia, Lucca, Massa, Castelnuovo di Garfagnana e Pontremoli.
IX	Roma	Id.	Divisione militare di Roma.
	Perugia	Presso la sezione di commissariato militare	Divisione militare di Perugia.
	Cagliari	Con ufficio proprio	Divisione militare di Cagliari.
X	Napoli	Id.	Divisione militare di Napoli.
	Salerno	Presso la sezione di commissariato militare	Divisione militare di Salerno.
XI	Bari	Con ufficio proprio	Divisione militare di Bari.
	Catanzaro	Presso la sottodirezione del genio militare	Divisione militare di Catanzaro.
XII	Palermo	Presso la direzione di commissariato militare	Divisione militare di Palermo.
	Messina	Presso la sezione di commissariato militare	Divisione militare di Messina.

N. 93. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE **Decreto ministeriale recante disposizioni circa la distinzione dei nastrini relativi alle medaglie al valor militare, al valor di marina e al valor civile, quando siano portati con la uniforme militare** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 27 gennaio 1917.

IL MINISTRO

Visto il regolamento sull'uniforme militare, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 1907;

Ritenuta l'opportunità che i nastrini indicanti la concessione di ricompense al valor militare, al valor di marina e al valor civile, in quanto siano portati coll'uniforme stabilita per i militari del R. esercito e assimilati, siano tra loro contraddistinti secondo che si riferiscano a concessioni di medaglia d'oro, d'argento o di bronzo;

DECRETA:

Articolo unico.

I nastrini relativi alle medaglie d'oro e d'argento al valor militare, al valor di marina e al valor civile, quando sono portati coll'uniforme stabilita per i militari dell'esercito e assimilati, avranno nella loro parte mediana una stelletta a cinque punte, del diametro di cinque millimetri, rispettivamente in oro e in argento; quelli relativi alle medaglie di bronzo non recheranno alcun segno particolare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. 94. DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto relativo ai prezzi massimi per il formaggio da acquistarsi o requisirsi per uso dell'amministrazione militare** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO COL MINISTRO DI AGRICOLTURA

Visti i decreti luogotenenziali n. 1352 del 29 agosto 1915 e n. 539 del 4 maggio 1916;

Vista la propria notificazione in data 30 giugno 1916 relativa ai prezzi massimi per il formaggio;

Visto il decreto del ministro di agricoltura in data 19 gennaio 1917 emanato di concerto col ministro dell'interno, relativo ai prezzi massimi dei latticini:

DECRETA:

1.

Dal 19 gennaio 1917 corrente e fino a nuova disposizione, per le seguenti qualità di formaggio da acquistarsi o requisirsi per uso delle amministrazioni militari i prezzi massimi di base per ogni quintale di merce posta su vagone alla stazione di partenza sono quelli fissati dall'art. 1 del detto decreto della stessa data 19 gennaio 1917 del ministro di agricoltura, e cioè:

Grana reggiano, parmigiano, lodigiano di produzione 1914, L. 370;

Grana reggiano, parmigiano, di produzione 1915, L. 345;

Grana lodigiano, di produzione 1915, L. 325;

Grana uso reggiano, di produzione 1915, L. 325;

Pecorino (produzione autunno 1915-primavera 1916) L. 325;

Caciocavallo grasso, produzione 1915, L. 330;

Grana reggiano, parmigiano, produzione 1916, L. 310;

Grana lodigiano, produzione 1916, L. 260;

Grana uso reggiano, produzione 1916, L. 270;

Tipi svizzeri (Emmenthal, Gruyère, Sbrienz, Friburgo) produzione 1916, L. 280;

Gorgonzola fresco, L. 200;

Gorgonzola maturo, L. 245;

Pecorino (produzione autunno 1916-primavera 1917), L. 270;

Caciocavallo grasso, produzione 1916, L. 290.

2.

Sui detti prezzi non è applicabile l'utile del grossista di cui all'art. 3 del citato decreto 19 gennaio 1917 del ministro di agricoltura.

3.

A decorrere dal 1° febbraio p. v. sulle partite di formaggio precettate e non subito ritirate sarà corrisposta, a titolo di compenso per la custodia della merce, una addizionale di centesimi dieci per ogni quintale di merce e per ogni giorno che intercede tra la data di precettazione e quella di effettiva consegna.

Oltre alla suddetta addizionale, non spetta nè a produttori nè a stagionatori, nè a grossisti alcun altro compenso di nessuna sorta.

4.

I formaggi non contemplati nel n. 1 del presente decreto sono da considerarsi di produzione e consumo locale, e per ciò per la determinazione del prezzo gli enti acquirenti, e le commissioni incaricate delle requisizioni si rivolgeranno ai prefetti delle provincie a senso del n. 4 del citato decreto 19 gennaio 1917 del ministro per l'agricoltura.

Roma, addì 31 gennaio 1917.

Il Ministro della guerra
MORRONE.

Il Ministro per l'agricoltura
RAINERI.

N. **95**. — AVANZAMENTO — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali rivestiti di veci del grado superiore.** — (Segretariato generale — Divisione Stato maggiore). — 2 febbraio 1917.

A complemento di quanto fu stabilito con la circolare n. 17 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero determina che i tenenti colonnelli, colonnelli e maggiori generali rivestiti di veci di grado, i quali debbano abbandonare temporaneamente il comando tattico effettivo, corrispondente al grado superiore, di corpi o unità dell'esercito operante, per ferita o malattia o per ordine delle autorità competenti, quando non si tratti di esonerazione per inidoneità, conservino la qualifica e i distintivi stabiliti dal Ministero e dal Comando Supremo per le veci di grado medesime, pur non potendo continuare ad avere il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale n. 1045 del 6 agosto 1916 (circolare 531 del *giornale militare* 1916).

Il Ministro — MORRONE.

N. **96**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Matricola — Dati occorrenti per la pubblicazione dei ruoli di anzianità degli ufficiali in congedo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 febbraio 1917.

Anche nel corrente anno, in luogo dell'*annuario militare*, verranno pubblicati i ruoli di anzianità degli ufficiali ed impiegati civili dell'amministrazione militare quali risultavano dal 1° gennaio 1917.

Siccome però, per gli ufficiali in congedo di nuova nomina, i corpi non hanno potuto ottemperare che in minima parte all'obbligo di inviare al Ministero della guerra i documenti di cui ai §§ 19 e 20 del regolamento sulle matricole del R. esercito, così per molti di essi mancano le indicazioni della data di nascita e del distretto di residenza che debbono figurare sui detti ruoli a fianco di ciascun nome, e perciò al fine di colmare tale lacuna il Ministero dispone che gli enti i quali hanno effettivi ufficiali in congedo di qualsiasi categoria, nominati nel corso del 1916, trasmettano alla direzione generale

leva e truppa (*divisione matricole*) non più tardi del 1° marzo 1916 un prospetto conforme al modello che segue.

Gli stessi dati saranno anche forniti col medesimo prospetto a riguardo di quegli ufficiali di complemento e di milizia territoriale nominati nel 1915, pei quali mancano nei corrispondenti ruoli d'anzianità pel 1916 testè pubblicati.

Il Ministro — MORRONE.

(1)

SPECCHIO *indicante la data di nascita e il distretto di residenza degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale di tutte le armi e specialità, compresi i farmacisti, inclusi anche quelli per la sola durata della guerra effettivi al suddetto ente:*

Bollettino ufficiale (2)		Se di complemento o milizia territoriale	Arma	Grado	Cognome e nome	Data di nascita	Distretto di residenza	Annotazioni
Numero della dispensa	Numero della pagina							

(1) Ente al quale sono effettivi gli ufficiali.

(2) Per gli ufficiali nominati nell'anno 1915 indicare la pagina e la colonna dei ruoli di anzianità per l'anno 1915.

N. **97.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nuove ammissioni ai corsi per la formazione di « motoristi d'aeroplano ».** — (Direzione generale aeronautica). — 2 febbraio 1917.

A modificazione delle norme stabilite dalla circolare del *giornale militare*, 12 gennaio 1917, n. 29, si avverte che al n. 2, comma *b*), *invece di:* 70 chilogrammi, *dovrà leggersi:* 80 chilogrammi; e che al n. 6, terzultimo alinea' *invece di*: esonerati dal pilotaggio, *dovrà leggersi*: esonerati dalla carica di « motoristi d'aeroplano ».

Il Ministro — MORRONE.

N. **98.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Istruzione per il servizio del materiale d'artiglieria.** — (Pubblicazione n. 189). — Direzione generale artiglieria), 2 febbraio 1917.

E' stata pubblicata l'istruzione per il servizio del materiale d'artiglieria, che sostituisce l'analoga istruzione, edizione aprile 1896, che resta perciò abolita.

L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari ne curerà la distribuzione in conformità di quanto fu stabilito per il relativo regolamento con la circolare n. 564 del *giornale militare* 1915.

I comandi, corpi, ed uffici non nominati nella predetta circolare, ne chiederanno all'ufficio stesso quel numero di copie che loro potranno occorrere.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 1.95.

Il Ministro — MORRONE.

N. **99** — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio del mortaio da 210 su piattaforma — Edizione 1915.** — (Direzione generale artiglieria). — 2 febbraio 1917.

È stata pubblicata la predetta 1ª serie di varianti. I comandi, corpi ed uffici, territoriali e mobilitati, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne chiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo della pubblicazione è di L. 0,10.

Il Ministro — MORRONE.

N. **100**. — TRASPORTI. — **Vestiario da borghese dei richiamati alle armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 febbraio 1917.

Si verifica di frequente che i militari richiamati alle armi vengano dagli ospedali militari, dove furono ricoverati, inviati direttamente in congedo o in licenza di convalescenza, e che, appena giunti in patria, richiedano gli effetti di vestiario da borghese, versati al magazzino dei rispettivi depositi all'atto della loro presentazione alle armi.

Senonchè, stante il divieto di spedire, per mezzo di pacchi postali, indumenti personali usati da località comprese nella zona di guerra, i depositi dei reggimenti situati nella zona stessa non poterono fino ad ora soddisfare a tali richieste; e molti militari, in conseguenza, non poterono ricuperare i loro indumenti borghesi. Ad eliminare l'inconveniente, si dispone quanto segue:

1° I pacchi di vestiario borghese versato dai militari ai depositi dei reggimenti, all'atto della loro chiamata, dovranno essere inviati dai depositi stessi, per ferrovia, ai rispettivi distretti militari di provenienza, facendo uso delle richieste modello 444 ed imputando la spesa correlativa al capitolo 99 *bis*;

2° I distretti militari, appena ricevuti i pacchi in parola, dovranno curarne il recapito alle famiglie degli interessati

cioè: *a*) per ferrovia (richiesta mod. 444) mediante pacchi diretti ai sindaci, quando il comune sia collegato al distretto da ferrovia: il sindaco poi ne farà la distribuzione agli aventi diritto; *b*) con pacchi postali direttamente alle singole famiglie destinatarie, se il comune non sia collegato al distretto da ferrovia; *c*) invitando le famiglie ad effettuarne, esse stesse, il ritiro nei casi in cui queste famiglie risiedono nello stesso comune ove ha sede il distretto.

Anche le spese per la formazione e spedizione dei pacchi a cura dei distretti, graveranno sul capitolo 99 *bis*.

Tanto per le spedizioni dai depositi ai distretti, quanto per quelle dai distretti ai comuni, i mittenti avranno cura di contrassegnare chiaramente i singoli involti, in modo che ne riesca facile il recapito all'avente diritto.

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 6ª, anno 1917, circolare n. 78, pag. 166.

Al primo capoverso, *dopo la parola*: cappellani, *aggiungasi*: « ed alle suore aventi impiego fisso negli ospedali militari ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2045) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1917 — 3 febbraio

1917 FEBBRAIO — I. — N. **101**. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 112, col quale sono stabilite norme speciali per l'esame personale ed arruolamento e per la incorporazione dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899 . . . . *Pag.* 201

» — I. — » **102**. — RECLUTAMENTO. — Istruzioni per la chiamata all'esame personale ed arruolamento e per l'incorporazione dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899 . . . . . » 203

CIRCOLARE N. **101**. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 112, col quale sono stabilite norme speciali per l'esame personale ed arruolamento e per la incorporazione dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899**. (Direzione generale leva e truppa). — 1° febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge del 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Ritenuta l'opportunità che, giusta l'art. 1, ultimo comma, della legge stessa, le operazioni della leva sui giovani nati nel 1899 siano iniziate nel corrente anno 1917, e condotte a termine sollecitamente, in deroga, ove occorra, alle disposizioni del citato testo unico;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni della leva sui giovani nati nell'anno 1899 saranno iniziate nel corrente anno 1917.

Art. 2.

L'esame personale e l'arruolamento dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899 saranno eseguiti, per delegazione del rispettivo consiglio di leva, presso i distretti militari da apposite commissioni di arruolamento presiedute dal comandante del distretto, composte di due ufficiali superiori o capitani del R. esercito ed assistite da uno o più ufficiali medici. Assisterà pure alle sedute delle commissioni di arruolamento, con voce consultiva, un ufficiale dei carabinieri reali.

Spetterà però sempre ai consigli di leva circondariali di decidere in ordine a tutte le altre questioni ad essi attribuite dalla legge e particolarmente ai diritti degli inscritti alla assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria.

Art. 3.

Gli inscritti che non si presenteranno alle commissioni di arruolamento presso i distretti militari saranno dalle commissioni stesse dichiarati renitenti, ai termini dell'art. 142 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Art. 4.

Nel provvedere alla esecuzione della leva sui giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899, il ministro della guerra è autorizzato a derogare alle altre norme procedurali prescritte dal vigente testo unico delle leggi sul reclutamento.

Art 5.

I giovani della classe 1899 che, per effetto del presente decreto, saranno chiamati alle armi, verranno impiegati in servizi territoriali nell'interno del paese e non potranno essere destinati alle truppe mobilitate se non dopo che vi saranno stati impiegati i militari della classe 1898.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N 102. — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per la chiamata all'esame personale ed arruolamento e per l'incorporazione dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 febbraio 1917.

Per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, n. 112, concernente la chiamata all'esame personale ed arruolamento dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899, si determina quanto segue:

Termini e norme per l'esame personale ed arruolamento.

1. Fermo restando il termine del 28 febbraio assegnato ai consigli di leva per lo svolgimento delle operazioni ordinarie della leva sulla classe 1898 e con riserva di determinare il

giorno in cui dovrà chiudersi la leva stessa, la chiusura della sessione avverrà il giorno 15 marzo p. v., anzichè il 31 marzo indicato nel n. 3 della circolare 12 dicembre 1916, n. 755. I prefetti e sottoprefetti prenderanno subito i provvedimenti eventualmente richiesti da questa disposizione.

2. L'esame personale ed arruolamento dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899 residenti nel Regno sarà eseguito fra il 15 ed il 25 febbraio 1917

Le disposizioni della presente circolare non concernono gli inscritti i quali avessero già la residenza all'estero (anche se in colonie italiane) prima della pubblicazione del decreto luogotenenziale del 1° febbraio 1917, n. 112.

3. Le relative operazioni saranno compiute per delegazione dei consigli di leva presso i distretti militari a cura di speciali commissioni, presiedute dal comandante del distretto militare, composte di due ufficiali superiori o capitani (i quali adempiranno, in quanto ne sia il caso, le funzioni spettanti agli ufficiali delegati ai consigli di leva) ed assistite da uno o più ufficiali medici.

Assisterà pure alle sedute delle commissioni, con voce consultiva, un ufficiale dei carabinieri reali.

Presso i distretti militari di Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Padova, Palermo, Napoli, Roma, Sacile, Siracusa, Torino, Treviso, Verona e Vicenza sarà costituita una seconda commissione di arruolamento, presieduta, possibilmente, da altro ufficiale superiore del distretto. A ciascuna delle due commissioni istituite presso i distretti medesimi saranno assegnati almeno due ufficiali medici.

4. I comandi dei corpi d'armata territoriali, in relazione al numero complessivo degli inscritti che dovranno presentarsi a ciascun distretto militare (numero che sarà loro fatto conoscere dal comandante del distretto), determineranno a quali altre commissioni di arruolamento debbano assegnarsi due o più ufficiali medici e faranno conoscere telegraficamente ai comandi dei distretti quanti inscritti dovrà ciascun medico visitare in ogni seduta affinchè le operazioni dell'esame personale ed arruolamento siano dovunque ultimate col giorno 25 febbraio p. v.

Essi provvederanno pure perchè tutte le commissioni possano incominciare a funzionare il giorno 15 febbraio, assegnando loro un numero di abili scritturali rispondente all'importanza del lavoro e prendendo tutte le disposizioni necessarie perchè non ne abbiano pregiudizio le esigenze del servizio sanitario militare.

5. I comandi dei distretti si faranno subito trasmettere dai sindaci le schede personali di tutti i giovani nati nel primo quadrimestre del 1899: e appena informati dal comando del corpo d'armata territoriale del numero degli ufficiali medici a cui saranno affidate le visite e di quello degli inscritti che ognuno di essi dovrà visitare in ciascuna seduta, compileranno la tabella dei giorni in cui dovranno presentarsi alla visita gli inscritti dei vari comuni: avvertendo che, ove ciò sia necessario per completare il numero dei visitandi per ciascun medico, dovranno in una stessa seduta chiamarsi inscritti di più comuni, anche se appartenenti a diversi mandamenti.

Essi trasmetteranno subito a ciascun comune un esemplare della presente circolare di cui il Ministero farà loro avere un sufficiente numero di copie: e provvederanno poscia perchè con tutta urgenza *e ad ogni modo non più tardi del 10 febbraio corrente* sia pubblicato in tutti i comuni il manifesto che fa seguito alla circolare stessa, provvedendo presso i sindaci e presso l'arma dei carabinieri reali perchè alla notizia della chiamata alla visita sia data la massima pubblicità affinchè tutti gli interessati possano averne notizia in tempo utile.

Provvederanno pure perchè i sindaci abbiano cura che alla visita non abbiano a presentarsi giovani nati dopo il mese di aprile 1899: e perchè i sindaci dei comuni per i quali sia assegnata più di una seduta procedano, nel modo più opportuno e sollecito, ad una speciale precettazione acciocchè ciascun inscritto abbia a presentarsi nel giorno preciso per lui stabilito.

6. I comandi dei distretti avvertiranno i sindaci che le liste di leva della classe 1899 dovranno essere verificate ed approvate dalla giunta municipale entro il giorno 13 corrente; dopo il qual termine dovrà essere subito iniziata e condotta a termine la redazione dell'esemplare della lista da trasmettersi alla prefettura o sottoprefettura.

7. I sindaci sono liberi di intervenire, ove lo credano alle sedute delle commissioni di arruolamento o di farsi rappresentare da un assessore.

Dovranno però intervenirvi i segretari comunali, i quali porteranno con sè la lista di leva del comune e forniranno alle commissioni tutte le notizie e spiegazioni di cui fossero richiesti.

8. Le commissioni di arruolamento procederanno nelle loro attribuzioni, quali sono designate nel numero seguente, con le medesime norme stabilite dal regolamento sul reclutamento

e dalle successive istruzioni per la procedura dei consigli di leva, bene inteso in quanto siano applicabili.

I presidenti di esse avranno però facoltà di prendere tutti i provvedimenti che crederanno necessari per accelerare e rendere più sicuro il còmpito delle commissioni.

9. Le commissioni avranno soltanto la facoltà visitare gli inscritti con le norme del vigente elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare (dopo, bene inteso, di essersi assicurate, giusta le indicazioni risultanti dalle rispettive schede personali, che non siano nati dopo il mese di aprile 1899), e di arruolare nella prima categoria quelli di essi che saranno dichiarati idonei

Costoro dovranno essere subito incorporati, fatta eccezione soltanto per quelli che fossero *allievi fuochisti delle ferrovie dello Stato*, i quali dovranno essere lasciati a disposizione delle ferrovie per continuare nel loro impiego, in base ad un certificato rilasciato dall'amministrazione ferroviaria in conformità del n. 85 dell' istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi.

Nessun'altra dispensa, per qualunque motivo richiesta, potrà essere accordata.

Gli ufficiali medici faranno redigere il loro parere in ordine a ciascun inscritto nella casella della rispettiva scheda personale destinata al parere stesso, avendo cura di lasciarvi lo spazio sufficiente per gli altri eventuali pareri, e lo muniranno della loro firma.

10. Gli inscritti che ritenessero di non essere obbligati alla leva perchè cittadini di stato estero o per altra regione, o che allegassero diritto alla assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria o a far parte della leva di mare, dovranno parimenti, se idonei, essere arruolati ed incorporati: ma potranno far presentare i documenti necessari per provare l'invocato diritto al consiglio di leva del rispettivo circondario, il quale emetterà a loro riguardo la decisione che sarà del caso con particolare urgenza in ordine alle quistioni di cittadinanza ed a quelle di assegnazione alla 3ª categoria dalle quali potesse dipendere la concessione del sussidio alle famiglie bisognose dei militari.

A tale proposito si terrà presente che *i giovani che saranno arruolati, per effetto del decreto luogotenenziale del 1° febbraio 1917, n. 112, prima della chiamata generale alla leva della loro classe, avranno diritto alla assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria quando il relativo titolo sussistesse perfetto nel*

giorno 15 febbraio 1917 fissato con la presente circolare per l'inizio delle operazioni dell'esame personale ed arruolamento ad essi relative o venga a sorgere fino al termine del periodo che sarà stabilito per la leva sulla classe 1899.

Per quelli che non saranno arruolati, nulla è innovato, a questo proposito, alle disposizioni della legge sul reclutamento

Delle decisioni che emetteranno in applicazione delle presenti disposizioni, i consigli di leva daranno immediata notizia, con le norme consuete, al comando del distretto militare.

11. Riguardo agli inscritti che saranno arruolati il presidente della commissione di arruolamento apporrà, nella casella della rispettiv.. scheda personale destinata alla decisione del consiglio di leva, la seguente decisione:

« *Abile, arruolato in prima categoria giusta decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, n. 112, addì ... febbraio 1917,* », aggiungendovi eventualmente la indicazione dei diritti allegati dall'inscritto. La decisione di cui sopra dovrà essere controssegnata nel modo seguente: « *Il presidente della commissione di arruolamento* . ».

12. Relativamente agli inscritti riconosciuti inabili ad assumere immediatamente servizio non dovrà emettersi veruna decisione di riforma nè di rivedibilità, dovendo essi essere lasciati subito in libertà con l'obbligo di ripresentarsi all'esame personale ed arruolamento avanti al rispettivo consiglio di leva in occasione della chiamata generale alla leva della classe 1899

Per essi nessuna annotazione dovrà apporsi nella casella delle decisioni del consiglio di leva: però nella casella relativa al parere sanitario la firma del medico dovrà essere controsegnata, come al numero precedente, dal presidente della commissione.

13. A riguardo degli inscritti che giustificheranno in tempo debito di essere legalmente impediti di presentarsi alla commissione di arruolamento non occorrerà di emettere veruna decisione, essendo sufficiente, se non saranno in grado di presentarsi prima che la commissione abbia ultimati i suoi lavori, allegare alla loro scheda personale il documento giustificativo controfirmato dal presidente della commissione.

Invece relativamente a quelli che non giustificheranno la loro mancata presentazione dovrà emettersi e annotarsi nella scheda rispettiva la decisione di renitenza, e l'ufficiale dei carabinieri dovrà prenderne subito nota per farli ricercare ed

arrestare e tradurli avanti la commissione di arruolamento se essa ancora funzionerà o, altrimenti, avanti il consiglio di leva

14. I giovani chiamati all'esame personale ed arruolamento per effetto della presente circolare i quali risiedono nella circoscrizione di un distretto militare diverso da quello a cui appartengono per fatto di leva, si presenteranno fra il 15 e il 25 febbraio corrente al comando del distretto di residenza: il quale, accertatane la identità personale e raccoltene esattamente le generalità, li farà sottoporre a visita dalla commissione di arruolamento Se saranno arruolati, il comando stesso ne informerà con le norme consuete relative ai militari che si presentano alle armi in distretto diverso da quello nei cui ruoli sono inscritti — il comando del distretto di leva, che a sua volta prenderà menzione dell'arruolamento in tal modo effettuato sulla rispettiva scheda personale o (se questa sia già stata trasmessa alla prefettura o sottoprefettura) ne informerà il competente prefetto o sottoprefetto.

15. I presidenti delle commissioni di arruolamento si assicureranno che tutte le decisioni di arruolamento e di renitenza, siano dal segretario comunale riportate sulla lista di leva e controfirmate, previo accurato controllo, dall'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano della commissione.

I presidenti provvederanno pure perchè le schede personali degli inscritti (le quali costituiscono il documento fondamentale del servizio di leva) siano diligentemente ed ordinatamente conservate, distinte per comune, col corredo dei documenti che eventualmente fossero stati presentati: ed al termine delle operazioni della commissione le faranno pervenire in modo sicuro ai prefetti e sottoprefetti dei diversi circondari assieme ad un elenco in duplice esemplare da cui risulti quante sono le schede di ciascun comune. Uno di questi esemplari, firmato per ricevuta dal commissario di leva e dal prefetto o sottoprefetto, dovrà essere restituito al comando del distretto militare che dovrà conservarlo per proprio discarico.

16 Prima di trasmettere alla prefettura o sottoprefettura l'esemplare della lista di leva ad essa destinato, i segretari comunali vi faranno aggiungere con la massima diligenza tutte le decisioni emesse dalla commissione e le controfirmeranno per assicurarne l'esattezza.

17. I presidenti delle commissioni di arruolamento faranno subito compilare i fogli matricolari modello n. 59 degli inscritti

stati arruolati valendosi della formula consueta completata con la citazione del decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, n. 112, ed ascrivendoli, naturalmente, alla classe 1899.

18. Essi faranno richiedere subito i certificati penali degli inscritti suddetti osservando le norme della circolare n. 228 del 1914 prendendo accordi con la R. procura competente perchè i certificati stessi siano rilasciati con sollecitudine.

19. Appena ultimate le operazioni delle commissioni di arruolamento i comandi dei distretti militari telegraferanno in tutte lettere al Ministero (Direzione generale leva e truppa) il numero degli inscritti presentatisi e quello degli arruolati.

20. Il Ministero si riserva di far conoscere a suo tempo ai prefetti e sottoprefetti in qual modo dovrà essere definita dai consigli di leva la posizione dei giovani visitati ai termini della presente circolare.

21. I giovani arruolati ai termini delle presenti disposizioni che prima della chiamata generale alla leva della classe 1899 saranno ritenuti inabili al servizio militare presso il corpo a cui siano stati assegnati, non dovranno essere sottoposti a rassegna, ma saranno licenziati dalle armi con obbligo di presentarsi a suo tempo al consiglio di leva. Del loro licenziamento dovranno perciò essere subito informati i prefetti o sottoprefetti competenti mediante comunicazione della copia del rispettivo foglio matricolare debitamente completata in guisa da farvi risultare la loro speciale posizione.

Assegnazione delle reclute.

22. Gli inscritti, appena arruolati dalle competenti commissioni, dovranno, a cura dei comandi dei distretti militari, essere subito assegnati ai *battaglioni di milizia territoriale di fanteria* che hanno sede nel territorio del corpo d'armata di cui il distretto di presentazione fa parte.

Essi dovranno giornalmente essere inviati alla destinazione ora spettante

23. I comandi di corpo d'armata dovranno fissare l'aliquota di reclute da assegnarsi a ciascun battaglione, ed a tal fine i comandi dei distretti dovranno loro comunicare entro il giorno 10 febbraio corrente il numero di reclute che in relazione al numero totale degl'inscritti chiamati all'esame personale ed arruolamento saranno presumibilmente disponibili per le assegnazioni.

Avvertesi che non si dovranno fare assegnazioni di reclute ai battaglioni di milizia territoriale stanziati in territori dichiarati in stato di guerra, che non siano destinati ai servizi puramente territoriali.

Così pure il comando del corpo d'armata territoriale di Roma avrà cura di non destinare ai battaglioni di milizia territoriale della Sardegna le reclute presentatesi ai distretti del continente.

24. Le reclute dovranno essere riunite in apposite compagnie *distinte da quelle costituite esclusivamente coi militari di classi anziane dei battaglioni di milizia territoriale* e sottoposte ad un breve periodo d'istruzione intensiva, in modo da poter essere impiegate ai servizi territoriali cui sono destinate, fin dai primi giorni del prossimo mese di marzo.

25. Con riferimento al disposto dal n 14 della presente circolare avvertesi che le reclute appartenenti ad altri distretti saranno assegnate assieme a quelle del distretto cui si sono presentate.

26. Per mantenere la disciplina e per accompagnare le reclute alle sedi dei battaglioni di milizia territoriale cui saranno destinate, i comandi di divisione militare destineranno provvisoriamente il necessario numero di ufficiali e graduati di truppa, traendoli dai depositi dei reggimenti o dai battaglioni di milizia territoriale aventi sede nelle città ove trovasi il distretto, od in città viciniori.

27. E' superfluo avvertire che, per ovvie ragioni, gli inscritti della classe 1899 non saranno ammessi a presentare damande per l'arruolamento volontario per la durata della guerra.

Oggetti di corredo.

28. A tutte le reclute che debbono rispondere alla presente chiamata *non dovrà essere distribuito dai comandi dei distretti alcun oggetto di corredo, ad eccezione della gavetta e del cucchiaio che porteranno poi seco al loro invio ai battaglioni di milizia territoriale, e neppure la coperta da campo.*

Le reclute terranno perciò i propri abiti sino a che non avranno raggiunto il rispettivo battaglione; solo nel caso di evidente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

Viveri presso i distretti.

29. I viveri ed il pane dovranno essere distribuiti in natura, salvo casi assolutamente eccezionali.

Viveri per il viaggio.

30. *Di massima*, per il viaggio delle reclute dai distretti alle sedi dei battaglioni di milizia territoriale non si distribuiranno viveri in natura; sarà invece corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria col supplemento, di cui alla circolare n. 88 del *giornale militare* del 1915.

Trattamento economico.

31. Per quanto riguarda le indennità da corrispondersi ai giovani chiamati all'esame personale ed arrolamento si provvederà in conformità del n. 7 dell'annesso manifesto.

Vestizione.

32. Apposite istruzioni saranno impartite dal Ministero (*Direzione generale servizi logistici e amministrativi*) in ordine alla vestizione delle reclute assegnate ai vari battaglioni di milizia territoriale.

Il Ministro — MORRONE.

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

Per la chiamata all'esame ed arruolamento e per la incorporazione dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899.

Il comandante del distretto militare di . . . . . .
Visto il decreto luogotenenziale del 1° febbraio 1917, n. 112;
In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra;
Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1899 e residenti nel Regno sono chiamati, per delegazione del consiglio di leva del loro circondario, all'esame personale ed arruolamento avanti la commissione di arruolamento istituita presso questo distretto militare nei giorni per ciascun comune indicati nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Nei comuni pei quali siano fissati più giorni, i predetti giovani si rivolgeranno in tempo utile al sindaco per conoscere la data della loro presentazione.

2. Quelli dei giovani di cui sopra che non si presenteranno senza provare di esserne stati legittimamente impediti saranno dalla commissione di arruolamento dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti alla commissione stessa o, se questa avesse cessato di funzionare, avanti al consiglio di leva.

3. Quelli che risiedono nella circoscrizione di un distretto militare diverso da quello a cui appartengono per fatto di leva si presenteranno al distretto di residenza *prima del 25 febbraio corrente* fornendo le necessarie prove della loro identità personale.

4. I giovani che saranno dichiarati idonei alle armi saranno arruolati nella 1ª categoria e subito incorporati per essere impiegati in servizi territoriali nell'interno del paese: salvo ad essere destinati alle truppe mobilitate dopo che vi saranno stati impiegati i militari della classe 1898.

Quelli di essi che ritengono di non essere soggetti alla leva perchè cittadini di stato estero o per altra ragione, e quelli che abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria dovranno parimenti essere arruolati nella 1ª categoria ed incorporati: ma potranno far presentare al consiglio di leva del proprio circondario i documenti necessari perchè sia definita la loro posizione.

I giovani *che saranno arruolati per effetto delle presenti disposizioni* avranno diritto alla assegnazione alla 2ª ed alla 3ª categoria quando il relativo titolo *sussistesse perfetto nel giorno 15 febbraio 1917* o venga a sorgere fino al termine del periodo che sarà stabilito per la leva sulla classe 1899.

Si avverte che, per disposizione di legge, durante lo stato di guerra non è ammessa la concessione del congedo provvisorio, fatta in tempo di pace alle reclute aventi fratelli sotto le armi per compiere la ferma di leva, nè la surrogazione tra fratelli, come non sono ammessi ritardi dalla chiamata per ragioni di studi.

5. I giovani che saranno riconosciuti inabili alle armi saranno lasciati in libertà con obbligo di presentarsi al proprio consiglio di leva in occasione della chiamata generale alla leva della loro classe.

6. I giovani chiamati all'esame personale e l arruolamento hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e

Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal sindaco del comune di partenza

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non compreso nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso il sindaco del comune di partenza

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, le reclute produrranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dal sindaco stesso e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre per viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa, in favore di militari.

7. I giovani chiamati, i quali risiedono nel comune di questo distretto, riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 2.

Quelli provenienti da altri comuni, giunti a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quella della presentazione. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

Agli inscritti che non saranno stati arruolati competerà a carico del distretto, il pagamento delle spese pel viaggio di ritorno al comune di provenienza.

8. I giovani che si presenteranno con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno, se arruolati, autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro**.

L'ammontare del compenso sarà pagato in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di fla-

nella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0.80.

9. **Per nessuna causa saranno concesse proroghe alla presentazione; e nessuna dispensa potrà essere accordata.**

10. Le disposizioni sovra riportate non riguardano gli inscritti residenti all'estero, anche se in colonie italiane.

Addì 10 febbraio 1917.

Il comandante del distretto militare.

TABELLA *indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899.*

COMUNI	Giorno		COMUNI	Giorno	
		febbraio 1917			febbraio 1917
		» »			» »
		» »			» »
		» »			» »

Le operazioni dell'esame personale ed arruolamento saranno eseguite nei locali del distretto militare in Via . . . . . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei giovani che saranno incorporati per effetto delle disposizioni sovra riportate e che conseguiranno poscia l'assegnazione alla 3ª categoria le quali ne facciano richiesta verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate. . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi

Prezzo della presente dispensa **L. 0,10.**

(3045) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1917 — 8 febbraio

1917 FEBBRAIO 7. — N. 103. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale circa i personali esclusi dalle indennità di guerra e circa la concessione di indennità ridotte. . *Pag.* 217

CIRCOLARE N. **103.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale circa i personali esclusi dalle indennità di guerra e circa la concessione di indennità ridotte.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 febbraio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

di concerto col MINISTRO DEL TESORO:

Visti gli articoli 1, 2 e 14 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, circa il trattamento economico dei personali del R. esercito in campagna:

DECRETA:

Art. 1.

È escluso dal godimento dell'indennità di guerra — salvo quanto è stabilito dagli articoli successivi — il personale dei seguenti comandi, riparti, stabilimenti ed uffici, fino a che siano dislocati fuori del territorio delle operazioni:

1. Direzioni superiori dei depositi centrali e depositi centrali;

2. Panifici centrali di qualunque genere;

3. Stabilimenti di campagna avanzati, intermedi e di tappa e truppe ad essi assegnate (esclusi i parchi automobi-

listici assegnati alle armate che conservano le indennità di guerra);

4. Posti di soccorso della Croce Rossa Italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta;

5. Comandi di tappa e truppe ad essi assegnate;

6. Depositi di convalescenza e tappa;

7. Tribunali di guerra di qualsiasi genere;

8 Laboratorio motociclistico di Padova;

9. Parchi automobilistici di riserva (esclusi gli elementi di questi che siano assegnati in rinforzo agli autoparchi di armata);

10. Altri stabilimenti di riserva di qualsiasi specie (compresi gli ospedali contumaciali);

11 Parchi di aviazione;

12. Personale non navigante mobilitato delle squadriglie aeroplani, dei cantieri per dirigibili e delle sezioni aerostatiche;

13 Riparti di milizia territoriale e presidiari assegnati al Comando Supremo, ai comandi di armata ed alle unità minori, o alle intendenze (purchè non siano equipaggiati, armati ed inquadrati per l'impiego come truppe tattiche di prima linea ed assegnati, come tali, alle armate, nel qual caso hanno diritto alle indennità di guerra);

14 Comandi di presidio mobilitati, istituiti con autorizzazione data per iscritto dal Comando Supremo, e truppe mobilitate dipendenti dai comandi stessi;

15. Comandi, truppe, enti mobilitati delle piazze forti marittime, qualunque sia il servizio cui siano destinati temporaneamente o definitivamente dal Comando Supremo (esclusi l'intendenza speciale di Taranto ed il locale ufficio trasporti militari marittimi, che conservano le indennità di guerra);

16. Riparto mitraglieri Fiat (compreso il personale che vi affluisce dalla fronte per essere incorporato in compagnie mitragliatrici in formazione);

17. Depositi per compagnie speciali di istruzione;

18. Depositi del personale teleferisti, scuola-deposito bombardieri (compreso il personale che vi affluisce dalla fronte per la formazione o ricostituzione di batterie, gruppi o altre unità della specialità) e depositi-scuole analoghi mobilitati, e corsi speciali di istruzione, anche se posti alla diretta dipendenza dei comandi dell'esercito operante, o delle intendenze;

19. Deposito centrale fotoelettrico;

20. Fortezza alto Tagliamento-Fella;
21. Batterie dei posti di rifugio;
22. Comandi e riparti di cavalleria ritirati dalla fronte per la sistemazione invernale;
23. Comandi militari di stazione, e commissioni militari di linea;
24. Uffici di concentramento postali, uffici di concentramento pacchi e valori, uffici censura, centri telegrafici;
25. Commissioni varie, anche se dipendenti direttamente dal Comando Supremo e dalle intendenze;
26. Ufficiali incaricati dal Comando Supremo di lavori di difesa in territorio fuori della zona di guerra o del territorio di giurisdizione delle varie armate.

Art. 2.

Spetta il soprassoldo di guerra, e la razione viveri di guerra — per la durata dei corsi — al personale (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) dei corsi sciatori istituiti dal Comando Supremo fuori del territorio delle operazioni.

Spetta parimenti il soprassoldo di guerra — esclusa qualsiasi altra indennità — agli ufficiali incaricati dal Comando Supremo di lavori di difesa anche in territorio fuori della zona di guerra o del territorio di giurisdizione delle varie armate.

Art. 3.

Spetta la razione viveri di guerra in natura — che potrà essere corrisposta in contanti, in ragione di L. 1 nei casi previsti dall'art. 4 delle Norme annesse al R. decreto 23 maggio 1915, n. 677 —:

a) agli ufficiali e sottufficiali del riparto mitraglieri Fiat e della scuola bombardieri;

b) ai caporali e soldati che prestano servizio nei comandi, riparti, stabilimenti ed uffici di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 (il solo personale di inquadramento e di governo), e 18 del precedente articolo 1;

c) ai caporali e soldati che prestano servizio negli ospedali contumaciali in zona di guerra;

d) ai caporali e soldati dei comandi e riparti di cavalleria ritirati dalla fronte per la sistemazione invernale quando tali comandi e riparti siano dislocati nelle retrovie fuori delle rispettive sedi ordinarie;

e) ai caporali e soldati dei comandi militari di stazione e delle batterie dei posti di rifugio solo quando i detti comandi di stazione e le dette batterie siano dislocati nel territorio delle retrovie delle armate e nelle piazze forti di Venezia, Brindisi e Taranto.

Art. 4.

I sottufficiali che prestano servizio nei comandi, riparti, stabilimenti ed uffici di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo precedente hanno diritto di convivere al rancio dei caporali e soldati, versando, però, all'amministrazione lire 1 per ogni giorno di convivenza. Quando, per ragioni di servizio o di salute, debitamente comprovate ed accertate, non possano convivere al rancio dei caporali e soldati, riceveranno dall'amministrazione una indennità giornaliera di lire 1.

Art 5.

Tanto agli ufficiali, quanto ai sottufficiali, caporali e soldati che prestano servizio nei comandi, riparti, stabilimenti ed uffici di cui al precedente art 3 — e salvo quanto è detto per i vicebrigadieri, appuntati, carabinieri e carabinieri aggiunti nel 3° comma del presente articolo — spetta l'indennità di marcia.

La indennità di marcia spetta pure al personale che affluisce al deposito centrale fotoelettrico per la costituzione delle unità della specialità ed al personale dei tribunali di guerra dei corpi di armata mobilitati e delle intendenze.

Ai militari dell'arma dei carabinieri che abbiano il grado di vicebrigadiere, appuntato e carabiniere ed ai carabinieri aggiunti, quando si trovino nelle condizioni di cui al presente articolo o dell'articolo successivo, spetta, in luogo della indennità di marcia, il soprassoldo di guerra.

Art. 6.

Il trattamento stabilito dai precedenti art. 3 (per quanto riguarda i caporali e soldati), 4 e 5 spetta pure al personale dei riparti effettivamente adibiti:

a) nelle piazze forti di Venezia, Brindisi e Taranto e nelle località comprese nel territorio delle retrovie delle armate, alla difesa antiaerea e costiera ed alla protezione delle ferrovie;

b) negli altri comuni costieri dell'Adriatico, alla difesa antiaerea.

Qualora un riparto distacchi per i servizi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) soltanto drappelli o plotoni, il trattamento sopra indicato spetta esclusivamente ai militari di tali drappelli o plotoni.

Sono altresì esclusi dalla concessione dell'indennità di marcia i comandanti locali della difesa costiera e antiaerea nelle località sopra indicate, quando non siano i comandanti del personale effettivamente impiegato nella difesa medesima.

Art. 7.

Ai sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie lagunari e del deposito succursale di Venezia è dovuto il soprassoldo giornaliero di servizio di cui al n. 10 della tabella *B* annessa al decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917 n. 6, ridotto alla misura di L. 1.

Art. 8.

Ai caporali e soldati nominati sckiatori scelti è dovuto il soprassoldo giornaliero di servizio di L. 0,05 di cui al n. 3 della tabella *B* annessa al decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6.

Art. 9.

Nessuna indennità è dovuta ai militari addetti alla difesa costiera ed alla protezione delle ferrovie fuori dei casi previsti

dagli articoli precedenti, salvo la concessione della indennità di trasferta di 1ª categoria, col relativo complemento, ai sottufficiali, caporali e soldati addetti a tali servizi quando non possano convivere alla mensa, o al rancio, in comune.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1917. Quelle degli articoli 3 e 4, cesseranno di aver vigore col 31 marzo 1917.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Date a Roma, addì 7 febbraio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
Morrone.

IL MINISTRO DEL TESORO
Carcano.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(2019) Roma, 1947 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1917 — 10 febbraio

1916 DICEMBRE 21. - N. 1884. — DISPOSIZIONI VARIE. Decreto luogotenenziale n. 1888, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal signor Ignazio Lanza Filingeri conte di S. Marco, a favore del reggimento cavalleggeri di Treviso (28), e ne approva lo statuto. . . . . Pag. 220

1917 GENNAIO 8. - N. 105. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . » 220

» 4. - » 106. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 61, che converte in legge il R. decreto 27 settembre 1914, n. 1090, concernente il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle amministrazioni centrali e dipendenti della guerra e della marina, inviati nelle colonie od in luoghi militarmente occupati dall' Italia . . . . . » 221

» 5. - » 107. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1916 . . . . . » 232

» 7. - » 108. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 234

1917 GENNAIO 8. - N. 109. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . . . . . Pag. 224

» 18. - » 110. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . . . . . » 225

» 18. - » 111. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . . . . . » 226

» 18. - » 112. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 227

» 21. - » 113. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 109, col quale è variata la denominazione del capitolo n. 99 V dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916 917, ed il relativo stanziamento è aumentato di lire 400,000 . . . . . » 228

» 24. - » 114. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . . . . . » 230

» 24. - » 115. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento trasferitosi in altro locale . . . . . » 231

» 24. - » 116. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . . . . . » 240

1917 GENNAIO 24. - N. 157. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIA. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . . . . . *Pag.* 241

1917 FEBBRAIO 8. - » 188 MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento . . . . . » 241

» 9. - » 189 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dipendenza amministrativa e matricolare degli speciali reparti disarmati di intendenza d'armata e dei reparti conducenti del T. A. M. d'intendenza d'armata . . . . . » 246

» 9. - » 190 DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie. . » 248

» 9. - » 191. DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . . . . . » 249

» 9. - » 193 ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione al corso per pilotaggio di dirigibili » 250

» 9. - » 194 PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del 1° volume del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo (Pubblicazione n. 122) . . . . . » 251

CIRCOLARE N. **104**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1880, che costituisce in ente morale la donazione fatta dal sig. Ignazio Lanza Filingeri conte di S. Marco, a favore del reggimento cavalleggeri di Treviso (28), e ne approva lo statuto**. — (Segretariato generale). — 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

Decreto luogotenenziale col quale viene eretta in ente morale la « Fondazione Lanza Filingeri » e se ne approva lo statuto organico.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la donazione di lire 20,000 (ventimila) fatta a favore del reggimento cavalleggeri di Treviso (28) dal sig. Ignazio Lanza Filingeri conte di S. Marco, affinchè la rendita annuale sia erogata, in tanti premi quanti sono gli squadroni del suddetto reggimento, da sorteggiarsi il 15 maggio di ciascun anno per ciascuno squadrone, a favore dei sottufficiali e militari di truppa del reggimento stesso, i quali ne siano meritevoli sia per valore, sia per disciplina, attività ed alto senso patriottico;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente le disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La donazione come sopra fatta dal sig. Ignazio Lanza Filingeri conte di S. Marco a favore del reggimento cavalleggeri di Treviso (28), è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di quattordici articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 21 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

MORTONE.

Statuto organico della « Fondazione Lanza Filingeri ».

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Lanza Filingeri » la donazione a favore del reggimento cavalleggeri di Treviso (28°) fatta dal sig. Ignazio Lanza Filingeri conte di S. Marco.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di L. 20,000 (ventimila), investito in due cartelle del prestito nazionale 5%, intestate alla « Fondazione Lanza Filingeri » e depositate presso il comando del predetto reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione, composta del comandante del reggimento e degli ufficiali superiori del corpo, tutti con voto deliberativo.

L'aiutante maggiore del reggimento è incaricato delle funzioni di segretario permanente della commissione, ma senza voto deliberativo.

Art. 4.

La rendita annuale dell'ente sarà divisa — in tanti premi uguali e con le norme appresso indicate — fra i sottufficiali e militari di truppa del reggimento, i quali ne siano riconosciuti maggiormente meritevoli sia per atti di valore, sia per disciplina, attività ed alto senso patriottico.

Art 5.

I premi saranno assegnati per sorteggio in numero corrispondente a quello degli squadroni che verranno a costituire annualmente l'organico del reggimento, considerando pure, come altro squadrone unico, il complesso di tutti gli individui costituenti lo stato maggiore del reggimento stesso, le sezioni mitragliatrici ed altri eventuali reparti che venissero a far parte dell'organica costituzione del reggimento in parola.

Sarà sorteggiato un premio per ogni squadrone.

Art. 6.

Il 15 aprile di ogni anno, il comandante del reggimento, con apposito ordine del giorno ricordante lo scopo della « Fondazione Lanza Filingeri », inviterà i comandanti di reparto a presentare le proposte motivate circa i sottufficiali e militari di truppa alle proprie dipendenze, che, a loro giudizio, si siano resi — a norma del disposto dell'art. 4 — più meritevoli di distinzione durante l'anno.

Art 7

Le proposte, di cui all'articolo precedente, saranno subito prese in esame dal comandante del reggimento, unitamente ai summenzionati ufficiali superiori, e ad essi spetterà di designare definitivamente i militari meritevoli di essere sorteggiati per i premi

Art. 8.

Per le designazioni dei premiandi si procederà a votazione per *sì* e per *no*, ed il parere definitivo sarà quello risultante dalla metà dei voti più uno.

In caso di parità, avrà la prevalenza il voto del comandante del reggimento.

Art. 9.

Il risultato delle decisioni della commissione, relativamente a quanto dispone l'art. 7, sarà fatto constare mediante apposito verbale firmato dai deliberanti e dal segretario, e sarà portato a conoscenza del reggimento mediante ordine del giorno.

Art. 10.

Il 15 maggio, con le modalità da stabilirsi dal comandante del reggimento, si procederà al sorteggio dei premi, i quali saranno distribuiti in forma solenne.

Del risultato della votazione sarà redatto apposito verbale, ed i militari favoriti apporranno la firma sul verbale stesso.

Art. 11.

Nella stessa giornata del 15 maggio, a cura del comandante del reggimento e nel modo che questi crederà più opportuno, sarà ricordato ed illustrato ai soldati il fatto d'arme, cui prese parte il reggimento e nel quale cadde da prode il compianto tenente Lanza Filingeri conte Giuseppe.

Art. 12.

Copia del verbale, di cui all'art. 8, sarà ogni anno trasmessa al fondatore Ignazio Lanza Filingeri conte di S. Marco.

Art. 13.

Annualmente, avvenuta la erogazione dei premi, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 14.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvede il donatore.

La prima assegnazione dei premi avrà luogo nel prossimo anno 1917

Visto: d'ordine di S. A. R. il luogotenente di S. M. il Re

Il Ministro della guerra

f.° **Morrone**.

N. **105**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 3 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali, sono ad essi applicabili le disposizioni di cui il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. G. Sesana e C. — Cartiere di Crusinallo anche per il personale addetto alla coltivazione, al taglio ed al trasporto del legname di pioppo.
2. Società idroelettrica di Villeneuve. — Fabbrica di alluminio e produzione di forza idroelettrica - cantiere delle opere idrauliche e murarie. Villeneuve (Aosta)
3. Società idroelettrica di Villeneuve. — Fabbrica di alluminio e produzione di forza idroelettrica - cantiere delle costruzioni elettriche. Villeneuve (Aosta).

Roma, li 3 gennaio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **106** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 61, che converte in legge il R. decreto 27 settembre 1914, n. 1090, concernente il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle amministrazioni centrali e dipendenti della guerra e della marina, inviati nelle colonie od in luoghi militarmente occupati dall'Italia.** — (Segretariato Generale — Divisione personale del Ministero). — 4 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 27 settembre 1914, n. 1090, che stabilisce le norme per il collocamento fuori ruolo dei funzionari delle amministrazioni centrali e dipendenti della guerra e della marina, inviati nelle colonie od in luoghi militarmente occupati dall'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. 107. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** (Sottosegretariato armi e munizioni). 5 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Vittorio Miglietta e C. — Stabilimento per la fabbricazione di materiali refrattari — Monterotondo.
2. Ditta Lemmo, Romei — Lanificio — Stabilimento « La Rocca » situato nel comune di Cantagallo Val di Bisenzio (Prato).
3. Ditta Lemmo Romei — Lanificio « Cerbaia » situato nel comune di Barberina di Mugello (Prato).
4. Ditta Lemmo Romei — Lanificio — Stabilimento di via San Fabiano, Prato.
5. Società idroelettrica Ligure per le sue centrali idro e termoelettriche di Isola-Rimagna-Arlia e Spezia, nonchè per tutti gli impianti di linea, distribuzione e di trasformazione e cabine, dalle stesse dipendenti, situati nelle regioni di Spezia, Sarzana, Carrara e Massa (Sede Milano).
6. Società anonima Olierie e Saponerie meridionali — Stabilimento in contrada San Cataldo, denominata sezione ex-Gazzane (Bari).

7. Società anonima Olierie e Saponerie meridionali — Stabilimento in via Extramurale, denominato sezione ex-oss-Mazzurana e Angeli (Bari).

8. Società anonima Olierie e Saponerie meridionali — Stabilimento denominato sezione Oleificio Molfettese, contrada Madonna della Rosa (Molfetta).

9. Società anonima Olierie e Saponerie meridionali — Stabilimento denominato sezione ex Rooze, via Andria (Barletta).

10. Società anonima Olierie e Saponerie meridionali — Stabilimento denominato sezione ex-Francois, via Polignano Monopoli.

11. Società anonima Olierie e Saponerie meridionali — Stabilimento denominato ex Lupi, via San Vito (Brindisi).

12. Società anonima Olierie e Saponerie meridionali — Stabilimento in via del Litorale (Gallipoli).

13. Società anonima Olierie e Saponerie meridionali — Stabilimento denominato ex Cacace, Stradale Ferrovia (Taranto).

14. Società Ligure per l'industria dell'acido tannico — Stabilimento di Serravalle Scrivia.

15. Società anonima « Orobia » di elettricità, gas ed acqua potabile — Officina del gas (Lecco).

16. Società anonima « Orobia » di elettricità, gas ed acqua potabile — Officina del gas — Cernusco (Lecco).

17. Ditta Giuseppe Palma — Fonderia — Via Cialdini, 16, Milano.

18. A. Osculati e C. — Filatura di cascami di seta — Vanzago (Gallarate).

Roma, li 5 gennaio 1917.

MORRONE,
CORSI.
CAROANO

N **108**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 7 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Tipografia Giuseppe Vigliardi Paravia — in servizio per l'officina governativa carte-valori — stabilimento Piazza Carlo Emanuele, Torino.
2. Aristide Staderini — limitatamente all'officina carte-valori — via Baccina, n. 45, Roma

Roma, li 7 gennaio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **109**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** (Sottosegretariato armi e munizioni). 8 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1916 n. 148;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento tipografico della Ditta Fratelli Capaccini di Francesco Capaccini, sito in Roma, Porta Cavalleggeri, via Aurelia, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 18 dicembre 1916 n. 148 cessa dall'essere stabilimento « ausiliario ».

Roma, li 8 gennaio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **110**. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di «ausiliarietà» ad uno stabilimento.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). 13 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale
Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 1916, n. 59;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della ditta Giuseppe Micheluzzi, officina meccanica, via Gaetano Argento 32, Napoli — dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 9 febbraio 1916, n. 59, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

Roma, li 13 genaio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **111.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** (Sottosegretariato armi e munizioni). — 13 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale del 14 agosto 1916, n. 108;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della ditta Platania-Ricciardi, officina meccanica, dichiarato « ausiliarie » con decreto ministeriale 14 agosto 1916, n. 108, cessa dall'essere stabilimento ausiliarie.

Roma, li 13 gennaio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO

N. **112.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** (Sottosegretariato armi e munizioni) — 13 gennaio 1917

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società italiana per l'industria dello zucchero indigeno — Zuccherificio — Stabilimento di Bologna.
2. Zuccherificio e distilleria alcools — Stabilimento di Massa Lombarda.
3. Società agricola industriale « Lamone » — Zuccherificio di Mezzano (Como).
4. Meda e Winterbottom — Stabilimento di tessuti impermeabili, 1-3 via Marsala, Monza.
5. Manifattura italiana cinghie Massoni e Moroni — Stabilimento, via Bergamo 10, Milano.
6. Manifattura italiana cinghie Massoni e Moroni — Stabilimento di Cantello. (Como).
7. Officine Clerici — Società anonima fabbrica proiettili, via Vignole, Arquata Scrivia.

Roma, li 13 gennaio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **113.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 109, col quale è variata la denominazione del capitolo n. 99-V dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, ed il relativo stanziamento è aumentato di L. 400.000.** — (Segretariate generale - Ragioneria). — 21 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del capitolo n. 99-V dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra pel 1916-917, è variata come segue: « Fondi da erogarsi dalla commissione incaricata di sussidiare le famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti in guerra » ed il relativo stanziamento è aumentato di lire quattrocentomila (L. 400 000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CABCANO.
MORRONE.

N. **114** - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 24 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1916, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1916, n. 1217, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 132 del 31 ottobre 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

La ditta « Ing. Vittorio Solopis » per le miniere di Brosso, dichiarata, con decreto ministeriale n. 132 del 31 ottobre 1916, stabilimento ausiliario, continua a rimanere tale, sotto la nuova ragione sociale: « Solopis e C. ».

Roma, li 24 gennaio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CAIROLI.

N. **115**. - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. **Decreto ministeriale, che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarità » ad uno stabilimento trasferitosi in altro locale.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). 24 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 23 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 146 del 10 dicembre 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della ditta Pontiggia fratelli, di Antonio Del Sole e C., fonderia ed officina meccanica, dichiarato ausiliario, con decreto ministeriale n. 146 del 10 dicembre 1916, continua a rimanere tale, sostituendosi alla ubicazione « Milano », quella di « Varese ».

Roma, li 24 gennaio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **116.** SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 24 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 52 del 18 gennaio 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della « Società Anonima Giuseppe e Alfonso Clerici — fabbrica proiettili, Torino, dichiarato ausiliario con decreto ministeriale n. 52 del 18 gennaio 1916, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Officine Clerici, Società Anonima.

Roma, li 24 gennaio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. 117. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** (Sottosegretariato armi e munizioni). — 24 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 393;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 126, del 7 ottobre 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della ditta Paolo Pigna e Mario Franzi di Alzano Maggiore (Bergamo), dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 126 del 7 ottobre 1916, continua a rimanere tale, sotto la nuova ragione sociale Cartiere Paolo Pigna, di Alzano Maggiore.

Roma, lì 24 gennaio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO

N. 118. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.** (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 8 febbraio 1917.

1. Per la nomina a sottotenente di complemento sono aperti:
a) un corso per 2000 aspiranti all'arma di fanteria nella sede che sarà in seguito designata;
b) un corso per 300 aspiranti all'arma di artiglieria e un corso per 500 aspiranti all'arma del genio presso l'accademia militare
I corsi avranno luogo nel mese di aprile p. v.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva di decidere se e in quanto le domande di coloro che risultino in eccedenza potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili ai corsi in parola:

a) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1898 e i nati del 1899 chiamati alle armi;

b) i militari provenienti dai riformati nella leva sulla classe 1896 rivisitati e arruolati dai consigli di leva.

3. Il titolo minimo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è il passaggio dal 1° al 2° corso di liceo e di istituto tecnico.

4. I comandi di distretto sono autorizzati a lasciare in congedo fino all'inizio del corso i concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 2.

5. Per le modalità da osservarsi, si rinvia alle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla presente circolare ed alla cui pubblicazione sarà provveduto senza indugio per cura dei comandi di distretto

Il Ministro — MORRONE.

Distretto militare di . . .

MANIFESTO

per le ammissioni a speciali corsi accelerati per aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle armi di fanteria, artiglieria e genio.

1. D'ordine del Ministro della guerra si notifica che per la nomina a sottotenente di complemento avranno inizio il giorno 16 aprile:

a) un corso per 2000 aspiranti all'arma di fanteria nella sede che sarà in seguito designata;

b) un corso per 300 aspiranti all'arma di artiglieria e un corso per 500 aspiranti all'arma del genio presso l'accademia militare.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, il Ministero si riserva di decidere se e in quanto le domande di coloro che risultino in eccedenza potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili ai corsi in parola:

a) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1898 e i nati del 1899 chiamati alle armi;

b) i militari provenienti dai riformati nella leva sulla classe 1896 rivisitati e arruolati dai consigli di leva.

3. I militari di 3ª categoria debbono chiedere di far passaggio per libera elezione nella 1ª categoria senza per altro assumere alcuna arma speciale, considerando che il passaggio ha luogo solo per permettere loro il conseguimento del grado di aspirante ufficiale e successivamente quello di sottotenente di complemento.

Le domande di passaggio per libera elezione dalla 3ª alla 1ª categoria saranno pure presentate ai comandi dei distretti militari, i quali dovranno dar corso ai conseguenti provvedimenti.

4. I concorrenti di cui alla lettera *a*) e *b*) del n. 2 saranno lasciati in congedo sino all'inizio dei corsi.

5. I concorrenti ai corsi dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio*, il passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o di istituto tecnico.

6. Nel procedere all'esame delle domande, sarà data la precedenza a coloro che possiedano e producano titoli di studio superiori a quello minimo sopra indicato.

Così pure nelle assegnazioni al corso dell'accademia militare sarà data la preferenza agli aspiranti che presentino i maggiori titoli di studi matematici compiuti. I concorrenti all'accademia che in via subordinata accettino l'ammissione al corso di fanteria, debbono dichiarare ciò esplicitamente nella domanda di concorso, perchè altrimenti, qualora non ottenessero l'ammissione nell'accademia, resterebbero esclusi da entrambi i corsi.

7. I corsi suddetti saranno iniziati il giorno 16 aprile prossimo.

8. Ultimati i corsi, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di aspiranti ufficiali di complemento, istituito con l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1084 dell'11 luglio 1915 (circolare n. 570 detto anno).

L'idoneità per la nomina al grado di aspirante ufficiale di complemento non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove da farsi durante i corsi stessi per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

9. Dopo un periodo di esperimento pratico — la cui durata e cui modalità saranno in seguito determinate — si farà luogo alla mina a sottotenente di complemento degli aspiranti che ne saran giudicati idonei e meritevoli.

10. Coloro che saranno ammessi ai corsi godranno del completo tamento gratuito per tutta la durata dei corsi stessi.

11. Le domande di ammissione dovranno *pervenire ai comandi distretto entro il giorno 20 marzo p. v., avvertendo che tale limi di tempo è improrogabile.* Tali domande, redatte in carta da bo da lira una, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d'a mata* e corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compi in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà conten la dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggia a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il tit che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un lice o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli com piuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, mezzo del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra.

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competent tribunale civile;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari co muni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa at testazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispe tivo circondario;

d) foglio di congedo illimitato provvisorio.

Tutti i documenti, escluso quello della lettera *d*), sono soggetti all tassa di bollo, e quello di cui alla lettera *c*) dovrà essere di data no anteriore di 50 giorni a quella in cui è presentato.

12. Per il concorso indetto con la presente circolare debbono rite nersi equipollenti al passaggio del 2° corso di liceo o d'istituto tec nico i seguenti titoli di studio:

passaggio al 3° corso delle scuole normali o titolo corrispondente dei corsi magistrali annessi ai regi ginnasi;

licenza delle regie scuole professionali di secondo grado di Ascol Piceno, Aquila, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Cagliari, Ca tanzaro, Cesena, Chieti, Cosenza, Cremona, Foggia e S. Altamura Foligno, Forlì,

Imola, Intra, Messina, Novara « Omar », Napoli « Bernini », Napoli « Vanvitelli », Pausula, Pisa, Pistoia, Potenza, Reggio Calabria, Teramo e Terni;

licenza conseguita nell'istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna;

certificato di promozione al secondo anno del corso medio delle seguenti regie scuole professionali di terzo grado: Fermo, R. istituto industriale; Foggia, R. istituto industriale « S. Altamura »; Messina, R. scuola industriale; Napoli, « Volta »; Novara, « Omar »; Reggio Calabria, R. scuola industriale; Vicenza, R. istituto industriale « A. Rossi »;

licenza della scuola professionale di Biella;

patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla R. scuola di tessitura di Napoli;

licenza della R. conceria-scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

licenza della scuola speciale per la chimica tintoria di Prato;

licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

licenza del quinto corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

certificato di ottenuto passaggio al 3° corso delle scuole di viticultura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

certificato di iscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. scuola superiore di commercio in Bari;

certificato d'ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

licenza della scuola di arti e mestieri di Castrovillari;

certificato di promozione al 2° anno di corso delle R. scuole medie commerciali;

licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-10;

certificato di promozione al 3° corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

certificato d'ammissione al R. istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914;

patente di perito-capomastro della scuola d'arte e mestieri « Castellini » di Como;

licenze delle R. accademie e R. istituti di belle arti;

diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche e normali;

licenza dei R. conservatori di musica di Milano, Parma, Firenze istituto musicale L. Cherubini), Napoli e Palermo;

licenza dei licei musicali di Roma (S. Cecilia), di Venezia (Marcello), di Bologna a di Pesaro (Rossini).

13. Le domande potranno essere prosentate e saranno accettate anche se mancanti di qualche documento. **Il titolo di studio dovrà essere prodotto dai concorrenti insieme alla domanda. È ammesso un ritardo nella presentazione del titolo stesso per i militari delle classi 1898 e 1899 i quali nell'istanza dichiarino di essere studenti del 1° corso di liceo o di istituto tecnico o di un corso corrispondente e comprovino tale loro qualità, allegando all'istanza un certificato di iscrizione ai corsi suddetti.**

14. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità ai corsi sono devolute ai comandi di corpo d'armata territoriali, secondo le norme che il Ministero comunicherà ai comandi stessi.

15. Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento che non si trovassero nelle condizioni stabilite dal presente manifesto.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

N. **119**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.
Dipendenza amministrativa e matricolare degli speciali reparti disarmati di intendenza d'armata e dei reparti conducenti del T. A. M. d'intendenza d'armata. — (Segretariato generale — Ragioneria). - 9 febbraio 1917.

1. Dal 1° marzo 1917 tutti gli speciali reparti disarmati d'intendenza d'armata ed i reparti conducenti del T. A. M. d'intendenza d'armata, costituiti in base alle disposizioni che furono emanate con la circolare riservata n 529-46 del 10 agosto 1915 (direzione generale leva e truppa) si costituiranno in distaccamenti direttamente dipendenti dai distretti appresso indicati, con giornale di contabilità e giornale di cassa R. A. 64 propri. Quindi, dalla data sopra stabilita, i conti degli anzidetti reparti non dovranno avere niente in comune coi conti dei reparti presso i quali i militari di cui trattasi prestano eventualmente servizio.

Peraltro, proseguiranno a trasmettere (direttamente o indirettamente con la contabilità dei reparti ora cennati) i conti relativi al periodo anteriore al 1° marzo 1917, ai centri amministrativi ai quali ora li trasmettono

2. Dal 1° marzo 1917 tutti indistintamente i reparti sopra indicati preleveranno direttamente dalle competenti direzioni di commissariato i fondi necessari alla loro gestione, trasmettendo, non appena riscosse le anticipazioni, gli avvisi ricevuta modello 9 al rispettivo centro amministrativo di cui appresso, al quale mensilmente dovranno inviare i loro conti.

3. I reparti stessi nella loro corrispondenza ed in tutti i documenti (compresa la richiesta di fondi da farsi alla direzione di commissariato) dovranno sempre far seguire alla loro denominazione (che deve immancabilmente comprendere anche il numero progressivo del reparto) l'indicazione del centro amministrativo dal quale dipendono.

4. In conseguenza delle precedenti disposizioni dovrà considerarsi come *centro di mobilitazione* di ciascun reparto disarmato o di T. A. M d'intendenza d'armata, il distretto dal quale il reparto dipende amministrativamente.

Quindi tale distretto dovrà, a decorrere dal 1° marzo 1917, tenere in forza tutti i militari componenti i reparti, inscrivendoli su distinti ruolini. Sotto tale data dovranno, pertanto, aver luogo i trasferimenti di forza all'uopo necessari.

5. I militari dei reparti anzidetti che cessino definitivamente dall'appartenervi e rientrino ai centri di mobilitazione, non dovranno essere trattenuti presso il distretto centro di mobilitazione del reparto, ma dovranno subito essere ritrasferiti al deposito al quale erano effettivi al momento in cui vennero assegnati al reparto medesimo.

6. I distretti dai quali dal 1° marzo 1917 devono dipendere agli effetti amministrativi e matricolari i reparti cui si riferisce la presente circolare, risultano dal seguente specchio:

Reparti costituiti in base alla circolare n. 529 46 del 10 agosto 1916	Distretto centro amministrativo e matricolare
1° Speciale reparto disarmato e 1° reparto del T. A. M. costituito dal comando del corpo d'armata territoriale di Torino	Verona
2° Speciale reparto disarmato e 2° reparto del T. A. M. costituito dal comando del corpo d'armata territoriale di Alessandria	Sacile
3° Speciale reparto disarmato e 3° reparto del T. A. M. costituito dal comando del corpo d'armata territoriale di Bologna	Treviso
4° Speciale reparto disarmato e 4° reparto del T. A. M. costituito dal comando del corpo d'armata territoriale di Firenze	Belluno
5° Speciale reparto disarmato costituito dal corpo di armata territoriale di Alessandria	Sacile
6° Reparto del T. A. M. costituito dal corpo d'armata territoriale di Palermo	Sacile

Il Ministro — MORRONE.

N. **120**. DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 9 febbraio 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 639 dello scorso anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

« *Metallurgica Bresciana, già Tempini* » — Brescia — Lire *20.000* (4ª offerta) per la costituzione dei seguenti premi:

1. Premio di lire *10.000* da ripartirsi fra 6 piloti, 3 osservatori e tre mitraglieri, delle squadriglie Caproni dotate di mitragliatrici Fiat-Revelli, i quali abbiano eseguito il maggior numero di bombardamenti aerei durante il 1916.

2. Premio di lire *10.000*, da ripartirsi fra 6 piloti e 6 osservatori delle squadriglie di ricognizione, dotate di mitragliatrici Fiat-Revelli, i quali abbiano eseguito il maggior numero di ricognizioni sul nemico durante il 1916.

Ufficiali e militari di truppa presenti al deposito del 28° reggimento fanteria: lire 500 devolute «a lenimento di qualche dolore» nell'intento di ricordare la memoria dei propri valorosi fratelli d'armi, del 28° e 120° reggimento fanteria, caduti alla fronte per le migliori fortune d'Italia e destinate alla Commissione centrale dei soccorsi.

Onorevole deputato avv. Alfredo Baccelli (in esecuzione di una disposizione testamentaria del defunto genitore on. prof. Guido Baccelli) lire *10.000* (diminuite della relativa tassa di successione) da distribuirsi, a guerra finita, fra i militari che si siano segnalati nell'attuale campagna e che risultino iscritti elettori nel 3° collegio di Roma.

Il Ministro —MORRONE.

N. **121** - DISPOSIZIONI VARIE. **Distribuzione di offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915 1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). 9 febbraio 1917.

Facendo seguito alla circolare n. 598 del 6 ottobre 1916, si comunica che la commissione aggiudicatrice dei premi istituiti con oblazioni di privati cittadini e di ditte industriali, per il personale del corpo aeronautico, ha deliberato quanto segue:

1°. Offerta della fabbrica italiana automobili Torino (F. I. A. T.) circolari 752 e 244 del 1916: L. 5000 da dividersi come segue:

a) L. 1666,66 al capitano pilota Baracca sig. Francesco

b) L. 1666,67 al tenente pilota Ruffo di Calabria signor Fulco.

c) L. 1666,67 all'aspirante pilota Olivari sig. Luigi.

Pel velivolo abbattuto il 16 settembre 1916 in zona di guerra.

Altre L. 5000, al capitano pilota Baracca sig. Francesco pel velivolo abbattuto il 25 novembre 1916 in zona di guerra.

Di questa offerta rimangono disponibili ancora L. 75,000.

2°. Offerta agenzia italiana pneumatici Michelin (circolare 244 del 1916): L. 2000, da dividersi come segue:

a) L. 666,66 al capitano pilota sig. Baracca sig. Francesco.

b) L. 666,67 al tenente pilota Ruffo di Calabria signor Fulco.

c) L. 666,67 all'aspirante pilota Olivari sig. Luigi.

Pel velivolo nemico abbattuto il 15 settembre 1916 in zona di guerra.

Altre L. 2000, al capitano pilota Baracca sig. Francesco, pel velivolo abbattuto il 25 novembre 1916 in zona di guerra.

Di tale offerta restano disponibili ancora L. 10,000.

Il Ministro — MORRONE.

N. **122**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione ai corsi per pilotaggio di dirigibili.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 9 febbraio 1917.

1. Allo scopo di assicurare al servizio dei dirigibili il necessario numero di ufficiali di bordo, è aperta l'ammissione al corso di pilotaggio presso il cantiere di Ciampino. L'ammissione è limitata a 40 ufficiali, non essendo compresi in questo numero quelli che già prestano servizio presso il corpo aeronautico, e che potranno essere comandati al corso medesimo con speciali criteri.

2. Possono concorrere alla ammissione gli ufficiali subalterni delle armi combattenti in servizio effettivo permanente, di complemento o di milizia territoriale, che non appartengano a reparti o servizi mobilitati, che non abbiano oltrepassato l'età di 30 anni al 31 marzo 1917, siano fisicamente idonei al servizio aeronautico (in base ai requisiti della circolare n. 458 del *giornale militare* 1913) e abbiano uno dei seguenti titoli di studio:

a) passaggio dal 1° al 2° corso dell'accademia militare;

b) passaggio dal 1° al 2° corso di matematica, fisica o chimica conseguito in una università o politecnico del Regno;

c) titolo universitario riconosciuto equipollente ai precedenti dal Ministero della pubblica istruzione.

3. Le domande dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale di aeronautica) pel tramite gerarchico e non oltre il 15 marzo 1917, avvertendo che dei 40 ufficiali subalterni da ammettersi ai corsi non più di *dieci* verranno scelti tra quelli in servizio effettivo permanente.

4. La scelta degli ammittendi dovrà essere fatta esclusivamente in base ai titoli di studio per i fisicamente idonei. A parità di titoli la classificazione si farà per ordine di grado e di anzianità.

5 L'esame dei titoli sarà deferito al giudizio d'una commissione nominata dal Ministero della guerra, direzione generale d'aeronautica

6. La presentazione dei prescelti e l'inizio del corso è fissato per il 1° aprile 1917.

7. Gli ufficiali allievi che risulteranno idonei agli esami finali passeranno effettivi al corpo aeronautico colla carica di — ufficiali di bordo — quelli invece che non risultassero idonei saranno inviati all'arma di provenienza.

Il Ministro — MORRONE.

N. **123**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del 1° volume del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo.** — (Pubblicazione n. 122). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 9 febbraio 1917.

È stato pubblicato il 1° volume del nuovo manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo. Tale pubblicazione sostituisce le parti 1ª e 2ª di quello edizione 1° maggio 1913, le quali s'intendono pertanto abrogate. La parte 3ª di tale edizione continuerà a rimanere in vigore sino a quando sarà pubblicato il 2° volume del nuovo manuale, in corso di compilazione.

Il predetto volume è destinato esclusivamente ai corpi e reparti che hanno infermerie, uomini e cavalli, o che hanno

apposito ufficio sanitario, nonchè ai vari enti sanitari del R. esercito ed alle unità sanitarie collettive di mobilitazione (sezioni di sanità, reparti di sezione di sanità da fanteria con salmerie, ospedali e ospedaletti da campo).

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà, per ora, la spedizione direttamente alle autorità interessate, nella misura appresso indicata ed in seguito spedirà le copie occorrenti per le unità collettive di mobilitazione secondo ordini che il Ministero si riserva d'impartire.

SPECCHIO DI DISTRIBUZIONE.

Stato maggiore, intendenze, ispettorati, direzioni sanità mobilitate.

Comando Supremo dell'esercito	copie n.	4
Comando del corpo di stato maggiore territoriale	»	2
Intendenza generale	»	2
Intendenze d'armata	»	1
Ispettorato di sanità militare	»	25
Direzioni di sanità mobilitate	»	1

Arma dei carabinieri reali.

Comando di legione territoriale dei carabinieri reali	copie n.	1
Comando della legione allievi carabinieri reali	»	2

Arma di fanteria

Comando di reggimento di granatieri, fanteria, bersaglieri ed alpini	copie n.	1

Arma di cavalleria.

Comando di reggimento di cavalleria	copie n.	2

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento di artiglieria da campagna	copie n	2
Comando di reggimento di artiglieria da montagna	»	2
Comando di reggimento di artiglieria a cavallo	»	2
Comando di reggimento di artiglieria da fortezza	»	1
Comando di reggimento di artiglieria pesante campale	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento del genio	copie n.	1
Comando di battaglione specialisti del genio	»	1
Comando di battaglione aviatori	»	1

Direzioni di sanità militare territoriali
Ospedali militari ed altri servizi di sanità militare.

Direzioni di sanità militare (territoriale)	copie n.	1
Direzione ospedale militare principale (1 direzione, 1 biblioteca, 2 farmacie)	»	4
Direzione ospedale militare succursale (1 direzione, 1 farmacia)	»	2
Infermeria di presidio	»	1
Deposito di convalescenza	»	1
Farmacia centrale militare	»	30

N. B. Per ospedali militari principali e succursali e depositi di convalescenza debbonsi intendere gli stabilimenti militari sanitari territoriali preesistenti alla guerra, e così denominati, ai quali soltanto sarà distribuito il Manuale mentre agli ospedali di riserva, istituiti temporaneamente, sarà a suo tempo distribuito un estratto del manuale stesso attualmente in corso di stampa.

Scuole e istituti militari.

Comando scuola di guerra	copie n.	2
Comando in secondo scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	2
Comando in secondo dell'accademia militare	»	2
Comando scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	»	2
Comando scuola militare	»	2
Comando scuola d'applicazione di fanteria		2
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	4
Comando scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	2
Comando scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	2
Comando della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica	»	1
Comando collegio militare	»	1

Stabilimenti militari vari.

Per ogni stabilimento militare di artiglieria	copie n.	1

Stabilimenti militari di pena.

Comando di reclusorio militare	copie n.	1
Comando di carcere militare	»	1
Comando di compagnia di disciplina	»	1

Truppe coloniali e comandi vari.

Comando R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea	copie n.	5
Comando R. corpo truppe coloniali della Somalia	»	2
Comando R. corpo truppe d'occupazione della Tripolitania	»	5
Comando R. corpo truppe d'occupazione della Cirenaica	»	5
Comando R. corpo truppe d'occupazione dell'Egeo	»	1
Corpo invalidi e veterani	»	1
Deposito o sezione allevamento cavalli	»	1
Deposito materiale sanitario e veterinario per la Libia	»	1

Gli ospedali militari principali che hanno in carico unità sanitarie di mobilitazione (sezioni di sanità reparti di sezione di sanità per fanteria con salmerie ospedali e ospedaletti da campo) trasmetteranno al Ministero (direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) non oltre il 28 febbraio corrente, una nota esatta delle copie ad essi occorrenti per corredarne le predette unità secondo la quantità ad ognuna assegnata e che sarà desunta dai relativi specchi di caricamento.

È ovvio soggiungere che il Manuale dovrà essere richiesto per tutte le unità in carico a ciascun ospedale militare principale siano esse mobilitate oppure in deposito nei magazzini.

Alle unità di antico modello, già provviste del Manuale dei medicamenti edizione 1913, sarà ritirato tale testo appena distribuito il nuovo.

Gli ospedali principali appena riceveranno i manuali richiesti ne cureranne la distribuzione tra le varie unità facendo pervenire in modo sicuro le copie assegnate alle unità mobilitate.

Qualora ciò non fosse possibile conserveranno le copie non distribuite per consegnarle appena possibile alle unità interessate

Le copie dei manuali dell'edizione 1913 che verranno ritirate saranno conservate presso gli ospedali principali che ne segnaleranno la quantità al Ministero tenendole a disposizione.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 122 ed è in vendita per uso privato presso la tipografia Manuzio al prezzo di L. 6,00,

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(8020) Roma, 1947 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1917 — 17 febbraio

1917 FEBBRAIO 16. - N. 124. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1898 e dei già riformati durante la leva sulla classe 1896 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva. . *Pag.* 257

CIRCOLARE N. **124**. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1898 e dei già riformati durante la leva sulla classe 1896 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva**. — (Direzione generale leva e truppa). — 16 febbraio 1917.

1. Questo Ministero determina che col giorno 26 febbraio corrente si inizi la chiamata alle armi delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1898, arruolate dai consigli di leva a tutto il giorno 25 del corrente mese.

Con queste reclute si dovranno presentare anche quelle provenienti dagl'inscritti di leva e dai militari di qualsiasi classe, stati riformati durante la leva sulla classe 1896, e cioè dal 1° settembre 1915 a tutto il 24 aprile 1916, che in seguito a nuova visita presso i consigli di leva sono stati riconosciuti idonei alle armi ed arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria sino a tutto il giorno 25 del corrente mese.

2. Tutti coloro che saranno arruolati dai consigli di leva dopo il giorno 25 del corrente mese, dovranno presentarsi al distretto isolatamente di giorno in giorno, e quindi i consigli di leva provvederanno per l'immediato loro invio alle armi appena avvenuto l'arruolamento avanti il consiglio stesso.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE RECLUTE DELLA CLASSE 1898.

Presentazione delle reclute.

3. **Per le reclute le quali si presenteranno, anzichè al distretto di leva, ad altro distretto**, si osserveranno, per quanto riguarda la loro assegnazione ad un corpo, le norme indicate nei §§ 135 e 136 dell'istruzione complementare.

Si raccomanda ai comandi dei distretti di fare le segnalazioni occorrenti per le assegnazioni di dette reclute appena queste si presentano e sempre in via telegrafica, e ciò allo scopo di ridurre al minimo possibile la permanenza delle reclute stesse presso il distretto al quale si sono presentate.

4. Le reclute aventi obbligo di rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare e che si trovino in Libia, o nell'isole dell'Egeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale le incorporerà nei dipendenti riparti, a seconda delle loro attitudini fisiche e professionali, facendo poi le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Le reclute che si trovino nella colonia Eritrea e nella Somalia potranno optare per l'incorporamento nei rispettivi corpi di truppe coloniali.

5. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata territoriale che, qualora, per ragioni sanitarie, ritenessero assolutamente necessario ritardare la chiamata alle armi per qualche comune, dovranno informarne prontamente il Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), giusta il disposto del § 31 dell'istruzione complementare.

Reclute residenti all'estero.

6. Con richiamo alle disposizioni impartite col n. 43 della circolare n. 775 del 1916, questo Ministero avverte che gli inscritti arruolati presso i consolati, sia dei paesi di Europa che dei paesi transoceanici, dovranno presentarsi alle armi non più tardi del *31 maggio prossimo.*

Gli inscritti che per la suddetta data non avranno regolata la loro posizione all'estero, hanno facoltà di presentarsi ai rispettivi consigli di leva nel Regno non più tardi del *1° agosto prossimo*, per essere, se abili, inviati subito alle armi.

Rimane per altro sospesa fino a nuovo ordine la presentazione alle armi delle reclute di cui nella presente circolare che risiedono nei seguenti paesi:

Olanda, Danimarca, Bulgaria, Persia, Cina, Giappone, Siam, Messico, Perù, Colombia, Bolivia, Equatore, Isole Filippine, Isole Hawai, Australia, Iohannesburg, Freetown, Mahè, Mombasa, Port Louis, Bombay, Calcutta, Colombo, Hong-Kong, Rangoon, Singapore, Beira, Caiena (Guiana francese), Fort de France (Isola della Martinica), Rufisque (Senegambia francese), Point à Pitre (Isola della Guadalupa), Saint Denis (Isola della Riunione), Dar es Saalam (Affrica orientale), Bridgetown (Isole Barbados e Santa Lucia), Georgetown (Guiana inglese), Porto Stanley (Isola Falkland), Trinità (Antille inglesi), Batavia (Indie orientali olandesi), Curaçao (Antille olandesi), Paramaribo (Guiana olandese), Lourenço Marques (possedimento portoghese al Monzambico), Macao (Isola di Macao), Angola (Affrica occidentale), Isola di Tahiti (possedimento francese in Oceania).

Dispense dalla chiamata per ragioni di impiego per le reclute di 3ª categoria.

7. *Le reclute di 3ª categoria* che comproveranno di trovarsi in taluna delle condizioni prescritte dal vigente regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, potranno ottenere la dispensa dal rispondere alla presente chiamata, chiedendola nei modi e nei termini stabiliti dal relativo regolamento del 13 aprile 1911 e successive modificazioni, nonchè dalle istruzioni emanate per la sua applicazione.

Peraltro, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, dovranno considerarsi come *effettivamente chiamate sotto le armi* tutte le *reclute di 3ª categoria* che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b)* dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni

militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati, il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria* (*n.* 7 *della circolare n.* 124 *del giornale militare del 1917*) *li* . . . ».

8 Dato che la posizione delle reclute di cui al precedente numero 7 venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione indicata in detto numero dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni delle reclute stesse ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

9. Si raccomanda ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa dalla chiamata, allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se la recluta si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n 573 del 1915).

10. Si avverte che alle reclute della classe 1898, anche se di 3ª categoria *non deve essere concessa per nessun motivo l'esonerazione* di cui al R. decreto n. 561 ed ai decreti luogotenenziali n. 887 del 1915 e n. 401 del 1916.

Nell'interesse degli stabilimenti che producono armi e munizioni, il Ministero si riserva di dare ai distretti speciali disposizioni circa quelle reclute che, in via di eccezione, debbano esser lasciate, in qualità di comandate, a disposizione degli stabilimenti in cui si trovano come operai specializzati ed insostituibili.

Reclute temporaneamente inabili al servizio od idonee soltanto a servizi di carattere sedentario.

11. In analogia a quanto è stato disposto col n. 13 della circolare 755 del 1916 il Ministero determina che le reclute della classe 1898 nate nell'anno 1896 le quali risultassero *temporaneamente* inabili al servizio militare in genere, dovranno, a cura dei distretti o dei corpi a cui fossero già state assegnate, essere inviate in licenza di convalescenza fino al 1° settembre 1917.

Le reclute di 1ª categoria nate negli anni 1897 e 1898 che fossero riconosciute *temporaneamente inabili* anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere sottoposte a rassegna con proposta di rinvio alla leva ventura quali rivedibili.

Invece le reclute di 2ª e 3ª categoria riconosciute temporaneamente inabili pei detti servizi sedentari dovranno essere inviate in licenza di convalescenza qualunque sia il loro anno di nascita.

12. Le reclute le quali fossero *riconosciute idonee* soltanto ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere ugualmente assegnate ai corpi, avendo cura di ripartirle in equa misura fra i vari centri indicati nelle tabelle in base ai loro requisiti professionali.

Resta inteso che colore i quali fossero riconosciuti soltanto idonei pei detti servizi dopo la loro incorporazione, non dovranno sottoporsi a rassegna, ma dovranno continuare a prestare servizio nel corpo al quale furono assegnati.

Il giudizio di idoneità ai soli servizi sedentari emesso dai consigli di leva e risultante dal foglio matricolare, non vincola beninteso le autorità militari, le quali potranno anche far luogo alla destinazione della recluta ai servizi attivi, quando in una nuova visita medica risulti accertata la sua idoneità a tali servizi.

Sospensione di benefici stabiliti pel solo tempo di pace.

13. Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti e dei corpi su quanto avvertesi col n. 10 del manifesto di chiamata, allegato n. 1.

Per quanto riguarda le assegnazioni alla 2ª o alla 3ª categoria che fossero pronunciate per inscritti che si trovino già sotto le armi, si rammenta che alla relativa variazione matricolare dovrà far seguito quella di « *Trattenuto alle armi per mobilitazione* ».

Per i militari di 2ª categoria, beninteso, tale variazione dovrà trascriversi a datare dal giorno successivo a quello in cui compiranno sei mesi di permanenza alle armi.

Studenti ritardatari ed allievi missionari.

14. Essendo il ritardo del servizio per ragioni di studi limitato al tempo di pace, nessuno dei militari compresi nella presente chiamata potrà aspirarvi.

Ammissione al volontariato di un anno.

15. Come è detto nel n. 9 del manifesto, le reclute, anche se appartenenti alla 2ª, ovvero alla 3ª categoria, potranno essere ammesse al volontariato di un anno, a senso dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Le ammissioni onde trattasi, anzichè in tutte le armi, potranno aver luogo soltanto in quelle di fanteria, di artiglieria (escluso il gruppo di aviazione per artiglieria) e del genio (escluso il battaglione lagunari). Ben s'intende perciò che nessuna ammissione dovrà essere fatta nel corpo aeronautico.

I comandanti di distretto, appena ricevuta la domanda scritta o verbale di ammissione al volontariato di un anno da parte di una recluta già in servizio, dovranno invitarla a produrre sollecitamente i prescritti documenti, affinchè l'ammissione possa aver luogo nel termine del primo mese dall'incorporamento.

Le reclute di 2ª e 3ª categoria devono firmare, contemporaneamente all'atto dell'ammissione al volontariato di un anno, quello di passaggio in 1ª categoria.

16. Per ogni buon fine, dovrà essere richiamata l'attenzione di tutti coloro che presenteranno domanda di ammissione al volontariato di un anno su quanto venne partecipato ai comandi di corpo d'armata territoriali con circolare a stampa del 22 marzo 1916, n. 15074, e cioè che, dal momento in cui abbiano ultimato la prima istruzione, la qualità di volontario di

un anno non costituisce alcun motivo perchè coloro che la rivestano siano sottratti al trattamento comune a tutti gli altri militari del reparto, coi quali dovranno essere compresi nella truppa di complemento da inviare in zona di guerra.

17. Tenuta presente la disposizione dell'art. 104 succitato, secondo la quale gli aspiranti all'ammissione al volontariato d'un anno già incorporati debbono compiere l'anno di servizio nell'arma cui sono stati assegnati, i comandanti di distretto, prima di disporre perchè le reclute ora chiamate siano assegnate definitivamente ai corpi, faranno loro presente che, se intendono compiere l'anno di volontariato in una delle armi di loro scelta per cui abbiano la voluta attitudine fisica, dovranno farne domanda prima del loro effettivo incorporamento, e, se del caso, tratterranno al distretto, in attesa del compimento delle relative pratiche, quelle reclute che avranno manifestato il desiderio di assumere la qualità di volontario di un anno. Resta inteso che in questi casi l'ammissione al volontariato deve essere effettuata prima dell'invio dell'aspirante al corpo prescelto e per conto del corpo medesimo.

Gli atti di ammissione al volontariato dovranno peraltro essere compiuti dai depositi dei corpi anzichè dai distretti di presentazione, quando tali depositi si trovino nello stesso presidio in cui ha sede il distretto.

18. I comandanti di distretto, appena ricevuta la domanda di ammissione al volontariato di un anno, si informeranno d'urgenza se nel corpo prescelto dall'aspirante vi siano ancora posti disponibili per volontari di un anno, le cui quote restano fissate nella misura stabilita dal n. 8 della circolare 378 dell'anno 1914, e cioè il ragguaglio dovrà essere fatto in relazione al numero di compagnie, batterie ecc. che i reggimenti avevano nel loro organico di pace senza tener conto di tutte le altre compagnie, batterie ecc. formatesi in seguito alla mobilitazione.

Le suaccennate informazioni dovranno assumere i comandanti di deposito dei corpi quando il militare già incorporato chieda di essere ammesso al volontariato di un anno con trasferimento in altro corpo della medesima arma.

Per quanto riguarda la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato di un anno, i corpi ed i distretti si dovranno, in massima, attenere alle norme contenute nella circolare 378 succitata.

La tassa di volontariato di un anno è quella stessa fissata col R. decreto 13 luglio 1914, n. 712.

Appena avvenute le ammissioni al volontariato di un anno dovranno essere inviati a questo Ministero i mod. 28-*C* con le quietanze di tesoreria: se tali documenti non furono già qui trasmessi per le ammissioni effettuate in passato se ne dovrà fare l'invio senza ulteriore ritardo.

Ammissioni nell'arma dei carabinieri reali e nella regia guardia di finanza.

19. Le reclute che intendono di essere ammesse nei carabinieri reali, potranno farne domanda ai comandanti dei distretti sin dal giorno della pubblicazione del manifesto che fa seguito alla presente circolare, senza attendere il giorno della loro presentazione alle armi.

Questo Ministero confida che in tal modo vi sarà tempo sufficiente per poter svolgere tutte le pratiche inerenti a tali ammissioni, prima dell'ultimo giorno stabilito dall'ordine di movimento per la partenza delle reclute dai distretti per i centri di assegnazione.

In conseguenza, quelli dei detti aspiranti, per i quali le relative pratiche non fossero espletate entro tal giorno, dovranno essere dai comandanti dei distretti assegnati ad un centro secondo la loro attitudine, ed avviati senz'altro a destinazione.

Una volta giunti al centro di assegnazione, potranno inoltrare regolare domanda di passaggio nell'arma dei carabinieri reali, passaggio che potrà aver luogo *soltanto* durante il periodo della loro istruzione come reclute e semprequando non si oppongano particolari esigenze del servizio.

20. Per quanto poi riguarda, l'ammissione nel corpo della R. guardia di finanza, questo Ministero avverte che, giusta accordi presi col comando generale della guardia stessa, i comandi dei distretti militari potranno dar corso soltanto alle domande presentate dalle reclute della classe 1898 anteriormente al giorno 26 fissato per l'inizio della presente chiamata alle armi.

Manifesto.

21. Il manifesto di chiamata alle armi da pubblicarsi in data 19 febbraio corrente sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi

nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti, alle capitanerie di porto ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei distretti faranno intanto conoscere *d'urgenza* ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute del rispettivo comune.

22. Nello stabilire per i vari comuni i giorni per la presentazione delle reclute alle armi, i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che le operazioni di chiamata si svolgano con la maggiore rapidità possibile e si compiano *al massimo* entro otto giorni. Perciò, a modificazione del § 38 dell'istruzione complementare, potranno regolare l'affluenza del contingente al distretto nel modo che riterranno più opportuno al fine di poter procedere giornalmente all'assegnazione del maggior numero di uomini.

Permessi e proroghe alla presentazione alle armi.

23 Allo scopo di conseguire le maggiori economie e per sfollare i locali adibiti per le operazioni della chiamata, si raccomanda ai comandanti dei distretti di ridurre *al minimo la permanenza delle reclute ai distretti stessi*; epperciò essi potranno largheggiare nella concessione di *permessi* per ritornare ai rispettivi comuni, in attesa della partenza pei centri, e di *autorizzazioni a pernottare fuori caserma* a quelle residenti nella città sede del distretto.

Pei viaggi delle reclute cui sono accordati i *permessi* di cui sopra, i distretti possono rilasciare le richieste mod. *B gialle* per fruire della tariffa ridotta; *ma il prezzo del biglietto dev'esser pagato dalle reclute.*

24. Le reclute che dovrebbero rispondere alla presente chiamata e che abbiano presentata domanda di ammissione agli speciali corsi di istruzione accelerati per la nomina a *sottotenente di complemento* di cui alla circolare n. 118 del c. a., saranno dai distretti lasciate in congedo illimitato provvisorio sino all'inizio dei corsi.

Quelle delle dette reclute che non ottenessero l'ammissione a tali corsi, dovranno essere precettate ad imprendere subito il servizio militare.

Per evitare dichiarazioni di diserzione i distretti, ai quali i detti aspiranti hanno presentato la domanda di ammissione, *quando non siano quelli di leva* degli aspiranti stessi, dovranno informarne *senza indugio* i distretti di leva.

25. **Alle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria, le quali comproveranno di essere fuochisti od aspiranti fuochisti in servizio presso l'amministrazione delle ferrovie di Stato, e della società veneta sarà dai distretti concessa una proroga alla presentazione alle armi sino al 15 aprile p. v.**

26. Si avverte che, dato lo stato di guerra, non potranno esser concesse per **nessun altro motivo oltre quelli sopra indicati proroghe alla presentazione alle armi e licenze.**

Assegnazione ai centri di mobilitazione.

27. Le assegnazioni delle reclute ai vari centri saranno fatte in base alle *tabelle numeriche* d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto, per mezzo del comandante del rispettivo corpo d'armata territoriale.

28. Le reclute saranno assegnate ai *depositi dei corpi ed ai centri* indicati nelle tabelle stesse e sulla loro matricola sarà inscritta la seguente variazione:

« *Tale nel deposito* (*o centro di mobilitazione*) *del . . . . . reggimento . . . . . .* (*o battaglione, ecc*). . . . . *li . . . . . .* ».

Appena avute le tabelle, i comandi dei distretti comunicheranno ai vari depositi o centri ai quali debbono fare assegnazioni, la quota di reclute che dovranno ricevere.

29. Verificandosi esuberanza nel contingente rispetto a quello indicato nelle tabelle anzidette, i comandi dei distretti ripartiranno l'eccedenza, in modo proporzionale, esclusivamente fra i depositi di fanteria di linea indicati nelle tabelle stesse.

Analogamente si regoleranno nel caso di deficienza nel contingente.

30. Stante la brevità dell'intervallo che intercede fra il giorno in cui gl'inscritti sono stati visitati dal consiglio di leva e quello in cui saranno chiamati alle armi, le assegnazioni delle reclute saranno fatte in massima in base ai requisiti fisici e professionali che sono indicati sul rispettivo foglio matricolare

Il Ministero lascia peraltro in facoltà dei comandanti dei distretti di sottoporre le reclute alla visita di cui al § 517 del

regolamento sul reclutamento, avvertendo ad ogni buon fine che alla visita dovrà però sempre procedersi quando sia invocata dalle reclute stesse o quando sorgessero dubbi circa la idoneità al servizio militare in genere delle medesime, oppure circa la loro idoneità per le armi e specialità cui dovrebbero essere assegnate.

31. Le quote fissate per le assegnazioni alle armi e corpi speciali non dovranno essere completate colle prime reclute giunte, ma si dovrà lasciare scoperta una certa aliquota per le assegnazioni di coloro che verranno alle armi successivamente o che saranno segnalati disponibili da altri distretti cui si fossero presentate.

Granatieri.

32. Ai granatieri saranno assegnate le reclute aventi almeno la statura di m. 1 76, stabilita dal § 73 della istruzione complementare fino al limite della quota stabilita per ogni distretto nella relativa tabella.

Le reclute che risultassero esuberanti alle quote saranno assegnate ad altre armi e specialità ed, occorrendo, anche alla fanteria di linea quelle di statura relativamente meno alta.

Fanteria di linea.

33. Per l'assegnazione alla fanteria di linea i comandanti dei distretti militari si atterranno rigorosamente alle disposizioni contenute nel § 74 dell'istruzione complementare, il quale, mentre avverte che la assegnazione alla fanteria di linea non deve esser fatta con il criterio di lasciare a tale specialità gli individui relativamente meno atti al servizio militare, stabilisce invece che *gli uomini da assegnarsi alla fanteria di linea devono avere piena attitudine alle marce, e poter resistere, marciando, al peso dell'equipaggiamento individuale.*

Le reclute di professione musicanti saranno ripartite proporzionalmente fra i vari depositi.

Bersaglieri.

34. Fra gli aspiranti all'assegnazione ai bersaglieri, a parità di condizioni, dovrà darsi la preferenza agli inscritti al *corpo nazionale delle milizie volontarie* (V. C. A.) che com-

proveranno di aver appartenuto ad un reparto volontari ciclisti mobilitato, ed a coloro che proveranno di saper usare la bicicletta o che diano affidamento di divenire buoni ciclisti.

Detti uomini debbono assegnarsi ai bersaglieri quand'anche la loro statura raggiunga soltanto il limite minimo di metri 1.62.

In difetto di uomini che abbiano piena attitudine a servire in questa specialità, i comandanti dei distretti vi assegneranno tutti coloro che per le loro condizioni fisiche diano maggiore affidamento di prestare utile servizio nella specialità.

Alpini.

35. A parziale modificazione dei §§ 79 ed 80 della istruzione complementare, si determina che nei mandamenti montani o da considerarsi tali, nella scelta delle reclute sia, *in modo assoluto*, data la precedenza agli alpini ed all'artiglieria da montagna.

Avvertesi che per la presente chiamata il reclutamento degli alpini è stato esteso anche a taluni altri distretti aventi territori montuosi o di collina, oltre quelli che normalmente forniscono uomini a tale specialità.

Questi distretti aggiunti dovranno scegliere gli alpini a preferenza fra le reclute appartenenti a comuni di montagna e di collina e che posseggano i requisiti di cui al § 76 dell'istruzione complementare e con le modalità stabilite dal successivo § 77.

Qualora un distretto non potesse completare le quote fissate per uno dei battaglioni colle reclute dei mandamenti fissati pel suo reclutamento, potrà completarle con gli elementi che fossero esuberanti al reclutamento di uno degli altri battaglioni.

Cavalleria.

36. Nella presente chiamata *non si debbono* fare assegnazioni all'arma di cavalleria e perciò nessuna quota sarà stabilita con le tabelle di cui al precedente n. 27.

Artiglieria.

37. Le reclute che non abbiano attitudine per la fanteria di linea, se sono carrettieri o addette al governo dei cavalli e muli, possono essere destinate alle *batterie dell' artiglieria da campagna*, anche se la loro statura raggiunga soltanto il limite di m. 1.60.

In tal senso deve intendersi modificato il § 83 dell'istruzione complementare.

38. Le reclute da assegnarsi alle batterie dell'*artiglieria pesante campale* dovranno essere larghe di petto, robuste e bene sviluppate, con statura possibilmente da m. 1.65. a m. 1.75.

I comandanti di distretto procureranno che una metà circa delle reclute da destinarsi alle dette batterie venga scelta fra quelle che, per professione, siano state addette al governo od alla condotta di cavalli e muli.

Le reclute assegnate all'*artiglieria pesante campale* saranno dai distretti in parte avviate ai depositi di tale specialità ed in parte ai depositi di alcuni reggimenti di *artiglieria da campagna* e precisamente a quelli del 4°, 5°, 6°, 9°, 11°, 17°, 23° e 28°, secondo le indicazioni delle tabelle numeriche di assegnazione.

39. Le quote fissate per l'*artiglieria da montagna* debbono essere date al completo; eppertanto, qualora i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire le dette quote, sono autorizzati a transigere sul limite minimo di statura fissato per tale specialità, scendendo, ove occorra, fino a m 1 68.

Però, l'aliquota di reclute aventi statura inferiore a m. 1.72, che potrà essere assegnata all' artiglieria da montagna, non dovrà superare mai *un terzo* del contingente fissato con la tabella numerica di assegnazione.

40. In caso di deficienza di personale, l'assegnazione all'*artiglieria da montagna* delle reclute dei comuni di montagna, o da considerarsi tali, non potrà essere variata nemmeno se esse chiedessero di servire in altri corpi in qualità di operai-militari.

41. Le reclute da assegnarsi alle *batterie someggiate* dovranno, in massima, possedere i requisiti stabiliti per l'artiglieria da montagna; però, per essi potrà usarsi la maggior tolleranza rispetto principalmente alla statura, la quale potrà scendere sino al minimo di m. 1.65 per una metà della quota.

42. La quota complessivamente indicata nelle tabelle di assegnazione per *l'artiglieria da montagna e someggiata* dovrà dai distretti, nel procedere alle assegnazioni individuali delle reclute, essere ripartita in parti uguali fra le due specialità.

43. Anche le quote fissate per l'*artiglieria da fortezza* debbono essere date al completo; epperciò, occorrendo, i comandanti di distretto potranno transigere alquanto sui requisiti fisici fissati per tale specialità.

44. Le reclute da assegnarsi al *gruppo specialisti d'artiglieria* dovranno possibilmente possedere i requisiti fisici stabiliti per l'artiglieria da fortezza.

45. Tutti i distretti assegneranno ed invieranno al deposito del 10° reggimento d'artiglieria da fortezza in Piacenza le reclute che risultino di mestiere *pirotecnici*, *artificieri*, *polveristi* o *cartai di fuochi artificiali*, in eccedenza alle quote fissate nelle tabelle di assegnazione.

Genio.

46. Nell'assegnazione *agli zappatori* dovrà darsi la precedenza alle reclute che, oltre ad avere i requisiti fisici richiesti per tale specialità, sappiano scrivere celeremente ed in modo leggibile sotto dettatura; e, ad ogni modo, i comandanti dei distretti procureranno perchè il numero di questi uomini sia almeno *la metà* della quota indicata nelle tabelle di assegnazione per la specialità in parola.

47. Le reclute di mestiere muratore, minatore, scalpellino, fabbro, barcaiuolo, pescatore, marinaio e segatore, potranno essere assegnate *agli zappatori*, anche se di statura inferiore a m. 1.65.

Uguale tolleranza nella statura potrà applicarsi alle reclute di altro mestiere, qualora fosse indispensabile ricorrervi pel completamento delle quote fissate con le tabelle.

48. Al deposito del 3° reggimento genio (*telegrafisti*) i comandi dei distretti faranno le seguenti assegnazioni:

a) reclute di *professione* telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti o guardafili, le quali appartengano ad amministrazioni dello Stato, compresa l'amministrazione ferroviaria;

b) reclute pratiche di telegrafia per aver servito come supplenti in uffici telegrafici o per aver frequentato con successo scuole telegrafiche *istituite da enti pubblici* (*escluse quindi quelle private*) ed, occorrendo, studenti, impiegati e simili, che

diano affidamento di poter riuscire buoni telegrafisti frequentando apposito corso presso il deposito suddetto;

c) reclute aventi i requisiti stabiliti per gli *zappatori*, da adibirsi al *servizio di stenditori* od ai *servizi accessori*;

d) elettricisti, meccanici pratici nella lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc. e meccanici di precisione in genere, *motoristi* di motori a benzina;

Le assegnazioni delle reclute di cui alla lettera *a)* saranno fatte indistintamente, *senza limite di quota*, da tutti i distretti militari; quelle di cui alla lettera *b)* saranno parimenti effettuate da tutti i distretti, ma *entro i limiti della quota* che sarà fissata con la rispettiva tabella di assegnazione.

Nel procedere alla scelta di queste ultime reclute, i comandanti dei distretti terranno per base unicamente i titoli professionali o di studio abbandonando ogni altro mezzo di selezione, come p es. il sorteggio, la limitazione della statura, ecc.

Le assegnazioni di cui alle lettere *c) d)* saranno eseguite soltanto da taluni distretti in conformità delle indicazioni che saranno apposte sulle tabelle di assegnazione.

49. I comandanti dei distretti, appena avranno compiute le assegnazioni di cui al precedente numero, segnaleranno al comando del deposito del 3° reggimento genio (*a Firenze*) mediante telegramma, il numero complessivo delle reclute destinate pei vari servizi dei telegrafisti, e da esso riceveranno la indicazione del centro, pel quale le reclute stesse dovranno esser fatte partire.

Nessuna delle reclute da assegnare ai telegrafisti dovrà dai distretti essere fatta sottoporre all'esperimento per l'accertamento delle condizioni visive.

Saranno escluse, beninteso, dalla assegnazione stessa le reclute che si trovassero nelle condizioni di cui al § 88 dell'istruzione complementare.

50. I *motoristi* che i comandi dei distretti, giusta le tabelle di assegnazione, sono tenuti a fornire al deposito del 5° reggimento genio, dovranno essere scelti fra le reclute che daranno affidamento di possedere la necessaria abilità tecnica per essere impiegate al funzionamento dei gruppi perforatori.

In conseguenza, nel procedere alle relative assegnazioni, sarà data la preferenza alle reclute che, oltre ad esser *motoristi*, siano anche *meccanici*, nonchè a tutte quelle che comproveranno di esser state addette a stabilimenti minerari od industriali come conduttori di motori a scoppio.

I comandi dei distretti procureranno di fornire le quote fissate per tali professionisti al completo, avvertendo che, trattandosi di uomini da assegnarsi come operai, è sufficiente posseggano la sola idoneità al servizio militare in genere.

51. Oltre le reclute di professioni diverse (*falegnami, elettricisti, meccanici, studenti, ecc., ecc.*), che i distretti, in conformità delle indicazioni poste sulle tabelle di assegnazione, dovranno destinare ai due centri di mobilitazione del 6° reggimento genio, tutti indistintamente i distretti terranno a disposizione del comando del deposito del 6° reggimento genio in Torino le reclute che hanno i requisiti indicati ai §§ 96, 97 e 99 dell'istruzione complementare.

L'assegnazione di quest'ultime sarà regolata dal comando del deposito del 6° reggimento genio nel modo indicato al § 100 della citata istruzione.

Corpo aeronautico.

52. Nella presente chiamata *non si debbono* fare assegnazioni al corpo aeronautico e perciò nessuna quota sarà stabilita con le tabelle di cui al precedente n. 27.

Sanità.

53. I comandanti dei distretti assegneranno pel servizio di *aiutante* alla compagnia di sanità del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il distretto cui appartengono *per fatto di leva*, **tutte** le reclute le quali comprovino di aver compiuto con successo almeno il 1° anno di medicina e di chirurgia o di farmacia, ovvero di chimica e farmacia o di chimica pura o che dimostrino con *validi certificati di esercitare la professione di radiologo* da non meno di due anni, oppure di essere addette a laboratori di batteriologia come aiuti od assistenti del personale tecnico.

54. *Gli studenti sopraccennati potranno conseguire l'assegnazione soltanto qualora, all'atto della presentazione alle armi, comprovino di avere frequentato le lezioni del 1° anno, superati gli esami consigliati dalla facoltà e presa inscrizione al 2° anno.*

A tal fine i comandanti dei distretti avranno cura di esaminare attentamente i certificati rilasciati dalle segreterie delle

università agli studenti di cui trattasi, e terranno altresì presente che non hanno titolo all'assegnazione in sanità gli studenti provenienti da altre facoltà o scuole, i quali abbiano presa diretta inscrizione al 2° anno di medicina e chirurgia, senza averne così frequentato il primo anno.

55. Pel servizio di *infermiere* saranno assegnate alle stesse compagnie di sanità cui vengono destinati gli aiutanti, tutte le reclute le quali comprovino di esercitare la professione di infermieri presso ospedali pubblici (*escluse quindi le cliniche private*) da non meno di un biennio, ovvero che appartengano al personale degli stabilimenti di disinfezione, oppure siano provviste di regolare diploma che le abiliti alle funzioni di disinfettatore.

Sussistenza.

56. Nella presente chiamata *non si debbono* fare assegnazioni alle compagnie di sussistenza e perciò nessuna quota sarà stabilita con le tabelle di cui al precedente n. 27.

Automobilisti.

57. Le reclute le quali siano provviste di patente civile, rilasciata da una prefettura del Regno, di *conduttore d'automobili o di motocicli*, oppure che risultino essere *aggiustatori meccanici d'automobili*, saranno dai distretti assegnate *senza limite di quota* alla compagnia automobilisti d'artiglieria indicata per ognuno di essi sulla tabella di assegnazione.

Alle compagnie stesse saranno inoltre assegnate le reclute le quali comprovino di appartenere alla sezione automobilistica del corpo nazionale delle milizie volontarie, producendo a tal uopo la tessera d'inscrizione al corpo.

Alle stesse compagnie automobilisti i comandanti dei distretti procureranno infine di assegnare qualche *tornitore in ferro*, qualche *vulcanizzatore di gomme* e qualche *stagnino*.

Operai.

58. In massima gli operai, *qualunque sia il mestiere da essi esercitato, non dovranno essere sottoposti all'esperimento* di cui al § 105 dell'istruzione complementare.

I comandanti dei distretti procederanno alla scelta degli operai in base ai documenti che gli aspiranti dovranno produrre, limitando l'invio all'esperimento a quei pochi casi pei quali ciò fosse assolutamente indispensabile.

Verificandosi deficienze nelle assegnazioni di qualche specialità di operai, queste dovranno essere ripartite proporzionalmente fra i vari centri, a cui, secondo le tabelle, i distretti debbono fornire gli operai stessi e ciò allo scopo di non danneggiare troppo il reclutamento di una specialità in confronto alle altre

59. Per la presente chiamata, i comandanti dei distretti provvederanno *direttamente* all'assegnazione ai vari centri, in conformità delle indicazioni che risulteranno dalle tabelle, di tutti gli operai, *qualunque sia la specialità od il mestiere* da essi esercitato, compresi quindi anche quelli indicati al 3° comma del § 104 dell'istruzione complementare e pei quali l'assegnazione sarebbe spettata al Ministero.

In conseguenza, per *nessun motivo* dovranno trattenersi reclute al distretto a disposizione del Ministero per una assegnazione speciale e *nessuna segnalazione* dovrà essergli fatta al riguardo.

60. Tutti coloro i quali abbiano ottenuta una destinazione come operaio saranno segnalati in modo speciale al comando del centro cui furono assegnati, indicando per ognuno il rispettivo mestiere o la professione che esercita.

Reclute che si presentano isolatamente alle armi.

61. Le reclute che per qualsiasi motivo si presenteranno alle armi dopo avvenuta la partenza pei corpi, dovranno *in massima* essere escluse dall'assegnazione alle armi speciali, a meno che per qualcuna di queste armi non si dovesse, con tali reclute, completare le relative quote, in dipendenza del disposto col precedente n. 31.

Disertori.

62. A senso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale, n. 1599, del 31 ottobre 1915, essendo sospesi, durante lo stato di guerra, i procedimenti penali di competenza dei tribunali militari a carico dei militari imputati di diserzione, ne consegue che le reclute cui si riferisce la presente chiamata le quali, non pre-

sentandosi a tempo debito o non giustificando il motivo del ritardo, vengano imputate di diserzione, dovranno essere senz'altro avviate al centro cui debbono essere assegnate effettive in base alle tabelle numeriche di cui al n. 27 della presente circolare.

Personale da comandarsi ai distretti per la chiamata

63. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenerne la disciplina, i comandanti di divisione militare territoriale comanderanno temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa possibilmente del rispettivo presidio.

Si fanno vive raccomandazioni perchè tale personale sia scelto con la massima cura in rapporto alle funzioni che è tenuto a compiere, tenendo ben presente che è sommamente utile che abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Questi ufficiali e militari di truppa per nessuna ragione saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di assegnazione.

Invio delle reclute ai centri di mobilitazione.

64. L'invio delle reclute ai vari centri sarà iniziato il giorno 5 marzo 1917 ed effettuato in base agli ordini di movimento che verranno emanati dal comando territoriale del corpo di stato maggiore (delegazione trasporti).

65. Per l'accompagnamento delle reclute ai depositi e centri cui sono assegnate, i comandi di divisione militare territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendolo dai depositi dei reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto ovvero in città viciniori.

66. Le reclute dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno assegnate ai centri stanziati nell'isola, saranno avviate alle rispettive sedi per cura dei distretti stessi appena resa definitiva la loro assegnazione.

Foglio di riconoscimento.

67. Si prescrive che il foglio di riconoscimento che i distretti debbono consegnare alle reclute all'atto della loro partenza per i centri di assegnazione sia conforme al modello allegato n. 2.

Certificati penali.

68. I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali già chiesti dagli ufficiali delegati per gli inscritti arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria siano in ordine prima che vengano iniziate le assegnazioni ai corpi: se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti avvertendone, anche telegraficamente, il Ministero, qualora il ritarde dovesse protrarsi in guisa da far temere possa intralciare le operazioni di assegnazione.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914.

Oggetti di corredo.

69. A tutte le reclute che debbono rispondere alla presente chiamata *non dovrà essere distribuito dai comandi dei distretti alcun oggetto di corredo, ad eccezione della gavetta e del cucchiaio che porteranno poi seco al loro invio ai centri di mobilitazione, e della coperta da campo per quelle che debbono compiere lunghi viaggi.*

Le reclute terranno perciò i propri abiti sino a che non avranno raggiunto il rispettivo centro di assegnazione; solo nel caso di evidente necessità, il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

70 A tutti sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di . . . . .* (*città, sede del distretto*), da portarsi al braccio sinistro.

I comandi dei distretti provvederanno per tempo i *bracciali* con la relativa iscrizione.

Viveri presso i distretti.

71. I viveri ed il pane dovranno, per quanto possibile, essere distribuiti in natura, sempre però conciliando le disposizioni del precedente n. 23 con la possibilità di confezionare e distribuire il rancio.

Viveri per il viaggio.

72. *Di massima*, per il viaggio delle reclute dai distretti ai centri di assegnazione non si distribuiranno viveri in natura; sarà invece corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria col supplemento, di cui alla circolare n. 88 del *giornale militare* del 1915.

Amministrazione e contabilità.

73. Per l'amministrazione e la contabilità degli uomini chiamati alle armi con la presente circolare, dovranno essere dai distretti osservate le norme degli articoli 749 e seguenti del regolamento di amministrazione e le disposizioni di cui appresso:

a) La contabilità sarà tenuta dal comandante della compagnia provvisoria mediante il giornale di contabilità mod. 63 (R. A.), il quale deve servire per tutta la permanenza degli uomini al distretto, anche se interessi due mesi differenti.

b) Gli uomini saranno giornalmente inscritti nel quadro 1, comune per comune, assegnando ad ogni comune uno spazio sufficiente per iscrivervi successivamente tutti gli uomini che vi appartengono.

c) Nel quadro 5 le variazioni di arrivo saranno registrate numericamente, ma per comune. Le variazioni di partenza pei corpi saranno pure registrate numericamente, ma distinte per centro di assegnazione.

d) Nel quadro 6 i rinunciatari al pane ed ai viveri saranno dimostrati nella colonna: *Razioni non dovute per gli ammessi a dieta speciale*, modificandone opportunamente l'intestazione.

e) Gli uomini che dopo la presentazione ai distretti siene inviati alle case loro in attesa di partire pei centri cui sono assegnati vanno dimostrati fra gli assenti e non hanno diritto ad alcun assegno pei giorni di permesso ottenuti, nè al rimborso delle spese di trasporto.

f) Nei giorni di viaggio per raggiungere il centro di assegnazione gli uomini saranno dimostrati fra gli assenti, in apposita colonna.

g) La compagnia provvisoria per chiedere alla cassa il rimborso degli assegni pagati dovrà fare uso del foglio paga

M. 56 (R. A.) per il soldo, dei modelli 38 e 39 (R. A.) per razioni pane e viveri eventualmente pagate in contanti, e del M. 42 (R. A.) per le indennità di viaggio dovute agli uomini per raggiungere il distretto, sul quale ultimo modello non occorre sia apposta la quietanza dei singoli militari.

h) Le altre indennità di viaggio sono pagate direttamente dalla cassa del distretto contro quietanza del capo drappello.

i) Per il pagamento agli uomini delle indennità loro dovute per raggiungere il distretto, si osserveranno le avvertenze contenute sui ruolini M. 221.

l) I militari comandati al distretto per i lavori di scritturazione inerenti alla chiamata e pel ricevimento delle reclute, saranno dimostrati su di un separato giornale di contabilità M. 63 (R. A.), compilando pure un apposito foglio paga M. 36 (R. A.).

Anche le somme pagate ai detti militari per soldo, assegni personali, indennità di viaggio ed altre competenze, saranno conteggiate dai distretti sul capitolo delle spese di leva senza chiedere alcun rimborso ai corpi.

m) Il prelevamento del pane e dei viveri e di tutte le altre somministrazioni in natura sarà fatto con un solo buono che comprenda tutti gli uomini presenti al distretto, compresi i chiamati. Anche tutte le spese varie che occorressero saranno conteggiate complessivamente.

n) I ruolini di marcia M. 720 saranno allestiti dal comando del distretto in duplice esemplare, di cui uno sarà consegnato al capo drappello, l'altro sarà allegato allo specchio M. 42 (R. A.) sul quale trovansi conteggiate le indennità di viaggio. Sui ruolini devono essere compresi soltanto gli uomini effettivamente partiti per i corpi.

o) L'elenco degli oggetti di corredo eventualmente distribuiti, da consegnarsi al capo drappello, sarà compilato servendosi del consueto M. 255.

Gli oggetti stessi ed i bracciali saranno diminuiti dal carico direttamente dai distretti senza chiedere alcun rimborso ai corpi.

p) Per il conteggio delle razioni pane e viveri somministrate si terranno presenti le norme contenute nella circolare n. 261 del 1913.

74. Si avverte che gli uomini, durante la loro permanenza presso i distretti e nel viaggio per raggiungere il centro di assegnazione, quand'anche vengano a trovarsi in località ove siano corrisposte le *indennità di guerra*, non hanno diritto a tali indennità, ma soltanto al trattamento ordinario da soldato.

75. I comandi di distretto, a senso dell'art 3 dell'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, e dell'art. 22 del regolamento sull'imposta militare, approvato col R. decreto 23 dicembre 1915. n. 1894, non ometteranno di fare sollecitamente alle agenzie delle imposte le occorrenti comunicazioni a riguardo delle reclute inscritte sui rispettivi ruoli, che per effetto della presente circolare, saranno effettivamente incorporate nel R. esercito, o destinate ad un servizio di Stato per cui abbiano conseguito la dispensa.

Si avverte che alle disposizioni del citato R. decreto, sono state apportate, con decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, notevoli modificazioni sulle quali, in attesa di poterle pubblicare sul *giornale militare ufficiale*, si richiama fin d'ora, in particolar modo l'attenzione delle autorità interessate.

Soccorsi alle famiglie bisognose

76 Alle famiglie bisognose delle reclute di 3ª categoria, potrà essere concesso subito il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750 dell'anno stesso.

Alla concessione del soccorso giornaliero potranno essere ammesse anche le famiglie bisognose di quelle reclute di 1ª categoria della classe 1898 a riguardo delle quali i consigli di leva, a senso del n. 39 della circolare n 755 del *giornale militare* del 1916, avessero sospeso la decisione sulle domande di assegnazione alla 3ª categoria presentate per titoli dipendenti dalla scomparsa di militari avvenuta nell'attuale guerra o in quella di Libia.

Per la concessione del soccorso alle famiglie delle reclute, in tali condizioni, i sindaci provvederanno in base alle comunicazioni che avranno ricevuto dalle rispettive prefetture e sottoprefetture a mente del citato n. 39 della circolare 755, e di ciò faranno speciale menzione nel rendiconto della spesa da inviarsi al distretto militare.

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LE RECLUTE PROVENIENTI DAGL'INSCRITTI E DAI MILITARI NATI NEGLI ANNI DAL 1876 IN POI GIÀ RIFORMATI DURANTE LA LEVA SULLA CLASSE 1896.

Presentazione alle armi ed assegnazione delle reclute nate negli anni dal 1876 al 1881.

77. **Le reclute nate negli anni dal 1876 al 1881 che si presenteranno ad un distretto cui non appartengono per fatto di leva saranno assegnate insieme alle reclute del distretto cui si presentano.** Questo dovrà, beninteso, dare subito partecipazione al distretto di leva dell'avvenuta presentazione, indicando il corpo o centro cui la recluta è stata assegnata, affinchè il distretto di leva possa inviare al corpo o centro stesso il prescritto mod. 59.

78. I comandi dei distretti di presentazione assegneranno:

a) alla *compagnia di sanità* del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il distretto, *tutte* le reclute nate negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 che comprovino con documenti autentici di essere laureati in medicina e chirurgia, farmacisti, dentisti diplomati, ministri di culti, ovvero di esercitare la professione di radiologo da non meno di due anni, oppure di essere addette a laboratori di batteriologia come aiuti od assistenti del personale tecnico, o a stabilimenti di disinfezione, nonchè coloro i quali siano provvisti di regolare diploma che li abiliti alle funzioni di disinfettatore;

b) alle compagnie stesse *tutte* le reclute nate negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 che esercitino la professione di infermieri o di inservienti presso ospedali pubblici (*escluse quindi le cliniche private*) *da non meno di un biennio*;

c) alla *compagnia automobilisti d'artiglieria* indicata per ciascun distretto nella tabella di assegnazione per le reclute della classe 1898 di cui al n. 27 della presente circolare, *tutte* le reclute che producano la patente civile di conduttori d'automobili o di motocicli, rilasciata dalle prefetture del Regno;

d) al *deposito del 3° reggimento genio* (*telegrafisti*) le reclute nate negli anni 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 e 1881 le quali posseggano i requisiti indicati al n. 48 della presente circolare.

Di tutte le rimanenti reclute, quelle *nate negli anni 1876 e 1877* verranno ripartite tra i *battaglioni o le compagnie di milizia territoriale di fanteria* che hanno sede nel territorio del corpo d'armata di cui il distretto fa parte, per ricevervi l'istruzione militare, in base alle direttive che i comandi dei distretti promuoveranno dai comandi dei corpi d'armata territoriali; e quelle *nate negli anni 1878, 1879, 1880 e 1881* saranno invece assegnate ai centri indicati nelle tabelle di cui al n. 27 della presente circolare per le reclute della classe 1898.

79. Le reclute *nate negli anni dal 1876 al 1881* non potranno essere ammesse al volontariato di un anno.

Presentazione alle armi ed assegnazione delle reclute nate posteriormente all'anno 1881.

80. **Alle reclute nate posteriormente al 1881 le quali si presenteranno, anzichè al distretto di leva, ad altro distretto,** sarà applicato il disposto del n. 3 della presente circolare agli effetti della loro assegnazione ad un corpo, la quale dovrà effettuarsi in conformità delle tabelle stabilite per le reclute della classe 1898.

Dispense dalla chiamata per ragioni d'impiego ed esonerazioni temporanee

81. Le reclute *nate negli anni dal 1876 al 1881* essendo inscritte sui ruoli di milizia territoriale, potranno ottenere la dispensa dalla chiamata alle armi in applicazione del regolamento approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, quale fu modificato da Regi decreti successivi.

A senso poi dell'art. 5 del decreto ministeriale del 5 ottobre 1916, le reclute predette, oltrechè fruire delle disposizioni contenute nel regolamento suaccennato, potranno eccezionalmente ottenere la dispensa dalla chiamata stessa anche quando siano funzionari od agenti di pubbliche amministrazioni, i quali, pure non rivestendo le qualifiche previste dagli *specchi* allegati al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 stesso anno), siano però dalla competente autorità ritenute *indipensabili* e *insostituibili*.

I funzionari ed agenti di cui sopra, per fruire della dispensa, devono appartenere alle stesse amministrazioni pubbliche cui hanno riguardo gli *specchi* allegati al citato decreto ministe-

riale del 22 maggio 1915, avvertendo che siffatta dispensa può essere estesa anche a quelli appartenenti alle amministrazioni delle provincie e quindi, come è ovvio, anche ai presidenti delle deputazioni provinciali, nonchè ai maestri elementari — dipendano essi dalle provincie o dai comuni, — al personale direttivo ed insegnante delle scuole pareggiate ed al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura (direttori ed assistenti).

Ai funzionari ed agenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato non sarà per altro concessa una vera e propria dispensa, ma essi saranno invece considerati come *comandati* a prestare servizio presso l'amministrazione stessa.

82. I provvedimenti indicati nel precedente numero verranno adottati *volta per volta* dai distretti militari sulla esibizione di un certificato in cui, premessi la precisa qualifica di impiego che la recluta riveste, il nome e cognome, filiazione, anno e comune di nascita, comune in cui concorse alla leva e distretto militare, l'autorità competente dovrà riportare la seguente dichiarazione:

« Il sottoscritto attesta sotto la sua personale responsabilità che l'opera del suddetto funzionario (od agente) è *indispensabile* pel regolare funzionamento dell'ufficio cui è addetto e che inoltre egli è assolutamente *insostituibile*. (Grado, firma e bollo di ufficio) ».

Tale certificato dovrà, in massima, essere rilasciato dalla stessa autorità che per le singole amministrazioni è indicata negli *specchi* allegati al citato decreto ministeriale del 22 maggio 1915. Quando tale autorità non risulti dagli *specchi* stessi, il certificato sarà rilasciato dal sottosegretario di Stato per gli impiegati delle amministrazioni centrali (dai capi servizio per le ferrovie dello Stato), e dai rispettivi capi gerarchici (prefetti, intendenti di finanza, rettori di università, provveditori agli studi, capi divisione per i singoli servizi dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc.) per gli altri impiegati.

Per gli impiegati postali, telegrafici e telefonici, il certificato sarà invece rilasciato e rimesso ai distretti militari dall'amministrazione centrale delle poste e porterà la firma del ministro o quella del direttore generale competente.

Per gli impiegati delle amministrazioni delle provincie, il certificato verrà rilasciato dal presidente della deputazione provinciale e sarà vistato per conferma dal prefetto. Il prefetto visterà per conferma, come è prescritto, anche i certificati rilasciati dai sindaci per gli impiegati comunali; per i mae-

stri elementari, però, il certificato dovrà invece essere vistato dal R. provveditore agli studi.

Pel personale delle cattedre ambulanti di agricoltura, il certificato dovrà essere rilasciato dal prefetto.

83. Per ottenere lo speciale trattamento di cui al precedente numero, il certificato dovrà essere presentato al comando del distretto militare non oltre il giorno fissato per la presentazione alle armi della recluta.

84. In base alla produzione di tale documento, i comandi di distretto lasceranno in libertà le reclute, inscrivendo nella loro matricola la seguente variazione, dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« *Dispensato dalla chiamata perchè* .. (qualifica rivestita ed amministrazione presso la quale il militare è impiegato) *a senso dell'art. 5 del decreto ministeriale del 5 ottobre 1916* ».

Per i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, invece, la variazione da inscriversi sarà la seguente:

« *Comandato a prestare servizio presso l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, a senso del n.* 84 *della circolare n.* 124 *del giornale militare 1917* ».

Alle reclute che sono funzionari od agenti dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, cui sarà applicato il trattamento suddetto, verrà poi rilasciato uno speciale documento attestante la loro posizione, secondo le direttive che darà in proposito l'intendenza generale del R. esercito.

85. A soluzione di quesiti fatti, avvertesi che la dispensa prevista dallo specchio *F* annesso al decreto ministeriale del 22 maggio 1915 è applicabile *anche ai ministri di culto acattolico aventi cure d'anime* e che il certificato per conseguire tale dispensa dev'essere rilasciato, in tali casi, dalla superiore autorità religiosa da cui essi dipendono e vidimate dall'autorità prefettizia.

Per opportuna norma si avverte poi che la dispensa dalle chiamate alle armi prevista dallo specchio *F* anzidetto per *i ministri di culto* riguarda — pel culto cattolico — oltre che i parroci o coloro che ne fanno le veci nelle cure vacanti, anche i *coadiutori titolari di benefici civilmente riconosciuti.*

Per ottenere la dispensa, i detti coadiutori debbon produrre al comando del distretto militare, prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi, un certificato dell'ordinario diocesano, vistato per conferma del subeconomo dei benefici vacanti, nel quale l'ordinario stesso dichiari, sotto la sua personale responsabilità, che la recluta è investita di un vero e

proprio beneficio coadiutorale civilmente riconosciuto e che la sua opera è assolutamente necessaria pel regolare funzionamento della cura d'anime.

L'accennato certificato dovrà, altresì, contenere l'espressa attestazione del subeconomo che il coadiutore, di cui si chiede la dispensa, abbia già ottenuto il regio *placet*, o almeno ne abbia avanzata domanda anteriormente alla data della presente circolare.

In mancanza del subeconomo, il visto e l'attestazione di cui sopra debbono essere apposti dal procuratore del Re.

86. In via eccezionale, si determina che le *reclute di 1ª e 2ª categoria, nate posteriormente al 1881*, le quali siano funzionari od agenti delle ferrovie dello Stato, nonchè quelle di 3ª categoria aventi una qualifica che non dia titolo alla dispensa dalle chiamate, possano ottenere di essere *comandate* a prestar servizio presso l'amministrazione stessa, semprequando risultino *insostituibili*, indipendentemente dal ramo di servizio cui sono addette e siano state assunte in servizio anteriormente al giorno **26 febbraio 1916**.

Per ottenere di essere *comandato* a prestar servizio presso l'amministrazione ferroviaria occorre però che *il capo ufficio o capo servizio, alla cui immediata dipendenza l'impiegato si trovi, dichiari per iscritto, sotto la sua personale responsabilità, che l'opera dell'impiegato soggetto alla chiamata è assolutamente necessaria pel regolare andamento dell'ufficio o del servizio*.

A tal uopo, gli interessati dovranno produrre al comando del distretto, *prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi*, un certificato compilato in modo analogo a quello prescritto dal n. 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, quale fu modificato dal n. 1 della circolare n. 384 del *giornale militare* 1915, tenendo presente che per il personale che presta servizio nei compartimenti il certificato dovrà essere rilasciato dai *capi divisione* dei singoli servizi, e per il personale dell'amministrazione centrale dai rispettivi *capi servizio*.

Nel certificato dovrà essere indicato anche il giorno in cui il militare venne assunto in servizio dalle ferrovie dello Stato.

In base alla produzione di tale documento i comandi di distretto lasceranno in libertà le reclute delle quali trattasi, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione, dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« *Comandato a prestare servizio presso l'amministrazione*

delle ferrovie dello Stato a senso del n. 86 della circolare n. 124 *del* giornale militare 1917 *li* . . .»

87. Alle reclute cui verrà applicato il trattamento indicato nel precedente numero sarà poi rilasciato uno speciale documento attestante la loro posizione, secondo le direttive che darà in proposito l'intendenza generale del regio esercito.

Nel caso che la posizione delle reclute stesse venisse ad essere modificata, come ad esempio, per assegnazione ad un corpo ecc., alla variazione indicata nel numero precedente devanno farsi seguire le atre intese a ben stabilire le successive posizioni delle reclute stesse ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

88. Le reclute di 1ª e 2ª categoria *nate posteriomente al 1881* che facciano parte del personale degli stabilimenti ausiliari o privati che forniscono materiali o lavori per conto del R. esercito o della R. marina, potranno essere lasciate a disposizione degli stabilimenti dove già prestano l'opera loro.

Le reclute che, in seguito alle determinazioni degli organi competenti, saranno ammesse al suaccennato trattamento, verranno assegnate ad un centro stanziato nella stessa località dove ha sede lo stabilimento o, in mancanza, ad un centro stanziato in località prossima.

Sulla matricola di tali reclute, alla variazione di « *Chiamato alle armi li* . . . . . » dovrà farsi seguire l'altra di «*Lasciato a disposizione del* . . . . . (stabilimento, ecc.) *ed assegnato al* . . . . . (indicare il centro o deposito) *n. 88 della circolare n.* 124 *del giornale militare del 1917 li* . . . . . ».

89. Eguale trattamento dovrà farsi alle reclute di 1ª e 2ª categoria *nate posteriormente al 1881* addette al personale delle direzioni e degli stabilimenti militari, che, in base a preventiva autorizzazione del Ministero (*Sottosegretariato per le armi e munizioni — ufficio operai militari*) saranno date in nota ai distretti dai rispettivi direttori. Anche dette reclute saranno assegnate a centri stanziati nella stessa località dove ha sede la direzione cui esse appartengono od a quelle viciniori.

90. Le reclute di 1ª e 2ª categoria *nate posteriormente al 1881* saranno lasciate a disposizione delle rispettive amministrazioni e associazioni, semprequando si trovino nelle condizioni di cui in appresso:

a) impiegati od agenti dell'amministrazione postale e telegrafica addetti alla *Posta Militare*;

b) funzionari del genio civile, addetti alle direzioni genio civile di armata, e quelli facenti parte delle compagnie cantonieri stradali dipendenti dalle stesse direzioni del genio civile;

c) impiegati di ruolo delle prefetture e sottoprefetture, incaricati delle funzioni di commissario di leva presso gli uffizi prefettizi purchè esercitino tali funzioni da non meno di due mesi alla data della presente circolare;

d) in servizio nel corpo delle guardie di città o in quello degli agenti di custodia delle carceri;

e) funzionari delle capitanerie di porto o agenti di bassa forza portuaria;

f) impiegati amministrativi degli arsenali marittimi dello Stato.

91. Saranno altresì lasciate a disposizione delle associazioni della *Croce Rossa e dell'Ordine dei cavalieri di Malta* le reclute di 1ª e 2ª categoria nate negli anni dal 1882 al 1890 incluso, le quali facciano parte del personale di assistenza (direttivo o di truppa).

Tale trattamento può essere esteso anche alle reclute nate negli anni dal 1891 in poi e facenti parte del suddetto personale, alla condizione però che prestino servizio presso *reparti mobilitati* di tali associazioni.

92. Per l'ammissione al trattamento di cui sopra, le reclute dovranno produrre un'attestazione delle rispettive amministrazioni, od associazioni, avvertendo che per i commissari di leva dovrà da tale documento risultare anche il giorno dal quale il militare esercita dette funzioni.

Nella matricola delle reclute di cui trattasi dovrà inserirsi la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e non giunto perchè lasciato a disposizione della Croce Rossa (ovvero dall'Ordine dei Cavalieri di Malta, della Posta militare, del corpo delle Guardie di città, del Ministero dell'Interno quale commissario di leva ecc.) n. 90 (o 91) della circolare n. 124 del giornale militare del 1917 li.* . . . . . »

Le reclute stesse, ove per qualsiasi motivo cessassero dalla posizione che rispettivamente rivestono, dovranno essere chiamate alle armi ed assegnate ad un corpo, salvo il caso in cui i militari provenienti dai riformati della loro classe fossero già stati congedati dalle armi.

93. Per le reclute di 1ª e 2ª categoria che appartengano alla amministrazione postale e telegrafica e che, pur non essendo

addette alla Posta militare siano riconosciute *insostituibili* nelle funzioni che esercitano, questo Ministero si riserva di adottare speciali provvedimenti caso per caso, in base alle relative proposte che gli pervenissero da quella amministrazione, provvedimenti che saranno a suo tempo comunicati ai rispettivi distretti militari.

94. Le reclute *nate negli anni dal 1876 al 1881* e quelle di 3ª categoria *nate in anni posteriori al 1881*, (*escluse in ogni modo tutte le reclute della classe 1898*) che prestano l'opera loro presso aziende, stabilimenti od imprese di cui al R. decreto n. 561 ed ai decreti luogotenenziali n. 887 del 1915 e n. 401 del 1916 e che soddisfacciano ai prescritti requisiti, possono, essere ammesse alla *esonerazione temporanea* (circolari 348, 503, 523 del *giornale militare* del 1915 e 240, 489 del *giornale militare* del 1916)

Disposizioni varie.

95. Le reclute provenienti dai già riformati che, sia presso i distretti, sia presso i corpi, fossero riconosciute **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviate in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

96. I comandanti dei distretti procureranno di assegnare alla stessa arma o specialità in cui avevano già prestato servizio (semprequando siano comprese fra quelle cui debbono farsi assegnazioni nella presente chiamata) le reclute *nate posteriormente all'anno 1877* le quali furono riformate dopo di aver iniziato il servizio militare, purchè beninteso abbiano conservata per esse la necessaria attitudine fisica. In caso diverso saranno assegnate ad altra arma o specialità nella quale, date le loro condizioni fisiche, possano prestare un utile servizio.

I provenienti dall'arma dei reali carabinieri o dal corpo della regia guardia di finanza dovranno essere assegnati alla fanteria.

A tale riguardo, si fa presente che per questi militari che furono riformati durante il servizio alle armi, i distretti dovranno formare un nuovo foglio matricolare, in cui trascriveranno [illegible] **integralmente**, desumendoli dai rispettivi ruoli, i dati

relativi ai servizi anteriormente prestati e alla riforma conseguita in rassegna, e poscia la variazione riferentesi all'arruolamento effettuato nella nuova visita, quale risulta dal foglio matricolare inviato dall'ufficio delegato in 1° al consiglio di legale.

97. In analogia al disposto del § 847 del regolamento sul reclutamento; le reclute provenienti dai già riformati che conseguirono nel R esercito un grado di sottufficiale o di truppa durante il precedente servizio, lo riacquisteranno sempre quando non lo abbiano perduto per retrocessione o per condanna.

Il conseguimento del grado deve risultare dal ruolo o dal foglio matricolare compilato prima della riforma, non essendo sufficiente l'indicazione del foglio di congedo.

La variazione relativa a tale riacquisto del grado deve essere riportata sul nuovo foglio matricolare di cui al precedente n. 96 dopo quella dell'arruolamento effettuato nella nuova visita ed essere così formulata:

« *Caporale* (*o sergente, ecc.*) *in analogia al disposto dal* § *847 del regolamento sul reclutamento* ».

98. A tutte le famiglie bisognose delle reclute provenienti dai già riformati, qualunque sia l'anno di nascita e la categoria cui appartengono, sono applicabili per quanto riguarda il *soccorso* le disposizioni impartite col precedente n. 76 circa le reclute di 3ª categoria della classe 1898.

99. Alle reclute provenienti dai riformati sono inoltre applicabili le disposizioni generali emanate con la presente circolare per la chiamata alle armi delle reclute della classe 1898 in quanto siano compatibili con le norme speciali stabilite a loro riguardo.

RENDICONTO DELLE ASSEGNAZIONI.

100. Ogni comando di distretto nel giorno 6 marzo 1917 invierà a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma espresso così concepito:

« A tutto il giorno 5 marzo corrente assegnate reclute. . .

. . . . . .

Rimaste al distretto in attesa di assegnazione n. . . . ».

Pel giorno 20 marzo 1917 p. v. tutti i distretti trasmetteranno al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendi-

conto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo (ristampa 1914 o 1915), avvertendo di suddividere l'ultima colonna (quota effettivamente assegnata) in due colonne parziali per indicare rispettivamente nella prima quanti sieno, per ogni centro, le reclute della classe 1898 di 1ª, 2ª e 3ª categoria che, in complesso, vi furono assegnate, e nella seconda il numero totale delle reclute provenienti dai già riformati che furono assegnati ai centri stessi ed ai battaglioni di milizia territoriale.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — MORRONE.

ALLEGATO N. 2.

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1898 e dei già riformati durante la leva sulla classe 1896 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Sono chiamate alle armi le reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1898, nonchè quelle provenienti dagli inscritti di leva e dai militari di qualsiasi classe stati riformati durante la leva sulla classe 1896 e cioè dal 1° settembre 1915 a tutto il 24 aprile 1916, che in seguito a nuova visita presso i consigli di leva sono state riconosciute idonee alle armi ed arruolate in 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Esse dovranno presentarsi a questo distretto nelle *ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Tutte quelle che saranno arruolate posteriormente alla presente chiamata dovranno presentarsi isolatamente a questo distretto appena avvenuto il loro arruolamento avanti il consiglio di leva.

2. Si avverte, per opportuna norma che le reclute arruolate presso i consolati, sia dei paesi di Europa, che dei paesi transoceanici dovranno presentarsi alle armi non oltre il 31 maggio 1917, eccezion fatta per quelle di esse che alla data predetta non avessero ancora regolato la loro posizione all'estero, le quali potranno presentarsi ai rispettivi consigli di leva nel Regno non più tardi del 1° agosto 1917 per esser, se abili, avviate subito alle armi.

Per quelle però residenti in paesi pei quali è temporaneamente sospesa la presentazione alle armi di militari in congedo rimane sospesa fino nuovo ordine la presentazione stessa.

3. Le reclute, che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno indicato nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Quelle *non residenti nel detto comune* si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

4. Le reclute hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, le reclute produrranno le richieste mod. *B, color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore di militari.

5. Le reclute residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 2.

Le reclute, provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quella della presentazione. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

6. Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di

trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 2.

7. Le reclute provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di lire 2 al giorno, dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, semprechè giungano provviste di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelle che fossero sprovviste di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, semprechè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

8. Le reclute di 1ª categoria della classe 1898 possono far domanda di ammissione nell'arma dei carabinieri reali sin dal giorno della pubblicazione del presente manifesto.

Alla ammissione nell'arma dei RR. carabinieri possono aspirare anche le reclute di 2ª e di 3ª categoria, della classe 1898 purchè, beninteso, facciano passaggio per libera elezione alla 1ª categoria, assumendo la ferma di tre anni.

9. Le reclute che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con il presente manifesto, potranno a senso dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento, cioè entro il primo mese del loro effettivo incorporamento, aspirare all'ammissione al volontariato di un anno in taluni corpi delle armi di fanteria, artiglieria e genio, secondo disposizioni impartite dal Ministero della Guerra, facendone domanda al distretto o al corpo.

Avvertesi a tale proposito che se le dette reclute facessero la domanda di ammissione al volontariato di un anno dopo di essere state incorporate, dovrebbero, a senso dell'art. 104 succitato, prestare l'anno di volontariato nella medesima arma nella quale si troveranno, non potendo assolutamente fare passaggio nella nuova qualità in un corpo di arma diversa da quella di assegnazione.

10. Si avverte che, per disposizione di legge, durante lo stato di guerra non è ammessa la concessione del congedo provvisorio, fatta in tempo di pace alle reclute aventi fratelli sotto le armi per compiere la ferma di leva, nè la surrogazione tra fratelli, come non sono ammessi ritardi dalla chiamata per ragioni di studi.

Il termine utile per far valere presso i consigli di leva, i diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria (titoli esistenti all'atto dell'arruolamento o sorti precedentemente) non scadrà che alla apertura della leva sulla classe 1899; ma il riconoscimento di tali diritti non darà luogo, finchè duri lo stato di guerra, al congedamento del militare.

11. Saranno *dispensate* dal rispondere alla presente chiamata le reclute provenienti dai già riformati nati negli anni dal 1876 al 1881, nonchè le reclute di 3ª categoria nate in anni posteriori al 1881, comprese quindi anche quelle facenti parte della classe 1898, le quali trovandosi in alcuna delle condizioni prescritte dal vigente regolamento sulle dispense, faranno valere presso questo comando il rispettivo titolo nei modi stabiliti dalle istruzioni per l'applicazione del detto regolamento, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi. Quelle di esse che conseguissero l'assegnazione alla 3ª categoria dopo il loro incorporamento non potranno più far valere l'eventuale titolo alla dispensa dalla chiamata.

12. Si avverte inoltre che a senso dell'art. 5 del decreto ministeriale del 5 ottobre 1916, potrà concedersi la dispensa dalla presente chiamata anche alle reclute provenienti dai già riformati nati negli anni dal 1876 al 1881, che siano funzionari ed agenti di tutte le pubbliche amministrazioni, cui hanno riguardo gli *specchi* allegati al decreto ministeriale 22 maggio 1915, le quali, pur non rivestendo le qualifiche previste dagli specchi stessi, siano però dalla competente autorità responsabile dichiarate *indispensabili ed insostituibili*. Tale dispensa eccezionale potrà essere estesa, alle condizioni suaccennate, anche agli impiegati delle amministrazioni delle provincie. Si rammenta, ad ogni buon fine, che tra le condizioni richieste per la concessione della dispensa, v'è anzitutto quella che il titolo relativo sia fatto valere presso il comando del distretto militare non oltre il giorno fissato per la presentazione alle armi.

13. Potranno essere ammesso alla *esonerazione temporanea* le reclute provenienti dai già riformati nati negli anni dal 1876 al 1881, nonchè quelle di 3ª categoria nate posteriormente al 1881 (**escluse in ogni modo quelle della classe 1898**) le quali prestano l'opera loro presso aziende proprie dello Stato, delle provincie e dei comuni o quelle private cui siano affidati servizi pubblici di interesse nazionale o locale, ovvero che provvedano materiali e lavori per conto dello Stato, provincie e comuni, od anche si trovino presso grandi stabilimenti il cui funzionamento interessi l'economia nazionale e l'ordine pubblico oppure siano adibite a determinati servizi della marina mercantile. La concessione di tale esonerazione temporanea sarà subordinata al riconoscimento della necessità e insostituibilità delle reclute nelle funzioni che disimpegnano.

14. *Si avverte ad ogni buon fine che la presentazione da parte delle reclute di certificati di idoneità rilasciati da scuole private di telegrafia non da loro titolo a conseguire di diritto l'assegnazione al deposito del 3° reggimento genio (telegrafisti).*

15. Le reclute che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo

tuire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato compenso in denaro.

L'ammontare del compenso sarà pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0,20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0,80.

16. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

AVVERTENZA. — I militari delle classi 1874 e 1875, testè venuti alle armi, che avessero un figlio obbligato a rispondere alla presente chiamata non possono, per tale fatto, invocare la dispensa di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale n 7 del 5 gennaio 1917, perchè, come fu indicato anche nel manifesto pubblicato il 10 gennaio u. s., la presenza alle armi dei figli doveva esistere al momento della chiamata dei detti militari delle classi 1874 e 1875.

La stessa avvertenza vale anche per i militari delle classi suddette i quali avessero un figlio chiamato alle armi col manifesto in data 10 corrente perchè nato nel primo quadrimestre dell'anno 1899.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

Tutte le reclute arruolate dai consigli di leva dopo i giorni indicati nel presente manifesto, hanno l'obbligo di presentarsi isolatamente a questo distretto appena avvenuto il loro arruolamento avanti il consiglio di leva.

. . . . . addì 19 febbraio 1917.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose delle reclute di 3ª categoria della classe 1899 e delle reclute 1ª, 2ª e 3ª categoria provenienti dai già riformati le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura sottoindicata:

Alla concessione del soccorso giornaliero potranno essere ammesse anche le famiglie bisognose di quelle reclute di 1ª categoria della classe 1898 a riguardo delle quali i consigli di leva avessero sospesa la decisione sulla domanda di assegnazione alla 3ª categoria presentata per titoli dipendenti dalla scomparsa di militari avvenuta nell'attuale guerra o in quella di Libia.

Per la concessione del soccorso alle famiglie delle reclute in tali condizioni, i sindaci provvederanno in base alle comunicazioni che avranno ricevuto dalle rispettive prefetture e sottoprefetture, e di ciò faranno speciale menzione nel rendiconto della spesa da inviarsi al distretto militare.

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato e vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *e*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

ALLEGATO N. 2

Distretto militare di .....

Foglio di riconoscimento

i . . . . . *foglio di* . . . . . .

di . . . . . *nato il* . . . . . .

nel comune di . . . . . *circondario di* . . . . .

Inscritto di leva nel comune di . . . . . .

mandamento di . . . . . *distretto militare di* . . . . . .

classe . . . *categoria* . . . *numero d'estrazione* . . . . . .

Professione o condizione . . . . . *sa* { *leggere* . . . . . / *scrivere* . . . . }

Assegnazione avuta . . . . . .

li . . . . . *1917.*

Il Comandante del Distretto

Bollo
d'ufficio

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(2029) Roma, 1947 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1917 — 17 febbraio

1917 GENNAIO 24. — N. 125. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . Pag. 300

1917 FEBBRAIO 4. — » 126. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 160, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, sono aumentati della complessiva somma di lire 550.000.000 . . . . . » 302

7. — » 127. — AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera . . . . . » 304

14. — » 128. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prelevamento degli stampati. . . . . » 304

14. — » 129. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — DISPOSIZIONI VARIE. — Sospensione di provvedimenti eccezionali da prendere in determinati casi a favore di ufficiali e di militari di truppa . . . . . » 305

15. — » 130. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità agli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva, non provvisti di pensione o di stipendio a carico dello Stato, che sono rinviati in congedo . . . . . » 306

16. — » 131. — AVANZAMENTO — Nomina a tenente medico effettivo di sottotenenti medici di complemento e di tenenti medici di complemento » 307

16. — » 132. — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio attivo permanente. . . . . » 307

1917 FEBBRAIO 16. - N. 133. — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio attivo permanente. . . . Pag. 310

» 16. - » 134. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra . . . . . » 311

» 16. - » 135. — DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni relative alle perdite di militari . . . . . » 317

» 16. - » 136. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Accertamenti sanitari. . . . . » 317

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 318

CIRCOLARE N. **125**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 24 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R decreto 22 agosto 1915, n 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Stabilimento meccanico Subalpino già Antonio Masera, Reparto fonderia — Via Canova, n. 9-11, Torino.
2. Società industriale chimica agricola Fossanese — Stabilimento di Fossano.

3. Società Lombarda per distribuzione di energia elettrica, per il personale addetto al suo cantiere di costruzione del nuovo impianto idroelettrico sul torrente Poschiavino presso Tirano (Sondrio) — Sede: Milano.

4. Società anonima meccanica Lombarda — Stabilimento in via Cavalleri, Monza.

5. Giovanni Gerosa, Trafileria — Largo Manzoni 10, Lecco.

6. Giovanni Gerosa, Trafileria — Stabilimento di Pescarenico (Lecco).

7. Giovanni Gerosa, Trafileria — Stabilimento di proprietà della ditta Chiapponi e Parabò, frazione Arlenico, Castello sopra Lecco.

8. Giovanni Gerosa, Trafileria — Stabilimento di proprietà Dell'Oro Giuseppe fu Marco, frazione Arlenico, Castello sopra Lecco.

9. Società ceramica Richard-Ginori — Stabilimento di Doccia (Sesto Fiorentino).

10. Società materiale elettro, trazione (S. M. E. T.) — Stabilimento di Capostrada (Pistoia).

11. Dionigi Chisio e Figli — Fabbrica di medicazione antisettica, Pavia.

12. Società italiana dello smeriglio — Stabilimento di Bovisa (Milano).

13. Società italiana dello smeriglio — Stabilimento di Valtesse (Bergamo).

14. Società anonima per le forze idrauliche di Trezzo sull'Adda « Benigno Crespi », per le sue centrali idro e termoelettriche, nonchè per tutti gli impianti di linea, di distribuzione, di trasformazione e cabine dalle stesse dipendenti — Sede: Milano, via V. Hugo 1.

15. Società Martesana per distribuzione di energia elettrica, per le sue centrali idro e termoelettriche, nonchè per tutti gli impianti di linea, di distribuzione, di trasformazione e cabine dalle stesse dipendenti nelle provincie di Milano, Bergamo e Cremona Sede: Milano.

16. P. Forni — Stabilimento per la lavorazione del legno, via Maragliano 51, Firenze.

17. Società idroelettrica Villeneuve — Stabilimento di Nera Montoro (Perugia),

18. Fabbrica italiana di ossigeno dott. Ugo Locatelli e C. Stabilimento in via Lattuada 23, Milano

19. Società imprese idrauliche ed elettriche del Tirso, per

il personale addetto ai cantieri ed ai lavori di costruzione del bacino artificiale sul fiume del Tirso — Cagliari.

20. Gianelli Maino e C. — Stabilimento per la sterilizzazione del latte, Mortara (Pavia).

21. « Elettrica Brindisina », anonima per azioni, per le sue centrali elettriche, nonchè per tutti gli impianti di linea, di trasformazione e cabine da essi dipendenti — Sede in Brindisi, via Circumvallazione.

Roma, 24 gennaio 1917.

MORRONE,
CORSI.
CARCANO.

N. **126.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 160, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916 917 sono aumentati della complessiva somma di L. 550.000.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 4 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1788;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916 1917 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 8 « Spese postali »	L	10,000 »
Cap. n. 63 « Corredo alle truppe, ecc. »	»	3,000,000 »
Cap. n. 67. « Casermaggio e combustibile, ecc. »	»	4,350,000 »
Cap n. 74. « Fitti d'immobili ad uso militare, ecc. »	»	1,000,000 »
Cap n. 83. « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. »	»	75,000,000 »
Cap. n. 99*bis*. « Spese per la guerra » .	»	466,640,000 »
Totale . . .	L.	550,000,000 »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **127**. — AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Nomine ad ufficiale effettivo di sottufficiali di carriera**). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 febbraio 1917.

In relazione al contenuto delle circolari 698, 726 del *giornale militare* 1915 e 442 e 785 del 1916, il Ministero determina che sotto le date 1° gennaio e 1° maggio 1917 vengano effettuate le nomine a sottotenente effettivo dei sottufficiali di carriera che abbiano compiuto o compiano rispettivamente al 31 dicembre 1916 e al 30 aprile 1917 i tre anni di servizio da sottufficiale e i quattro mesi di servizio presso corpi e reparti dell'esercito operante richiesti per tale nomina, oltre, beninteso, a possedere tutti gli altri requisiti.

Le proposte degli aspiranti che maturano i periodi di servizio col 31 dicembre 1916 dovranno essere inoltrate al Ministero (direzione generale personale ufficiali) al più presto; le altre entro il 31 maggio 1917.

Le autorità che inoltrano le proposte devono annettervi copia del foglio matricolare del sottufficiale, completa di variazioni fino alla data dell'invio; le proposte sfornite di questo documento non potranno essere prese in considerazione.

Il Ministro — MORRONE.

N. **128**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prelevamento degli stampati**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 febbraio 1917.

Il Ministero ha avuto occasione di rilevare che molte amministrazioni per non aver calcolato con la dovuta ponderatezza il fabbisogno di stampati nella richiesta ordinaria annuale da inviarsi al Reclusorio militare, vengono a trovarsi poi nella necessità di inviare richieste suppletive che da parte di alcune amministrazioni raggiunsero anche un numero elevato.

L'accennato inconveniente accresce straordinariamente il lavoro del Reclusorio, fa aumentare le spese di imballaggio e di

trasporto e porta pregiudizio anche al servizio delle spedizioni specialmente per quelle che devono essere fatte per ferrovia

Si richiamano quindi tutte le amministrazioni alla stretta osservanza delle prescrizioni vigenti e si rammenta che il fabbisogno degli stampati va calcolato dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo e con una piccola riserva dei modelli di uso più generale, e che le richieste suppletive possono essere inoltrate solo quando sorgano bisogni che non era possibile di prevedere.

I corpi che hanno già inviato nel decorso mese di gennaio la richiesta ordinaria e che ritenessero di non avervi compreso l'intero fabbisogno fino al 30 giugno 1918, potranno farsi restituire dal Reclusorio la richiesta per la sollecita regolarizzazione della medesima, restituzione che il reclusorio effettuerà sempre quando non abbia già iniziato le relative operazioni di distribuzione e spedizione.

Il Ministro — MORRONE.

N **129** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — DISPOSIZIONI VARIE. **Sospensione di provvedimenti eccezionali da prendere in determinati casi a favore di ufficiali e di militari di truppa.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 febbraio 1917.

1. Imprescindibili necessità del servizio rendono praticamente impossibile di continuare la concessione del *trasferimento* in località prossima alla residenza della propria famiglia, previsto dalla circolare n. 542 del 1916, per taluni casi specialissimi.

Questo Ministero, pertanto, ha determinato di sospendere l'applicazione del capo I « *Trasferimenti* » di detta circolare e ne dà notizia ai comandi dei corpi d'armata territoriali perchè si astengano, d'ora innanzi, dal prendere determinazioni sulle domande di trasferimento loro pervenute, pur trattenendole presso di sè.

2. Le domande istruite, che dai comandi dei corpi d'armata territoriali siano state rimesse al Comando Supremo, agli effetti del n. 5 della sopracitata circolare n. 542 del 1916, sa-

ranno restituite ai comandi dei corpi d'armata territoriali che le conserveranno insieme alle altre di cui sia stato sospeso il corso.

3. I sindaci si asterranno, a loro volta, dal fare domande di trasferimento nell'interesse delle famiglie, ovvero di inoltrare le domande che fossero state loro presentate, e sospenderà no la istruttoria delle domande in corso.

4. Il Ministero poi, dal canto suo, avverte che le domande ed i quesiti che gli fossero stati rivolti sulla materia dei trasferimenti di cui trattasi, rimarranno senza risposta.

5. La presente circolare sarà comunicata a tutte le autorità prefettizie e comunali, per opportuna conoscenza, e norma, e perchè chiunque ne abbia interesse sia informato delle disposizioni sopra riportate.

Il Ministro — MORRONE.

N. **130**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità agli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e di riserva, non provvisti di pensione o di stipendio a carico dello Stato, che sono rinviati in congedo.**

(Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 febbraio 1917.

L'art. 1 del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, . 1613 (circolare 828) stabilisce chiaramente che l'indennità di cui al decreto stesso è dovuta solo agli ufficiali in congedo che siano stati *richiamati* per mobilitazione dell'esercito o in tempo di guerra.

A chiarimento di dubbi sollevati si avverte pertanto che l'indennità non è dovuta a coloro i quali, trovandosi in servizio come militari di truppa o sottufficiali per obblighi di leva o per richiamo, hanno conseguita la nomina ad ufficiale mentre erano già sotto le armi e non furono quindi richiamati come tali.

Il Ministro — MORRONE.

N. **131**. — AVANZAMENTO. — **Nomina a tenente medico effettivo di sottotenenti medici di complemento e di tenenti medici di complemento.** — (Ufficio sanitario). — 16 febbraio 1917.

In applicazione degli articoli 3, 5 e 7 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915 relativi alla nomina ad ufficiale medico effettivo di ufficiali medici di complemento appartenenti a corpi e reparti dell'esercito operante, il Ministero ha determinato di effettuare, entro il prossimo mese di marzo, le nomine di coloro i quali entro il 15 corrente abbiano raggiunto il limite minimo di servizio stabilito per ottenere la nomina stessa.

Le domande e le proposte corredate dalla copia dello stato di servizio dovranno pervenire al Ministero entro il 5 marzo 1917.

Si avverte inoltre che le domande inoltrate prima della data della presente circolare non saranno ritenute valide.

Le proposte e le domande dovranno essere compilate secondo le disposizioni esecutive di cui la circolare 698 del *giornale militare* del 1915.

Il Ministro — MORRONE.

N. **132** — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Reclutamento di sottotenenti di sussistenza in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 febbraio 1917.

In applicazione all'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 531, modificato dall'art. 4 della legge 8 giugno 1913, n. 601, è indetto un concorso pel reclutamento di 50 sottotenenti di sussistenza in servizio attivo permanente fra i sottotenenti di complemento appartenenti ai ruoli di commissariato e di sussistenza e i marescialli delle compagnie di sussistenza secondo le norme qui appresso indicate:

Sottotenenti di complemento.

1. Sono ammessi a concorrere i sottotenenti di complemento i quali oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 2 della legge 8 giugno 1913 n. 601:

a) siano provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titoli di studio equipollenti o superiori;

b) abbiano compiuto o compiano al 1° marzo p. v. al meno 6 mesi di ininterrotto effettivo servizio sotto le armi come ufficiali di complemento;

c) non siano per superare il 28° anno di età prima del 10 maggio 1917.

Marescialli di sussistenza.

2. Sono ammessi a concorrere i marescialli di sussistenza, i quali:

a) alla data del 1°, marzo p. v. contino un anno almeno di grado;

b) non siano per superare il 36° anno di età prima del 10 maggio 1917;

c) dalla commissione di avanzamento siano giudicati meritevoli di partecipare al concorso.

Disposizioni comuni.

3. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2,00, corredate dell'estratto dell'atto di nascita, dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (direziene generale personale ufficiali) e presentate non più tardi del 20 marzo p. v. al comando del corpo o dell'ufficio presso i quali gli aspiranti prestano servizio.

Gli aspiranti appartenenti alla categoria dei sottotenenti di complemento dovranno indicare in calce alla demanda la loro residenza abituale, il loro stato civile e la professione da loro esercitata, se ammogliati o no.

Gli aspiranti addetti a corpi o servizi dell'esercito operante potranno inviare o far inviare direttamente al Ministero con elenco in piego raccomandato con ricevuta di ritorno i prescritti documenti entro il 1° aprile p. v. sempre quando abbiano già presentata la domanda entro il 20 marzo ai rispettivi comandi od uffici. In questo caso essi dovranno nella domanda stessa far riserva dell'ulteriore invio dei documenti.

4. Le autorità militari, appena ricevute le domande documentate o non a norma di quanto è detto nel numero precedente, disporranno che gli aspiranti siano subito sottoposti a visita medica per accertare se posseggano incondizionata idoneità fisica al servizio militare e qualunque sia l'esito della visita, trasmetteranno immediatamente le domande stesse al Ministero pel tramite gerarchico, dopo avervi unito copia dello stato di servizio (pei sottotenenti di complemento) o copia del foglio matricolare mod. 51 e del foglio caratteristico mod. *F* (pei marescialli), nonchè il verbale della visita medica e un particolareggiato rapporto informativo sul servizio prestato (pei sottotenenti di complemento) e il verbale della commissione di avanzamento (pei marescialli) in modo che le domande pervengano al Ministero non più tardi del 10 aprile p. v.

Le varie autorità gerarchiche dovranno esplicitamente dichiarare se gli aspiranti siano o non meritevoli della nomina a sottotenenti di sussistenza effettivi e sotto la loro responsabilità dovranno indicare per quanti giorni gli aspiranti siano stati assenti per malattia durante il loro servizio, specificando la malattia stessa.

5. I candidati dichiarati meritevoli a senso del numero precedente e aventi tutti i requisiti per conseguire la nomina e ammessi dal Ministero al concorso dovranno sostenere un esame di coltura militare generale e speciale al corpo di commissariato (ruolo di sussistenza), colle norme e secondo i programmi che saranno prossimamente pubblicati nel *giornale militare ufficiale*.

6. In relazione al risultato degli esami ed all'anzianità verrà stabilita una graduatoria di merito per la successione, secondo la quale i concorrenti potranno essere nominati in conseguenza delle vacanze esistenti o che si verificheranno nel ruolo, colle norme di cui all'art. 4 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Avvertenze: *a*) Coloro fra i concorrenti che abbiano già conseguita la promozione a tenente per potere essere ammessi al concorso, dovranno rinunziare a tale promozione con domanda a parte da unire a quella di ammissione al concorso. Di tale rinunzia non verrà tenuto conto se il concorrente non venga ammesso o non riesca vincitore del concorso.

b) Non potranno essere ammessi coloro che in due successivi concorsi siano rimasti soccombenti.

Il Ministro — MORRONE.

N. **133.** — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI **Reclutamento di sottotenenti di amministrazione in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 febbraio 1917.

1. In applicazione dell'art 2 del decreto luogotenenziale 4 maggio 1916, n. 563, è indetto un concorso pel reclutamento di 110 sottotenenti di amministrazione in servizio attivo permanente fra i sottotenenti di complemento dello stesso ruolo di amministrazione, i quali alla data del 1° marzo p. v abbiano compiuto o compiano almeno sei mesi di ininterrotto effettivo servizio sotto le armi col grado di sottotenente.

2 I concorrenti oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 2 della legge 8 giugno 1918, n. 601, portante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito, dovranno non superare il 28° anno di età alla data del 10 maggio 1917.

3. Le domande redatte su carta bollata da L. 2,00 e corredate dell'estratto dell'atto di nascita dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) e presentate non più tardi del 20 marzo p. v. al comando del corpo o all'ufficio, presso i quali gli aspiranti prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno indicare, in calce alla domanda, la loro residenza abituale, il loro stato civile e la professione da loro esercitata, se ammogliati o no.

Gli aspiranti addetti a corpi o servizi dell'esercito operante potranno inviare o far inviare direttamente al Ministero con elenco in piego raccomandato con ricevuta di ritorno i prescritti documenti entro il 10 aprile p v. sempre quando abbiano già presentata la domanda entro il 20 marzo ai rispettivi comandi od uffici In questo caso essi dovranno nella domanda stessa far riserva per l'ulteriore invio dei documenti.

4. Le autorità militari, appena ricevute le domande, documentate o non a seconda di quanto è detto nel numero precedente, disporranno che gli aspiranti siano sottoposti a visita medica per accertare se posseggano incondizionata idoneità fisica al servizio militare e, qualunque sia l'esito della visita, trasmetteranno immediatamente le domande stesse al Ministero pel tramite gerarchico, dopo avervi uniti una copia dello stato di servizio, il verbale della visita medica e un

particolareggiato rapporto informativo sul servizio prestato, in modo che le domande pervenganǫ al Ministero non più tardi del 10 aprile p. v.

Le v rie autorità gerarchiche dovranno esplicitamente dichiarare se gli aspiranti siano o non meritevoli della nomina a sottotenenti di amministrazione effettivi e sotto la loro responsabilità dovranno indicare per quanti giorni gli aspiranti siano stati assenti per malattia durante il loro servizio specificando la malattia stessa.

5. I candidati dichiarati meritevoli a senso del numero precedente e aventi tutti i requisiti per conseguire la nomina e ammessi dal Ministero al concorso dovranno sostenere un esame di coltura amministrativa contabile, con le norme e secondo i programmi che saranno prossimamente pubblicati sul *giornale militare ufficiale*.

6. In relazione al risultato degli esami ed all'anzianità verrà stabilita una graduatoria di merito per la successione, secondo la quale i concorrenti potranno essere nominati in conseguenza delle vacanze esistenti nel ruolo.

Avvertenza. — *a*) Coloro fra i concorrenti che abbiano già conseguita la promozione a tenente, per potere essere ammessi al concorso, dovranno rinunziare a tale promozione con domanda a parte da unire a quella di ammissione al concorso. Di tale rinunzia non verrà tenuto conto se il concorrente non venga ammesso o non riesca vincitore del concorso;

b) Non potranno essere ammessi coloro che in due successivi concorsi siano rimasti soccombenti.

Il Ministro — MORRONE

N. **134.** DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO — **Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra.** (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 16 febbraio 1917.

1. Allo scopo di conferire un contrassegno d'onore a coloro che hanno versato nobilmente il sangue per la patria ed ai quali, d'altra parte, non siano applicabili le disposizioni contenute nella istruzione per l'esecuzione del Regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, relativo all'istituzione di

uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra, questo Ministero, su conforme proposta del Comando Supremo, determina che sia adottato per i militari feriti in guerra un distintivo, consistente in un galloncino d'argento dello spessore di millimetri 5 e della lunghezza di centimetri 5, da applicarsi, come risulta dall'unita figura, alla manica destra della giubba, a circa 15 centimetri dalla spalla ed in ogni caso sopra ogni altro distintivo di merito o di carica.

2. Possono essere autorizzati a fregiarsi del sopra detto distintivo d'onore i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) che nell'attuale guerra abbiano riportate:

a) ferite che interessino i tessuti e le ossa, con lesioni importanti e che siano definite dall'ispettorato di sanità militare lievi e gravi (escluse pertanto le ferite lievissime, le scalfitture, escoriazioni, contusioni lievi, ecc.);

b) lesioni, nello svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra; congelamenti dipendenti dal servizio prestato nel territorio delle operazioni; infermità dipendenti dai nuovi mezzi di offesa e di difesa usati dal nemico (come i gas asfissianti e lagrimogeni ed i liquidi infiammabili).

Il giudizio sull'entità della ferita, lesione, congelamento, infermità, nei riguardi del conferimento o non del distintivo, è dato dal comandante del corpo (o deposito), cui appartiene il militare, in seguito a parere del rispettivo dirigente il servizio sanitario. Tale parere sarà dato dall'ufficiale medico, caso per caso, tenendo conto della natura della ferita, lesione, ecc., anche se gli esiti visibili siano poco appariscenti, e ciò, secondo il suo criterio scientifico

In caso di appello del militare interessato il giudizio verrà dato mediante visita, dal direttore di sanità, e, qualora esso sia discorde da quello pronunciato dall'ufficiale medico del corpo, il giudizio definitivo sarà devoluto all'ispettorato di sanità militare, sui documenti ed all'occorrenza, anche dopo visita diretta.

In ogni caso la ferita o lesione, ecc. dovrà essere stata riconosciuta dipendente da vere e proprie cause di servizio e conseguentemente inscritta sullo stato di servizio del militare.

3. Ai militari di cui al R. decreto 21 maggio 1916, n 640, spetta di pieno diritto il conferimento del predetto distintivo.

4. Il distintivo d'onore sarà conferito per ciascuna ferita, lesione, ecc., che il militare ha sofferto, corrispondendo così

ad ogni ferita un distintivo: ma ferite multiple, quelle cioè prodotte simultaneamente dallo scoppio di uno o più proiettili, anche se hanno lesionato più organi, daranno diritto ad un solo distintivo.

5. La concessione del distintivo d'onore e del relativo certificato, conforme al modello unito, è fatta d'ufficio dal comandante del corpo o deposito, pubblicata all'ordine del giorno, ed inscritta sullo stato di servizio del militare con la seguente formula:

« Autorizzato a fregiarsi di.....(1) distintivo d'onore per l' ferita (o lesione, congelamento, infermità) riportata il .... (circolare. 134. *giornale militare* 1917)..... li..... ».

6. Per conservare al distintivo il suo alto valore morale è necessario che la concessione di esso non sia fatta con interpretazione eccessivamente larga dei criteri che indussero ad istituirlo, ma con equità e giusto discernimento.

Il Ministro — MORRONE.

---

(1) Un, oppure: un secondo, un terzo, ecc.

REGIO ESERCITO ITALIANO

(1) . . . . . .

Il (2) . . . . . .

. . . . . .

del (3) . . . . . .

per l' (4) . . . . . *riportat a* (5) . . . .

. . . . . *il* . . . . . .

è autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con circolare n. 134 del Giornale militare 1917

(6) . . . . . .

Il (7) . . . . . .

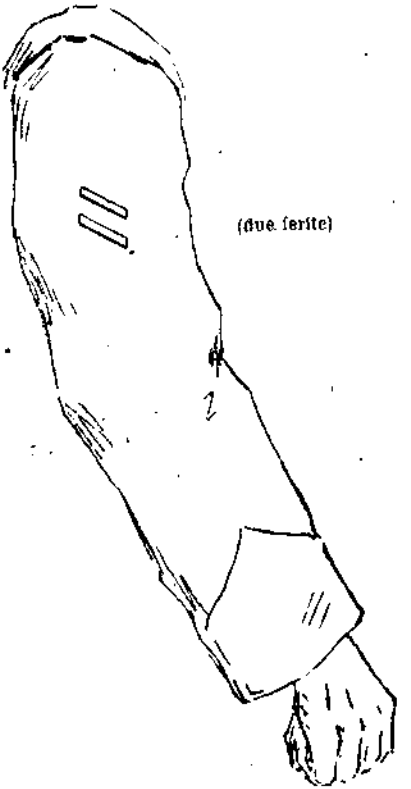
. . . . . .

(1) Corpo o ufficio presso il quale è rilasciato il certificato.
(2) Grado, casato e nome, paternità e matricola.
(3) Corpo cui il militare è effettivo.
(4) Ferita, lesione, congelamento, infermità.
(5) Località e data del fatto.
(6) Località e data della consegna del presente certificato.
(7) Grado, qualità e firma del comandante del corpo.

N. B. — Le autorità incaricate di rilasciare il presente certificato richiederanno i relativi stampati al Reclusorio militare di Gaeta.

Circolare N. 134 del 1917

Distintivo per militari feriti in guerra.



NOTE. — Il distintivo è in galloncino d'argento alto mm. 5 e della lunghezza di cm. 5; è applicato alla manica destra, a circa 15 cm. dalla spalla ed in ogni caso sopra ogni altro distintivo di merito o di carica — I successivi distintivi per ferite devono distare dal precedente, di cm. 2.

N. **135.** - DISPOSIZIONI VARIE — **Comunicazioni relative alle perdite di militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 febbraio 1917.

Per opportuna norma dei reparti e dei centri di mobilitazione interessati, questo Ministero avverte che spetta alla *direzione di commissariato militare del corpo d'armata di Firenze* di fare le comunicazioni prescritte dalle circolari nn. 100, 111, 614 del *giornale militare*, anno 1916, e dalla circolare ministeriale (Direzione generale leva e truppa — Divisione matricole) n. 108118 del settembre 1916, circa i militari morti, feriti ed ammalati, per tutti quei militari che, in base ai §§ 7 e 121 delle « Istruzioni amministrative per le truppe in campagna », ha in forza, quali effettivi. Gli elenchi numerici delle perdite, di cui alle suddette circolari 111 e 614, dovranno essere tanti quanti sono i distaccamenti da essa formati.

Con l'occasione, questo Ministero notifica come gli risulti che alcuni *stabilimenti sanitari* non fanno ai depositi ed agli altri centri di mobilitazione le comunicazioni prescritte dal n. 5 lettera *a*), della circolare 100, o le fanno soltanto quando i militari sono dimessi dal luogo di cura. Deriva da ciò, tra gli altri inconvenienti, che presso i depositi si accumula un gran numero di lettere dirette a militari allontanati dai corpi mobilitati, per malattia o ferita, le quali non possono essere recapitate ai destinatari, perchè si ignora il luogo di cura dov'essi sono ricoverati.

Si invitano pertanto le direzioni degli stabilimenti suddetti a provvedere perchè l'importante servizio delle comunicazioni relative a militari in essi ricoverati proceda con la dovuta regolarità.

Il Ministro — MORRONE.

N. **136.** — STATO DEGLI UFFICIALI — **Accertamenti sanitari** — (Direzione generale personali ufficiali). — 16 febbraio 1917.

A modificazione della circolare n. 738 del 1916, il Ministero determina che gli accertamenti sanitari relativi agli ufficiali in servizio attivo permanente abbiano luogo *in ogni caso* in-

dipendentemente da quelli relativi alla provenienza dal servizio dell'infermità, è che tale norma sia seguita anche per gli ufficiali delle categorie in congedo.

Questi ultimi, allo scadere del periodo di temporanea inabilità fisica, dovranno, se non furono già visitati dalla commissione sanitaria centrale, essere sottoposti alla visita di un ufficiale medico del corpo, il quale dovrà dichiarare se siano da considerarsi idonei oppur no ad incondizionato servizio.

Nel caso che il relativo giudizio medico non venga accettato o che lo stesso sanitario ritenga necessari ulteriori accertamenti, l'ufficiale dovrà essere sottoposto alla visita della competente commissione centrale a norma del n. 2 *a*) della circolare n. 76 del c. a.

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 1ª, anno 1917, circolare n. 28, pag. 92 e 93.

A pagina 92, alla fine dell'ultima riga, dopo la data « 31 dicembre 1918 », aggiungere la chiamata « (1) », e, a piè della pagina:

« (1) Per i colonnelli dei CC. RR. e dei corpi sanitario e di commissariato, i limiti saranno però, rispettivamente: 20 marzo 1913, 19 aprile 1911, 16 aprile 1910 ».

Nelle tre ultime righe delle colonne terza, quarta e quinta dello specchio a pag. 93, alle date esistenti, sostituire le seguenti:

20 settemb. 1913	30 giugno 1909	31 dicemb. 1914
22 agosto 1915	30 giugno 1909	31 dicemb. 1914
31 dicemb. 1914	30 giugno 1909	4ª aprile 1912

Prezzo della presente dispensa **L. 0,15**

(2029) Roma 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1917 — 19 febbraio

1917 FEBBRAIO 19. - N. 137. — DISPOSIZIONI VARIE — Concessione di mano d'opera militare pei lavori agricoli . . . Pag. 319

CIRCOLARE N. **137**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concessione di mano d'opera militare pei lavori agricoli.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 febbraio 1917.

Nell'imminenza dei lavori agricoli primaverili questo Ministero, d'accordo con quello dell'agricoltura, è venuto nella decisione di disporre quanto appresso:

Concessioni dalla zona territoriale.

1. Per i mesi di marzo e aprile saranno fatte concessioni di mano d'opera militare fino al massimo di *centomila uomini* complessivamente per i due mesi stessi.

Potranno concedersi esclusivamente militari delle classi dal 1874 al 1877 e militari inabili alle fatiche di guerra delle classi dal 1878 al 1897, purchè non si trovino — sì gli uni che gli altri — a far parte di corpi, reparti o servizi mobilitati alla dipendenza del Comando Supremo.

Le concessioni stesse saranno effettuate in due periodi della durata di un mese ciascuno e saranno ripartite proporzionalmente fra le provincie, in base ad apposito specchio inviato ai prefetti dal Ministero di agricoltura.

In ogni periodo la concessione potrà elevarsi, *al massimo*, a cinquantamila uomini.

Il primo periodo sarà iniziato il 1° marzo ed anche prima, possibilmente.

Il secondo, il 1° aprile.

Le richieste di concessioni pel primo periodo saranno accettate fino al 15 marzo; quelle pel secondo, fino al 15 aprile.

Le concessioni, pel 1° periodo, si faranno via via che le domande — appena giunte — siano state rapidamente esaminate ed accolte, fino alla concorrenza della quota massima stabilita pel 1° periodo.

Le domande che, sebbene accolte, non potessero essere esaudite pel 1° periodo o perchè eccedenti la quota assegnata, o perchè giunte dopo il 15 marzo, saranno considerate valide pel 2° periodo.

Se alla data del 30 marzo le domande pervenute ed accolte non superassero la quota fissata pel 2° periodo, saranno tutte esaudite, e le rimanenti concessioni saranno devolute alle richieste che pervenissero fino al 15 aprile.

Se, invece, le domande pervenute ed accolte superassero fin dal 30 marzo la quota stabilita, non se ne dovranno accettare altre e dovrà procedersi alla riduzione nel modo indicato nel successivo numero 10.

Il mese concesso decorrerà dal giorno in cui il militare partirà dal corpo.

Da chi possono richiedersi le concessioni.

2. Nelle zone agrarie *a conduzione diretta con salariati e coltura intensiva prevalentemente erbacea*, i conduttori di aziende, di superficie superiore a 20 ettari, i quali provino che per effetto della chiamata alle armi il personale fisso (bifolchi, cavallanti, mungitori di vacche, ecc.) è diminuito di oltre un terzo, potranno richiedere mano d'opera militare fino a raggiungere i due terzi del personale fisso che avevano all'atto della chiamata stessa, con facoltà di indicare nominativamente solo quelli che in allora appartenevano all'azienda.

I conduttori di aziende e di superficie inferiore a 20 ettari potranno consociarsi per raggiungere la superficie necessaria per ottenere la concessione di un militare appartenente ad una delle aziende consociate; il detto militare però avrà l'obbligo di prestar l'opera sua in favore dei consociati stessi.

3. Nelle zone agrarie a *conduzione diretta con salariati e coltura estensiva*, i conduttori di aziende di superficie superiore a 100 ettari, i quali si trovino nelle condizioni di cui al numero precedente, potranno fare analoga domanda fino a raggiungere la proporzione di un salariato fisso per ogni cento

ettari e la cifra complessiva non potrà superare i due terzi come sopra.

I conduttori di aziende di superficie inferiore a 100 ettari potranno consociarsi, nei modi e per gli effetti di cui al numero precedente.

4. Nelle zone agrarie a *conduzione famigliare e coltura promiscua erbacea ed arbustiva ed anche per quelle a sola coltura granaria*, la famiglia del coltivatore diretto del fondo (composta di persone conviventi, anche se non tutte congiunte da vincoli di parentela, ma conducenti in cointeressenza lo stesso podere, in proprietà, usufrutto, utile dominio, affitto, colonia parziaria, mezzadria o sistema misto), quando il fondo abbia una superficie coltivabile superiore a 5 ettari e la famiglia, per effetto delle chiamate alle armi, sia rimasta priva di ogni uomo valido fra i 16 ed i 65 anni, potrà chiedere che le venga concesso un militare della famiglia, che sia nelle condizioni previste dal n. 1.

Le famiglie sopra specificate, le quali coltivino fondi di superficie inferiore a quella prescritta, potranno consociarsi per formare la superficie necessaria ad ottenere la concessione di un solo militare facente parte delle famiglie consociate, con l'obbligo, da parte di quest'ultimo, indicato al n. 2.

5. Nelle zone a *coltura intensiva esclusivamente di vigna ed agrumeto*, i conduttori di aziende che, isolatamente o consociate, raggiungano una superficie di almeno *venti ettari*, potranno richiedere che venga loro accordato un adeguato numero di militari della provincia che siano operai specializzati (potatori, innestatori, ecc.).

Compilazione di elenchi di militari agricoltori appartenenti alle truppe territoriali.

6. I comandi, reparti, servizi ed uffici, che abbiano nella forza presente da loro amministrata, militari appartenenti alle classi dal 1874 al 1877, oppure militari inabili alle fatiche della guerra dal 1878 al 1897, *appena ricevuta la presente circolare*, interrogheranno tutti i militari suindicati, per conoscere quali fra essi siano di professione agricoltori.

Dei medesimi redigeranno un elenco nel quale indicheranno: *nome e cognome, classe di leva, qualifica* (e cioè: se bifolchi, cavallanti, mungitori di vacche, potatori, braccianti, ecc.) e la *provincia a cui appartengono*.

In base a tale elenco complessivo saranno compilati tanti distinti elenchi contenenti ciascuno i militari della stessa provincia, facendo risultare a fianco dei nomi, la classe di leva e la qualifica dichiarata. Questi elenchi saranno rimessi alle rispettive commissioni provinciali di agricoltura.

I comandi di presidio avranno cura di comunicare immediatamente la presente disposizione agli enti e reparti dipendenti che non ricevono il *giornale militare*.

Autorità che fa luogo alla concessione.

7. Le concessioni di mano d'opera sono fatte dalle commissioni provinciali di agricoltura istituite con decreto luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645.

Le commissioni stesse, per assolvere più speditamente il loro compito, dovranno nominare fra i loro membri una sotto-commissione, costituita:

da un rappresentante del prefetto, scelto tra i funzionari dello Stato o della provincia;

da un rappresentante dell'autorità militare;

dal direttore della cattedra ambulante di agricoltura o da un suo delegato, scelto nel personale tecnico delle cattedre della provincia;

da due esperti in materia agraria: uno scelto fra i proprietari, l'altro fra i lavoratori agricoli.

Il Ministero richiama tutta l'attenzione dei comandanti dei corpi d'armata territoriali sull'importanza del compito affidato al rappresentante dell'autorità militare, e quindi raccomanda che la scelta cada su di un ufficiale che per intelligenza, zelo, attività ed attitudine, dia sicuro affidamento di disimpegnare lodevolmente l'importantissimo ufficio.

In conseguenza, la scelta dovrà cadere sul più idoneo, indipendentemente dal grado rivestito.

Procedura da seguire
per ottenere la concessione di mano d'opera.

8. Le richieste saranno dagli interessati — senza obbligo di moduli speciali — rivolte ai sindaci, e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) *Nelle conduzioni a salariati in genere* (di cui ai nn. 2, 3, 5);

Nome e cognome del richiedente;

Indicazione, ubicazione, superficie e coltura del fondo;
Quantità del personale fisso che prima della chiamata alle armi era addetto all'azienda;
Quantità di quello che vi è addetto attualmente;
Numero e qualifica dei militari che si richiedono.
Nei casi in cui è consentita la richiesta nominativa, aggiungere:
I nomi dei militari richiesti che all'atto della chiamata erano al servizio dell'azienda con la indicazione della anzianità di tale servizio, la classe ed il corpo, reparto o servizio cui appartengono, e, occorrendo, anche l'indicazione circa la loro inabilità alle fatiche di guerra.
b) Nelle conduzioni familiari (di cui al n. 4):
Nome e cognome del richiedente;
Indicazione, ubicazione, superficie e coltura del fondo;
Dichiarazione che nella famiglia non è rimasto, per effetto delle chiamate alle armi alcun uomo valido fra i 16 ed i 35 anni, (se nella famiglia fosse rimasto un uomo, ma in condizione di assoluta e permanente inabilità al lavoro, dovrà essere allegato un certificato medico comprovante tale circostanza);
Nome, cognome, classe, corpo, reparto o servizio del militare richiesto, e, occorrendo, anche l'indicazione circa la inabilità di esso alle fatiche di guerra.

9. I sindaci trasmetteranno, *con la massima sollecitudine*, tutte le richieste alla commissione provinciale d'agricoltura, corredate della propria esplicita attestazione sulla veridicità, o meno, dell'asserto.

A tale riguardo si ricorda che i sindaci assumono la responsabilità della propria attestazione a tutti gli effetti della legge penale.

10. Le commissioni provinciali d'agricoltura, per quanto riguarda le richieste pel primo periodo, si atterranno a ciò che è detto nel n. 1, soddisfacendo, fin dove possibile, le richieste nominative e valendosi, per quelle numeriche, degli elenchi che avranno ricevuti dai corpi o reparti, giusta quant'è detto al precedente n. 6.

Nel caso che le richieste accolte pel secondo periodo superassero la quota stabilita, dovranno ridurle attenendosi ai seguenti criteri:

a) Per le *aziende a salariati*, riducendo di uno il numero delle richieste pervenute da ogni azienda, a partire da quella che ne ha presentato il numero maggiore, fino a quelle che

ne hanno presentate solo due e, ove ciò non basti, proseguendo la riduzione con lo stesso sistema finchè occorra, in modo da assicurare almeno una concessione alle aziende minori.

b) Nelle *aziende a conduzione* famigliare, eliminando quelle che hanno la minore superficie a partire dalla superficie minima, ferma restando la concessione alle aziende consociate ai fini di cui ai precedenti numeri.

Comunicazione ai corpi delle decisioni delle commissioni provinciali.

11. Il rappresentante dell'autorità militare nella commissione provinciale è autorizzato a richiedere direttamente ai corpi, reparti o servizi, i militari ai quali si riferiscono le concessioni fatte dalla commissione.

I comandi di corpo d'armata avranno cura di prevenire al più presto i corpi dipendenti affinchè aderiscano subito alle richieste che riceveranno, considerandole come fatte per delegazione dei comandi stessi.

Qualora l'immediata adesione alla richiesta dei militari possa trovare grave ostacolo nelle esigenze del servizio, il comandante del corpo o reparto dovrà riferirne d'urgenza al comando del presidio, che accerterà e deciderà in merito, rivolgendosi, ove occorra, al comando del corpo d'armata.

Settimanalmente i corpi, reparti o servizi dovranno segnalare direttamente al rispettivo comando di corpo d'armata il numero dei militari che avranno messo a disposizione delle commissioni provinciali di agricoltura.

Disciplina e trattamento economico dei militari concessi.

12. Per tutta la durata della concessione, i militari saranno considerati come *comandati* alla diretta dipendenza disciplinare dell'ufficiale addetto alla commissione provinciale quale rappresentante dell'autorità militare.

Coloro che volontariamente si astenessero dal compiere i lavori per cui venne effettuata la concessione, saranno fatti rientrare al corpo.

Durante il periodo della concessione i militari non percepiranno alcun assegno giornaliero nè quelle indennità di cui fossero provvisti.

Nel tempo però in cui lavorassero presso una azienda che non fosse quella della propria famiglia, riceveranno una

mercede ragguagliata a quella della mano d'opera libera, che dovrà essere a carico degli enti e dei privati che si avvalgono della mano d'opera militare e che sarà stabilita dalla commissione provinciale di agricoltura.

Le spese di viaggio dei militari concessi, saranno a carico dello Stato (richiesta mod. *B* rosa) ed i militari stessi durante il viaggio percepiranno le indennità di trasferta di 1ª categoria.

Alle famiglie dei militari in parola che già godessero del soccorso giornaliero, questo dovrà continuare ad essere corrisposto anche durante il periodo della concessione.

Impiego di prigionieri di guerra.

13. Su domanda di associazioni di agricoltori o di privati conduttori di fondi rustici, le commissioni provinciali di agricoltura potranno chiedere alla commissione per i prigionieri di guerra in Roma, l'opera dei detti prigionieri.

La sorveglianza, la disciplina e l'amministrazione di essi continuerà ad essere affidata all'autorità militare. Di regola i distaccamenti di prigionieri saranno della forza di 100 uomini, ma questa potrà essere diminuita fino ad un minimo di 30 quando le condizioni dell'agricoltura locale lo esigano.

Il concessionario dovrà corrispondere allo Stato per ogni ora di lavoro compiuto da ciascun prigioniero (compreso il tempo necessario per recarsi dall'alloggiamento notturno al luogo di lavoro, e ritorno) la mercede che verrà fissata dalla commissione provinciale di agricoltura.

Dovrà inoltre il concessionario provvedere all'alloggiamento tanto per i prigionieri quanto per l'ufficiale e la truppa di scorta.

I concessionari dovranno contribuire alla sorveglianza dei prigionieri lavoratori, per evitare durante il lavoro ogni tentativo di evasione, sotto pena del ritiro della concessione.

Concessioni dalle truppe mobilitate.

14. Oltre alle concessioni sopra indicate, di militari tratti dalla zona territoriale, altre ne saranno fatte con militari tratti dalle truppe mobilitate che appartengano alle classi dal 1876 al 1881, o che siano inabili alle fatiche della guerra di qualsiasi altra classe.

Le concessioni avranno luogo negli stessi mesi di marzo e aprile, per la stessa durata di trenta giorni e nella misura di circa 30 mila per ciascun mese. Con le medesime potranno eventualmente compensarsi quelle deficienze che si verificassero nelle concessioni da farsi con militari della zona territoriale.

Con disposizioni di imminente pubblicazione saranno dettate le norme che regoleranno le concessioni dei militari della zona di guerra.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(2031) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1917 — 24 febbraio

1917 GENNAIO 7. – N. 13**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 98, col quale sono stabilite le indennità aeronautiche spettanti al personale del corpo aeronautico militare addetto a servizi mobilitati . . . . . *Pag.* 329

» 7. – » 13**. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 99, col quale sono stabilite le indennità di carica e di servizio tecnico per gli ufficiali del corpo aeronautico militare investiti di cariche o di attribuzioni speciali . . . . . » 337

» » » 14**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale, n. 100, col quale sono stabilite le indennità aeronautiche spettanti al personale del corpo aeronautico militare addetto a servizi non mobilitati. . . . . » 340

» 25. – » 14**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 182, riguardante provvedimenti a favore di sottufficiali del R. esercito e della R. marina, aspiranti ad impiego civile. . . . . » 350

1917 FEBBRAIO 4. – » 15**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 174, col quale lo stanziamento del capitolo 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 150.000.000 . . . . . » 351

» 11. – » 15**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto-legge luogotenenziale n. 189, concernente proroga consolidamento delle spese dei ministeri della guerra e della marina. . . . » 352

» 11. – » 15**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 205, col quale viene stabilito che il detentore dei generi precettati dall'amministrazione militare è costituito custode responsabile dei generi stessi sotto le sanzioni recate dall'art. 208 del codice penale. » 354

1917 FEBBRAIO 14. – N. 145. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla carica di relatore nei consigli di amministrazione dei depositi di reggimento . . . . . Pag.

» 15. – » 146. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale, col quale vengono date disposizioni circa la cessione alle concerie delle pelli crude bovine ed equine e sono prorogati fino al 31 marzo 1917 i prezzi ora in vigore per gli estratti di castagno, per i prodotti conciati e per le calzature militari . . . . . »

» 17. – » 147. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento dei militari ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna . . . . . »

» 17. – » 148. — EQUIPAGGIAMENTO. — Calzatura della truppa delle armi a cavallo . . . . . »

» 20. – » 149. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Onorificenze estere . . . . . »

» 20. – » 150. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Modificazioni agli elenchi mod. A e A *bis*, coi quali si richiedono le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . . . . . »

» 22. – » 151. — DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione di mano d'opera militare pei lavori agricoli . . . »

» 23. – » 152. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio della sovrapaga ai musicanti . . . . . »

» 23. – » 153. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione dei carboni da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . . »

» 23. – » 154. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . »

» 28. – » 155. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza dei soprassoldi di medaglia . . . . . »

» 23. – » 156. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per la paglia di riso del raccolto 1916 . . . . . »

» 23. – » 157. — TRASPORTI. — Limitazioni delle facilitazioni ferroviarie pei viaggi degli impiegati civili dello Stato e delle loro famiglie, e delle famiglie dei militari . . . . . »

AVVISO . . . . . »

CIRCOLARE N. **138**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 98, col quale sono stabilite le indennità aeronautiche spettanti al personale del corpo aeronautico militare addetto a servizi mobilitati.** (Direzione generale d'aeronautica). — 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 17 della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sulle indennità eventuali per il R. esercito, con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820, che approva il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, con le successive modificazioni;

Visto R. il decreto 23 maggio 1915, n. 677, che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna, con le successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1713, concernente le ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle III e IV annesse al R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, relative alle indennità giornaliere spettanti al personale navigante mobilitato del corpo aeronautico militare ed alle indennità per voli e per il personale addetto a speciali

funzioni e servizi aeronautici in zona dichiarata di guerra, sono abrogate e sostituite dalle tabelle I e II annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Parimenti è abrogato l'art. 8 delle norme allegate al detto R. decreto n. 677.

La tabella I, annessa al presente, firmata d'ordine Nostro dal ministro della guerra, stabilisce le indennità giornaliere spettanti al personale mobilitato del corpo aeronautico militare addetto permanentemente all'aeronavigazione o a speciali funzioni aeronautiche.

La tabella II, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, stabilisce le indennità spettanti al personale comandato temporaneamente a compiere voli od ascensioni in zona dichiarata di guerra.

Nessuna indennità, oltre quelle previste dal presente decreto, è dovuta al personale addetto a speciali funzioni e servizi aeronautici.

Art. 2.

Le indennità previste dalle citate tabelle non sono cumulabili tra loro, nè è consentita l'opzione tra le une e le altre; non sono neppure cumulabili col pagamento di qualsiasi altro assegno o indennità eventuale, di carica o speciale per servizi tecnici o di presidio o col rimborso di qualsiasi spesa.

Esse sono però cumulabili colle ordinarie indennità di guerra.

Art. 3.

Perdono il diritto alle indennità stabilite dalle tabelle di cui sopra, per tutta la durata della punizione:

a) gli ufficiali puniti di arresti in fortezza, anche se da scontare come arresti di rigore;

b) i marescialli puniti di arresti di rigore;

c) i sergenti maggiori e sergenti puniti di sala di disciplina di rigore;

d) i caporali e soldati puniti di prigione di rigore;

e) i militari di qualunque grado detenuti in attesa di giudizio o sottoposti a consiglio o commissione di disciplina.

salva la restituzione quando siano assolti o prosciolti dall'imputazione od addebito che era stato loro fatto e vadano esenti da qualsiasi pena o punizione (1).

Art. 4.

Perdono metà delle indennità per tutta la durata della punizione:

a) gli ufficiali puniti di arresti di rigore;
b) i marescialli puniti di arresti semplici;
c) i sergenti maggiori e sergenti puniti di sala di disciplina semplice;
d) i caporali e soldati puniti di prigione semplice.

Art. 5.

Perdono pure metà delle indennità aeronautiche i militari di qualunque grado condannati da tribunali militari a pene da scontarsi a guerra finita.

Qualora però essi, con una condotta esemplare per un numero di mesi e giorni eguale agli anni e mesi della riportata condanna, abbiano dato prova di sicuro ravvedimento, possono, per il tempo successivo, essere riammessi dal proprio comandante di aeronautica o capo di servizio al godimento delle intere indennità.

---

(1) ANNOTAZIONE. — Con riserva di ulteriori provvedimenti legislativi al riguardo si stabilisce fin d'ora a modificazione di quanto è contenuto nel comma *e*) del presente articolo che la restituzione delle indennità ai militari di qualunque grado detenuti in attesa di giudizio o sottoposti a consiglio o commissione di disciplina, non dovrà aver luogo quando essi siano assolti o prosciolti dall'imputazione od addebito che era stato loro fatto e vadano esenti da qualsiasi pena o punizione, in conformità del disposto del secondo comma dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, circolare n. 145 *giornale militare*, corrente anno.

Art. 6.

I militari di cui all'articolo precedente, in caso di recidiva, perderanno le intere indennità e potranno riacquistarne la metà alle condizioni specificate nel medesimo articolo.

Art. 7.

Le indennità stesse saranno sospese:

a) durante le licenze, ordinarie o straordinarie, concesse non per causa di malattia, in conformità di quanto è stabilito dal seguente articolo 8;

b) dopo due mesi che l'ufficiale o militare investito di cariche aeronautiche sia stato destinato ad altra carica od ufficio che più non comporti l'abituale pilotaggio, oppure sia rimasto assente dal servizio per causa di malattia o più non disimpegni le proprie funzioni;

c) quando l'ufficiale o il militare investito di cariche aeronautiche sia stato fatto prigioniero dal nemico.

In tale caso la sospensione dell'indennità avrà principio dal giorno in cui si sarà iniziata la prigionia e durerà fino a quando, cessata la medesima, non sia intervenuta una speciale determinazione ministeriale che riammetta l'ufficiale o il militare al godimento delle indennità in parola.

Potranno essere inoltre sospese o ridotte in casi speciali, non compresi nei precedenti capoversi, che verranno di volta in volta stabiliti dal Ministero della guerra (direzione generale d'aeronautica)

Art. 8.

Le indennità ricordate saranno invece corrisposte anche oltre il termine di due mesi di cui al comma *b*) del precedente articolo durante il periodo di cura e di convalescenza, quando l'infermità tragga origine da cause dipendenti dallo speciale servizio aeronautico e debitamente comprovate; sempre però previa speciale determinazione ministeriale da concedersi caso per caso e da rinnovarsi allo scadere di ogni tre mesi.

Art. 9.

La decorrenza delle indennità stabilite col presente decreto sarà caso per caso determinata dal Ministero della guerra (direzione generale d'aeronautica).

Art. 10.

Per tutto quanto non è argomento del presente decreto e delle tabelle allegate continuerà ad avere applicazione il R. decreto 21 maggio 1915, n. 677, con le sue eventuali modificazioni.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° luglio 1916 e sono applicabili per la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CARCANO.

Tabella I

INDENNITA' GIORNALIERE spettanti al personale navigante del corpo aeronautico militare

FUNZIONI E CARICHE per le quali è dovuta l'indennità	Ufficiali superiori	Primi capitani e capitani	Ufficiali subalterni	Sottufficiali	Sergenti	Caporali o soldati	ANNOTAZIONI
Pilota di aeroplani o idrovolanti ed istruttore di scuola piloti - se pilota (1) (anche se comandante di battaglione squadriglie o scuole, di gruppo di squadriglie o scuole e di squadriglia o scuola)	6.—	5.—	4 —	..	.	..	Tutte le cariche stabilite nella presente tabella (escluse quelle di comandante di gruppo di squadriglie o di scuole e di squadriglia o di scuola, comandante di gruppo di sezioni e comandante di colonna gas di sezione aerostatica, ufficiali addetti al comando di gruppo o alla sezione e incaricati del servizio di osservazione o segnalazione o addetti alla colonna gas, personale operaio militare specialista addetto al gruppo o alla sezione aerostatica o alla colonna gas) debbono essere conferite con determinazione ministeriale per gli ufficiali, con speciale ordine del giorno autorizzato dal Ministero per i sottufficiali o militari di truppa. Alla contabilità dovrà sempre essere unita copia della determinazione ministeriale o dell'ordine del giorno in base ai quali sono state conferite le cariche aeronautiche e sono corrisposte le indennità. Le indennità relative avranno la decorrenza stabilita dal Ministero; esse non sono cumulabili con le indennità stabilite dalla tabella 2 nè è consentita la opzione tra le une e le altre quando l'ufficiale o il militare che copia di...
Allievo pilota di aeroplano o di idrovolante	3.50	3.—	2.50	..	..	..	
Comandante di dirigibile	7.—	6.—	5.—	..	..	..	
Comandante in 2° di dirigibile	5.—	4.—	3.—	..	..	..	
Ufficiale di bordo di dirigibile	2.50	2.50	2.50	..	..	..	
Allievo pilota di dirigibile	2.—	2.—	2.—	..	..	..	
Ufficiale osservatore di aeroplano (2)	5.—	4.—	3.	..	.	..	
Sottufficiale o militare di truppa:							
a) pilota di aeroplano o idrovolante ed istruttore di scuola piloti - se pilota (1)	..	..	..	6.—	6.—	4.—	
b) allievo pilota di aeroplano o idrovolante	..	..	..	8.—	8.—	2.—	

Sottufficiali, caporali e soldati motoristi d'aeroplani

se con la classifica di *ottimo* . . .	..	..	..	4.—	4.—	3. —	(1) Vedasi ora effettiva prestazione di servizio come istruttore. 2
se con la classifica di *buono* . . .	..	..	..	3 —	3 —	2.—	(2) L'indennità di osservatore sarà corrisposta soltanto dopo la determinazione ministeriale di conferimento della funzione e finchè dura lo speciale servizio.
Sottufficiali, caporali e soldati mitraglieri per aeroplani e dirigibili	..	..	..	4.—	4.—	3.—	
Sottufficiali, caporali e soldati motoristi-mitraglieri per aeroplani e dirigibili . .	..	..	..	4.50	4 50	3.50	
Sottufficiali, caporali e soldati meccanici motoristi di dirigibile	..	..	..	5.—	5.—	4.—	
Sottufficiali, caporali e soldati montatori di aeroplano:							
a) montatore di aeroplano	..	..	..	1.—	1.	1.—	
b) conseguito il titolo di montatore scelto di aeroplano:							
se con la classifica di *ottimo* . . .	..	..	..	3 —	3 —	2 —	
se con la classifica di *buono* . . .	..	..	..	2.—	2.—	1.—	
Comandante di gruppo di sezioni e comandante di sezione aerostatica o di colonna gas	5.—	5.—	4 —	..	..	..	
Ufficiali addetti al comando di gruppo o alla sezione e incaricati del servizio di osservazione o segnalazione o addetti alla colonna gas	3.—	3.—	3.—	..	..	..	
Personale militare operaio specialista addetto al gruppo o alla sezione aerostatica o alla colonna gas.	..	..	..	0.50	0 50	0 25	

Roma, addì 7 gennaio 1917.

Visto: d'ordine del Luogotenente gen di S. M.
Il Ministro della guerra
Morrone.

Tabella II

INDENNITA' spettanti al personale comandato temporaneamente a compiere voli od ascensioni.

SERVIZI E FUNZIONI	Indennità spettanti agli ufficiali ed impiegati civili	Indennità spettanti ai sottufficiali e capi operai	Indennità spettanti ai caporali, soldati e operai	*ANNOTAZIONI*
A) *Voli con aeroplani*:				Le indennità per i voli con aeroplani e per le ascensioni con dirigibili, palloni sferici e drackens, non sono cumulabili fra loro, nè con altre indennità stabilite per funzioni o cariche aeronautiche, nè è consentita l'opzione tra le une e le altre Compiendosi nello stesso giorno due o più voli od ascensioni, è dovuta soltanto l'indennità maggiore corrispondente al volo od alla ascensione di maggior durata. Spetterà altresì una sola indennità di volo per le ascensioni iniziate in un giorno e compiute in quello successivo.
1° della durata di oltre due ore.	20.—	10.—	5.—	
2° della durata da mezz'ora a due ore	10.—	5.—	2.50	
3° della durata minore di mezz'ora	5.—	2.50	1.25	
B) *Ascensioni con dirigibili*:				
1° della durata di oltre tre ore	20.—	10.—	5.—	
2° della durata da una a tre ore	10.—	5.—	2.50	
3° della durata minore di un'ora	5.—	2.50	1.25	
C) *Ascensioni con palloni sferici o con drackens*:				
1° della durata di oltre sei ore	20.—	10.—	5.—	
2° della durata da due a sei ore	10.—	5.—	2.50	
3° della durata minore di due ore.	5.—	2.50	1.25	

Roma, addì 7 gennaio 1917.

Visto: d'ordine del Luogotenente gen. di S. M.
Il Ministro della guerra
Morrone

N. 139. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 99, col quale sono stabilite le indennità di carica e di servizio tecnico per gli ufficiali del corpo aeronautico militare investiti di cariche e di attribuzioni speciali.** (Direzione generale d'aeronautica). - 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono, approvato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872;

Visto il decreto luogotenenziale in data 23 dicembre 1915, n. 1881, col quale fu approvata la istruzione per l'applicazione dell'art. 10 del testo unico predetto;

Riconosciuta la opportunità di modificare le indennità di carica da corrispondersi al personale addetto ai servizi aeronautici;

Vista la legge 22 maggio 1915 n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 10 del decreto luogotenenziale in data 13 giugno 1915, n. 872, che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono ed il decreto luogotenenziale in data 23 dicembre 1915, n. 1881, con il quale venne approvata la istruzione per l'applicazione del detto articolo 10, sono abrogati.

Parimente sono abolite le indennità annue di L. 6000 e di L. 2000 rispettivamente previste dalla tabella *A* annessa

al testo unico sopra ricordato, per il direttore dell'istituto centrale aeronautico e per gli ufficiali incaricati delle ricerche aeronautiche.

Con la decorrenza del 1° luglio 1916 cessano dal percepire le indennità stabilite dalle citate disposizioni tutti gli ufficiali che ne sono presentemente investiti.

Art. 2.

Sono istituite le seguenti indennità annue di servizio tecnico per gli ufficiali in servizio attivo permanente del corpo aeronautico militare:

a) direttore tecnico dell'aviazione militare .	L. 2.500
b) direttore dello stabilimento di costruzioni aeronautiche.	» 2,500
c) direttore dell'istituto centrale aeronautico	» 2,500
d) direttori in 2° (vice-direttori) degli stabilimenti indicati alle lettere *a*) e *b*) . . .	» 2,000
e) 25 ufficiali addetti alle costruzioni od agli studi inerenti ai servizi tecnici dell'aeronautica presso la direzione tecnica dell'aviazione militare, lo stabilimento di costruzioni aeronautiche e l'istituto centrale aeronautico	» 1,200

Tali indennità sostituiscono quelle previste dal testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, dalla legge che istituisce il servizio tecnico ed il corso superiore tecnico d'artiglieria e non sono cumulabili colle indennità giornaliere stabilite per il personale rivestito di funzioni aeronautiche nè con le ordinarie indennità di guerra.

Art. 3.

Sono parimente istituite le seguenti indennità annue di carica:

a) per i due comandanti di aeronautica:

1° se tenente generale	L. 2,400
2° se maggiore generale	» 1,200
3° se colonnello	» 900

b) per i quattro comandanti di battaglione:

1° se colonnello	L. 900
2° se tenente colonnello	» 600

Gli ufficiali investiti delle funzioni di cui sopra destinati a comandi od uffici, presso l'esercito mobilitato, continuano ad avere diritto alla precedente indennità di carica solo sino a tutto il giorno antecedente a quello dell'assunzione del nuovo comando od ufficio.

Quelli che vengono destinati a surrogarli nel comando territoriale acquistano diritto alle indennità ad esso inerenti dal giorno in cui ne assumono le funzioni.

Conservano invece anche sul piede di guerra l'indennità di carica, di cui sopra, i tenenti colonnelli investiti di alcuna delle dette funzioni, sempre che non abbiano diritto a quella assegnata ai colonnelli in base alla tabella I annessa al R. decreto 23 maggio 1915 n. 677.

Le predette indennità non sono cumulabili con quelle giornaliere stabilite per il personale investito di funzioni aeronautiche.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-17, le modificazioni necessarie in dipendenza del presente decreto.

Art. 5.

Tutte le disposizioni stabilite nel presente decreto entrano in vigore col 1° luglio 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CARCANO.

N. 140. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 100, col quale sono stabilite le indennità aeronautiche spettanti al personale del corpo aeronautico militare addetto a servizi non mobilitati.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1908, n. 820, che approva il regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto in data 25 settembre 1911, n. 1265, col quale venne approvato il regolamento per le speciali indennità giornaliere al personale navigante del R. esercito e della R. marina addetto al servizio aeronautico militare;

Visti i Regi decreti in data 10 marzo 1912, n. 280, e 9 luglio 1914, n. 806, con i quali vennero approvate alcune modificazioni al regolamento predetto;

Visto il R. decreto 6 luglio 1912, n. 873, che stabilisce le indennità al personale comandato alle esperienze con gli aerostati, con apparecchi di telegrafia ottica, afila e di fotografia, o a compiere voli con aeroplani od ascensioni libere con dirigibili o palloni sferici, o comandato ai servizi dei cantieri aeronautici, dei campi d'aviazione e delle stazioni aerologiche;

Riconosciuta la opportunità di modificare le indennità concesse al personale del corpo aeronautico militare;

Visto il decreto luogotenenziale in data 13 giugno 1915, n. 872, che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Regi decreti in data 25 settembre 1911, n. 1265, 10 marzo 1912, n. 280, 6 luglio 1912, n. 873, 9 luglio 1914, n. 806, con il regolamento e le tabelle annesse, sono, per quanto riguarda il servizio aeronautico del R esercito, abrogati e sostituiti dal presente decreto. — Sono parimenti aboliti i premi di L. 100 e 250 stabiliti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 31 ottobre 1915, n. 23.

Art. 2.

È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra, per le speciali indennità giornaliere al personale navigante addetto al servizio aeronautico militare del R. esercito presso i cantieri aeronautici o porti aerei ed al personale non facente parte degli equipaggi dei dirigibili e degli aeroplani e comandato a compiere voli od ascensioni per servizio, ovvero comandato permanentemente al servizio dei cantieri aeronautici, campi di aviazione e stazioni aerologiche.

Art. 3.

Le designazioni degli ufficiali al disimpegno di una delle funzioni specificate nel regolamento sono fatte, su proposta dei comandi d'aeronautica, con determinazione ministeriale della quale dovrà essere unita copia alla contabilità.
Le designazioni invece relative ai sottufficiali, sergenti e militari di truppa saranno fatte con speciali ordini del giorno dei competenti comandi d'aeronautica, previa esplicita autorizzazione ministeriale. Copia di tali ordini del giorno sarà anche unita alla contabilità.

Art. 4.

Parimenti con determinazione ministeriale o con speciale ordine del giorno autorizzato dal Ministero potranno gli ufficiali, i sottufficiali, sergenti e militari di truppa incaricati di funzioni aeronautiche essere da queste esonerati cessando dal percepirne le relative indennità.

Il provvedimento con cui si delibera l'esonero dalle speciali funzioni aeronautiche non porterà alcun motivo e non sarà suscettibile di alcun gravame.

Art. 5.

Gli ordini per le ascensioni con aerostati, con dirigibili o palloni sferici, al fine di compiere le esercitazioni o le esperienze richieste dal servizio o per i voli con aeroplani del personale militare o civile non aventi speciali funzioni aeronautiche, saranno volta per volta emanati con ordine del giorno del comandante di corpo, ente o reparto aeronautico sotto la cui responsabilità il volo o la ascensione è compiuta.

Di tali ordini del giorno dovrà essere annessa copia alla contabilità.

Art. 6.

Il presente decreto, il regolamento e le tabelle che sono annesse, entrano in vigore dal 1° luglio 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CARCANO.

REGOLAMENTO per le speciali indennità giornaliere al personale navigante addetto al servizio aeronautico militare presso i cantieri aeronautici o porti aerei e per le indennità di ascensione o di volo al personale non avente cariche aeronautiche, comandato a compiere ascensioni o voli.

Art. 1.

Le speciali indennità giornaliere dovute al personale navigante addetto al servizio aeronautico militare presso i cantieri aeronautici o porti aerei, sono stabilite dalla tabella *A* che fa seguito al presente regolamento, in relazione esclusivamente al grado e alle funzioni da ciascuno esercitate.

Art. 2.

Le dette indennità decorrono dalla data indicata nel provvedimento con il quale l'ufficiale, il sottufficiale, sergente o militare di truppa venga incaricato del disimpegno di una delle funzioni specificate nella predetta tabella.

In caso di promozione, le indennità che fossero stabilite pel nuovo grado, sono corrisposte dalla data di decorrenza amministrativa del decreto di nomina per gli ufficiali e dell'ordine del giorno con cui fu notificata la promozione per i sottufficiali, sergenti e militari di truppa.

Nei casi di passaggio da una ad altra funzione e di esonerazione dal disimpegno di una delle funzioni aeronautiche, le relative indennità decorrono e cessano dalla data indicata dal relativo provvedimento.

Art. 3.

Le indennità di cui al precedente art 1 sono dovute:

a) per le sole giornate di effettiva permanenza ai cantieri aeronautici o porti aerei;

b) per le giornate in cui il personale sia comandato temporaneamente fuori del cantiere o del porto aereo per attendere ad incarichi inerenti al servizio aeronautico.

Esse non sono cumulabili col pagamento di qualsiasi altro

assegno o indennità eventuale, di carica o speciale per servizi tecnici o di presidio o col rimborso di qualsiasi spesa.

Le indennità stabilite dalla tabella *A* che fa seguito al presente regolamento, non sono inoltre cumulabili con le indennità stabilite dalle tabelle *B* e *C*, nè è consentita l'opzione tra le une e le altre quando l'ufficiale o il militare che abbia diritto ad una indennità giornaliera, venga comunque o dovunque comandato a compiere ascensioni o voli.

Art. 4.

Le indennità stesse sono sospese:

a) quando la durata dell'assenza temporanea dal campo e dal porto aereo, nei casi previsti dal comma *b*) dell'art. 3, sia superiore al 60° giorno;

b) dopo due mesi che l'ufficiale o militare investito di cariche aeronautiche sia stato destinato ad altra carica od ufficio che più non comporti l'abituale pilotaggio, oppure sia rimasto assente dal servizio per causa di malattia o più non disimpegni le proprie funzioni;

c) durante le licenze, ordinarie o straordinarie, concesse non per causa di malattia, in conformità di quanto è stabilito dal seguente art. 5 e durante qualunque assenza dal servizio non prevista dal presente regolamento.

Art. 5.

Le indennità ricordate saranno invece corrisposte anche oltre il termine di due mesi di cui al comma *b*) del precedente articolo durante il periodo di cura e di convalescenza, quando la infermità tragga origine da cause dipendenti dallo speciale servizio aeronautico e debitamente comprovate; sempre però previa speciale determinazione ministeriale da concedersi caso per caso e da rinnovarsi allo scadere di ogni tre mesi.

Art. 6.

Perdono il diritto alle indennità stabilite dalle tabelle di cui sopra, per tutta la durata della punizione:

a) gli ufficiali puniti di arresti in fortezza, anche se da scontare come arresti di rigore;

b) i marescialli puniti di arresti di rigore;

c) i sergenti maggiori e sergenti puniti di sala di disciplina di rigore;

d) i caporali e soldati puniti di prigione di rigore;

e) i militari di qualunque grado detenuti in attesa di giudizio o sottoposti a consiglio o commissione di disciplina, salva la restituzione quando siano assolti o prosciolti dall'imputazione od addebito che era stato loro fatto e vadano esenti da qualsiasi pena o punizione (1).

Art. 7.

Perdono invece metà delle indennità stesse per tutta la durata della punizione:

a) gli ufficiali puniti di arresti di rigore;

b) i marescialli puniti di arresti semplici;

c) i sergenti maggiori e sergenti puniti di sala di disciplina semplice;

d) i caporali e soldati puniti di prigione semplice,

Art. 8.

Oltre che nei casi previsti dai precedenti articoli, le indennità stabilite dal presente regolamento possono essere ridotte o sospese in casi speciali per determinazione del Ministero della guerra (direzione generale d'aeronautica).

Art. 9.

Le indennità di ascensione o di volo, da corrispondersi al personale non facente parte degli equipaggi dei dirigibili o degli aeroplani e comandato per servizio a compiere ascensioni con

---

(1) *Annotazione.* — Con riserva di ulteriori provvedimenti legislativi al riguardo si stabilisce fin d'ora, a modificazione di quanto è contenuto nel comma *e*) del presente articolo che la restituzione delle indennità ai militari di qualunque grado detenuti in attesa di giudizio o sottoposti a consiglio o commissione di disciplina, non dovrà aver luogo quando essi siano assolti o prosciolti dall'imputazione od addebito che era stato loro fatto e vadano esenti da qualsiasi pena o punizione, in conformità del disposto del secondo comma dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, circolare n. 145 M del corrente anno.

dirigibili, aerostati e con palloni sferici, e voli con aeroplani sono determinate dalla tabella *B* annessa al presente regolamento, in relazione al grado ed alla durata dell'ascensione del vole.

Art. 10.

Parimenti sono determinate dall'annessa tabella *C* le indennità giornaliere da corrispondere al personale civile o militare comandate permanentemente al servizio dei cantieri aeronautici, dei campi d'aviazione e delle stazioni aerologiche, tenuto anche conto del grado coperto dagli ufficiali o dagli impiegati civili.

Art. 11.

Le indennità stabilite dall'annessa tabella *A* per gli ufficiali osservatori dall'aeroplano dovranno esclusivamente corrispondersi dopo che sia intervenuta la speciale determinazione ministeriale che conferisca l'incarico a disimpegnare le speciali funzioni e soltanto per il periodo in cui le funzioni stesse sono effettivamente disimpegnate.

Art. 12.

Agli ufficiali comandati a compiere esercitazioni ed esperienze con gli aerostati e con gli apparecchi di telegrafia ottica, di telegrafia afila o di fotografia, fatte a non meno di km. 5 dal luogo di residenza, è corrisposta l'indennità chilometrica. Ai sottufficiali e ai militari di truppa in identiche circostanze, è corrisposto un soprassoldo rispettivamente di L. 0,50 e di L. 0,25.

Roma, addì 7 gennaio 1917.

Visto: d'ordine del Luogotenente gen. di S. M.
Il Ministro della guerra
Morrone.

Tabella A

INDENNITÀ giornaliere spettanti al personale navigante del corpo aeronautico militare.

FUNZIONI E CARICHE per le quali è dovuta l'indennità	Ufficiali superiori	Primi capitani e capitani	Ufficiali subalterni	Sottufficiali	Sergenti	Caporali e soldati
Pilota di aeroplani o idrovolanti ed istruttore di scuola piloti se pilota (1) (anche se comandanti di battaglione squadriglie o scuole, di gruppo di squadriglie o scuole e di squadriglia o scuola) . . .	12	10	8	..	..	..
Allievo pilota di aeroplano o di idrovolante	7	6	5	.	..	..
Comandante di dirigibile	14	12	10	..	..	..
Comandante in 2° di dirigibile . .	10	8	6	..	..	..
Ufficiale di bordo di dirigibile . . .	5	5	5	..	..	..
Allievo pilota di dirigibile	4	4	4	..	..	..
Ufficiale osservatore di aeroplano. .	10	8	6	..	..	..
Sottufficiale o militare di truppa:						
a) pilota di aeroplano o idrovolante ed istruttore di scuola piloti se pilota (1)	..	..	..	6	6	4
b) allievo pilota di aeroplano o idrovolante	..	..	..	3	3	2
Sottufficiali, caporali e soldati motoristi d'aeroplano:						
a) fino al conseguimento del titolo di motorista	..	..	..	1	1	1
b) conseguito il titolo di motorista:						
se con la classifica di *ottimo* .	..	..	..	4	4	3
se con la classifica di *buono* .	..	..	..	3	3	2
Sottufficiali, caporali e soldati meccanici motoristi di dirigibile . .	..	..	..	5	5	4
Sottufficiali, caporali e soldati montatori di aeroplano:						
a) montatore di aeroplano. . .	..	..	..	1	1	1
b) conseguito il titolo di montatore scelto di aeroplano:						
se con la classifica di *ottimo* .	..	..	..	3	3	2
se con la classifica di *buono* .	..	..	..	2	2	1

(1) Ai piloti istruttori sarà inoltre corrisposta una indennità giornaliera di L. 2 se ufficiali, di L. 1 se sottufficiali esclusivamente per ogni giorno di reale ed effettiva prestazione servizio come istruttori.

Roma, addì 7 gennaio 1917.

Visto: d'ordine del Luogotenente gen. di S. M.
Il Ministro della guerra.
Morrone.

Tabella B

INDENNITÀ da corrispondere al personale non avente cariche aeronautiche comandato a compiere voli con aeroplani od ascensioni con dirigibili, aerostati o con palloni sferici.

GRADO	Voli con aeroplani della durata			Ascensioni con dirigibili della durata			Ascensioni libere con palloni sferici della durata		
	di oltre 2 ore	da 1/2 ora a 2 ore	minore di 1/2 ora	di oltre 3 ore	da 1 ora a 3 ore	minore di 1 ora	di oltre 6 ore	da 2 a 6 ore	minore di 2 ore
Ufficiali ed impiegati civili	20.—	10.—	5.—	20.—	10.—	5.—	20.—	10.—	5.—
Sottufficiali e capi operai	10.—	5.—	2.50	10.—	5.—	2.50	10.—	5.—	2.50
Caporali, soldati e operai	5.—	2.50	1.25	5.—	2.50	1.25	5.—	2.50	1.25

Queste indennità non sono cumulabili con quelle stabilite nella tabella *A* e non sono nemmeno cumulabili fra loro, cosicchè chi compie in uno stesso giorno due o più voli od ascensioni ha diritto soltanto alla indennità maggiore, corrispondente all'ascensione od al volo di maggiore durata. Spetterà altresì una sola indennità di volo per le ascensioni iniziate in un giorno e compiute in quello successivo.

Le indennità suddette sono però cumulabili con le ordinarie indennità di viaggio, a norma dello specchio 2 annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali, nei soli casi in cui l'aeroplano, il dirigibile o il pallone sferico atterrino in un punto distante almeno 10 km. da quello di partenza ed il ritorno si debba effettuare con altri mezzi di comunicazione.

Roma, addì 7 gennaio 1917.

Visto: d'ordine del Luogotenente gen di S. M.
Il Ministro della guerra
Morrone.

Tabella C

INDENNITA' giornaliere da corrispondere al personale civile e militare permanentemente comandato al servizio dei cantieri aeronautici, dei campi di aviazione e delle stazioni aerologiche.

GRADO	Indennità giornaliera	*OSSERVAZIONI*
Ufficiali superiori	3.—	Le indennità di cui contro non sono cumulabili fra loro nè con altre indennità o rimborsi di spese e rimangono sospese durante il ricovero in luoghi di cura, durante le licenze di qualunque specie e durante le assenze per causa di servizio, salve le seguenti eccezioni: L'ufficiale od impiegato che riceve una delle indennità suddette, se, per ragioni di servizio, si debba allontanare dalla sua residenza senza pernottare fuori della medesima, continua a percepire la sola indennità controindicata, più, se il percorso raggiunge o supera i 10 km., il rimborso delle spese di ferrovia e di tramvia, ovvero, mancando questi mezzi di trasporto, l'indennità chilometrica.
Ufficiali inferiori	2.50	
Impiegati civili di artiglieria e genio	2.50	
Applicati	2.—	

Roma, addì 7 gennaio 1917.

Visto: d'ordine del Luogotenente gen. di S. M.

Il Ministro della guerra

Morrone.

N. **141.** AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — **Decreto luogotenenziale n. 182, riguardante provvedimenti a favore dei sottufficiali del Regio esercito e della R. marina, aspiranti ad impiego civile.**

(Direzione generale personali civili ed affari generali). — 25 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al R. Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Vista la legge 18 giugno 1914, n 551;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina che abbiano acquistato o acquistino titolo al conseguimento di un impiego civile durante la presente guerra, e che non abbiano potuto o non possano ottenerlo per causa della mobilitazione, è riservata, nell'impiego che sarà loro conferito quando le esigenze del servizio lo consentiranno, quella decorrenza di anzianità, nell'impiego, che sarebbe loro spettata qualora avessero potuto assumere sevizio in condizioni normali.

La domanda di impiego dovrà sempre essere inoltrata dai sottufficiali di cui sopra è cenno entro il 13° anno di servizio, secondo le dispesizioni vigenti.

Art. 2.

Tutto il periodo dalla data di decorrenza dell'anzianità sino alla assunzione in impiego, sarà per i sottufficiali di cui al precedente articolo, considerato agli effetti dell'anzianità stessa, come trascorso in congedo senza assegni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farle osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CORSI.

N. 142. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 174, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 150,000,000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 4 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;
Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di lire centocinquanta milioni (L. 150,000,000) da erogarsi esclusivamente nel rimborso di altrettanta somma dovuta al contabile del portafoglio dello Stato, per spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione sarà eseguita mediante mandato da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile del portafoglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **143**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 189, concernente proroga consolidamento delle spese dei Ministeri della guerra e della marina.** — (Segreteria generale — Ragioneria). — 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 13 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre stesso anno, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quelli per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui avrà termine la guerra, i pagamenti a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra saranno imputati dapprima sul fondo dei residui, fino al suo totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio in cui essi vengono disposti, sia che riguardino spese riferentesi agli esercizi precedenti.

La stessa disposizione è applicata, durante il detto periodo, ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina indicati nell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 346, e nell'art. 8 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, da convertirsi in legge.

Art. 2.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.
CORSI.

N. **144.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 205, col quale viene stabilito che il detentore dei generi precettati dall'amministrazione militare è costituito custode responsabile dei generi stessi sotto le sanzioni recate dall'art. 203 del codice penale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto n. 506 del 22 aprile 1915 ed il Nostro decreto n. 1570 in data 30 ottobre 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra di concerto coi ministri per l'agricoltura, per la grazia e giustizia e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ordine di precettazione per le requisizioni emesso dalle competenti autorità per derrate e generi comunque occorrenti all'amministrazione militare importa che la merce resta vincolata a favore dell'amministrazione stessa, ed a disposizione di essa.

Il detentore è costituito custode responsabile della merce stessa fino all'effettiva consegna, sotto le sanzioni recate dall'art. 203 del codice penale.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
RAINERI.
SACCHI.
CORSI.

N. **145.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

Decreto ministeriale relativo alla carica di relatore nei consigli d'amministrazione dei depositi di reggimento. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 14 febbraio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1916, che affida la carica di relatore nei depositi reggimentali (esclusi quelli di cavalleria) all'ufficiale, che segue immediatamente il comandante del deposito;

Considerata l'opportunità di poter affidare tale carica a qualsiasi ufficiale superiore presente al deposito;

DETERMINA:

Art. 1.

La carica di relatore presso i consigli d'amministrazione dei depositi di reggimento (esclusi quelli di cavalleria) è affidata ad un ufficiale superiore meno anziano del comandante del

deposito da designarsi dal comandante stesso, quando non sia stato destinato espressamente dal Ministero.

Il comandante del deposito conserva solo la carica di presidente del consiglio.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 21 dicembre 1916 è abrogato (1).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1917.

Il Ministro — MORRONE.

(1) Riportato nella circolare 788 — 1916.

N. **146.** — DISPOSIZIONI VARIE — **Decreto ministeriale, col quale vengono date disposizioni circa la cessione alle concerie delle pelli crude bovine ed equine e sono prorogati fino al 31 marzo 1917 i prezzi ora in vigore per gli estratti di castagno, per i prodotti conciati e per le calzature militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 febbraio 1917.

IL MINISTRO

Visto il decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1165;
Visto il decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1569;
Visto il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1418;
Visto il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1693;
In relazione al decreto ministeriale 29 dicembre 1916, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* del Regno, in data 30 detto mese, n. 306, riguardante il calmiere delle pelli crude, bovine ed equine:

Ritenuto necessario favorire l'approvvigionamento di calzature per la popolazione:

DETERMINA:

Art. 1.

In base alle facoltà, consentite dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1165, è prorogata fino al 31 marzo 1917 la concessione ai calzaturifici nazionali, senza limitazione di quantità, di fabbricare calzature civili, di qualunque foggia, purchè vengano adoperati materiali meno adatti per uso militare e le dimensioni del gambaletto, se di pelle, non superino i diciotto centimetri di altezza.

Art. 2.

Fino alla data indicata nell'articolo precedente le concerie potranno cedere ai calzaturifici, per uso civile, l'occorrente materiale conciato, seguendo, bene inteso, le norme stabilite dall'art 4 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1693, per le alienazioni, e riservando per uso militare le qualità richieste dai relativi capitolati.

Art. 3.

I prezzi di vendita degli estratti di castagno, dei prodotti conciati e delle calzature militari rimangono quelli ora in vigore per effetto dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 1916, prorogati fino al 31 marzo 1917.

Art. 4.

Entro il corrente mese di febbraio dovranno essere cedute alle concerie nazionali, alle condizioni del decreto ministeriale 29 dicembre 1916, e nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto luogotenenziale del 3 dicembre ultimo scorso, n. 1693, le pelli crude bovine ed equine prodotte nel Regno dalla macellazione civile fino al 1° corrente mese, nonchè tutte quelle prodotte anteriormente al 1° gennaio 1917 e tut-

tora esistenti, che non fossero precedentemente a quella data state altrimenti vendute alle concerie.

Le concerie che producono pellami destinati ad uso militare potranno richiedere che vengano loro assegnate d'*autorità*, in quanto ne siano parzialmente o totalmente sprovviste, le pelli che si trovano nelle condizioni del comma precedente e di cui non potessero, senza legale motivo, ottenere la cessione, nel limite del fabbisogno non superiore ai due mesi.

Per provvedere a tali assegnazioni, l'amministrazione militare procederà a requisizioni, a norma dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1693.

Art. 5.

Non potranno essere posti in vendita fino al 1° aprile p. v. i prodotti comunque conciati derivanti dalle pelli crude calmierate dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1916 e da quelle della macellazione militare cedute dopo il 1° dicembre p. p.

Art. 6.

Dal 1° aprile 1917 saranno praticati per i materiali concianti, per le pelli conciate e per le calzature i prezzi che verranno stabiliti in tempo utile con apposito decreto ministeriale.

Da quella data tutti i prodotti conciati nel territorio nazionale dovranno portare in modo leggibile il nome della conceria produttrice, e, per quelli ottenuti a concia vegetale, in relazione al metodo di concia, la parola *lenta*, *media* o *celere*.

Al riguardo, si avverte che dovrà considerarsi *lenta* la concia eseguita in fossa (due soggiorni in fossa della durata media di almeno tre mesi cadauno per il cuoio da suola e di due mesi per quello da tomaia) coll'uso esclusivo di scorze, legni, radici, frutti, ecc., allo stato naturale con *minima* durata di fabbricazione di nove mesi per la suola e di sette per la tomaia.

Dovrà considerarsi *celere* la concia ottenuta con l'impiego di estratti tannici e coll'aiuto di mezzi meccanici, compor-

tante una durata totale minima di fabbricazione di due mesi per il cuoio da suola e di un mese per quello da tomaia.

Dovrà considerarsi concia *media* quella ottenuta valendosi dei due metodi sopra specificati, combinati, con un soggiorno in fossa della durata non inferiore a tre mesi per il cuoio da suola e di due mesi per il cuoio da tomaia; la durata totale di fabbricazione dovrà essere almeno di cinque mesi per il cuoio da suola e di quattro mesi per quello da tomaia. Per le pelli di vitello destinate a tomaia il soggiorno in fossa nella concia media può essere limitato al tannaggio alla scorza per la durata di un mese.

Art. 7.

Le concerie presso le quali viene eseguito il solo metodo di concia *lenta* o quello di concia *media* od in parte l'uno e l'altro contemporaneamente, come pure ad uno dei metodi sopradetti si aggiunga anche il metodo di concia *celere*, dovranno, a partire dal 31 marzo p v., farne particolareggiata denuncia al Ministero della guerra, alla fine di ogni mese, pel tramite della competente direzione territoriale di commissariato militare, dichiarando il quantitativo con i singoli metodi prodotto nel mese cui si riferisce la denuncia. Per le concerie nelle quali la trasformazione viene eseguita esclusivamente col metodo della concia celere non occorre la denuncia di cui sopra.

Art. 8.

Le pelli degli *scottoni* o *giovenchi* del peso superiore a chilogrammi 33, provenienti da maschi sanati e non aggiogati, vanno considerate, agli effetti dell'articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1916, come quelle delle femmine, di cui alla nota (1) riferentesi alla categoria delle pelli di cui è caso.

Roma, addì 15 febbraio 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. B. — Il presente decreto è stato pubblicato nel n. 41 della *gazzetta ufficiale* del Regno, in data 19 febbraio 1917.

N. **147.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Trattamento dei militari ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 febbraio 1917.

A modificazione di quanto è disposto nella circolare n. 649 del 1916, si avverte che, agli effetti delle disposizioni concernenti il trattamento economico dei militari ricoverati negli stabilimenti sanitari, devono essere considerati come *stabilimenti sanitari di campagna* soltanto i seguenti:

a) gli ospedali e ospedaletti da campo;

b) le sezioni di sanità;

c) gli ospedali di guerra della Croce Rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta, esclusi quelli di carattere stabile, simili agli ospedali militari di riserva;

d) le ambulanze chirurgiche di armata e gli ospedali chirurgici mobili della Croce Rossa;

e) le colonne eventuali di carreggio pel trasporto di malati e feriti;

f) i posti di soccorso e le infermerie provvisorie lungo le linee di tappa;

g) i treni sanitari che partono dai suddetti luoghi di cura;

h) gli stabilimenti sanitari di qualsiasi genere nel territorio delle operazioni.

Perciò tutti gli altri stabilimenti sanitari (compresi — dato il loro carattere di stabilità — anche gli stabilimenti di tappa) *non* possono essere considerati come stabilimenti sanitari di campagna, agli effetti del trattamento economico dei militari ivi ricoverati. Però coloro che avessero già goduto il trattamento stabilito per gli stabilimenti di campagna durante il ricovero negli stabilimenti di tappa, fino al giorno della pubblicazione della presente circolare, non saranno sottoposti ad alcun addebito.

Il Ministero si riserva, inoltre, di escludere dal trattamento stabilito per i ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna, anche i ricoverati in alcune delle unità sanitarie di campagna comprese nell'elenco precedente, che verranno designate in modo specifico dal Comando Supremo.

Il Ministro — MORRONE.

N. **148.** — EQUIPAGGIAMENTO. **Calzatura della truppa delle armi a cavallo.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 17 febbraio 1917.

Stante la difficoltà di avere, nelle presenti circostanze, rifornimenti di gambali di color naturale, il Ministero dispone che il gambale di cuoio per armi a cavallo continui, sino a disposizioni in contrario, ad essere del consueto modello, e che i corpi si astengano dal fare acquisti di gambali di color naturale.

Gli stivaletti da portarsi in guarnigione, con il gambale, dovranno essere convenientemente anneriti.

Il Ministro — MORRONE.

N. **149.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Onorificenze estere.** — (Gabinetto del Ministro). — 20 febbraio 1917.

Il decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525 (allegato *D*) ha riformato la tariffa relativa alle tasse di concessione governativa sulle autorizzazioni a far uso di decorazioni ed onorificenze cavalleresche estere conseguite da pubblici funzionari e militari, riducendo sensibilmente le tasse stesse alle somme indicate qui appresso:

1. Per decorazioni od onorificenze straniere ereditarie, o che importano un titolo ereditario (oltre la tassa di cui al N. 6 della tariffa sui titoli e predicati nobiliari) . . . . . L. 90

2. Per decorazioni ed onorificenze straniere non ereditarie e che non importano un titolo ereditario, se date a pubblici funzionari e militari . . . . . L. 15

In relazione a ciò, resta modificata la disposizione 59 del fascicolo 9 parte I (Onorificenze e ricompense) della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito.

Nel notificare quanto precede per norma, si avverte che rimane ferma *durante la guerra* la facoltà, concessa con le circolari 247 e 766 del *giornale militare* dell'anno 1916, di portare sulla giubba i nastrini delle onorificenze ottenute da Governi delle nazioni nostre alleate.

Mentre l'amministrazione delle finanze confida che il precetto della tassa sarà volonterosamente osservato da coloro che sono insigniti di decorazioni estere, questo Ministero, inspirandosi anche a considerazioni d'ordine disciplinare, fa obbligo alle autorità dipendenti di vigilare perchè le decorazioni estere non siano portate se non da chi abbia ottenuto la formale autorizzazione.

Il Ministro — MORRONE.

N **150**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazioni agli elenchi mod. A e A-*bis*, coi quali si richiedono le esonerazioni temporanee dei militari richiamati.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 20 febbraio 1917.

Allo scopo di fornire alle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati altri elementi necessari per le decisioni da prendersi in merito alle istanze di esonerazione, si prescrive che ai mod. A ed A-*bis* (Elenco dei militari di cui si richiede l'esonerazione) allegati alla circolare 523 del *giornale militare* 1916 siano apportate alcune modificazioni. La principale consiste nell'aggiunta di una colonna nella quale si dovranno obbligatoriamente indicare, per ciascun militare, le precedenti concessioni di esonerazione dichiarategli, precisando quelle effettivamente godute.

L'interno del modello deve portare tracciate dieci righe orizzontali e non più, per evitare, agli effetti della tassa di bollo, l'iscrizione d'un maggior numero di militari esonerandi.

Giova ricordare che i dati relativi alle esonerazioni decise occorrono anche a questo Ministero per facilitargli la revisione delle concessioni fatte, e pertanto le commissioni locali dovranno curare che le accennate indicazioni non vengano mai omesse.

Il Ministro — MORRONE

Mod. A.

(Vedi le norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

N. . . . . di protocollo

Si trasmette al (1) . . . . . .

. . . . . .

. . . . li 191

(Bollo d'ufficio)

Il Presidente della Commissione

(2) . . . . . .

ELENCO

dei militari impiegati presso l suddett . . . . . pei quali si chiede la dichiarazione di esonerabilità temporanea dal servizio effettivo sotto le armi in caso di mobilitazione, a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, appartenenti all . . . . . (3) a . . . . . (4)

AVVERTENZE.

1. — Il presente elenco si deve compilare ed inviare alla Commissione militare locale in triplice esemplare. Di essi, uno resterà presso la Commissione, uno sarà trasmesso al Ministero della guerra o della marina, ed il terzo verrà restituito allo stabilimento od impresa con la decisione della Commissione.

2. — Gli elenchi saranno compilati separatamente per ufficiali ed uomini di truppa, nonchè per militari dell'esercito o dell'armata.

3. — In fondo all'elenco dev'essere sempre apposta questa dichiarazione: « *Il sottoscritto, nella sua qualità di . . . . . , visto l'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dichiara che il personale sopra indicato si trova nelle condizioni volute dagli art. 1 e 2 del R. decreto stesso* ».

Alla dichiarazione si farà seguire la data e la firma del proprietario o direttore dello stabilimento od impresa.

4. — Le decisioni dovranno essere convalidate dalla firma del presidente della Commissione.

5. — Si avverte che il presente elenco è stato assoggettato (meno che per le aziende proprie dello Stato) alla tassa da bollo di L. 2 per ciascun foglio. — Decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato C, art. 11. In ciascun foglio non possono inscriversi più di dieci militari

(1) Ministero della guerra (Sottosegretariato per le armi e le munizioni), *ovvero*: Ministero della marina (direzione generale corpo reale equipaggi), *ovvero*: Direttore o Proprietario (dello Stabilimento od impresa).
(2) Stabilimento od Impresa.
(3) All'esercito od all'armata.
(4) Agli ufficiali o alla truppa.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME dell'esonerando	Anno di nascita	Classe di leva	Categoria	Distretto di leva o compartimento marittimo	Numero di matricola	Grado dell'esonerando — Corpo in cui prestò servizio	Corpo in attualità presta

(1) A seconda del caso: *Esonerabile* per (durata dell'esonerazione) . . . . . .

...estiere ...ttività ...egna ...imento	Indicazione delle esonerazioni precedentemente concesse	Decisione della Commissione (1)	Scadenza della concessione	Variazioni successive	*ANNOTAZIONI*

...rare dal . . . . . ovvero: *non esonerabile*; ecc.

Mod. A *bis*

(1) delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

N. . . . di protocollo

Si trasmette al (1) . . . . . .
. . . . . .
. . . . li 191

(Bollo d'ufficio) Il . . . . . .

(2) . . . . . .

ELENCO

dei militari di milizia territoriale impiegati presso l suddetti . . . . . pei quali si chiede la dichiarazione di esonerabilità temporanea dal servizio effettivo sotto le armi in tempo di guerra, a senso del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, appartenenti . . . . . (3)

AVVERTENZA.

1. — Il presente elenco si deve compilare ed inviare alla Commissione in triplice esemplare; di essi uno resterà presso la Commissione, uno sarà trasmesso al Ministero della Guerra o della Marina e il terzo verrà restituito allo Stabilimento od Impresa.

Le aziende proprie dello Stato o quelle private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale compileranno l'elenco pure in tre esemplari e li trasmetteranno al Ministero da cui dipendono. Di essi uno resterà presso il Ministero della guerra, gli altri due saranno inviati alla Commissione locale, che ne tratterrà uno e restituirà l'altro al direttore o proprietario delle aziende.

2. — Gli elenchi saranno compilati separatamente per ufficiali ed uomini di truppa, nonchè per militari dell'esercito o dell'armata

3. — In fondo all'elenco dev'essere sempre apposta questa dichiarazione:

« *Il sottoscritto nella sua qualità di . . . . . , visto l'articolo* 8 *del R. decreto* 29 *aprile* 1915, *n.* 561, *dichiara che il personale sopra indicato si trova nelle condizioni volute dall'art.* 1 *e* 2 (*o* 3 *e* 2 *secondo i casi*) *del decreto luogotenenziale* 17 *giugno* 1915, *n.* 887 ».

Alla dichiarazione si farà seguire la data e la firma del proprietario o direttore dello stabilimento od impresa.

4. — Le decisioni dovranno essere convalidate dalla firma del Presidente della Commissione.

5. — Si avverte che il presente elenco è stato assoggettato (meno che per le aziende proprie dello Stato) alla tassa da bollo di L. 2 per ciascun foglio. — Decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1515, allegato *C*, art. 11. — In ciascun foglio non possono inscriversi più di dieci militari.

(1) Ministero della guerra (sottosegretariato per le armi e le munizioni), *ovvero*: Direttore o proprietario dell'azienda, stabilimento od impresa, *ovvero*: Commissione per l'esonerazione temporanea, ecc.
(2) Azienda, stabilimento o impresa.
(3) Agli ufficiali o alla truppa.

Il presente modello sarà stampato su carta di colore giallo. Formato obbligatorio della pagina cm. 25 × 35.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME dell'esonerando	Anno di nascita	Classe di leva	Categoria	Distretto di leva o compartimento marittimo	Numero di matricola	Grado dell'esonerando — Corpo in cui prestò servizio

(1) A seconda del caso: *Esonerabile* per (durata dell'esonerazione) . . . . . .

...o mestiere ...militare ...pegna ...abilitato	Indicazione delle esonerazioni precedentemente concesse	Decisione della Commissione (1)	Scadenza della concessione	Variazioni successive	*ANNOTAZIONI*

...correre dal . . . . . ovvero: *non esonerabile*; ecc.

N. **151**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concessione di mano d'opera militare pei lavori agricoli.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 febbraio 1917.

1. Come è stato annunciato con la circolare n. 137 del corrente anno, anche dalle truppe mobilitate saranno fatte concessioni di mano d'opera militare pei lavori agricoli.

Tali concessioni saranno effettuate nei mesi di marzo e aprile, nella misura di circa mille al giorno, a partire dal 1° marzo. Avranno la durata di 30 giorni, non compreso il viaggio, e rifletteranne i militari delle classi dal 1876 al 1881 (compreso) e i non idonei alle fatiche di guerra a qualunque classe appartenenti. Saranno ripartite proporzionalmente fra le provincie a cura del Ministero d'agricoltura.

Le differenze caratteristiche nella procedura fra le concessioni di militari della zona territoriale e quelle di militari della zona di guerra (esclusi ben'inteso coloro che trovansi dislocati in località oltre mare) sono le seguenti:

le richieste di mano d'opera saranno esclusivamente nominative e dovranno riferirsi a militari che siano lavoratori agricoli;

dovranno esser presentate tutte entro la prima quindicina del prossimo mese di marzo;

non saranno dalle commissioni provinciali di agricoltura rivolte direttamente ai corpi cui appartengono i militari, ma inviate tutte al Comando Supremo, con uno speciale modulo rimesso dal Ministero di agricoltura.

2. I conduttori di aziende agricole contemplati nei numeri 2, 3 e 5 della circolare su citata, e le famiglie di cui è parola al n. 4, che si trovino nelle condizioni volute dai numeri stessi per poter far richiesta nominativa di mano d'opera militare, presenteranno le loro domande al sindaco.

Questi verificherà che contengano tutti i dati indicati dal n. 8 della circolare in parola, pretendendo specialmente, che siano chiari ed esatti quelli relativi al corpo, reparto o servizio cui i militari appartengono. Vi apporrà la dichiarazione prescritta dal successivo n. 9 della detta circolare, e le rimetterà *immediatamente* alla commissione provinciale di agricoltura, anche se ritenesse la richiesta non giustificata.

3. Le commissioni provinciali di agricoltura, accertato che i richiedenti si trovano nelle volute condizioni, accoglieranno

le domande *fino alla concorrenza della cifra stabilita per le concessioni di mano d'opera da farsi alla provincia con militari provenienti dalla zona di guerra*, redigeranno le relative cartoline tanto nella parte superiore che in quella inferiore e le trasmetteranno, giorno per giorno, in busta chiusa, al Comando Supremo (ufficio ordinamento e mobilitazione) in zona di guerra.

4. Siccome il Comando Supremo si riserva di esaudire le richieste nella misura e nel tempo (compreso fra i mesi di marzo e aprile) che le necessità militari consentiranno, così le aziende e le famiglie sono autorizzate ad accennare, nella richiesta, alla data intorno alla quale sarebbe per loro più opportuno — in relazione ai lavori da compiere — di avere la mano d'opera domandata.

Le commissioni provinciali, qualora riconoscano fondato l'espresso desiderio, potranno farle risultare sulla cartolina di richiesta, scrivendolo in inchiostro rosso nel margine sinistro tanto della parte superiore che di quella inferiore, con queste parole: *Possibilmente nel... (periodo di tempo)*.

5. La disciplina e il trattamento amministrativo ed economico dei militari concessi, sono identici a quelli stabiliti dal n. 12 della più volte citata circolare.

6. Ad ogni buon fine si avverte che il Comando Supremo non accoglierà le richieste di concessioni che riguardassero militari i quali, per la condotta tenuta, non fossero ritenuti idonei allo speciale servizio, e che non risponderà delle mancate concessioni dipendenti da errate o insufficienti indicazioni relative al corpo, reparto o servizio cui il militare appartiene.

7. I corpi, reparti e servizi mobilitati si atterranno — per la parte che li riguarda — alle norme che saranno loro impartite dal Comando Supremo.

Il Ministro — MORRONE.

N. **152** – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. – **Conteggio della sovrapaga ai musicanti.** — (Segretariato generale – Ragioneria). — 23 febbraio 1917.

La Corte dei conti, nella revisione delle contabilità in contanti dell'esercizio 1912-913, ha stabilito che la dichiarazione di quietanza per la sovrapaga spettante ai musicanti, deve essere rilasciata sugli specchi mod. 312 dal direttore della musica, per la somma intiera, e non al netto delle ritenute operate in conto del debito dei musicanti stessi, per riparazioni od acquisto di strumenti musicali.

Le somme dovute per sovrapaga saranno pure conteggiate per intiero sul giornale di cassa e sui relativi rendiconti; le ritenute, per riparazioni od acquisto di strumenti musicali, saranno con ordine di riscossione, introitate in cassa a favore del fondo scorta che ha sostenuto la spesa relativa, rilasciandone ricevuta, da staccarsi dal bollettario delle quietanze modello 244.

S'intende che le ritenute saranno tenute in evidenza nei conti particolari intestati ai singoli musicanti sino ad estinzione del debito rispettivo.

Il Ministro — MORRONE.

N. **153**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessione dei carboni da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 23 febbraio 1917.

A parziale modificazione della circolare n. 523 inserita nel *giornale militare* del 1916, è stato stabilito d'accordo con la direzione delle ferrovie dello Stato (servizio approvvigionamenti) che i corpi, istituti, stabilimenti, ecc. debbano ritirare dalle stazioni, se trattasi di carbone giunto per ferrovia, i bollettini di consegna delle lettere di porto dai quali risultano la provenienza e la destinazione, la qualità del carbone, il peso ed il numero distintivo del carro o dei carri adoperati per il trasporto.

Alla fine di ogni fornitura gli stessi enti militari riceveranno, dai depositi combustibili che hanno eseguito le spedizioni, una nota riepilogativa in doppio esemplare dalla quale si rileveranno le stesse indicazioni delle lettere di porto, in modo che si possa fare un esatto riscontro.

Qualora la fornitura assegnata non venga completata nel mese in cui ha avuto inizio, alla fine di ciascun mese il deposito combustibili invierà all'autorità militare interessata una nota riepilogativa per le spedizioni eseguite in acconto durante il mese.

La tassa di trasporto sarà invece, dall'amministrazione delle ferrovie anzidette, compresa nelle distinte di addebito che mensilmente vengono rimesse a questo Ministero.

Il Ministro — MORRONE.

N. **154** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 febbraio 1917.

Si avvertono le autorità militari che in applicazione del decreto luogotenenziale n. 1314 del 5 ottobre 1916, il quale prevede aumenti ai quadri organici dell'arma dei carabinieri reali, sono stati istituiti i sottoindicati comandi:

Comandi istituiti.

Legione Ancona	— Compagnie di Ancona esterna e di Penne; Tenenze di S. Ginesio, Osimo, Fano, Lanciano, Città S Angelo, S. Benedetto del Tronto, Aquila, Amatrice e Tagliacozzo.
Legione Bari	— Compagnia di Foggia esterna; Tenenze di Larino, Termoli, Isernia, Maglie e Gioia del Colle.

Legione Bologna	— Compagnie di Bologna esterna 2ª, Rimini e Ravenna esterna; Tenenze di Ferrara esterna, Forlì, Modena, S. Pietro in Vincoli, Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Faenza e Castel Bolognese.
Legione Cagliari	— Tenenza di Guspini.
Legione Catanzaro	— Tenenza di Melito Porto Salvo.
Legione Firenze	— Compagnie di Livorno esterna, Lucca esterna, Orbetello e S. Giovanni Valdarno. Tenenze di Firenze suburbana, Pistoia e Arezzo.
Legione Genova	— Compagnie di Parma esterna e Piacenza esterna. Tenenze di Spezia, Borgo S. Donnino, Salsomaggiore e Fiorenzuola d'Arda.
Legione Messina	— Compagnia di Mistretta; Tenenze di Ragusa, Lentini, Giarre e Caltagirone.
Legione Milano	— Compagnie di Como esterna e Lecco; Tenenze di Gardone Val Trompia, Desenzano, Sondrio e Menaggio.
Legione Napoli	— Tenenza di Baiano.
Legione Roma	— Tenenze di Spoleto e Rieti.
Legione Torino	— Tenenze di Vigone, Pinerolo e Mondovì Breo.
Legione Verona	— Compagnia di Feltre; Tenenze di Belluno, Caprino Veronese, Cividale del Friuli, Sacile, Pieve di Sacco e Massa Superiore.

Comandi soppressi.

Compagnie di Borgo San Donnino, Fiorenzuola d'Arda e Arezzo esterna.

Tenenze di Palata, Riolo dei Bagni, Orbetello, San Giovanni Val d'Arno, Mistretta e Ceva.

Cambio di denominazione

Conseguentemente l'attuale compagnia di Foggia prende il nome di Foggia interna; quella di Ancona, di Ancona interna; quella di Bologna esterna, di Bologna esterna 1ª; quella di Ravenna, di Ravenna interna; quella di Parma, di Parma interna; quella di Piacenza, di Piacenza interna; quella di Livorno, di Livorno interna; quella di Lucca, di Lucca interna; quella di Arezzo interna, di Arezzo; e quella di Como, di Como interna.

Il Ministro — MORRONE.

N. 155. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decorrenza dei soprassoldi di medaglia**. — Segretariato generale) — Divisione personale del Ministero). — 23 febbraio 1917.

Ad evitare dubbi, si avvertono le autorità interessate che i criteri stabiliti, circa la decorrenza del soprassoldo relativo alle medaglie d'oro e d'argento al valor militare, con la circolare n. 281 del *giornale militare* 1913, in occasione della guerra itale-turca, valgono anche, naturalmente, per le ricompense al valor militare che vengono concesse per l'attuale campagna di guerra.

Quando, cioè, la motivazione della ricompensa richiama più fatti d'armi, il soprassoldo decorre dalla data del primo di essi.

Avviene talvolta che le ricompense medesime si riferiscano non a fatti parziali, ma a un periodo di azioni, che cronologicamente, nella motivazione, si determinano indicando il primo e l'ultimo dei mesi nei quali esse si sono svolte. In tal caso il soprassoldo si farà decorrere dal primo giorno del primo dei mesi accennati nella motivazione della ricompensa.

Il Ministro — MORRONE.

N. **156.** – SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi massimi obbligatori per la paglia di riso del raccolto 1916.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 febbraio 1917.

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In base alle dispesizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1352, e dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1739;

NOTIFICA:

Sono fissati da oggi, e sino al nuovo raccolto 1917, i prezzi massimi sottosegnati per la paglia di riso che sarà effettivamente ritirata dalle commissioni di incetta dalla data della presente.

Paglia di riso pressata in balle con apparecchio azionato da motore inanimato lire 6,25 al quintale.

Paglia di riso non pressata lire 4,25 al quintale.

I prezzi suddetti s'intendono per merce sul luogo di produzione o nel magazzino del detentore ed hanno carattere di massimo non oltrepassabile.

Il Ministro — MORRONE.

N. **157.** — TRASPORTI. — **Limitazione delle facilitazioni ferroviarie pei viaggi degli impiegati civili dello Stato e delle loro famiglie, e delle famiglie dei militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 febbraio 1917

A seguito della circolare n. 82 pubblicata nel *giornale militare* del corrente anno, si fa noto quanto segue:

1. Le *richieste* occorrenti per far fruire, nei viaggi in ferrovia, della tariffa ridotta, gli impiegati civili e le loro famiglie e le famiglie dei militari (ufficiali e truppa), sono quelle stesse finora usate per i viaggi delle dette persone non munite di libretto di viaggio.

2. Nei casi in cui gli impiegati ed i militari per ragioni di servizio si trovino lontani dalle loro famiglie, queste possono ottenere le *richieste*, pei viaggi che debbono compiere, non dalle sole autorità da cui l'impiegato o il militare dipende, ma bensì da qualsiasi altra autorità militare che sia fornita di tali *richieste*.

3. Le dette famiglie, per ottenere i documenti di cui sopra, dovranno esibire il proprio libretto di viaggio o, qualora non ne siano fornite, provare in qualche altro modo la loro identità, e rilasciare una dichiarazione scritta, *della cui esattezza rispondono*, nella quale sia indicato il grado di parentela esistente tra le persone che debbono viaggiare ed il rispettivo capo famiglia — impiegato o militare — e sia precisato il numero progressivo da darsi al viaggio di ciascuna persona, in relazione ai *quattro* viaggi di corsa semplice consentiti entro l'anno.

Non occorre che tale numero sia indicato nelle « richieste ».

4. Dal canto loro le autorità che, nei casi accennati, emetteranno le *richieste*, dovranno conservare le dette dichiarazioni a giustificazione di tale emissione, della quale informeranno *subito* l'autorità da cui dipende l'impiegato o il militare cui appartiene la famiglia richiedente.

Detta autorità ne prenderà nota nei *conti individuali* di cui alla citata circolare n. 82.

5. Ove venisse a risultare che a qualche persona fossero state rilasciate *richieste* per un numero di viaggi superiore a *quattro* nello stesso anno, se ne riferirà a questo Ministero per tutti i provvedimenti del caso.

6. Nessuna limitazione di numero è stabilita per i viaggi delle persone predette sulle linee di navigazione esercitate dalle ferrovie dello Stato e sulle *linee di ferrovie secondarie* (purchè nel viaggio non sia compreso nessun tratto delle linee ferroviarie dello Stato), e perciò gli impiegati e le loro famiglie e le famiglie dei militari possono, per tali viaggi, fare uso degli scontrini del libretto (quando ne siano forniti) anzichè delle accennate *richieste*.

7. I viaggi compensati da indennità, compiuti dalle persone predette, non debbono essere computati nei *quattro* viaggi consentiti nell'anno.

8. Nulla è mutato circa le due concessioni all'anno da accordarsi a norma del § 18, comma 5°, del regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie, agli operai ed ai lavoranti borghesi ed alle loro famiglie.

9. Le limitazioni di cui trattasi sono, naturalmente, applicabili anche ai viaggi delle parenti-domestiche degli impiegati civili e dei sottufficiali, alle quali non potranno essere rilasciate le *richieste* per più di *quattro* viaggi di corsa semplice all'anno.

10. Per le spedizioni del bagaglio le famiglie dei militari possono continuare a far uso degli scontrini del proprio libretto di viaggio.

11. Qualora le richieste non siano state adoperate entro i due mesi dal giorno in cui furono rilasciate, possono essere restituite all'autorità militare per essere rinnovate. Di ciò deve essere fatta menzione negli accennati *conti individuali* delle *richieste* emesse.

12. Si rammenta che non debbono essere rilasciate *richieste* per viaggi, a tariffa ridotta, *di famiglie di ufficiali richiamati dal congedo, che non siano provvisti di pensione per servizio prestato in qualità di ufficiali*, eccetto nei casi di cui alla circolare n. 515 pubblicata nel *giornale militare* dell'anno 1916.

Il Ministro — MORRONE

AVVISO

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per prender parte al concorso per titoli (laurea delle Scuole superiori di commercio e dell'Università commerciale Bocconi) per la nomina a sottotenente (effettivo) nel corpo di commissariato militare marittimo, è prorogato al 15 marzo p. v.

Le domande devono essere direttamente inviate dalle autorità alla cui dipendenza immediata trovasi il militare, al Ministero della marina — Direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

2034 Roma, 1917. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1917 — 2 marzo

1916 NOVEMBRE 5. – N. 1732. — SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto luogotenenziale n. 1732, che approva la convenzione tra il Ministero della guerra, il Ministero della marina ed il Regio comitato talassografico italiano, per il funzionamento del Regio servizio aerologico italiano, in sostituzione di quella approvata con R. decreto n. 455, in data 27 febbraio 1913 . . Pag. 380

1917 FEBBRAIO 4. – » 339. — RECLUTAMENTO — DISPOSIZIONI VARIE. Decreto luogotenenziale n. 231, concernente modificazioni al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, relativo all'imposta sulle esenzioni militari . . . . . » 385

» 11. » 1460. STATO DEGLI UFFICIALI — Decreto luogotenenziale n. 251, contenente norme per l'applicazione dell'art. 12 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, circa gli ufficiali invalidi di guerra che possono essere trattenuti in servizio . . . . . » 389

» 18. » 1461. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Decreto luogotenenziale n. 237, col quale lo stanziamento del capitolo 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 400.000.000 . . . . . » 392

» 18. – 1462. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 250, concernente disposizioni regolatrici dell'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore . . . . . » 392

1917 MARZO 1°. – » 1463. — EQUIPAGGIAMENTO — Descrizione e conti di costruzione dei distintivi di grado in lana nera da truppa . . . . . » 395

1917 MARZO 1°. — N. 164. — EQUIPAGGIAMENTO. — Conti di costruzione dei berretti di panno grigio-verde e dei distintivi di grado di lana nera su panno grigio-verde da « aiutanti di battaglia ». . . Pag

» 1°. — » 165. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Disposizioni per il prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione delle proposte di ricompense al valor militare e relativi reclami . . . . . »

» 1°. — » 166. — SERVIZIO SANITARIO. — Vaccinazioni profilattiche . . . . . »

» 1°. — » 167. — UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — DISPOSIZIONI VARIE. — Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento nella R. marina, al quale possono partecipare militari del R. esercito. . »

CIRCOLARE N. **158**, — SERVIZIO AERONAUTICO. **Decreto luogotenenziale n. 1732, che approva la convenzione tra il Ministero della guerra, il Ministero della marina ed il R. comitato talassografico italiano, per il funzionamento del regio servizio aerologico italiano, in sostituzione di quella approvata col R. decreto n. 455, in data 27 febbraio 1913.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 5 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta dei ministri segretarî di Stato per gli affari della guerra e della marina, quest'ultimo anche come presidente del R. comitato talassografico italiano;

Visto il R. decreto n. 455 in data 27 febbraio 1913;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

È approvata l'annessa convenzione fra il Ministero della guerra, il Ministero della marina, ed il R. comitato talassografico italiano per il funzionamento del regio servizio aerologico italiano, in sostituzione di quella approvata col R. decreto n. 455, in data 27 febbraio 1913, che rimane abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.
CORSI.

CONVENZIONE

fra il Ministero della guerra e il Ministero della marina col R. comitato talassografico italiano per il funzionamento del R. servizio aerologico italiano.

Premesso che con convenzione 27 febbraio 1913, approvata con R. decreto di pari data, n. 455, nell'intento di disciplinare il servizio aerologico italiano in modo che potesse servire efficacemente agli scopi della navigazione aerea, si concretavano fra il Ministero della guerra ed il R. comitato talassografico italiano gli accordi che avrebbero potuto meglio e più agevolmente condurre a tale fine;

Constatato che le varie esigenze e le complesse funzioni pratiche e scientifiche del detto servizio non permetterebbero al medesimo, pur essendo costituite su solide basi, di raggiungere quello sviluppo che il nostro paese per la sua speciale configurazione geografica richiede;

Considerato che per tale ragione la convenzione di cui s
pra 27 febbraio 1913 non si re de più in gran parte rispo
dente allo scopo per cui fu conclusa, e che quindi conven
procedere alla sostitu ione della conven ione stessa, la qua
per anto resta annullata;

Tra i Ministero della guerra, il Ministero della marina e
il R. comitato talassografico italiano si conviene quant
segue:

Art. 1.

Il R. servizio aerologico italiano provvederà: *a)* all'im
pianto, alla sorveglianza e all'esercizio di stazioni aerologi
ghe; *b)* alla raccolta dei dati aerologici e meteorologici co
correnti ai cantieri dei dirigibili, ai campi scuola di aviazion
ai comandi di squadriglie di aeroplani e idrovolanti, e in ge
nerale per tutto quanto può essere necessario per le esigenze
della navigazione aerea.

Art. 2.

La direzione del servizio aerologico, sotto la diretta dipen
denza del direttore generale d'aeronautica del Ministero della
guerra, quale presidente del Consiglio direttivo, di cui all'ar
ticolo 7, avrà sede in Roma. Alla direzione del R. servizio
aerologico italiano, il Ministero della guerra destinerà un uf
ficiale che fungerà anche da direttore della stazione aerolo
gica di Roma.

Art. 3.

Per facilità di esercizio e d'ispezione alcune delle stazioni
aerologiche potranno essere riunite, ed il consiglio direttivo
di cui all'art. 7 della presente convenzione, potrà stipulare
speciali convenzioni con altri Ministeri, enti e istituti scien
tifici, sia per l'impianto di stazioni aerologiche, sia per la co
stitu ione di apposite sezioni partecipanti al R. servizio aero
logico italiano.

Art. 4.

Le ricerche per l'esplorazione dell'alta atmosfera, già affi
date al comandante del battaglione specialisti dall'art. 27 del
regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1910

n. 837, saranno eseguite dal direttore del servizio aerologico italiano, e la divisione in zone di ricerca, stabilita in detto articolo, potrà essere modificata, ove occorra, in base ad accordi fra gli istituti interessati ed il consiglio direttivo, su proposta della direzione del servizio.

Art. 5.

La dotazione per il funzionamento del R. servizio aerologico italiano, oltre i contributi speciali od annuali di altri enti dipendenti, è stabilita in lire 45.000, delle quali:

a) lire 20.000 da prelevarsi annualmente dallo stanziamento del capitolo 72 dello stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra nell'esercizio 1916-17 e dai corrispondenti capitoli negli esercizi successivi;

b) lire 20.000 da corrispondersi annualmente dal Ministero della marina sul capitolo 137-*bis* del bilancio di previsione esercizio 1916-17 e sui corrispondenti capitoli negli esercizi successivi;

c) lire 5.000 da corrispondersi annualmente dal R. comitato talassografico italiano a carico dei fondi messi a sua disposizione dalla legge istituzionale in data 13 luglio 1910, n. 442, comprese le dovute somme ai direttori effettivi delle ricerche per l'esplorazione dell'alta atmosfera, in base al disposto del 2° comma dell'art. 27 del regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1910, n. 837.

Art. 6.

Il R. comitato talassografico italiano provvederà alla pubblicazione delle memorie relative ai risultati delle ricerche del R. servizio aerologico italiano.

Art. 7.

Per l'amministrazione dei fondi di cui all'art. 5 della presente convenzione e per le direttive occorrenti nel funzionamento del R. servizio aerologico italiano, è costituito un consiglio presieduto dal direttore generale d'aeronautica presso il Ministero della guerra, e composto:

1° dal comandante di aeronautica (dirigibilisti ed aerostieri) o da un suo delegato;

2° dal comandante di aeronautica (aviatori) o da un suo delegato;

3° dal direttore dell'ufficio centrale di metereologia e geodinamica;

4° dal capo del 5° reparto dell'ufficio del capo di stato maggiore della marina;

5° dal capo della divisione del naviglio del Ministero della marina;

6° dal direttore del R. istituto idrografico della R marina;

7° dal direttore dell'ufficio idrografico del R. magistrato alle acque;

8° da un rappresentante del R. comitato talassografico.

Il direttore del R. servizio aerologico italiano funzionerà da segretario del consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo saranno prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti, quello del presidente avrà la preponderanza.

Tale consiglio si radunerà almeno due volte all'anno per invito del suo presidente, il quale potrà invitare persone che egli ritenga opportuno interpellare per la loro speciale competenza.

Art. 8.

Ogni due mesi il direttore del R. servizio aerologico italiano dovrà presentare una relazione sull'attività scientifica spiegata e sul lavoro compiuto al direttore generale di aeronautica, il quale la trasmetterà al Ministero della marina ed alla presidenza del R. comitato talassografico per la pubblicazione sul bollettino bimestrale.

Art. 9.

Il materiale delle stazioni aerologiche di proprietà del R. comitato talassografico italiano passerà in carico alla direzione del R. servizio aerologico italiano che ne diverrà responsabile.

La manutenzione e il rinnovo di detto materiale verrà fatto a carico del suindicato comitato talassografico.

Art. 10.

Il Ministero della guerra provvederà al servizio di rifornimento del gas idrogeno necessario per il funzionamento delle stazioni aerologiche

I militari necessari per il funzionamento del R servizio aerologico italiano saranno forniti dai comandi di aeronautica nella misura fissata dalla direzione generale di aeronautica, sentito il direttore del servizio.

Art. 11.

La presente convenzione andrà in vigore dal 1° luglio 1916.

Roma, 5 novembre 1916.

Visto: d'ordine di S. A. R il Duca di Genova
Luogotenente generale di S. M. il Re

Il Ministro della guerra
Morrone

Il Ministro della marina
anche come presidente del R. comitato talassografico
Corsi.

N. **159.** — RECLUTAMENTO. — DISPOSIZIONI VARIE. **Decreto luogotenenziale n. 231, concernente modificazioni al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, relativo all'imposta sulle esenzioni militari.** — (Direzione generale leva e truppa). — 4 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1917 sono assoggettati alla imposta sulle esenzioni dal servizio militare, istituita con l'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, tutti coloro che godevano dello esonero dal pagamento della imposta stessa, sia in virtù delle leggi, regolamenti e decreti di cui alla seconda parte dell'articolo 2 del mentovato decreto, sia per essere stati considerati come chiamati alle armi e temporaneamente comandati presso l'amministrazione ferroviaria alla quale appartengono.

Ne sono eccettuati:

a) i militari esonerati dal servizio effettivo sotto le armi in base all'art. 1 del decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401;

b) gl'inscritti nel personale di ruolo mobile e territoriale della Croce Rossa e del Sovrano militare Ordine di Malta, semprechè prestino effettivo servizio;

c) coloro che, per essere adibiti alle aziende, stabilimenti, officine di cui all'art. 1 dell'allegato *B* al decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, debbono sottostare al pagamento della imposta sui militari non combattenti.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1917, coloro che, essendo soggetti alla imposta, passano, nel corso dell'annata, a prestare un effettivo servizio militare, vengono esonerati dall'imposta stessa per tutto l'anno in cui ha avuto luogo la chiamata alle armi.

Per i chiamati alle armi della classe 1897 resta condonato il bimestre d'imposta dovuto pel 1916

Art. 3.

Le amministrazioni dello Stato, o gli altri enti pubblici e privati, nonchè tutti coloro che hanno alle loro dipendenze impiegati ed operai dispensati, esonerati o comandati, debbono

compilare, distintamente per provincia, tenuto conto del comune di leva in cui deve aver luogo la inscrizione a ruolo, un elenco contenente il cognome, nome, paternità di ciascun dispensato, esonerato o comandato, l'ammontare della rispettiva retribuzione, nonchè l'indicazione del comune di leva nelle cui liste risulti inscritto e di quella dell'attuale domicilio. Detto elenco deve essere trasmesso alla intendenza di finanza della rispettiva provincia, per la prima volta non oltre il 15 marzo 1917 e, successivamente, entro 30 giorni dal verificarsi della causa che dia luogo alla soggezione al tributo.

Tale formalità non esime i singoli interessati dall'adempimento dell'obbligo di produrre, nei modi e termini stabiliti dagli articoli 10, 11 e 17 del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1894 la scheda di dichiarazione dei propri redditi.

Art. 4

Le intendenze di finanza, appena ricevuti gli elenchi, cureranno l'invio alle rispettive agenzie delle imposte, di un estratto di essi, contenente il nome, cognome, paternità e la indicazione della retribuzione degli obbligati all'imposta e del domicilio

L'agente delle imposte, salvo gli eventuali accertamenti suppletivi da compiersi di ufficio od in base alla scheda di dichiarazione, provvederà, intanto, alla iscrizione a ruolo del contribuente per la quota fissa e per quella complementare commisurata all'ammontare della retribuzione indicata nell'elenco.

Art 5.

Alla lettera *e*) dell'art. 4 dell'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510 è sostituita la seguente:

e) Gli indigenti ai sensi dell'art. 25, n, 3 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e le persone povere, che, giusta le vigenti leggi sulla sanità e sulla beneficenza, fruiscono della cura medica e della somministrazione gratuita dei medicinali.

Art. 6.

Alla eliminazione dei ruoli dell'imposta, per l'anno 1916, delle persone povere, ammesse alla cura e somministrazione gratuita dei medicinali, sarà provveduto in base ad un elenco nominativo, debitamente autenticato, che i comuni dovranno rimettere alle agenzie delle imposte non più tardi del giorno 15 marzo 1917.

Art. 7.

I capi delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e privati, non che tutti coloro che abbiano alla loro dipendenza persone obbligate al pagamento della imposta, soggiaceranno ad una multa di L. 100 ove omettano o ritardino la presentazione della denuncia di cui all'art. 3.

Tale multa verrà applicata e riscossa secondo le norme dell'art. 12 del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, numero 1894.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
MEDA.

N. 160. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 251, contenente norme per l'applicazione dell'art. 12 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, circa gli ufficiali invalidi di guerra che possono essere trattenuti in servizio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e modificato con R. decreto 10 aprile 1913, n. 384;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale del 25 maggio 1916, n. 690;

Visti l'articolo 12 e l'articolo 18 del decreto luogotenenziale del 10 agosto 1916, n. 1012;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della guerra, nei limiti dei posti disponibili, ha facoltà di assegnare a servizi sedentari presso il Ministero stesso, presso il comando territoriale del corpo di stato maggiore, presso gli ispettorati, i comandi generali e i comandi territoriali di corpo d'armata e di divisione, presso i depositi e i distretti, presso i tribunali militari (nella qualità di istruttori o sostituti istruttori), presso l'istituto geografico militare (nel personale non tecnico), le scuole, i collegi militari, ecc., gli ufficiali invalidi di guerra che ne facciano domanda, e che, a giudizio insindacabile del Ministero della guerra, siano riconosciuti idonei, per attitudini e condizioni fisiche ed intellettuali, a bene esercitare le funzioni di cui debbono essere incaricati, in relazione al grado da essi rivestito.

Art. 2

Per ufficiali invalidi di guerra si intendono quelli che, per infermità o ferite riportate in guerra, siano stati dichiarati permanentemente inabili al servizio, a norma delle leggi sulle pensioni, e collocati a riposo.

Art. 3.

Gli ufficiali invalidi di guerra possono presentare domanda, ancorchè anteriormente alla pubblicazione del presente decreto e a quella del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, avessero già ottenuto, come tali, la liquidazione della pensione.

Art. 4.

La domanda dovrà contenere l'indicazione del servizio a cui l'ufficiale aspira e per cui ritiene di avere attitudini.

Il ministro della guerra, in base ai risultati degli stessi accertamenti sanitari stati fatti a norma delle leggi sulle pensioni, e tenendo altresì conto di tutte le altre condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, pronunzierà il proprio giudizio inappellabile sull'accoglimento o meno della domanda.

Art. 5.

L'ufficiale invalido di guerra che ottenga di essere adibito ad un servizio sedentario, in conformità del presente decreto, potrà, durante il servizio stesso, essere proposto per l'avanzamento, unicamente a norma e nei limiti del decreto luogotenenziale del 25 maggio 1916, n. 690, e semprechè, in virtù di tale decreto, non abbia già conseguito una promozione mentre si trovava in condizioni di inidoneità fisica per la stessa ferita per la quale sia poi stato dichiarato permanentemente inabile al servizio.

Art. 6.

L'ufficiale invalido di guerra, adibito ad un servizio sedentario, riceverà un assegno supplementare corrispondente alla differenza fra la pensione e lo stipendio spettante agli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado, salvo che la pensione anzidetta non sia superiore.

Art. 7.

L'ufficiale invalido di guerra, che, dopo essere stato adibito ad un servizio sedentario, in conformità del presente decreto, debba essere da questo definitivamente dispensato, continuerà a percepire la stessa pensione liquidatagli per la invalidità, salvo il caso che, per gli anni di servizio complessivamente prestato e per la promozione eventualmente conseguita, non abbia acquistato diritto ad una pensione maggiore.

Nel primo caso però gli sarà corrisposta una indennità pari a tante volte un mese di stipendio, corrispondente al grado rivestito al momento della dispensa, quanti saranno gli anni di servizio che egli avrà prestato dopo l'avvenuta dichiarazione di invalidità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
MORRONE.
CARCANO.

N. **161**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 237, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916 917, è aumentato di L. 400.000.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 18 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;
Vista la legge 24 dicembre 1916, n 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo 99 *bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire quattrocento milioni (L. 400.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandande a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

162 — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 259, concernente disposizioni regolatrici dell'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 3 settembre 1913, n. 1199; 15 novembre 1914, n. 1249; 20 dicembre 1914, n. 1394; 31 dicembre 1914, n. 1431;

Visti i decreti luogotenenziali del 18 maggio 1916, n. 666; del 1° ottobre 1916, n. 1289; del 20 novembre 1916, n. 1588;

Vista la legge 4 gennaio 1917, n. 2;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'arma regolatrice di cui è cenno all'art. 2 del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1289, e al numero 2° dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1588, è quella di fanteria.

Art. 2.

Il computo delle aliquote, di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1289, sopra citato, sarà fatto, per gli effetti di quanto è disposto dall'art. 5, numero 2°, del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1588, e per la determinazione della sede definitiva di anzianità nel grado di tenente colonnello, in una sol volta, cumulativamente, all'atto della promozione a tale grado, meno per gli ufficiali che abbiano avuto o abbiano diritto alla sola promozione di cui all'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254, ai quali sarà data la sola aliquota spettante.

Art. 3.

Per la durata della guerra, a partire dal 1° gennaio 1915, i tenenti colonnelli di stato maggiore provenienti dalle varie armi sono inscritti in unico *ruolo speciale* in ordine di anzianità in tal grado esclusivamente e, a parità di questa, in ordine di anzianità di spalline.

Art. 4.

Nessuno dei detti tenenti colonnelli potrà essere promosso al grado superiore se non saranno prima promossi, a loro turno, quelli provenienti dall'arma di fanteria, che nel ruolo sopra indicato siano inscritti in precedenza.

E viceversa, allorchè sia promosso, a suo turno, uno degli ufficiali provenienti da tale arma, inscritti in detto ruolo, saranno promossi tutti gli ufficiali di stato maggiore provenienti da altre armi, che lo precedono in esso

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. **163.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Descrizione e conti di costruzione dei distintivi di grado in lana nera da truppa.** - (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) 1° marzo 1917.

Si riportano qui di seguito la descrizione ed i conti di costruzione dei distintivi di grado in lana nera cuciti su panno grigio-verde, da applicarsi alle maniche dei pastrani e giubbe dell'uniforme di panno grigio-verde.

I distintivi pei vari gradi sono così formati:

Quello da sergente con gallone di lana nera, alto mm. 16, ed un giro di galloncino di lana nera, alto mm. 6, foggiato, in corrispondenza della punta, a guisa di occhiello, avente l'asse maggiore di cm. 5 e l'asse minore di cm. 3.

Quello da sergente maggiore, con gallone di lana nera, alto mm. 16 e due giri di galloncino di lana nera, alto mm. 6, l'ultimo dei quali foggiato, in corrispondenza della punta, a guisa di occhiello, avente l'asse maggiore di cm. 5 e l'asse minore di cm. 3.

Quello da maresciallo, con una trecciuola di lana nera di mm. 6 ondulata.

Quello da maresciallo capo, con due giri di detta trecciuola.

Quello da maresciallo maggiore, con tre giri della stessa trecciuola.

Il Ministro — MORRONE.

CON
dei distr

	Unità di misura	Prezzo parziale	Maresciallo maggiore		Maresc capo	
			Quantità	Importo	Quantità	
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1.30	m.	8,50	0,030	0,255	0,025	
Gallone di lana nera alto mm. 16	»	0,15	—	—	—	
Galloncino di lana nera alto mm. 6	»	0,10	—	—	—	
Trecciuola ondulata di lana nera alta mm. 6.	»	0,18	1,500	0,270	1,000	
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (I)				0,280		
Prezzo di costo	L.			0,805		
Prezzo di conteggio	L.			1,00		

	Unità di misura	Prezzo parziale	Maresciallo maggiore		Maresc capo	
			Quantità	Importo	Quantità	
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1.30	m.	8,50	0,032	0,272	0,025	
Gallone di lana nera alto mm. 16	»	0,15	—	—	—	
Galloncino di lana nera alto mm. 6	»	0,10	—	—	—	
Trecciuola ondulata di lana nera alta mm. 6.	»	0,18	1,800	0,324	1,200	
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				0,280		
Prezzo di costo	L.			0,876		
Prezzo di conteggio	L.			1,00		

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta e di cotone per le cucitura.

RUZIONE

lana nera

GIUBBE

	Sergente maggiore		Sergente		Caporale maggiore		Caporale		Appuntato	
Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
0,1[illegible]	0,028	0,238	0,024	0,204	0,024	0,204	0,019	0,161	0,015	0,127
—	0,480	0,072	0,480	0,072	0,480	0,072	0,480	0,072	0,540	0,072
—	1,300	0,130	0,800	0,080	0,980	0,098	0,480	0,048	—	—
[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,1[illegible]	—	0,250	—	0,190	—	0,220	—	0,160	—	0,100
0,340		0,690		0,546		0,594		0,441		0,299
0,40		0,80		0,60		0,80		0,50		0,40

PASTRANI

[illegible]ssiallo		Sergente maggiore		Sergente		Caporale maggiore		Caporale		Appuntato	
	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
018	0,153	0,030	0,255	0,026	0,221	0,026	0,221	0,021	0,178	0,016	0,136
—	—	0,540	0,081	0,540	0,081	0,540	0,081	0,540	0,081	0,540	0,081
—	—	1,420	0,142	0,850	0,085	1,080	0,108	0,540	0,054	—	—
800	0,108			—	—	—	—	—	—	—	
—	0,120	—	0,250		0,190	—	0,220	—	0,160	—	0,100
	0,381		0,728		0,577		0,630		0,473		0,317
	0,40		0,80		0,60		0,80		0,50		0,40

N. **164.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Conti di costruzione dei berretti di panno grigio-verde e dei distintivi di grado di lana nera su panno grigio-verde da « aiutanti di battaglia ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° marzo 1917.

In seguito alla creazione del nuovo grado di « aiutante di battaglia » istituito con il decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1911 (circolare 575 del *giornale militare* c. a.), si comunicano qui di seguito i conti di costruzione dei berretti di panno grigio verde e dei distintivi di grado di lana nera su panno grigio-verde.

Il Ministro — MORRONE.

CONTO DI COSTRUZIONE *dei berretti di panno grigio verde e dei distintivi di grado di lana nera su panno grigio verde da Aiutanti di Battaglia.*

	Unità di misura	BERRETTO		
		Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,90	M.	0,115	8,50	0,977
Panno nero per mostreggiature alto metri 1,50	»	0,004	10,00	0,04
Tela di cotone baseno color greggio per fodere alto m. 0,62	»	0,250	0,50	0,100
Trecciuola ondulata di lana nera	»	0,600	0,18	0,108
Fascia di alluda per berretti	N.	1	0,25	0,250
Soggolo per berretti di panno grigio verde	»	1	0,20	0,200
Visiera per berretti di panno grigio verde	»	1	0,30	0,300
Bottoni piccoli di carta compressa °/₀₀	»	2	1,80	0,003
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	0,800
Prezzo di costo				L. 2,778
Prezzo di conteggio				L. 2,80

(1) Nella fornitura è compreso: il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne, e quattro occhielli di metallo verniciato nero.

	Unità di misura	DISTINTIVO di grado per giubba		
		Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30	M.	0,028	8,50	0,238
Trecciuola ondulata di lana nera	»	1,800	0,18	0,324
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	0,310
Prezzo di costo			L.	0,872
Prezzo di conteggio			L.	0,88

	Unità di misura	DISTINTIVO di grado per pastrano		
		Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30	M	0,030	8,50	0,255
Trecciuola ondulata di lana nera	»	2,100	0,18	0,378
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	0,310
Prezzo di costo			L.	0,943
Prezzo di conteggio			L.	0,96

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

N. **165**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Disposizioni per il prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione delle proposte di ricompense al valor militare e relativi reclami.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). 1° marzo 1917.

In considerazione delle gravi difficoltà che si incontrano nell'osservanza dei termini stabiliti nei numeri 9 e 10 della disposizione 21, fascicolo 9, parte 1ª della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito, sia per quanto riguarda la presentazione delle proposte di ricompense al valor militare, sia per l'inoltro dei reclami da parte degli interessati che ritengano non adeguatamente riconosciuto il merito acquistato nei fatti d'arme, questo Ministero ha deciso di modificare come appresso le dette norme, limitatamente, però, alla guerra attuale:

Il termine stabilito nel su citato n. 9 non deve considerarsi come perentorio; qualora, invece, speciali motivi vi abbiano concorso, può essere permesso che le proposte siano avanzate anche posteriormente. L'apprezzamento di tali circostanze è devoluto al Ministero. Ma in nessun caso potrà farsi luogo a una tale presentazione dopo che siano trascorsi tre mesi dalla conclusione della pace.

Non si crede, però, inopportuno di rinnovare alle autorità cui spetta, l'invito di trasmettere le proposte nel più breve tempo possibile, raccogliendo con ogni sollecitudine i documenti riferentisi alle medesime, poichè riescono spesse dubbiose le testimonianze avute in tempo troppo lontano dal giorno della seguita azione.

Quanto ai reclami, si determina che il tempo utile a produrli, sia da parte dell'interessato, sia, in caso di morte o di legittimo impedimento di questo, da parte di chi abbia diritto di agire per lui, scadrà anch'esso tre mesi dopo la conclusione della pace. E tale termine deve ritenersi fisso e improrogabile a riguardo di chiunque.

Ad evitare, intanto, che siano inoltrati reclami intempestivi mentre tuttavia duri il periodo di istruttoria delle proposte, si determina che nessun reclamo può essere avanzato prima che siano trascorsi sei mesi dal fatto d'arme cui voglia riferirsi o prima che sia avvenuta la pubblicazione della decretata ricompensa.

Infine, a chiarimento di dubbi varie volte avanzati, il diritto di ri orrere, in materia, al Ministero, compete, a chi di diritto, solo una volta: e appunto per lasciare integro tale principio e non pregiudicare, al tempo stesso, il diritto di chi cadde prigioniero del nemico, si ammetterà che per mancata o inadeguata ricompensa agiscano per questi, anche subito, i parenti che ne siano espressamente autorizzati, affinchè con ogni diligenza possano accertarsi gli elementi dell'azione prima che il tempo li renda meno sicuri. Ma ogni decisione sarà, al riguardo, sospesa finchè i militari interessati, tornando in patria, abbiano avuto modo di confermare il reclamo, aggiungendo eventualmente le delucidazioni che non si trovano in grado di fornire durante la prigionia.

In modo analogo saranno trattati i reclami presentati dagli aventi diritto per coloro che, per insufficienza di notizie, siansi dovuti dichiarare dispersi.

Riguardo a tali reclami, cioè, si procederà subito alle indagini necessarie, ma si sospenderà ogni decisione fino all'accertamento della condizione dei militari, e, in ogni caso, fino a tre mesi dalla conclusione della pace; nel quale termine, se i militari ritenuti dispersi risulteranno in diversa condizione, essi potranno chiedere senz'altro la risoluzione del reclamo, confermandolo.

Il Ministro — MORRONE.

N. **166.** SERVIZIO SANITARIO. — **Vaccinazioni profilattiche.** (Ufficio sanitario). 1° marzo 1917.

Per le misure profilattiche da adottarsi nel corrente anno nei riguardi delle vaccinazioni antivaiolosa, antitifica e anticolerica, il Ministero dispone:

1. I militari delle classe 74 e 75 non dovranno essere sottoposti nè alla vaccinazione antitifica, nè alla vaccinazione anticolerica, salvo disposizioni che potranno essere emanate.

2. Sarà ripetuta la vaccinazione antitifica e la vaccinazione anticolerica per tutti i militari dei depositi, che dovranno far parte dei complementi da inviarsi in zona di guerra.

Per l'esecuzione saranno seguite le norme stabilite dalla circolare 235 del 14 aprile 1916 e 299 del 23 maggio 1916.

La vaccinazione antitifica non sarà ripetuta in coloro che siano stati vaccinati negli ultimi tre mesi.

La vaccinazione anticolerica non sarà ripetuta in coloro che siano stati vaccinati negli ultimi due mesi.

3. Le reclute delle classi 98 e 99, saranno sottoposte all vaccinazione antivaiolosa, anticolerica e antitifica secondo l norme stabilite dalla circolare 235 del 14 aprile 1916.

Dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni sta bilite ai nn 9, 10 e 11 della circolare 299 del 23 maggio 1916 circa le liste nominative concernenti lo stato di vaccinazione e rivaccinazione di ciascun militare e la trascrizione delle vaccinazioni stesse sul contrassegno personale.

Il Ministro — MORRONE.

N. **167**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concorso per la nomina a guardiamarina di complemento, nella R marina, al quale possono partecipare militari del R. esercito.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° marzo 1917.

Le condizioni per il concorso per la nomina a guardiamarina di complemento, al quale possono partecipare militari del R. esercito, pubblicate con la circolare n. 65 inserita nella dispensa 5ª del *giornale militare* in data 20 gennaio 1917 sono modificate come segue:

Il titolo di studio richiesto è quello di aver conseguito almeno la iscrizione al 1° anno della scuola di applicazione degli ingegneri od al 3° anno di politecnico, anzichè al 3° anno di applicazione od al 3° di politecnico

La data della presentazione delle domande ai comandi od enti territoriali da cui i concorrenti dipendono è protratta al 20 marzo 1917 e le autorità suddette dovranno trasmetterle al Ministero non più tardi del 31 marzo p. v.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa **L. 0.15**

(3037) Roma 1917 Tip. C. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1917 — 8 marzo

1917 FEBBRAIO 28. - N. **168.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esonerazioni temporanee a militari direttori di aziende agrarie e di industrie direttamente attinenti all'agricoltura. . . . . *Pag.* 403

CIRCOLARE N. **168.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esonerazioni temporanee a militari direttori di aziende agrarie e di industrie direttamente attinenti all'agricoltura.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 28 febbraio 1917.

Questo Ministero, d'accordo con quello dell'agricoltura, ha riconosciuta la necessità di assicurare la direzione delle aziende agrarie e delle industrie direttamente attinenti all'agricoltura anche quando le medesime non raggiungano la grandezza che finora s'è richiesta per far luogo alla concessione di esonerazione ai sensi dell'art. 1, comma *c* del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887.

Sono state pertanto concretate le norme di cui appresso per la concessione di *speciali esonerazioni* intese appunto al raggiungimento dello scopo sopra accennato.

I. — Aziende agrarie in genere.

A. — A CONDUZIONE UNICA.

L'esonerazione potrà essere concessa nei rapporti delle aziende a conduzione unica, anche se divise in unità distinte (appartenenti ad uno o più proprietari) le quali siano gravate da una imposta erariale non inferiore a L. 1769, corrispondente ad un reddito imponibile di L. 20.000 secondo il nuovo catasto (vedasi l'unita tabella di ragguaglio per gli altri catasti)

e siano almeno per la metà a coltura continua. Qualora tali aziende forniscano la prova che per effetto della chiamata alle armi siano rimaste prive in modo assoluto di direzione tecnica od amministrativa, potranno chiedere la esonerazione temporanea per il direttore, anche se ne sia il proprietario, che conduca personalmente l'azienda, o in caso diverso per il militare più anziano di età, che all'atto della chiamata alle armi faceva parte del personale dirigente.

Deve trattarsi però in entrambi i casi di militari appartenenti alle classi 1881 e *retro*, oppure inabili alle fatiche di guerra di qualsiasi classe.

L'esonerazione potrà concedersi anche nell'interesse di aziende aventi un reddito imponibile inferiore a L. 20,000, ma superiore a L. 15,000, purchè:

1° abbiano superficie di almeno ettari mille, di cui non meno della metà siano a coltura continua;

2° o siano coltivate intensivamente tanto da raggiungere tale reddito sopra una superficie non superiore ad ettari cento (agrumeti, vigneti).

Pari trattamento avranno le aziende agrarie alle quali sia unita una azienda agricola-industriale per la lavorazione dei prodotti agricoli (olio, vino, essenze, ecc.); in modo che sommando il reddito imponibile del fondo, purchè superiore a L. 10,000, con il reddito imponibile di ricchezza mobile si raggiunga la cifra complessiva di L. 20,000.

B. — Aziende consociate.

Le aziende minori rimaste prive di direzione tecnica ed amministrativa per effetto della chiamata alle armi, potranno consociarsi al fine di raggiungere complessivamente le condizioni suddette e chiedere che al militare più anziano di età, il quale all'atto della chiamata alle armi avesse fatto parte del personale direttivo delle aziende consociate, venga concessa l'esonerazione temporanea, sempre che si trovi nelle condizioni prescritte dal comma precedente e che effettivamente assuma la direzione delle aziende consociate.

II. — Associazioni agrarie cooperative.

L'esonerazione potrà anche essere concessa nell'interesse di associazioni agrarie cooperative o loro federazioni, purchè le une e le altre legalmente costituite, le quali con la presen-

tazione del bilancio o con altri documenti dimostrino di avere raggiunto nell'uitimo esercizio una importanza da valutarsi come segue:

1° per le cooperative di acquisto (consorzi, sindacati, ecc.) valore delle merci rivendute ai soci, annue L. 500.000;

2° per le cooperative di vendita con o senza lavorazione della materia prima (cantine sociali, latterie sociali, ecc.) valore della materia prima apportata dai soci, annue L. 200.000;

3° per le cooperative di credito (casse rurali, agrarie, ecc.) consistenza del portafoglio alla chiusura dell'ultimo esercizio di L. 100.000.

Qualora tali cooperative forniscano la prova di essere rimaste prive di direzione per effetto della chiamata alle armi potranno chiedere l'esonerazione temporanea del loro direttore purchè appartenga alle classi 1881 e *retro*, o sia inabile alle fatiche di guerra, di qualunque classe.

Le associazioni minori potranno consociarsi al fine di raggiungere complessivamente il minimo d'importanza prescritto, e chiedere l'esonerazione temporanea per il più anziano di età tra i direttori delle aziende consociate, purchè si trovi nelle condizioni dette di sopra.

Questo Ministero confida che le commissioni locali metteranno tutto l'impegno e sollecitudine nell'applicazione delle norme sopra esposte, affinchè, senza che siano trascurate le esigenze organiche dell'esercito, possa raggiungersi nel miglior modo lo scopo prefisso che è quello di dare incremento alla produzione agricola, che nel momento attuale interessa grandemente la economia nazionale e la pubblica alimentazione.

Al fine di ottenere provvedimenti solleciti, diminuendo il numero degli accertamenti, le commissioni richiederanno, quando sia necessario, il parere delle speciali commissioni provinciali di agricoltura, istituite con decreto luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 345, e delle quali è cenno al § 7 della circolare n 137 del *giornale militare* corrente anno, restando così esonerate dal chiedere il parere della prefettura, prescritto dal § 10 delle norme 30 giugno 1915 sulle esonerazioni.

Il Ministro — MORRONE.

ESTIMO CATASTALE corrispondente a L. 100 d'imposta (comprensiva dell'imposta erariale principale e decimo vigente nell'anno 1916) nei vari compartimenti catastali del Regno

COMPARTIMENTO CATASTALE	ESTIMO e rendita imponibile per L. 100 d'imposta	*Osservazioni*
Nuovo catasto. . . .	1136	—
Ligure	710	Pel compartimento catastale ligure-piemontese i catasti variano da comune a comune, perciò i dati di contro hanno un valore puramente indicativo e sono stati presi a caso per due comuni qualsiasi.
Piemontese	950	
Napolitano	510	—
Lombardo-Veneto . .	424	—
Parmense	450	—
Ex Pontificio	1000	L'estimo che è a scudi ed a valore capitale, quindi l'imposta di L. 100 corrisponde a circa scudi mille di valore capitale.
Sardo	650	—
Siciliano	650	—
Toscano	570	—

N. B. — Agli effetti delle disposizioni relative alle esonerazioni temporanee dei direttori di aziende agrarie, nei terreni ai quali in conseguenza di leggi speciali viene applicata una aliquota di imposta erariale inferiore alla normale, si terrà conto del reddito e non della imposta.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(2039) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1917 — 9 marzo

1917 FEBBRAIO 4. – N. 169. GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 187, concernente la sospensione, durante la presente guerra, dei procedimenti penali per diserzione e della esecuzione delle sentenze di condanna fino a 7 anni, a carico di militari del R. esercito e della R. guardia di finanza . . . . . Pag. 408

» 22. – » 170. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione del consiglio d'amministrazione per la gestione del genio militare in Macedonia. . . . . » 411

» 25. – » 171. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. — Decreto luogotenenziale n. 304, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale n. 727 del 12 giugno 1916, circa i rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione della guerra e l'associazione della Croce Rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta . . . . . » 412

1917 MARZO 1° – » 172. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. - Decreto ministeriale che provvede alla nomina di una commissione consultiva e di revisione dei contratti di forniture di guerra. . . . . » 416

» 4. – » 173. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Versamento delle ritenute sugli assegni dei militari puniti . . . . . » 417

» 7. – » 174. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Concessione di una rimunerazione mensile speciale agli ufficiali subalterni con famiglia . . . » 418

» 8. – » 175. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ferratura quadrupedi presso corpi e reparti sprovvisti di maniscalco . . . . . » 419

1917 MARZO 8. - N. 176. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Serie di *giornale militare* delle annate 1915 e 1916 tenute in carico dalle diverse autorità militari . . . Pag. 420

» 8. - » 177. — TRASPORTI. — Viaggi degli aspiranti ufficiali . » 422

» 8. - » 178. — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio . » 422

1917 FEBBRAIO 15 - » 179. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 292, concernente l'esenzione dal pagamento della imposta militare per gli scritti alle classi di leva degli anni 1874 e 1875 . . . . . » 423

CIRCOLARE N. **169.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 187, concernente la sospensione, durante la presente guerra, dei procedimenti penali per diserzione e della esecuzione delle sentenze di condanna fino a 7 anni, a carico di militari del R. esercito e della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la presente guerra, i militari del R. esercito e della R. guardia di finanza, imputati di diserzione e denunziati alle autorità giudiziarie militari, comprese quelle delle piazze forti e delle piazze marittime fuori della zona di guerra, sono im-

mediatamente interrogati e consegnati in istato di custodia al deposito della rispettiva arma, esistente nella sede del tribunale o in quella più prossima, che ne curerà l'invio al fronte, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero della guerra.

Il relativo procedimento rimane sospeso fino a tanto che il militare non sia allontanato dalla zona di guerra.

La sospensione non ha luogo qualora vi sia concorso di altre reato o di altra persona o si tratti di reati di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 29 aprile 1915, n 561.

Art 2.

Per i militari che disertano la seconda volta, il giudizio avrà luogo di regola con precedenza sugli altri e gli imputati saranno giudicati anche per la prima diserzione e puniti a norma dell'art. 145 cap. del codice penale per l'esercito, nel caso che siano riconosciuti colpevoli di entrambi i reati Saranno quindi inviati al fronte, restando sospesa l'esecuzione della pena.

Il presidente del tribunale, nel pronunciare la condanna, avvertirà il colpevole che, incorrendo per la terza volta nello stesso reato, sarà punito a norma dell'articolo seguente.

Di tale ammonimento sarà fatta menzione nel verbale d'udienze.

Art. 3.

Il militare che, dopo la condanna e l'ammonimento, di cui all'articolo precedente, si renda responsabile di altro reato di diserzione, sarà considerato come disertore in presenza del nemico e punito a norma dell'articolo 137 del codice penale militare per l'esercito.

Art. 4.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 2, durante la presente guerra è sospesa l'esecuzione delle sentenze di condanna a pena restrittiva della libertà personale, per un tempo non superiore ai sette anni, pronunciate per qualunque reato, dai tribunali militari territoriali, o dai tribunali di guerra delle piazze forti o delle piazze marittime esistenti fuori della zona di guerra a carico di militari del R. esercito e della regia guardia di finanza.

Art. 5.

È pure differita, durante la presente guerra, l'esecuzione della sospensione dall'impiego, tanto nel caso che sia pena accessoria di altra restrittiva della libertà personale nei limiti stabiliti dal presente decreto, quanto nel caso in cui sia pena per sè stante, oppure provvedimento disciplinare, a senso del titolo 2°, capo 4°, paragrafo 4° e dell'articolo 28 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della regia marina.

Il differimento dell'esecuzione della sospensione dall'impiego non riguarda tuttavia gli effetti previsti dall'art. 21 della citata legge, circa la perdita d'anzianità, la quale in ogni caso si verificherà immediatamente, come se la pena o la punizione di cui trattasi fosse espiata senza ritardo.

Art. 6.

La sospensione non si applica:

a) nel caso di condanna degli ufficiali alla degradazione, destituzione, dimissione, siano queste pene inflitte come principali o come accessorie;

b) nei casi di inabilità alle fatiche di guerra o di riforma, non dipendenti da lesione riportata in servizio di guerra.

È però in facoltà del Ministero della guerra di ordinare che la sospensione si applichi anche nei casi di cui alla lettera *a*) a quegli ufficiali che facciano istanza di essere incorporati in reparti combattenti come semplici soldati.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e dal detto giorno cessa di aver vigore il decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1599.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. **170.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

Decreto ministeriale relativo alla costituzione del consiglio d'amministrazione per la gestione del genio militare in Macedonia — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 22 febbraio 1917.

IL MINISTRO

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Ritenuta l'opportunità di regolarizzare il servizio del genio militare in Macedonia, tanto per la gestione amministrativa del materiale, quanto per l'eseguimento di quei lavori, che si renderanno colà necessari;

DETERMINA:

Art. 1.

Per la gestione del genio militare in Macedonia è costituito colà un apposito consiglio d'amministrazione composto:

dell'ufficiale capo ufficio del genio militare, *presidente*;

di un ragioniere-geometra, *relatore*;

di un ufficiale inferiore di qualunque arma, *segretario* (senza voto deliberativo).

Art. 2.

Il consiglio funzionerà con le norme in vigore per il servizio dei lavori e del materiale del genio ed assumerà la gestione con decorrenza dal 1° aprile 1917.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. **171.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA — ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI CAVALIERI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA. **Decreto luogotenenziale n. 304, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale n. 727 del 12 giugno 1916, circa i rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione della guerra e le Associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). - 25 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Nostri decreti 12 giugno 1916, n. 727 e 19 ottobre 1916, n. 1375, concernenti la sistemazione dei rapporti amministrativi e contabili fra l'amministrazione della guerra e le associazioni della Croce Rossa Italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1917, la richiesta degli acconti, da parte delle associazioni della Croce Rossa Italiana e dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta sarà fatta, nei limiti stabiliti dall'art. 3 del decreto-luogotenenziale 12 giugno 1913, n. 727, prendendo per base l'ammontare delle somme risultanti dovute alle due associazioni dall'ultimo rendiconto da esse presentato ed esaminato in via preliminare dal delegato del Ministero della guerra.

I rendiconti di ciascun mese debbono essere presentati entro il secondo mese successivo a quello a cui si riferiscono.

Art. 2.

Nella verificazione mensile dei rendiconti, stabilita dall'art. 5 del suddetto decreto e per gli effetti dell'articolo stesso, il delegato ministeriale riscontra anche l'ammontare dei medicinali, dei materiali e degli oggetti di corredo che siano stati ceduti dall'amministrazione militare con obbligo di pagamento.

Art. 3.

La presidenza della Croce Rossa, ai fini di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto sovracitato, comunicherà al delegato del Ministero della guerra i rendiconti della propria gestione, che nei termini prescritti è tenuta a rendere agli enti tutori.

Art. 4.

È approvata la convenzione aggiuntiva concordata in data 5 luglio 1915 fra il Ministero della guerra e il presidente dell'associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta, nel senso che il soprassoldo di guerra per il personale dell'associazione, di grado inferiore a quello di capo sorvegliante di 2ª classe, deve intendersi fissato in lire 1,50.

Conseguentemente s'intendono modificate dalla predetta data le *Norme per il trattamento del personale e per le spese dell'associazione in tempo di guerra* (allegato *B* al decreto luogotenenziale 12 giugno 1916, n. 727 — tabella delle competenze) salvo, pei personali aventi obblighi di servizio militare, l'applicazione delle disposizioni di cui al seguente articolo.

Art. 5.

A decorrere dal 1° marzo 1917 agli appartenenti ai personali delle due associazioni che siano inscritti nei ruoli dell'esercito e la cui classe, categoria, arma e specialità sia chiamata alle armi, spettano, tanto se in servizio presso le unità costituite su richiesta dell'amministrazione militare, quanto se adibiti ad altri servizi delle associazioni, le stesse competenze stabilite per i militari dell'esercito a cui sono equiparati e nessun altro assegno o competenza può essere loro corrisposta dalle predette associazioni.

Conseguentemente dalla data di cui sopra si intendono modificate in tale senso, sia nei riguardi dell'amministrazione militare, sia in quelli di entrambe le associazioni, le tabelle delle competenze annesse alle norme approvate con decreto luogotenenziale 12 giugno 1916, n. 727 (allegati *A* e *B*), e la convenzione 5 luglio 1915 di cui al precedente articolo.

Gli appartenenti ai personali di assistenza equiparati a soldato, caporale e caporal maggiore, anche se addetti a servizi territoriali, quando non possono ricevere il vitto in natura, avranno diritto, a carico dell'amministrazione militare, al compenso di una lira.

Uguale compenso sarà corrisposto alle due associazioni quando esse somministrano direttamente ai detti personali il vitto, senza prelevare le corrispondenti razioni dai magazzini militari.

Nulla è innovato riguardo alle altre spese che fanno attualmente carico alle due associazioni, salvo quanto è disposto dal seguente articolo.

Art. 6

Dal 1° marzo 1917 la spesa pei sussidi alle famiglie bisognose dei personali aventi obbligo di servizio militare sarà assunta dall'amministrazione della guerra, la quale provvederà direttamente colle norme stabilite pei militari dell'esercito.

Art. 7.

La retta di lire 3,50 dovuta dal 1° gennaio 1916 pei sottufficiali, caporali e soldati del R. esercito ricoverati negli stabilimenti dell'associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta spetta all'associazione, con eguale decorrenza, anche per le degenze degli ufficiali subalterni.

Per gli ufficiali subalterni e pei sottufficiali, caporali e soldati dell'esercito ricoverati negli stabilimenti della Croce Rossa è dovuta del pari a quest'ultima associazione, in sostituzione delle rette precedentemente in vigore, la retta di lire 3,50 a decorrere dal 1° ottobre 1916.

A coloro dei militari suindicati ricoverati negli stabilimenti di ambedue le associazioni, che hanno obbligo del pagamento della retta, non saranno però ritenute sugli assegni somme superiori a quelle stabilite dalle disposizioni applicabili per l'esercito.

È pure dovuto alla Croce Rossa e all'Ordine di Malta a decorrere dall'inizio della guerra:

1° pel ricovero di personali di eserciti alleati e di prigionieri di guerra, il pagamento delle stesse rette stabilite pei militari dell'esercito di grado corrispondente e nelle misure di cui alle norme approvate col decreto 12 giugno 1916, n. 727, tenuto conto, pel periodo successivo al 30 settembre 1916, delle modificazioni ad esse apportate col presente decreto;

2° pel ricovero di altre persone ordinato dalla competente autorità militare o politica, il pagamento della retta stabilita pei militari di truppa dell'esercito, nelle misure indicate al n. 1, salvo che dalle autorità medesime non sia stata richiesta, nei riguardi del trattamento di degenza, l'equiparazione a grado di ufficiale che porti una retta superiore.

Art. 8.

Per le infermiere volontarie che coprono posti di organico nelle unità sanitarie, costituite su richiesta dell'amministrazione militare, e che prestano servizio fuori della loro residenza civile, è dovuto dall'amministrazione stessa alle due associazioni: il rimborso delle spese di viaggio con trasporto in 2ª classe sulle ferrovie ed in 1ª sui piroscafi; delle spese di alleggio come per gli ufficiali subalterni e del vitto stabilito per gli ufficiali medici di guardia.

Il rimborso delle spese del vitto di cui sopra è dovuto alle due associazioni anche per le infermiere volontarie residenti nella stessa località dove funziona lo stabilimento ospitaliero, limitatamente ai giorni di effettivo servizio nei quali non sia loro consentito di uscire dallo stabilimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 25 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CARCANO.

N. 172. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla nomina di una commissione consultiva e di revisione dei contratti di forniture di guerra.** (Sottosegretariato armi e munizioni). 1° marzo 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 9 luglio 1915, n. 1065, col quale veniva costituito il sottosegretariato per le armi e munizioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 393, portante provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito ed all'armata durante lo stato di guerra;

Su proposta del sottosegretario di Stato per le armi e munizioni;

DECRETA:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1917, è costituita presso il sottosegretariato di Stato per le armi e munizioni una commissione consultiva e di revisione dei contratti di fornitura di guerra.

Art. 2.

La detta commissione eserciterà funzioni di disamina dei contratti impegnanti l'amministrazione militare per cifre superiori ad un milione, sia per la parte legale sia per merito, in modo da garentirne l'esatto adempimento e la corrispondenza alle condizioni attuali dell'industria e ai giusti prezzi del mercato.

Art. 3

Per l'espletamento del suo mandato, la commissione potrà valersi dell'opera dei vari uffici del sottosegretariato di Stato per le armi e munizioni.

Art. 4.

In caso di urgenza, il presidente della commissione manifesterà il suo parere sulla eventuale emissione di mandati di pagamento a parziale rimborso delle forniture in corso, quando

per speciali motivi il contratto non fosse ancora perfezionato, e ciò allo scopo di conciliare le esigenze della fabbricazione con l'urgenza degli approvvigionamenti.

Art. 5.

A far parte della commissione sono chiamati i signori:

Cencelli Perti conte comm. avv. Alberto, *presidente;*
Grillo comm. Pompeo, tenente generale, *membro;*
Merlini prof. comm. ing. Girolamo, *id.;*
Panetti prof. Modesto, *id;*
Carretto avv. comm. Giacomo, *id.*

A *segretario* della commissione stessa è nominato il signor Giannini cav. avv. Achille.

Art. 6.

La commissione durerà in carica fino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

Roma, lì 1° marzo 1917.

Il Ministro della guerra — MORRONE.

N. **173**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Versamento delle ritenute sugli assegni dei militari puniti** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 marzo 1917.

Nell'esame della gestione dei proventi delle amministrazioni militari è state constatato che molti corpi, contravvenendo alle esplicite disposizioni date colla circolare n. 921 del 1915, introitano a favore dello Stato, come provento, le ritenute operate sugli assegni dei militari puniti, ritenute che devono, invece, affluire al fondo scorta per poi essere versate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale deve, a sua volta, versarle alla commissione per la erogazione delle somme offerte a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o dei feriti in guerra.

Si richiamano, perciò, le amministrazioni militari alla stretta osservanza della surricordata circolare.

Il Ministro — MORRONE.

N. 174. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Concessione di una rimunerazione mensile speciale agli ufficiali subalterni con famiglia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 marzo 1917.

Le disposizioni della circolare n. 34425, addì 27 novembre 1916 (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

1. A decorrere dal 1° novembre 1916 e per tutta la durata della guerra, sarà corrisposta, a carico del capitolo del bilancio concernente le spese per la guerra, agli ufficiali subalterni del R. esercito (compresi i maestri direttori di banda), sia in servizio attivo permanente sia richiamati dal congedo — ammogliati con almeno un figlio o vedovi con due o più figli — una rimunerazione speciale di lire quindici mensili lorde.

2. La rimunerazione suddetta non spetta:

a) agli ufficiali subalterni provvisti d'indennità di guerra;

b) agli aspiranti ufficiali;

c) a quegli ufficiali subalterni i quali, essendo impiegati civili e percependo lo stipendio civile, abbiano diritto alla speciale indennità mensile di cui al decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1499 (1). A tale riguardo, si deve, però, avvertire che un impiegato civile sotto le armi come ufficiale, si considera provvisto dello stipendio civile quando questo sia superiore a quello inerente al suo grado militare, mentre si deve invece considerare provvisto di stipendio militare quando l'autorità militare paghi un supplemento al suo stipendio civile, per essere questo inferiore a quello annesso al suo grado militare. Nel primo caso all'ufficiale impiegato può essere assegnata la sola indennità stabilita dal precitato decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1499, quando si trovi nelle condizioni da esso previste; nel secondo caso invece può essere assegnata all'ufficiale impiegato la sola rimunerazione stabilita dalla presente circolare, se si trovi nelle condizioni previste dal precedente n. 1 e non percepisca, s'intende, la indennità di guerra.

---

(1) S'intende che questa disposizione vale anche per tutti gli altri personali civili ai quali sia stata, o venga, estesa l'indennità di cui al decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1499.

Allorquando lo stipendio civile sia eguale a quello militare, l'ufficiale impiegato che si trovi nelle condizioni di cui al precedente n. 1 e non goda l'indennità di guerra, avrà diritto alla remunerazione militare.

3. La detta remunerazione è cumulabile con qualsiasi indennità militare — esclusa soltanto, come si è detto, quella di guerra — ed è dovuta agli ufficiali sopraindicati fino a che siano in servizio, qualunque sia la loro posizione, tranne quella di detenzione in attesa di giudizio.

È pure dovuta — per intero — agli ufficiali suddetti che percepiscono soltanto una quota dello stipendio per essere in aspettativa per motivi di salute o in licenza di convalescenza.

Il Ministro — MORRONE.

N **175.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ferratura quadrupedi presso corpi e reparti sprovvisti di maniscalco.** — (Ispettorato ippico). — 8 marzo 1917.

A causa delle difficoltà che, nelle presenti eccezionali condizioni, si incontrano nel procurare mano d'opera forghese per provvedere presso taluni corpi e reparti alla ferratura dei quadrupedi e relativa manutenzione, questo Ministero determina che tutti quei corpi e reparti che sono sprovvisti di maniscalco militare e non possano altrimenti provvedere al predetto servizio, si rivolgano al rispettivo comando di presidio (o in mancanza di maniscalchi nel presidio, al comando della divisione militare territoriale).

Le prefette autorità disporranno perchè sia messo a disposizione del corpo o reparto richiedente un maniscalco o allievo maniscalco, tratto dai corpi del presidio stesso o da altri della divisione, e questi provvederà all'esecuzione della ferratura e manutenzione dei quadrupedi del corpo o reparto stesso colle norme di cui alla circolare 650 del *giornale militare* del 1916.

Per l'applicazione delle tariffe sarà, in favore del maniscalco incaricato, redatto conto separato.

Il Ministro — MORRONE.

N. **176.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Serie del *giornale militare* delle annate 1915 e 1916 tenute in carico dalle diverse autorità militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 marzo 1917.

Interessa a questo Ministero di conoscere esattamente quante serie del *giornale militare* pubblicato negli anni 1915 e 1916 sono tenute in carico dalle diverse autorità militari. Si determina pertanto, che, non più tardi del 20 corrente, sia fatto pervenire a questo Ministero uno specchio conforme al modello che fa seguito alla presente circolare

Tanto per le truppe mobilitate, quanto per i comandi, corpi ed uffici in zona territoriale, detto specchio dovrà essere compilato e trasmesso dalle sole autorità alle quali, dalla Tipografia editrice, vengono direttamente spedite copie del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* del corrente anno. Pertanto, ogni autorità che riceve dalla tipografia stessa, dispense di dette pubblicazioni per conto proprio e per quello dei corpi, uffici e comandi dipendenti, dovrà specificare il numero di serie del *giornale militare* del 1915 e del 1916 tenuto in carico da ogni singolo ente.

Il Ministro — MORRONE.

. . . . . marzo 1917.

N . . . . . di protocollo

Al Ministero della guerra

(Segretariato generale — Div. Stato maggiore)

ROMA.

. . . . . (1)

SPECCHIO indicante le serie del Giornale Militare delle annate 1915 e 1916 tenute in carico dai corpi, comandi e uffici sottoindicati.

COMANDI, CORPI e UFFICI	Numero di serie tenute in carico degli anni		*Annotazioni*
	1915	1916	
1	2	3	4
			AVVERTENZA. — Nella colonna n. 1, le autorità che compilano lo specchio, dovranno comprendere tutti indistintamente i comandi, corpi e uffici dipendenti ai quali distribuiscono dispense del Giornale Militare e del Bollettino Ufficiale del 1917, anche se non abbiano in carico alcuna serie del Giornale Militare del 1915 e 1916.

Il . . . . . (2)

(1) Indicazione dell'autorità che compila lo specchio.

(2) Grado e firma del capo di corpo, comando od ufficio che trasmette lo specchio.

N. B. — Il presente specchio dovrà essere spedito senza elenco di trasmissione, bastando il solo indirizzo apposto in testa di pagina.

N. **177**. — TRASPORTI. — **Viaggi degli aspiranti ufficiali**. (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 marzo 1917.

L'amministrazione ferroviaria ha consentito che la facoltà di far uso del libretto di viaggio mod. *A* — di cui al § 102 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie — sia estesa anche agli aspiranti ufficiali, i quali saranno così provvisti del libretto con copertina in *dermoide* stabilita per gli ufficiali *non effettivi*, che sono stati chiamati o richiamati in servizio.

In tal senso, pertanto, s'intende modificata la circolare n. 477, inserta nel *giornale militare* del 1914, e quella a stampa n. 26684, del 31 ottobre 1916.

Le autorità militari potranno quindi richiedere al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) nei modi prescritti dalla circolare n. 61, inserta nel *giornale militare* del corrente anno, i suddetti libretti di viaggio ed i relativi fascicoli di scontrini pel trasporto della persona e del bagaglio — da valere per gli aspiranti ufficiali *che abbiano compiuto* tre mesi di servizio in tale qualità.

Sulle richieste, a fianco del nome di ciascun aspirante, verrà indicata la corrispondente data di nomina.

Tali libretti, che servono anche pei trasporti sul mare, dovranno essere restituiti al Ministero all'atto della cessazione degli aspiranti ufficiali stessi dal servizio effettivo.

Il Ministero riservasi di far constare della concessione di cui sopra mediante appendice al citato regolamento.

Il Ministro — MORRONE.

N **178**. — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici non dipendenti da cause di servizio**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 marzo 1917.

Facendo seguito alla circolare n. 67 del *giornale militare* c. a., il Ministero fa noto che i primi due mesi del congedo temporaneo o definitivo in cui dovrebbero essere collocati gli

ufficiali richiamati dal congedo, malati per cause non dipendenti dal servizio, vanno considerati come licenza di convalescenza a tutti gli effetti, e perciò anche a quello delle iscrizioni matricolari sullo stato di servizio per le conseguenze di legge.

I depositi e gli altri enti che amministrano gli ufficiali s'atterranno a tale criterio, nell'applicare le disposizioni emanate nei singoli casi dalle competenti autorità, per il riccllocamento in congedo degli ufficiali stessi, e perciò dovranno considerare l'inizio del congedo coincidente con la fine della licenza di convalescenza.

Il Ministro — MORRONE.

N. **179.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 292, concernente l'esenzione dal pagamento della imposta militare per gli ascritti alle classi di leva degli anni 1874 e 1875.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 15 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ascritti alle classi degli anni 1874 e 1875 sono esenti dall'obbligo del pagamento della imposta sui militari non combattenti istituita con l'allegato *B* al decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n 1525.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA

MORRONE
MEDA
BOSELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2045) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1917 — 9 marzo

22 FEBBRAIO 22. - N. 180. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 305, che provvede al reclutamento di sottotenenti di complemento e di milizia territoriale e di graduati di truppa . . . . . Pag. 425

MARZO 6. - » 181. — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917 (circolare n. 169 del *giornale militare*, corrente anno). Corsi di istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale, aspirante ufficiale di complemento, sergente e caporale, dei militari di truppa alle armi forniti di titoli di studio equipollenti o superiori alla licenza di liceo o d'istituto tecnico . . . . . » 437

CIRCOLARE N. **180.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 305, che provvede al reclutamento di sottotenenti di complemento e di milizia territoriale e di graduati di truppa.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 22 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III. ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1917, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto del 4 dicembre 1898, n. 507;

Visti i decreti luogotenenziali dell'11 luglio 1915, n. 1084; del 18 maggio 1916, n. 666; del 20 novembre 1916, n. 1662; del 4 febbraio 1917, n. 187;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari di truppa alle armi, o incorporati nelle associazioni di soccorso od eventualmente nelle milizie volontarie in possesso della licenza liceale e di istituto tecnico o i titoli di studio equipollenti o superiori, devono farne denunzia all'autorità militare. Coloro che omettono tale denunzia saranno deferiti ai tribunali militari, e incorreranno nella pena del carcere militare non superiore a trenta giorni, da scontarsi all'atto del rinvio in congedo a senso del decreto luogotenenziale del 4 febbraio 1917, n. 187.

Art. 2.

Il Ministero della guerra ha facoltà di far frequentare *d'autorità*, nel luogo, nel tempo e nei modi che saranno da esso determinati, un corso d'istruzione ai militari in possesso dei titoli di studio indicati nell'art. 1, compresi i laureati e diplomati in medicina, veterinaria e farmacia che non aspirino a conseguire la nomina a ufficiale medico, veterinario e farmacista, o non possano essere impiegati come tali.

Il corso sarà svolto esclusivamente per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Art. 3.

Alla fine del corso i militari anzidetti, con provvedimento insindacabile, potranno essere nominati, nelle armi di cui frequentarono il corso, in relazione all'età e agli obblighi di servizio, e semprechè idonei fisicamente e intellettualmente, sottotenenti di milizia territoriale, o aspiranti ufficiali di complemento; i meno idonei, potranno essere nominati sergenti

e caporali, anche se inabili alle fatiche di guerra. Gli aspiranti ufficiali di complemento conseguiranno poi, se idonei, la nomina a sottotenente di complemento.

Art. 4.

È in facoltà del Ministero della guerra di trasferire, con provvedimento insindacabile, da una ad altra arma o dai corpi non combattenti nelle armi combattenti, i militari forniti di titoli di studio indicati nell'art. 1, all'atto della loro ammissione al corso d'istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. **181.** — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 305, del 22 febbraio 1917 (circolare n. 180 del *giornale militare* c. s.) — Corsi di istruzione per la nomina a sottotenente di milizia territoriale, aspirante ufficiale di complemento, sergente e caporale, dei militari di truppa alle armi forniti di titoli di studio equipollenti o superiori alla licenza di liceo o d'istituto tecnico.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 6 marzo 1917

In applicazione del decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917 (circolare n. 180 del *giornale militare* c. a.) il Ministero determina:

1. Tutti i militari di truppa e i sottufficiali alle armi o che prestano servizio nella Croce Rossa, nel Sovrano militare Or-

dine di Malta, e nella Croce Azzurra (1), tanto in paese quanto presso l'esercito mobilitato, i quali posseggano la licenza di liceo o di istituto tecnico o titoli di studio equipollenti (2) o superiori, dovranno farne denunzia per iscritto alle autorità da cui direttamente dipendono, entro il giorno *30 marzo corrente*, indicando il titolo di studio di cui si tratta, la data di esso e l'istituto presso il quale fu conseguito.

I comandanti di corpo, reparto, deposito, distretto, i capi di ufficio, servizio, ente dovranno sollecitamente portare a conoscenza dei militari dipendenti tale disposizione, avvertendo che coloro i quali ometteranno la denunzia, o faranno denunzia non corrispondente al titolo posseduto, saranno deferiti ai tribunali militari, a senso dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale sopra indicato.

2. Le autorità militari o delle associazioni di soccorso compileranno un *prospetto nominativo* dei militari in possesso dei titoli di studio sopra indicati, raggruppati per classi di leva, indicando per ciascuno l'arma o la specialità a cui appartiene, il grado, se inabile alle fatiche di guerra e, per le classi più giovani del 1881, se ascritto alla 3ª categoria.

I *prospetti*, anche negativi, dovranno farsi pervenire entro il *5 aprile p. v.* improrogabilmente, ai comandi di corpo d'armata territoriali o mobilitati, secondo la dipendenza.

Dai comandi, reparti e servizi mobilitati, non appartenenti ai corpi d'armata, i prospetti stessi saranno trasmessi secondo gli ordini che all'uopo impartirà il Comando Supremo.

3. I militari in possesso dei titoli di studio menzionati saranno, di massima, inviati a frequentare, quale che sia la loro idoneità fisica, i corsi allievi ufficiali di complemento istituiti presso l'esercito mobilitato o in paese, se ascritti alla 1ª e 2ª categoria delle classi più giovani del 1881; i corsi accelerati per sottotenenti di milizia territoriale, se delle classi 1881 e più anziane, od ascritti alla 3ª categoria delle classi più giovani del 1881.

Per evitare trasferimenti dalla zona di guerra in paese, i militari delle classi 1881 e più anziane, e i militari di 3ª categoria delle classi 1882 e più giovani, appartenenti all'eser-

---

(1) Le disposizioni contenute nella presente circolare non si estendono però a coloro che non abbiano obblighi di servizio militare nell'esercito, ma volontariamente abbiano assunto servizio nei personali delle associazioni di soccorso.

(2) I titoli di studio che devono ritenersi equipollenti alla licenza di liceo o di istituto tecnico, sono quelli indicati al n. 10 della circolare 772 del *giornale militare* 1916.

esito mobilitato, frequenteranno in zona di guerra i corsi allievi ufficiali di complemento, pur dovendo, alla fine dei corsi, essere giudicati per la nomina a sottotenente di milizia territoriale.

L'invio ai corsi sarà effettuato di massima, per gruppi di classi simultaneamente, secondo gli ordini che saranno impartiti, dal Ministero in paese e dal Comando Supremo presso l'esercito mobilitato, direttamente ai comandi di corpo d'armata e agli altri enti ai quali affluiranno i *prospetti nominativi* indicati al n. 2.

All'uopo tali comandi ed enti faranno pervenire, rispettivamente al Ministero (divisione stato maggiore) e al Comando Supremo, non più tardi del *10 aprile p. v.*, un *riepilogo numerico*, per classe di leva, dei *prospetti* anzidetti; per ciascuna classe i militari di cui si tratta dovranno essere numericamente distinti per arma e specialità e dovrà mettersi in evidenza il numero degli inabili alle fatiche di guerra e, per le classi 1882 e più giovani, degli ascritti alla 3ª categoria.

4. Il Ministero in paese e il Comando Supremo alla fronte, prima dell'inizio di ciascun corso faranno conoscere ai comandi di corpo d'armata e agli altri enti ai quali affluiscono i *prospetti* indicati nel n. 2, se e quali trasferimenti da una ad altra arma combattente dovranno effettuarsi all'atto dell'invio ai corsi, a quali corsi dovranno essere inviati i militari dei corpi non combattenti e gli appartenenti alle associazioni di soccorso, ed, eventualmente, le altre indicazioni che saranno riconosciute opportune.

I volontari di un anno e i volontari ordinari e di guerra delle armi combattenti saranno, di massima, inviati ai corsi d'istruzione della propria arma.

5. Presso i corsi di istruzione, a cura delle autorità dalle quali i corsi stessi dipendono, i militari di cui si tratta, indipendentemente dal grado di attitudine fisica loro attribuito in precedenza, saranno sottoposti ad accurata visita sanitaria.

6. Coloro che risulteranno incondizionatamente idonei alle fatiche di guerra saranno nominati, quando giudicati meritevoli alla fine dei corsi: sottotenenti di M. T., se delle classi 1881 o più anziane, o di 3ª categoria delle classi più giovani; aspiranti ufficiali di complemento gli altri.

Coloro che non risulteranno incondizionatamente idonei alle fatiche di guerra, e, fra gli idonei, coloro che alla fine

dei corsi non saranno giudicati meritevoli della nomina ad ufficiale, potranno, in relazione alle attitudini dimostrate durante il corso, essere nominati sergenti, o caporali.

Il Ministero in paese e il Comando Supremo alla fronte impartiranno le norme particolari per il conferimento di tali gradi.

I militari che al termine del corso siano giudicati non meritevoli della nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad aspirante ufficiale di complemento, per ragioni di condotta, saranno senz'altro avviati ai reparti e servizi mobilitati dell'arma di cui frequentarono il corso, quale che sia il grado della idoneità fisica.

7. Le indagini sulla posizione sociale e sui precedenti dei militari, in relazione all'opportunità e convenienza di conferire loro il grado di ufficiale, saranno esperite, durante i corsi, a cura delle autorità da cui i corsi stessi dipendono.

Spetterà ai comandi di corpo d'armata di decretare l'esclusione dalla nomina ad ufficiale di quei militari che, per ragioni di condotta o di famiglia o per precedenti condanne subite, non apparissero meritevoli di diventare ufficiali. Nei casi dubbi dovranno riferirne al Ministero (divisione stato maggiore).

Presso i corsi d'istruzione, a cura delle stesse autorità dalle quali i corsi dipendono, sarà fatto il controllo dei titoli di studio posseduti dai militari ammessi.

8. Le autorità da cui dipendono attualmente i militari forniti di titoli di studio equipollenti o superiori alla licenza di liceo o d'istituto tecnico provvederanno, in previsione del loro prossimo invio ai corsi d'istruzione, alla loro sostituzione nell'impiego che eventualmente coprano. Tale sostituzione dovrà tuttavia avvenire gradualmente, e avendo presente che, essendo presumibilmente numerosi i militari forniti dei titoli di studio indicati, si può ritenere che per la loro istruzione non basterà un unico corso, e quindi parecchi di essi dovranno essere inviati ai corsi successivi al primo.

Perchè le autorità dipendenti abbiano norma nel predisporre le sostituzioni anzidette si avverte che non saranno *per ora e fino a nuovo ordine*, inviati ai corsi d'istruzione menzionati, pur non essendo esenti dall'obbligo di denunziare i titoli di studio posseduti, le seguenti categorie di militari alle armi: laureati e diplomati in medicina e chirurgia, farmacia, chimico-farmacia e veterinaria; dentisti diplomati; studenti delle facoltà di medicina e chirurgia, chimico-farmacia e farmacia

che abbiano già frequentato con successo il 1° anno e siano inscritti al 2°; studenti delle facoltà di veterinaria che abbiano già frequentato con successo il 2° anno e siano inscritti al 3°; ministri di culto, secondo le disposizioni del paragrafo 358 del tomo III dell'istruzione per la mobilitazione del R. esercito; radiologi e addetti a laboratori di batteriologia da almeno due anni; sottufficiali dichiarati permanentemente inabili alle fatiche di guerra.

Nei *prospetti nominativi* di cui al n. 2, e nei *riepiloghi numerici* di cui al n. 3 i militari anzidetti dovranno però essere egualmente e senza eccezione indicati, con speciali annotazioni nominative nei primi, numeriche nei secondi.

Per i militari forniti dei titoli di studio indicati e addetti a stabilimenti, uffici, commissioni ed enti tecnici dipendenti dal sottosegretariato per le armi e le munizioni, le autorità da cui direttamente dipendono, quando ritengano che reali ed imprescindibili esigenze del servizio consiglino di ritardare l'invio ai corsi d'istruzione di qualcuno di essi, fino a quando non ne avranno assicurata la sostituzione, dovranno farne motivate proposte al sottosegretariato medesimo, che le sottoporrà, volta per volta, a decisione del Ministro della guerra.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(3045) Roma. 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1917 — 12 marzo

1917 MARZO 12. — N. 182. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra . . . . . Pag. 433

CIRCOLARE N. **182.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO — **Distintivo d'onore per i militari feriti in guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 marzo 1917.

Risulta che da parte di qualche autorità militare sia stata data troppa larga interpretazione alle prescrizioni contenute nella circolare n. 134 del c. a.; e pertanto, questo Ministero, riconosciuta l'opportunità di integrarla con più precise disposizioni, determina che la circolare stessa sia sostituita con la seguente:

1. Allo scopo di conferire un contrassegno d'onore a coloro che hanno versato nobilmente il sangue per la patria ed ai quali, d'altra parte, non siano applicabili le disposizioni contenute nella istruzione per l'esecuzione del Regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, relative all'istituzione di uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nell'attuale guerra, questo Ministero, su conforme proposta del Comando Supremo, determina che sia adottato per i militari feriti in guerra un distintivo, consistente in un galloncino d'argento dello spessore di millimetri 5 e della lunghezza di centimetri 5, da applicarsi, come risulta dall'unita figura, alla manica destra della giubba, a circa 15 centimetri dalla spalla ed in ogni caso sopra ogni altro distintivo di merito o di carica.

2. Possono essere autorizzati a fregiarsi del sopra detto distintivo d'onore i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) che nell'attuale guerra abbiano riportate:

a) ferite che interessino i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari con lesioni importanti (escluse quindi le ferite lievissime, le scalfitture, le escoriazioni, le contusioni lievi, ecc. ecc.);

b) lesioni, nello svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra; congelamenti dipendenti dal servizio prestato nel territorio delle operazioni; infermità dipendenti dai nuovi mezzi di offesa e di difesa usati dal nemico (come i gas asfissianti e lagrimogeni ed i liquidi infiammabili).

Il giudizio sull'entità delle ferite, lesioni, infermità, dei congelamenti, ecc., nei riguardi del conferimento o no del distintivo, è dato dal comandante del corpo (o deposito), cui appartiene il militare, in seguito a parere del rispettivo dirigente il servizio sanitario, in quei casi in cui il militare stesso, per la durata non inferiore ai giorni sessanta, fra degenza nei luoghi di cura e convalescenza, sia stato impedito a prestare servizio. Nei casi, invece, in cui tale condizione non esista, ma si tratti di lesioni importanti, il giudizio al riguardo del conferimento o no del distintivo, sarà dato pure dal comandante del corpo (o deposito), ma in seguito a parere di un ufficiale superiore medico, all'uopo destinato dal direttore di sanità, e dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario, i quali, caso per caso, terranno conto della natura della ferita, lesione, ecc., anche se gli esiti visibili siano poco appariscenti, e ciò, secondo il loro criterio scientifico, e tenendo presenti i relativi documenti sanitari, sui quali è basata la dipendenza da cause di servizio.

In caso di appello del militare interessato, il giudizio verrà dato mediante visita, dal direttore di sanità, e, qualora esso sia discorde da quello già pronunciato, il giudizio definitivo sarà devoluto all'ispettorato di sanità militare, sui documenti ed all'occorrenza, anche dopo visita diretta.

In ogni caso la ferita o lesione, ecc. dovrà essere stata riconosciuta dipendente da vere e proprie cause di servizio e conseguentemente inscritta sullo stato di servizio del militare.

3. Ai militari di cui al R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, spetta di pieno diritto il conferimento del predetto distintivo.

4. Il distintivo d'onore sarà conferito per ciascuna ferita, lesione, ecc., che il militare ha sofferto, corrispondendo così

ad ogni ferita un distintivo; ma ferite multiple, quelle cioè prodotte simultaneamente dallo scoppio di uno o più proiettili, anche se hanno lesionato più organi, daranno diritto ad un solo distintivo.

5. La concessione del distintivo d'onore e del relativo certificato, conforme al modello unito, è fatta d'ufficio dal comandante del corpo e deposito, pubblicata all'ordine del giorno, ed inscritta sulle stato di servizio del militare con la seguente formula:

« Autorizzato a fregiarsi di..... (1) distintivo d'onore per la ferita (o lesione, congelamento, infermità) riportata il..... ..... (circolare 182 *giornale militare* 1917)..... li.....».

6. Per conservare al distintivo il suo alto valore morale è necessario che la concessione di esso non sia fatta con interpretazione eccessivamente larga dei criteri che indussero ad istituirlo, ma con equità e giusto discernimento.

7. Il distintivo d'onore istituito con la presente circolare sarà conferito anche ai militari feriti nelle campagne dell'indipendenza ed unità d'Italia e, in genere, in tutte le nostre campagne di guerra ufficialmente riconosciute, seguendosi per il conferimento, in quanto sia possibile, modalità analoghe a quelle stabilite per i militari feriti nell'attuale guerra.

Il Ministro — MORRONE.

---

(1) Un, oppure: un secondo, un terzo, ecc.

mm. 5 e della
a 15 cm. dalla
o di carica. —
sente, di cm. 2.

REGIO ESERCITO ITALIANO

(1) . . . . . .

Il (2) . . . . . .

. . . . . .

del (3) . . . . . —

per l' (4) . . . . . *riportat a* (5) . . . . .

. . . . . *il* . . . . . .

è autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con la colare n. 182 del Giornale militare 1917.

(6) . . . . . .

Il (7) . . . . . .

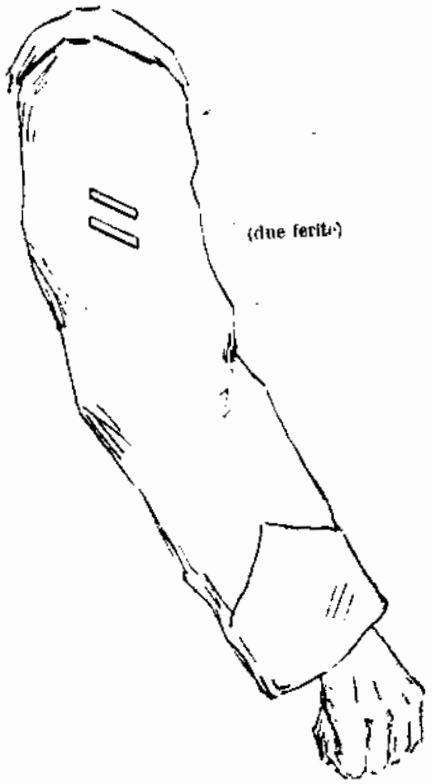
. . . . . .

Si
sar.
ed a.
In
conosci
conseguo o ufficio presso il quale è rilasciato il certificato.
io, casato e nome, paternità e matricola.
3. Ai o cui il militare è effettivo.
spetta da, lesione, congelamento, infermità.
stintivo. lità e data del fatto.
4. Il d lità e data della consegna del presente certificato.
lesione, e o, qualità e firma del comandante del corpo.

- Le autorità incaricate di rilasciare il presente certificato richiederanno ali al reclusorio militare di Gaeta.

Circolare N.° 182 del 1917

Distintivo per militari feriti in guerra.



NOTE. — Il distintivo è in galloncino d'argento alto mm. 5 e della lunghezza di cm. 5; è applicato alla manica destra, a circa 15 cm. dalla spalla ed in ogni caso sopra ogni altro distintivo di merito o di carica. — I successivi distintivi per ferite devono distare dal precedente, di cm. 2.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(3048) Roma. 1917 — Tip. L. Vozzera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1917 — 16 marzo

1917 GENNAIO 2. – N. 183. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI – CONCORSI. — Decreto ministeriale, col quale il numero dei posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe nel personale della giustizia militare messi a concorso per esami, è portato da 8 a 9 . . . . . *Pag.* 440

1917 FEBBRAIO 11. – » 184. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 301, concernente la reiscrizione nelle liste della leva di terra di iscritti marittimi delle classi 1897 e 1898 — Disposizioni esecutive . . . . . » 441

1917 MARZO 1°. – » 185 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 323, col quale vengono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-1917 . . . . . » 448

» 10. – » 186. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale, relativo ai prezzi massimi per il formaggio da acquistarsi o requisirsi per uso dell'amministrazione militare . . . . . » 445

» 10. – » 187. — UFFICIALI IN CONGEDO – SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Impiegati e salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc., sotto le armi, inviati in licenza o in temporaneo congedo per motivi di salute . . . . . » 446

» 12. – » 188. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione senza pagamento delle materie agli enti mobilitati della R. guardia di finanza . . . » 447

» 15. – » 189. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Chiusura a pareggio delle contabilità 1916-917 . » 447

» 15. – » 190. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Materiali versati nei magazzini di ricupero, di disinfezioni e di riparazioni . . . . . » 448

» 15. – » 191. — AVANZAMENTO. — Applicazione del decreto luogotenenziale n. 1652, del 20 novembre 1916 . . . . . » 448

1917 MARZO 15. — N. 192. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie. . Pag. 449

» 15. — » 193. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini ed elenchi variazioni degli ufficiali ed aspiranti . . . . . » 450

» 15. — » 194. — MATRICOLA. — Tenuta della matricola presso i corpi e reparti metropolitani stanziati in Libia . . . . . » 451

» 15. — » 195. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Razione viveri per le truppe territoriali . . . . . » 451

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 453

CIRCOLARE N. **183.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — **Decreto ministeriale, col quale il numero dei posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe nel personale della giustizia militare messi a concorso per esami, è portato da 8 a 9.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 2 gennaio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1916 col quale fu indetto un concorso per la nomina a sostituto avvocato militare di 2ª classe nel personale della giustizia militare;

DECRETA:

Il numero dei posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe nel personale della giustizia militare messi a concorso col precitato decreto, è portato da 8 a 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. 184. — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n 301, concernente la reinscrizione nelle liste della leva di terra di inscritti marittimi delle classi 1897 e 1898. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono cancellati dalle note preparatorie per le leve di mare sui nati negli anni 1897 e 1898 i giovani i quali ottennero l'inscrizione nelle matricole o nei registri della gente di mare, dopo il 31 dicembre dell'anno in cui hanno compiuto il 17° anno di età.

Essi saranno ripristinati nelle liste della leva di terra della propria classe.

Art 2.

Sono parimenti cancellati dalle note preparatorie delle leve di mare sui nati nel 1897 e 1898 e ripristinati nelle liste della leva di terra della propria classe i giovani, i quali vi furono inscritti perchè attendevano a studi nautici, di costruzione navale e di macchine marine a vapore presso professori privati, a termini dell'art. 3, r. 5, del testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
CORSI.
MORRONE.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE

1. I giovani nati negli anni 1897 e 1898 i quali debbono essere reinscritti nelle liste della leva di terra da quelle della leva di mare, in forza del decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 301, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 6 marzo corrente, saranno dalle capitanerie di porto dati subito in nota, con appositi elenchi, alla prefettura o sottoprefettura del rispettivo circondario.

2. I detti giovani verranno immediatamente reintegrati nelle liste della rispettiva classe della leva di terra, con la seguente annotazione: « Reinscritto giusta decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917 »; avvertendo che i nati nel 1897 dovranno contemporaneamente riportarsi sulle liste della classe 1898, quali rimandati, perchè durante la leva sulla classe medesima si pronunzi a loro riguardo il consiglio di leva.

Sulle schede personali mod. n. 9 dei detti giovani dovrà riprodursi la suindicata annotazione del motivo della loro reinscrizione.

I prefetti e sottoprefetti provvederanno perchè, mentre si procede alla reinscrizione, i detti giovani siano precettati a presentarsi al più presto ai consigli di leva, riuniti in apposite sedute straordinarie, per l'esame personale e arruolamento: essi, se riconosciuti idonei e arruolati, debbono essere imme-

dialamente avviati ai distretti, cui spetta provvedere senza indugio alla loro incorporazione, tenendo presente il n 61 della circolare n. 124 del 16 febbraio 1917

4 Per la precettazione e visita dei giovani in parola, e per ogni altro provvedimento a loro riguardo, si terranno presenti le disposizioni della circolare n. 755 del 12 dicembre 1916, contenente le istruzioni per l'esame personale e arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1898. Essi però, dovendo considerarsi come rimandati per legale motivo alla leva sulla classe 1898 e visto il periodo ormai inoltrato della leva stessa, potranno far valere fino alla chiusura della leva sulla classe 1899 i titoli per l assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria che esistevano perfetti alla apertura della loro leva o che siano sorti in appresso, fino alla chiusura della leva sulla classe 1898.

5 La formula da trascriversi, per gli arruolati, sul foglio matricolare, è la seguente:

Soldato di leva di 1ª (o 2ª o 3ª) categoria, classe 1898, distretto di . . . . . reinscritto dalla leva di mare a senso del decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 301.

Il Ministro — MORRONE.

N. **185**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 333, col quale vengono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916 1917.** — (Segretariato generale Ragioneria). — 1° marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 83 « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ecc. »	L.	79.350.000
Cap. n. 99-*quater* « Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica, ecc. »	L.	8.500.500
Cap. n. 99-*bis* « Spese per la guerra » . .	L.	511.500.000
Totale	L.	599.550.000

Art. 2.

Omissis.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 1° marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.
ORLANDO.

N. 186. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale, relativo ai prezzi massimi per il formaggio da acquistarsi o requisirsi per uso dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 marzo 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO COL MINISTRO DI AGRICOLTURA

Visto il decreto luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 472;
Visto il decreto del ministro per l'agricoltura, di concerto col ministro per l'interno, in data 19 gennaio 1917;
Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1917:
Considerato che il predetto decreto in data 19 gennaio è entrato in vigore il 21 stesso mese, e che solo da tale data possono praticarsi i prezzi dei latticini ivi fissati:

DECRETA:

Art. 1.

Ferme rimanendo le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministero della guerra, emanato di concerto con quello per l'agricoltura, in data 31 gennaio 1917, l'art. 1 del decreto stesso è così rettificato:

Dal 21 gennaio 1917 corrente, e fino a nuova disposizione, per le seguenti qualità di formaggio da acquistarsi o requisirsi per uso delle amministrazioni militari i prezzi massimi di base per ogni quintale di merce posta su vagone alla stazione di partenza sono quelli fissati dall'art. 1 del decreto in data 19 gennaio 1917 del ministro per l'agricoltura di concerto col ministro per l'interno e cioè:

Grana reggiano, parmigiano, lodigiano di produzione 1914, L. 370

Grana reggiane, parmigiano di produzione 1915, L. 345.

Grana lodigiano, di produzione 1915; L. 325.

Grana uso reggiano, di produzione 1915, L. 325.

Pecorino (produzione autunno 1915, primavera 1916), L. 325.

Caciocavallo grasso, produzione 1915, L. 330
Grana reggiano, parmigiano, produzione 1916, L. 310.
Grana lodigiano, produzione 1916, L. 260.
Grana uso reggiano, produzione 1916, L. 270
Tipi svizzeri (Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Friburgo), produzione 1916, L. 280.
Gorgonzola fresco, L. 200.
Gorgonzola maturo, L. 245.
Pecorino (produzione autunno 1916, primavera 1917), L. 270.
Caciocavallo grasso, produzione 1916, L. 290.

Roma, addì 10 marzo 1917.

MORRONE.
RAINERI.

N. 187. UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Impiegati e salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc., sotto le armi, inviati in licenza o in temporaneo congedo per motivi di salute.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 marzo 1917.

In seguito ad accordi intervenuti col Ministero dell'interno, si avverte che le disposizioni della circolare n. 74 del *giornale militare* corrente anno, riguardante la utilizzazione negli uffici civili dei funzionari dello Stato alle armi, inviati in licenza o in temporaneo congedo, per motivi di salute, vanno estese anche agli impiegati, insegnanti e salariati delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ed al personale sanitario dipendente dalle stesse amministrazioni.

Perciò anche nei riguardi dei detti personali dovranno i comandi militari competenti attenersi alle disposizioni della circolare n. 74, nel caso d'invio in licenza per più di due mesi o in congedo temporaneo per motivi di salute, e fare alle amministrazioni civili interessate tutte le comunicazioni prescritte dalla circolare medesima.

Il Ministro — MORRONE.

N. 188. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessione senza pagamento delle materie agli enti mobilitati della R guardia di finanza.** — (Segretariato generale Ragioneria). — 12 marzo 1917.

Premesso che i fondi per le spese dei reparti mobilitati della guardia di finanza sono forniti dal Ministero della guerra a carico del suo bilancio, si prescrive che tutte le amministrazioni militari dipendenti cedano senza pagamento le materie date ai reparti medesimi, nonchè ai centri di mobilitazione presso gli enti territoriali della R. guardia pei rifornimenti dei magazzini di mobilitazione.

Per quanto riguarda la documentazione occorrente per il discarico delle materie di cui trattasi, valgano le stesse norme vigenti in proposito per i reparti del R. esercito.

S'intende che resta fermo l'obbligo del pagamento a prezzo di costo per le materie prelevate, dai reparti non mobilitati della guardia di finanza, per i servizi di istituto, limitatamente pei materiali alla cui richiesta l'amministrazione militare riterrà di poter aderire.

Per i materiali di consumo ricevuti non a pagamento dall'amministrazione militare la contabilità è resa anche per tutti i reparti mobilitati dai centri di mobilitazione della guardia di finanza.

Il Ministro — MORRONE.

N. 189. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Chiusura a pareggio delle contabilità 1916-917.** (Segretariato generale — Ragioneria) — 15 marzo 1917.

Si avvertono le amministrazioni militari che le disposizioni delle circolari nn. 163 e 500 del 1916, relative alla chiusura delle contabilità dei decorsi esercizi 1914-915 e 1915-916, si intendono pienamente applicabili alle contabilità dell'esercizio in corso.

Il Ministro — MORRONE.

N. **190**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Materiali versati nei magazzini di ricupero, di disinfezioni e di riparazioni.** Direzione generale revisione conti. — 15 marzo 1917.

I materiali di ogni specie raccolti sui campi di battaglia e quelli comunque ritirati alle truppe operanti, saranno versati ai magazzini di ricupero, di disinfezioni e di riparazioni, all'uopo istituiti, con buoni mod. 260 in duplice originale, uno dei quali rimarrà al magazzino ricevente, e l'altro verrà restituito all'ente versante munito di dichiarazione di ricevuta.

Gli enti che eseguiscono il versamento, se amministrativamente autonomi, si daranno carico delle robe versate mediante apposita richiesta mod. 1021-*d*, alla quale, in analogia al prescritto della circolare n. 25 del *giornale militare* del corrente anno, uniranno in sostituzione della dichiarazione prescritta dal 2° comma dell'art. 459 del regolamento d'amministrazione, il buono mod. 260, munito della dichiarazione di ricevuta, ritirato dal magazzino in cui effettuarono il versamento. Gli enti non autonomi trasmetteranno tale buono all'ente da cui dipendono amministrativamente, il quale provvederà per lo scarico dei materiali colle norme suindicate.

Il Ministro — MORRONE.

N. **191**. — AVANZAMENTO. — **Applicazione del decreto luogotenenziale n. 1652, del 20 novembre 1916.** — Segretariato generale — Divisione stato maggiore. — 15 marzo 1917.

Le facilitazioni d'avanzamento stabilite per gli ufficiali richiamati dal congedo, con gli articoli 1, 2 e col secondo comma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 1652 del 20 novembre 1916 (circolare 752 del *giornale militare* 1916) sono applicabili anche agli ufficiali che, in base agli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 1646 del 14 novembre 1915 (circolare 874 del *giornale militare* 1915), vengono « considerati, agli effetti dell'avanzamento, come se fossero stati collocati in congedo ».

Il servizio prestato da detti ufficiali, a partire dal momento in cui venne ad essi applicato il disposto dei citati articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 1646 del 1915, sarà quindi ritenuto valido nel computo dei periodi di servizio, presso l'esercito operante o in paese, richiesti dagli articoli 1, 2 e dal secondo comma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 1652 del 1916.

Per gli ufficiali di tale categoria che, dopo aver prestato servizio presso l'esercito operante, si trovino in paese all'atto della eventuale compilazione della proposta d'avanzamento, l'applicazione dell'art. 1 non potrà aver luogo se non previo esplicito giudizio di idoneità da parte delle autorità mobilitate da cui l'ufficiale dipendeva quando era alla fronte.

Il Ministro — MORRONE.

N. **192**. — DISPOSIZIONI VARIE. **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915 1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 15 marzo 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 120 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Tre compagnie del 34° battaglione presidiario presso la 3ª armata (in zona di guerra) — *N. 3 cartelle del prestito nazionale 5%, da L. 100 ciascuna* — da essere destinate a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani dei militari morti in guerra.

Sig. Giuseppe Galli (Como) *L. 1000* da ripartirsi in 20 premi, da L. 50 ciascuno, fra i sottufficiali e militari di truppa del 160° reggimento fanteria, i quali si siano distinti o siano per distinguersi per atti di valore, dando la preferenza a quelli le cui condizioni di famiglia siano più disagiate, per onorare la memoria del fratello Cesare, già sottotenente di complemento, volontario di guerra nel predetto reggimento, caduto al Mrzli il 19 marzo 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **193.** — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. **Ruolini ed elenchi variazioni degli ufficiali ed aspiranti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 marzo 1917.

Nei ruolini nominativi mod. 84 e negli elenchi delle variazioni mod. 85 che i comandi, uffici, centri di mobilitazione ecc. debbono spedire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) — secondo le disposizioni della circolare n. 401 del *giornale militare* 1916 — mancano quasi sempre le indicazioni prescritte dal comma 6 di detta circolare relativamente alla disponibilità o meno, degli ufficiali per i servizi mobilitati, o territoriali, o sedentari, e alle cariche o funzioni che essi disimpegnano.

È assolutamente necessario che dette indicazioni siano poste con la massima cura e precisione poichè esse forniscono elementi indispensabili al Ministero per giudicare se gli ufficiali esistenti presso gli enti territoriali possano o non, in caso di bisogno, esserne distratti per sopperire alle più importanti esigenze dei reparti e dei servizi mobilitati.

Si richiama al riguardo l'attenzione dei comandanti o capi ufficio sotto la cui personale responsabilità ruolini ed elenchi debbono essere compilati e si prescrive che nelle colonne 5 e 6 sia indicato:

a quale carica, comando, reparto o servizio è addetto l'ufficiale presente al deposito;

se è idoneo, o non, ai servizi mobilitati, territoriali o sedentari e per quale durata;

se sono in corso a suo riguardo accertamenti sanitari;

se in congedo, o in licenza, per motivi di salute, per quanto tempo, quando presumibilmente sarà disponibile;

a quale reparto o servizio sia addetto, se in zona di guerra, ecc. ecc.;

siano apposte insomma, tanto sui ruolini come sugli elenchi, tutte quelle maggiori indicazioni atte a porre il Ministero nella condizione di provvedere alle esigenze del servizio dove esse si manifestano con maggiore importanza ed urgenza.

Il Ministro — MORRONE.

N. **194**. — MATRICOLA — **Tenuta della matricola presso i corpi e reparti metropolitani stanziati in Libia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 marzo 1917.

Allo scopo di eliminare taluni inconvenienti che si sono verificati presso i corpi e reparti metropolitani stanziati in Libia pel fatto che essi, finora, non hanno presso di sè la matricola dei rispettivi militari, questo Ministero determina quanto segue:

I comandi dei depositi dei corpi suddetti rimetteranno ai comandi dei corpi o dei rispettivi reparti stanziati in Libia: per gli ufficiali una copia dei rispettivi stati di servizio; per i sottufficiali e militari di truppa, il foglio matricolare modello 59 intestato alla compagnia (col relativo foglio caratteristico modello 961 pei sottufficiali).

I comandi dei corpi e dei reparti in Libia, con regolari elenchi modello 62, comunicheranno mensilmente ai comandi dei rispettivi depositi in Italia tutte le variazioni che si verificheranno nella matricola dei propri militari.

Il Ministro — MORRONE.

N. **195**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Razione viveri per le truppe territoriali.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 marzo 1917.

Con riferimento alla circolare 722 del *giornale militare* 1916, che disciplina il servizio viveri per l'anno 1917, ed a quella n. 21321 del 16 dicembre 1916, questo Ministero, nell'intento di migliorare sempre più il vitto della truppa, determina quanto appresso:

1° È concessa ai comandanti di corpo, ecc., facoltà di aumentare il quantitativo di pasta o riso (gr. 50 stabiliti ai numeri 12 e 13 della circolare 722 del *giornale militare ufficiale* 1916) di una conveniente quantità degli stessi generi detraendoli dalle quantità di essi stabilite per il secondo rancio (n. 14 della stessa circolare) in modo però che non risulti aumento della quantità di generi stessi complessivamente stabilita per la razione viveri settimanale;

2° Le quantità di verdure stabilite per i due ranci dalla stessa circolare devono essere intese come quantità alibili della derrata; ossia dovranno essere fornite con una conveniente aggiunta in peso, che corrisponda alla perdita delle verdure per opera della pulitura:

3° Per quanto riguarda i generi di condimento il sistema fin qui in vigore per la spesa di acquisto, basato sulla corrisponsione della solita quota a centesimi per ogni convivente al rancio (da erogare a piacimento dei corpi), è modificato nel senso che nel rancio dovranno essere impiegate le seguenti quantità fisse di ogni elemento:

a) lardo od olio gr. 15 al giorno per convivente, tre volte la settimana; e gr. 20 nei quattro giorni della zuppa di legumi o minestrone;

b) estratto di pomodoro a doppia concentrazione gr. 15 o equivalente quantità di altri preparati di pomodoro a concentrazione maggiore o minore, o di pomodori freschi;

c) sale gr. 20;

d) pepe e spezie gr. 0 5;

e) cipolle, agli, ecc., gr. 10;

f) formaggio da grattugiare gr. 10 due volte la settimana nei due ranci pomeridiani della sola pasta.

Per la fornitura dei generi di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*) del n. 3 si seguirà il sistema indicato al n. 22 della circolare 722 *giornale militare* su ricordata delle provviste a mezzo di magazzini centri di rifornimento e quelle delle forniture locali, rimanendo ai comandi di corpo d'armata di determinare i presidi pei quali sia preferibile ricorrere alle forniture locali.

Alle forniture pei magazzini centri di rifornimento sarà provveduto per tutti i corpi d'armata dalle direzioni di commissariato rispettive, e, per la Sardegna, dalla sezione di commissariato militare di Cagliari, con la costituzione presso i magazzini viveri di fondi proporzionati al fabbisogno, e ciò, sia mediante contratti, sia con acquisti diretti, in economia.

Tali fondi saranno costituiti per far fronte al servizio mese per mese, riservandosi eventualmente in appresso questo Ministero di provvedere direttamente agli acquisti assegnando poi i quantitativi necessari alle rispettive direzioni di commissariato.

Nei presidî non serviti dai centri di rifornimento, sarà provveduto mediante forniture locali da appaltare in base al capitolato d'oneri per la provvista di viveri alle regie truppe, e anche mediante acquisti diretti dal commercio, in via eco-

nomica, dei quantitativi occorrenti per un congruo periodo di tempo.

Per la fornitura dei generi di cui alle lettere *c*) *d*) ed *e*) sarà provveduto nei modi consueti indicati al n. 20 della predetta circolare n. 722 e cioè direttamente dai singoli corpi e reparti o anche, se risulti più conveniente, dai comandi di presidio per tutti i corpi dipendenti (art. 235 e 236 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi).

In relazione a quanto sopra, si avverte che, dalle contabilità delle spese pei generi di condimento si dovrà, come si pratica per gli altri generi, far risultare la cifra dei quantitativi e l'importo relativo, e non più la quota in centesimi per ogni convivente.

Pertanto, pei generi da acquistarsi volta per volta dal commercio in economia, i corpi potranno continuare a valersi del sistema di cui all'art. 235 (2° comma) del regolamento d'amministrazione, ma proporzionando al fabbisogno effettivo l'anticipazione da farsi all'ufficio di maggiorità.

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 18ª, anno 1917.

In alcune copie di questa dispensa è avvenuto un involontario errore tipografico nella citazione di un numero di circolare e che dovrà essere corretto come segue:

pag. 427, riga quinta del titolo e quart'ultima della circolare n. 181, *invece di:* « circolare n. 169 del *giornale militare* c. a. », *porre:* « circolare n. 180 del *giornale militare* c. a. ».

Uguale correzione deve eseguirsi a pag. 435, nel sommario di detta circolare.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(2050) Roma, 1917 — T. p. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1917 — 21 marzo

1917 MARZO 15. — N. 196. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale circa le indennità di carica spettanti agli ufficiali preposti a comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra . . . . . Pag. 456

CIRCOLARE N. **196.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale circa le indennità di carica spettanti agli ufficiali preposti a comandi ed uffici istituiti in seguito allo stato di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 marzo 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6;

DECRETA:

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio attivo permanente, o richiamati dal congedo, preposti ai comandi ed uffici indicati nella tabella *A*, annessa al presente decreto, sono dovute le indennità annue di carica ivi indicate.

Art 2.

Ai colonnelli in servizio attivo permanente addetti a comandi ed uffici militari istituiti dal 23 maggio 1915 in poi i quali non coprano alcuna delle cariche previste dalle lettere *a*) ad *h*) della tabella IV annessa al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, o dal § 63 del relativo regolamento, o dalla tabella *A* annessa al presente decreto, è dovuta l'indennità annua di carica di L. 600 di cui alla lettera *i*) della sopra indicata tabella IV.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1917.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 15 marzo 1917.

Il ministro della guerra
MORRONE.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

TABELLA A.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	Somma annua assegnata lire
1. — Capo reparto disciplina, avanzamento e giustizia presso il Comando Supremo — Intendente generale — Direttore generale dei lavori di difesa presso il Comando Supremo — Capi di stato maggiore d'armata — Comandanti di artiglieria di armata e di corpo d'armata — Comandanti del genio d'armata:	
a) se tenente generale seguito nel ruolo di anzianità da un comandante di corpo d'armata mobilitato	15.000
b) se tenente generale fuori dei casi previsti nella precedente lettera *a*)	9.000
c) se maggior generale	5.000
d) se colonnello brigadiere o colonnello	1.000
2. — Intendenti delle armate — Capo di stato maggiore dell'intendenza generale — Direttore dei trasporti presso l'intendenza generale — Direttore di sanità di armata:	
a) se ufficiale generale.	5.000
b) se colonnello brigadiere o colonnello	1.000
3. — Ufficiali addetti al corso pratico sul servizio di stato maggiore:	
direttore: se tenente generale.	2.400
direttore: se maggior generale	1.200
insegnanti	900
4. — Intendente del corpo di spedizione italiano in Albania — Capi di stato maggiore d'intendenza d'armata — Capo ufficio personale del Comando Supremo — Capo ufficio dei servizi aeronautici presso il Comando Supremo — Comandanti di aeronautica presso i comandi di armata — Capi sezione alla direzione generale dei lavori di difesa presso il Comando Supremo — Comandanti del genio di corpo d'armata — Direttori di commissariato d'armata e di corpo d'armata — Direttori di sanità di corpo d'armata:	
a) se colonnello	1.000
b) se tenente colonnello	600
5. — Ufficiali superiori di stato maggiore (o in servizio di stato maggiore) capi di stato maggiore delle divisioni — Comandanti dei carabinieri reali d'armata	600
6. — Vescovo castrense.	5.000
7. — Commissario generale telegrafico — Direttore superiore della posta militare — Ispettore capo del genio civile — Ispettore della cassa militare:	
a) se assimilato al grado di colonnello	1.000
b) se assimilato al grado di tenente colonnello	600

Il ministro della guerra
Morrone.

Il ministro del Tesoro
Carcano.

Prezzo dell. presente dispensa L. 0,10

(2054) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1917 — 23 marzo

1917 FEBBRAIO 1° — N. 193. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale dell'Italia centrale e Sardegna con sede a Roma . . . . . Pag. 461

» 6. — » 199. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . » 462

» 8. — » 198. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Italia meridionale con sede a Napoli . » 463

» 11. — » 200. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Decreto luogotenenziale n. 416, che vieta il transito fra l'Italia e l'estero, di qualsiasi corrispondenza contenente francobolli, marche o contrassegni analoghi . . . . . » 464

» 12. — » 201. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . . . » 465

» 12. — » 202. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta. . . . . » 465

» 18. — » 203. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 466

1917 FEBBRAIO 26. — N. 204. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . Pag. 467

» 24. — » 205. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale, relativo alla cessione di mercede degli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 469

» 25. — » 206. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 470

» 27. — » 207. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 474

1917 MARZO 1° — » 208. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 370, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-19 7, è aumentato della somma di lire 100 000.000 . . . . . » 475

» 1°. — » 209. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 403, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*quater* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato della somma di lire 7.000.000 . . . . . » 476

» 1°. — » 210. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 414, circa il trattamento economico dei prigionieri di guerra. . . . . » 477

» 3 — » 211. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta . . . . . » 481

» 3 — » 212 — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . . . » 482

» 16. — » 213. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. Divieto di rilasciare copia di lettere di ufficio. . . . . » 482

1917 MARZO 22. - N. 214. — AVANZAMENTO. — Norme riguardanti l'avanzamento, durante la guerra, degli ufficiali richiamati dal congedo o ricollocativi dopo aver prestato servizio . . . . . Pag. 483

» 22. - » 215. — DISPOSIZIONI VARIE. — Attuazione del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917, portante modificazione all'articolo 2 della legge 13 luglio 1910, n. 444 . . . . . » 484

» 22. - » 216. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerta pervenuta al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . . » 486

» 22 - » 217. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . » 487

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 487

CIRCOLARE N. **197**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla nomina del presidente del comitato regionale di mobilitazione industriale dell'Italia centrale e Sardegna con sede a Roma**. — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 1° febbraio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visti gli articoli 1 e 2 capo I del predetto regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 156 del 1° febbraio 1917;
Di concerto con i ministri dell'interno, della marina e del tesoro;

DECRETA:

Il contrammiraglio R. N. Fiordelisi comm. Donato, dimissionario per motivi di salute, viene sostituito, nella carica di presidente del comitato regionale per l'Italia centrale, dal contrammiraglio Lorecchio comm. Stanislao.

Roma, 1° febbraio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **198.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 6 febbraio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Luigi Cravetto, ferriera. Stabilimento di Verres — Torino.
2. Luigi Cravetto, ferriera. Stabilimento di Quincinetto — Torino.
3. Ing. Moncalvi e C., fonderia ed officina meccanica — Pavia.
4. G. Bologna e C., officina meccanica, via Bernina, 35 — Milano.
5. Piloni Bernardo, trafileria. Stabilimento della « Bonacina » — Lecco.
6. Piloni Bernardo, trafileria. Stabilimento di Germanedo — Lecco.
7. Piloni Bernardo, polverificio di « S. Egidio » — Lecco.
8. Piloni Bernardo, fabbrica di miccia della « Bonacina » — Lecco.
9. Piloni Bernardo, fabbrica fulminato di cotone alla « Bonacina » — Lecco.
10. Piloni Bernardo, fabbrica cartucce ed affini alla « Bonacina » — Lecco.

11. Società anonima Gio. Ansaldo e C., cantiere navale, già cantiere Costaguta, via Garibaldi — Voltri.

12. Società anonima « Ollomont », fabbrica solfato di rame. Stabilimento di Torino.

13. Società anonima « Ollomont », fabbrica solfato di rame. Stabilimento di Vercelli.

14. Società anonima Saccarifera Genovese, zuccherificio di Bondeno (Ferrara).

15. Mario e Carlo Forzinetti, calzaturificio. Stabilimento di via S. Martino, n. 9-11 — Milano.

Roma, li 6 febbraio 1917.

MORRONE.
CORSI
CARCANO.

N. **199**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Italia meridionale con sede a Napoli**. — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 8 febbraio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visti gli articoli 1 e 2 capo I del predetto regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 166 dell'8 febbraio 1917;
Di concerto con i ministri dell'interno, della marina e del tesoro;

DECRETA:

A far parte del comitato regionale di mobilitazione industriale per l'Italia meridionale, con sede a Napoli, vengono nominati i signori:

Ing. Ferrari cav. Carlo, quale membro industriale;
Filippo Aiello, quale membro operaio.

Roma, li 8 febbraio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **200.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Decreto luogotenenziale n. 416, che vieta il transito fra l'Italia e l'estero, di qualsiasi corrispondenza contenente francobolli, marche o contrassegni analoghi.** — (Sottosegretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA,

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto n. 689, del 23 maggio 1915;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle poste e telegrafi;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato il transito di qualsiasi corrispondenza fra l'Italia e l'estero, contenente francobolli, marche o contrassegni analoghi, isolati o in collezione, nuovi o usati, emessi da Stati o da Enti pubblici e privati, qualunque possa essere lo scopo dell'invio.

Art. 2.

I reparti di censura posta estera respingeranno al mittente a sue spese, rischio e pericolo, le corrispondenze di cui all'articolo 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
FERA.

N. **201**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 12 febbraio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 23 del 2 novembre 1915;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della Società anonima « Meccanica Lombarda » in Sesto S. Giovanni (Monza) dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 23 del 2 novembre 1915, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

Roma, 12 febbraio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **202**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 12 febbraio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1916 n. 84;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della ditta « Arturo Perego e C. » Milano, via Salaino, n. 10, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 84 del 30 aprile 1916 in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: « Società anonima Brevetti Arturo Perego » Milano, Via Salaino, n. 10.

Roma, 12 febbraio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **203**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 18 febbraio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'articolo 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima Fornaci riunite per le fornaci « Candelloro » e « Bosq » in comune di Trofarello (Torino).
2. Società anonima Fornaci riunite per la fornace di « S. Antonio » in comune di Beinasco (Torino).

3. Cesa e C. — Stabilimento meccanico, Alessandria.
4. Società delle Cartiere meridionali — Stabilimento di Isola Liri Superiore.
5. Società anonima Giov. Ansaldo e C. — Stabilimento areonautico, Borzoli (Genova).
6. Società anonima Cartiere dell'Astico — Stabilimento di Codigoro.
7. Società Ghiaia Astico — Stecchini Girolamo e C., Cantiere di Passo di Riva (Vicenza).
8. Fabbrica Concimi in Pordenone — Società anonima, stabilimento di Pordenone.
9. Unione Italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici — Stabilimento di Ravenna.
10. Unione Italiana fra consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti chimici — Stabilimento di Verona.
11. Impresa Picchi, Codebò e C. — Cantiere dei lavori del Porto di Golfo Aranci.
12. Società Ceramica Richard Ginori — Stabilimento di Gifredi (Firenze).
13. Società Industriale Italiana — Stabilimento di Ascoli Piceno.
14. Società anonima antimonifera per le miniere di antimonio e cave di materiali silicei e refrattari di Pietratonda, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto).

Roma, li 18 febbraio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **204** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 20 febbraio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1 Società anonima « F. I. A. T. » fabbrica italiana d'automobili — Stabilimento di via Nizza, Torino.

2. Società Talco e Grafite Val Chisone, per le miniere di grafite Iola, Siassera, Timosella, Masselli, Comba Oscura e Castelluzza, Comba Viola e Valentino; Masseilotti e Peyrotti Dormigliosi, Gran Roccia, Brutta Comba e Balsiglia, situate nei comuni di San Germano Chisone, Pomaretto, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Pramollo, Inverso Pinasca, e per lo stabilimento di Malanaggio, situato nel comune di Porte di Pinerolo — Sede sociale Pinerolo.

3. Fratelli Gardino, stabilimento per industria legnami — Corso di Francia, n. 40, Torino.

4. Lanificio nazionale Targetti — Stabilimento in via Garibaldi, n. 41, Desio (prov. di Milano).

5. Cestari Macchi e Comp. — Officina meccanica, Milano.

6. Sutter e Thevenot — Stabilimento di « Castellazze », frazione di Bollate (prov. di Milano).

7. Società anonima Ghiacciaie e Neviere Napoletane — Stabilimento frigorifero, via Indipendenza, n. 28, Napoli.

Roma, li 20 febbraio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **205**. — DISPOSIZIONI VARIE — **Decreto ministeriale, relativo alla cessione di mercede degli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — (Direzione generale artiglieria). — 24 febbraio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto legge luogotenenziale n. 83, del 18 gennaio 1917, col quale è modificato l'art 2 della legge 13 luglio 1910, n. 444, che stabilisce norme per l'estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati governativi;

DECRETA:

La somma cedibile sulle mercedi degli operai dipendenti dall'amministrazione della guerra sarà determinata, a datare dal 1° marzo 1917, aumentando della percentuale *A* di cui alla tabella seguente, il prodotto della mercede giornaliera dell'operaio, per 300 giornate lavorative, e diminuendolo della percentuale *B*, indicata nella tabella stessa:

CATEGORIE	PERCENTUALI	
	A	*B*
	per il guadagno mensile per lavorazione a cottimo a premio e straordinario	per assenze dal lavoro
1. Operai a matricola che lavorano a cottimo o a premio	23	3
2. Operai a matricola che fanno lavoro straordinario	13	3

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 febbraio 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. **206** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale, che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 25 febbraio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Platania cav. Giuseppe per la miniera « Pintura » in territorio di Aidone (provincia Caltanissetta).
2. Liuzzo Giuseppe per le miniere « Baccarato » in territorio di Aidone (provincia Caltanissetta).
3. Bartoli Gaetano per la miniera « Galati » in territorio Barrafranca (Caltanissetta).
4. Giordano cav. Giuseppe per la miniera « Giordano » in territorio di Caltanissetta.
5. Di Francesco Luigi per la miniera « Saponara Garibaldi » in territorio di Caltanissetta.
6. Fratelli Lo Pinto Angelo e Andrea per le miniere « Gessolungo Calafato » in territorio di Caltanissetta.
7. Fratelli Lo Pinto per le miniere « Juncio Testasecca » in territorio di Caltanissetta.
8. Di Benedetto Vincenzo per le miniere di « Gessolungo Maurelli » in territorio di Caltanissetta,

9. Ing. Giacomo Fiocchi e Ignazio dell'Aira Puglisi per le miniere « Gessolungo Trigona » e la « Paglia » in territorio di Caltanissetta.

10. Ing. Giacomo Fiocchi, per la miniera « Bosco » in territorio di S. Cataldo (provincia Caltanissetta).

11. Ditta D'Oro, Lo Pinto e Cortese per la miniera « Trabonella » in territorio di Caltanissetta.

12. Eredi ing. Luigi Scalia per la miniera « Giumentaro » in territorio di Castrogiovanni.

13. Lo Pinto Angelo per la miniera « Giumentarello » in territorio di Castrogiovanni.

14. Cristina Giuseppe fu Giorgio per la miniera « Salinella 1ª Sezione » in territorio di Castrogiovanni.

15. Castagna Carlo per la miniera « Salinella-Margio » in territorio di Castrogiovanni.

16. Tabita Luigi per la miniera « Salinella 2ª Sezione » in territorio di Castrogiovanni.

17 Mazza Luigi per la miniera « Fidecommisseria » in territorio di Castrogiovanni.

18 Società Sikelia per le miniere « Pagliarello e Fiorina-Candrilli » che comprendono anche le miniere « Gualtieri-Taibi-S. Rosa-Alessi e Grillo » in territorio di Castrogiovanni.

19. Deodato cav. Benedetto per la miniera « Marcatello » in territorio di Castrogiovanni.

20. Geraci Enrico per la miniera « Verona-Messinee » e le miniere « Calabroconte-Casale e Uzzo-Federici » in territorio di Castrogiovanni.

21. Società generale dei solfii per le miniere di « Grottacalda e Pietragossa » in territorio di Piazza Armerina.

22. Società generale dei solfi per la miniera « S. Giovannello Pintacuda » in territorio di Casteltermini (provincia Girgenti),

23. Società generale dei solfi per la miniera « Vodi Comune » in territorio di Assoro (provincia Catania)

24. Società mineraria siciliana per la miniera « Tallarita » in territorio di Riesi (provincia Caltanissetta).

25. Società mineraria siciliana per la miniera « Trabia » in territorio di Sommatino (provincia Caltanissetta).

26. Ditta comm. Gerolamo Vassallo per la miniera « Apaforte n. 1 » in territorio di S. Cataldo.

27. Vassallo Antonio per la miniera « Quattrofinaite-Vassallo » in territorio di Grotte (provincia Girgenti).

28. Pignato Giuseppe e C. per la miniera « Apaforte n. 2 » in territorio S. Cataldo (provincia Caltanissetta).

29. Arcarisi Filippo per la miniera di « Mandradimezzo » in territorio di S. Cataldo (provincia Caltanissetta).

30. Crucillà Federico per la miniera « Rabbione » in territorio di Serradifalco (provincia Caltanissetta).

31. Falzone Rosario per la miniera « Giona Grande Galleria » in territorio di Sutera.

32. Sterlini Maria vedova Giammusso per la miniera « Giona-Salinella 3ª e 6ª » in territorio di Sutera (provincia Caltanissetta),

33. Società miniere d'Aragona per il gruppo di miniere « Montagna Mintina » in territorio di Aragona (provincia Girgenti).

34. Pontillo cav. Angelo per le miniere « Ficuzza e Serradimendola » in territorio di Campobello di Licata (provincia Girgenti).

35. Ing. Magri Vincenzo e C. per le miniere « Cozzodisi e Serralonga » in territorio di Casteltermini.

36. Cav. Attilio Parisi per la miniera « Soironello » in territorio di Casteltermini (provincia Girgenti).

37. Comm. Ernesto Binetti per la miniera « S. Giovannello-Lo Bue » in territorio di Casteltermini.

38. Vernaccini Ulisse fu Stefano per le miniere del « Gruppo Falconera » in territorio di Cianciana (provincia Girgenti).

39. Di Francesco e Leone Michelangelo per la miniera « Mandrazzi in territorio di Comitini (provincia Girgenti).

40. Bosco Calogero fu Giuseppe per la miniera « Falsirotta-Fanara » in territorio di Favara (Girgenti).

41. Contino Carmela fu Calogero per la miniera « Gibisa-Calogero » in territorio di Girgenti.

42. Micciché cav. Giovanni per la miniera « Gibisa-S. Michele » in territorio di Girgenti.

43. Terrana Baldassarre per la miniera di « Quattrofinate Selvaggio » in territorio di Grotte.

44. Marchese Francesco Cannarella per la miniera di « Passarello » in territorio di Licata (Girgenti).

45. Giudice Baronello Gaspare per le miniere « Gibellini-Alfano Licata » in territorio di Racalmuto (Girgenti).

46. Spadaccini Filippo per la miniera « Pozzo » in territorio di Assoro (provincia Catania).

47. Spadaccini Antonio per la miniera « Piliero » in territorio di Assoro (provincia Catania).

48. Cav. Francesco Saverio d'Ayala per le miniere « Donna Carlotta e Zimbalio » in territorio di Assoro (provincia Catania).

49. Serra Raffaele per la miniera « Panche » in territorio di Assoro (provincia Catania).

50. Olivieri cav. Giuseppe per le miniere di « Ogliastrello-Olivieri » in territorio di Assoro

51. Castro Ferdinando per la miniera « Marmora-Gualtieri » in territorio di Centuripe (Catania)

52. Mauro Carmelo di Giuseppe per la miniera « Marmora-S. Giovanni » in territorio di Centuripe.

53. Società anonima miniera S. Filippello per la miniera « Faccialavata » in territorio di Leonforte.

54 Lo Re Angelo per la miniera « Destrecella » in territorio di Raddusa (provincia Catania)

55. Arena Carlo per la miniera « Malozucco » in territorio di Ramacca (provincia Catania).

56 Cav. Damiano Scianna per le miniere « Scianna e Sociale » in territorio di Lercara Friddi.

57 Guarneri Francesco per la miniera « Orlando Marinaro » in territorio di Lercara Friddi.

58. Bonadonna Antonino per la miniera « Piccola Sartorio » in territorio di Lercara Friddi.

59 Guarneri Francesco fu Emanuele per la miniera « Rotolo Madore » in territorio di Lercara Friddi.

60 Vincenzo Tumminelli-Fratelli D'Oro per le miniere « Juncio Tumminelli e Cinnirella » in territorio di Caltanissetta.

61. Scianna Antonio per la miniera di « Piraino » in territorio di Lercara Friddi (Palermo).

62. Consorzio obbligatorio solfifero siciliano — Magazzini di Catania.

63. Consorzio obbligatorio solfifero siciliano — Magazzini di Porto Empedocle.

64. Consorzio obbligatorio solfifero siciliano — Magazzini di Licata.

65. Consorzio obbligatorio solfifero siciliano — Magazzini di Termini Imerese.

Roma, li 25 febbraio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **207**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 27 febbraio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n 993:

1. Società anonima Lanificio di Pianceri e Torino, stabilimento di Pianceri.
2 Società vetraria E. Ponzoni e C., stabilimento, riparto Boffalora, 17 — Milano.
3. Emilio Siciliani, officina meccanica, via Stoppato, 17 — Milano.
4. Fabbriche riunite Way-Assauto, fonderia ex Belluschi, via Borgognone, 32 — Milano.
5. Società Darracq proiettili, fonderia ed officina meccanica di Redona (Bergamo).
6. Cristalleria e vetreria veneziana già Franchetti, stabilimento di Murano (Venezia).
7. Società anonima miniere « Nurra », per le miniere site in località « Nurra » presso Porto Torres.

Roma, li 27 febbraio 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **208**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 370, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99 *bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato della somma di L. 100.000.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 1° marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 99 *bis*: « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 è aumentato di lire cento milioni (L. 100.000.000) da erogarsi esclusivamente nel rimborso di altrettanta somma dovuta al contabile del portafoglio dello Stato, per spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione sarà eseguita mediante mandato da commutarsi in quietanza di fondi somministrati a favore del contabile del portafoglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **209**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 408, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99 *quater* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917 è aumentato della somma di L. 7.000.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 1° marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA »

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;
Vista la legge 24 dicembre 1916, n 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Lo stanziamento del capitolo n. 99 *quater*, « Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica, ecc », dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato della somma di lire sette milioni (lire 7.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.
COLOSIMO.

N. **210.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Decreto luogotenenziale n. 414, circa il trattamento economico dei prigionieri di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n 671;

Visti il R decreto 23 maggio 1915, n. 677 e tutti i successivi Nostri decreti che lo hanno completato e modificato, nonchè i Nostri decreti 17 giugno 1915, n. 983; 11 luglio 1915, n. 1064; 22 agosto 1915, n. 1273 e 31 agosto 1915, n. 1420 e tutte le altre disposizioni concernenti il trattamento degli impiegati e dei pensionati sotto le armi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con tutti gli altri ministri segretari di Stato componenti il Consiglio medesimo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari e alle altre persone appartenenti o addette al R. esercito italiano fatti prigionieri dai nemici, spetta, dal giorno successivo a quello della prigionia fino a quello in cui rientrano nel Regno:

a) se ufficiali o impiegati lo stipendio, ed inoltre, l'indennità di alloggio o di residenza di cui erano provvisti, nonchè i soprassoldi di medaglia e decorazioni. Gli ufficiali conservano, inoltre, il diritto, nel limite massimo di 30 giorni, alla indennità cavalli ed alle razioni foraggio per i cavalli di servizio posseduti;

b) se sottufficiali o uomini di truppa (compresi i vivandieri borghesi) l'assegno giornaliero ed i premi e soprassoldi di rafferma e di medaglia;

c) se ufficiali, sottufficiali o militari di truppa appartenenti alle categorie di personali di cui ai decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1064 e 31 agosto 1915, n. 1420, le competenze stabilite a titolo di stipendio ed assegno giorna-

liero dal decreto n. 1064. Sono pure dovute le indennità, i soprassoldi e le razioni foraggio che possono eventualmente spettare in base alla precedente lettera *a*). Quelli fatti prigionieri durante il periodo di tempo in cui — a norma delle disposizioni in vigore — avevano diritto di cumulare completamente lo stipendio civile e la pensione con gli assegni militari da ufficiali o sottufficiali, perderanno il diritto a tale cumulo dal giorno successivo a quello della prigionia, dovendo ricevere, a datare da questo giorno, soltanto il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 e dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 875.

d) se agenti subalterni o operai dello Stato, compresi quelli delle ferrovie dello Stato, lo stipendio e salario, ed inoltre l'indennità d'alloggio di cui fossero eventualmente provvisti durante il servizio ordinario del Regno;

e) se appartenenti alle associazioni sanitarie di soccorso, od altri volontari riconosciuti dallo Stato, lo stipendio o assegno o la paga di cui godevano, a norma delle speciali disposizioni per essi in vigore, durante il servizio prestato per l'esercito nel Regno;

f) se appartenenti ai personali civili di cui all'articolo 18 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, l'assegno per essi stabilito, durante il servizio presso l'esercito in base all'articolo medesimo;

g) se ecclesiastici, l'assegno che godevano in base alle disposizioni vigenti quando furono fatti prigionieri.

Agli assegni spettanti ai prigionieri durante la prigionia sono applicabili tutte le disposizioni in vigore concernenti la perdita o la riduzione degli assegni stessi in alcune speciali posizioni dipendenti da provvedimenti di carattere penale o disciplinare.

Art. 2.

La liquidazione delle competenze indicate nell'articolo precedente sarà fatta all'atto del ritorno dalla prigionia, o quando sia stata accertata la morte del prigioniero.

Stabilito l'importo complessivo delle competenze dovute per il periodo della prigionia, esso — salvo quanto è detto appresso per i musicanti, caporali e soldati — verrà messo a confronto con l'importo complessivo delle somme corrisposte al prigioniero dal governo estero e delle somme corrisposte alla sua famiglia in conformità del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273. Se da tale conguaglio risulterà un credito del prigioniero ne sarà corrisposto l'importo a lui o

ai suoi eredi, e se risulterà invece in debito sarà provveduto al ricupero secondo le norme ordinarie vigenti, per i debiti verso lo Stato, anche se si tratti dei personali di cui ai decreti luogotenenziali n. 1064 e 1420 del 1915.

Non sarà portata a debito dei caporali e soldati prigionieri la differenza tra l'assegno percepito dal governo estero e le competenze cui hanno diritto in base alla lettera *b*) dell'articolo precedente quando queste ultime siano inferiori alle somme percepite dal governo estero.

Pei musicanti non sarà portata a debito neppure la metà della soprapaga che fosse stata corrisposta alle famiglie a norma del decreto luogotenenziale del 22 agosto soprarichiamato.

Art. 3.

Sono abrogati l'articolo 27 del decreto luogotenenziale 23 maggio 1915, n. 677 e tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto il quale avrà effetto dal 23 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farle osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli
Sonnino
Colosimo
Orlando
Sacchi
Meda
Carcano
Morrone
Corsi
Ruffini
Bonomi
Arlotta
Raineri
De Nava
Fera
Bissolati
Bianchi
Comandini
Scialoja

Norme esecutive per l'applicazione del decreto sovrariportato.

1. Giusta quanto stabilisce l'art 2 del decreto, nella liquidazione delle competenze spettanti ai prigionieri di guerra, deve essere tenuto conto pure delle somme loro corrisposte dal Governo estero, e delle anticipazioni date dal Governo italiano alla famiglia a norma del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915. n 675.

Fino a quando, terminato lo stato di guerra, non saranno possibili più esatti accertamenti, si dovranno ritenere pagati dal Governo austriaco i seguenti assegni:

	Stipendio netto annuo
Sottotenenti ed aspiranti ufficiali	L. 1800
Tenenti	» 2200
Capitani	» 3600
Maggiori	» 4400
Tenenti colonnelli	» 5300
Colonnelli	» 7000

	Assegno giornaliero
Marescialli, sergenti maggiori e sergenti	L. 0,50
Caporali maggiori e caporali	» 0,30
Appuntati e soldati	» 0,15

Però, per il periodo anteriore al 1° aprile 1916 si dovranno ritenere come pagati dal Governo austriaco agli ufficiali italiani prigionieri, in luogo degli stipendi suddetti, lire 4 al giorno se ufficiali inferiori e lire 6 se ufficiali superiori.

2. Lo stipendio pagato dal Governo austriaco agli ufficiali corrisponde al grado che essi avevano al momento della cattura e quindi non si deve tener conto delle promozioni pubblicate nel bollettino dopo tale data, a meno che *la data del decreto di promozione* sia anteriore a quella della cattura.

3. Ai sottufficiali deve essere anche ritenuta sull'assegno giornaliero, da liquidarsi a norma del decreto sovrariportato,

per il periodo della prigionia, oltre alla quota vestiario, una quota giornaliera di lire 1 15 quale importo dei viveri loro somministrati dal Governo austriaco.

4. Nel fare la liquidazione delle competenze dovute si deve anche tener conto delle ritenute per cessioni del quinto o per altri debiti, non eseguite durante il periodo della prigionia (circolare 915 del 1915 e 242 del 1916)

5. Rimangono in vigore i paragrafi 35 e 36 delle Norme annesse al R. decreto 23 maggio 1915, n. 677 (circolare 374); ma si intende che i caporali maggiori, caporali e soldati, nei giorni in cui, a norma dei detti paragrafi, hanno diritto all'indennità di trasferta, non hanno diritto all'assegno giornaliero ordinario, nè al vitto.

Il Ministro — MORRONE.

N. **211.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 3 marzo 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento sulla mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1916, n. 96;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

La fonderia dello stabilimento di Cogoleto, già Fratelli Balleydier, esercita dalla Società anonima Lombarda-Ligure, dichiarato « ausiliario » con decreto 8 giugno 1916, n. 96, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimaner tale, sotto la nuova ragione sociale: « Società anonima Fonderie di Cogoleto ».

Roma, li 3 marzo 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **212**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento**. — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 3 marzo 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n 1277, approvante il regolamento sulla mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale delli 8 giugno 1916, n. 96;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della ditta « Raffaele Fiorentino », situato in Napoli, piazza dei Tribunali, n 46, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 8 giugno 1916, n. 96, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

Roma, li 3 marzo 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **213**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Divieto di rilasciare copia di lettere di ufficio**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 marzo 1917.

Il Ministero ha avuto occasione di constatare che vengono frequentemente rilasciate, dai corpi, comandi e uffici militari, copie di lettere contenenti determinazioni superiori di carattere amministrativo in esito ad istanze o reclami vari, a coloro che hanno presentato le istanze o i reclami stessi.

In relazione al disposto del § 44 della Disposizione n. 1 del fascicolo 8 della Raccolta delle disposizioni in vigore (bozze di stampa), si avverte che ciò non è consentito, poichè i corpi comandi e uffici militari si debbono limitare a dar soltanto comunicazione delle disposizioni superiori alle persone interessate, senza rilasciarne loro copia, salvo speciale autorizzazione dell'autorità che ha emesso il provvedimento; ed ove le persone interessate risiedano in lo-

calità diverse da quelle ove risiedono le autorità che debbono far loro le prescritte comunicazioni, queste verranno compiute, nel modo sopra indicato, pel tramite delle autorità militari risiedenti nel luogo o dell'arma dei carabinieri reali.

Nello stesso tempo si richiama l'attenzione dei corpi, comandi od uffici militari sul fatto che non è egualmente consentito rilasciare copia ad uso di persone estranee, siano esse militari o borghesi, di circolari o, in genere, di disposizioni ministeriali non pubblicate sul *giornale militare*, anche se non abbiano carattere di riservatezza.

Il Ministro — MORRONE.

N. **214.** — AVANZAMENTO. — **Norme riguardanti l'avanzamento, durante la guerra, degli ufficiali richiamati dal congedo o ricollocativi dopo aver prestato servizio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 marzo 1917.

Gli ufficiali richiamati dal congedo, o ricollocativi dopo aver prestato servizio durante la presente guerra, che non siano, dalle competenti autorità, proposti per l'avanzamento stabilito dagli articoli 1 e 2 e dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 (circolare 752 del *giornale militare* 1916), dovranno essere egualmente esaminati nei riguardi dell'idoneità alla promozione a *turno normale*, ai fini dell'iscrizione sul quadro d'avanzamento.

I limiti di anzianità per il quadro normale d'avanzamento del 1917 sono gli stessi fissati dalla circolare n. 28 del *giornale militare* corrente anno (1).

---

(1) Si tenga presente la errata corrige pubblicata nella dispensa 12ª del *giornale militare* corrente anno, pag. 318.

Si avverte che i limiti di anzianità indicati in tale circolare furono determinati in relazione alle disposizioni d'avanzamento contenute nel decreto luogotenenziale 1652 del 1916, per gli ufficiali delle categorie in congedo e al criterio che, in nessun caso, tali limiti potessero essere meno remoti di quelli stabiliti per gli ufficiali in servizio attivo permanente della stessa arma o corpo e dello stesso grado. In conseguenza di ciò, in qualche caso, i limiti stessi risultano meno recenti di quelli indicati per i quadri d'avanzamento del 1916 (circolare n. 9 del *giornale militare* 1916 ed altre successive); tuttavia, per gli ufficiali già presi in esame e dichiarati idonei nel 1916 e non promossi, i quali non siano eventualmente compresi nei nuovi limiti, rimane fermo il disposto dal n. 3 della anzidetta circolare n. 28 del *giornale militare*: essi non saranno cancellati dai quadri d'avanzamento se non quando pervenga al Ministero proposta di sospensione di promozione o di cancellazione dai quadri stessi.

Per norma si avverte che le commissioni di avanzamento dovranno bensì prendere in esame gli ufficiali di cui si tratta, a mano a mano che vengono a trovarsi nelle condizioni volute dagli articoli sopra indicati (e potranno farlo anche dopo, in qualunque momento, se lo riterranno opportuno), ma dovranno astenersi dal compilare e inoltrare specchi di proposta contenenti un giudizio *negativo;* le proposte negative che fossero già state compilate, anche se pervenute al Ministero, saranno considerate nulle.

Nei riguardi dell'avanzamento a *turno normale* devono invece essere sempre compilate le proposte (anche se negative) e restano ferme tutte le vigenti disposizioni circa la cancellazione del quadro d'avanzamento, la sospensione della promozione degli ufficiali ritenuti *non più idonei*, la esclusione definitiva dell'avanzamento, ecc.

Da quanto sopra consegue che determina l'esclusione (definitiva o non) dall'avanzamento, soltanto il giudizio pronunziato nei riguardi della idoneità alla promozione a turno normale.

Il Ministro — MORRONE.

N. **215**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Attuazione del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917, portante modificazione all'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 444.** — (Direzione generale artiglieria). — 22 marzo 1917.

Il Ministero del tesoro ha emanata la seguente circolare n. 141555 II-L del 20 febbraio 1917, relativa all'attuazione del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917, portante modificazione all'art 2 della legge 13 luglio 1910, n. 444, sulla quale si richiama l'attenzione delle amministrazioni militari che hanno alla loro dipendenza degli operai borghesi.

Il Ministro — MORRONE.

Con decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917 è stato modificato il disposto dell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 444, come appresso:

Articolo unico.

« Agli effetti dell'articolo 1° della legge 13 luglio 1910, n. 444, la somma cedibile sulle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato, anzichè alla media di cui all'articolo 2 della legge stessa, sarà, dal 1° marzo 1917, ragguagliata al prodotto della mercede giornaliera dell'operaio per il numero delle giornate lavorative di un anno, aumentato di una percentuale rappresentante il guadagno medio dell'operaio per lavoro straordinario, a cottimo od a premio, e diminuito d'altra percentuale per assenze dal lavoro.

« Le dette percentuali saranno, per ciascuna categoria di operai, fissate, dalle singole amministrazioni dalle quali gli operai dipendono, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

« Il presente decreto, sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge ».

Per l'attuazione del su riportato decreto luogotenenziale lo scrivente ha già interessata la competente amministrazione centrale, dalla quale dipende codesto on. stabilimento, ad emettere, con la maggiore sollecitudine, il decreto ministeriale che, in base ai criteri sopra enunziati, determini, per ogni singola categoria di operai ad essa appartenenti, la percentuale fissa annua degli eventuali aumenti per guadagno medio in dipendenza di lavori straordinari a cottimo o a premio (da portarsi in aggiunta al prodotto della mercede giornaliera percepita dall'operaio per il numero delle giornate lavorative di un anno), e stabilisca poi l'altra percentuale fissa annua da portarsi in diminuzione per assenze dal lavoro.

Tale modificazione dovrà, come è detto nel decreto, avere effetto dal 1° marzo p. v.. e pertanto codesto on. stabilimento, dalla data predetta, provvederà, in attesa della ristampa dell'attuale mod. 201-T, al rilascio del modulo stesso in conformità di quanto sopra, curando d'introdurre a penna, nell'attuale stampato, le modificazioni occorrenti, giusta l'annesso schema predisposto da questa direzione generale e tenute presenti le seguenti avvertenze:

a) che la paga giornaliera, di cui al n. 1, deve essere indicata al netto delle ritenute per imposta di 4; in conto entrate del tesoro o a favore di istituti di previdenza o di assicurazione;

b) che al n. 2 deve seguire immediatamente il prodotto della paga giornaliera netta per il numero dei giorni lavorativi di un anno;

c) che a tale prodotto deve essere poi aggiunta la percentuale fissa di aumento (ove l'amministrazione centrale, da cui dipende codesto on. ufficio, abbia ritenuto di doverla stabilire nell'apposito decreto ministeriale, avuto riguardo al sistema di retribuzione vigente per codesto personale operaio), e il relativo importo sul prodotto di cui alla lettera *b*);

d) che in ogni ipotesi, al n. 4, deve figurare la percentuale in diminuzione stabilita dal decreto ministeriale per le assenze dal lavoro, e il relativo importo, come sopra;

e) che la differenza in più o in meno, fra l'aumento eventualmente portato al n. 3 e la diminuzione per la percentuale di assenze dal lavoro, stabilita come sopra, dovrà figurare al n. 5 dell'allegato schema;

f) che al n. 6 dello schema stesso dovrà essere riportato il totale ricavato dalle operazioni eseguite;

g) che al n. 7 dovrà infine rilevarsi la media mensile, ricavata dalla divisione per 12 del totale annuo di cui al n. 6;

h) che restano ferme tutte le altre disposizioni impartite, con la circolare 8 novembre 1910, n. 184998, relative alla compilazione del mod. 201-T.

N. **216**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerta pervenuta al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra del 1915 1916-1917, e delle loro famiglie** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 22 marzo 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 192 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra, pervenuta a questo Ministero.

Signor Giuseppe Giorgi residente in S. Paolo (Brasile). Lire 1000, da ripartirsi in 20 premi, da lire 50 ciascuno, fra i sottufficiali e militari di truppa del 19° reggimento artiglieria da campagna, i quali si siano distinti o si distinguano per atti di valore, dando la preferenza a quelli le cui condizioni di famiglia siano più disagiate.

Il Ministro — MORRONE.

N. **217**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali**. — (Ufficio sanitario). — 22 marzo 1917.

Il Ministero determina che per la prossima stagione estiva autunnale funzionino, per le cure balneo-termali, i seguenti stabilimenti:

Acqui - *Montegrotto* (prov. di Padova) - *Ischia* - *Casciana* - *Salsomaggiore*, per ufficiali e truppa;

Casamicciola - *Battaglia* (prov. di Padova), per sola truppa.

Le mute per gli stabilimenti saranno nove, della durata di 15 giorni ciascuna; avranno inizio il 25 aprile e dureranno fino al 30 settembre p. v., come dallo specchio annesso alla circolare n. 122 del *giornale militare* 1912.

Negli stabilimenti suddetti dovranno essere accolti militari affetti da reliquati di ferite, lesioni o malattie riportate nell'attuale guerra, tenendo presente che la cura di Salsomaggiore è specialmente indicata nei postumi di lesioni in individui a fondo scrofoloso o sifilitico.

Le relative proposte di ammissione, compilate sul mod. 458, dovranno essere trasmesse all'Ispettorato di sanità militare, con le consuete norme, tenendo presente però, che per le prime mute, le proposte stesse dovranno pervenire non più tardi dell'8 aprile p. v.

Si richiama l'attenzione di tutte le direzioni di sanità, dei corpi interessati, e degli ufficiali medici, alla esatta osservanza delle disposizioni emanate con la circolare n. 84 del *giornale militare* 1911.

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 15ª, anno 1917 - circolare N. 163, pag. 397.

Nella penultima colonna dello specchio a pag. 397, *invece di*: 0,540, *leggasi*: 0,480.

Circolare N. 164, pag 398 e pag. 399.

A pag 398 riga 8ª *invece di*: c. a. *leggasi*: anno 1916.

A pag 399 riga 8ª di ciascuna tabella, *invece di*: lana nera, *leggasi*: di lana nera alta mm. 6.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª • 1917 28 marzo

1917 MARZO 27. — N. 218. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti di fanteria in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, per l'anno 1917 *Pag.* 489

CIRCOLARE N. **218.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti di fanteria in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, per l'anno 1917.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 marzo 1917.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i tenenti di fanteria in servizio attivo permanente, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1917, sia portato a tutto il 31 marzo 1916.

Lo stesso limite d'anzianità deve ritenersi esteso, a tenore delle circolari 28 e 214 del *giornale militare* c. a. a tutti i tenenti di fanteria di complemento e delle altre categorie in congedo che prestino o abbiano prestato servizio presso l'esercito operante, i quali, a tenore dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 1652 del 20 novembre 1916 (circolare 752 del *giornale militare* 1916) possono essere proposti per l'avanzamento insieme con gli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado ed anzianità.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero (direzione generale personale ufficiali).

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e tra-

smissione delle proposte d'avanzamento relative al pres
quadro suppletivo, e, nell'occasione, raccomanda altresì che
siano al più presto fatte pervenire le proposte relative ai qu
normali d'avanzamento per il 1917 (circolari 27 e 28 del
nale militare c. a.) per i quali molte lacune sussistono t
tora.

Il Ministro — MORRON

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(3067) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1917 — 30 marzo

1917 FEBBRAIO 27. – N. 219. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. Decreto luogotenenziale n. 332, col quale viene istituita la carica di « Ispettore per la difesa del traffico marittimo nazionale . . » *Pag.* 492

1917 MARZO 2. – » 220. GIUSTIZIA MILITARE. Decreto ministeriale col quale si costituisce una commissione per lo studio della legislazione penale militare » 494

6 – » 221. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla costituzione del consiglio d'amministrazione per la gestione dei riparti mitragliatrici . . . . . » 496

15. – » 222. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 446, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-1917, è aumentato della somma di lire 400.000.000 . » 498

27 – » 223. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità mensile al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, per la durata della guerra . . . . . » 499

29. – » 224. — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente . . . . . » 501

29. – » 225. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Compendio di ginnastica ad uso delle società di tiro a segno nazionale e di educazione fisica (Pubblicazione n. 190) . . . . . » 504

1917 MARZO 8. - N. 226. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione per la preparazione del tiro dell'artiglieria nell'attacco *Pag.* 504

» 29. - » 227. — TRASPORTI. — Istituzione del « Biglietto urgente di servizio » . . . . . » 505

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 506

CIRCOLARE N. **219**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 332, col quale viene istituita la carica di « Ispettore per la difesa del traffico marittimo nazionale »**. — 27 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri concessi dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto coi ministri dell'interno, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I servizi inerenti alla difesa contro i sommergibili, nei riguardi del traffico marittimo, sono riuniti e posti alla dipendenza diretta di un ufficiale ammiraglio, da nominarsi con Nostro decreto su proposta del ministro della marina, col titolo di *Ispettore per la difesa del traffico marittimo nazionale.*

Art. 2.

L'ispettore per la difesa del traffico marittimo nazionale, uniformandosi alle direttive che gli saranno comunicate dal capo di stato maggiore della marina, prenderà tutti i provvedimenti e compirà tutte le operazioni necessarie ed utili per conseguire lo scopo della sua istituzione.

Competerà particolarmente all'ispettore:

1° sovraintendere alla predisposizione, distribuzione ed impiego dei mezzi di difesa e di offesa terrestri, navali, aerei, subacquei contro le insidie dei sommergibili; stabilire i porti e i punti di rifugio;

2° disporre l'armamento più efficace delle navi mercantili nazionali, per renderle atte a fronteggiare la lotta contro i sommergibili, proponendo premi in denaro per quelle che abbiano affondato o inutilizzato un sommergibile nemico;

3° proporre quanto possa formare oggetto di accordi con gli Stati neutrali per il trattamento delle navi nazionali armate nelle rispettive acque territoriali;

4° emanare ordinanze e disposizioni per disciplinare la navigazione nel modo che riterrà più utile alla tutela di questa.

I prefetti e tutte le autorità locali, civili e militari, dovranno prestare il proprio concorso per la sollecita esecuzione di tali ordini e disposizioni.

Art. 3.

In relazione al disposto dell'art. 1, il ministro della marina provvederà con suo decreto all'unificazione ed al riordinamento degli uffici destinati a comporre quello dell'ispettore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CORBI.
ORLANDO.
MORRONE.
SACCHI.
ARLOTTA.

N. **220.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale col quale si costituisce una commissione per lo studio della legislazione penale militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 marzo 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Di concerto coi ministri della marina e di grazia e giustizia e dei culti:

ritenuto che è antica ed autorevole aspirazione, rappresentata non solo nel campo delle scienze giuridiche, ma anche in quello delle scienze e della tecnica militare, che tutta la complessa e vasta materia del diritto e della procedura penale dell'esercito, nonchè dell'ordinamento giudiziario militare, sia sottoposta a profonde indagini, per determinare quali riforme il progresso degli studi e le mutate condizioni sociali richiedano;

considerando che tale opportunità è attestata dagli studi che sono stati disposti e che si sono concretati in progetti assai elaborati, che ebbero persino l'approvazione di uno dei rami del Parlamento;

considerando, d'altra parte, che la viva esperienza del periodo di guerra che si traversa ha apportato un contributo di osservazioni e di rilievi il cui valore, ai fini delle riforme indicate, può ben dirsi considerevole e che le stesse riforme che si son dovute apportare sotto la pressione urgente dei bisogni occorre che siano rivedute, e tra di loro coordinate, anche per stabilire la bontà dei loro effetti, quali sono stati dall'esperienza rilevati;

considerando che un tale compito, altrettanto vasto quanto difficile, richiede una profonda preparazione di studio e che, all'uopo, appare nonchè utile, indispensabile, la costituzione di una apposita commissione;

Per questi motivi:

DECRETA:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico: 1° di raccogliere tutti gli elementi che l'esperienza della presente guerra offre in relazione alle ri-

ne da introdurre sia nell'ordinamento giudiziario militare, nella procedura che nel diritto penale dell'esercito; 2°. esaminare gli effetti delle riforme introdotte coi provvedimenti eccezionali di guerra nelle suddette materie, anche in relazione ai dubbi di giurisprudenza che si siano verificati; di fare le proposte concrete di ulteriori riforme che dalle indagini suddette apparissero consigliabili.

La commissione curerà altresì di estendere le sue indagini al modo di funzionamento degli istituti suddetti presso gli altri eserciti combattenti la presente guerra.

Art. 2.

La commissione è composta dei signori:

S. E. di Vico Cav. Gran Croce Pietro, avvocato generale militare, senatore del Regno, presidente;

S. E. D'Ottone Cav. Gran Croce Fortunato, tenente generale;

Mauzi comm. Domenico, contrammiraglio della riserva navale;

Vitelli comm. Dionisio, procuratore generale alla corte di appello di Venezia;

Moschini comm. Arturo, consigliere alla Corte di Cassazione di Roma;

Rocco prof. Arturo, docente nella R. Università di Napoli.

In caso di parità di voti, prevarrà quello del presidente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1917.

MORRONE.
CORSI.
SACCHI.

N. **221.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Decreto ministeriale relativo alla costituzione del consiglio d'amministrazione per la gestione dei reparti tragliatrici.** — (Direzione generale dei servizi logistici amministrativi). — 6 marzo 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 80
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabil dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. creto 6 agosto 1911, n. 1413;

Ritenuta l'opportunità di accentrare in un unico ente au nomo la gestione amministrativa dei reparti mitraglieri f mati presso lo speciale « Reparto mitraglieri Fiat »;

DETERMINA:

Art. 1.

Per l'amministrazione del personale e la gestione dei ma teriali dei reparti mitraglieri formati presso lo speciale repar mitraglieri Fiat, compreso quest'ultimo, è costituito un appos consiglio d'amministrazione composto:

di un ufficiale superiore, *presidente* e *relatore*;

dei due ufficiali più elevati in grado o più anzia *membri*;

di un ufficiale inferiore, direttore dei conti, *segretario*.

La designazione del presidente e relatore, e del diretto dei conti è fatta dal Ministero della guerra.

Art. 2.

Gli ufficiali richiamati dal congedo possono far parte, come membri, del consiglio, in mancanza di ufficiali in servizi attivo permanente di pari grado, dando la preferenza a quell richiamati dalla posizione ausiliaria.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° aprile 1917.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 marzo 1917.

Il Ministro — MORRONE.

Norme esecutive.

Dal 1° aprile 1917 tutti i reparti mitragliatrici Fiat, ora denominati *compagnie mitragliatrici Fiat*, funzioneranno come distaccamenti del *reparto mitraglieri Fiat* ed avranno un proprio giornale di contabilità ed un proprio registro di cassa mod. 64 R. A.

In conseguenza, il reparto mitraglieri Fiat dovrà considerarsi come *centro di mobilitazione* delle compagnie suddette e dovrà, a decorrere dal 1° aprile 1917, tenere in forza, oltre che i propri militari, anche quelli componenti le compagnie mitragliatrici, inscrivendoli su ruolo alfabetico mod. 71 A.

I singoli riparti terranno invece il ruolino mod. 214.

Sotto la stessa data dovranno avere luogo pertanto i conseguenti trasferimenti di forza.

I militari provenienti dalle compagnie mitragliatri Fiat, che comunque vengano a trovarsi disponibili presso il reparto mitraglieri Fiat, costituiranno riserve di complemento per le compagnie mitragliatrici stesse

Dalla detta data le compagnie mitragliatrici Fiat, che si trovano distaccate in zona di guerra, preleveranno direttamente dalle casse militari i fondi necessari alla loro gestione, trasmettendo, appena riscosse le anticipazioni, gli avvisi di ricevuta modello 9 al consiglio d'amministrazione del reparto mitraglieri e delle compagnie mitragliatrici Fiat, al quale mensilmente dovranno inviare i loro conti, qualunque venga ad essere la loro successiva dislocazione.

Tutte le compagnie mitragliatrici Fiat nella intestazione della loro corrispondenza ed in tutti i documenti (compresa la richiesta di fondi da farsi alle direzioni di commissariato mobilitate) dovranno sempre far seguire alla loro denominazione l'indicazione della loro dipendenza amministrativa con la voce: « Consiglio d'amministrazione del reparto mitraglieri e delle compagnie mitragliatrici Fiat ».

Il Ministro — MORRONE.

N. **222**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 446, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99 *bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato della somma di lire 400.000.000.** — (Segretariato Generale — Ragioneria). — 15 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis*: «Spese per la guerra» dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-1917, è aumentato di lire quattrocento milioni (lire 400,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **223**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Indennità mensile al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, per la durata della guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 marzo 1917.

Per l'applicazione del decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1499, con cui fu concessa una indennità mensile agli impiegati civili dello Stato, per la durata della guerra (circolare 713 *giornale militare* 1916), si avverte quanto segue, in conformità di chiarimenti dati dal Ministero del tesoro, d'intesa anche con quello delle finanze. (1)

1. l'indennità mensile suddetta deve corrispondersi anche all'impiegato in aspettativa per motivi di salute, prendendo però come base, per decidere se gli competa la indennità ed in quale misura, lo stipendio intero del funzionario e non l'assegno di aspettativa.

2. l'indennità mensile di cui trattasi, essendo connessa con lo stipendio civile, non spetta a quegli impiegati che, prestando servizio militare, come ufficiali o sottufficiali richiamati, abbiano uno stipendio civile inferiore allo stipendio od assegno del loro grado militare, poichè in questo caso, essi devono essere, in sostanza, considerati come provvisti di assegni militari, sebbene, in fatto, continuino a percepire dall'amministrazione civile gli assegni civili e dall'amministrazione militare soltanto la differenza per raggiungere l'importo degli assegni militari (circolare 558 *giornale militare* 1916 — Capo I).

3. Gli impiegati sotto le armi come ufficiali subalterni richiamati che abbiano uno stipendio civile uguale allo stipendio inerente al loro grado militare godranno la indennità mensile stabilita dal decreto luogotenenziale n. 1499 del 1916, solo quando *non* si trovino nelle condizioni prescritte per aver diritto alle rimunerazioue militare di cui alla circolare 174.

4. L'indennità stabilita dal decreto luogotenenziale n. 1499 del 1916, non spetta nemmeno agli impiegati richiamati come sottufficiali con un assegno militare uguale o inferiore allo

(1) Le norme contenute in questa circolare valgono anche per tutti gli altri personali ai quali è stata, o sarà, estesa la concessione delle indennità di cui al decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1499.

stipendio civile, quando godano la indennità giornaliera L. 2 a senso degli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenz 12 settembre 1915, n. 1393 (circolare 724).

5. È superfluo dire che la suddetta indennità non spe agli impiegati che, stando sotto le armi per soddisfare ferma obbligatoria di leva, non hanno diritto di percepire stipendio civile salvo per i primi due mesi dalla presen zione alle armi.

6. L'indennità stabilita dal decreto luogotenenziale n. 14 del 1916, ha carattere continuativo e quindi deve cumula l'importo di essa, commisurato ad un anno, con gli altri spiti di entrata fissi allo scopo di stabilire il reddito annu netto degli impiegati agli effetti dell'applicazione delle dizionali all'imposta di ricchezza mobile e del centesimo guerra.

7. Allo scopo d'impedire che vengano, per errore, corri sposte contemporaneamente agli impiegati sotto le armi come ufficiali subalterni o come sottufficiali l'indennità civile sta bilita dal decreto luogotenenziale n. 1499 del 1916 e la spe ciale rimunerazione mensile stabilita dalla circolare n. 17 per gli ufficiali subalterni con famiglia, o l'indennità gior naliera speciale di L. 2 stabilita dagli articoli 3 e 4 del de creto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1493, per i sot tufficiali richiamati, le amministrazioni civili provvederanno al pagamento dell'indennità civile solo dopo che gli interes sati avranno fatto loro pervenire una dichiarazione, da essi sottoscritta, e vidimata dall'autorità militare alle cui dipen denze prestano servizio, da cui risulti che non fruiscano nè della rimunerazione o indennità militare suddetta, nè di alcun supplemento di stipendio, o di assegno giornaliero per il loro grado militare. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata trimestralmente. Inoltre, delle promozioni nei gradi di sot tufficiale o ufficiale degli impiegati pei quali sia stata rila sciata la suindicata dichiarazione, dovrà essere sempre data netizia all'amministrazione da cui l'impiegato dipende, per cura dell'autorità militare, indicando nella dichiarazione stessa anche l'importo annuo lordo dello stipendio od assegno gior naliero annesso al nuovo grado.

Il Ministro — MORRONE.

N. **224**. — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 marzo 1917.

Sciogliendo la riserva contenuta nelle circolari nn. 132 e 133 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina:

Gli esami che dovranno sostenere gli aspiranti alla nomina a sottotenente effettivo nei ruoli di sussistenza e di amministrazione consisteranno in due prove scritte e una orale sulle materie comprese nei programmi qui appresso indicati e con le norme che saranno fissate con apposita circolare.

Prove scritte. — Prima prova: Svolgimento di un tema di coltura generale (parte I dei relativi programmi). — Seconda prova: Svolgimento da parte degli aspiranti al ruolo di sussistenza, di un tema sul servizio esecutivo di sussistenza (parte II del relativo programma) e da parte degli aspiranti al ruolo di amministrazione di un tema sulle contabilità dello Stato e sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (parte II del relativo programma).

La prova orale dovrà svolgersi su tutte le materie comprese nei relativi programmi.

Programma per gli aspiranti alla nomina a sottotenente effettivo nel ruolo di sussistenza.

Parte I. — Nozioni generali sullo Stato, sulle forme di governo, sui tre poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario). Della amministrazione dello Stato in genere e della sua organizzazione. I pubblici uffici: criteri che presiedono al loro ordinamento, gerarchia amministrativa, organi dell'amministrazione dello Stato. Attività giuridica e attività sociale dello Stato: leggi e regolamenti. Nozioni fondamentali di economia politica, con particolare riguardo alla circolazione (scambio, moneta, sistemi monetari, moneta cartacea, scambio internazionale, credito e banche). Nozioni generali di scienza delle finanze con particolare riguardo alle spese pubbliche, al bilancio e suo ordinamento, alle entrate straordinarie dello Stato. Nozioni generali di diritto commerciale.

PARTE II. — 1. Leggi militari e regolamento di disciplina militare — Natura dell'esercito e del servizio militare ai nostri giorni — Ordinamento dell'esercito — Nozioni generali sul reclutamento del R. esercito sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali — La disciplina militare — Il codice penale militare.

2. Amministrazione in generale — Nozione di amministrazione pubblica — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Entrate e spese.

3. Amministrazione dell'esercito — Carattere e funzionamento dell'amministrazione militare in pace e in guerra — Amministrazione centrale militare — Amministrazione dei corpi — Servizi ad economia e servizi ad impresa — Cognizioni generali sui capitolati di contratti per forniture viveri stipulati dall'amministrazione della guerra — Organizzazione dei servizi di commissariato dei relativi stabilimenti in pace e in guerra — Attribuzioni degli ufficiali commissari di sussistenza e d'amministrazione.

4. Tecnologia — Alimentazione in generale — Esigenze particolari nell'alimentazione del soldato e dei quadrupedi presso l'esercito sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra — Il frumento; diverse qualità e luoghi di produzione; conservazione e trasporto — Industria della macinazione e della panificazione — Panificazione militare in pace e in guerra — La galletta — Le paste da minestra — Il riso — La carne — Carni fresche, congelate od in conserva — I condimenti — L'avena e il fieno — Composizione della razione viveri e delle razioni foraggio — Generi di sostituzione.

Programma di esami per gli aspiranti alla nomina a sottotenente effettivo nel corpo di amministrazione.

PARTE I. — Nozioni generali sullo Stato, sulle forme di governo, sui tre poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) — Dell'amministrazione dello stato in genere e della sua organizzazione — I pubblici uffici: criteri che presiedono al loro ordinamento, gerarchia amministrativa, organi dell'amministrazione dello Stato — Attività giuridica e attività sociale dello Stato — Leggi e regolamenti — Nozioni fondamentali d'economia politica con particolare riguardo alla circolazione (scambio,

moneta, sistema monetario, moneta cartacea, scambio internazionale, credito e banche) — Nozioni generali di scienza delle finanze con particolare riguardo alle spese, al bilancio e suo ordinamento alle entrate straordinarie dello Stato — Nozioni generali di diritto commerciale.

PARTE II. — 1. Leggi militari e regolamento di disciplina militare — Natura dell'esercito e del servizio militare ai nostri giorni — Ordinamento dell'esercito — Nozioni generali sul reclutamento del R. esercito sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali — La disciplina militare — Il codice penale militare.

2. Amministrazione e contabilità generale dello Stato — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Anno finanziario — Bilancio di previsione e rendiconto generale consuntivo — Entrate e spese — Contratti — Servizi ad economia ed a impresa — Nozioni generali sui capitolati dei contratti stipulati dall'amministrazione della guerra — Agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato — Resa dei conti — Cenni sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

3. Amministrazione e contabilità militare — Organizzazione e funzionamento dell'amministrazione centrale militare — Consigli d'amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari e loro agenti — Responsabilità amministrativa — Amministrazione e contabilità dei reggimenti, dei reparti e delle direzioni di commissariato — Contabilità speciali fra le direzioni di commissariato e le sezioni di tesoreria — Stipendi ed assegni fissi — Indennità eventuali — Indennità per le truppe in campagna.

4. Matricole e servizi vari: matricole del R. esercito, servizi del vestiario e del casermaggio militare e relative notizie tecnologiche sul materiale — Servizio esecutivo degli stabilimenti di campagna ai quali gli ufficiali di amministrazione sono addetti.

Il Ministro — MORRONE.

N. **225.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Compendio di ginnastica ad uso delle società di tiro a segno nazionale e di educazione fisica. (Pubblicazione n. 190).** — (Segretariato generale. — Divisione tiro a segno ed educazione fisica. — 29 marzo 1917.

È stato pubblicato il compendio di ginnastica ad uso delle società di tiro a segno nazionale e di educazione fisica.

L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari provvederà all'invio di detto compendio ai comandi territoriali di corpo d'armata e di divisione ed agli ispettori provinciali del tiro a segno nazionale, nel numero di due esemplari per ciascuno.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,75.

Il Ministro — MORRONE.

N. **226.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione per la preparazione del tiro dell'artiglieria nell'attacco.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 marzo 1917.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione per la preparazione del tiro dell'artiglieria nello attacco. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne effettuerà la distribuzione analogamente a quanto fu stabilito con la circolare n. 115 del *giornale militare* del 1916.

I comandi ed i corpi mobilitati che hanno bisogno della predetta pubblicazione, chiederanno direttamente all'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari le copie loro occorrenti.

Il prezzo della pubblicazione è di L. 0,05.

Il Ministro — MORRONE.

N. **227.** — TRASPORTI. — **Istituzione del « biglietto urgente di servizio ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 marzo 1917.

In seguito ad accordi intervenuti col Ministero delle poste e telegrafi, a datare dal 1° aprile p. v. viene istituito e distribuito alle autorità e uffici dipendenti da questo Dicastero un nuovo modulo di corrispondenza: il *biglietto urgente di servizio*. Tale *biglietto* — stampato su carta *azzurra* — potrà essere impiegato, in luogo delle forme ordinarie di corrispondenza, nei casi in cui, per ragioni di sollecitudine e di convenienza, occorra e sia bastevole una comunicazione pronta e succinta. Essendo di formato analogo al biglietto postale della corrispondenza privata, ma di maggiori dimensioni, esso potrà contenere anche degli allegati. Il suo recapito però, a differenza dei telegrammi-espressi di Stato, si effettuerà unitamente al corriere ordinario. Ma, date le sue caratteristiche di formato e di colore, esso sarà facilmente riconoscibile e agevole ne rimarrà il pronto inoltro a destinazione.

Al giungere d'ogni corriere ai comandi ed uffici, gli incaricati postali dovranno separare i *biglietti urgenti di servizio* dal resto della corrispondenza e farne l'immediata consegna agli uffici interessati. Istruzioni in questo senso le varie autorità dovranno impartire fin d'ora ai propri incaricati postali.

Istituito per limitare l'impiego del telegramma-espresso di Stato, che, pel suo recapito *separato*, importa un servizio gravoso ed oneroso al personale delle poste, ma che viene tuttavia mantenuto in vigore, il nuovo *biglietto* dovrà essere impiegato, invece del telegramma-espresso, in tutti i casi in cui la comunicazione da farsi, pur esigendo un recapito sollecito, non abbia però quel carattere di assoluta urgenza, che venne precisato con la circolare n. 638, inserta nel *giornale militare* del 1916, alla cui stretta osservanza nuovamente si richiamano le autorità dipendenti, anche a richiesta del Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Tutte le autorità e le amministrazioni militari domanderanno al reclusorio militare di Gaeta (tipografia) un congruo numero di esemplari del nuovo stampato, cui fu assegnato il n. 213-*bis* del catalogo.

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 68ª, anno 1916 — circolare n. 650, pag. 1728.

Nell'annotazione (2) in calce al 1° esempio pratico (pag 1728), in *di*: « N. 2 tariffa muli », *leggasi*: « N. 1 tariffa muli ».

Prezzo della presente dispensa **L. 0,10**

(2068) Roma 1917 — Tip. E Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1917 — 6 aprile

1916 DICEMBRE 3. — N. 329. — PUBBLICAZIONI MILITARI. Decreto luogotenenziale n. 1804, che porta modificazioni al regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria . . . . . Pag. 508

1917 FEBBRAIO 11. » 330. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Decreto luogotenenziale n. 289, concernente i sottufficiali della R. marina delle classi 1874 e 1875 . . . . . » 510

» 21. » 330. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale n. 421, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, al grado di archivista e ai gradi corrispondenti. . . . . » 513

1917 MARZO 21. — » 331. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per il fieno e la paglia . . » 517

» 25. — » 332. — AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 478, riguardante la conversione in legge del R. decreto 15 aprile 1915, n. 472, relativo al collocamento fuori quadro di ufficiali delle varie armi per il servizio di stato maggiore . . . . . » 518

1917 APRILE 1 — » 333. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esonerazioni temporanee a militari direttori di aziende agrarie e di industrie direttamente attinenti all'agricoltura; ad operai specializzati ed ai direttori di uffici di collocamento di mano d'opera agricola . . . . . » 519

4. — » 334. — DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione di mano d'opera militare pei lavori agricoli dal maggio in p . . . . . » 523

5. — » 335. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori generali in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 . . . . . » 527

» 5. — » 336. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori di fanteria, di artiglieria e del genio in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 . . . . » 257

5. - N. **227**. - AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti di artiglieria e del genio in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, per l'anno 1917 . . . . . *Pag.* 528

5. - » **228**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . . . » 529

5. - » **229**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria. - Fascicolo 30 *bis* - Caricamento della carretta da battaglione leggera — Fascicolo 33 - Caricamento del carro per feriti. — Fascicolo 38 - Caricamento della fucina da campagna per servizi generali - Edizione 1916 — . . . . » 529

5. - » **230**. — SERVIZIO SANITARIO. — Commissioni sanitarie centrali - Accertamenti sanitari . . . . » 530

5. - » **231**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — EQUIPAGGIAMENTO. — Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi (con due tavole di disegno). . . . . » 531

5. - » **232**. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - Passaggio del servizio degli approvvigionamenti e distribuzione della benzina, dei lubrificanti e di altre materie prime occorrenti per il funzionamento dei servizi automobilistici dalla direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi al sottosegretariato per le armi e munizioni ufficio automobilistico . . . . . » 531

CIRCOLARE N. **228**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Decreto luogotenenziale n. 1804, che porta modificazioni al regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 3 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419, col quale veniva approvato il nuovo regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria;

Visto l'articolo 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie III) sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Riconosciuta la convenienza di introdurre alcune modificazioni al regolamento su citato;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I §§ 21 e 25 del regolamento sopra citato sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
§ 21. — In caso di assenza egli è sostituito dall'ufficiale più anziano ed in mancanza di ufficiali, dal ragioniere o capotecnico più elevato in grado od anzianità.
§ 25. — È alla immediata dipendenza del direttore o di chi ne fa le veci ed ha la firma della corrispondenza solamente per quanto riflette la parte esecutiva degli ordini del direttore e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 3 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Bonelli.
Morrone.
Carcano.

N. **229.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 289, concernente i sottufficiali della Regia marina delle classi 1874 e 1875.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 1 del testo unico delle leggi sulla leva di mare approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;

Vista la legge 1° febbraio 1900, n. 26;

Visto il R. decreto 9 agosto 1914, n. 804;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra, l'obbligo di servizio militare di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sulla leva di mare 16 dicembre 1888, n. 5860, è esteso ai già sottufficiali della R. marina nati nell'anno 1875, inviati in congedo assoluto in applicazione dell'articolo stesso.

Art. 2.

L'obbligo del servizio attribuito ai militari in questione, che provengono dalla 2ª o dalla 3ª categoria, non dovrà in nessun caso pregiudicare gli eventuali titoli di assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria di loro fratelli.

Sono esclusi dall'obbligo di cui all'art. 1 i cittadini che abbiano uno o più figli in servizio sotto le armi, o morti sotto le armi, e così pure quelli che abbiano quattro o più figli conviventi e a loro carico.

Art. 3.

I già sottufficiali della R. marina nati nell'anno 1874, i quali dopo essere stati trasferiti nel R esercito ed inviati in congedo assoluto, sono stati obbligati al servizio militare per la durata della guerra in applicazione del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1917, n. 7, saranno trasferiti di nuovo nei ruoli del corpo R. equipaggi.

Art. 4.

I cittadini contemplati dal presente decreto saranno richiamati alle armi nel tempo e con la modalità che saranno stabilite dal ministro della marina.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione (1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CORSI.
MORRONE.

Norme di applicazione.

1. Il decreto sopra riportato interessa i servizi del R. esercito specialmente per quanto riguarda l'art. 3, il quale stabilisce che i sottufficiali della R Marina nati nel 1874 e già

(1) La pubblicazione avvenne nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1917.

trasferiti nel R. esercito debbano far ritorno nella R. marina.

In applicazione di tale articolo i comandi dei distretti militari procederanno subito ad un esame della matricola dei militari della classe 1874 per riconoscere quali di essi provengano dalla R. marina con grado di sottufficiale.

2. Per quei militari della classe 1874 che in tale esame risultino provenire dalla R. marina con grado di sottufficiale e trovarsi attualmente sotto le armi nel R. esercito, i comandi dei distretti faranno opportune comunicazioni ai comandi dei corpi o reparti in cui sono incorporati perchè provvedano ad inviarli al più vicino deposito del corpo reale equipaggi.

L'invio dei militari dovrà essere preceduto o accompagnato dall'invio al deposito stesso dei rispettivi fogli matricolari sui quali dovrà apporsi la variazione seguente:

« Trasferito alla R. marina in applicazione dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 289, li . . . . ».

3. Per quei militari della classe 1874, che. pur provenendo dalla R. marina come sottufficiali, non si trovino attualmente sotto le armi nell'esercito perchè non assoggettati di nuovo all'obbligo del servizio militare a senso dell'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 7 del 5 gennaio 1917 (n. 12 della circolare 16 del *giornale militare* 1917), e cioè per avere uno o più figli sotto le armi o morti sotto le armi, o per avere quattro o più figli conviventi e a loro carico, nessun provvedimento di trasferimento dovrà esser preso, trattandosi di militari esclusi dall'obbligo di servizio militare.

Di costoro però i distretti dovranno comunicare al Ministero della marina (direzione generale del corpo reale equipaggi) gli elenchi nominativi, per opportuna conoscenza e norma.

4. Per quelli dei militari anzidetti che non si trovino sotto le armi nell'esercito perchè dispensati per altre cause, ammessi alla esonerazione temporanea, ecc., i comandi dei distretti militari apporranno a matricola la variazione di trasferimento in marina di cui al precedente n. 2 e trasmetteranno poi i fogli matricolari al Ministero della marina (direzione generale del corpo reali equipaggi) per gli ulteriori provvedimenti che nella sua competenza riterrà del caso.

Il Ministro — MORRONE.

N. **230**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — **Decreto luogotenenziale n. 421, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, al grado di archivista e ai gradi corrispondenti.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 21 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, ed i regolamenti speciali di tutte le amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Vista la legge 30 giugno 1907, n 384, portante il riordinamento della carriera d'ordine delle amministrazioni centrali;

Visto il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti;

Udito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con tutti gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra, le promozioni al grado di archivista ed ai gradi corrispondenti per tutti i posti che sono e che, in detto periodo di tempo, si renderanno vacanti, nelle varie amministrazioni dello Stato, sono, a deroga di ogni contraria norma legislativa e regolamentare, conferite agli impiegati del grado precedente, secondo le norme e con le modalità stabilite dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659.

Art. 2.

Sono applicabili a dette promozioni le disposizioni dell'articolo 3, dell'art. 4, comma 1°, e dell'art. 6 del predetto decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659. Tuttavia la decorrenza agli effetti economici e giuridici delle promozioni effettuate in virtù del presente decreto non potrà mai essere anteriore a quella dell'ultima promozione al grado di archivista precedentemente avvenuta.

Art. 3.

I posti di archivista di 2ª classe eventualmente lasciati scoperti nelle varie amministrazioni, siccome riservati all'esame di concorso, si considereranno vacanti nella coda del ruolo e saranno ricoperti colle norme e modalità di cui sopra, senza che i già promossi per titolo di anzianità congiunta al merito possano invocare corresponsione di arretrati in relazione alla data in cui i posti già riservati all'esame di concorso vennero rispettivamente lasciati scoperti.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli saranno applicabili, durante la guerra, anche alle promozioni a capo disegnatore di 2ª classe della R. marina.

Art. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. corpo del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1916, n. 522, per quanto riguarda le promozioni al grado di archivista del corpo medesimo.

Art. 6.

I posti di capo d'ufficio nell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, che sono o si renderanno vacanti durante la guerra, saranno conferiti agli impiegati della tabella *B*, quadri I e II, annessa alle leggi 25 giugno 1911, n. 575, e 20 marzo 1913, n. 267, che abbiano conseguita l'idoneità negli esami di merito distinto pel grado anzidetto o per quello di primo se-

...tario, a cominciare dai concorsi rispettivamente banditi ...l 1911 e 1909.

Tali nomine saranno conferite in ordine di anzianità ai funzionari predetti forniti dello stipendio non inferiore a L. 2700 alla data della vacanza che dà luogo alla promozione.

Art. 7.

Per tutto quanto non viene regolato col presente decreto, saranno osservate le norme stabilite dagli speciali ordinamenti delle singole amministrazioni.

Art. 8.

Per i funzionari che all'atto della costituzione del ruolo di ragioneria dell'amministrazione centrale della marina, creato con legge 27 giugno 1909, n. 374, vi furono trasferiti in base agli articoli 3 e 5 della legge stessa, le promozioni da effettuarsi colle norme del decreto luogotenenziale del 3 dicembre 1916, n. 1659, saranno conferite seguendo l'ordine di ruolo e prescindendo dagli anni di servizio stabiliti dalla legge sullo stato degli impiegati civili.

Per i funzionari dell'amministrazione centrale e provinciale dell'istruzione pubblica le promozioni ai gradi di primo segretario, di primo ragioniere e al grado di primo ispettore scolastico, da effettuarsi con le norme del citato decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, potranno essere conferite ai funzionari stessi che abbiano l'anzianità di servizio di cui all'ultimo comma dell'articolo 63 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Tanto per i funzionari del Ministero della marina e del Ministero dell'istruzione contemplati dal presente articolo, quanto per quelli del Ministero delle colonie, considerati dall'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, la decorrenza del godimento dei maggiori stipendi in conseguenza delle promozioni ai gradi di primo segretario, primo ragioniere e gradi corrispondenti, non potrà in nessun caso essere retroattiva ed inoltre il godimento di tali maggiori stipendi sarà soggetto al ritardo di sei mesi prescritto dall'art. 1, lettera *c*), del decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1625.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello State, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandande a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
SONNINO
COLOSIMO
ORLANDO
SACCHI
MEDA
CARCANO
MORRONE
CORSI
RUFFINI
BONOMI
ARLOTTA
RAINERI
DE NAVA
FERA
BISSOLATI
BIANCHI
COMANDINI
SCIALOJA.

N. **231**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi massimi obbligatori per il fieno e la paglia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 marzo 1917.

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

In base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 20 agosto 1915, n. 1352 e dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n 1739, ed a parziale modificazione della notificazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, n. 281, del 30 novembre 1916;

NOTIFICA:

Sono fissati da oggi e fino a nuova disposizione i prezzi massimi sottosegnati per il fieno e la paglia di frumento, che saranno effettivamente ritirati dalle commissioni d'incetta dal giorno 23 marzo corrente:

Fieno di 1° e di 2° taglio di prato stabile.

	Prezzo al quintale
Pressato in balle con apparecchio azionato da motore inanimato	L. 19.00
Pressato in balle con apparecchio azionato dall'uomo	» 18 25
Non pressato	» 17,00

Fieno di prato artificiale
(erba medica, trifoglio pratense, lupinella).

Pressato in balle con apparecchio azionato da motore inanimato	L. 16,00
Pressato in balle con apparecchio azionato dall'uomo	» 15,25
Non pressato	» 14,00

Paglia di frumento.

Pressata in balle	L. 9,00
Non pressata	» 7,00

I prezzi suddetti si intendono per merce sul luogo di produ-

zione o nel magazzino del detentore ed hanno carattere di massimo non oltrepassabile.

Essi, però, si applicheranno esclusivamente nelle provincie nelle quali le libere contrattazioni — alla data del 1° marzo corrente — già si effettuavano sulla base di prezzi non inferiori alle lire 20, 18 e 10, rispettivamente pel fieno di prato stabile, pel fieno di prato artificiale e per la paglia, e per quintale di merce non imballata, sul luogo di produzione o nel magazzino del detentore.

Tali provincie saranno, dalla commissione centrale mista di incette, specificate alle commissioni provinciali.

Per le altre provincie, dove alla data indicata non si verificavano tali condizioni di mercato, resteranno fermi i prezzi della precedente notificazione, 30 novembre 1916, pubblicata sul n. 281 della *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Resta fermo quanto è in essa stabilito per la concreta applicazione del prezzo ad ogni singola partita di merce.

Il Ministro — MORRONE.

N. **232.** — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 478, riguardante la conversione in legge del R. decreto 15 aprile 1915, n. 472, relativo al collocamento fuori quadro di ufficiali delle varie armi per il servizio di stato maggiore.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 marzo 1917.

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 15 aprile del 1915, n. 472, relativo ai provvedimenti per la costituzione ed il funzionamento degli stati maggiori di alcuni speciali comandi e servizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. 233. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esonerazioni temporanee a militari direttori di aziende agrarie e di industrie direttamente attinenti all' agricoltura; ad operai specializzati e ai direttori di uffici di collocamento di mano d'opera agricola.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). 4 aprile 1917.

Questo Ministero, d'accordo con quello dell'agricoltura, è venuto nella determinazione di far luogo a parziali modificazioni della circolare n. 168 del *giornale militare* del corrente anno, informando a criteri di maggior larghezza la concessione dell'esonerazione temporanea dal servizio dei militari direttori di aziende agrarie e di industrie direttamente attinenti all'agricoltura, ed estendendo tale provvedimento anche ad altri personali.

Pertanto, nell'applicazione della circolare 168 sopra citata dovranno, d'ora innanzi, tenersi presenti le seguenti norme:

I. — Aziende agrarie in generale.

A. — A conduzione unica.

Attualmente uno dei criteri fondamentali perchè possa invocarsi l'esonerazione, è quello che l'azienda sia gravata da una imposta erariale non inferiore a lire 1769, corrispondente ad un reddito imponibile di lire 20.000.

A prescindere che tale reddito, per la sua elevatezza, limita assai il numero dolle aziende che possono beneficiare del provvedimento, sta in fatto che l'importanza delle aziende stesse — rispetto all'economia nazionale — non è assoluta, ma va considerata in relazione alle condizioni economico-agrarie di ciascuna zona.

Pertanto il Ministero determina che al criterio unico siano sostituiti criteri diversi; e che le commissioni provinciali di agricoltura, specialmente competenti a valutare la situazione locale, indichino i caratteri e l'importanza che debbono avere le aziende agricole della zona per poter utilmente invocare l'esonerazione temporanea del direttore.

Come guida, nella determinazione di quei caratteri, le commissioni provinciali terranno conto della superficie dell'azienda, dei capitali fondiari, agrari e industriali impiegativi, del reddito lordo, di quello imponibile, il quale ultimo, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a lire 6000, secondo il nuovo catasto. (Per gli altri catasti dovrà consultarsi la tabella di ragguaglio annessa alla circolare 168).

Dovranno anche aver presente che l'importanza dell'azienda sia tale da assorbire interamente l'opera del direttore.

Le commissioni provinciali d'agricoltura dovranno subito assolvere il suddetto incarico, partecipando a questo Ministero (ufficio esonerazioni temporanee), entro il 20 aprile, i criteri di massima formulati; criteri che questo Ministero si riserva di esaminare d'accordo con quello dell'agricoltura.

In tale occasione le stesse commissioni provinciali indicheranno (s'intende approssimativamente) il numero delle aziende della provincia che, per la loro importanza, potrebbero aver titolo all'esonero.

Le decisioni definitive ministeriali saranno comunicate alle commissioni provinciali ed a quelle per le esonerazioni temporanee.

Qualora le aziende, aventi i requisiti così fissati, forniscano la prova che, per l'effetto della chiamata alle armi, siano rimaste prive in modo assoluto di direzione, potranno richiedere la esonerazione temporanea del direttore (anche se questi sia il proprietario che conduca personalmente l'azienda) ovvero del militare più anziano di età che, all'atto della chiamata alle armi, faceva parte del personale dirigente.

L'esonerazione temporanea dei militari in parola non potrà essere concessa che a quelli che appartengano *alle classi 1881 e retro*, oppure che siano inabili alle fatiche di guerra, di qualsiasi classe; però per quelli che appartengono ad unità mobilitate in zona di guerra sarà subordinata anche alle esigenze militari.

B. — Aziende consociate.

Restano in vigore le norme contenute, sotto tale titolo, nella citata circolare 168, per le aziende minori che possono consociarsi al fine di raggiungere, complessivamente, le condizioni di cui al precedente paragrafo.

C. — Operai specializzati.

Potranno essere ammessi all'esonerazione temporanea, per la durata del lavoro da compiere, i capi operai e gli operai specializzati in appresso indicati, che facciano parte di aziende che le commissioni provinciali riconoscano aver titolo all'esonero ovvero a gruppi di aziende consociate, ovvero anche ad imprese aventi per scopo il funzionamento di macchine agrarie (aratura a vapore, trebbiatura, ecc.):

Macchinisti e meccanici per macchine agrarie; tenitori dei riproduttori in stazioni di monta; mungitori; innestatori e potatori; cantinieri; frantoiani, casari, acquaiuoli (irrigatori a servizio stabile delle risaie o delle grandi distribuzioni di acque).

Nella concessione dell'esonerazione ai detti militari, oltre alle condizioni di necessità ed insostituibilità volute dal decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, dovrà anche tenersi conto che i militari stessi siano specializzati in funzioni che abbiano notevole importanza nell'agricoltura della regione.

L'esonerazione temporanea dei militari in parola non potrà essere concessa che a quelli che appartengano alle *classi 1877 e retro*, oppure che siano inabili alle fatiche di guerra, di qualsiasi classe, e che non si trovino (sì gli uni che gli altri) a far parte di truppe mobilitate.

II. Associazioni agrarie cooperative.

Restano in vigore tutte le norme contenute, sotto questo titolo, nella citata circolare 168.

Inoltre, l'esonerazione potrà essere concessa nell'interesse di singole sezioni di associazioni agrarie cooperative o di loro federazioni, sempre che la singola sezione abbia l'importanza indicata ai numeri 1°, 2° e 3° del capo II della stessa circolare 168.

S'intende poi che le concessioni riguardanti militari che appartengano ad unità mobilitate in zona di guerra, saranno subordinate anche alle esigenze militari.

III. Uffici di collocamento di mano d'opera agricola.

L'esonerazione potrà essere concessa ai direttori degli uffici di collocamento di mano d'opera agricola e loro federa-

zioni, quando risulti che i medesimi siano rimasti privi di direzione, e che, oltre all'essere regolarmente istituiti, siano riconosciuti, con attestazione della commissione provinciale di agricoltura, di notevole importanza per l'economia agraria della provincia.

L'esonerazione temporanea dei militari in parola non potrà essere concessa che a quelli che appartengano alle *classi 1881 e retro*, oppure che siano inabili alle fatiche di guerra, di qualsiasi classe: però per quelli che appartengono ad unità mobilitate in zona di guerra sarà subordinata anche alle esigenze militari.

IV. — Disposizione generale.

Ferme restando tutte le altre modalità stabilite dalle relative norme per le richieste di esonerazione temporanea, le domande relative ai direttori di aziende agrarie, agli operai specializzati delle aziende stesse, ai direttori di associazioni agrarie cooperative ed a quelli degli uffici di collocamento di mano d'opera agricola, anzichè essere presentate direttamente alle competenti commissioni locali, saranno rimesse alle commissioni provinciali di agricoltura, le quali esprimeranno motivato parere in merito e rimetteranno poi, al più presto, le domande stesse alle commissioni locali per gli esoneri.

V. Cattedre ambulanti di agricoltura.

Per opportuna notizia si fa conoscere che, in base ad accordi intervenuti fra il Ministero della guerra e quello dell'agricoltura, i direttori e gli assistenti delle cattedre ambulanti di agricoltura, governative o no, in determinate condizioni, sono stati inviati in congedo temporaneo (se ufficiali) o in licenza straordinaria (se militari di truppa) e vi saranno lasciati fino a che sarà ritenuto necessario.

Quelli di essi che siano membri delle commissioni incetta bovini e foraggi e delle commissioni requisizione cereali, conserveranno tale qualità, ma, durante il congedo temporaneo o la licenza straordinaria, saranno sostituiti da membri supplenti, scelti dai comandi dei corpi d'armata [territoriali sugli elenchi loro rimessi dal Ministero di agricoltura.

Il Ministro — MORRONE.

N. **234**. — DISPOSIZIONI VARIE. - **Concessione di mano d'opera militare pei lavori agricoli dal maggio in poi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 4 aprile 1916.

In base alle disposizioni contenute nelle circolari 137 e 151 del *giornale militare* del corrente anno, nel corso dei mesi di marzo e aprile vennero fatte concessioni, della durata di trenta giorni, di mano d'opera militare pei lavori agricoli, traendola, rispettivamente, dalla zona territoriale e dalle truppe mobilitate.

Questo Ministero ora, d'accordo con quello dell'agricoltura, determina che concessioni analoghe siano fatte dal mese di maggio in poi, seconde le norme in appresso indicate.

Militari che possono essere concessi.
Durata e turni delle concessioni.

1. Le concessioni potranno riguardare, esclusivamente, militari di professione agricoltori, delle classi dal 1874 al 187[illegible] (comprese) e — se inabili alle fatiche di guerra — di qualunque classe, i quali si trovino, sì gli uni che gli altri, nella zona territoriale oppure nelle retrovie della zona di guerra.

Le concessioni stesse saranno della durata di quaranta giorni, non compreso il viaggio. Verranno effettuate, per i militari della zona territoriale, in tre turni, ed avranno le seguenti decorrenze:

1° turno	— dal 15 maggio al 24 giugno	escluso il viaggio
2° »	— dal 25 giugno al 3 agosto	
3° »	— dal 4 agosto al 12 settembre	

Per i militari delle retrovie della zona di guerra le concessioni stesse avranno luogo, invece, con l'invio giornaliero di *cinquecento* uomini, per il tempo compreso dal 15 maggio al 12 settembre, salvo le eccezioni imposte dalle esigenze militari.

Il contingente delle concessioni da farsi dalla zona territoriale per ciascun turno sarà fissato in tempo utile dal Ministero della guerra.

Il riparto del contingente totale per ogni turno — che verrà pertanto costituito dalla quota tratta dalla zona territoriale e da 20,000 uomini tratti dalle retrovie della zona di guerra — sarà fatto per ogni provincia dal Ministero dell'agricoltura, che lo comunicherà alle commissioni provinciali di agricoltura

Da chi possono richiedersi le concessioni.

2. Le concessioni possono essere richieste dalle aziende a conduzione diretta con salariati e da quelle a conduzione familiare, secondo i criteri stabiliti nei numeri 2, 3, 4 e 5 della circolare 137, tenendo però presente che: *per le aziende agrarie a conduzione diretta con salariati*, la concessione non è più applicabile che ai *bifolchi*, *cavallanti* e *braccianti*, in quanto che ai macchinisti e meccanici di macchine agrarie, tenitori dei riproduttori nelle stazioni di monta, mungitori, innestatori e potatori, cantinieri, frantoiani, casari e acquaiuoli, sarà, d'ora in avanti, applicabile l'esonerazione temporanea dal servizio militare, ai termini del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, giusta disposizioni di prossima pubblicazione; e per le *aziende agrarie a conduzione familiare*, è abolito il limite minimo di cinque ettari di superficie coltivabile, richiesto per invocare la concessione; di guisa che, in base alle presenti norme, anche le aziende agrarie a conduzione familiare di superficie inferiore a quella suindicata potranno chiedere concessione di mano d'opera militare.

Inoltre, le stesse aziende a conduzione familiare, le quali non possano richiedere concessione di un militare ad esse appartenente perchè questi è di classe cui non è estensibile la concessione, potranno chiedere invece un militare di altra famiglia la quale non abbisogni di aiuto di mano d'opera.

Tempo utile per la presentazione delle domande.

3. Le domande per le concessioni debbono essere rimesse alle commissioni provinciali di agricoltura, *non più tardi*:

del 30 aprile, pel 1° turno;
del 10 giugno, pel 2° turno;
del 20 luglio, pel 3° turno;

considerando come compresi negli stessi turni i militari che potranno essere tratti dalle retrovie della zona di guerra nei quaranta giorni corrispondenti.

Elenchi dei militari agricoltori appartenenti alle truppe territoriali.

4. I comandi, reparti, servizi ed uffici che, in ottemperanza al disposto dal n. 6 della circolare 137 debbono aver già rimesso, alle commissioni provinciali di agricoltura, l'elenco dei militari dipendenti, di professione agricoltori, avranno cura d'indicare, immediatamente, alle commissioni stesse, le varianti che, nel frattempo, siano avvenute relativamente agli inabili alle fatiche di guerra.

Le commissioni provinciali poi, dal canto loro, cancelleranno dagli elenchi stessi i nomi dei militari che vi siano stati inscritti quali macchinisti e meccanici di macchine agrarie, tenitori dei riproduttori nelle stazioni di monta, mungitori, innestatori e potatori, cantinieri, frantoiani, casari e acquaiuoli, non essendo più applicabile ad essi la concessione, come è stato già detto al precedente n. 2.

Procedura delle commissioni provinciali.

5. Le commissioni provinciali di agricoltura attenderanno a prendere in esame le domande fino al giorno successivo a quello stabilito come termine per l'invio delle domande stesse; ne faranno lo spoglio e le esaudiranno fino alla concorrenza della quota stabilita per ogni turno, procedendo dalle aziende di maggiore entità a quelle di entità minore.

Per le richieste numeriche terranno presenti gli elenchi di cui al precedente n. 4.

Non è ammesso compenso fra le quote di concessioni stabilite per la zona territoriale e quelle per le retrovie della zona di guerra.

Qualora, però, avvenga che le commissioni non coprano la cifra assegnata alla provincia, o perchè non tutti i militari richiesti siano stati dai corpi rilasciati o per altra causa, le commissioni stesse potranno prorogare la concessione ad altrettanti militari che in atto si trovino al lavoro, ordinando il loro passaggio ad altre aziende che non avessero potuto ottenere la mano d'opera richiesta o che non l'avessero potuta domandare perchè il militare loro appartenente non è nelle condizioni per poter esser concesso.

La proroga della concessione ed il passaggio ad altra azienda non saranno disposti che su domanda dell'azienda che dovrebbe ricevere la mano d'opera.

Inoltre la proroga in parola non potrà riguardare che militari della zona territoriale.

Procedura da seguire per ottenere la concessione.
Autorità che vi fanno luogo.
Comunicazioni ai corpi delle decisioni delle commissioni.
Disciplina e trattamento dei militari concessi.

6. Per tutto quanto si riferisce alle questioni suindicate dovranno seguirsi le norme contenute dal n. 7 al n. 12 della citata circolare 137; nonchè, per i militari da trarsi dalle retrovie della zona di guerra, le norme indicate ai numeri 3 e 4 della successiva circolare 151.

Brevi assegnazioni eventuali
di militari dei presidi territoriali rurali.

7. Oltre a quanto sopra è contemplato, restano ferme le disposizioni date con la circolare ministeriale n. 3220-*G.* (divisione stato maggiore) del 21 marzo 1917, diretta ai comandi dei corpi d'armata territoriali, affinchè, ogni qual volta se ne presenti l'opportunità e ne sia fatta richiesta, le autorità militari — specie nei presidi rurali — facciano concorrere drappelli o singoli individui alla esecuzione di operazioni agricole sui luoghi o poco discosto.

Ai militari così utilizzati compete il salario localmente vigente per le rispettive operazioni. In caso di dubbio, il comando del presidio chiederà la misura di detto salario normale alla commissione provinciale di agricoltura.

Il Ministro — MORRONE.

N. **235.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori generali in servizio attivo permanente, per l'anno 1917.** — — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 aprile 1917.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i maggiori generali in servizio attivo permanente, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1917, sia portato al 31 marzo 1916.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al più presto possibile al Ministero (gabinetto del ministro).

Il Ministro — MORRONE.

N. **236.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i maggiori di fanteria, di artiglieria e del genio in servizio attivo permanente, per l'anno 1917** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 aprile 1917.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi i maggiori di fanteria, d'artiglieria e del genio in servizio attivo permanente, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1917, sia portato rispettivamente al 9 novembre 1915, fino a FRESINI Enrico compreso, per la fanteria; al 9 novembre 1915, fino a LANZA cente Matteo Carlo compreso, per l'artiglieria; a tutto il 16 dicembre 1915, per il genio.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al più presto possibile al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

Il Ministro — MORRONE.

N. **237.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti d'artiglieria e del genio in servizio attivo permanente e delle categorie in congedo, per l'anno 1917.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 aprile 1917.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i tenenti di artiglieria e del genio in servizio attivo permanente, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1917, sia portato a tutto il 31 marzo 1916.

Lo stesso limite d'anzianità deve ritenersi esteso, a tenore delle circolari 28 e 214 del *giornale militare* c. a., a tutti i tenenti di artiglieria e del genio di complemento e delle altre categorie in congedo che prestino od abbiano prestato servizio presso l'esercito operante, i quali, a senso dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 1652 del 20 novembre 1916 (circolare 752 del *giornale militare* 1916) possono essere proposti per l'avanzamento insieme con gli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado e anzianità.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione delle proposte d'avanzamento relative al presente quadro suppletivo, e, nell'occasione, raccomanda altresì che gli siano al più presto fatte pervenire le proposte relative ai quadri normali d'avanzamento per il 1917 (circolari 27 e 28 del *giornale militare* c. a.) per i quali molte lacune sussistono tuttora.

Il Ministro — MORRONE.

N. **238.** DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916'1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 5 aprile 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 216 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Ufficiali e truppa del 30° battaglione presidiario presso la III armata — n. 5 cartelle del prestito nazionale 5 %, del valore nominale di lire 100 ciascuna, acquistate col ricavato di offerte spontanee, per essere destinate a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani dei militari morti in guerra.

Deposito del 65 fanteria — n. 5 cartelle del prestito nazionale 5 %, del valore nominale di lire 100 ciascuna, da essere destinate a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani dei militari morti in guerra.

Il Ministro — MORRONE.

N. **239.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicoli dei caricamenti dei materiali d'artiglieria. — Fascicolo 30-*bis*. - Caricamento della carretta da battaglione leggera - Fascicolo 33 - Caricamento del carro per feriti - Fascicolo 38 - Caricamento della fucina da campagna per servizi generali - Edizione 1916.** — (Direzione generale artiglieria). — 5 aprile 1917.

È stata pubblicata la nuova edizione dei predetti fascicoli che sostituisce quella del 1906 per il primo e quella del 1907 per gli altri due.

La distribuzione di ciascun fascicolo sarà fatta dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nella misura seguente:

Comando Supremo — Ufficio mobilitazione . . copie n. 2
Comando del corpo di stato maggiore . . . . . » » 18

Per ciascun comando d'armata mobilitato (per uso proprio e per i dipendenti comandi di corpo di armata . . . . . copie n. 10
Per ciascun comando territeriale di corpo d'armata e di divisione . . . . . » » 3
Comando generale dei RR. carabinieri . . . . . » » 3
Per ciascun deposito dei reggimenti di fanteria, granatieri, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . » » 1
Per ciascuno dei comandi della scuola di guerra, scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, scuola d'applicazione di fanteria e cavalleria, accademia militare, scuola militare, comandi in seconda delle scuole stesse . . . . . » » 2
Agli stabilimenti e direzioni di artiglieria . . . . » » 2
Per le dotazioni di mobilitazione i comandi, corpi, riparti ed uffici interessati chiederanno direttamente al predetto ufficio di amministrazione il numero di copie necessarie.
Il prezzo del fascicolo 30-*bis* è di L. 0.10.
» » » » 33 » » » 0.10.
» » » » 38 » » » 0.15.

Il Ministro — MORRONE.

N. **240.** — SERVIZIO SANITARIO, — **Commissioni sanitarie centrali — Accertamenti sanitari**. — (Ufficio sanitario). — 5 aprile 1917.

La sottocommissione distaccata, ai sensi della circolare 76 del *giornale militare* 24 gennaio corrente anno, dalle commissioni sanitarie centrali per le visite di controllo ai militari presso i depositi reggimentali ed altri centri di mobilitazione, dev'essere cambiata nei suoi membri ad ogni turno d'ispezione.

Resta con la presente abrogato il n. 15 della circolare 203 del *giornale militare* 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **241**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — EQUIPAGGIAMENTO. — **Bracciale per i militari esonerati temporaneamente dal servizio sotto le armi** (con due tavole di disegno). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 aprile 1917.

Allo scopo di distinguere le diverse categorie della speciale gerarchia industriale, cui appartengono i militari temporaneamente esonerati dal servizio effettivo sotto le armi, questo Ministero determina che il bracciale tricolore istituito con circolare n. 363 del *giornale militare* 1915 sia riservato alle *maestranze*. Per i militari esonerati che fanno parte del personale dirigente saranno adottati i bracciali descritti nella tavola qui unita.

Il sottosegretariato per le armi e munizioni darà le particolari norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.

Il Ministro — MORRONE.

N. B. - Le tavole di disegno verranno annesse ad una prossima dispensa del *giornale militare*.

N. **242**. — AMMINISTRAZIONE ED IMPIEGATI CIVILI. - **Passaggio del servizio degli approvvigionamenti e distribuzione della benzina, dei lubrificanti e di altre materie prime occorrenti per il funzionamento dei servizi automobilistici, dalla direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi al sottosegretariato per le armi e munizioni — ufficio automobilistico.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 5 aprile 1917.

Per opportuna norma delle autorità dipendenti, si partecipa che, nell'intendimento di concentrare tutto quanto ha attinenza al servizio automobilistico in un solo ufficio, si è disposto che il servizio degli approvvigionamenti e distribuzione della benzina, lubrificanti ed altre materie prime occorrenti pel funzionamento dei servizi automobilistici dell'esercito, anzichè dalla direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi di questo Ministero sia disimpegnato dal sottosegretariato per le armi e munizioni (ufficio automobilistico).

E pertanto si prescrive che a datare dal 20 aprile tutte le richieste di dette materie ed ogni altra relativa pratica di competenza del Ministero sia indirizzata al predetto sottosegretariato per le armi e munizioni (ufficio automobilistico).

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(3072) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

IORNALE MILITARE UFFICIALE

1917

13 aprile

SPENSA 26ª

7 FEBBAIO 25. – N. 243. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 357, che provvede all'assunzione in servizio di 12000 carabinieri ausiliari in più della forza organica dell'arma dei carabinieri reali. . . . . Pag. 535

7 MARZO 15. – » 244. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BOCCETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 539

18. – » 245. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPP — Legge n. 476, che converte in legge il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1250, col quale vengono apportate modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali . . . » 541

18 – » 246. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Legge n 477, che converte in legge il R. decreto 9 agosto 1914, n. 804, concernente il trasferimento nella R. marina di sottufficiali della milizia territoriale del R. esercito, provenienti dalla riserva navale . . . . . » 542

22. – » 247. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 527, col quale nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-1917, è istituito il capitolo n. 20-*bis* con lo stanziamento di L. 300.000 . . . . . » 543

24. – » 248. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BOCCETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di «ausiliarietà» ad alcuni stabilimenti che hanno variata la loro ragione sociale . . . » 544

24 – » 249. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BOCCETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di «stabilimento ausiliario» per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 547

N. B. – In questa dispensa sono annesse due tavole di disegno (circolare n. 241).

1917 MARZO 25. — N. 250. — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 481, che istituisce un ente denominato « Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra » 571

26. — » 251. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 572

28 — » 252. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad un stabilimento acquistato da altra ditta 572

29. — » 253. — AVANZAMENTO. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 492, riguardante la conversione in legge dei Regi decreti 20 settembre 1914, n. 1027 — 24 settembre 1914, n. 1053 — 15 novembre 1914, numeri 1249, 1251, 1253 572

29. — » 254. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Legge n. 493, che converte in legge il R. decreto n. 633 in data 2 maggio 1915, concernente la protezione delle ferrovie in caso di guerra 573

29. — » 255 — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 497, che converte in legge il R. decreto n. 713 in data 20 maggio 1915, riguardante disposizioni per la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano il R. esercito e la R. marina 573

29. — » 256. — UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 498, che converte in legge il R. decreto 15 aprile 1915, n. 483, concernente la nomina, in caso di chiamata alle armi, dei furieri maggiori o furieri in congedo ai gradi dell'attuale gerarchia; il R. decreto 27 aprile 1915, n. 585, concernente la sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa; ed il R. decreto 18 maggio 1915, n. 668, concernente le dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo 574

31. — » 257. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 572

1917 APRILE 1°. - N. 358. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 539, relativo alla repressione della caccia ai colombi viaggiatori . . . . . Pag. 573

» 5. » 259 — UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati . . . . . » 575

» 12. » 260. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i colonnelli di cavalleria in servizio attivo permanente, per l'anno 1917. . . . . » 576

1917 MARZO 15. » 261. PENSIONI. Decreto luogotenenziale n. 487, concernente l'assegnazione di quote di pensioni privilegiate di guerra a titolo di alimenti . . . . . » 576

1917 APRILE 12. » 262. TRASPORTI. — Abbonamenti ferroviari di richiamati sotto le armi. . . . . » 578

CIRCOLARE N. **243.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. **Decreto luogotenenziale n. 357, che provvede all'assunzione in servizio di 12000 carabinieri ausiliari in più della forza organica dell'arma dei carabinieri reali.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge del 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta le approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e succe modificazioni:

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 189 n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 577 del 28 ottobre 1904;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per g affari della guerra, di concerto con quelli dell'interno e de tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'arma dei carabinieri reali potranno essere addetti quali ausiliari, in più della forza organica caporali e soldati in numero non superiore ai 12000 che possiedano i voluti requisiti e si vincolino a rimanere in servizio per sei mesi dopo la conclusione della pace.

Art 2.

I carabinieri ausiliari avranno le prerogative ed assumeranno tutti i doveri dei carabinieri effettivi; in caso di futuri richiami alle armi delle loro classi e categorie faranno servizio nell'arma.

Art. 3.

I carabinieri ausiliari saranno impiegati unicamente in servizio a piedi, riceveranno un assegno giornaliero di lire 2.50, ivi compresa la quota vestiario di lire 0.28, godranno delle indennità di viaggio, di pernottamento e di tutte le indennità eventuali previste per i carabinieri effettivi a piedi, ed all'atto del congedamento, a servizio ultimato, acquisteranno il diritto ad un premio fisso ed indivisibile di lire duecentocinquanta

Art. 4.

Sarà consentito ai carabinieri ausiliari di far passaggio agli effettivi con l'osservanza delle vigenti norme che regolano i passaggi nell'arma.

I carabinieri ausiliari che otterranno il passaggio agli effettivi conserveranno il diritto al computo del servizio prestato presso i corpi di provenienza e nell'arma come ausiliari, perdendo però il diritto al premio di lire 250 di cui all'articolo precedente.

Per gli ausiliari il limite di età per l'arruolamento come effettivi nei carabinieri reali sarà portato a 30 anni.

Art. 5

Il carabiniere ausiliario che risulterà meno adatto al servizio dell'arma, potrà entro i primi tre mesi della sua assunzione e con semplice determinazione del comandante della legione, essere rinviato al corpo di provenienza. Ove poi per cattiva condotta si rendesse in seguito immeritevole di servire nell'arma dei carabinieri reali, potrà su conforme decisione della commissione di disciplina essere passato d'autorità ad altra arma perdendo il diritto al premio di cui all'articolo 3 e rimanendo viceversa obbligato a restare alle armi fino al termine dei sei mesi dopo la conclusione della pace, come da vincolo assunto.

Art. 6.

L'arma dei carabinieri reali, oltre a quelli stabiliti in organico, potrà avere in servizio 100 graduati per ogni mille carabinieri ausiliari e cioè:

10 marescialli maggiori,
10 marescialli capi,
10 marescialli d'alloggio,
20 brigadieri,
50 vicebrigadieri.

Art. 7.

Le norme particolari relative al passaggio dei caporali e soldati delle varie armi nei carabinieri ausiliari, ed al trattamento ed impiego di questi ultimi, saranno stabilite dal Ministero della guerra d'intesa con quello dell'interno.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto n. 577 del 28 ottobre 1904 relative ai carabinieri aggiunti.

Art. 9.

La maggiore spesa derivante per l'esercizio finanziario corso ed in quelli successivi, nella misura non superior quella prevista dal progetto che segue, sarà aumentata bilancio del Ministero della guerra, e, per quanto riguarda spese di casermaggio e di indennità di pubblica sicurezza quello del Ministero dell'interno, e ripartita fra i vari capitoli con decreto del Ministero del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo de Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
ORLANDO
CARCANO.

Spesa annua occorrente per 12000 carabinieri reali ausiliari

Spesa ordinaria.

Per 12000 carabinieri ausiliari (a lire 2,80 al giorno, compresa la quota vestiario di lire 0,28) e per 1200 graduati:

a carico del Ministero della guerra L. 13.848.210

Per casermaggio di 12000 carabinieri ausiliari e 1200 graduati:

a carico del Ministero dell'interno » 1.927.200

Totale L. 15.775.410

Si deduce la spesa ordinaria di mantenimento per 12000 soldati . . . . . » 6.000.000

Totale spesa ordinaria annua L. 9.775.410

Spesa straordinaria.

Per premio a fine servizio (una volta tanto e per prima vestizione (una volta tanto) per 12000 carabinieri ausiliari:

a carico del Ministero della guerra L. 5.259.920

N 244 — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** (Sottosegretariato armi e munizioni). — 15 marzo 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'articolo 12 capo III del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art 13 per la mobilitazione industriale vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali, sono ad essi applicabili le disposizioni di cui il regio decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Basilio Bona, lanificio di Caselle Torinese.
2. Società piemontese per la fabbricazione del carburo di calcio e prodotti affini — Stabilimento di Saint Marcel (Val d'Aosta).
3. Lorenzo Barge, stabilimento meccanico, via Moncalieri, n. 260 — Torino.
4. Fabbrica torinese di colla e concimi — Stabilimento di Corso Novara, n. 99 — Torino.
5. Società generale per l'industria della magnesia — Cave e stabilimento di Angera (provincia di Como).
6. Manifattura italiana Carlo Pacchetti — Stabilimento in località « San Siro » — Pavia.
7. Rossi Tranquillo, stabilimento di Ceriano Laghetto (provincia di Milano).
8. Rossi Tranquillo, stabilimento di Carate Brianza.
9. Ercole Comerio, stabilimento meccanico e fonderia — Busto Arsizio (Milano).
10. Officine meccaniche fratelli Mazzetti — Stabilimento di Solbiate Arno (Milano).

11. Galli Angelo, fonderia di bronzo, via Bramante, 32 a 40 Milano.

12 Lanificio Pietro Cazzola, stabilimento di Schio.

13 Zuccherificio agricolo piacentino, stabilimento in località Capitolo-Mortizza (Piacenza).

14. Ing. Biso Rossi e C., reparti « Impianti e vendite » — Venezia.

15 Emilio Pinucci, fonderia fuori Porta Mascarella Bologna.

16. Emilio Pinucci, stabilimento sito in via Castelli, n. 13 — Livorno.

17. Emilio Pinucci, stabilimento in via Bufalini, n. 11 Firenze

18. Carlo Marchi e C., per la miniera di pirite di ferro situata in « Ravi » — Gavorrano (Grosseto).

19. Imprese idrauliche ed elettriche del Tirso, per la centrale termo-elettrica di « Porto Vesme » nonchè per tutti gli impianti di linea, di trasformazione, di distribuzione, e cabine dagli stessi dipendenti — Sede in Cagliari.

20. Società anonima officine Verrina, stabilimento meccanico, via Provinciale, località « San Giuliano » Pra (provincia di Genova)

21. Società di Monteponi, fonderia di zinco, strada comunale della Cavaletta — Vado Ligure.

22 Società anonima cantiere federale, per costruzioni navali — Cantiere navale via Don Giovanni Bado Novi Ligure.

23. « Gaslini » Società anonima, stabilimento in via Secca, n. 2 — Bolzaneto.

24. « Gaslini » Società anonima, stabilimento in via alla Chiesa, n. 3 — Bolzaneto.

25. Società Rueping, azienda forestale nel comune di Saracena (provincia di Cosenza).

26. Società Rueping, stabilimento di Poggioreale — Napoli.

27. Società Rueping, azienda forestale nel comune di Francavilla Marittima (Cosenza).

28. Pietro Cocco, officina meccanica, via Poggioreale, n. 51 — Napoli.

Roma, li 15 marzo 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. 245 SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 476, che converte in legge il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1250, col quale vengono apportate modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1250, col quale vengono apportate modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 18 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.

N. **246** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.

Legge n. 477, che converte in legge il R. decreto 9 agosto 1914, n. 804, concernente il trasferimento nella R. marina di sottufficiali della milizia territoriale del R. esercito, provenienti dalla riserva navale. (Direzione generale leva e truppa). — 18 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 9 agosto 1914, n. 804, che modifica l'articolo 4 della legge 1° febbraio 1900, n. 26; e stabilisce il trasferimento nella R. marina di sottufficiali della milizia territoriale del R. esercito, provenienti dalla riserva navale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 18 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA

MORRONE

N. 247. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 527, col quale nello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è istituito il capitolo n. 20-*bis* con lo stanziamento di lire 300.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 22 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al governo dei poteri straordinari per la guerra;

Ritenuta la necessità di istituire nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1916-1917 apposito capitolo onde inscrivervi i fondi per il pagamento, mediante ruoli di spese fisse, delle rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione, ed ai quali siano applicabili le leggi austriache;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916 1917 è istituito il capitolo n. 20 *bis* « rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto detlo Stato in zona di occupazione (spese fisse) » con lo stanziamento di lire trecentomila (L. 300,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CADORNA.
MORRONE.

N. **248**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad alcuni stabilimenti che hanno variata la loro ragione sociale.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 24 marzo 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale
Visti i decreti ministeriali n. 75 del 26 marzo 1916, e n. 171 del 25 febbraio 1917;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Lo stabilimento della ditta Ugo Violini e Comp., sito in via Vigentina, n. 52, Milano, dichiarato « ausiliario » con decreto n. 75 del 26 marzo 1916, continua a rimanere tale sotto la nuova ragione sociale: Ugo Violini.

Art. 2.

Le dichiarazioni di ausiliarietà di cui al decreto n. 171 del 25 febbraio 1917 vengono modificate come appresso, per i seguenti stabilimenti:

1. Il gruppo delle miniere « Giordano » attribuito solamente alla ditta Giordano cav. Giuseppe; essendo invece gestito da due diversi esercenti continua a rimanere ausiliario nel modo qui appresso descritto:

a) Giordano cav. Giuseppe per la sola miniera « Giordano » del gruppo Giordano in territorio di Caltanissetta.

b) Celona Calogero per la miniera sezione « Arfi » (Stretto Cozzo Divella) del gruppo Giordano, in territorio di Caltanissetta.

2. Le miniere « Saponaro-Garibaldi » in territorio di Caltanissetta attribuite alla ditta Di Francesco Luigi, continuano a rimanere ausiliarie, come appartenenti alla ditta Di Francesco Gaetano fu Manfredi.

3. Le miniere « Cozzodisi Serralonga » in territorio di Casteltermini (provincia di Girgenti) attribuite solamente alla ditta ing. Magri Vincenzo e C°, essendo invece gestite da due diversi esercenti, continuano a rimanere ausiliarie, nel modo qui appresso descritto:

a) Ing. Vincenzo Magri e C° per la miniera Cozzodisi.

b) Palumbo Magri Emanuele di Vincenzo per la miniera Serralonga.

4. Le miniere « Gessolungo-Calafato » in territorio di Caltanissetta, attribuite alla ditta fratelli Lo Pinto Angelo e Andrea, continuano a rimanere ausiliarie, come appartenenti alla ditta Lo Pinto Andrea e Parla Ludovico.

5. La miniera « Bosco » in territorio di San Cataldo (provincia di Caltanissetta) attribuita alla ditta ing. Giacomo Fiocchi, continua a rimanere ausialiaria, come appartenente alla ditta Carlo Fiocchi.

6. Le miniere « Iuncio-Testasecca » in territorio di Caltanissetta, attribuite alla ditta fratelli Lo Pinto, continuano a rimanere ausiliarie, come appartenenti alla « società generale dei zolfi ».

7. La miniera « Fidecommisseria » in territorio di Castrogiovanni attribuita alla ditta Mazza Luigi, continua a rima-

nere ausiliaria, come appartenente alla società: « Serra Sinopoli e Platania » rappresentata dal socio cav. Serra Agostino.

8. La miniera « Rabbiene » in territorio di Serradifalco (provincia di Caltanissetta) attribuita alla ditta Crucillà Federico, continua a rimanere ausiliaria, come appartenente alla ditta ing. Giacomo Fiocchi.

9. Le miniere del « Gruppo Falconera » in territorio di Cianciana (provincia di Girgenti) attribuite solamente alla ditta Vernaccini Ulisse fu Stefano essendo invece gestite da più esercenti, continuano a rimanere ausiliarie, nel modo qui appresso descritto:

a) Vernaccini Ulisse per la miniera « Prazza » del gruppo Falconera.

b) De Michele e Schopen per la miniera « Cappadonna » del gruppo Falconera.

c) Soldano Giuseppe per la miniera « Piazza » del gruppo Falconera.

10. La miniera « Orlando Marinaro » attribuita alla ditta Guarneri Francesco e l'altra denominata « Piccola Sartorio » attribuita alla ditta Guarneri Francesco fu Emanuele, entrambe situate in territorio di Lercara Friddi (provincia di Palermo) dovendo costituire un unico esercizio, continuano a rimanere ausiliarie, come appartenenti alla ditta: Guarneri Francesco per la miniera « Rotolo Madore » e per la miniera « Orlando » che comprende anche le miniere « Gonzales » e « Marinaro ».

11. Il gruppo delle miniere « Rotolo Madore » in territorio di Lercara Friddi (provincia di Palermo) attribuito alla ditta Bonadonna Antonino, essendo gestito da più esercenti, continua a rimanere ausiliario, nel modo qui appresso descritto:

a) Bonadonna Antonino per la miniera « Piccola Sartorio » del gruppo Sartorio.

b) Cav. Alessandro Lazzarini per la miniera « Sezione Buongiovanni Iovino e Mavare » del gruppo Sartorio.

c) Polizotto Antonino per la miniera « Chiavettieri » del gruppo Sartorio.

Roma, li 24 marzo 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **249** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 24 marzo 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Lanzone Ferdinando e figli. — Lanificio di Vallemosso (prov. di Biella).
2. Filatura biellese. — Stabilimento in Biella
3. Società anonima italiana « Marengo ». — Stabilimento di Spinetta Marengo.
4. Cartiera italiana. — Stabilimento di Quarona (provincia di Novara).
5. Cartiera italiana. — Stabilimento di Serravalle Sesia (provincia di Novara).
6. Società conciaria Valle Olona. — Conceria in frazione « Valle Olona », Varese.
7. Cav. Santi Finocchiaro. — Per la miniera « Giangalliano », in territorio di Assoro (Catania).
8 G. Nuvolari e C. — Per tutti gli impianti della funicolare aerea « Trabia ». Ravanusa (prov. di Girgenti).
9. Società utilizzazione zolfi. — Per tutti gli impianti della tranvia « Lucia ». Porto Empedocle (provincia di Girgenti).

10. Società anonima ferrotaie. — Per tutti gli impianti della tranvia « Incio », scalo Imera, Caltanissetta.

11. Distilleria padana. — Stabilimento di Pontelagoscuro (provincia di Ferrara).

12. Società anonima raffineria ferrarese. — Stabilimento di Pontelagoscuro (provincia di Ferrara).

13. Società anonima industria mole, « sistemi Norsa ». — Padova.

Roma, li 24 marzo 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **250**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 481, che istituisce un ente denominato « Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra ».** — 25 marzo 1917.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

È istituito un ente denominato « Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra ».

L' Opera nazionale ha sede in Roma ed è amministrata da un consiglio di diciannove membri. Di questi diciannove membri, quattro sono nominati dal Parlamento rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, e quindici sono nominati con decreto reale, su proposta del presidente del consiglio dei ministri. Essi saranno scelti fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e tecnica; vi saranno con esse chiamati delegati dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro, designati dai rispettivi ministri; membri dei comitati

sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra; rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza, che abbiano tra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere e invalidi della guerra.

Il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente e il vice-presidente, che durano in carica un biennio e potranno essere rieletti.

Il consiglio elegge altresì fra i suoi membri quattro delegati, che col presidente o, in sua sostituzione, col vice presidente costituiscono il comitato esecutivo, con l'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del consiglio, al disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e per tutti i provvedimenti d'urgenza. I delegati al comitato esecutivo sono eletti annualmente, e possono essere rieletti.

Il consiglio d'amministrazione si rinnova per intero ogni quadriennio; gli uscenti possono essere riconfermati.

Per deliberazione del consiglio può inoltre essere ammesso a farne parte, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore.

L'amministrazione dello Stato fornirà il personale necessario alla gestione dell'Opera nazionale.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, sarà con decreto reale emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge e per il funzionamento dell'Opera nazionale.

Art. 2.

Sono considerati invalidi, agli effetti dell'art. 1, i militari, anche se già congedati alla data della pubblicazione della presente legge, tutti coloro che siano divenuti inabili a lavoro proficuo, o si trovino menomati in grado notevole nella loro capacità al lavoro, in seguito a lesioni od a infermità incontrate per servizio di guerra, o comunque, per un fatto di guerra.

La dichiarazione d'invalidità, anche pei non militari, e la risoluzione delle relative controversie, agli effetti della presente legge, sarà fatta secondo le disposizioni della legge sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico), e delle successive disposizioni.

Tale dichiarazione per i non militari è fatta, su proposta dell'autorità sanitaria curante, da apposita commissione la cui

costituzione sarà determinata con le disposizioni del regolamento di cui all'art. 1. Contro la mancata proposta dell'autorità curante, gl'interessati potranno ricorrere alla commissione.

Art. 3.

Compiti dell'Opera nazionale sono:

1° assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia stata compiuta dall'amministrazione militare, e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido;

2° assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, sia collocandoli presso istituti adatti, sia presso famiglie, con tutte le modalità e con tutti i poteri che saranno disposti nel regolamento;

3° assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli a una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociale ed economica, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono;

4° collocamento degli invalidi per l'esercizio dell'antica o di nuova professione;

5° assistenza medico-legale interamente gratuita per la liquidazione della pensione all'invalido, e assistenza giuridica quando le sue condizioni personali non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba esser assoggettato a tutela o curatela; nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo. l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra;

6° tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza di controllo, che riguardano l'applicazione della presente legge, di regolamenti e di disposizioni a favore degli invalidi.

Art. 4.

L'opera nazionale esplica la sua azione direttamente o per mezzo di organi locali, e sovra tutto col concorso:

a) degli enti pubblici, delle associazioni, dei comitati e degli istituti, che hanno per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero, o, comunque, l'assistenza degli invalidi della guerra;

b) delle amministrazioni degli enti pubblici che hanno scopo di istruzione, ricovero, o, comunque di assistenza degli invalidi al lavoro in genere;

c) dell'ispettorato medico dell'industria e del lavoro e degli ispettori dell'industria e del lavoro.

Art. 5.

L'opera nazionale, valendosi del concorso delle istituzioni di cui al comma *a*) del precedente articolo, le coordina, le indirizza e le integra, provocando, quando occorra, dalle competenti autorità ogni provvedimento che valga a questi fini. Ne rispetta l'autonomia di gestione, ma ne può chiedere e promuovere la riforma degli statuti o i richiami alla loro osservanza, e anche lo scioglimento quando esse non rispondano ai fini per i quali sono state costituite, o non sia regolare la loro amministrazione, esercitando quindi, sovra di esse, poteri di controllo e di vigilanza.

L'opera nazionale può creare o promuovere la costituzione di speciali comitati o istituti là dove non ne siano sorti e può nominare speciali delegati dove lo ritenga opportuno.

Può anche, eventualmente, promuovere dai prefetti la costituzione d'ufficio di federazioni provinciali fra gli enti, i comitati e gli istituti di cui al comma *a*) del precedente articolo.

Può richiedere al ministro dell'interno la costituzione di federazioni interprovinciali fra i detti enti, comitati od istituti.

Le norme per l'esercizio delle facoltà consentite dal presente articolo saranno stabilite col regolamento per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

I militari, che a norma delle vigenti disposizioni fossero dichiarati invalidi di guerra, potranno, quando la infermità consenta loro di prestare ancora utile servizio, a giudizio dell'autorità militare, rimanere in servizio.

Gli invalidi saranno riammessi negli uffici pubblici nei quali già si trovavano nel momento della loro chiamata alle armi per l'attuale guerra e per i non militari al momento del fatto di guerra che ha determinato la loro lesione, purchè abbiano riacquistata la capacità di prestare utile servizio.

Tale idoneità, in caso di contestazione, sarà accertata d'ufficio dall'amministrazione interessata, in unione a un sanitario

dall'opera nazionale, con le norme da stabilirsi in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1.

L'invalido riconosciuto idoneo sarà invitato dall'amministrazione ad occupare il posto che prima copriva od altro adatto alle sue condizioni fisiche e di grado corrispondente, e qualora egli non aderisca a tale invito, il posto medesimo sarà conferito secondo le norme in vigore

Art. 7.

Nelle norme da stabilirsi in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 saranno indicate le categorie d'impiego che, derogando dalle leggi esistenti, il Governo del Re potrà conferire agli invalidi della guerra senza concorso, esclusi i posti di concetto o di ragioneria.

La condizione di invalido della guerra costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per la ammissione a pubblici impieghi.

In entrambi i casi dovrà risultare da certificato, rilasciato da un sanitario designato dall'opera nazionale, o dal comitato locale ad essa collegato, che l'invalido possiede l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per potere esercitare utilmente le funzioni del posto cui aspira.

In caso di contestazione eccepita dall'amministrazione deciderà un collegio composto del medico provinciale, di un medico militare e di altro sanitario delegato dall'opera nazionale o dal comitato locale ad essa collegate.

È data facoltà alle singole amministrazioni di derogare, quando lo ritengano opportuno nell'interesse della guerra, ai limiti di età stabiliti dai rispettivi ordinamenti per le nomine e per le ammissioni ai concorsi.

La preferenza e la precedenza indicate nei primi due comma prendono grado prima di quelle consimili, concesse agli orfani della guerra.

Art. 8.

Gli invalidi idonei all'antica professione, che si trovavano nelle condizioni indicate negli articoli 1 e 10 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, hanno diritto di essere riassunti nelle aziende di cui all'art. 1 del decreto stesso, purchè ne facciano domanda al rappresentante dell'azienda non oltre un anno dalla cessazione dello stato di guerra, e purchè dal certificato di un sanitario designato dall'opera na-

zionale o dal comitato locale ad essa collegato risulti che essi abbiano riacquistato la capacità di prestare utile servizio nel posto che prima occupavano.

Ogni eventuale controversia sarà decisa nei modi stabiliti dagli articoli 11 a 16 del citato decreto, e saranno altresì applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 9 del decreto stesso.

Art. 9.

Tutte le istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di invalidi, sono obbligate — quando abbiano posti disponibili — al ricovero e all'assistenza degli invalidi della guerra designati dall'Opera nazionale. Tale obbligo permane ancorchè gli invalidi non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore degli invalidi appartenenti al detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa dall'Opera nazionale.

Nella concessione di posti gratuiti e di borse di studio, non aventi destinazione a pro' di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che le regolano, sono preferiti gli invalidi della guerra, e, a parità di titoli cogli altri concorrenti, i loro figli.

Nella concessione dei posti gratuiti e delle borse di studio la preferenza accordata agli invalidi prende grado prima di quella concessa agli orfani della guerra, quella dei figli degli invalidi subito dopo quella concessa agli orfani suddetti.

Art. 10.

Ogni anno nel bilancio del Ministero dell'interno sarà aperto un capitolo di spesa con uno stanziamento a favore dell'Opera nazionale nella cifra reputata necessaria per sopperire ai fini della presente legge.

Nello stato di previsione del bilancio degli interni per l'esercizio 1916-917, oltre lo stanziamento di L. 500.000 portato dal decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, sarà stanziata la somma di L. 1.000 000.

L'Opera nazionale si gioverà altresì dei fondi la essa raccolti con lasciti, con donazioni, colle sovvenzioni di opere pie e di altri istituti.

Il patrimonio residuo dell'Opera nazionale, cessata le neces-

sità derivanti dalla guerra, sarà devoluto a vantaggio di enti che esercitino la protezione degli invalidi per infortuni sul lavoro.

Art. 11

L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate, erette in enti morali, che hanno per scopo principale l'assistenza agli invalidi della guerra, non sono soggette alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza; sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonchè quelle della legge 1° aprile 1915, n. 462.

L'Opera nazionale e le istituzioni suddette saranno esenti da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni, da parte dell'Opera nazionale e delle altre istituzioni legalmente riconosciute, aventi per iscopo l'assistenza degli invalidi della guerra, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n 1442.

Col decreto di cui nell'art. 1 saranno stabilite le norme relative per la vigilanza e la contabilità degli enti sopra indicati.

Art. 12.

I mutilati e li storpi, quando abbiano completate le cure chirurgiche e le cure fisiche-ortopediche e abbiano raggiunto quel grado di restaurazione funzionale che assicuri il ricupero del massimo possibile di capacità al lavoro, saranno avviati alla rieducazione professionale con la loro ammissione in appositi istituti o scuole, alle quali dovranno possibilmente tutti fare passaggio per un periodo non inferiore a 15 giorni; quando lo consentano le loro condizioni fisiche e lo richieda il loro stato sociale.

Art. 13.

I mutilati e gli storpi ammessi negli istituti o scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi a spese dell'amministrazione militare in quella misura che sarà stata prestabilita, ancora che sia nel frattempo pronunziato il congedo e a meno che, dichiarato il congedo, sia stata constatata dall'amministrazione dell'istituto o della scuola la inefficacia o l'impossibilità della rieducazione.

Se la dichiarazione di riforma e il relativo congedo dell'invalido non sono stati ancora pronunciati allo spirare dei sei mesi, gli invalidi potranno continuare a rimanere nell'istituto o scuola di rieducazione, e l'amministrazione militare continuerà a sostenere le spese della loro permanenza fino alla data del congedo.

L'Opera nazionale potrà continuare a trattenere a suo carico gl'invalidi negl'istituti di rieducazione oltre i periodi di tempo sovraccennati, quando lo reputi necessario per completarne la rieducazione professionale.

Gl'invalidi completamente ciechi, i sordi e i muti, i mutilati della faccia e i nevropatici, quando non abbiano più bisogno della cura ospedaliera, saranno trasferiti agl'istituti specialmente adatti per la loro particolare forma d'invalidità, o a case di convalescenza e di lavoro, che provvedano alla loro rieducazione funzionale e professionale.

In ogni caso, per lo svolgimento delle pratiche mediche e legali per la dichiarazione di riforma dal servizio militare degli invalidi ammessi negli istituti o case di convalescenza o rieducazione, sono competenti le autorità militari del luogo dove gli istituti hanno sede.

Art. 14.

L'autorità militare fornirà, se richiesta, medici per la cura e ufficiali e sottufficiali per la disciplina nei centri maggiori di rieducazione professionale

Art. 15.

In casi eccezionali, e quando ne risulti giustificato il motivo, il comando del corpo d'armata territoriale avente giurisdizione sul territorio nel quale ha sede l'istituto o la scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti l'istituto o la scuola stessa, o su richiesta dell'invalido e sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, potrà autorizzare la dimissione temporanea (breve licenza) o definitiva (licenza straordinaria) dei militari invalidi dalle scuole e dagli istituti medesimi prima della decorrenza del congedo assoluto.

Dette licenze potranno sempre consentirsi, quando sia ritenuto opportuno anche prima, a cure fisiche esaurite, e specialmente allorchè gl'invalidi siano in attesa dell'applicazione dell'apparecchio di protesi definitiva.

Art. 16.

I militari ricoverati nelle scuole di rieducazione professionale riceveranno dall'amministrazione militare fino alla decorrenza del congedo assoluto e pur rimanendo a carico dell'amministrazione stessa la spesa di cui all'art. 13, uno speciale assegno giornaliero di:

L. 3,80 per i marescialli maggiori;
L. 2,80 per i marescialli capi;
L. 1,80 per i marescialli;
L. 0,80 per i sergenti maggiori o sergenti;
L. 0,20 per i caporali maggiori, caporali e soldati, cessando per tutti i militari predetti ogni altro assegno.

Anche per gli ufficiali l'amministrazione militare terrà a proprio carico la spesa di cui all'art. 13 per la degenza dei medesimi nelle scuole di rieducazione professionale, fino ad un massimo di sei mesi dalla data di ammissione nelle scuole stesse e fino alla data di decorrenza della pensione, se questa sarà posteriore allo scadere dei sei mesi.

Art. 17.

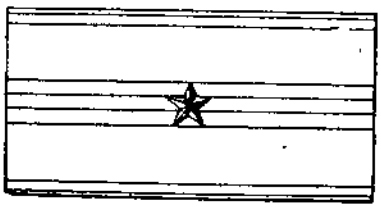
Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni saranno a carico dell'amministrazione militare, la quale si varrà della industria nazionale, salvo impossibilità riconosciuta da una commissione appositamente istituita dal presidente del consiglio dei ministri. Le successive spese di riparazione e di ricambio degli apparecchi di protesi saranno sostenute dall'Opera nazionale nei limiti e alle condizioni che saranno eventualmente stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale. Sarà invece a carico degli istituti o delle scuole di rieducazione la fornitura degli apparecchi di protesi d'uso lavorativo, in aggiunta agli apparecchi già forniti dall'amministrazione militare.

Art. 18.

Agli effetti del soccorso giornaliero, le famiglie dei militari permanentemente invalidi in conseguenza della guerra avranno lo stesso trattamento delle famiglie di militari richiamati, trat-

BRACCIALI PER MILITARI ESONERATI

Proprietari Gerenti Consiglieri delegati - Direttori Generali ecc.



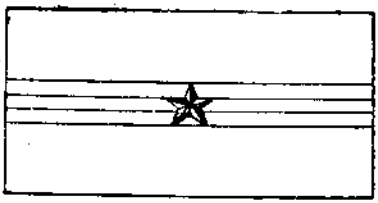
Stelletta d'argento da ufficiale.

Direttori Tecnici e Amministrativi - Ingegneri - Personale di concetto d'Amministrazione



Stelletta d'argento da ufficiale.

Personale Subalterno d'Amministrazione - Capi Officina - Capi reparto - Capi Operai



Stelletta di metallo bianco da truppa.

Dimensioni del bracciale.



tenuti o volontari, anche se tale non sia la condizione dei militari stessi, escluso in ogni caso qualsiasi limite di età nei riguardi della madre. Il soccorso giornaliero sarà corrisposto — sempre limitatamente ai congiunti che abbiano con i militari invalidi i vincoli di parentela indicati nell'art. 5 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620 — pel periodo che corre dalla verificatasi inabilità all'invio del militare in congedo assoluto.

Art. 19.

La presente legge non implica nessuna mutazione nel trattamento di pensione fatto agli invalidi della guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'impiego che essi vadano ad occupare.

Art. 20.

Sono estese, in quanto applicabili, ai figli dei militari e dei cittadini invalidi della guerra, che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, le disposizioni di legge a favore degli orfani della guerra.

Art. 21.

Gli invalidi pensionati potranno ottenere dagli istituti di credito fondiario e agrario, dalle casse di risparmio e dagli altri istituti che concedono mutui per costruzioni di case economiche, speciali agevolezze di saggio d'interesse e di ammortamento, di modalità e di limiti del credito per l'acquisto di un terreno coltivabile o di proprietà rustica e per l'acquisto o costruzione di una casa popolare o economica, dando in garanzia, per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento, la pensione ottenuta.

Gli istituti suddetti vi rimangono autorizzati con la presente legge.

Alle case popolari o economiche acquistate o costruite dagli invalidi a tenore di questo articolo sono estese le agevolazioni fiscali di cui nei capi III e V della legge 27 febbraio 1908 (testo unico), n. 89.

I terreni coltivabili, le proprietà rustiche, le case popolari o economiche così acquistate o costruite, sono insequestrabili e inalienabili a tenore dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1908

(testo unico), n. 89, sino a che non siano estinti i mutui coi quali gli invalidi hanno provveduto all'acquisto o alla costruzione, o non avvenga la morte dell'invalido, nel qual caso la vedova e i figli o gli eredi, hanno facoltà di optare fra la alienazione del fondo o della casa, col saldo del residuo debito, o l'applicazione degli articoli 27 e 28 della citata legge sulle case popolari o economiche, proseguendo il pagamento rateale del residuo ammontare del mutuo.

La pensione degli invalidi potrà anche essere accettata come cauzione per ottenere quegli impieghi nelle pubbliche amministrazioni per i quali essa sia richiesta.

Le modalità e i limiti di queste concessioni saranno determinati nel regolamento di cui all'art. 1°.

Art. 22.

L'assicurasione contro gli infortuni sul lavoro degli invalidi della guerra, reimpiegati in qualsiasi impresa, sarà obbligatoriamente assunta dagli istituti assicuratori e dell'impiego degli invalidi stessi si potrà tener conto soltanto quando superino un certo numero, come elemento per la valutazione del rischio di cui si chiede l'assicurazione e ciò colle norme che saranno stabilite in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1° della presente legge.

Art. 23.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

È derogato a qualsiasi disposizione di legge, di statuto o di regolamento di enti pubblici, che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

Ogni anno, entro il 31 marzo, dal ministro dell'interno sarà presentata al Parlamento una relazione sull'andamento dell'Opera nazionale per gli invalidi della guerra.

Art. 24.

Il governo del Re provvederà d'urgenza col mezzo dei ministri della guerra, della marina e dell'interno ad un censimento degli invalidi della guerra riformati e da riformare ed

alla compilazione di uno schedario mediante il quale gli organi competenti e specialmente l'Opera nazionale possano seguire le sorti di ciascun invalido e provvederlo eventualmente del necessario aiuto sanitario, morale, economico e sociale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1917.

VITTORIO EMANUELE.

BOSELLI.
ORLANDO.
SONNINO.
COLOSIMO.
SACCHI.
MEDA.
CARCANO.
MORRONE.
CORSI.
RUFFINI.
BONOMI.
ARLOTTA.
RAINERI.
DE NAVA.
FERA.
BIANCHI.
BISSOLATI.
COMANDINI.
SCIALOIA.

N. **251**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 26 marzo 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'articolo 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 13 per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Impresa gas Cocini di Garghetti e Comp. — Officina, piazza Garibaldi, n. 12, Abbiategrasso.
2. Società anonima per l'industria del gas in Augsburg. — Officina, via Gas, n. 4, Brescia.
3. Officina comunale del gas — Via Volturno, n. 6, Broni.
4. Società anonima officina gas « Molteni ». Officine, via Mazzini, n 11, Busto Arsizio.
5. Società del gas di Valle Olona. — Officina in località di Ponte di Legno, Castiglione Olona.
6. Società anonima gas. — Officina, via Giovanni Battista Rota, n. 20, Chiari.
7. Società anonima per l'illuminazione a gas. — Officina, viale Umberto, n. 3, Codogno.
8. Officina comunale del gas ed energia elettrica. — Via Francesco Benzi, Como.
9. Azienda municipalizzata del gas. — Officina, via Cavour, n. 42, Crema.

10. Società italiana dell'industria del gas — Officina, via Bassa, n. 6, Cremona.

11. Società anonima gas di Desio. — Officina, via Gazometro, n 4, Desio.

12. Società anonima del gas ed elettricità di Erba Incino e paesi limitrofi. — Officina, Erba Incino.

13. Azienda municipalizzata del gas del comune di Gallarate. — Officina, via Gazometro, n. 3, Gallarate.

14. Società anonima del gas di Legnano. — Officina, via del Gazometro, n. 1, Legnano.

15. Azienda comunale del gas. — Officina, corso Mazzini, n. 21, Lodi.

16. Società anonima del gas di Luino. — Officina, via Gazometro, Luino.

17. Società anonima officine gas « Molteni ». — Officina, via Crivelli, n. 11, Magenta.

18. Società anonima « Valle Meria ». — Officina gas, via Pramagna, Mandello.

19. Officina comunale del gas. — Officina, piazza Gazometro, n. 1, Mantova.

20. Società Martesana per distribuzione di energia elettrica. — Officina gas, via Victor Hugo, n. 1, Melzo.

21. Società italiana dell'industria del gas. — Officina, via Bergamo, n. 13, Monza.

22. Società italiana Carlo Camuzzi e C. — Officina gas, via Palestro, angolo via Bernardo Tasso, Ostiglia.

23. Azienda municipalizzata del gas di Pavia. — Officina, fuori Porta Garibaldi, n, 2, Pavia.

24. Azienda comunale del gas di Piove di Sacco. — Officina, via Circonvallazione e Civico, n. 352, Piove di Sacco.

25. Società in accomandita ing. Carlo Camuzzi e C. — Officina gas, strada Dante Formica, n. 3, Revere.

26. Società anonima per l'industria del gas in Augsburg. — Officina, via Pietro da Salò, n. 643, Salò.

27. Società ing. Carlo Camuzzi e C. — Officina gas, via Gazometro, angolo strada Uboldo, Saronno.

28. Azienda municipale di Seregno, acqua potabile, gas ed elettricità. — Officina del gas, via Fratelli Bandiera, n. 2, Seregno

29. Società anonima del gas e dell'acqua potabile. — Officina del gas, via Re, n. 9, Tradate.

30. Ditta Moretti Natale di Moretti Alfredo. — Officina gas, via Portoli, n. 6, Treviglio.

31. Società del gas di Varese in liquidazione. — Officina, via Milano, n. 16, Varese.

32. Azienda municipalizzata del gas di Vigevano. — Officina, via del Gas, n. 2, Vigevano.

33. Azienda comunale gas, elettricità, telefoni. — Officina del gas, via Gazometro. 5, Voghera.

34. Cotonificio Cantoni. — Officina gas, via Olona, n. 1, Castellanza.

35 Società anonima per l'illuminazione elettrica ed a gas. — Officina gas, via cinque giornate, 166, Cernobbio.

36. Ditta Trombini di C. Castellini e C. — Officina gas, via Castello, Melegnano.

37. Officina comunale del gas. — Via Vivaro, 2, Alba.

38. Compagnie « L' Union des gas ». — Officina Spalto Rovereto, Alessandria.

39. Azienda autonoma comunale gas. — Officina, corso Genova, n. 5, Asti.

40. Società anonima officina gas Baveno-Stresa. — Officina in regione « Selva Bando », Baveno.

41. Società acque e gas. — Officina del gas, strada di Chiavazza, Biella.

42. Officina comunale del gas. — Via Gazometro, n. 1, Brà.

43. Società italiana industria del gas. — Gazometro porta Asti, Casale Monferrato.

44. Ditta Carlo Cottino. — Officina gas, via al Cimitero, n. 17, e strada per Riva di Chieri, Chieri.

45. Azienda autonoma del gas luce della città di Cuneo. — Officina, piazza Torino, Cuneo.

46. Società anonima mutua cooperativa per l'impianto e distribuzione del gas. — Officina, via circonvallazione, Domodossola.

47. The Tuscan gas C. Ltd. Londra. — Gazometro, via polverificio, n. 21, Fossano.

48. Società cooperativa di consumo per la distribuzione luce elettrica e forza motrice. — Gazometro, via Torino, n. 594-596, Ivrea.

49. Società anonima Carle Camuzi e C. — Officina gas, via Moncalieri, n. 3, Moncalieri.

50. The Tuscan gas C. Ltd. Londra. — Gazometro, via Lungo Ellero, Mondovì.

51. The Tuscan gas C. Ltd. Londra. — Gazometro, via 1613, n. 38 30, Nizza Monferrato.

52. Società italiana dell'industria del gas. — Officina, porta Milano, Novara.

58. Ditta eredi di Paolo Sartirana. — Officina gas, via Pietro Isola, n. 14, Novi Ligure.

54. Società anonima Pinerolese per concessioni appalti ed imprese in genere. — Officine gas, via Vigane, 8, Pinerolo.

55. L. De Bartolomeis e C. — Officina del gas, corso Regina Elena, Racconigi.

56. Trucchetti Bartolomeo. — Officina del gas, via Gazometro, n. 9, Rivarolo Canavese.

57. The Tuscan gas C. Ltd. Londra. — Officina del gas, via Mondisio, n 8, Saluzzo.

58. Officina gas di S. Salvatore Monferrato di proprietà ing. Arigo Giuseppe, via Piazzetta, n. 27, S. Salvatore Monferrato.

59. The Tuscan gas C. Ltd. Londra. — Officina del gas, piazza della stazione ferroviaria, Savigliano.

60. Società anonima consumatori gas-luce. — Officina del gas, corso Regina Margherita, 52, Torino.

61. Società italiana per il gas. — Officina, via S. Marziano, n. 21, Tortona.

62. Rothenbach e Comp. — Officina del gas, Cascinale del mezzodì, Trino Vercellese.

63. Società cooperativa Valenzana per il gas. — Officina, strada com. al 80, n. 4, Valenza.

64. Azienda autonoma dei servizi municipalizzati. — Acqua, elettricità, gas, officina del gas, corso Palestro, n. 37, Vercelli.

65. Società Edison per la fabbricazione delle lampade, ing. C. Clerici e C. — Officina del gas, Alpignano.

66. Società ing. Varzi e C. — Officina del gas, via Ludovico Sforza, n. 9, Galliate.

67. Società nazionale per gazometri ed acquedotti. — Officina del gas, piazza Roma, n. 7, Chiavari.

68. Società anonima per l'illuminazione di Nervi e comuni vicini. — Officina del gas, via del Commercio, n. 4, Nervi.

69. Azienda municipale del gas. — Officina, via Impero, Oneglia.

70. Azienda municipale del gas. — Officina, piazza Principe Tommaso, n. 5, Porto Maurizio.

71. Società anonima per l'industria del gas in Augsburg. — Officina, via Maragliano, Rapallo.

72. Società anonima officine elettriche genovesi. — Officina del gas, via Roma, n. 5, Recco.

73 Società anonima per l'industria del gas in Augsburg. — Officina, via Palestra, n. 11, Rivarolo Ligure.

74. The tuscan gas C. Ltd, Londra. — Officina del gas, via Goethe, San Remo.

75. Società italiana dell'industria gas. — Officina, via Torino, n. 7 9, Savona.

76. Aziende municipali del gas, acquedotto-spurgo pozzi neri. — Officina del gas, via Valdellana, n. 6, Spezia.

77. The tuscan gas company, Ltd, Londra. — Officina del gas, via Umberto I, n 90, Ventimiglia,

78. The tuscan gas company, Ltd, Londra. — Officina del gas, via delle fabbriche, n. 92, Voltri.

79. Società anonima Adriese, gas, elettricità ed affini. — Officina del gas, Strada Provinciale, Adria.

80. Officina comunale del gas, via Berti Pichet, n. 2-4, Bologna.

81. Società ing. Carlo Camuzzi e C. — Officina del gas, Strada Circovallanzione sud, n 20, Busseto.

82. Società italiana dell'industria del gas. — Officina, via Elisa, n. 12, Carrara (prov. Massa e Carrara).

83. Eredi di Paolo Sartirana. — Officina del gas, viale Stazione, n. 35, Castel San Giovanni.

84. Società italiana dell'industria del gas — Officina, Borgo Cavour, n. 50, Cesena.

85. Società in accomandita Antonio Bodoni e C. — Officina del gas, Campolongo al Lazzaretto, Conegliano.

86. Industria gas, elettricità, acqua. — Officina del gas, via Roma, n. 1, Este.

87. Società Ferrarese per l'industria del gas ed affini. — Officina, Ferrara,

88. Società ing. Carlo Camuzzi e C. — Officina del gas, viale Cairoli, n. 9, Fiorenzuola d'Arda.

89. Officina comunale gas e acquedotto. — Officina gas, viale del Ronco, n. 109, Forlì.

90. Azienda municipalizzata, acqua, gas, elettricità. — Officina del gas, Imola.

91. Officina comunale del gas, via Rettilineo, n. 1, Lendinara.

92. Compagnia « l'Union des gas ». — Officina del gas, via Manfredi Fanti n. 1, Modena.

93. Azienda comunale del gas. — Officina, via Trieste, n. 39, Padova.

94. Azienda comunale del gas. — Officina, piazzola Sicilia sub Aurelio Saffi, Parma.

95. Società Comense per l'industria del gas, ing. Rossetti e C. — Officina, via Dieci giugno, n. 94, Piacenza.

96 Officina, comunale del gas, via Garibaldi, n. 101, Ravenna.

97. Azienda delle officine comunali gas ed elettricità. — Officina, Esterno Barriera De Amicis, Reggio Emilia.

98. Compagnie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gas. — Officina del gas, viale Principe Amedeo, n. 43, Rimini.

99. Officina comunale del gas, Rovigo.

100. Regio stabilimento Termale di Salsomaggiore. — Officina del gas, località Braile, n. 10, Salsomaggiore.

101. Officina comunale del gas, Borgo Vittorio Emanuele, Torrione S. Marco civico, n. 4, Treviso.

102. Officina comunale del gas, via Bersaglio, n. 1, Udine.

103. Società anonima per l'illuminazione a gas della città di Venezia. — Offici a Sestiere Dorloduro, n. 2050, Venezia.

104. Società civile per l'illuminazione della città di Verona — Officina del gas, viale fuori porta Vittoria, Verona.

105. Aziende municipalizzate acquedotto, gas, elettricità, tramvie — Officina del gas, via San Biagio, n. 38, Vicenza.

106. Società anonima per l'industria del gas in Augsburg — Officina del gas, viale della Stazione, Ancona.

107. Carlo Alessandrini — Officina del gas, via delle Mura, Ascoli Piceno.

108. Società ing. Carlo Camuzzi e C. — Officina del gas, via Ugo Bassi, Bagni di Montecatini.

109. Azienda comunale acqua e gas — Officina del gas, via Nuova, n. 21, Cagliari.

110. Società italiana dell'industria del gas — Officina Porta Pescara, Chieti.

111. The Tuscan gas company Ltd Londra — Officina del gas, via Corneto, Civitavecchia.

112. Società civile per l'illuminazione a gas della città di Firenze — Officina, via Pisana, n. 2, Firenze.

113. Società anonima per l'industria del gas in Augsburg — Officina del gas, via Castiglione, n. 34, Foggia.

114. Azienda autonoma comunale dell'officina a gas, via del Gazometro, n. 2, Livorno.

115. The Tuscan gas company Ltd Londra — Officina del gas, via Lorenzo Nottolini, n. 4, Lucca.

116. Ing. Walter Rothenbach e C. — Officina del gas, stazione ferroviaria, Perugia.

117. Azienda comunale del gas — Officina, viale Circonvallazione, Pesaro.

118. Azienda municipale autonoma del gas di Pisa di proprietà del comune di Pisa — Officina, viale Cesare Battisti, n. 139, Pisa.

119. Società ing. Carlo Camuzzi e C. — Officina del gas, via Ciliegiola, n. 51 *bis*, Pistoia.

120. Municipio di Sassari, gestione officina gas di proprietà della ditta ing. Passeri e C., corso Vico, n. 1, Sassari.

121. Compagnie générale pour l'eclairage et le chauffage par le gas — Officina, via Chiantiggiana, n. 7, Siena.

122. Società Rothenbach e C. — Officina del gas, via Cairoli, n. 18, Viareggio.

123. Società franco-italiana per l'industria del gas — Officina, piazza della ferrovia, Aversa.

124. The tuscan gas company Ltd Londra — Officina del gas, via Napoli, n. 244, Bari.

125. Société anonyme d'éclairage du centre — Officina del gas, via Regina Margherita, n. 29, Barletta.

126. Gestione municipale del gas — Officina, via Parco Reale, Caserta.

127. Società franco-italiana per l'industria del gas — Officina, via del Gazometro, Catanzaro.

128. Società elettrica del mezzogiorno d'Italia — Officina del gas, via Olivella, Nocera Inferiore.

129. Società elettrica leccese — Officina del gas, viale Brindisi, n. 2, Lecce.

130. Compagnie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gas — Officina del gas, via Gazometro, n. 130, Catania.

131. Società italiana per il gas — Officina, fuori porta Panittieri, n. 2, Girgenti.

132. The Malta e Mediterranean gas company Ltd — Officina del gas, via Gazometro, n. 4, Marsala.

133. The Malta e Mediterranean gas company Ltd — Officina del gas, via Mazzini, n. 34, Trapani.

Roma, li 26 marzo 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **252**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede a mantenere la dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento acquistato da altra ditta.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 28 marzo 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale n. 81 del 15 aprile 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della fonderia in ghisa « F. Colombo e C. » sito in Monza, via Luciano Manara, n. 478, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale n. 81, del 15 aprile 1916, in seguito a trapasso di proprietà, continua a rimanere tale, sotto la nuova ragione sociale: « Fonderia cav. A. Anzani », già F. Colombo e C.

Roma, li 28 marzo 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. 253. — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 492, riguardante la conversione in legge dei Regi decreti 20 settembre 1914, numero 1027 — 24 settembre 1914, n. 1053 — 15 novembre 1914 nn. 1249, 1251, 1253.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in leggi il R. decreto 20 settembre 1914 n. 1027, il R. decreto 24 settembre 1914. n. 1053 rettificato con R. decreto 27 settembre 1914, n. 1220; il R. decreto 15 novembre 1914 n. 1249; il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1251; il R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.

N. **254.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Legge n. 498, che converte in legge il R. decreto n. 633 in data 2 maggio 1915, concernente la protezione delle ferrovie in caso di guerra.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 29 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto n. 633 in data 2 maggio 1915, che approva la istruzione per la protezione delle ferrovie in caso di guerra, modificato come segue il n. 9 dell'art. 98 di detta istruzione ivi allegata:

« Le autorità militari e quelle di pubblica sicurezza hanno facoltà di visitare le località anche abitate, adiacenti e prospicienti le ferrovie e d'imporre la chiusura di finestre, porte o altre aperture adiacenti o prospicienti a linee ferroviarie, stazioni, impianti ferroviari, ecc. ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data Roma, addì 29 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Morrone.

N. 255. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 291, che converte in legge il R. decreto n. 713 in data 20 maggio 1915, riguardante disposizioni per la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano il R. esercito e la R. marina.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge il R. decreto del 20 maggio 1915, n. 713, riguardante la vigilanza diretta dell'autorità militare sugli stabilimenti ed edifici che interessano l'esercito e la marina.

Art. 2.

L'efficacia delle disposizioni del predetto decreto, già limitata al 31 dicembre 1915, viene prorogata sino al termine della presente guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.

N. **256.** — UFFICIALI IN CONGEDO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 493, che converte in legge il R. decreto 15 aprile 1915, n. 483, concernente la nomina, in caso di chiamata alle armi, dei furieri maggiori o furieri in congedo ai gradi dell'attuale gerarchia: il R. decreto 27 aprile 1915, n. 535, concernente la sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa: ed il R. decreto 18 maggio 1915, n. 668, concernente le dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti:

1° n. 483 del 15 aprile 1910, relativo alla nomina, in caso di chiamata alle armi, dei furieri maggiori o furieri in congedo ai gradi dell'attuale gerarchia;

2° n. 535 del 27 aprile 1915, relativo alla sospensione dei licenziamenti dalle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa;

3° n. 668 del 18 maggio 1915, relativo alle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.

N. **257.** SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. - **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** - (Sottosegretariato armi e munizioni). - 31 marzo 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Fratelli Orsenigo. — Stabilimento meccanico, Figino Serenza (prov. di Como).
2 Fratelli Orsenigo. — Stabilimento meccanico, Lovere (Bergamo).
3. Società anonima distilleria di Cavarzere. — Stabilimento di Cavarzere (prov. Venezia).
4. Società italiana Davey Bickeford. — Fabbrica di munizioni, stabilimento di Taino (prov. di Como).
5. Barettoni e Granotto. — Stabilimento meccanico, Sant'Orso (prov. Vicenza).
6. Società Idroelettrica Ligure, per la miniera di lignite di « Luni », sita in località Molicìara Maiocco nel comune di Castelnuovo di Magra (Genova).
7. Società italiana prodotti esplodenti. — Stabilimento di Spilamberto (prov. Modena).
8. Edgardo Finzi. Cuoificio Veneto, Portogruaro (prov. di Venezia).

9. Società anonima « Bonavita ». Fabbrica di feltro, via Theodoli, Forlì.

10. Società anonima di Monteponi. — Fabbrica di bianco di zinco, località Bellavista e Scalo, Iglesias (prov. Cagliari).

11. Società anonima di Monteponi. — Fonderia di piombo, Iglesias (prov. Cagliari).

12 Cesare e Eugenio Foà. Stabilimento per la costruzione di aeroplani, via Ligorio Pirro al Vomero, Napoli.

13. Officine meccaniche Oretee. — Via Calvani, Palermo.

14. Società anonima delle miniere carbonifere del Bacinello, per le miniere di lignite, situate nei comuni di Roccalbegna Campagnatico e Scansano (prov. Grosseto).

Roma, li 31 marzo 1917.

MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

N. **258**. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 539, relativo alla repressione della caccia ai colombi viaggiatori**. (Gabinetto del ministro). — 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il nostro decreto 1° luglio 1915, n. 1051, con cui furono vietati i viaggi e sospesi gli addestramenti dei colombi di tutte le colombaie civili del Regno, o appartenenti a privati;

Considerata la necessità di reprimere più severamente la caccia ai colombi viaggiatori, che per l'anzidetto decreto si ri-

solve in un danneggiamento di un mezzo di comunicazione di notizie di carattere esclusivamente militare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e dei culti, dell'interno e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, anche a scopo di caccia, uccide, o altrimenti rende inservibili, o deteriora colombi viaggiatori, o ne cagiona la dispersione, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio militare di comunicazioni o di segnalazioni eseguito con tale mezzo, è punito con la reclusione o con la detenzione da un mese fino a cinque anni, salvo che il fatto costituisca un reato più grave a norma delle leggi penali vigenti.

Art. 2.

La cognizione del reato previsto dal presente decreto è di competenza dei tribunali militari

Art. 3

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione e per la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI
MERRONE.
ORLANDO.
SACCHI.
RAINERI.

N. **259**. UFFICIALI IN CONGEDO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che sostituisce un membro della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati.** (Sottosegretariato armi e munizioni). — 5 aprile 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO CON QUELLO DELLA MARINA

Visto il R. decreto legge 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio attivo sotto le armi dei militari richiamati:

Visti i precedenti decreti ministeriali coi quali fu provveduto a costituire e mantenere al completo la commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto legge predetto;

Ritenuto che il capitano di vascello Bertetti comm. Giuseppe, essendo stato chiamato ad altra carica, non può più attendere ai lavori della commissione e che pertanto è necessario sostituirlo:

DECRETA:

A far parte della commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, in sostituzione del capitano di vascello Bertetti comm Giuseppe, è nominato il capitano di vascello Chelotti cav. Guido.

Dato a Roma, il 5 aprile 1917.

MORRONE.
CORSI.

N. **260.** — AVANZAMENTO. **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i colonnelli di cavalleria in servizio attivo permanente, per l'anno 1917.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1[9] aprile 1917.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i colonnelli di cavalleria in servizio attivo permanente, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1917, sia portato a tutto il 29 aprile 1916.

Il Ministro — MORRONE.

N. **261.** — PENSIONI — **Decreto luogotenenziale n. 487, concernente l'assegnazione di quote di pensioni privilegiate di guerra a titolo di alimenti.** (Direzione generale personali civili e affari generali), 15 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri al Governo conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvate con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e viste le modificazioni successive;

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1908, n. 574, per la esecuzione della legge suddetta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della grazia e giustizia, della guerra, della marina e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai genitori indigenti del militare morto a causa della guerra, o dichiarato irreperibile, o deceduto in istato di prigionia presso il nemico, spetta, a titoli di alimenti, una quota della pensione liquidata alla vedova, o dell'indennità, che le sia assegnata in caso di passaggio a nuove nozze, anche se manchino, o vengano a morire i figli nati dall'unione di essa col militare ed i loro discendenti.

Tale quota non può eccedere il limite stabilito dall'art. 2, n 1, della legge 30 giugno 1908, n. 335, e, fino alla concorrenza della quota stessa, sono ammessi il pignoramento ed il sequestro a favore degli aventi diritto.

Art. 2.

Nei casi previsti dal precedente articolo, le azioni degli interessati sono di competenza del pretore, qualunque sia il valore della causa: e devono osservarsi, in quanto siano applicabili, le altre disposizioni della citata legge del 30 giugno 1908, e del regolamento approvato, per l'esecuzione della medesima, col R. decreto 21 settembre 1908, n. 574.

Nulla è innovato alle norme vigenti sulla liquidazione delle pensioni o indennità anzidette.

Art. 3

L'applicazione delle disposizioni del presente decreto è limitata fino al 180° giorno dopo la pubblicazione della pace, o fino a quando sarà altrimenti disposto per legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli.
Cerrano.
Sacchi.
Morrone.
Corsi.
Meda.

N. **262.** TRASPORTI. — **Abbonamenti ferroviari di richiamati sotto le armi.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 12 aprile 1917.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha fatto noto che, in conseguenza del decreto luogotenenziale 11 gennaio 1917, n. 53, che stabilisce limitazioni nell'uso dei biglietti di abbonamento, le norme che regolano la sospensione dell'uso dei biglietti stessi da parte degli abbonati richiamati alle armi sono le seguenti:

1. La sospensione dell'uso degli abbonamenti appartenenti a richiamati alle armi di cui alla circolare n. 80 del *giornale militare* 1916 è consentita, con le modalità ivi stabilite, soltanto per le seguenti categorie di biglietti:

a) abbonamenti ordinari ed abbonamenti locali sulle linee varesine rilasciati per percorsi sino a 60 chilometri; abbonamenti ridotti per impiegati dello Stato e per studenti. Per questi biglietti la sospensione viene concessa qualunque sia la data del loro rilascio.

b) abbonamenti ordinari e l abbonamenti locali sulle linee varesine per percorsi oltre 60 chilometri, nonchè quelli per l'intera rete, rilasciati ai viaggiatori di commercio a partire dal 1° febbraio 1917.

2. Per tutti gli altri biglietti, cioè: abbonamenti speciali od abbonamenti ordinari e locali sulle linee varesine validi per più di 60 chilometri, emessi anteriormente al 1° febbraio, la sospensione sarà consentita solo in quanto se ne possa riprendere l'uso prima del 22 aprile. Se a questa data gli abbonati avranno ancora un periodo di validità da godere, avranno diritto al rimborso della quota parte del prezzo pagato proporzionale a tale periodo di validità, ed all'uopo potranno rivolgersi a qualunque stazione della rete, presentando regolare domanda in doppio esemplare e consegnando il biglietto. Per i biglietti poi dei quali non fosse stato ripreso l'uso psima del 22 aprile, potrà pure farsi luogo al rimborso della quota parte del prezzo pagato proporzionale al periodo di validità che rimaneva da godere nel giorno dal quale fu consentita la sospensione dell'uso del biglietto. A questo scopo gli interessati dovranno, a suo tempo, far do-

manda alla direzione generale delle ferrovie dello Stato — servizio commerciale — comprovando, con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, la loro permanenza sotto le armi fino alla data del 22 aprile.

Si interessano le autorità militari di portare quanto sopra a conoscenza dei militari loro dipendenti.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(2076) Roma, 1917 — Tip. F. Vegliera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1917 — 20 aprile

1917 FEBBRAIO 1°. – N. 363. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 508, che converte in legge il R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11, relativo alla costituzione del corpo aeronautico militare . . . . . Pag. 582

» 11. – » 364. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 402, relativo allo stipendio ed all'indennità di laboratorio del direttore tecnico e professore titolare per l'insegnamento dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica . . . . . » 583

» 18. – N. 365. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale che costituisce in Roma il museo storico del corpo aeronautico . . . . . » 584

» 18. – » 366. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che approva lo statuto del museo storico del corpo aeronautico . . . . . » 585

1917 MARZO 9. – » 367. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per la nomina a sostituto avvocato militare . . . . » 588

» 25. – » 368. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — Decreto luogotenenziale n. 535, col quale viene modificato il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 899, concernente restrizioni alla navigazione mercantile nelle acque territoriali dell'Adriatico e dell'Jonio. . . . . » 589

1917 APRILE 1°. – » 369. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 528, concernente il passaggio di militari dalla R. marina al R. esercito e viceversa. . . . . » 590

» 8. – » 370. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 569, col quale viene estesa la obbligatoria facoltà del prezzo agli acquisti e requisizione della lana, filati e tessuti di lana occorrenti alle amministrazioni militari » 592

1917 APRILE 7. — N. **271**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 565, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, sono aumentati della complessivo somma di lire 700.000.000 . . . . . *Pag.* 586

15. — » **272** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Soppressione della commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di Messina e aggregazione a quella di Palermo, che viene eretta in autonoma . . . . . » 587

16. — » **273**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio dalla R. marina al R. esercito di taluni militari delle classi 1885-86-87-88 . . . . . » 587

17. — » **274**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio . . . . . » 599

19. — » **275**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti, in servizio, fuori della ordinaria sede, presso comandi, stabilimenti, ed uffici delle truppe in campagna esclusi dalle indennità di guerra . . . . . » 600

CIRCOLARE N. **263**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Legge n. 508, che converte in legge il R decreto 7 gennaio 1915, n. 11, relativo alla costituzione del corpo aeronautico militare.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 1° febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a noi delegata, noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

È convertito in legge il decreto Reale 7 gennaio 1915, n. 11, circa la costit.zione del corpo aeronautico militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. 264. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 402, relativo allo stipendio ed all'indennità di laboratorio del direttore tecnico e professore titolare per l'insegnamento dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica.** — (Direzione generale genio). — 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al R. Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto luogotenenziale 11 giugno 1916, n. 776, che stabilisce il passaggio dell'Istituto militare di radiotelegrafia alla dipendenza del Ministero della guerra;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Lo stipendio di lire 7000 del direttore tecnico del laboratorio sperimentale, e professore titolare per l'insegnamento, dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica, di cui alla tabella annessa al decreto luogotenenziale 11 giugno 1916, n. 776, sarà accresciuto fino al massimo di lire 8000, mediante due aumenti quinquennali di lire 500, e l'indennità annua per la direzione del laboratorio è stabilita di lire 1000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CARCANO.

N. **265**. — DISPOSIZIONI VARIE — **Decreto luogotenenziale che costituisce in Roma il museo storico del corpo aeronautico**. — (Direzione generale d'aeronautica). 18 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 maggio 1909 col quale venne costituito il museo storico dei bersaglieri;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1911 relativo alla costituzione del museo storico dell'arma del genio;

Volendo dare anche al corpo aeronautico militare una spe-

ciale prova di benevolenza pei servizi resi al paese in ogni circostanza di pace e di guerra;

Su proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È costituito in Roma il museo storico del corpo aeronautico militare, il quale sarà retto da apposito statuto da approvarsi dal ministro della guerra.

Al museo stesso sarà affidata in custodia la collezione dei documenti e dei cimeli che concorrono ad illustrare le origini e la storia del corpo stesso.

Il ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 febbraio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.

N **266**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che approva lo statuto del museo storico del corpo aeronautico.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 18 febbraio 1917.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, che istituisce il museo storico del corpo aeronautico militare;

APPROVA:

L'annesso statuto del museo storico del corpo aeronautico militare, in esecuzione di quanto prescrive il decreto luogotenenziale predetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1917.

Il Ministro — MORRONE.

Statuto del museo storico del corpo aeronautico militare

Art. 1.

Il museo storico del corpo aeronautico militare ha sede in Roma, in appositi fabbricati demaniali, nel recinto di Castel S. Angelo, e dipende dal Ministero della guerra (Direzione generale d'aeronautica).

Suo scopo è di custodire degnamente le medaglie, i cimeli e i documenti che riguardano le origini e la storia del corpo.

Il museo è retto da apposito regolamento interno, compilato dal consiglio direttivo ed approvato dal Ministero della guerra.

Art. 2.

La direzione del museo è affidata ad un consiglio nominato dal Ministero della guerra (Direzione generale d'aeronautica) e composto di sette membri, e cioè:

il comandante d'aeronautica di sede a Roma, direttore;

un colonnello della direzione generale d'aeronautica, vicedirettore;

due ufficiali superiori e due ufficiali inferiori del corpo aeronautico (di cui possibilmente due in congedo) membri;

un ragioniere geometra del genio in servizio presso il corpo aeronautico, membro e segretario.

Tutti i componenti del consiglio, ad eccezione del direttore, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le deliberazioni del consiglio saranno prese a maggioranza assoluta di voti e non saranno valide se non con l'intervento di almeno cinque votanti.

Art. 3.

La direzione ha il compito di raccogliere ed esporre convenientemente i vari elementi della storia e della tecnica del corpo, quali sarebbero: trofei di guerra, medaglieri, busti, quadri e fotografie, documenti ed autografi, modelli e disegni di aeronavi e quant'altro si riferisca alle onorande vicende tecniche e storiche del corpo e dei singoli individui.

Art. 4.

Per la costruzione e manutenzione degli immobili e per le spese varie da sostenere per l'incremento del museo è fatta un'assegnazione annua sul bilancio del Ministero della guerra.

Art. 5.

Per l'amministrazione dei fondi il consiglio direttivo nominerà nel suo seno apposito consiglio d'amministrazione composto:

di un ufficiale superiore, presidente e relatore;
di un ufficiale inferiore, membro;
del ragioniere geometra del genio, membro e segretario.

Il detto consiglio renderà conto della sua gestione nei modi e colle formalità stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Per la gestione del materiale di dotazione del museo, saranno in massima osservate le norme che regolano il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio.

Art. 7.

Il personale operaio occorrente ai servizi di vigilanza, di pulizia e di custodia del museo sarà fornito dallo stabilimento di costruzioni aeronautiche; quello militare dal comando della divisione militare territoriale di Roma, che lo sceglierà tra i militari del corpo aeronautico.

Il Ministro — MORRONE.

N. **267.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Risultato del concorso per la nomina a sostituto avvocato militare.** Direzione generale personali civili e affari generali. — 9 marzo 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il codice penale per l'esercito;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'applicazione del testo unico stesso, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento organico per il servizio nei tribunali militari approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210, modificato con R. decreto 15 agosto 1893, n. 521;

Visto il decreto luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 491, riguardante la militarizzazione del personale civile della giustizia militare durante la guerra e per un periodo di sei mesi successivi alla dichiarazione di pace;

Visti i decreti ministeriali 13 agosto 1916 e 2 gennaio 1917, coi quali fu indetto un concorso a nove posti di sostituto avvocato militare di 2ª classe nel personale della giustizia militare;

Visti gli atti della commissione esaminatrice;

DECRETA:

Articolo unico.

I sottonominati ufficiali appartenenti al ruolo di segreteria dei tribunali militari sono dichiarati vincitori del concorso indetto coi precitati decreti ministeriali 13 agosto 1916 e 2 gennaio 1917 per la nomina a sostituto avvocato militare di 2ª classe nel personale della giustizia militare:

1° Tenente sostituto segretario di 1ª classe Manassero dott. Aristide, con punti 27.

2° Tenente sostituto segretario di 1ª classe Mirabella dottore Arrigo, con punti 26.

3° Tenente sostituto segretario di 1ª classe Meranghini dott. Umberto, con punti 25.

4° Tenente sostituto segretario di 1ª classe Ugenti dottore Domenico, con punti 24.

5° Tenente sostituto segretario di 1ª classe Delrio dott. cav. Raffaele, con punti 23.

6° Tenente sostituto segretario di 2ª classe Scordato dottore Salvatore, con punti 22.

7° Tenente sostituto segretario di 2ª classe Ragno dottore Francesco, con punti 21.

8° Tenente sostituto segretario di 1ª classe Ciardi dott. cav. Giuseppe, con punti 20.

9° Tenente sostituto segretario di 1ª classe Pericone dott. cav. Nunzio con punti 19.

Il Ministro — MORRONE

N. **268**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto luogotenenziale n. 535, col quale viene modificato il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 899, concernente restrizioni alla navigazione mercantile nelle acque territoriali dell'Adriatico e dell'Jonio.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). 25 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto n. 889 del 13 giugno 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto coi ministri degli affari esteri, delle colonie e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo capoverso dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 899 del 13 giugno 1915 e modificato nel modo seguente:

« Nelle ore comprese fra il tramonto e il sorgere del sole, le navi, barche, battelli e galleggianti di qualsiasi bandiera, presenti nelle acque territoriali del mare Adriatico e del mare Jonio, debbono trovarsi ricoverati in un porto o tirati in secco sulla spiaggia, ma mai ancorati in mare. I trasgressori saranno fatti segno al fuoco delle guardie littoranee ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI.
CORSI.
SONNINO.
COLOSIMO.
- ACQUA.

N. **269**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 528, concernente il passaggio di militari dalla R. marina al R. esercito e viceversa.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1457;

Vista la legge 1° febbraio 1900, n. 26;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà ai ministri della guerra e della marina, durante la presente guerra, di trasferire dai ruoli del R. esercito a quelli della R. marina e viceversa quei militari che, per speciali loro qualità o per necessità della guerra stessa, si ritenga possano essere più utilmente impiegati, a giudizio dei due ministri interessati, nel corpo o nella categoria cui verrebbero così assegnati.

Art. 2.

I militari trasferiti dal R. esercito alla R. marina e viceversa resteranno vincolati alla ferma di più breve durata tra quella che ad essi spetterebbe nell'esercito e quella che spetterebbe nella marina.

Art. 3.

I militari trasferiti dal R. esercito alla R. marina, se appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile saranno inscritti nei ruoli del corpo R. equipaggi; gli altri faranno parte della riserva navale, ai termini dell'art. 12 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860.

Quelli trasferiti dalla R. marina al R. esercito prima del 31 dicembre del 12° anno del loro obbligo di servizio rimarranno ascritti all'esercito permanente fino alla data suddetta, nella quale essi faranno passaggio nella milizia territoriale. Coloro invece che vi siano trasferiti posteriormente saranno direttamente ascritti alla milizia territoriale.

Art. 4.

È parimenti data facoltà ai predetti due ministri, durante la presente guerra, di reinscrivere nelle liste di leva di terra

gli inscritti di leva di mare che, per le loro qualità fisiche, pur non essendo idonei al servizio militare nella R. marina, si presumano idonei per il servizio militare nel R. esercito.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CORSI.
MORRONE.

N. **270**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale n. 569, col quale viene estesa l'obbligatoria facoltà del prezzo agli acquisti e requisizioni della lana, filati e tessuti di lana occorrenti alle amministrazioni militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273;
Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;
Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il decreto luogotenenziale del 29 agosto 1915, n. 1352;
Visto il decreto luogotenenziale del 4 maggio 1916, n. 539;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri della marina, di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria e commercio;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le disposizioni di massima di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale n. 1352 del 29 agosto 1915, relative alla obbligatorietà del prezzo per gli acquisti e le requisizioni di alcune derrate e generi occorrenti all'amministrazione militare, sono estese anche agli acquisti ed alle requisizioni della lana, filati di lana e tessuti di lana occorrenti alle amministrazioni militari durante la guerra, per l'equipaggiamento dell'esercito.

Art. 2.

I prezzi saranno stabiliti dal Ministero della guerra mediante notificazione nella *gazzetta ufficiale*, sia per le lane nostrali che estere da pettine o da carda o da materassi, sia per i filati che per i tessuti.

Tali prezzi non potranno ad ogni modo essere superiori:

per le lane nazionali della prossima tosa alla media dei prezzi ricavati dai produttori durante la tosa precedente, accresciuti del 10%;

per le lane estere ai prezzi reali di origine alla data degli acquisti fatti dai relativi importatori, aggiunte le spese, interessi commerciali del capitale, più il profitto del 3%.

Per i filati e tessuti sarà tenuto calcolo delle spese supplementari di filatura, ritorcitura, tintura, cali normali e tessitura.

Art. 3.

Contro i prezzi così fissati, e quindi contro il relativo ammontare è escluso ogni diritto od azione o ricorso; conseguentemente per gli acquisti e requisizioni sopraindicate non ricorre l'applicazione della lettera *a*) dell'art. 8, e del 3° comma dell'art. 10 del R. decreto 22 aprile 1915, n. 506.

Art. 4.

Ogni controversia, che all'infuori del prezzo, potesse sorgere in dipendenza del presente decreto è demandata al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto come all'art. 10 del decreto 26 giugno 1915, n. 993.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione per l'intera durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 6 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA

Boselli.
Sacchi.
Carcano.
Mortone.
Corsi.
Raineri.
De Nava

N. **271.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 505, col quale gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916 917, sono aumentati della complessiva somma di lire 700.000.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 7 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 23.	« Corpi di fanteria — Ufficiali, ecc	L.	4.000.000.—
» 24.	« Distretti di reclutamento — Ufficiali, ecc.	»	1 500.000.—
» 25.	« Corpi di fanteria. — Sottufficiali, ecc.	»	5.000.000.—
» 28.	« Corpi e servizi di artiglieria — Ufficiali, ecc.	»	1 800.000.—
» 29.	« Corpi e servizi di artiglieria — Sottufficiali, ecc.	»	1.500.000.—
» 30.	« Corpi e servizi del genio Ufficiali, ecc.	»	800.000.—
» 32.	« Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, ecc.	»	600.000.—
» 34.	« Carabinieri reali — Indennità eventuali.	»	700.000.—
» 35.	« Carabinieri reali — Assegni, ecc.	»	60.000.—
» 37.	« Corpo e servizio sanitario — Ufficiali, ecc.	»	2.600.000.—

Cap. n. 38.	« Corpo e servizio sanitario — Sottufficiali, ecc	L.	350.000.—
» 40.	« Compagnie di sussistenza - Sottufficiali, ecc.	»	60.000.—
» 41.	« Spese di leva ed assegni, ecc .	»	1.600 000.—
» 44.	« Compagnie di disciplina, ecc. .	»	130 000.—
» 51.	« Indennità e spese per viaggi, ecc.	»	12.000.000.—
» 52.	« Indennità per servizi e posizioni speciali, ecc	»	4.600.000.—
» 55.	« Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari.	»	15 000.000.—
» 59.	« Spese generali dei corpi, istituti, ecc.	»	4.800.000.—
» 61.	« Spese per le pubblicazioni militari, ecc.	»	100 000.—
» 67.	« Casermaggio e combustibili per le truppe	»	1.500.000.—
» 83.	« Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc.	»	80.000.000.—
» 99bis.	« Spese per la guerra	»	561.279.950,20
» 99-VI.	« Sussidi alle famiglie bisognose dei connazionali richiamati alle armi residenti in Francia . .	»	20.049,80
		Totale L.	700.000.000.—

Della somma assegnata al capitolo 99bis « Spese per la guerra » lire cinquanta milioni (L. 50.000.000) saranno erogate per dazi doganali e lire quarantadue milioni ottocento mila (L. 42.800.000) per imposta di ricchezza mobile ed altre ritenute erariali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 7 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. 272. UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Soppressione della commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di Messina e aggregazione a quella di Palermo, che viene eretta in autonoma.** (Sottosegretariato armi e munizioni). — 15 aprile 1917.

Questo Ministero, d'accordo con quello della marina, è venuto nella determinazione di sopprimere la commissione per le esonerazioni temporanee di Messina, aggregandone la circoscrizione a quella di Palermo, che avrà pertanto giurisdizione nella circoscrizione delle divisioni di Palermo e Messina e sarà eretta in autonoma ai sensi del n. 2 delle norme di attuazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno successivo, n. 887.

Pertanto, a partire dal 15 aprile corrente, vengono modificate in questo senso le competenze e le circoscrizioni delle commissioni locali che risultano dalla tabella contenuta nella circolare n. 92 del *giornale militare ufficiale*, dispensa 7ª, dell'anno 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. 273. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggio dalla R. marina al R. esercito di taluni militari delle classi 1885, 86 87 e 88.** — (Direzione generale leva e truppe). — 16 aprile 1917.

In applicazione del decreto luogotenenziale n. 528 del 1° aprile 1917, i Ministeri della marina e della guerra hanno determinato di trasferire nel R. esercito taluni militari del corpo R. equipaggi appartenenti alle classi 1885, 86, 87 e 88.

Per la sollecita esecuzione di tale trasferimento il Ministero della marina provvederà ad avviare i militari dei quali trattasi — secondo il distretto militare nei ruoli del quale saranno inscritti — ai centri sottoindicati, avendo cura che i cannonieri e torpedinieri siano assegnati all'artiglieria da fortezza e tutti gli altri ai depositi di fanteria di linea.

DISTRETTI MILITARI nei ruoli dei quali i militari verranno inscritti	Deposito di fanteria di linea al quale saranno avviati (esclusi i cannonieri e torpedinieri)	Centro di artiglieria da fortezza al quale saranno avviati i cannonieri e torpedinieri
Torino - Pinerolo - Novara - Vercelli e Ivrea.	Genova	Torino
Alessandria - Casale - Voghera - Pavia - Cuneo e Mondovì	Livorno	Alessandria
Milano-Monza-Como-Lodi-Varese-Brescia-Lecco e Bergamo	Venezia	Alessandria
Genova - Piacenza - Cremona - Parma-Reggio Emilia e Savona	Genova	Genova
Verona-Vicenza-Mantova-Padova-Belluno e Treviso	Venezia	Verona
Bologna-Modena - Ferrara-Rovigo-Venezia-Sacile-Ravenna e Forlì . . .	Ancona	Venezia
Ancona - Pesaro - Macerata - Chieti - Teramo - Ascoli Piceno-Aquila-Sulmona-Campobasso e Foggia	Ancona	Ancona
Firenze - Arezzo - Pistoia-Livorno-Siena-Lucca e Massa	Livorno	Spezia
Roma - Frosinone - Perugia - Spoleto e Orvieto	Napoli (31° fant.)	Roma
Napoli-Caserta - Gaeta - Benevento-Salerno-Campagna-Avellino e Nola .	Napoli (31° fant.)	Gaeta
Bari-Barletta-Lecce-Taranto-Potenza-Catanzaro-Reggio Calabria-Cosenza e Castrovillari	Bari	Taranto
Palermo - Girgenti - Trapani - Cefalù - Messina - Siracusa - Caltanissetta e Catania	Bari	Messina
Cagliari e Sassari.	Ozieri	Maddalena

Il Ministero della marina invierà, per ora, ai depositi e centri suindicati un elenco nominativo dei militari trasferiti, con tutte le indicazioni necessarie per poterli esattamente identificare.

I depositi e centri suddetti invieranno subito copia di tali elenchi ai distretti militari cui i militari debbono essere ascritti, per comunicazione e perchè i distretti possano a loro volta partecipare il numero di matricola assunto dai militari stessi.

Il Ministero della marina trasmetterà poi, non appena possibile, ai distretti militari gli estratti matricolari completi dei militari in questione e, in base a tali estratti, i distretti potranno procedere a sistemare regolarmente la posizione matricolare dei militari dei quali trattasi, inscrivendoli sui ruoli della rispettiva classe e compilando subito in unico esemplare il foglio matricolare (mod. 59) da trasmettersi al deposito o centro dal quale ciascun militare sarà stato incorporato.

Il giorno 15 maggio p. v. i comandi di distretto segnaleranno a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa — Ufficio del direttore generale) il numero dei militari per i quali ha avuto luogo il trasferimentoe che si sono effettivamente presentati alle armi.

Il Ministro — MORRONE.

N. 274. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni ed infermità dipendenti da cause di servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 aprile 1917.

Questo Ministero ha constatato che, nonostante le esplicite disposizioni ed istruzioni date con le circolari 891 del 1915, 162, 457 e 651 del 1916, continuano a verificarsi gli inconvenienti, più volte lamentati, per la mancata o ritardata corrisponsione della indennità di trasferta a militari in licenza di convalescenza per ferite o infermità dipendenti, o che debbano presumersi dipendenti, da cause di servizio.

Il Ministero pertanto richiama, ancora una volta, tutte le amministrazioni militari alla stretta osservanza delle suaccennate disposizioni, ed in particolar modo gli ospedali ed i luoghi di cura di qualsiasi specie perchè tengano più specialmente presente:

a) di dichiarare *sempre* in modo esplicito sui biglietti di uscita se la lesione od infermità sia *dipendente, o si presuma dipendere*, da causa di servizio, attenendosi alle direttive date con la circolare 162 del 1916;

b) di non omettere *mai* di informare, senza indugio e caso per caso, il deposito del corpo, cui appartengono i militari inviati direttamente in licenza di convalescenza, del preciso domicilio dei militari stessi.

Il Ministro — MORRONE.

N. **275**. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti, in servizio, fuori della ordinaria sede, presso comandi, stabilimenti ed uffici delle truppe in campagna esclusi dalle indennità di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 aprile 1917.

Per evitare dubbi e quesiti, si avverte che le disposizioni del decreto ministeriale 7 febbraio 1917 (circolare n. 103) devono intendersi applicabili anche al personale civile delle amministrazioni militari dipendenti.

Quindi anche a tale personale è dovuta l'indennità di marcia, secondo il grado militare di assimilazione, quando presta servizio, *fuori dell'ordinaria sede*, presso quei comandi, stabilimenti ed uffici in cui, a norma del suddetto decreto, il personale militare ha diritto a tale indennità.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(1078) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1917 — 20 aprile

1917 APRILE 12. - N. 276. — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 596, col quale viene modificato il limite di statura necessaria per la idoneità al servizio militare e sono chiamati a nuova visita i riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1889 al 1898 . . . . . Pag. 601

» 19 - » 277. — RECLUTAMENTO. — Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1899 e per la nuova visita dei riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1889 al 1898 . . . . . » 603

CIRCOLARE N. **276.** — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 596, col quale viene modificato il limite di statura necessario per la idoneità al servizio militare e sono chiamati a nuova visita i riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1889 al 1898.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n. 638;
Visto l'articolo 62 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di statura per l'idoneità al servizio militare nel R. esercito è di un metro e cinquanta centimetri.
Gli inscritti di leva che abbiano o superino la statura di un metro e quarantotto, ma non raggiungano quella di un metro e cinquanta centimetri, sono mandati rivedibili; trascorso però il periodo della rivedibilità senza che abbiano raggiunto tale statura, sono riformati.
Sono senz'altro riformati coloro che abbiano statura inferiore a un metro e quarantotto centimetri.

Art. 2.

In relazione al disposto del precedente articolo sono chiamati per ora a nuova visita presso il proprio consiglio di leva tutti i cittadini nati negli anni dal 1889 al 1898 inclusivo i quali furono mandati rivedibili o riformati per avere una statura inferiore ai metri 1.54, ma che raggiungeva i metri 1.47, anche nel caso che la decisione di rivedibilità o di riforma sia stata pronunciata in occasione delle visite di revisione dei riformati ordinate con i decreti luogotenenziali 1° agosto 1915, n. 1166, 16 gennaio 1916, n 35; 30 marzo 1916, n. 367; 1° ottobre 1916, n. 1239, e 3 dicembre 1916, n. 1666.
Quelli dei cittadini anzidetti, che nella nuova visita risulteranno idonei alle armi, saranno arruolati nella categoria loro spettante, per seguire le sorti della classe del loro anno di nascita.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166, e quelle di cui all'articolo 1, secondo comma, dell'altro decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916, n. 35, sono applicabili ai riformati chiamati a nuova visita col presente decreto che verranno a trovarsi nelle condizioni di cui negli articoli stessi.

Art. 4.

Il ministro della guerra determinerà le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.

N. **277**. — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1899 e per la nuova visita dei riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 1889 al 1898.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 aprile 1917.

1. In relazione all'art. 1 del decreto luogotenenziale del 1° febbraio 1917, n. 112, questo Ministero ordina che le operazioni della leva sulla classe 1899 abbiano principio il 2 maggio 1917.

In conseguenza, col 1° maggio 1917 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1898, ai termini dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. In applicazione dell'art. 2 del decreto luogotenenziale del 12 aprile 1917, n. 596, contemporaneamente alle operazioni della leva sulla classe 1899 i consigli di leva procederanno alla nuova visita dei cittadini nati negli anni dal 1889 al 1898 inclusive, i quali nelle leve rispettive o in visita di revisione furono riformati *dai consigli di leva* per avere una statura inferiore ai metri 1.54 ma che raggiungeva i m. 1.47.

3. I comandi dei distretti militari prevvederanno perchè siano precettati a presentarsi al distretto i militari, anche se provenienti dalla regia marina, che furono riformati *in rassegna* per avere una statura compresa fra i metri 1.50 e i metri 1.54, e non siano, bene inteso, stati già dati in nota ai consigli di leva per le precedenti revisioni: e nel caso che

essi non siano riconosciuti inabili per altra infermità od imperfezione provocheranno i provvedimenti del comando del corpo d'armata per l'annullamento degli atti di rassegna ad essi relativi, disponendo poscia per la loro incorporazione.

Termini per le operazioni della leva, costituzione e convocazione dei consigli di leva e disposizioni procedurali

4. La sessione della leva sulla classe 1899 resterà aperta dal 2 maggio al 31 agosto 1917, riservandosi il Ministero di determinare a tempo opportuno la data in cui dovrà chiudersi la leva.

5. Le sedute ordinarie dei consigli di leva saranno esclusivamente destinate per la verificazione delle liste di leva della classe 1899; per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti e capilista della classe 1898 che furono mandati rivedibili alla classe 1899 *per deficienza di statura*; *degli* inscritti *nati nel secondo e nel terzo quadrimestre dell'anno 1899* e di quelli nati nel primo quadrimestre *che non furono già arruolati dalle commissioni di arruolamento presso i distretti militari;* e per la nuova visita dei riformati per deficienza di statura.

Gli inscritti o capilista della classe 1898 che furono mandati rivedibili alla leva sulla classe 1899 *per altre cause all'infuori della deficienza di statura,* saranno chiamati all'esame personale ed arruolamento in apposite sedute che avranno luogo fra il 15 ed il 31 agosto del corrente anno e che i prefetti e sottoprefetti stabiliranno in numero sufficiente con la pubblicazione dell'ordine sulla leva.

Gli inscritti o capilista sulla classe 1898 che furono rimandati alla leva sulla classe 1899 per legali motivi saranno precettati a presentarsi non appena sia venuta a cessare la ragione del rimando.

6 Le sedute ordinarie di cui alla prima parte del numero precedente incominceranno *in tutti i circondari* il giorno 2 maggio 1917 e si svolgeranno *inderogabilmente, senz'altra interruzione all'infuori dei giorni festivi,* entro il termine che per ciascun circondario sarà assegnato dal comando del corpo d'armata: il quale determinerà pure a quali consigli di leva, oltre a quelli che già l'ebbero nelle scorse leve, sarà assegnato un secondo ufficiale medico, nonchè il numero degli inscritti

o riformati per deficienza di statura che ciascun medico dovrà visitare in ogni seduta.

Resta inteso che per i circondari di Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo sarà costituito, oltre al consiglio di leva ordinario, un consiglio di leva supplementare che funzionerà indipendentemente dall'altro nel medesimo capoluogo ed a cui saranno assegnati, al pari di quello ordinario, due ufficiali medici.

7. Tutti coloro che saranno arruolati in 1ª categoria saranno incorporati: e perciò anche in questa leva non avrà luogo la estrazione a sorte. Gli inscritti saranno quindi contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva, e la verificazione definitiva delle liste di leva avrà luogo all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il semplice controllo tra le liste di leva della prefettura o sottoprefettura e quelle tenute dai comuni.

In occasione poi della proclamazione delle decisioni emesse in ciascuna seduta dal consiglio di leva, il presidente, a mente dell'art. 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento, inviterà pubblicamente gli astanti a dichiarare se sia incorsa alcuna omissione nella compilazione della lista e, all'occorrenza, provvederà in conformità del citato articolo di legge.

8 Per ogni circondario (*anche presso il consiglio di leva supplementare*) *la visita dei riformati per deficienza di statura dovrà precedere quella degli inscritti della classe 1899*, e quindi nella tabella delle sedute si farà risultare chiaramente a quali sedute dovranno presentarsi gli uni e a quali gli altri, in modo che gli uffici comunali possano trarre dalla tabella stessa tutti i dati necessari per la regolare precettazione degli interessati

Nella tabella stessa si indicherà pure quali inscritti e riformati dovranno presentarsi al consiglio di leva ordinario e quali a quello supplementare, provvedendo perchè quelli appartenenti ad uno stesso comune siano tutti chiamati davanti al medesimo consiglio di leva, e la sede del consiglio stesso sia chiaramente indicata nel manifesto e nei precetti personali.

9 L'ordine della leva, conforme all'annesso allegato *A*, porterà la data del 20 aprile 1917, ed i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia *immediatamente* pubblicato in tutti i comuni.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata, il quale provvederà alla destinazione ai consigli di leva degli ufficiali delegati.

degli ufficiali medici, di quelli dei carabinieri reali e degli scritturali militari.

10. In ordine alla cancellazione dalle liste della leva di terra dei giovani nati nel secondo e nel terzo quadrimestre dell'anno 1899 che abbiano i requisiti per concorrere alla leva di mare, si osserveranno le norme di carattere permanente impartite con la circolare 16 febbraio 1917, n. 2026.

Invece, per la eventuale cancellazione dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno stesso si osserverà il disposto dal seguente n. 25.

11 L'accertamento della idoneità fisica degli inscritti della classe 1899 e dei riformati per deficienza di statura dovrà essere eseguito con le norme in vigore, secondo le quali:

a) devono essere arruolati gli uomini che abbiano la statura di m. 1,50;

b) devono essere arruolati anche gli uomini che si ritengono idonei soltanto ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, tenendo presenti le avvertenze contenute nel n. 14 della circolare n. 755 del 1916, anche in ordine alle annotazioni da apporsi sulle schede personali e sui fogli matricolari;

c) devono essere mandati rivedibili coloro che abbiano una statura compresa fra i m. 1.48 e i m. 1.50: avvertendo che anche per i già riformati per deficienza di statura nati negli anni 1895, 1896, 1897 e 1898 il periodo della rivedibilità dovrà essere regolato in relazione al disposto dal seguente n. 29.

Si rammenta che l'abrogazione dell'art. 2 dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare non importa l'abolizione della misurazione del torace e della relativa inscrizione sulle schede personali e sulle liste di leva.

12. In ordine agli inscritti e riformati da ammettersi a visita per delegazione; alla compilazione dei fogli matricolari mod. 59, anche per gli inscritti e riformati che saranno arruolati nella 3ª categoria; alla richiesta dei certificati penali; ed al controllo per parte dei distretti militari del numero degli inscritti e riformati che saranno stati arruolati nelle tre categorie, si seguiranno le norme di cui ai nn. 15, 16, 17, 18 e 25 della circolare n 755 del 12 dicembre 1916.

Così pure si rammenta che per gli inscritti e riformati che subito dopo l'arruolamento da parte del consiglio di leva devono essere avviati al distretto, l'ufficiale delegato in 1° dovrà astenersi dal compilare il ruolino mod. 14 di cui al § 188 del regolamento sul reclutamento.

Disposizioni relative ai riformati per deficienza di statura.

13. I riformati per deficienza di statura dovranno presentarsi muniti della dichiarazione di riforma, che sarà ritirata al momento in cui verrà loro consegnata la scheda personale.

14. Per i riformati nati anteriormente al 1895 che risulteranno tuttora inabili al servizio militare, anche soltanto in modo temporaneo (salvo, beninteso, che si tratti di malattie di carattere transitorio per cui sia sufficiente il rimando ad altra seduta), e così pure per quelli nati posteriormente che risulteranno inabili in modo assoluto, i consigli di leva confermeranno la decisione di riforma, e consegneranno loro una nuova dichiarazione di riforma mod. 26, con la data della nuova visita.

Quelli invece nati dal 1895 in poi che risulteranno inabili solo in modo temporaneo, saranno — a seconda dell'anno di nascita — rimandati alle sedute che avranno luogo fra il 15 e il 31 agosto 1917, ovvero mandati rivedibili alla leva ventura, giusta le disposizioni del seguente n. 29.

15. I riformati che nella nuova visita saranno giudicati idonei al servizio militare, verranno arruolati nella categoria che loro spetti *per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita, alla quale saranno ascritti:* e, per quanto concerne l'accertamento e la prova dell'eventuale diritto alla assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria, si terrà presente il disposto dal seguente n. 19 e — ove ne sia il caso — quello dell'ultima parte del successivo n. 30.

16. E' ovvio che i riformati chiamati a nuova visita con la presente circolare, essendo stati riformati (o confermati tali) da meno di due anni, potranno aspirare alla nomina ad ufficiale di milizia territoriale, soltanto se saranno assegnati alla 3ª categoria e limitatamente a quelle armi e a quei casi in cui le nomine siano ammesse.

17. I riformati che non potessero presentarsi al consiglio di leva perchè infermi, detenuti, ecc. dovranno essere rimandati, a seconda dei casi, ad una seduta successiva o a quella di chiusura della sessione stabilita pel 31 agosto 1917. Se anche in questa ultima seduta risultassero tuttora impediti a presentarsi saranno rimandati alla leva sulla classe 1900, ed occorrendo anche alle leve successive; avvertendo però che ove in tali leve fossero arruolati, il loro invio alle armi potrà effettuarsi *soltanto nel caso che siano in quel tempo ancora alle armi gli uomini della loro classe di nascita.*

Assegnazione o passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria degli inscritti della classe 1899 e dei riformati che saranno dichiarati idonei.

18. I diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria di cui all'art. 74 del testo unico delle leggi sul reclutamento (cioè quelli esistenti all'apertura della leva o che sorgano durante la leva stessa) possono essere invocati nonostante lo stato di guerra: tenendosi presente, per i capilista della classe 1899 *nati posteriormente all'anno 1894*, quanto si dispone col seguente n. 30.

19. I riformati per deficienza di statura chiamati a nuova visita e riconosciuti idonei al servizio militare potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria, non solo per i titoli esistenti all'atto dell'arruolamento, ma anche per quelli che esistevano al tempo della loro leva o che in seguito siansi verificati in base alle leggi in vigore al momento del perfezionarsi di essi, quand'anche tali titoli più non sussistano.

A tale effetto i già riformati stessi dovranno considerarsi alla medesima stregua dei rimandati per legale motivo, anche per quanto riguarda il caso di assegnazioni alla 2ª o 3ª categoria conseguite da loro fratelli nel frattempo, e perciò dovrà tenersi presente quanto è disposto dal § 434 delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907.

20. Per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'assegnazione od il passaggio alla 2ª od alla 3ª categoria si terranno presenti le norme contenute nei numeri dal 34 al 42 della circolare del 12 dicembre 1916, n. 755, sulle quali si richiama tutta l'attenzione degli uffici e dei consigli di leva.

Disposizioni per regolare la posizione dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899 che furono chiamati anticipatamente alla leva col decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, n. 112.

21. Sciogliendo la riserva contenuta nel n. 20 della circolare 1° febbraio 1917, n. 102, si determina che per regolare la posizione dei giovani nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899 che furono chiamati anticipatamente alla visita avanti alle speciali commissioni di arruolamento presso i di-

stretti militari, ai termini del decreto luogotenenziale n. 112 del 1° febbraio 1917, si osservino le norme contenute nei numeri seguenti.

22. Quelli dei giovani anzidetti che, pur risiedendo nel regno, non poterono presentarsi alle commissioni suddette per legittimo impedimento; quelli che — non essendosi presentati alle commissioni, giusta il n. 2 della citata circolare 1° febbraio, perchè risiedevano all'estero anteriormente al 1° febbraio — siano ritornati nel regno; e quelli che dalle commissioni furono ritenuti inabili al servizio militare, devono presentarsi al consiglio di leva per l'esame personale ed arruolamento durante le sedute ordinarie, giusta quanto prescrive la prima parte del precedente n. 5.

23. Pei giovani nati nel primo quadrimestre 1899 emigrati prima del 1° febbraio 1917 e tuttora residenti all'estero, si esserveranno le disposizioni del seguente n. 33.

24. Per coloro che, arruolati, eccepirono la qualità di stranieri, fu già provveduto con la circolare delli 11 febbraio 1917, n. 3916.

Se taluno non presentatosi alla commissione di arruolamento sollevi avanti al consiglio di leva eccezione di cittadinanza estera, il consiglio provvederà a suo riguardo con le norme ordinarie.

25. Per coloro che avevano i requisiti per concorrere alla leva di mare fu già provveduto con la circolare 23 marzo 1917, n. 2026-A, ordinandone, indistintamente per tutti, la cancellazione dalle liste della leva di terra, ed eventualmente anche dai ruoli del R. esercito, previo annullamento dell'arruolamento: e la circolare stessa continuerà ad avere applicazione per le tardive richieste che fossero ancora inoltrate dalle capitanerie di porto.

26. Per gli inscritti nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899 riguardo ai quali le commissioni di arruolamento emisero una *decisione definitiva* nei limiti della competenza loro attribuita in applicazione del decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, n. 112 (cioè *quelli residenti nel regno che furono arruolati ovvero dichiarati renitenti*) la leva deve considerarsi aperta fino dal 15 febbraio 1917 in base al disposto dell'art. 1 del citato decreto luogotenenziale e del n. 2 della circolare 102 del 3 febbraio 1917.

Di conseguenza è data ad essi facoltà di far valere anche i titoli all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria esistenti al

15 febbraio 1917 o sorti successivamente o che vengano a sorgere fino alla chiusura della leva sull'intera classe 1899, subordinatamente — s'intende — alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento.

Per gli inscritti invece *residenti all'estero*, anche se dichiarati renitenti, *e per quelli residenti nel regno che furono rimandati alla chiamata generale della leva sulla classe 1899 per essere stati riconosciuti non ancora idonei o per essere stati legalmente impediti a presentarsi alla commissione di arruolamento*, la leva deve considerarsi aperta solo col 2 maggio 1917 e perciò ad essi si applicheranno, a seconda dei casi, le norme contenute nei nn. 18 e seguenti e nel n. 34 della presente circolare.

27. I nomi dei giovani nati nel primo quadrimestre del 1899 dichiarati renitenti dalle commissioni di arruolamento, dovranno essere compresi nella lista generale dei renitenti della intera classe 1899.

Presentandosi, spontaneamente o in stato di arresto, uno dei detti renitenti, il consiglio di leva potrà prosciogliorlo in via amministrativa dalla nota di renitenza se risulti in modo non dubbio che egli risiedeva all'estero anteriormente al 1° febbraio 1917, ovvero che sia stato legittimamente impedito di presentarsi alla commissione di arruolamento nel periodo in cui essa procedette alle sue operazioni.

In ogni altro caso, il renitente dovrà essere subito deferito all'autorità giudiziaria.

28. I consigli di leva, nel procedere, al termine di ogni seduta, al prescritto controllo delle proprie decisioni, avranno cura di controllare anche la posizione di tutti gli inscritti nati nel primo quadrimestre del 1899, per accertarsi della esattezza e della perfetta rispondenza delle annotazioni che le commissioni di arruolamento ed i segretari comunali apposero a loro riguardo sulle schede personali e sulle liste di leva in conformità dei nn. 11, 13 e 16 della circolare n. 102 del 1° febbraio 1917.

Capilista della classe 1899 nati negli anni 1895, 1896 e 1897.

29. Con le precedenti circolari con cui furono chiamati anticipatamente alla leva (in confronto al termine normale stabilito dalla legge sul reclutamento) i giovani nati negli

ni 1895 e successivi, fu determinato, in via di massima, che iguardo a quelli dei giovani stessi i quali fossero rimandati uali rivedibili per due leve e fossero ritenuti tuttora inabili emporaneamente al servizio militare, la decisione di riforma vrebbe potuto essere pronunziata soltanto dopo che fosse corso il periodo della rivedibilità *quale è normalmente determinato dalla legge sul reclutamento.*

A tale intento fu disposto il loro rimando a speciali sedute, di cui furono volta per volta determinate le date, da tenersi durante l'anno in cui essi fossero per compiere il vicesimosecondo di loro età; e con lo stesso criterio dovrà essere regolata anche la condizione degli inscritti nati nel 1897 stati rimandati alla leva sulla classe 1899.

In ordine ai giovani di cui trattasi si osserveranno le norme seguenti:

a) i rivedibili della classe 1898 appartenenti per ragioni di età alla classe 1895 — ai quali si riferiva il n. 5 della circolare n. 755 del 1916 — dovranno, ove già non sia stato fatto, essere aggiunti *quali rivedibili* sulle liste di leva della classe 1899 per essere visitati, giusta il n. 5 della presente circolare, nelle sedute ordinarie ovvero nelle apposite sedute che avranno luogo fra il 15 ed il 31 agosto 1917, nel qual termine soltanto, se saranno giudicati inabili, potranno essere riformati;

b) i rivedibili della stessa classe 1898 appartenenti per età alla classe 1896 — ai quali si riferiva il n. 13 della stessa circolare n. 755 del 1916 — dovranno essi pure essere aggiunti *quali rivedibili* sulle liste di leva della classe 1899 e visitati nei limiti di tempo sovra detti. Se giudicati inabili saranno rimandati *quali rivedibili* alla leva sulla classe 1900: avvertendo però che la decisione di riforma non potrà per essi essere pronunziata prima del giugno 1918;

c) i rivedibili della classe 1899 appartenenti per età alla classe 1897, saranno rimandati, occorrendo, di leva in leva *quali rivedibili*, in modo che la decisione di riforma non abbia ad essere pronunziata prima del giugno 1919.

30. Quelli dei capilista sovra menzionati che saranno arruolati *seguiranno le sorti della classe di cui sarà in corso la leva all'atto del loro arruolamento:* ed anche agli effetti dell'accertamento dell'eventuale diritto alla assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria e della prova del diritto stesso saranno, naturalmente, considerati quali rivedibili ai sensi della legge sul reclutamento.

Arruolamenti volontari per la durata della guerra

31. Il Ministero avverte i comandi dei depositi e dei distretti che, come è accennato col n. 11 del manifesto allegato A, dal giorno 20 aprile 1917 (data del manifesto di chiamata alla leva) gli inscritti della classe 1899 non saranno più ammessi a presentare domanda per l'arruolamento volontario per la durata della guerra: come non vi saranno ammessi i già riformati per deficienza di statura chiamati a nuova visita.

32. In ordine alla segnalazione ai sindaci od ai prefetti e sottoprefetti dei militari in servizio quali arruolati volontari ordinari, di un anno o di guerra, ed alle formule da apporsi a loro riguardo sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli e ruoli matricolari, si osserveranno le norme contenute nei nn. 19 e 20 della circolare n. 755 del 12 dicembre 1916.

Servizio della leva all'estero.

33. Le operazioni della leva sulla classe 1899 avranno principio all'estero (anche per gli inscritti nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899) il 2 maggio 1917, così come è stato disposto per il Regno: ed in relazione a ciò le rispettive autorità diplomatiche e consolari potranno pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della classe 1899 sino al 30 settembre 1917.

Quindi gli inscritti residenti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare (ovvero presso il consiglio di leva nel regno) non più tardi della suddetta data del 30 settembre 1917.

34. In relazione al § 19 dell'istruzione pel servizio della leva all'estero, gli inscritti residenti all'estero, qualunque sia la località, potranno far valere i loro diritti all'assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria entro tutta la leva sulla classe 1899 per i titoli già perfetti all'apertura di questa (2 maggio 1917) ed entro tutta la leva sulla classe 1900 per i titoli che abbiano a verificarsi durante la leva sulla classe 1899.

35. Durante l'attuale stato di guerra nessun inscritto residente all'estero può fruire della dispensa provvisoria dal servizio militare. Le autorità consolari si limiteranno ad accertare

l'esistenza delle condizioni che darebbero diritto alla dispensa, affinchè gli inscritti che trovansi in tali condizioni possano fruirne quando sarà cessato lo stato di guerra.

Si richiama poi l'attenzione delle stesse autorità consolari e di quelle prefettizie e dei comandi dei distretti militari sulle disposizioni contenute nella circolare n. 50 del *giornale militare* del 1916, relativa alle modificazioni all'istruzione della leva all'estero durante l'attuale stato di guerra.

36. I riformati per deficienza di statura chiamati a nuova visita con l'art. 2 del decreto luogotenenziale del 12 aprile 1917 i quali si trovino all'estero, potranno subire la visita stessa presso le autorità consolari italiane del luogo in cui risiedono, con le norme consuete ma tenute presenti le avvertenze di cui ai precedenti nn. 11, 13, 14, 15, 16 e 17. Essi dovranno presentarsi alle autorità medesime, o al consiglio di leva nel Regno entro gli stessi termini di tempo stabiliti dal precedente n. 33, per gli inscritti della classe 1899.

Per i riformati stessi valgono le disposizioni contenute nel precedente n. 35: ed essi potranno far valere i loro diritti all'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria, *quali sono specificati nel precedente n. 18*, durante tutta la leva sulla classe 1899 per i titoli che ebbero a verificarsi fino a tutto il 2 maggio 1917, giorno fissato per l'apertura della leva sulla classe 1899: e durante tutta la leva sulla classe 1900 per i titoli che verranno a sorgere dalla data suddetta fino all'atto del loro arruolamento.

Nelle partecipazioni, mod. n. 3, delle decisioni prese in seguito ai risultati della nuova visita, le autorità consolari avranno cura di far chiaramente rilevare, nella prima pagina, che si tratta di riformati chiamati a nuova visita.

Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva ed ai riformati per deficienza di statura.

37. Agli inscritti di leva ed ai riformati per deficienza di statura chiamati a nuova visita competono i mezzi di viaggio e la indennità di soggiorno con le norme consuete contenute nel n. 31 della circolare 12 dicembre 1916, n. 755, quali sono riassunte nel n. 6 del manifesto che fa seguito alla presente circolare.

Renitenti.

38. I riformati per deficienza di statura chiamati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presenteranno al consiglio di leva, saranno dichiarati renitenti. La lista di tali renitenti da compilarsi distinta da quella riferentesi agli iscritti della classe 1899 sarà pubblicata alla chiusura della sessione della leva della classe stessa.

Quelli dei predetti riformati però che non si presenteranno perchè residenti all'estero, saranno rimandati alla seduta straordinaria del 1° agosto 1917, per dar loro il tempo di esperire le pratiche per subire la nuova visita presso le autorità consolari del luogo in cui risiedano.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subito la visita all'estero, saranno dichiarati renitenti.

39. Al termine di ogni seduta dei consigli di leva gli ufficiali dei carabinieri reali disporranno perchè gli inscritti e riformati dichiarati renitenti nella seduta stessa siano ricercati ed invitati a presentarsi subito al consiglio.

Dati relativi agli inscritti e riformati stati arruolati.

40. *Nel giorno stesso in cui in ciascun circondario saranno ultimate le operazioni della nuova visita dei riformati per deficienza di statura, i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno al Ministero con telegramma espresso un prospetto conforme all'allegato* B *che fa seguito alla presente circolare, con l'indicazione del numero dei riformati stessi che saranno stati arruolati nelle tre categorie.*

Analogo prospetto trasmetteranno, relativamente ai giovani nati nel secondo e nel terzo quadrimestre dell'anno 1899, non appena siano state ultimate le operazioni della leva.

Gli uffici di leva prenderanno subito speciale nota di tale disposizione, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio di detto prospetto.

Passaporti.

41. Dalla data della presente circolare è sospeso il rilascio del passaporto per l'estero ai riformati per deficienza di statura chiamati a nuova visita.

Il Ministro — MORRONE.

ALLEGATO A

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1899

e chiamata a nuova visita degli inscritti delle varie classi nati posteriormente all'anno 1888 che furono riformati per deficienza di statura

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visti i decreti luogotenenziali del 1° febbraio 1917, n. 112, e 12 maggio 1917, n. 596;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1899 (compresi quelli nati nel primo quadrimestre i quali non siansi per qualsiasi ragione presentati alla commissione di arruolamento presso il distretto militare e quelli che dalla commissione stessa furono ritenuti inabili al servizio militare) sono chiamati all'esame personale ed arruolamento presso il consiglio di leva in questo capoluogo di circondario, nei giorni indicati nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

2. Sono chiamati a nuova visita presso il consiglio di leva gli inscritti delle varie classi *nati negli anni dal 1889 al 1898 inclusi* che furono dal *consiglio di leva* riformati per avere una statura compresa fra i m. 1.47 e m. 1.54.

Sono tenuti a tale nuova visita anche i riformati che furono già rivisitati nelle precedenti revisioni e confermati inabili per deficienza di statura.

3. I predetti inscritti e riformati rileveranno dal precetto personale, che riceveranno dal sindaco, il giorno in cui dovranno presentarsi al consiglio di leva. Quelli che non ricevessero tale precetto, si rivolgeranno subito al sindaco per conoscere la data della loro presentazione.

4. Gli inscritti ed i riformati di cui sopra che non si presenteran senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno di chiarati renitenti e come tali arrestati, tradotti avanti il consiglio di leva e deferiti all'autorità giudiziaria.

5. I giovani nati nel 1899 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

6. Gli inscritti della classe 1899 che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da lire una al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

La stessa facoltà compete ai riformati chiamati a nuova visita; ma per essi non occorre la domanda in carta da bollo.

7. Gli inscritti di leva ed i riformati, per recarsi dal capoluogo nel comune di residenza al capoluogo del circondario di leva, e per farne ritorno, avranno diritto, sulle ferrovie dello Stato, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo esercita dalla *Società italiana di ferrovie e tramvie* e sulle ferrovie della *Società veneta*, a viaggiare *gratuitamente*, colla semplice esibizione del precetto personale di presentazione.

Pei viaggi e pei percorsi che non possano compiersi sulle ferrovie sovramenzionate, competono a tutti i riformati, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, i mezzi di viaggio, secondo le apposite norme, e a tariffa militare quando ciò sia concesso.

Agli iscritti di leva, invece, questi mezzi si concederanno solo quando siano assolutamente indigenti: senza di che, essi potranno soltanto ottenere dall'autorità comunale il documento per fruire (sulle linee ferroviarie non esercitate dallo Stato o dalle Società sovramenzionate, o sulle linee di navigazione) di quelle riduzioni che fossero stabilite pei trasporti militari.

Gli inscritti e i riformati assolutamente indigenti potranno inoltre chiedere all'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva.

8. Gli inscritti di leva e i riformati chiamati a nuova visita che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare, ovvero a questo consiglio di leva, quanto prima sia loro possibile e non dopo il 30 settembre 1917. I riformati dovranno esibire la dichiarazione di riforma.

9. Circa i diritti all'assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria, gli inscritti di leva e i riformati potranno prendere conoscenza delle relative disposizioni della legge sul reclutamento consultando le « Av-

lenze generali » riportate nel Precetto personale per presentarsi consiglio di leva, o rivolgendosi all'autorità comunale I riformati tranno far valere, oltre ai diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª egoria che loro spettino all'atto dell'arruolamento, anche quelli he avessero posseduto, anche in base a disposizioni legislative ora rogate, al tempo della loro leva o che siansi verificati successiamente, se pure più non sussistenti, purchè non vi faccia ostacolo, senso delle norme vigenti, l'esenzione dal servizio di 1ª categoria oncessa ad altro fratello: e non potranno far valere durante lo stato di guerra i titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento.

9. Per ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria gli inscritti e i riformati chiederanno ai sindaci dei rispettivi comuni i necessari documenti: e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

10. Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti e i riformati possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

11. Dal giorno 20 aprile corrente gli inscritti della classe 1899 ed i riformati per deficienza di statura chiamati a nuova visita non saranno più ammessi a presentare domanda per l'arruolamento volontario per la durata della guerra.

Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 20 aprile 1917.

IL PREFETTO (O SOTTOPREFETTO)

TABELLA *indicante i giorni destinati per l'esame personale e r*
ruolamento degli iscritti della classe 1899 e per la nuova ch
dei riformati per deficienza di statura nati negli anni dal 18
al 1898 compreso.

COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni	COMUNI	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione.
31 agosto 1917

Seduta speciale per gli inscritti e riformati residenti all'estero.
30 settembre 1917.

ALLEGATO B.

Circondario di . . . . . .

PROSPETTO *dei riformati per deficienza di statura* (ovvero: *degli inscritti*) *stati arruolati nelle tre categorie nelle operazioni della leva sulla classe 1899.*

1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA		3ª CATEGORIA	
Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari	Idonei alle fatiche della guerra	Idonei ai soli servizi sedentari

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1917 — 27 aprile

1917 APRILE 15. – N. 278. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Decreto luogotenenziale n. 605, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916-917, è aumentato di L. 500.000.000 . . . . . Pag. 622

» 18. – » 279. – SERVIZIO DI COMMISSARIATO. – Prezzi massimi obbligatori per le lane . . . . . » 628

» 19. – » 280. – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. – Decreto luogotenenziale, col quale vengono arrecate varianti alla composizione della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra . . . . . » 625

» 20. – 281. – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. – Decreto ministeriale, col quale si istituisce la commissione consultiva per l'aeronautica . . . . » 626

» 23. – » 282. – DISPOSIZIONI VARIE. – Decreto ministeriale, con cui vengono date disposizioni circa la raccolta delle pelli crude bovine ed equine . . . . » 628

» 26. – » 283. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Indicazioni da apporre sulla quarta pagina del modello 6 R. A. circa le anticipazioni ricevute. . . . » 631

» 26. – » 284. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Documenti giustificativi delle spese . . . . . » 633

» 26. – » 285. – DISPOSIZIONI VARIE. – Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . . . » 634

1917 APRILE 26. - N. 2868. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio del vitto militare . . . . . Pag. 636

» 26 - » 2897. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 n. 1045, circa gli assegni e le indennità per gli ufficiali rivestiti delle funzioni del grado superiore . . . . . » 637

» 26 - » 2898. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1917 pei colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori e tenenti dell'arma dei carabinieri reali . . . » 638

CIRCOLARE N. **278**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n 605, col quale lo stanziamento del capitolo n. 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1916 917, è aumentato di lire 500.000.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 99 *bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916 917 è aumentato di lire cinquecentomilioni (lire 500.000.000).

Della indicata somma lire sessantamilioni (lire 60.000.000) saranno erogate per rimborsare gli Istituti di emissione in conto di spese occorse per acquisto di grano per l'esercito, effettuato dal Ministero di agricoltura e da questo ceduto al Ministero della guerra e lire quarantacinquemilioni (45.000.000) per dazi doganali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
CARCANO.
MORRONE.

N. **279**. SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi massimi obbligatori per le lane.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 aprile 1917.

NOTIFICAZIONE:

Il ministro della guerra in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1917, n. 569;

NOTIFICA:

Il prezzo massimo obbligatorio delle compre-vendite, e nelle requisizioni della lana occorrente per i rifornimenti delle amministrazioni militari è fissato, sino a nuova notificazione nella misura seguente: *base lavato a fondo*:

QUALITÀ E TIPO			PREZZO di regolazione-base lavato a fondo	NOTE
Lana di Puglia	1ª qualità	Da pettine o da carda	Lire 12.50 al Kg.	Per le lane di Puglia, le agnelline vanno calcolate per tre quarti, e gli scarti a metà del valore intiero.
	2ª id.		» 11.50 » »	
	3ª id.		» 9.50 » »	
Lane di Roma	sopravissane		» 11.50 » »	Per le lane di Roma, le agnelline e le morette vanno calcolate a due terzi del valore intiero.
	vissane		» 11 — » »	
	lumatriciane		» 10.50 » »	
	4ª qualità		» 9 » »	Per tutti gli altri casi e regioni, riduzioni come da usi locali.
Lane di Basilicata	1ª qualità		» 10 — » »	
	2ª id.		» 9 — » »	
Lana di Toscana	1ª qualità		» 10 — » »	
	2ª id.		» 8.50 » »	
Lane di Umbria	1ª qualità		» 9.50 » »	
	2ª id.		» 9 — » »	
Lane di Calabria e degli Abruzzi	1ª qualità		» 10 — » »	
	2ª id.		» 9 — » »	
Lana delle Marche	1ª qualità		» 9 — » »	
	2ª id.		» 8.50 » »	
Altre regioni non nominate			I prezzi saranno basati, a seconda delle qualità, in analogia delle quotazioni suddette.	
Lana da materassi — 1ª qualità			Lire 5.50 al Kg.	

Roma, addì 18 aprile 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. **280.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale, col quale vengono arrecate varianti alla composizione della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 19 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art 1 del Nostro decreto 12 settembre 1915, n. 1374, col quale veniva istituita una speciale commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, e reclami relativi, riferentisi all'attuale campagna di guerra;

Visto il Nostro decreto in data 16 settembre 1915, col quale si nominavano i componenti della commissione predetta;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capitano di fregata nella riserva navale conte Massimiliano Leonardi, è nominato segretario della Commissione speciale di cui nei succitati decreti, in sostituzione del comandante Roberto Pandolfini, deceduto.

I predetti ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.
CORSI.

N. **281.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale col quale si istituisce la commissione consultiva per l'aeronautica.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 20 aprile 1917.

IL MINISTERO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale del 13 giugno 1915, n. 872, che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n 993, portante provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito ed all'armata durante lo stato di guerra;

Ritenuta la necessità di costituire una Commissione consultiva per l'aeronautica militare;

DECRETA:

Art. 1.

A partire dal 1° aprile 1917 è costituita presso la direzione generale di aeronautica una commissione consultiva dell'aeronautica militare.

Art. 2.

La detta Commissione avrà i seguenti incarichi:

a) disamina delle proposte riguardanti l'acquisto delle materie prime, il cui importare superi le lire cinquecentomila, ed interessanti le forniture e le costruzioni aeronautiche;

b) disamina e revisione dei contratti di forniture concernenti l'aeronautica, quando impegnino l'amministrazione militare per somme superiori ad un milione, al fine di garantirne l'esatto adempimento e la corrispondenza alle condizioni attuali dell'industria e ai prezzi giusti del mercato;

c) sorveglianza sulla esecuzione dei contratti per quanto ha tratto principalmente ai collaudi;

d) esame delle questioni relative all'organizzazione indu-

striale delle ditte e degli stabilimenti che producono materiale aeronautico.

Sarà inoltre deferito alla detta commissione l'esame di tutte quelle questioni che, per il suo parere, le verranno rimesse dalla direzione generale d'aeronautica.

Art. 3.

Qualora l'urgenza lo richieda, il presidente della commissione potrà dare il suo parere sulla immediata esecuzione, anche parziale, dell'acquisto di materie prime o dei contratti di forniture interessanti l'aeronautica, quando speciali esigenze impongano che si dia principio alla esecuzione di tali acquisti e contratti prima ancora del loro perfezionamento.

Art. 4.

A far parte della commissione sono chiamati i signori:

S. E. Bonasi Adeodato, vice presidente del Senato: *presidente.*
Artom prof. Alessandro: *membro.*
Ascoli prof. Moisè: *id.*
Canetti prof. Modesto: *id.*
Guzzo comm. Edoardo, tenente generale: *id.*
Ettorre comm. Giuseppe, maggiore generale: *id.*

A segretario della commissione stessa è nominato il tenente sig. Finzi ing. Giorgio.

Art. 5.

La commissione durerà in carica sino a tre mesi dopo la conclusione della pace.

Roma, 20 aprile 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. **282**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale, con cui vengono date disposizioni circa la raccolta delle pelli crude bovine ed equine.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 aprile 1917.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;
Visto il decreto luogotenenziale del 30 maggio 1915, n. 704;
Visto il decreto luogotenenziale del 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il decreto luogotenenziale del 31 ottobre 1915, n. 1569;
Visto il decreto luogotenenziale del 3 dicembre 1916, n. 1693;
Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 1916 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 306);
Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1917 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 41);
Allo scopo di disciplinare la raccolta delle pelli della macellazione civile e rendere più agevole l'approvvigionamento delle concerie;

DETERMINA:

Art. 1.

Tutte le pelli crude, bovine ed equine, provenienti dalla macellazione civile, esistenti alla data della pubblicazione del presente decreto e che giornalmente si produrranno a partire da tale data, restano a disposizione dell'amministrazione militare, che sola ha il diritto di disporne.

Art. 2.

A partire dal 1° maggio p. v. è fatto obbligo ai produttori di pelli di consegnare la loro produzione giornaliera ai centri di salagione, seguendo le modalità indicate dal personale preposto alla raccolta delle pelli, il quale ha facoltà di richiedere l'intervento dell'autorità militare per l'esecuzione del suo mandato.

Art. 3.

Per quanto riguarda le obbligazioni di acquisto e di vendita di pelli nazionali crude, salate o secche, a qualunque stadie di esecuzione si trovino, sia per merce esistente, sia per merce da prodursi, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale, n. 764 del 30 maggio 1915.

Art. 4.

Il territorio del Regno è diviso in zone di raccolta nelle quali verranno istituiti determinati *centri di salagione*.

Il territorio di giurisdizione di ciascuna *zona* è fissato da apposito specchio.

Art. 5.

La gestione dei *centri di salagione* per ciascuna *zona* è affidata alle persone che il Ministero designerà fra i presidenti dei consorzi macellai od i membri delle ditte commercianti di pelli, che non esercitano direttamente l'industria della concia.

I designati assumeranno la veste di *agenti di raccolta*.

Art 6

L'agente preposto a ciascuna *zona* deve istituire, subordinatamente all'approvazione del Ministero della guerra, subagenzie in numero sufficiente per assicurare agevolezza e regolarità nel servizio della *zona di raccolta* assegnatagli.

A capo di ciascuna sub agenzia verrà nominato un subagente di raccolta.

Art. 7.

I direttori dei pubblici macelli, con le funzioni di agenti controllori, hanno la sorveglianza su tutte le operazioni ese-

guite per tale servizio nel recinto del pubblico macello e rispondono della loro esatta esecuzione. Per tali funzioni saranno retribuiti dall'amministrazione militare a carico della gestione affidata agli agenti di raccolta.

Art. 8.

Gli agenti ed i sub agenti sono vincolati e posti alla dipendenza del Ministero della guerra (ufficio approvvigionamenti pellami e calzature), col quale normalmente comunicano per il tramite delle Direzioni territoriali di commissariato militare.

Come distintivo faranno uso di apposito bracciale grigio con tre rosette per gli agenti, due od una pei sub-agenti a seconda dell'importanza delle singole sub-agenzie.

Art. 9.

Il ritiro delle pelli si effettua sotto l'esatta osservanza del relativo calmiere

Il pagamento delle pelli consegnate nel mese dai produttori ai *centri di salagione* e loro sub-agenzie si effettua mensilmente per *contanti*, entro i primi dieci giorni del mese successivo.

Art. 10.

I detentori di pelli comprese nel presente decreto — eccezione fatta per le concerie che non detengono un quantitativo di pelli superiore al fabbisogno di due mesi — dovranno entro il 5 maggio p. v. fare *regolare denuncia* alla direzione di commissariato militare territoriale di giurisdizione di *tutte* le pelli esistenti alla data del 30 corrente mese, indicandone, su appositi moduli da richiedersi alla direzione suddetta, la località di deposito, la quantità e l'assortimento.

Le concerie però che eventualmente detengono un quantitativo di pelli superiore al fabbisogno di due mesi, sulla base del potenziale dichiarato, denunceranno la sola loro eccedenza.

È fatto obbligo agli agenti di raccolta, con la scorta di gli denuncie, di controllarne l'esattezza, sia direttamente che a mezzo delle dipendenti sub-agenzie, valendosi all'occorrenza delle facoltà loro concesse dall'art. 2.

Art. 11.

Le pelli raccolte per effetto del presente decreto e quelle tenute a disposizione a norma dell'articolo precedente, verranno cedute alle concerie secondo le norme ed ai prezzi del calmiere relativo, in base alle disposizioni che di volta in volta impartirà la direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi.

Art. 12.

Qualunque trasgressione od omissione alle norme contenute nel presente decreto verrà denunciata agli effetti dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1916, n. 1693.

Dato a Roma, li 23 aprile 1917.

Il Ministro -- MORRONE.

N. 283. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. -- **Indicazioni da apporre sulla quarta pagina del modello 6 R. A. circa le anticipazioni ricevute.** -- (Segretariato generale Ragioneria). 26 aprile 1917.

Si è constatato che non tutte le amministrazioni nella compilazione della contabilità si attengono alle tassative norme emanate circa le indicazioni richieste nella registrazione delle anticipazioni ricevute.

Il Ministero pertanto richiama i depositi di reggimento e gli altri centri amministrativi all'osservanza di quanto è già stabilito dalla circolare n. 619 del *giornale militare* 1916, n. 7, cioè che nella quarta pagina del modello 6 R. A. tutte le an-

ticipazioni prelevate dai reparti mobilitati debbono portate singolarmente e precedute dalle indicazioni del re della cassa militare che pagò l'anticipazione, nonchè da data e numero dell'ordine di pagamento relativo.

Simili indicazioni debbono essere segnalate anche per tu le altre singole anticipazioni prelevate dalle direzioni di c missariato territoriali o ricevute quali passaggi di anti zioni in via definitiva da altri corpi o reparti.

Quelle amministrazioni, che nella compilazione dei delli 6 R. A. delle contabilità già inviate al Ministero, si fossero strettamente uniformate alle norme suddette, vranno unire al rendiconto modello 80 R. A. (quando trasmesso alla direzione generale revisione dei conti, cir lare 216 *giornale militare* 1914, n. 19) un elenco di tutte singole anticipazioni portate a debito complessivamente rendiconto, con tutte le indicazioni come sopra richieste.

Si rammenta poi che, giusta il n. 5 della predetta circo lare, i centri amministrativi prima di trasmettere al Ministe la dichiarazione di ricevuta delle anticipazioni prelevate da reparti, apposta sul modello 9 o eventualmente sugli estratti ricevuti dal Ministero stesso, debbono darsi debito delle anti cipazioni predette sul giornale di cassa. Perchè risulti lo adempimento di questa prescrizione, sarà d'ora innanzi apposta nell'angolo superiore destro del modello 9 l'indicazione del numero col quale fu eseguita la registrazione sul giornale di cassa e del mese relativo.

Infine si rammenta pure la prescrizione di cui alla circolare 904 del *giornale militare* del 1915 relativa ai passaggi d'anticipazione, che debbono essere riportati nei modelli 6 e nel modello 7 separatamente dalle spese effettive e dopo fatti i totali di queste ultime.

Il Ministro — MORRONE.

N 284. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Documenti giustificativi delle spese.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 26 aprile 1917.

La Corte dei conti nell'esplicazione del suo controllo ha rilevato che i documenti giustificativi della spesa, in ispecie i verbali di collaudo, vengono non di rado prodotti in copia anzichè in originale, contrariamente al disposto dell'art. 312 del regolamento di contabilità generale dello Stato in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni:

a) di conservare nei propri atti gli originali documenti sui quali è basata la liquidazione della spesa e che debbono corredare il mandato o l'ordine di pagamento;

b) di emettere duplicati di tali documenti, salvo i casi di eccezionali ed imprescindibili necessità e salve le forme e cautele tali da togliere la possibilità di un duplicato pagamento.

Ad evitare per l'avvenire le giuste osservazioni della Corte dei conti si richiamano tutte le amministrazioni militari alla rigorosa osservanza della suindicata disposizione regolamentare, invitandole a giustificare i pagamenti, sia che debbano essere fatti con mandati diretti a carico del bilancio, sia che vengano da esse eseguiti valendosi dei fondi delle anticipazioni, con documenti originali.

Le amministrazioni devono quindi specialmente curare che in originale e munite delle relative marche da bollo siano le fatture delle somministrazioni ed in originale sia il verbale di collaudo della roba accettata e della quale si provvede al pagamento, ovvero qualsiasi documento su cui sia apposta la dichiarazione di collaudo o la dichiarazione di eseguimento della provvista, rammentando che i verbali di collaudo e gli altri documenti che contengano la dichiarazione o un giudizio qualsiasi di collaudazione sono soggetti al bollo (paragrafi 33 e 34 della Istruzione sulla stipulazione dei contratti).

Cureranno pure di far sempre risultare che il materiale è stato preso regolarmente in carico, sia con dichiarazione apposta sulla fattura o sul verbale di collaudo, contenente il numero e la data della richiesta di carico, sia unendo copia di questa ultima.

Potranno pure essere uniti in copia i contratti da allegare al primo mandato di pagamento, dovendo gli originali dei con-

tratti stessi essere conservati negli archivi degli uffici c... stipularono

Gli uffici del genio potranno anche unire ai mandati ... saldo, in copia regolarmente bollata, i conti di liquidazio... finale che si riferiscono a lavori eseguiti in base a regol... contratti.

Il Ministro — MORRONE.

N. **285.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915 1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). - 26 aprile 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 288 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Signora contessa Margherita De Cippico (New York). — Dollari cinquecento a favore dei soldati mutilati.

Allievi ufficiali di milizia territoriale della scuola di applicazione di fanteria a Parma (*Corso testè ultimato*). — L. 1000. Ricavato netto dell'album-ricordo pubblicato da detti allievi, a favore dei mutilati e degli orfani di guerra.

Militari di truppa (operai) dello stabilimento di costruzioni aeronautiche, Roma — N. 3 cartelle del prestito nazionale 5 %, del valore nominale di L. 100 ciascuna, acquistate mediante il ricavato di una sottoscrizione, effettuata spontaneamente dai detti militari, per essere destinate all'Istituto nazionale per gli orfani dei militari morti in guerra.

Sottotenente della 1ª compagnia automobilisti sig. Attilio Ubertalli. — L. 500 al soldato della 1ª compagnia automobilisti più meritevole, di famiglia povera, che sia rimasto ferito o mutilato compiendo atti di valore in guerra.

compagnia del 256° battaglione di milizia territoriale. — N. 1 cartella del prestito nazionale, del valore nominale di L. 100, da essere destinata a beneficio degli orfani dei militari morti in guerra.

Famiglia Castelli. — N. 1 cartella del prestito nazionale, del valore nominale di L. 200, perchè ogni anno, a partire dal 1918, l'importo delle cedole sia dato in premio, nel giorno anniversario della morte sul campo dell'onore del sottotenente nel 18° fanteria, Giuliano Castelli, ad un soldato tiratore scelto e di buona condotta del plotone già comandato dal caduto.

Studenti dei corsi universitari di medicina e chirurgia in San Giorgio di Nogaro. — L. 3210 in favore dei mutilati in guerra.

Il Ministro — MORRONE.

N. **286**. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio del vitto militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 aprile 1917.

Sarà, quanto prima pubblicata l'istruzione sul servizio del vitto militare della truppa. — Bozze di stampa.

La distribuzione sarà fatta dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari nella misura seguente:

Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie n.	2
Ministero della marina (ufficio del Capo di stato maggiore)	»	2
Comando Supremo dell'esercito mobilitato	»	10
Intendenza generale id. id.	»	10
Comandi d'armata. id id.	»	2
Intendenze d'armata id. id.	»	10
Comando del corpo di stato maggiore territoriale	»	10
Comandi di corpo d'armata mobilitati	»	5
» » » territoriali	»	5
» di divisione militare mobilitati	»	5
» » » territoriali	»	5
Ispettorati vari	»	2
Ispetterato dei servizi di commissariato	»	10

Comando generale della R. guardia di finanza (2 copie pel comando generale ed 1 copia per ciascun comando di legione, circolo o battaglione e per ciascun comando di compagnia che sia centro di mobilitazione			
Carabinieri reali	Comando generale dell'arma (per sè e per ogni comando di brigata o di reggimento di eventuale formazione)	copie n.	2
	Comando di legione	»	2
	» di divisione, compagnia, tenenza e sezione		2
	Comando della scuola ufficiali allievi	»	2
	Comando dello squadrone carabinieri guardie del Re	»	2
	Comando di deposito carabinieri reali	»	2
Comandi di brigata di fanteria e di cavalleria		»	2
» di gruppo alpino, di reggimenti d'artiglieria, raggruppamenti d'assedio e corrispondenti		»	2
Comandi di reggimento, gruppi autonomi d'artiglieria e corrispondenti		»	5
Comandi di batteria e gruppo d'artiglieria e reparti corrispondenti		»	2
Comandi di deposito dei reggimenti di fanteria, granatieri, bersaglieri, alpini, cavalleria e genio e magazzini staccati		»	5
Comandi di compagnia, squadrone, batteria e reparti corrispondenti		»	2
Distretti militari		»	2
Direzioni e stabilimenti militari d'artiglieria e del genio		»	2
Direzioni di sanità, ospedali militari territoriali, ospedali da campo, ospedaletti, sezioni di sanità, ecc.		»	2
Direzione e sezioni di commissariato, magazzini centrali, magazzini casermaggio, servizi mobilitati		»	2
Scuole ed istituti militari		»	5
Stabilimenti militari di pena (pel comando, reclusorio, carceri militari, compagnie di disciplina)		»	20

Ufficio amministrativo di personali militari vari.	copie n.	2
Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari	»	2
Commissioni militari di linea, comandi militari permanenti di stazione	»	2
Comandi di piazza forte e forti di sbarramento	»	2
Comandi di presidio	»	2
Biblioteca militare	»	1
Truppe coloniali: Governo Tripolitania (intendenza Tripoli) . . . Governo Cirenaica (intendenza Bengasi) . . . . Governo Eritrea, Asmara . Governo Somalia, Mogadiscio . . . . . Corpo occupazione Rodi .	5 copie per sè e 2 copie per ciascun comando, corpo e riparto dipendente.	

Le richieste dovranno essere intanto sollecitamente rivolte all'ufficio di personali militari vari, riepilogate: pei comandi, corpi e reparti mobilitati dall'intendenze d'armata; per gli enti territoriali dai comandi delle divisioni militari territoriali; per quelli coloniali dai governi della Tripolitania, Cirenaica, ecc., e dal comando del corpo d'occupazione di Rodi. La distribuzione sarà poi fatta per cura degli enti stessi richiedenti.

La spedizione di tale pubblicazione sarà effettuata, appena possibile, dal predetto ufficio.

Il Ministro — MORRONE.

N. **287**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1045, circa gli assegni e le indennità per gli ufficiali rivestiti delle funzioni del grado superiore.** (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 26 aprile 1917.

A complemento e chiarimento di quanto fu stabilito con le circolari n. 17 e 95 del *giornale militare* corrente anno, in applicazione del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1015 (circolare 531), si avverte che per gli ufficiali rivestiti di co-

mando tattico effettivo corrispondente al grado superio
ogni interruzione, anche temporanea, del comando tattic
fettivo del grado superiore, per qualsiasi causa avvenga,
corrispondere la perdita del completo trattamento pre
dal decreto luogotenenziale sopracitato, cosicchè gli uffi
stessi devono ritornare al completo trattamento (stipendi
indennità di qualsiasi genere) del grado effettivamente ri
stito.

La presente disposizione dovrà applicarsi per ogni suo
fetto dal 1° maggio 1917.

Il Ministro — MORRONE

N. **288.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1917 pei colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori e tenenti dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 aprile 1917.

A mente del § 171 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi i colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori ed i tenenti nell'arma dei carabinieri reali, in servizio attivo permanente per essere iscritti nel quadro suppletivo di avanzamento nel 1917 siano i seguenti:

A scelta

a tutto il 15 marzo 1914 per i colonnelli;
a tutto il 31 marzo 1914 per i tenenti colonnelli.

Ad anzianità.

anzianità 15 giugno 1915 per i maggiori fino a GALLI Livio incluso;

a tutto il 1° luglio 1914 per i tenenti.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero al più presto possibile.

Il Ministro — MORRONE.

Presso della presente dispensa L. 0,15

2084) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1917 — 5 maggio

1917 APRILE 12. - N. 289. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto luogotenenziale, riguardante la corrispondenza ai gradi e alle classi degli impiegati d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, dei gradi di applicato delle amministrazioni dipendenti, ufficiale d'ordine dei magazzini militari e assistenti del genio . . . . . Pag. 640

» 12 - » 290. — UFFICIALI IN CONGEDO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 629, col quale sono modificati il R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e il decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, concernenti le esoncrazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati . . . . . » 643

23. - » 291. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 662, relativo all'aumento della misura del soccorso giornaliero a favore dei congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi . . . . . » 645

25 » 292. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Decreto luogotenenziale n. 661, per l'aumento del soprassoldo giornaliero, per la durata della guerra, ai militari dell'arma dei carabinieri reali, della R. guardia di finanza, del corpo delle guardie di città e carcerarie . . . . » 646

30 - » 293. DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale, con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude bovine ed equine prodotte dal primo maggio 1917 . . . . . » 648

1917 MAGGIO 1°. - » 294. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale, con cui vengono date disposizioni circa la requisizione e raccolta della lana . » 652

» 3. - » 295. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Pagamento di diritti doganali sulle merci provenienti dall'estero 655

1917 MAGGIO 2. - N. 286. DISCIPLINA MILITARE - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Sospensione, per la durata della guerra, della concessione dell'attendente ad alcune categorie di ufficiali . . . Pag. 656

» 2. - » 287. DISPOSIZIONI VARIE. Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie. . . . » 657

» 2. - » 288. ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Decreto luogotenenziale, col quale viene sostituito uno dei componenti della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra. . . . . » 658

» 3. - » 289. — SERVIZIO SANITARIO. - Istituti succursali per la rieducazione degli invalidi . . . . . » 659

» 3. - » 300. — TRASPORTI. Vestiario borghese, dei chiamati alla armi . . . . . » 660

» 3. - » 301. - TRASPORTI. — Ritiro di libretti ferroviari . . » 660

» 4. - » 302. — AVANZAMENTO. - Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore generale medico in servizio attivo permanente, per l'anno 1917 . . . . . » 661

CIRCOLARE N. **289**. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale, riguardante la corrispondenza ai gradi e alle classi degl'impiegati d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, dei gradi di applicato delle amministrazioni dipendenti, ufficiale d'ordine dei magazzini militari e assistente del genio.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 12 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge n. 147 del 10 marzo 1911, che stabilisce il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Vista la legge n. 551 del 18 giugno 1914, riflettente i personali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1911, il quale stabilisce, fra l'altro, la corrispondenza dei gradi e delle classi del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, degli applicati delle amministrazioni dipendenti, degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e degli assistenti del genio;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella IX annessa al R. decreto 8 ottobre 1911, nella quale è stabilita la corrispondenza dei gradi e delle classi del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, degli applicati delle amministrazioni dipendenti, degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e degli assistenti del genio, è sostituita la tabella annessa al presente decreto firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Il ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.

TABELLA IX.

Corrispondenza ai gradi e alle classi degli impiegati d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, dei gradi di applicato delle amministrazioni dipendenti, ufficiale d'ordine dei magazzini militari e assistente del genio, sulla base della diversa misura degli stipendi annessi a tali ultimi gradi.

Impiegati d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra	Applicati delle amministrazioni militari dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari ed assistenti del genio
Archivisti capi	—
Archivisti di 1ª classe	Personali suddetti con stipendio annuo di L. 3200.
Id. di 2ª id.	Personali suddetti con stipendio annuo di L. 2900.
Applicati di 1ª classe	Personali suddetti con stipendio annuo di L. 2500.
Id. di 2ª id.	Personali suddetti con stipendio annuo di L. 1800 e 2100.
Id. di 3ª id.	Personali suddetti con stipendio annuo di L. 1500.

Roma, addì 12 aprile 1917.

Visto: d'ordine di S. A. R.
il Luogotenente generale di S. M. il Re

Il Ministro della guerra
Morrone

N. **290.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 629, col quale sono modificati il R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e il decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, concernenti le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 12 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561; il decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, relativi alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto con quelli per l'agricoltura e per l'industria il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 3 del R. decreto-legge 29 aprile 1915 è modificato come appresso:

Speciali commissioni locali, costituite da ufficiali del Regio esercito ed all'occorrenza anche della R. marina e del corpo delle capitanerie di porto, assistite quando lo ritengano opportuno da persone estranee alle amministrazioni militari di particolare competenza tecnica, procederanno all'accertamento delle condizioni richieste per far luogo all'esonerazione temporanea e decideranno in proposito.

Le stesse commissioni hanno facoltà di revocare le concessioni qualora in seguito risultino irregolarmente conseguite.

Alle deliberazioni delle commissioni assisteranno con voto consultivo due padri di famiglia, aventi uno o più figli al

fronte, da chiamarsi fra persone designate dai prefetti del Regno.

Contro le decisioni delle commissioni locali è ammissibile il ricorso ai ministri della guerra o della marina, a seconda che riflettano militari del R. esercito o dell'armata; i ricorsi stessi però non sospendono gli effetti delle decisioni delle commissioni.

I ricorsi relativi ai militari del R. esercito adibiti a produzioni che interessano l'amministrazione marittima, o a militari della R. marina adibiti a produzioni che interessano il R. esercito, saranno comunicati dal Ministero della guerra a quello della marina e viceversa.

Art. 2.

L'articolo 4 del decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401, relativo all'esonerazione temporanea dei personali addetti ai servizi della marina mercantile, è abrogato.

Art. 3.

Alla commissione centrale prevista dall'articolo 4 del R decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, è aggiunto un membro effettivo ed uno supplente di speciale competenza in materia agricola, con voto deliberativo. La sua designazione viene fatta dal Ministero per l'agricoltura.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli.
Morrone.
Raineri.
De Nava.
Corsi.

N 291. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 662, relativo all'aumento della misura del soccorso giornaliero a favore dei congiunti dei militari trattenuti e richiamati alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Nei delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 620;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri segretari di Stato per la guerra, per la marina e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° maggio 1917 il soccorso giornaliero, stabilito dagli articoli 5 e 6 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, a favore dei congiunti dei militari trattenuti o richiamati alle armi, viene aumentato e determinato nei limiti di cui appresso:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario o distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
Per la moglie	0,80	0,70
Per ogni figlio	0,40	0,35
Per un solo genitore	0,80	0,70
Per ambedue i genitori	1,30	1,20
Per un fratello od una sorella	0,80	0,70
Per ogni altro fratello o per ogni altra sorella	0,40	0,35

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.
MORRONE.
CORSI.
CARCANO.

AVVERTENZE

Il soccorso giornaliero nella misura fissata dal presente decreto deve corrispondersi tanto ai congiunti bisognosi dei militari trattenuti o richiamati alle armi residenti nel Regno, quanto a quelli residenti all'estero.

I comandi dei distretti militari sono pregati di portare sollecitamente a conoscenza dei sindaci dei comuni compresi nel rispettivo territorio le disposizioni contenute nel presente decreto.

Il Ministro — MORRONE.

N. **292.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 661, per l'aumento del soprassoldo giornaliero, per la durata della guerra, ai militari dell'arma dei carabinieri reali, della R. guardia di finanza, del corpo delle guardie di città e carcerarie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671. sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;

Visti i Nostri decreti 9 luglio 1916, n. 886 (1); 8 ottobre

(1) Circolare 464 — 1916.

1916, n. 1530; 22 ottobre 1916, n. 1609, e 26 novembre 1916, n. 1622;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1917 è elevato a lire 0.80 il soprassoldo giornaliero straordinario per la durata della guerra, di lire 0 40, assegnato:

a) ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, con decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 836;

b) ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza, con decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n 1622;

c) ai graduati, alle guardie scelte, alle guardie, agli allievi guardie ed agli agenti sedentari ed investigativi del corpo delle guardie di città, con decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1530;

d) agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno, con decreto luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1609.

Art. 2.

Alla maggiore indennità di cui al presente decreto sono applicabili le disposizioni stabilite dai decreti indicati nel precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI
ORLANDO
MEDA
MORRONE
CARCANO

N. **293**. – DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale, con cui vengono fissati i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude bovine ed equine prodotte dal primo maggio 1917.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 aprile 1917.

IL MINISTRO

Visto il decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1165;
Visto il decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1569;
Visto il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1418;
Visto il decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1693;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1916 (pubblicato nel n. 306 della *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 30 dicembre 1916);
Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1917 (pubblicato nel n. 41 della *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 19 febbraio 1917);
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1917 (pubblicato nel n. 97 della *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 25 aprile 1917);

DETERMINA:

Art. 1.

I prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude bovine ed equine prodotte dal 1° maggio 1917, sono fissati, fino a nuova notificazione, nella misura sottoindicata, per merce resa nei centri di salagione e per pagamento in contanti.

Tali prezzi, nonchè gli abbuoni relativi, si riferiscono al peso di coda, il quale deve corrispondere al peso della pelle riconosciuto entro ventiquattr'ore dalla scuoiatura.

Ove per consuetudini locali la scuoiatura avvenga non meno di ventiquattr'ore dopo la macellazione, deve attribuirsi un aumento del 3 % al peso riconosciuto.

I prezzi sottonotati s'intendono per pelli non bagnate, ben depurate dal sangue, dalla carne, dallo sterco e dalle materie varie aderenti, senza codone, senza orecchioni, senza corna, senza unghie, ma con gli unghioli.

Vitelli leggeri:

con testa e zampe fino a kg. 10 per kg. L. 2,70;
senza testa con zampe fino a kg. 8 per kg. L. 3,10;
senza testa e senza zampe fino a kg. 8 per kg. L. 3,30.

Vitelli medi:

con testa e zampe da kg. 10,100 a 15 per kg. L. 2,50;
senza testa e con zampe da kg. 8,100 a 12 per kg. L. 2,90;
senza testa e senza zampe da kg. 8,100 a 12 per kg. L. 3,10.

Vitelloni:

con testa e zampe da kg. 15,100 a 20 per kg. L. 2,30;
senza testa e con zampe da kg. 12.100 a 20 per kg. L. 2,70;
senza testa e senza zampe da kg. 12,100 a 20 per kg. L. 2,90.

Vitelli erbivori di tutti i pesi per kg. 2,20.
Vitelli morticini e bufalini di tutti i pesi per kg. 2,00.

Scottoni o giovenchi (cioè pelli provenienti da maschi sanati non aggiogati, e da femmine non ancora produttive nè messi al pascolo):

con testa e zampa corta sino a kg. 26 per kg. L. 2,40;
con testa e zampa corta da kg. 26,500 a 33 per kg. L. 2,30;
con testa e zampa corta da kg. 33,500 a 40 per kg. L. 2,20;
con testa e zampa corta oltre kg. 40 per kg. L. 2,10.

Buoi:

fino a kg. 35 per kg. L. 2,10;
da kg. 35,500 a 50 per kg. L. 2,00;
da kg. 50,500 in più per kg. L. 1,90.

Vacche:

fino a kg. 35 per kg. L. 2,20;
da kg. 35,500 a 45 per kg. L. 2,00;
da kg. 45,500 in più per kg. L. 1,80.

Tori:

fino a kg. 35 per kg. L. 1,80;
da kg. 35,500 a kg. 50 per kg. L. 1,60;
da kg. 50,500 in più per kg. L. 1,40.

Bufali di ogni peso per kg. L. 1,40.
Cavalli di ogni peso per kg. L. 1,10.
Muli di ogni peso per kg. L. 0,90.
Asini di ogni peso per kg. L. 0,80.

Sono da considerarsi di valore inferiore ai prezzi sopra specificati le seguenti categorie, alle quali va attribuito l'abbuono a fianco di ciascuno indicato:

a) pelli ferrettate, abbuono del 10 %;

b) pelli isolane, abbuono del 10 %;

c) pelli maremmane (provenienti da bestiame da campo), abbuono del 10 %;

d) pelli marcate a fuoco, abbuono del 15 %;

e) pelli tarolate (tarolo guarito), abbuono del 5 %;

f) pelli tarolate (tarolo aperto), abbuono del 15 %;

g) pelli con lieve perdita di pelo che non intacchi il fiore, abbuono del 5 %;

h) pelli con media perdita di pelo, abbuono del 10 %;

i) pelli con forte perdita di pelo, abbuono del 30 %;

j) pelli con tagli o segni profondi di ogni specie nel groppone, fino a tre di tali difetti, abbuono del 10 %;

ogni taglio in più, abbuono del 3 %;

l) pelli con tagli o segni profondi fino a tre nel collo o nei fianchi, abbuono del 3 %;

oltre tre di tali difetti, abbuono del 5 %;

m) pelli male squadrate, abbuono del 5 %;

n) pelli piagate bovine, abbuono del 15 %;

o) pelli piagate equine, abbuono del 30 %.

Alle pelli comunque salate col cloruro di sodio denaturato, quale viene fornito dallo Stato per uso industriale, va attribuito, quale compenso per magazzinaggio, salatura, trasporti vari, interessi e quanto altro, un aumento di lire 15 al quintale sul peso di coda, per merce resa sul vagone stazione mittente o sotto paranco in partenza, convenientemente imballata secondo gli usi locali; per quelle salate nelle isole di Sardegna e di Sicilia tale compenso viene ridotto a lire 12,50 per minor costo del sale; per le pelli secche il compenso sarà di lire 7,50 il quintale sul peso di coda, calcolando per questo un aumento del 150 % sul peso secco.

Per le pelli bovine (esclusi i vitelli) salate in fossa per non meno di 20 giorni ed a regola d'arte col cloruro di sodio denaturato, escluso ogni altro preparato, e scolate per 12 ore in fossa e 24 fuori fossa, spazzate dal sale, al peso reale va attribuito un aumento del 13,60 % per minor peso; pei vitelli, nelle identiche condizioni di conservazione, l'aumento sarà dell'8 %.

Per quelle salate in pila, dopo almeno 20 giorni, a regola d'arte come sopra, spazzate dal sale, al peso reale va attribuito un aumento dell'11 % per minor peso sui vitelli, del 18 % su tutte le altre pelli bovine.

Per le pelli equine tali aumenti saranno del 20 % per quelle salate in fossa e del 30 % per quelle salate in pila.

Art. 2.

Rimangono in vigore i prezzi fissati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1916 per le pelli esistenti alla data del 30 aprile corrente provenienti dalla macellazione civile.

Art. 3.

Le pelli della macellazione militare saranno sempre cedute a peso reale salato, riconosciuto nei magazzini militari, ai seguenti prezzi per ciascuna delle categorie sottoindicate, franco stazione ferroviaria dello Stato viciniore alla conceria destinataria:

SPECIALITÀ		SCELTA I	SCELTA II	OSSERVAZIONI
				I SCELTA.
BUOI . .	sino a kg. 29	2.40	2.20	Pelli completamente senza difetti oppure groppone completamente privo di difetti, ma fino a tre difetti di scarnitura o piccolo buco nelle altri parti.
	da kg. 29.100 a 41	2.30	2.10	
	oltre kg. 41.100	2.10	1.90	
				II SCELTA
VACCHE .	sino a kg. 29	2.50	2.30	Groppone: fino a tre difetti di buco, tarolo guarito, piccola piaga, leggera spelatura che non danneggi il fiore; altre parti - ma con groppa sana - più di tre difetti suddetti oppure fino a tre spelature che non danneggino il fiore.
	da kg. 29.100 a 37	2.30	2.10	
	oltre kg. 37.100	2.00	1.80	

Roma, 30 aprile 1917.

Il Ministro — MORRONE.

Pubblicato nel n. 101 della *Gazzetta ufficiale del Regno* in data 30 aprile 1917.

N. **294**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto ministeriale, con cui vengono date disposizioni circa la requisizione e raccolta della lana.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° maggio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;
Visto il decreto luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 764;
Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il decreto luogotenenziale 6 aprile 1917, n. 569;
Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 1917, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 19 aprile 1917, n. 92;
Allo scopo di provvedere e disciplinare la requisizione e raccolta della lana occorrente per gli approvvigionamenti dell'amministrazione militare;

DETERMINA E NOTIFICA:

Art. 1.

Tutta la lana di produzione nazionale, di qualunque qualità e specie, esclusa la lana di concia proveniente dalla calcinazione delle pelli, esistente alla data della pubblicazione del presente decreto, e che verrà a prodursi e raccogliersi a partire da tale data, s'intende a disposizione dell'amministrazione militare, che ha il diritto di requisirla per i propri usi.

Per quanto riguarda le compre-vendite e contrattazioni effettuate od in corso, a qualunque stadio di esecuzione si trovino, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale n. 764, del 30 maggio 1915.

Art. 2.

È fatto obbligo ai detentori di lana di vecchio raccolto, di eseguire regolare denuncia alle direzioni territoriali di commissariato militare della giurisdizione, delle quantità e qualità in loro possesso alla data del presente decreto, entro dieci giorni dalla data stessa.

La lana dell'attuale raccolto 1917 s'intende tutta a disposizione dell'autorità militare, alla quale, per cura dei singoli produttori, dovrà essere presentata seguendo le norme di cui ai successivi articoli del presente decreto.

Coloro che prima della promulgazione del presente decreto avessero acquistato o ritirato lane di tale raccolto, subentrano ai produttori diretti negli obblighi derivanti dalle presenti disposizioni.

Quei produttori che alla pubblicazione del presente decreto avessero in tutto od in parte alienate le loro lane, dovranno dichiarare alle direzioni territoriali di commissariato militare della giurisdizione, i nomi degli acquirenti, la qualità ed il quantitativo ceduti.

Le direzioni territoriali di commissariato militare, a mezzo dei registri esistenti negli uffici comunali, si accerteranno che i proprietari di pecore abbiano intieramente ottemperato alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 3.

Per la presentazione e raccolta della lana dell'attuale tosa, vengono istituiti appositi centri di raccolta nelle varie zone di produzione.

La gestione dei centri stessi è affidata alle direzioni territoriali di commissariato militare della circoscrizione.

La loro determinazione verrà stabilita dalle commissioni di requisizione d'accordo con le direzioni di commissariato anzidette, tenendo presente il criterio di ridurre al minimo i trasporti, renderli meno disagevoli, e seguire finchè possibile gli usi locali in riguardo della campagna laniera.

Art. 4.

I produttori di lana saranno avvertiti con apposito bando, a mezzo dei rispettivi comuni, che dovranno avviare le lane della corrente stagione, distinte secondo le qualità contemplate nella notificazione inserta nel n. 92 del 19 aprile 1917 della *Gazzetta ufficiale del Regno*, sia allo stato sucido, sia saltato, sia lavato, ben separate fra loro, al magazzino militare di raccolta più prossimo al luogo di produzione.

La requisizione ed il ritiro delle lane sarà effettuato sotto l'esatta osservanza del relativo calmiere. La lana dichiarata servibile ai fini dell'amministrazione militare verrà pesata e

peritata in presenza del venditore, ed acquistata nello stato in cui trovasi, sia lavata che sucida, o saltata, in base al prodotto di resa lavato a fondo, indicato dagli appositi periti facenti parte delle commissioni.

Il pagamento avverrà per intiero alla consegna della merce quando non vi siano contestazioni sulla determinazione della resa. In caso di contestazione sulla resa, si pagherà solo l'80 per cento del valore attribuito dalla commissione, sentito il parere del perito, e la liquidazione finale verrà fatta dopo le prove di condizionatura delle partite controverse, da eseguirsi in uno degli stabilimenti appositi.

Ogni controversia sulla determinazione della qualità od altro, verrà risolta per giudizio arbitrale, giusta l'art. 4 del decreto 6 aprile 1917, n 569.

Le bisacce adoperate per la presentazione delle lane, saranno restituite a suo tempo, o rimborsate a prezzo di stima; saranne del pari rimborsate le spese di porto della lana dalla stazione ferroviaria più prossima al produttore, al magazzino di raccolta.

Ove il trasporto dalla proprietà al magazzino, sia effettuato tutto per via ordinaria, verrà corrisposto un compenso di prestazione in base ai prezzi all'uopo dichiarati dalla Giunta municipale del luogo.

Art. 5.

Man mano che si inizierà la raccolta e l'immagazzinamento delle lane comincerà immediatamente l'opera di apprezzamento e ritiro da parte delle commissioni militari.

I proprietari a cura delle direzioni di commissariato per il tramite delle autorità locali saranno avvertiti in precedenza dei giorni in cui le suddette commissioni procederanno alle incette nei magazzini di raccolta.

Art. 6.

Presso il Ministero della guerra è costituita una commissione centrale alla quale è affidata la sorveglianza e direzione sulla esecuzione del presente decreto. Fanno parte di tale commissione, un delegato dell'amministrazione militare, un delegato della presidenza dell'associazione laniera italiana, e un delegato della società degli agricoltori italiani.

La commissione centrale potrà aggregarsi il personale tecnico che sarà necessario.

Art. 7.

Le operazioni di requisizione, apprezzamento e ritiro delle lane sono eseguite, sotto la direzione della commissione centrale, da apposite commissioni costituite:

da un rappresentante dell'amministrazione militare;

da un rappresentante dell'industria laniera (designato dall'associazione laniera italiana);

da un rappresentante dei produttori di lana (designato dalla società degli agricoltori italiani).

Ognuna di queste commissioni avrà a propria disposizione uno o più periti nominati dall'amministrazione militare.

I periti non hanno voto deliberativo.

Art. 8.

Qualunque trasgressione ed omissione alle norme del presente decreto, verrà denunciata agli effetti del R. decreto n. 506 del 22 aprile 1915.

Roma, addì 1° maggio 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. **295**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento di diritti doganali sulle merci provenienti dall'estero.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 3 maggio 1917.

Si è rilevato che alcuni uffici militari pagano direttamente i dazi doganali sulle merci provenienti dall'estero mentre che tali diritti devono essere corrisposti alle dogane dal Ministero mediante mandati da emettersi in base alle distinte delle bollette che gli pervengono dal Ministero delle finanze.

Ad evitare la possibilità che si effettuino doppi pagamenti si raccomanda a tutti gli uffici che ricevono merci dall'estero di astenersi dal fare pagamenti diretti per tale titolo e di trasmettere invece al competente ufficio di questo Ministero le dichiarazioni d'importazione (modello *A*, n. 46) che vengono, di volta in volta, rilasciate dagli uffici doganali.

Il Ministro — MORRONE.

N. **296.** — DISCIPLINA MILITARE — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sospensione, per la durata della guerra, della concessione dell'attendente ad alcune categorie di ufficiali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 maggio 1917.

Allo scopo di assicurare il maggiore rendimento dei militari sotto le armi, il Ministero determina quanto segue:

1. Per tutta la durata della guerra viene sospesa la concessione di soldati per attendenti a tutti gli ufficiali non mobilitati, che non abbiano cavallo di servizio di loro proprietà, e che non prestino servizio presso corpi, reparti di truppa, depositi dei corpi ed altri centri di mobilitazione, ma siano addetti ad uffici dell'amministrazione centrale, ai comandi territoriali di corpo d'armata, di divisione, di gruppo di centri di mobilitazione, ai comandi militari di stazione, a stabilimenti sanitari o di commissariato, agli uffici di censura, a commissioni, comitati vari, ad istituti e stabilimenti vari, ecc.

2. Con il 1° giugno p. v. gli attendenti degli ufficiali di cui si tratta dovranno cessare dalla carica.

3. Agli ufficiali che, secondo il precedente numero 1, non hanno diritto all'attendente, è concesso un compenso speciale mensile di *lire 16,50* lorde, da conteggiarsi nel capitolo straordinario 99-*bis* « Spese per la guerra ».

4. Per ottenere il predetto compenso gli ufficiali, di cui al precedente numero 1, dovranno rilasciare una dichiarazione controfirmata dal comandante di corpo o dal capo di servizio o d'ufficio, nella quale si attesti che l'ufficiale, non avendo diritto all'attendente, non ha al suo servizio alcun soldato. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa all'ente che amministra l'ufficiale.

Nel caso di passaggio dell'ufficiale ad altro servizio per cui è concesso l'uso dell'attendente, l'ufficiale stesso dovrà subito rilasciare, con le modalità ora dette, una sua dichiarazione, perchè l'ente che lo amministra possa cessare il pagamento dell'indennità dal 1° del mese successivo.

5. La trasgressione delle presenti disposizioni sarà considerata gravissima mancanza disciplinare, e come tale repressa.

6. La concessione degli attendenti sarà effettuata con le seguenti limitazioni sul numero degli attendenti finora stabilito dalla relativa *istruzione*:

a) *due attendenti*: ai tenenti generali che abbiano cavalli

di servizio di loro proprietà e siano addetti a truppe, servizi od uffici non mobilitati;

b) *un attendente*: ai predetti ufficiali generali che non abbiano cavallo, e a tutti gli altri ufficiali non mobilitati, che, avendo diritto a razioni di foraggio, hanno cavallo di servizio di loro proprietà.

6. Entro il 10 giugno p. v., i comandi di corpo d'armata territoriale riferiranno a questo Ministero (Divisione stato maggiore) circa la piena esecuzione delle disposizioni suddette, trasmettendo i dati *numerici*, relativi agli ufficiali cui spetta il compenso pecuniario in luogo dell'attendente, nonchè il numero degli attendenti che avranno cessato dalla carica.

Della esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare sono responsabili i comandanti di corpo o di centro di mobilitazione, e i capi d'ufficio o di servizio, sotto la diretta vigilanza dei comandanti di presidio e di divisione militare territoriale.

Il Ministro — MORRONE.

N. **297.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915 1916-1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). 3 maggio 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 285 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Tenente generale nella riserva cav. Mario Lamberti nobile di Colle, senatore del Regno, n. 1 *cartella* del prestito nazionale 5 %, del valore nominale di lire 100, da assegnarsi in premio a quel caporale o soldato del 73° fanteria, che, seguendo le nobili tradizioni dei granatieri di Lombardia, con tanta gloria nell'attuale campagna affermate, saprà maggiormente distinguersi nei prossimi combattimenti, ai quali il predetto reggimento sarà chiamato.

3ª sezione mitragliatrici del 48° fanteria (zona di guerra), n. 1 *cartella* del prestito nazionale del valore nominale di lire 100, da destinarsi a favore degli orfani dei militari morti in guerra.

Il Ministro — MORRONE.

N. **298.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale, col quale viene sostituito uno dei componenti della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative all'attuale campagna di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 3 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 12 settembre 1915, n. 1374, col quale veniva istituita una speciale commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, e reclami relativi, riferentisi all'attuale campagna di guerra;

Visto il Nostro decreto in data 16 settembre 1915, col quale si nominavano i componenti della commissione predetta;

Sulla proposta dei ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tenente generale Coriolano Ponza di S. Martino è esonerato, a sua domanda, dalla carica di membro della commissione speciale istituita per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare, e relativi reclami, riferentisi all'attuale campagna di guerra, e, in sua vece, è nominato membro della detta commissione il tenente generale Vacquer Paderi cav. nobile don Luigi.

I predetti ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

MORRONE.
CORSI.

N. **299**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Istituti succursali per la rieducazione degli invalidi.** — (Ufficio sanitario). — 3 maggio 1917.

Risulta a questo Ministero che per iniziativa di nuovi comitati per la rieducazione degli invalidi o come dipendenza di comitati preesistenti, sorgono in varie località case di rieducazione per invalidi, pel funzionamento delle quali manca spesso ogni parere tecnico dell'autorità sanitaria militare.

Nelle ispezioni a tali nuovi istituti avviene poi talora che essi risultino in condizioni da non poter prestare utilmente l'opera che si ripromettono.

Ciò è causa di grave danno economico e morale, perchè da un lato si disperdono le oblazioni della beneficenza nazionale, che dovrebbero invece essere utilizzate nel modo più proficuo, e dall'altro si deviano gli invalidi da una volenterosa ed efficace preparazione al lavoro, sottraendoli con l'obiettivo di un maggior avvicinamento alla famiglia a quelle case di già provata efficacia, nelle quali potrebbero conseguire ogni maggior beneficio rieducativo.

Ad ovviare un tale danno che può, malgrado ogni buona volontà da parte degli iniziatori, risolversi in un vero insuccesso della rieducazione, pregansi i comandi dei corpi d'armata, nel cui territorio si aprono queste case di rieducazione succursali, di non permettere che dagli istituti principali di rieducazione, con i quali l'amministrazione militare ha stabilito la prescritta convenzione, vengano trasferiti alle dette case succursali degli invalidi prima di aver ottenuto, su ciascuna di esse, una dettagliata relazione, dalla dipendente autorità sanitaria militare.

Il Ministro MORRONE

N. **300.** - TRASPORTI. — **Vestiario borghese dei chiamati alle armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 maggio 1917.

Alcuni comandi hanno interpretato in modo restrittivo le disposizioni di cui alla circolare n. 100, pubblicata nel *giornale militare* del 3 febbraio c. a., dispensa 7ª, nel senso cioè ch'essa rifletta *esclusivamente* la spedizione alle famiglie, del vestiario borghese dei *richiamati* alle armi.

Avvertesi pertanto che tali disposizioni si riferiscono al vestiario versato ai depositi dei reggimenti da *tutti* i militari, senza distinzione fra reclute e richiamati.

Il Ministro — MORRONE.

N. **301.** — TRASPORTI. — **Ritiro di libretti ferroviari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 3 maggio 1917.

Si fa noto che gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale, i quali, a seguito di accertamenti sanitari, sono giudicati inabili a tutti i servizi per infermità dipendenti da cause di servizio e si recano in licenza di convalescenza, debbono considerarsi in posizione analoga all'aspettativa degli ufficiali in servizio attivo permanente, e che pertanto si dovrà ai sopradetti ufficiali ritirare il libretto ferroviario.

Però, nei viaggi che devessero compiere, sarà loro consentito di fruire della tariffa militare con l'uso delle richieste mod. *B*, da richiedersi di volta in volta a norma del § 17 lett. *b*) del regolamento dei trasporti militari sulle ferrovie del Regno.

Il Ministro — MORRONE.

N. **302.** – AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore generale medico in servizio attivo permanente, per l'anno 1917.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 4 maggio 1917.

A mente del § 171 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero ha determinato la formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento al grado di maggiore generale medico in servizio attivo permanente per l'anno 1917, ed ha stabilito che siano giudicati per l'inscrizione in tale quadro suppletivo i colonnelli del corpo sanitario in servizio attivo con anzianità a tutto il 31 dicembre 1912.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2086) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1917 — 8 maggio

1917 MAGGIO 8 - N. **303**. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati per deficenza di statura nati negli anni dal 1889 al 1898, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, o pei quali siano stati annullati gli atti di rassegna. . *Pag.* 663

CIRCOLARE N. **303**. — RECLUTAMENTO — **Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute provenienti dai già riformati per deficenza di statura nati negli anni dal 1889 al 1898, riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, o pei quali siano stati annullati gli atti di rassegna.** — (Direzione generale leva e truppa). — 8 maggio 1917.

1. Questo Ministero determina che col giorno 16 maggio corrente si inizi la chiamata alle armi delle reclute provenienti dagli inscritti di leva nati negli anni dal 1889 al 1898 incluso, stati riformati per deficenza di statura, i quali sottoposti a nuova visita a senso del decreto luogotenenziale del 12 aprile 1917, n. 596, siano stati giudicati idonei ed arruolati dai consigli di leva.

Alla stessa data dovranno presentarsi anche i militari stati riformati in rassegna per deficienza di statura, riguardo ai quali siano stati annullati gli atti della rassegna in applicazione del n. 3 della circolare n. 277 del *giornale militare* del corrente anno.

Presentazione delle reclute.

2. Le reclute che si presenteranno ad un distretto cui non appartengono per fatto di leva saranno assegnate insieme alle reclute del distretto cui si presentano. Questo dovrà, beninteso, dare

subito partecipazione al distretto di leva dell'avvenuta presentazione, indicando il corpo o centro cui la recluta è stata assegnata, affinchè il distretto di leva possa inviare al corpo o centro stesso il prescritto mod. 59.

3. Le reclute che si trovano nelle colonie italiane potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale provvederà alla loro istruzione, attenendosi alle direttive dell'autorità superiore della colonia, e facendo le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

4. Le reclute che si trovano a disposizione dei comandi mobilitati come assistenti di operai borghesi, o come operai borghesi, ecc. potranno essere trattenute nel medesimo servizio in qualità di militari, giusta disposizioni adottate dal Comando Supremo. I comandi mobilitati informeranno, beninteso, di tale provvedimento i distretti cui le reclute appartengono.

I distretti considereranno poi giustificato il ritardo alla presentazione di quelle reclute che, trovandosi a servizio dei comandi mobilitati come operai borghesi, indugeranno di qualche giorno a presentarsi e dimostreranno con documenti di essere state in tale spazio di tempo trattenute dai comandi suddetti.

Reclute residenti all'estero.

5. Con richiamo alle disposizioni impartite col n. 36 della circolare n. 277 del 1917, questo Ministero avverte che gli inscritti arruolati presso i consolati, sia dei paesi di Europa che dei paesi transoceanici, dovranno presentarsi alle armi non più tardi del *30 settembre prossimo.*

Rimane per altro sospesa fino a nuovo ordine la presentazione alle armi delle reclute di cui nella presente circolare che risiedono nei seguenti paesi:

Olanda, Danimarca, Bulgaria, Persia, Cina, Giappone, Siam, Messico, Perù, Colombia, Bolivia, Equatore, Isole Filippine, Isole Hawai, Australia, Iohannesburg, Freetown, Mahè, Mombasa, Port Louis, Bombay, Calcutta, Colombo, Hong-Kong, Rangoon, Singapore, Beira, Caiena (Guiana francese), Fort de France (Isola della Martinica), Rufisque (Senegambia francese), Point à Pitre (Isola della Guadalupa), Saint Denis (Isola della Riunione), Dar es Saalam (Affrica orientale), Bridgetown (Isole Barbados e Santa Lucia), Georgetown (Guiana inglese), Porto Stanley (Isola Falkland), Trinità (Antille in-

glesi), Batavia (Indie orientali olandesi), Curaçao (Antille olandesi), Paramaribo (Guiana olandese), Lourenço Marques (possedimento portoghese al Monzambico), Macao (Isola di Macao), Angola (Affrica occidentale), Isola di Tahiti (possedimento francese in Oceania).

Ammissione al volontariato di un anno.

6. Per le eventuali domande d'ammissione al volontariato di un anno in base all'art. 104 della legge sul reclutamento anche da parte di reclute di 2ª e 3ª categoria, si avverte che le ammissioni stesse potranno essere consentite **limitatamente ai corpi e specialità per cui sono effettuate le assegnazioni** e pei quali le reclute posseggano la voluta idoneità ed i titoli occorrenti.

Le reclute di 2ª e 3ª categoria devono firmare, contemporaneamente all'atto dell'ammissione al volontariato di un anno, quello di passaggio in 1ª categoria, tenendo presente che, ove si tratti di militari di 3ª categoria che non abbiano compiuto il 21° anno di età, si dovrà richiedere, prima di effettuare detto passaggio, l'atto di consenso della persona a richiesta della quale furono assegnati alla 3ª.

Tanto i militari di 2ª categoria quanto quelli di 3ª che abbiano superato il 26° anno di età, non potendo effettuare più il passaggio in 1ª categoria, saranno ammessi a fare la rinuncia di cui è parola nel n. 21 della circolare 245 del 1916.

7. Per ogni buon fine, dovrà essere richiamata l'attenzione di tutti coloro che presenteranno domanda di ammissione al volontariato di un anno sugli avvertimenti già emanati e cioè che, dal momento in cui abbiano ultimato la prima istruzione, la qualità di volontario di un anno non costituisce alcun motivo per essere sottratti al trattamento comune a tutti gli altri militari del reparto.

8. Per quanto riguarda la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato di un anno, i corpi ed i distretti si dovranno, in massima, attenere alle norme contenute nella circolare 378 del 1914.

La tassa di volontariato di un anno è quella stessa fissata col R. decreto 13 luglio 1914, n. 712.

Appena avvenute le ammissioni al volontariato di un anno dovranno essere inviati a questo Ministero i mod. 28-*C* con le quietanze di tesoreria: se tali documenti non furono già qui trasmessi per le ammissioni effettuate in passato se ne dovrà fare l'invio senza ulteriore ritardo.

Manifesto.

9. Il manifesto di chiamata alle armi da pubblicarsi in data 11 maggio 1917 sarà conforme all'allegato n. 1.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti, ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei distretti faranno intanto conoscere *d'urgenza* ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute.

10. Nello stabilire i giorni per la presentazione alle armi delle reclute, i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che le operazioni di chiamata si svolgano con la maggiore rapidità e si compiano **al massimo entro tre giorni** e perciò, potranno regolare l'afluenza del contingente al distretto nel modo che riterranno più opportuno.

Dispense dalla chiamata per ragioni di impiego alle reclute di 3ª categoria.

11. *Le reclute di 3ª categoria* che comproveranno di trovarsi in taluna delle condizioni prescritte dal vigente regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, potranno ottenere la dispensa dal rispondere alla presente chiamata, chiedendola nei modi e nei termini stabiliti dal relativo regolamento del 13 aprile 1911 e successive modificazioni, nonchè dalle istruzioni emanate per la sua applicazione.

Peraltro, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, dovranno considerarsi come *effettivamente chiamate sotto le armi* tutte le *reclute di 3ª categoria* che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati, il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la va-

riazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 11 della circolare n. 303 del giornale militare del 1917) li . . .* ».

12. Dato che la posizione delle reclute di cui al precedente numero venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione indicata in detto numero dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni delle reclute stesse ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

13. Si raccomanda ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa dalla chiamata, allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se la recluta si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373 del 1915).

14. Pei ministri di culto sono applicabili le disposizioni contenute nel n. 12 della circolare n. 394 del *giornale militare* 1916.

Reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria da considerarsi comandate a prestar servizio presso l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

15. In via eccezionale, si determina che le *reclute di 1ª e 2ª categoria, nate anteriormente all'anno 1892*, le quali siano funzionari od agenti delle ferrovie dello Stato, nonchè quelle di 3ª categoria, pure nate anteriormente all'anno 1892, e non aventi una qualifica che dia titolo alla dispensa dalle chiamate, possano ottenere di essere *comandate* a prestar servizio presso l'amministrazione stessa, sempre quando risultino *insostituibili*, indipendentemente dal ramo di servizio cui sono addette e siano state assunte in servizio anteriormente al giorno 16 maggio 1916.

Per le modalità relative all'applicazione del presente provvedimento si osserveranno le disposizioni emanate coi numeri 8 e 9 della circolare n. 394 del *giornale militare* del 1916.

Reclute di 1ª e 2ª categoria che devono essere lasciate a disposizione delle amministrazioni e associazioni a cui appartengono.

16. Il servizio militare che dovranno compiere le reclute di 1ª e 2ª categoria chiamate alle armi con la presente circolare sarà considerato come prestato in adempimento dei loro obblighi di leva, e quindi ad esse non saranno applicabili le disposizioni del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi che concerne esclusivamente i militari che abbiano compiuto la ferma o il primo servizio l'obbligo.

In eccezione alla su indicata norma generale, che vieta la concessione della dispensa alle reclute di 1ª e 2ª categoria provenienti dai riformati, saranno lasciate a disposizione delle rispettive amministrazioni e associazioni quelle delle reclute stesse che si trovino nelle condizioni di cui in appresso:

a) impiegati od agenti dell'amministrazione postale e telegrafica addetti alla *Posta Militare*;

b) funzionari del genio civile, addetti alle direzioni del genio civile di armata, e quelli facenti parte delle compagnie cantonieri stradali dipendenti dalle stesse direzioni del genio civile;

c) impiegati di ruolo delle prefetture e sottoprefetture, incaricati delle funzioni di commissario di leva presso gli uffizi prefettizi, purchè esercitino tali funzioni almeno dal 16 marzo 1917;

d) funzionari delle capitanerie di porto o agenti di bassa forza portuaria;

e) impiegati amministrativi degli arsenali marittimi dello Stato.

17. Saranno altresì lasciate a disposizione delle associazioni della *Croce Rossa e dell'Ordine dei cavalieri di Malta* le reclute di 1ª e 2ª categoria nate negli anni 1889 e 1890, le quali facciano parte, almeno dal 16 maggio 1916 del relativo personale di assistenza (direttivo o di truppa).

Tale trattamento può essere esteso anche alle reclute nate negli anni dal 1891 in poi e facenti parte del suddetto personale, alla condizione però che prestino servizio presso *reparti mobilitati* di tali associazioni.

18. Per l'ammissione al trattamento di cui sopra, dovrà prodursi ai distretti un'attestazione delle rispettive amministrazioni, od associazioni.

Nella matricola delle reclute di cui trattasi dovrà inserirsi la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e non giunto perchè lasciato a disposizione dell'amministrazione postale e telegrafica, del Ministero dell'Interno, della Croce Rossa ovvero dall'Ordine dei Cavalieri di Malta, ecc. n. 16 (o 17) della circolare n. 303 del giornale militare del 1917 li . . . . . .* »

Le reclute stesse, ove per qualsiasi motivo cessassero dalla posizione che rispettivamente rivestono, dovranno essere chiamate alle armi ed assegnate ad un corpo, salvo il caso in cui i militari provenienti dai riformati della loro classe fossero già stati congedati dalle armi.

19. Per le reclute di 1ª e 2ª categoria, *nate anteriormente all'anno 1892* che appartengano alla amministrazione postale e telegrafica e che, pur non essendo addette alla Posta militare siano riconosciute *insostituibili* nelle funzioni che esercitano, questo Ministero si riserva di adottare speciali provvedimenti caso per caso, in base alle relative proposte che gli pervenissero da quella amministrazione, provvedimenti che saranno a suo tempo comunicati ai rispettivi distretti militari.

Reclute appartenenti al personale degli stabilimenti che lavorano per conto dell'esercito e dell'armata od a quello degli stabilimenti militari.

20. Le reclute di 1ª e 2ª categoria che facciano parte del personale degli stabilimenti ausiliari o privati che forniscono materiali o lavori per conto del R. esercito o della R. marina, potranno essere lasciate a disposizione degli stabilimenti dove già prestano l'opera loro.

Le reclute che, in seguito alle determinazioni degli organi competenti, saranno ammesse al suaccennato trattamento, verranno assegnate ad un reparto di milizia territoriale di fanteria stanziato nella stessa località dove ha sede lo stabilimento o, in mancanza, ad un reparto stanziato in località prossima.

Sulla matricola di tali reclute, alla variazione di « *Chiamato alle armi li . . . . . .* » dovrà farsi seguire l'altra di « *Lasciato a disposizione del . . . . .* (stabilimento, ecc.)

ed assegnato al . . . . . (indicare il reparto) *n. 20 della circolare n. 303 del giornale militare del 1917 li* . . . . ».

21. Eguale trattamento dovrà farsi alle reclute di 1ª e 2ª categoria addette al personale delle direzioni e degli stabilimenti militari, che, in base a preventiva autorizzazione del Ministero (*Sottosegretariato per le armi e munizioni — ufficio operai militari*) saranno date in nota ai distretti dai rispettivi direttori. Anche dette reclute saranno assegnate a reparti di milizia territoriale di fanteria stanziati nella stessa località dove ha sede la direzione cui esse appartengono od a reparti viciniori

22. Le reclute di 3ª categoria che prestano l'opera loro presso aziende, stabilimenti od imprese di cui al R. decreto n. 561 ed ai decreti luogotenenziali n. 887 del 1915 e n. 401 del 1916 e che soddisfacciano ai prescritti requisiti, possono essere ammesse alla *esonerazione temporanea* (circolari 348, 503, 523 del *giornale militare* del 1915 e 240, 489 del *giornale militare* del 1916).

Reclute temporaneamente inabili al servizio.

23. Le reclute provenienti dai già riformati che, sia presso i distretti, sia presso i corpi, fossero riconosciute **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviate in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Assegnazione delle reclute.

24. I comandi dei distretti di presentazione assegneranno:

a) alla *compagnia di sanità* del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il distretto *cui si presentano, tutte* le reclute che comprovino con documenti autentici di essere studenti di medicina e chirurgia, di farmacia, di chimica e farmacia, di chimica pura, dentisti diplomati, ministri di culti, ovvero di esercitare la professione di radiologo da non meno di due anni, oppure di essere addette a laboratori di batteriologia come aiuti od assistenti del personale tecnico, o a stabilimenti di disinfezione, nonchè coloro i quali siano provvisti di regolare diploma che li abiliti alle funzioni di disinfettatore ed infine le reclute le quali comprovino di esercitare almeno da

un biennio la professione di infermieri od inservienti presso ospedali pubblici (*escluse quindi le cliniche private*).

Gli studenti sopraccennati potranno conseguire l'assegnazione soltanto qualora, all'atto della presentazione alle armi, comprovino, almeno, di avere frequentato le lezioni del 1° anno, superati gli esami consigliati dalla facoltà e presa inscrizione al 2° anno.

A tal fine i comandanti dei distretti avranno cura di esaminare attentamente i certificati rilasciati dalle segreterie delle università agli studenti di cui trattasi, e terranno altresì presente che non hanno titolo all'assegnazione in sanità gli studenti provenienti da altre facoltà o scuole, i quali abbiano presa diretta inscrizione al 2° anno di medicina e chirurgia, senza averne così frequentato il primo anno.

b) alla *compagnia automobilisti d'artiglieria* indicata per ciascun distretto nella *tabella di mobilitazione n. 29* (colonna relativa ai richiamati), *tutte* le reclute che producano la patente civile di conduttori d'automobili o di motocicli, rilasciata dalle prefetture del Regno;

c) al *deposito del 3° reggimento genio (telegrafisti)* le reclute di *professione* telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili od elettricisti-meccanici per riparazioni di apparecchi telegrafici, radiotelegrafici o telefonici le quali appartengano ad amministrazioni dello Stato (*compresa l'amministrazione ferroviaria*), siano esse *impiegati di ruolo, ovvero avventizi o supplenti telegrafici.*

25. I comandanti dei distretti, appena avranno compiute le assegnazioni di cui alla lettera *c*) del precedente numero, segnaleranno al comando del deposito del 3° reggimento genio (*a Firenze*), mediante telegramma, il numero complessivo delle reclute destinate ai telegrafisti, e da esso riceveranno la indicazione del centro, pel quale le reclute stesse dovranno esser fatte partire.

Nessuna delle reclute da assegnare ai telegrafisti dovrà dai distretti essere fatta sottoporre all'esperimento per l'accertamento delle condizioni visive.

Saranno escluse, beninteso, dalla assegnazione stessa le reclute che si trovassero nelle condizioni di cui al § 88 della istruzione complementare.

26. Compiute le assegnazioni di cui al precedente numero 24, tutte le rimanenti reclute (comprese quelle già *riformate in rassegna* di cui al n. 3 della circolare 277 del c. a.) verranno ripartite tra i *battaglioni o le compagnie di milizia territo-*

riale di fanteria che hanno sede nel territorio del corpo d'armata di cui il distretto di presentazione fa parte, per ricevervi l'istruzione militare.

L'aliquota da assegnarsi a ciascun riparto sarà stabilita dai comandi dei corpi d'armata territoriali, ai quali i comandi di distretto segnaleranno prontamente il numero delle reclute predette che avranno all'uopo disponibili. *I comandi dei corpi d'armata territoriali predisporranno fin d'ora quanto occorre affinchè tali assegnazioni abbiano luogo nel più breve spazio di tempo possibile.*

Personale da comandarsi ai distretti per la chiamata.

27. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenere la disciplina, i comandanti di divisione militare territoriale comanderanno temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa, possibilmente del rispettivo presidio.

Si fanno vive raccomandazioni perchè tale personale sia scelto con la massima cura in rapporto alle funzioni che è tenuto a compiere tenendo ben presente che è sommamente utile che abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Questi ufficiali e militari di truppa per nessuna ragione saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di assegnazione.

Foglio di riconoscimento

28. Si prescrive che il foglio di riconoscimento che i distretti debbono consegnare alle reclute all'atto del loro invio a destinazione sia conforme al modello n. 2 allegato alla circolare 124 del *giornale militare* del corrente anno.

Certificati penali.

29. I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali già chiesti dagli ufficiali delegati siano in ordine prima che vengano iniziate le operazioni delle assegnazioni: se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendone, anche telegraficamente, il Ministero qua-

lora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa intralciare le operazioni anzidette.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914.

Oggetti di corredo e viveri

30. Alle reclute di cui trattasi *non dovrà essere distribuito alcun oggetto di corredo, fatta eccezione della gavetta e del cucchiaio da portarsi poi seco al corpo o centro cui verranno assegnate.*

Esse terranno perciò i propri abiti sino a che non abbiano raggiunto la rispettiva destinazione; solo nel caso di urgente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

A tutte sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di . . . . .* (*città sede del distretto*), da portarsi al braccio sinistro.

31. I comandi dei distretti provvederanno perchè, salvo casi assolutamente eccezionali, i viveri ed il pane siano sempre distribuiti in natura. In tali casi, se si dovranno corrispondere viveri in contanti, questi verranno pagati in ragione di *una lira* per razione, oltre al pane in natura; se si dovrà (sempre eccezionalmente) corrispondere anche la razione pane in contanti, questa sarà pagata in *centesimi venti*.

32. *Di massima*, per il viaggio delle reclute dai distretti ai centri di assegnazione non si distribuiranno viveri in natura; sarà invece corrisposta l'indennità di trasferta di *lire due*.

Norme amministrative.

33. Per l'amministrazione e la contabilità delle reclute chiamate alle armi con la presente circolare dovranno dai distretti essere osservate le norme di cui ai numeri 73 e 74 della circolare 124 del *giornale militare* del corrente anno.

Imposta militare.

34. I comandi di distretto, a senso dell'art. 3 dell'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, dell'art. 22 del regolamento sull'imposta militare, approvato col R. decreto 23 dicembre 1915, n. 1894 e delle disposizioni del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 231, non ometteranno di

fare sollecitamente alle agenzie delle imposte le occorrenti comunicazioni a riguardo delle reclute inscritte sui rispettivi ruoli, che per effetto della presente circolare, saranno effettivamente incorporate nel R. esercito, o destinate ad un servizio di Stato per cui abbiano conseguito la dispensa.

Soccorsi alle famiglie bisognose.

35. Alle famiglie bisognose delle reclute cui si riferisce la presente circolare potrà essere concesso il soccorso alle condizioni specificate nelle circolari n. 351, n. 706 e n. 750, del *giornale militare* 1915, e n. 291 del 1917.

Rendiconto delle assegnazioni.

36. Ogni comando di distretto nel giorno 20 maggio 1917 invierà a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma-espresso così concepito:

« A tutto il giorno 19 maggio 1917 assegnate reclute . . . ».

. . . . . .

« Rimaste al distretto in attesa di assegnazione n. . . . ».

Pel giorno 31 maggio 1917 tutti i distretti trasmetteranno al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al seguente modulo:

Numero delle reclute presentatesi		. . .
Numero delle reclute riconosciute inabili ed inviate in licenza di convalescenza o riformate, ammalate, ecc.		. . .
Numero delle reclute dispensate dalla chiamata, esonerate o lasciate a disposizione di amministrazioni, ecc. ecc.		. . .
Numero delle reclute assegnate	alla sanità	. . .
	ai telegrafisti	. . .
	agli automobilisti	. . .
	ai battaglioni di milizia territoriale	. . .
Totale uguale al numero dei presentatisi . . .		. . .

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — MORRONE.

ALLEGATO N. 8

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute provenienti dai già riformati per deficenza di statura nati negli anni dal 1889 al 1898 arruolati dai consigli di leva in seguito a nuova visita o pei quali siano stati annullati gli atti di rassegna.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Sono chiamate alle armi le reclute provenienti dagli inscritti di leva nati negli anni dal 1889 al 1898 incluso, stati riformati per deficenza di statura, i quali in seguito a nuova visita presso i consigli di leva sono risultati idonei alle armi ed arruolati.

Esse dovranno presentarsi a questo distretto nelle *ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Nello stesso tempo dovranno presentarsi anche i militari nati negli anni anzidetti, pei quali siano stati annullati gli atti della rassegna, cui furono sottoposti per deficenza di statura.

2. Si avverte, per opportuna norma, che le reclute arruolate presso i consolati, sia dei paesi di Europa e del bacino mediterraneo, che dei paesi transoceanici dovranno presentarsi alle armi non oltre il 30 settembre 1917.

Per quelle però residenti in paesi pei quali è temporaneamente sospesa la presentazione alle armi di militari in congedo, rimane sospesa fino nuovo ordine la presentazione stessa.

3. Le reclute, che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno indicato nella quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Quelle *non residenti nel detto comune* si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza, per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

4. Le reclute hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, il pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, le reclute produrranno le richieste mod. *B, color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore di militari.

5. Le reclute residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 2.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quella della presentazione. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

6. Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di

trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 2.

7. Le reclute provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di lire 2 al giorno, dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, semprechè giungano provviste di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelle chè fossero sprovviste di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, semprechè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

8. Le reclute che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con il presente manifesto, potranno aspirare all'ammissione al volontariato di un anno in taluni corpi e specialità, facendone domanda al distretto.

A senso poi dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento le dette reclute potranno altresì aspirare all'ammissione di cui trattasi entro il primo mese del loro incorporamento ma limitatamente ad un corpo della specialità cui furono assegnate.

9. Saranno *dispensate* dal rispondere alla presente chiamata le reclute di 3ª categoria le quali trovandosi in alcuna delle condizioni prescritte dal vigente regolamento sulle dispense, faranno valere presso questo comando il rispettivo titolo nei modi stabiliti dalle istruzioni per l'applicazione del detto regolamento, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi. Quelle di essè che conseguissero l'assegnazione alla 3ª categoria dopo il loro incorporamento non potranno più far valere l'eventuale titolo alla dispensa dalla chiamata.

10. In via eccezionale, le reclute di 1ª e 2ª categoria, e quelle di 3ª non aventi titolo a dispensa, nate anteriormente all'anno 1892, le quali siano funzionari o agenti delle ferrovie di Stato potranno, se riconosciute insostituibili nelle loro funzioni, esser comandate a prestare servizio presso l'amministrazione stessa purchè la data della loro assunzione in servizio sia anteriore al 16 maggio 1916.

11. *Le reclute di 1ª e 2ª categoria* che comproveranno a questo comando, mediante attestazione rilasciata dalle amministrazioni e associazioni cui rispettivamente appartengono di trovarsi nelle sotto indicate condizioni, saranno lasciate a disposizione delle amministrazioni e associazioni stesse affinchè possano continuare nelle funzioni che attualmente esercitano:

a) appartenere al *personale d'assistenza* (direttivo o di truppa)

della Croce Rossa, dell'Ordine dei cavalieri di Malta e di presti servizio, almeno dal 15 maggio 1916.

Tale trattamento, limitato alle sole reclute nate negli anni 189 1890, può essere fatto anche a reclute nate in anni successivi, pur esse appartengano a riparti mobilitati;

b) essere addetti, quali impiegati e i agenti dell'amministrazione postale e telegrafica, alla *Posta militare*,

c) essere addetti, quali funzionari del genio civile, alle direzioni del genio civile di armata; o far parte delle compagnie cantonieri stradali dipendenti dalle stesse direzioni del genio civile;

d) essere incaricati, quali impiegati di ruolo delle prefetture e sottoprefetture, delle funzioni di commissario di leva presso gli uffici prefettizi ed esercitare tali funzioni per lo meno dal giorno 16 marzo 1917;

e) essere funzionari delle capitanerie di porto o agenti di bassa forza portuaria.

f) essere impiegati amministrativi degli arsenali marittimi dello Stato.

12. *Le reclute di 1ª e 2ª categoria*, che facciano parte del personale degli stabilimenti che lavorino per l'armamento ed il munizionamento dell'esercito e dell'armata, e che posseggano determinati requisiti di capacità e che siano riconosciute assolutamente necessarie ed insostituibili, potranno essere comandate, *come militari*, negli stessi stabilimenti dove già prestano l'opera loro, sotto l'osservanza di determinate condizioni.

13. Potranno essere ammesse alla *esonerazione temporanea* le reclute di 3ª categoria le quali prestino l'opera loro presso aziende proprie dello Stato, delle provincie e dei comuni o quelle private cui siano affidati servizi pubblici di interesse nazionale o locale, ovvero che provvedano materiali e lavori per conto dello Stato, provincie e comuni, od anche si trovino presso grandi stabilimenti il cui funzionamento interessi l'economia nazionale e l'ordine pubblico oppure siano adibite a determinati servizi della marina mercantile. La concessione di tale esonerazione temporanea sarà subordinata al riconoscimento della necessità e insostituibilità delle reclute nelle funzioni che disimpegnano.

14. Le reclute che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in denaro**.

L'ammontare del compenso sarà pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* sa-

ranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *fursetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0,20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0,80.

15. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . addì 11 maggio 1917.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE

Alle famiglie bisognose delle reclute, chiamate alle armi col presente manifesto, le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura sottoindicata:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
a) per la moglie . . . . . L.	0,80	0,70
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,40	0,35
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,80	0,70
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro . . »	1,30	1,20
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,80	0,70
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . . »	0,40	0,35

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *e*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1917 — 11 maggio

1916 DICEMBRE 15. – N. **304**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. magistrale decreto che stabilisce nuove norme per il computo del servizio militare utile al conseguimento della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri . . . . . *Pag.* 683

1917 MARZO 25. – » **305**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 632, contenente le disposizioni per disciplinare la resa dei conti del materiale, durante lo stato di guerra . . » 684

» 29. – » **306**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 621, che converte in legge il R. decreto 15 aprile 1915, n. 475, col quale venne sospesa l'applicazione dei limiti di età ai farmacisti militari effettivi . » 687

1917 APRILE 1. – » **307**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 563, concernente l'estinzione di titoli di spesa dello Stato, mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la banca d'Italia. . . . . » 68

» 4. – » **308**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 691

» 14. – » **309**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 693

» 20. – » **310**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento . . . . » 694

1917 APRILE 20 - N. 311. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale di Palermo . . . . . Pag. 695

» 22. - » 312. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 660, concernente la modificazione dei ruoli organici del personale della giustizia militare . . . . . » 695

» 22. - » 313. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 698

1917 MAGGIO 2. - » 314. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per i bovini incettati dall'amministrazione militare . . . . . » 699

» 3. - » 315. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzi massimi obbligatori per il fieno del raccolto 1917 . . » 701

» 8. - » 316. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Disposizioni circa la requisizione e raccolta della lana . . » 703

» 11. - » 317. — CAVALLI. — Norme provvisorie per la concessione dei cavalli d'agevolezza . . . . . » 703

» 11. - » 318. — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente . . . . . » 704

» 11. - » 319. — EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione della coreggia reggi-sciabola per sella mod. 916 ed adozione di un nuovo tipo di pendaglio per cinturino da cavalleria. . . . . » 706

» 11. - » 320. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure idropiniche . . . » 707

» 11. - » 321. — SERVIZIO SANITARIO. — Tariffa ridotta per le cure degli impiegati e delle loro famiglie nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore . » 707

» 6. - » 322. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 718, concernente le ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato. » 709

CIRCOLARE N. **304**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. magistrale decreto che stabilisce nuove norme per il computo del servizio militare utile al conseguimento della medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri**. — (Gabinetto del ministro). — 15 dicembre 1916.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA
E DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO
GENERALE GRAN MASTRO

Viste le regie magistrali patenti 19 luglio 1839 con cui fu istituita la medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri;

Visto il parere emesso dal Consiglio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia in seduta del 7 dicembre 1916;

Sulla proposta del Nostro primo segretario pel Gran Magistero Mauriziano;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del conseguimento della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri, la durata del servizio verrà d'ora innanzi computata senza l'aumento stabilito dalla legge 1° luglio 1890, n. 7004 (art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70) pel servizio prestato nelle località in detta legge indicate.

Art. 2.

Questa disposizione non verrà però applicata a quei militari cui il computo del suddetto aumento facesse raggiungere, alla data del presente decreto, gli anni di meritevole servizio richiesti pel conseguimento della medaglia mauriziana.

Il Nostro primo segretario predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale dell'Ordine Mauriziano.

Dato in zona di guerra, li 15 dicembre 1916

VITTORIO EMANUELE.

BOSELLI.

La presente circolare annulla la notificazione fatta con la circolare n. 60 del corrente anno.

Il Ministro — MORRONE.

N. **305**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 633 contenente le disposizioni per disciplinare la resa dei conti del materiale, durante lo stato di guerra** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 25 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 63 del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Visto il regolamento per il « Servizio in guerra » approvato con R. decreto 9 maggio 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I consegnatari degli stabilimenti di campagna, considerati autonomi agli effetti della contabilità in materia, rendono i conti a quantità e non a valore.

consegnatari sono designati dalle autorità da cui dipendono gli stabilimenti.
In caso di cambio di consegnatario la contabilità continua; in apposito verbale è fatta però constare l'avvenuta consegna dei materiali esistenti all'atto del passaggio.

Art. 2.

La contabilità delle materie di consumo è resa mensilmente; è riveduta, in prime grado, dai competenti uffici d'armata o di corpo d'armata e, in secondo grado, dal Ministero ed infine poi alla Corte dei conti.
L'ultima contabilità è chiusa a pareggio, previo versamento delle materie rimaste nei magazzini ad un ente territoriale da designarsi dal Ministero.

Art. 3.

La contabilità dei materiali non destinati al consumo è resa a fine della guerra, dopo aver versato tutti i materiali entrati in carico all'ente territoriale da designarsi dal Ministero, con la presentazione del registro di carico e di scarico chiuso a pareggio e corredato dei documenti relativi.
Il detto registro ed i documenti, formanti la detta contabilità, sono posti, dall'ente territoriale, a corredo della richiesta di carico relativa al versamento dei rimanenti materiali per parte dello stabilimento cessante.
La detta contabilità è riveduta, in primo grado, dall'ente territoriale suddetto, in secondo grado, dal Ministero insieme alla contabilità dell'ente territoriale con la quale è pure trasmessa alla Corte dei conti.

Art. 4.

Gli stabilimenti di campagna che effettuarono la resa dei conti con le norme del tempo di pace hanno facoltà di proseguire con le dette norme la resa stessa.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli sono estese agli stabilimenti dichiarati di riserva dalle autorità militari competenti.

Art. 6.

Gli enti territoriali, che rendono i conti in materia co
norme del tempo di pace, per i movimenti avvenuti o
avverranno durante la guerra, possono omettere, nei do
menti di carico e di scarico, le indicazioni relative al va
dei materiali descrivendoli solo per specie e quantità.

Art. 7.

I documenti comprovanti la spedizione in Italia dei m
riali e delle derrate acquistate all'estero da apposite com
sioni possono tener luogo delle richieste di carico nelle
tabilità delle commissioni medesime.

Art. 8.

Tutti i consegnatari militari i quali, per circostanze
ciali derivanti dallo stato di guerra, non possano otte
dagli enti interessati i documenti occorrenti alla giustificazio
dei movimenti delle materie, li richiederanno ad appositi
fici da designarsi dal Ministero.

I detti uffici, accertata con i mezzi a loro disposizio
l'avvenuta spedizione o consegna dei materiali, si sostitu
scono agli accennati enti, assumono in carico i materiali ste
e si scaricano di quelli rinvenuti presso qualsiasi ente fac
doli assumere regolarmente in carico dal medesimo, procur
poi, per quanto è possibile, i regolari documenti di discar
e provvedono a tutti gli incombenti necessari alla sistem
zione definitiva della loro gestione; al termine della guerra
detti uffici rendono il loro conto verso lo Stato.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effet
dalla data della mobilitazione generale o da quella della co
stituzione dei singoli stabilimenti od enti di campagna o
riserva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — MORRONE — CARCANO.

AVVERTENZA.

Il decreto sopra riportato ha lo scopo di legalizzare e completare le disposizioni ministeriali già impartite alle amministrazioni dipendenti in merito alla resa dei conti delle materie e di rendere meno laboriosa la resa dei conti stessi.

Quindi l'applicazione delle norme generali contenute nel suddetto decreto non importa, in linea di massima, modificazioni nella tenuta dei registri.

N. **306**. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 631, che converte in legge il R. decreto 15 aprile 1915, n. 475, col quale venne sospesa l'applicazione dei limiti di età ai farmacisti militari effettivi.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 15 aprile 1915, n. col quale venne sospesa l'applicazione dei limiti di età d all'art. 6 della legge 8 luglio 1906, n. 305, per quanto rig i farmacisti militari effettivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello St sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osser e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Rom., addì 29 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

. BOSELLI. — MORRO

N. **307.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
Decreto luogotenenziale n. 563, concernente l'estin di titoli di spesa dello Stato, mediante accreditam in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia
(Segretariato generale — Ragioneria). — 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conf al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il soro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra e fino a tre mesi dopo la p blicazione della pace, il pagamento dei mandati e degli a titoli di spesa emessi a favore di creditori dello Stato

nire mediante accreditamento in conto corrente fruttifero
so la filiale della Banca d'Italia avente sede nel capo-
go di provincia, nel quale i titoli stessi sono esigibili.
imangono pertanto derogate le disposizioni contenute ne-
articoli 438 e seguenti del regolamento per l'amministra-
e del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
rovato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074 (serie 3ª).

Art. 2

'accreditamento in conto corrente ha luogo sia per la clau-
contrattuale sia su domanda fatta dal creditore alla de-
nione del tesoro.
In prova dell'avvenuto accreditamento, viene apposta sui
ngoli titoli analoga annotazione, avente valore, ad ogni ef-
to, di quietanza, la quale deve essere autenticata colle
me del capo della sezione di R. tesoreria provinciale e del
legato del tesoro.

Art. 3.

Agli indicanti conti correnti sono applicabili le norme ge-
rali che regolano i depositi in conto corrente fruttifero della
anca d'Italia.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° maggio 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
tato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
ecreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
sservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Avvertenze.

I corpi, istituti e stabilimenti militari e qualsiasi altro ente
ricato di effettuare o di disporre pagamenti per conto
ll'amministrazione militare cureranno di diffondere le di-

sposizioni del decreto sopra riportato fra i creditori dell'a ministrazione e specialmente fra i fornitori e gli appalta cui maggiormente può convenire questa forma speciale di gamenti.

Le dette disposizioni saranno in ogni caso richiamate ai fo nitori ed appaltatori all'atto della stipulazione dei contrat nei quali, qualora il contraente coll'amministrazione dichia di prescegliere l'indicato modo di pagamento, sarà inseri apposita clausola del seguente tenore:

« I pagamenti saranno effettuati mediante accreditament delle somme relative in conto corrente fruttifero presso la f gliale della Banca d'Italia di..... intestati a ..... (persona o ditta contraente) il quale (o la quale) dichiara assoggettarsi a tutte le modalità che regolano il servizio de conti correnti presso la Banca d'Italia a norma dell'art. 3 d decreto luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 563 ».

Se al pagamento dei creditori dello Stato che richiedan l'accreditamento in conto corrente si provvede dal Ministe con mandato diretto, si porrà apposita annotazione sulla chiesta di pagamento; se vi si provvede con ordinativo conto corrente colla R. tesoreria o sui mandati d'anticip zione, si porrà sull'ordinativo l'indicazione che la somma da accreditare all'intestatario in conto corrente presso la l cale filiale della Banca d'Italia.

Per i pagamenti, da fare nella forma speciale di che tr tasi, a società o ditte commerciali, non occorrerà richiedere documenti che indichino le persone aventi facoltà di riscuo tere e quietanzare, essendo la quietanza sostituita dall'anno tazione relativa all'avvenuto accreditamento, come è detto al l'art. 2 del decreto. In conseguenza gli ordini di pagament porteranno solo l'indicazione del creditore dello Stato e, per le società, ditte, ecc., la ragione sociale, senza far menzione dei procuratori o rappresentanti legali.

Si avverte infine che le presenti disposizioni non modificano in nulla quelle già date circa i pagamenti da fare in buoni del tesoro.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1917.

Il Ministro — MORRONE.

N. 308. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni) — 4 aprile 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società delle cartiere meridionali. — Stabilimento di Intra (Novara).
2. Ditta Giuseppe Pozzi. — Stabilimento di via XX settembre, Busto Arsizio.
3. Società anonima acciaieria e ferriere lombarde. — Per i cantieri dei lavori, dell'impianto idroelettrico del « Boffetto » situato nei comuni di Chiuro, Ponte, Piateda, in provincia di Sondrio.
4. F. E. R. V. E. T. « Fabbrica e riparazione vagoni e tramways ». — Segheria sita in frazione « Leca », Albenga (Genova).
5. F. E. R. V. E. T. « Fabbrica e riparazione vagoni e tramways », — Segheria via Nizza, Alassio.
6. Alberto Stallini e C. — Conceria, Salita Terrapieni (via Nuovari) Genova.

7. Società miniere solfuree Trezza Albani Romagna. — la miniera « Formignano » in territorio di Cesena (Forlì).

8 Società miniere solfuree Trezza Albani Romagna. — la miniera « Busca » in territorio di Cesena (Forlì).

9. Società miniere solfuree Trezza Albani Romagna. — la miniera « Cabernardi » in territorio di Sassoferrato (Anco

10. Società miniere solfuree Trezza Albani Romagna. — la miniera « Percozzone » in territorio di Sassoferrato (Anco

11. Società miniere solfuree Trezza Albani Romagna. — la miniera « Perticara » in territorio di Mercatino (Pesaro).

12. Società anonima toscana per l'industria degli zolfi. Per la miniera « Poggio Orlando » in territorio di Mon riggioni (Siena).

13 P. A. Rey e figli. — Fabbrica di estratti tannici, senza Casali.

14. Ditta Di Marzo. — Per la miniera « Di Marzo » in ritorio di Tufo (Avellino).

15. Società generale immobiliare di Roma. - Per la niera « Capone » in territorio di Tufo (Avellino).

16. Società generale immobiliare di Roma. — Per la niera « Sociale » in territorio di Tufo (Avellino).

17. Deni, Rossetti, Moretti e C. — Per la miniera « leria Alba » in territorio di San Nicola dell'Alto e Casa (Catanzaro).

18. Deni, Rossetti, Moretti e C. — Per la miniera « Domenico Fiumara » in territorio di Melissa (Catanzaro).

19. Fratelli Broccolo. — Per la miniera « Santa Maria in territorio di Strongoli (Catanzaro).

20. Broccolo, Mirabello, Spada. — Per la miniera de « Comero » in territorio di Strongoli (Catanzaro).

Roma, li 4 aprile 1917.

MORRONE — CORSI — CARCANO.

N. **309** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 14 aprile 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'articolo 12, capo III del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali, sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al regio decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Fratelli Minoli e Boine — Stabilimento metallurgico — Susa.
2. Società anonima gazometri riuniti — Officina del gas — Chieri (provincia di Torino).
3. Società italiana prodotti esplodenti — Stabilimento della ex-Società Lombarda Amido Colla, via Calabria, Bovisa (Milano).
4. Giacomo Casanova — Stabilimento per la lavorazione della latta e del legno, via Manin, n. 9 — Sampierdarena.
5. Società anonima zuccherificio e raffineria di Pontelongo — Stabilimento di Pontelongo (provincia di Padova).
6. Società anonima zuccherificio e raffineria di Pontelongo — Stabilimento di Bottrighe (Rovigo).
7. Fratelli Picchiotti — Cantiere navale — Limite sull'Arno (Empoli).

8. Società ing. C. Frascari, G. Caio e P. Oliva, per le miniere di carboni fossili in comune di Castelnuovo di Garfagnana (provincia di Massa e Carrara).
9. Fratelli Lapi — Conceria — Santa Croce sull'Arno.
10. Società delle Cartiere Meridionali, per l'impianto idroelettrico di « Fontecupa » — Fontana Liri.

Roma, li 14 aprile 1917.

MORRONE — CORSI — CARCANO.

N. **310**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla revoca della dichiarazione di « ausiliarietà » ad uno stabilimento.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 20 aprile 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1916 n. 77;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Lo stabilimento della ditta Rinaldo Locatelli, sito in Lecco, via Don Abbondio n. 6, dichiarato « ausiliario » con decreto ministeriale 2 aprile 1916, n. 77, cessa dall'essere stabilimento ausiliario.

Roma, li 20 aprile 1917.

MORRONE — CORSI — CARCANO.

N. 311. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla nomina di altri membri del comitato regionale di mobilitazione industriale di Palermo.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 20 aprile 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamente per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 2 del predetto regolamento modificato con l'articolo unico del decreto luogotenenziale 12 ottobre 1916;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

A far parte del comitato regionale di mobilitazione industriale per la Sicilia, con sede a Palermo, vengono nominati i signori Sulli ing. Francesco, quale membro industriale e Sardo Michele fu Antonino, quale membro operaio.

Roma, li 20 aprile 1917.

MORRONE — CORSI — CARCANO.

N. 312. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 660, concernente la modificazione dei ruoli organici del personale della giustizia militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra,

modificato, per quanto riguarda il personale della giustizia militare, dalla legge 25 giugno 1911 n. 611;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, modificato, per quanto riguarda il personale della giustizia militare, dalla legge 25 giugno 1911, n. 611;

Visto il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1730;

Visto il decreto luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 494;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della grazia e giustizia e dei culti, del tesoro, e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella XVI del testo unico delle leggi di ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, modificata dalla legge 25 giugno 1911, n. 611, è sostituita la seguente:

TABELLA XVI

del personale della giustizia militare.

1	avvocato generale militare;
1	vice avvocato generale militare;
2	sostituti avvocati generali militari;
3	avvocati militari di 1ª classe;
4	id. 2ª classe;
6	id. 3ª classe;
10	sostituti avvocati militari di 1ª classe;
9	id. 2ª classe;
5	segretari di 1ª classe;
5	id. 2ª classe;
5	id. 3ª classe:
12	sostituti segretari di 1ª classe;
10	id. 2ª classe;
73	totale
15	ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani o tenenti compresi nella tabella degli ufficiali fuori quadro);
88	totale generale.

Art. 2.

Alla tabella VI del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, modificata dalla legge 25 giugno 1911, n. 611, è sostituita, nella parte relativa al personale della giustizia militare la seguente:

Personale della giustizia militare.

Avvocato generale militare	L. 12.000
Vice avvocato generale militare	» 10.000
Sostituto avvocato generale militare	» 9.000
Avvocato militare di 1ª classe	» 8.000
id. 2ª classe	» 7.000
id. 3ª classe	» 6.000
Sostituto avvocato militare di 1ª classe	» 5.000
id. 2ª classe	» 4.000
Segretario di 1ª classe	» 6.000
id. 2ª classe	» 5.000
id. 3ª classe	» 4.000
Sostituti segretari di 1ª classe	» 3.500
id. 2ª classe	» 3.000

Art. 3.

La nomina del vice avvocato generale militare è fatta per decreto Reale sulla proposta del Ministro della guerra e di quello della marina. Esso potrà essere scelto anche all'infuori del personale della giustizia militare, ed in tal caso, qualora il trattamento economico goduto all'atto della sua nomina a vice avvocato generale militare sia superiore in complesso alle lire diecimila, la differenza in più gli sarà corrisposta a titolo di maggior assegno personale, e sarà considerata come facente parte dello stipendio a tutti gli effetti di legge, compresi quelli della legge sulle pensioni.

Tale maggior assegno non dovrà tuttavia superare le lire duemila.

Art. 4.

È abrogato il decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1730.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo esservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — SACCHI — MORRONE — CARCANO — CORSI.

N. **313**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di « stabilimento ausiliario » per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 22 aprile 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Fratelli Frattin. — Stabilimento meccanico, via Lambro, n. 2, Milano.
2. Fratelli Frattin. — Stabilimento meccanico, via Malghera, n. 41, Milano.
3. Fratelli Frattin. — Stabilimento meccanico, via Paisiello, n. 28, Milano.

4. Fratelli Frattin. — Stabilimento meccanico, Casorate Sempione (Milano).

5. Acciaierie e ferriere lombarde. — Fabbrica di tubi saldati, viale Italia, Sesto S. Giovanni.

6. Società anonima calzificio reggiano. — Stabilimento di Bozzolo (Mantova).

7. Società anonima calzificio reggiano. — Stabilimento di Reggio Emilia.

8. Società delle miniere di Montecatini per la miniera di pirite di Agordo (Belluno).

9. Dott. F. Targioni e R. Candi. — Stabilimento per la fabbricazione di materiale sanitario, via Mannelli, n. 51, Firenze.

10. Ing. Gracco Tronci. — Per le cave di caolino del Monte Porceddu in territorio di Serrenti (Cagliari).

11. Ing. Gracco Tronci. — Per le cave di caolino del Monte Craboni in territorio di Furtei (Cagliari).

12. Ing. Gracco Tronci. — Per le cave di caolino in territorio di Laconi (Cagliari).

13. Ing. Gracco Tronci. — Per le cave di argilla in territorio di Nurallao (Cagliari).

14 Società italiana dei forni elettrici. — Stabilimento di Narni (Perugia).

15. Giacomo Gioia. — Stabilimento per costruzioni metallurgiche, viale dei Mille, n. 72, Firenze.

16. Società ing. F. Bastianelli e C. — Reparto cotone idrofile per nitrazione, Monterotondo (Roma).

Roma, li 22 aprile 1917.

MORRONE — CORSI — CARCANO.

N. 314. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi massimi obbligatori per i bovini incettati dall'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 maggio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1228, ed a modificazione di quanto fu pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* del 4 settembre 1915, n. 221;

NOTIFICA:

Il prezzo massimo nelle compre-vendite, nelle requisizioni e nei prelevamenti di bovini per rifornimenti delle amministrazioni militari è fissato, da oggi sino a nuova notificazione, nella misura seguente:

1° Per le provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia, della Toscana, delle Marche e dell'Umbria:

Buoi	L.	170	il quintale	peso vivo
Vacche.	»	145	»	» »
Manzi o giovenchi e giovenche	»	160	»	» »

2° Per le provincie del Lazio, degli Abruzzi e Molise, della Campania, delle Puglie, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna:

Buoi	L.	160	il quintale	peso vivo
Vacche.	»	130	»	» »
Manzi o giovenchi e giovenche (in termini locali *annecchie, palluti*, ecc.)	»	150	»	» »

3° Per tutto il Regno, esclusivamente per individui in ottimo stato di nutrizione che diano una resa netta al macello non minore del 50 % del peso vivo:

Buoi	L.	180	il quintale	peso vivo
Vacche.	»	160	»	» »
Manzi o giovenchi e giovenche	»	170	»	» »

Il requisito anzidetto viene stabilito a giudizio esclusivo ed inappellabile delle commissioni di acquisto.

Il Ministro MORRONE.

N. **315.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzi massimi obbligatori per il fieno del raccolto 1917.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 maggio 1917.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1352:

NOTIFICA:

Fermi restando, per il fieno di vecchio raccolto 1916 i prezzi massimi recati dalle notificazioni pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale del Regno* del 30 novembre 1916, n. 282 e del 22 marzo 1917, n. 68, sono fissati i prezzi massimi sotto segnati per i fieni del nuovo raccolto:

Fieno di primo taglio di prato stabile o naturale, ossia polifita:

Pressato in balle con apparecchio azionato da motore inanimato al quintale . . . . . L. 17 —
Pressato in balle con apparecchio azionato dall'uomo al quintale . . . . . » 16,50
Non pressato al quintale . . . . . » 14 —

Fieno di prato artificiale di qualunque taglio è composto di trifoglio pratense o di erba medica, o di lupinella o di sulla:

Pressato in balle con apparecchio azionato da motore inanimato al quintale . . . . . L. 14 —
Pressato in balle con apparecchio azionato dall'uomo al quintale . . . . . » 13,50
Non pressato al quintale . . . . . » 11 —

Detti prezzi si intendono per merce sul luogo di produzione o nel magazzino del detentore e sono da applicarsi, col loro carattere di massimo non oltrepassabile, alle partite di fieno

del nuovo raccolto che saranno effettivamente ritirate dalle commissioni non appena compiuto l'essicamento sul prato.

Per tutte le partite che saranno invece ritirate in seguito, e dopo almeno 15 giorni dalla fienagione si applicheranno ai prezzi massimi sopra segnati aumenti proporzionali al tempo decorso dopo i detti 15 giorni, fino a raggiungere il 30 % dell'intero prezzo dopo trascorsi i 90 giorni dalla fienagione, quando il fieno abbia subito tutto il calo e possa dirsi *fatto*.

Per i ritiri successivi, si applicherà, oltre il 30 % suddetto, un aumento di 0,15 per ogni mese a cominciare da quello che avrà principio al 90° giorno dalla fienagione.

La determinazione della percentuale di aumento per ogni singola partita di fieno in relazione al tempo decorso ed al modo di conservazione durante tale lasso di tempo, sarà fatta a giudizio esclusivo ed inappellabile delle commissioni di incetta.

L'applicazione concreta del prezzo alle singole partite, in armonia con quanto sopra, sarà fatta dalle commissioni d'incetta tenendo il dovuto conto della composizione botanica, del modo e tempo di fienagione, della conservazione e di quanto altro può influire sul valore alimentare del fieno.

Disposizione transitoria.

Le commissioni hanno inoltre facoltà di concedere un premio di L. 2 per quintale per quelle partite di fieno di prato stabile o naturale del nuovo raccolto bene essiccato, le quali verranno consegnate con mezzi dei detentori sugli scali ferroviarii o nei magazzini indicati dalle commissioni d'incetta, ridotte in balle di sufficiente densità con mezzi dei detentori *entro il 15 giugno p. v.* e ciò oltre il rimborso delle spese di trasporto dal luogo di produzione allo scalo o magazzino.

Il Ministro — MORRONE.

N. **316.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Disposizioni circa la requisizione e raccolta della lana.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 maggio 1917

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 1° maggio 1917, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 detto mese, n 103, per la requisizione e raccolta delle lane;

NOTIFICA:

La commissione centrale costituita giusta l'art. 6 dell'anzidetto decreto per la sorveglianza e direzione sulla sua esecuzione, è così composta:

Il direttore generale dei servizi logistici ed amministrativi — per il Ministero della guerra;

Il conte senatore comm. Alberto Cencelli — per la Società agricoltori italiani;

Il comm. Cesare Bozzalla — per l'Associazione lanìera italiana.

La commissione suddetta, per l'applicazione dei suoi deliberata, è assistita dai signori:

Tenente colonnello commissario cav. uff. Luigi Citerni — per l'Amministrazione militare;

Cav. prof. Andrea Cravino — per la Società degli agricoltori italiani;

Brovarone sig. Ettore — per l'Associazione lanìera italiana.

Il Ministro — MORRONE.

N. **317**. — CAVALLI. — **Norme provvisorie per la concessione dei cavalli d'agevolezza**. — (Ispettorato ippico). — 11 maggio 1917.

In relazione alla facoltà di cui al n. 3 della circolare n. 27 del 1916 per la quale i signori ufficiali generali possono chiedere di prelevare un cavallo d'agevolezza presso qualunque corpo, il Ministero, per constatate esigenze di servizio, determina che rimangano esclusi dai corpi presso i quali può farsi luogo al prelevamento predetto i reparti mobilitati delle specialità d'artiglieria pesante campale e di artiglieria a cavallo.

Il Ministro — MORRONE.

N. 318. — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Esami per la nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 11 maggio 1916.

Nei giorni 25 e 26 giugno venturo avranno luogo le prove scritte per l'accertamento della idoneità alla nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente, dei sottotenenti di complemento e dei marescialli che verranno ammessi ai concorsi indetti con le circolari 132 e 133 del *giornale militare* corrente anno, e i cui nomi saranno pubblicati nel *bollettino ufficiale* per i sottotenenti, e nel *giornale militare* per i marescialli.

I temi fissati dal Ministero verranno svolti nei giorni predetti, dalle ore 9 alle 16, presso i comandi di divisione nel cui territorio prestano attualmente servizio i candidati o a cui essi possano con maggiore facilità e sollecitudine presentarsi, se addetti a servizi mobilitati, e sotto la sorveglianza di apposita commissione nominata dal rispettivo comando di divisione.

Durante le prove non sarà permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gl'incaricati della vigilanza. Essi non dovranno portare appunti, manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della commissione di vigilanza.

Il concorrente che contravvenga a questa disposizione dovrà essere escluso dall'esame.

La commissione di vigilanza dovrà curare l'osservanza delle disposizioni stesse.

Compiuto il lavoro ciascun concorrente lo sottoscriverà con un breve motto in lingua italiana a sua scelta, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, a pena di nullità. Il motto dovrà essere lo stesso per le due prove.

In altro foglio il concorrente ripeterà il motto indicando accanto ad esso il proprio nome e cognome, e quindi rinchiuderà il foglio in una busta di piccolo formato. Sulla busta sarà ripetuta l'indicazione del solo motto. La busta predetta e il

lavoro svolto dal candidato insieme alla minuta relativa e che dovrà essere sempre allegata verranno da questi rinchiusi in altra busta la quale verrà consegnata al commissario presente o al più anziano dei membri presenti della commissione di vigilanza.

Il commissario vi apporrà la propria firma con l'indicazione del giorno ed ora della consegna e della prova cui il piego si riferisce.

Al termine di ogni prova, tutte le buste verranno raccolte in un piego per ogni concorso. Detto piego verrà suggellato dal presidente e da lui firmato unitamente ad uno almeno degli altri membri della commissione di vigilanza.

I pieghi verranno consegnati, insieme al verbale delle operazioni compiute nella giornata, al comando della divisione che, terminate le due prove scritte, li trasmetterà in altro piego raccomandato al Ministero (direzione generale personale ufficiali — divisione 2ª, sezione 3ª) affinchè siano rimessi al presidente della commissione esaminatrice.

I pieghi relativi allo stesso tema saranno aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa dovrà procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi dovrà essere fatto, a pena di nullità dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

I membri della commissione disporranno di 20 punti (dall'1 al 20) e su ogni tema voteranno a cominciare dal membro meno anziano segnando il punto medio sul tema stesso e sulla busta contenente il cognome e nome.

Il punto medio di merito per ogni prova scritta risulterà dalla somma dei punti divisa per il numero dei votanti, e per le due prove insieme della somma dei punti medi divisa per due. Sarà giudicato idoneo per l'ammissione alla prova orale il candidato che nella media fra le due prove scritte abbia riportato una votazione superiore al 10.

La prova orale riguarderà tutto il programma e avrà la durata minima di mezz'ora e massima di un'ora.

Quest'ultima prova avrà luogo, dopo le prove scritte, nel giorno che sarà stabilito, in Roma, dinanzi la commissione esaminatrice. Il candidato che nella prova orale riporti una votazione media inferiore al 10 non potrà essere dichiarato vincitore del concorso qualunque sia la media fra le due prove scritte. Per la graduatoria dovrà essere fatta la media finale fra quella delle prove scritte e quella della prova orale.

Ultimati i lavori il presidente della commissione trasmetterà al Ministero il verbale degli esami contenente uno specchio firmato dai membri della commissione stessa, nel quale sarà indicata la votazione media finale fra le tre prove riportata da ciascun candidato in base alla quale dovrà stabilirsi la graduatoria.

Il Ministro — MORRONE.

N. **319**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione della coreggia reggi-sciabola per sella mod. 916 ed adozione di un nuovo tipo di pendaglio per cinturino da cavalleria.** — (Direzione generale artiglieria). — 11 maggio 1917.

In seguito a proposta del comando generale dell'arma di cavalleria, il Ministero, a parziale modificazione delle disposizioni emanate con la circolare n. 63 del *giornale militare* del corrente anno, determina che sia abolita nelle selle da cavalleria modello 1916 la coreggia reggi-sciabola. In sua vece le truppe di cavalleria faranno uso del pendaglio per cinturino mod. 902, opportunamente modificato: scucito, cioè, nella sovrapposizione e munito di un passante fisso, applicato a tergo della ciappa, e di altri tre fori in aggiunta ai cinque fori attualmente esistenti Il pendaglio così modificato, che si adotta con la presente circolare esclusivamente per le truppe di cavalleria, assumerà la denominazione di pendaglio per cinturino da cavalleria, mod. 917: per le altre armi rimane in vigore l'attuale pendaglio per cinturino mod. 902 (6ª-1830).

Per disposizioni già date dal Ministero, a tutti i depositi di cavalleria, agli stabilimenti ed alle direzioni di artiglieria, è stato distribuito dall'arsenale di costruzione di Torino un campione del nuovo pendaglio, ora adottato, con una succinta istruzione sulle modalità che i depositi di cavalleria debbono seguire per apportare al pendaglio mod. 902 le modificazioni sopra accennate.

Per cura dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria saranno apportate le varianti, che ne conseguono, al modello per gl'inventari ed ai sunti descrittivi del materiale d'artiglieria.

Le coreggie reggi sciabole da cavalleria mod. 916 saranno dalle amministrazioni, che ne hanno in carico, versate all'arsenale di costruzione di Torino, il quale le utilizzerà nel miglior modo possibile: i pendagli mod. 902 che, per non avere

la prescritta lunghezza, non potranno essere modificati, saranno dai depositi di cavalleria versati alla direzione o sezione staccata di artiglieria più vicina, perchè queste ne usufruiscano nell'effettuare le distribuzioni di loro competenza alle altre armi.

Il Ministro — MORRONE.

N. **320.** - SERVIZIO SANITARIO. — **Cure idropiniche.** — (Ufficio sanitario). — 11 maggio 1917.

Il Ministero determina che con le stesse norme emanate con la circolare n. 217 *giornale militare* c. a., funzioni, durante la stagione estivo autunnale, anche lo stabilimento termale di Chianciano, per la cura idropinica dei militari affetti dalle seguenti malattie:

Affezioni del fegato in genere e specialmente calcolosi biliare — Postumi di malaria e di ittero infettivo — Catarri gastrici ed intestinali in individui deboli o deperiti, od in soggetti uricemici. — Renella urica, calcolosi renale, cistite calcolosa.

Le mute in detto stabilimento saranno otto, della durata di 15 giorni ciascuna; avranno inizio il 19 giugno e dureranno fino al 5 novembre.

Le relative proposte di ammissione, compilate nel modello 458, dovranno essere trasmesse all'ispettorato di sanità militare con le consuete norme, tenendo presente, però, che per le prime mute, le proposte stesse devranno pervenire non più tardi del 25 maggio corrente.

Il Ministro — MORRONE.

N. **321.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Tariffa ridotta per le cure degli impiegati e delle loro famiglie nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore.** — (Ufficio sanitario). — 11 maggio 1917.

In conseguenza delle notevoli riduzioni (dal 20 al 50 %) concesse quest'anno per la prima volta agl'impiegati civili di ruolo dello Stato ed alle loro famiglie, a tariffa delle cure nei regi

stabilimenti termali di Salsomaggiore, in gestione diretta del demanio, è per essi stabilita come segue:

1° Libretto di quindici tagliandi per altrettanti bagni di acqua salso-iodica naturale . . . . . L. 24,00

2° Libretto di quindici tagliandi per altrettante inalazioni o polverizzazioni od irrigazioni. . . . . » 12,00

3° Libretto per dieci bagni di acqua salso-iodica naturale . . . . . » 16,00

4° Libretto per dieci inalazioni o polverizzazioni od irrigazioni . . . . . » 8,00

N. B. — La cura normale è di quindici applicazioni, numero che la pratica ha dimostrato essere quello necessario per la sicura efficacia di essa. Tuttavia per rendere possibile agli impiegati di compiere una cura più breve nel ristretto periodo di licenza annuale loro concesso durante la guerra, è stata consentita anche la vendita di libretti di soli dieci scontrini, a prezzi proporzionalmente ridotti.

5° Bagno di acqua madre . . . . . L. 2,50

6° Fango (da un secchio) . . . . . » 2,50

7° Cure fisiche, per ogni applicazione:

1° Applicazioni elettriche semplici
Bagni e docce elettrostatiche
Massaggio parziale
Tremuloterapia . . . . . » 1,25

2° Correnti ad alta frequenza parziali
Elettrolisi
Bagno idroelettrico parziale
Terapia elettro-magnetica
Calore radiante parziale
Termofori . . . . . » 1,50

3° Bagno di luce parziale
Esocardio
Transtermia
Doccia-massaggio Aix . . . . . » 2,00

4° Correnti ad alta frequenza generali
Elettrocoagulazione
Bagni idroelettrici generali
Fanghi elettrizzati parziali
Bagno Dowsing generale
Bagno di luce generale
Massaggio generale
Bagno di acido carbonico . . . . . » 2,50

5° Piccolo massaggio parziale Ginnastica medica-meccanica Doccie d'acqua dolce Doccie scozzesi Spugnature	» 0,75
6° Radioterapia Radioscopia (arti)	» 5,00
7° Radioscopia (capo, bacino, torace)	» 10,00
8° Radiografia (arti)	» 15,00
9° Radiografia (capo, bacino, torace)	» 20.00
10° Analisi chimiche	» 5,00
11° Analisi chimiche microscopiche	» 10,00

Agli effetti dell'applicazione della suesposta tariffa ridotta deve intendersi per « famiglia » soltanto la moglie ed i figli minorenni.

La stessa tariffa è applicabile durante l'intera stagione balneare 1917 (1° aprile-30 novembre) *eccettuato però il mese di settembre.*

Per l'ammissione ai regi stabilimenti si richiede la prescrizione medica, che può essere rilasciata su apposito modulo da qualsiasi medico esercente nel Regno.

Il Ministro — MORRONE.

N. **322**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 713, concernente le ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del Nostro decreto 28 novembre 1915, numero 1713, circa la perdita totale o parziale del soprassoldo di guerra per i militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato, sono estese anche agli ufficiali i quali, sia in zona di guerra, sia nell'interno del territorio, godono dell'indennità di marcia, di accantonamento o della speciale indennità stabilita dal Nostro decreto 10 agosto 1916, n. 1020, ed ai sottufficiali, i quali, sia in zona di guerra, sia nell'interno del territorio, godono delle indennità di marcia o di accantonamento.

Art. 2.

L'importo delle indennità perdute dai militari a norma dell'articolo precedente, è devoluto a beneficio delle famiglie dei militari morti combattendo od in seguito a ferite riportate in combattimento; salvo l'importo delle ritenute per sperpero o sciupio di oggetti di corredo o di qualsiasi altro materiale dello Stato, che va versato a favore dell'Erario.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° maggio 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2092) Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1917 — 15 maggio

1917 MAGGIO 6 — N. 323. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 733, che sostituisce lo specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito . . . . . *Pag.* 711

CIRCOLARE N. **323.** — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 733, che sostituisce lo specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo specchio III annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni, è sostituito quello annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Art. 2.

Per l'applicazione del presente decreto valgono le disposizioni del regolamento annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni, e quelle delle Norme approvate coi RR decreti 4 aprile 1912, n. 647, e 30 giugno 1912, n 807, secondo i numeri corrispondenti segnati nell'ultima colonna dello specchio III.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 15 maggio 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — CARCANO.

SPECCHIO III.

Indennità per servizi o posizioni speciali

Num. d'ordine	SERVIZI O POSIZIONI SPECIALI
	Ufficiali ed impiegati.
1	Ufficiali in servizio all'estero e addetti militari all'estero:
	Ufficiali generali . . . . .
	Ufficiali superiori ed inferiori . . . . .
2	Ufficiali addetti militari all'estero . . . . .
	Id. id. . . . .
	Addetto militare a Tokio . . . . .
	Id. Pietrogrado . . . . .
	Id. Londra . . . . .
	Id. Parigi . . . . .
	Id. Bucarest . . . . .
	Id. Madrid . . . . .
	Id. Berna . . . . .
	Id. Belgrado . . . . .
3	Ufficiali di stanza in Roma non provveduti d'indennità d'allo
4	Ufficiali subalterni di stanza in Torino, Milano, Genova, Sp Firenze, Napoli, Bari e Palermo . . . . .
5	Sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo, provenienti sottufficiali . . . . .
6	Ufficiali con diritto a razione foraggio . . . . .

INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO	Numero corrispondente dello specchio III annesso al R. D. 19 aprile 1907
Rimborso delle spese a piè di lista.	1 *a*)
Indennità giornaliera di missione all'estero.	1 *a*)
Indennità di primo impianto.	1 *b*)
Supplemento alla razione foraggio per ogni cavallo tenuto all'estero.	1 *d*)
Indennità mensile per spese di rappresentanza.	1 *c*)
Questa indennità è aumentata di lire 150 mensili per nolo di cavalli, quando l'ufficiale non possiede cavalli di servizio, e di lire 60 mensili quando rinunzia al beneficio dell'attendente.	
Indennità mensile di residenza.	3 *a*) 3 *b*)
Indennità per la prima provvista di cavalli.	4
Indennità per la perdita di ogni cavallo per cause di servizio, uguale al valore di stima attribuito al cavallo all'atto dell'acquisto o della distribuzione, con la diminuzione di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio prestato dal cavallo, ed in ogni caso non superiore alle lire 2000.	5

Num. d'ordine	SERVIZI O POSIZIONI SPECIALI
7	Ufficiali ed impiegati addetti ai depositi di allevamento cavalli di Persano (compresa la sezione di Paternò), Grosseto, Bonorva, e Lazio:
	Direttore . . . . .
	Vice-direttore, ufficiali addetti delle varie armi e dei vari corpi
	Impiegati d'ordine . . . . .
8	Ufficiali ed impiegati in aspettativa senza assegno: chiamati a comparire come inquisiti avanti una commissione d'inchiesta, un consiglio di disciplina ed un tribunale militare; agli arresti in fortezza od in quartiere a disposizione dell'autorità giudiziaria militare o per scontarvi punizioni disciplinari; — Ufficiali licenziati dal servizio senza assegno e trattenuti sotto le armi per scontare punizioni disciplinari, ai sensi del regolamento di disciplina militare . . . . .
9	Ufficiali condannati al carcere militare od alla reclusione militare od in attesa di secondo giudizio avanti a tribunali militari dopo condanna contumaciale . . . . .
10	Ufficiali ed impiegati chiamati quali testimoni presso i tribunali ordinari per l'istruttoria di processi penali o alle udienze per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni:
	Ufficiali ed assimilati: generali . . . . .
	Ufficiali ed assimilati: superiori e primi capitani . . . . .
	Ufficiali ed assimilati: inferiori . . . . .
11	Professore titolare dell'accademia militare comandato fuori della residenza per far parte di commissioni d'esame . . . . .
12	Ufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti ed agli uffici d'imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari. . . . .
13	Ufficiali e impiegati in campagna telefotografica nelle zone di frontiera, e ufficiali ed impiegati dell'istituto geografico militare nelle campagne di varia indole inerenti ai lavori dell'istituto stesso, quando operano in località che superano l'altitudine di 2000 metri . . . . .
14	Ufficiale medico incaricato del servizio sanitario presso le varie caserme dei carabinieri reali dei presidî di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino . . .

INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO	Numero corrispondente dello specchio III annesso al R. D. 19 aprile 1907
	7
Indennità mensile estiva dal 1° luglio al 15 ottobre, non cumulabile, per gli ufficiali richiamati dal congedo, con l'indennità di cui al decreto luogotenenziale del 10 agosto 1916, n. 1020.	8 *a*)
Assegno giornaliero pel mantenimento.	8 *b*)
	9
Supplemento all'indennità giornaliera dovuta a norma delle tariffe giudiziarie.	
Indennità giornaliera.	10
	10 *bis*
Indennità giornaliera oltre al trattamento ordinario.	10 *ter*
Soprassoldo giornaliero di servizio.	42

Num. d'ordine	SERVIZI O POSIZIONI SPECIALI
15	Ufficiale medico direttore del servizio militare nello stabilimento balneare di Salsomaggiore. . . . .
16	Ufficiale veterinario incaricato del servizio in tutto il presidio di Genova . . . . .
17	Ufficiali ed impiegati addetti alla direzione delle esperienze d'artiglieria in Ciriè;
	Ufficiali superiori e primi capitani ed assimilati . . . . .
	Ufficiali inferiori ed assimilati . . . . .
18	Ufficiali ed impiegati dello stabilimento di Scanzano:
	Ufficiali superiori e primi capitani . . . . .
	Ufficiali inferiori . . . . .
	Impiegati . . . . .
19	Membri della commissione di collaudo presso la fabbrica di munizioni della Società Metallurgica Italiana in Bardalone Pistoiese:
	Ufficiali ed impiegati assimilati . . . . .
	Applicato . . . . .
2	Ufficiali ed impiegati del comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna (Nettuno) e del riparto pel servizio della scuola, ufficiali medici e veterinari comandati alla scuola:
	Ufficiali superiori e primi capitani . . . . .
	Ufficiali inferiori . . . . .
	Applicato . . . . .
	Assistente del genio . . . . .
21	Ufficiali ed impiegati della sezione staccata d'artiglieria in Bracciano:
	Ufficiale capo sezione . . . . .
	Applicato della sezione . . . . .

INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO		Numero corrispondente dello specchio III annesso al R. D. 19 aprile 1907
		43
3.50	Soprassoldo giornaliero di servizio per il tempo in cui è aperto lo stabilimento.	44
1.—	—	45
3.—		
2.50		76
2.—		
1.50		
1.—		48
5.—	Soprassoldo giornaliero di servizio, non cumulabile per gli ufficiali richiamati dal congedo, con la indennità di cui al decreto luogotenenziale del 10 agosto 1916, n. 1020.	
4.—		55
3.—		
2.50		
2.—		
2.—		56
2.50		
2.—		

Num. d'ordine	SERVIZI O POSIZIONI SPECIALI
22	Ufficiali ed impiegati del polverificio sul Liri:
	Ufficiale generale . . . . .
	Ufficiali superiori e primi capitani ed assimilati . . . . .
	Ufficiali inferiori ed assimilati. Disegnatori tecnici . . . .
	Applicati ed assistenti del genio . . . . .
	(*Per gli ufficiali ed impiegati non provvisti di alloggio il soprassoldo è aumentato di centesimi 75*).
23	Ufficiali ed impiegati residenti o distaccati nell'estuario di La Maddalena e nei presidi di Portolongone, Capraia, Pianosa e Gorgona:
	Ufficiali superiori e primi capitani ed assimilati . . . . .
	Ufficiali inferiori ed assimilati. Disegnatori tecnici . . . .
	Applicati ed assistenti del genio . . . . .
24	Ufficiale e capotecnico della fabbrica d'armi di Terni che fanno parte della commissione collaudatrice dei materiali prodotti dalle acciaierie per conto dell'amministrazione militare . . .
25	Ufficiali ed impiegati del magazzino di casermaggio di Bocca di Falco in Palermo:
	Consegnatario del magazzino. . . . .
	Applicato ed ufficiale d'ordine addetti al magazzino . . . .
26	Capotecnico incaricato della lavorazione degli alti esplosivi nel laboratorio dipendente dall'officina di costruzione d'artiglieria di Piacenza e capotecnico incaricato della lavorazione delle miscele fulminanti presso il laboratorio pirotecnico di Bologna .
27	Capotecnico addetto al servizio della torre corazzata Vittorio Emanuele III in Taranto. . . . .
28	Capotecnico addetto al servizio della torre corazzata Umberto I nell'isola di Palmaria (Spezia). . . . .
29	Ufficiale d'ordine addetto al magazzino succursale di casermaggio nella caserma Serraglio al Lido (Venezia) . . . . .

INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO	Numero corrispondente dello specchio III annesso al R. D. 19 aprile 1907
	57
2.50	
Soprassoldo giornaliero di servizio, non cumulabile per gli ufficiali richiamati dal congedo, con la indennità di cui al decreto luogotenenziale del 10 agosto 1916 n. 1020.	59
3.—	
2.50	
2.—	
	58
1.—	
	61
1.—	
0.50	
Soprassoldo giornaliero di servizio.	46
2.—	
	60
1.—	
	50
1.—	
	49
1.—	

Num. d'ordine	SERVIZI O POSIZIONI SPECIALI
	Sottufficiali e militari di truppa.
30	Sottufficiali, caporali e soldati in servizio all'estero:
	carabiniere reale di qualunque grado . . . . .
	maresciallo di qualunque grado e maestro d'arme di qualunque classe . . . . .
	sergente maggiore e sergente . . . . .
	caporale maggiore, caporale, appuntato e soldato. . . . .
	attendente di addetto militare all'estero . . . . .
31	Militari non provveduti di alloggio:
	a) nelle sedi di *Torino, Milano, Genova, Spezia, Ancona, Firenze, Roma, La Maddalena, Napoli, Bari, Palermo* e *Ozieri*:
	se ammogliati senza prole . . . . .
	id. con non più di tre figli . . . . .
	id. con più di tre figli . . . . .
	b) nelle altre sedi:
	se ammogliati senza prole. . . . .
	id. con non più di tre figli . . . . .
	id. con più di tre figli . . . . .
32	Militari di ogni arma e corpo, nelle ricorrenze dell'anniversario della nascita di S. M. il Re, di S. M. la Regina regnante, di S. M. la Regina Madre, di S. A. R. il Principe Ereditario, dello Statuto del Regno e della festa militare del corpo:
	Sottufficiali . . . . .
	Caporali e soldati . . . . .
33	Sottufficiali comandati fuori della loro sede per la nomina ad impiego civile dipendente dall'amministrazione della guerra. . .

(1) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dagli specchi I e II e con

	INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO	Numero corrispondente dello specchio III annesso al R. D. 19 aprile 1907
		11
3. —		
10. —	Soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile eventualmente con l'indennità di trasferta di 1ª categoria.	
8. —		
5. —		
0. 80		36 *a*)
15. —		
19. 50		
26. —		*b*)
	Indennità mensile d'alloggio (1).	
10. 50		
15. —		
19. 50		41
1. —	Soprassoldo di solennità, cumulabile con qualunque altro assegno.	
0. 15		27 *a*)
0. 50	Soprassoldo giornaliero di servizio.	

(1) Tutti i soprassoldi stabiliti dallo specchio III.

Num. d'ordine	SERVIZI O POSIZIONI SPECIALI
34	Sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per nomina ad impiego civile nell'amministrazione della guerra.
35	Comandati come ordinanze presso comandi ed uffici:
	Sottufficiale . . . . .
	Caporale e soldato . . . . .
36	Sottufficiali dei reggimenti granatieri, caporali maggiori e capora musicanti degli stessi reggimenti esenti dal vitto . . . . .
37	Caporali e soldati, che per ragioni di servizio non possono par- tecipare al rancio . . . . .
38	Militari addetti al servizio delle riparazioni al materiale presso corpi, (esclusi quelli addettivi per acquistar pratica), a lavori straordinari pel servizio d'artiglieria e genio ed a lavori delle ficine e dei cantieri aeronautici. . . . .
39	Militari degli squadroni e riparti di rimonta:
	Sottufficiale . . . . .
	Caporale e soldato . . . . .
40	Appuntati e soldati esploratori scelti dei reggimenti di cavalleria e delle pattuglie telegrafisti dei reggimenti stessi. . . . .
41	Sergenti ricoverati in ospedali, infermerie di presidio e stabili- menti balneari militari . . . . .
42	Caporali e soldati ammessi negli stabilimenti balneari militari:
	Caporali. . . . .
	Soldati . . . . .
43	Maresciallo dei carabinieri reali di qualunque grado destinato:
	in via temporanea a reggere un comando di ufficiale invece del titolare assente . . . . .
	in via stabile o temporanea al comando di una sezione. .

	INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO	Numero corrispondente dello specchio III annesso al R. D. 19 aprile 1907
4.—	Retribuzione giornaliera.	28
0.50	Soprassoldo giornaliero di servizio.	27 *b*)
0.40		
0.10	Supplemento all'assegno giornaliero pel vitto, cumulabile con qualunque altro assegno.	30 *a*)
0.40	Supplemento pel vitto oltre l'importo del pane e dei viveri in contanti, cumulabile eventualmente con l'indennità di marcia o di accantonamento.	38
0.05	Mercede per ogni ora di lavoro, cumulabile con qualunque altro assegno.	25
1.—	Soprassoldo giornaliero di servizio.	75
0.40		
0.05	Soprassoldo giornaliero di servizio, cumulabile con qualunque altro assegno.	70
0.20	Indennità giornaliera d'ospedale.	31 *a*)
		31 *c*)
0.20		
0.10		21 *a*)
1.—	Soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile eventualmente con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio II.	
1,50		

Num. d'ordine	SERVIZI O POSIZIONI SPECIALI
44	Sottufficiale dei carabinieri reali destinato temporaneamente al comando di una sezione invece del maresciallo d'alloggio di qualunque grado assente o mancante . . . . .
45	Sottufficiale dei carabinieri reali comandato fuori della sede ordinaria per assumere provvisoriamente il comando di una stazione nell'assenza del titolare. . . . .
46	Appuntato, carabiniere e carabiniere che assuma provvisoriamente il comando di una stazione nell'assenza del titolare. . . . .
47	Allievi carabinieri ammessi negli stabilimenti balneari militari .
48	Carabinieri aggiunti ricoverati in ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari . . . . .
49	Carabinieri ed appuntati temporaneamente incaricati del servizio di trombettiere. . . . .
50	Militari dell'arma dei carabinieri reali comandati a prestar servizio negli arsenali marittimi. . . . .
51	Militari dell'arma dei carabinieri reali, che debbano pernottare in altro comune ove non esiste stazione dell'arma . . . . .
52	Sottufficiali, appuntati e carabinieri, effettivi allo squadrone carabinieri guardie del Re . . . . .
53	Militari comandati di scorta agli esattori e messi demaniali per la esazione delle tasse . . . . .
54	Per l'arresto di renitenti e disertori dell'esercito e della marina .
55	Sottufficiali guarda-batterie nei forti, guarda forti, guarda colombaie titolari, guarda-magazzini di determinati magazzini speciali di mobilitazione, guarda-magazzini del casermaggio addetti ai magazzini appositamente designati dal Ministero, guarda-stazioni, maestri d'arme, istruttori di ginnastica. . . . .
56	Sottufficiali guarda-batterie nei reggimenti d'artiglieria, guarda-sellerie reggimentali, guarda-parchi, guarda-magazzini dei corpi, guarda-colombaie aggiunti, guarda-magazzini del casermaggio nei presidi di forza normale non inferiore ai 500 uomini, guarda-magazzini delle sussistenze militari . . . . .

(*) Questo soprassoldo è raddoppiato, per speciali disposizioni del Ministero della guerra, nel servizio prestato nel loro impiego.

(1) La diaria è introitata dall'amministrazione militare e versata in tesoreria. Ai militari vien

INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO	Numero corrispondente dello specchio III annesso al R. D. 19 aprile 1907
	21 *b*)
Soprassoldo giornaliero di servizio, cumulabile eventualmente con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio II.	21 *c*)
	21 *d*)
	31 *c*)
Indennità giornaliera d ospedale.	31 *b*)
Soprassoldo giornaliero cumulabile con qualunque altro assegno.	33 *c*)
Soprassoldo giornaliero di servizio.	29 *c*)
Indennità di pernottamento, cumulabile con qualunque altro assegno.	39
Soprassoldo giornaliero di servizio, cumulabile con qualunque altro assegno.	77
(1)	29 *d*)
Premio per ogni arresto.	35 *a*)
	20 *a*)
Soprassoldo giornaliero di servizio.	20 *b*)

(1) previsti dal regolamento, e per i maestri d'arme e per gli istruttori di ginnastica dopo 5 anni di
proposta invece, quando vi abbiano diritto, l'indennità di trasferta.

Num. d'ordine	SERVIZI O POSIZIONI SPECIALI
57	Sottufficiali guarda-batteria dell'opera Guglielmo Pepe e dell'op San Marco in Venezia . . . . .
58	Sottufficiali guarda-mine in servizio isolato . . . . .
59	Marescialli di qualunque grado del polverificio sul Liri . .
60	Militari delle sottoindicate categorie dei riparti di artiglieria:
	a) caporali e soldati puntatori scelti e soldati esploratori de batterie di artiglieria da campagna, a cavallo, da mon gna, someggiata e pesante campale . . . . .
	b) caporali e soldati puntatori di 1ª e 2ª classe dei riparti fortezza (costa) . . . . .
	c) caporali e soldati puntatori ed osservatori dei riparti da tezza (fortezza) . . . . .
	d) sottufficiali, caporali e soldati goniometristi dei riparti fortezza (fortezza) . . . . .
61	Guardafili permanenti d'artiglieria da fortezza . . . . .
62	Maresciallo di qualunque grado che disimpegna le funzioni di cap dell'ufficio telegrafico-telefonico nel Ministero della guerra .
63	Militari addetti al servizio di commutazione presso l'ufficio telef nico centrale militare di Roma . . . . .
64	Zappatori scelti e minatori scelti, non graduati, dei reggimenti za patori del genio e minatori del genio . . . . .
65	Telegrafisti e telefonisti . . . . .
66	Radiotelegrafisti e radiotelefonisti (trasmettitori e ricevitori) . .
67	Guardafili telegrafici e telefonici . . . . .
68	Macchinisti e fuochisti addetti alle locomotive stradali od ai pir scafi dell'amministrazione della guerra (esclusi i lagunari) .
69	Fotoelettricisti del 6° reggimento genio:
	sottufficiali . . . . .
	caporali e soldati . . . . .

(*) Il soprassoldo è portato a L. 1.25 dopo il primo anno intero di servizio isolato, ed a L. 1.

INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO	Numero corrispondente dello specchio III annesso al R. D. 19 aprile 1907
Soprassoldo dovuto per ogni giornata di presenza allo speciale servizio pel quale è stabilito.	74
—	20 *f*)
Soprassoldo giornaliero di servizio.	57
	71
Soprassoldo giornaliero di servizio, cumulabile con qualunque altro assegno.	
	12 *h*)
	12 *l*)
	12 *c*)
	11 *bis*
	12 *a*)
Soprassoldo giornaliero di servizio.	13 *e*)
	12 *b*)
	12 *d*)
	13 *d*)

anni interi dello stesso servizio isolato.

Num. d'ordine	SERVIZI O POSIZIONI SPECIALI
70	Sottufficiali delle compagnie pontieri . . . . .
71	Caporali e soldati barcaiuoli scelti del battaglione pontieri .
72	Macchinisti del battaglione lagunari e delle compagnie ferr del genio, ...
73	Fuochisti del battaglione lagunari del genio:
	con 20 anni di servizio . . . . .
	con 12 anni di servizio . . . . .
	con 6 anni di servizio . . . . .
	con meno di 6 anni di servizio . . . . .
74	Militari del battaglione lagunari addetti al servizio dei trasp Venezia e sui laghi e militari addetti come piantoni nei dell'estuario. . . . .
75	Uomini di truppa nocchieri dei motoscafi del battaglione lagu
	se l'autoscafo si muove dal bacino . . . . .
	se l'autoscafo rimane fermo in bacino . . . . .
76	Sottufficiali, caporali e soldati automobilisti, che prestano ser sulle automobili:
	sottufficiali . . . . .
	caporali e soldati. . . . .
77	Militari delle compagnie di sanità, laureati in chimica o pa in farmacia, incaricati dell'esercizio di una farmacia mil (eccettuati quelli addetti alle infermerie di presidio). . .
78	Militari delle compagnie di sanità che non convivono al ra delle compagnie di sanità . . . . .
79	Macchinisti addetti agli ospedali militari pel servizio delle cal degli apparecchi di disinfezione. . . . .
80	Militari delle compagnie di sussistenza che non convivono al ra delle compagnie di sussistenza. . . . .

(1) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dagli specchi I e II s

	INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO	Numero corrispondente dello specchio III annesso al R. D. 19 aprile 1907
0.15	Supplemento all'assegno giornaliero pel vitto, cumulabile con qualunque altro assegno.	30 *b*)
0.05		72
	Soprassoldo giornaliero di servizio, da accrescersi di L. 0.30 per ogni triennio di servizio.	13 *a*)
		13 *b*)
2.—		
1.75		
1.50		
1.25	Soprassoldo giornaliero di servizio.	
		12 *e*)
0.40		
		12 *n*)
0.65	Soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile con quello di cui al numero precedente.	
0.30		
		14
1.25	Soprassoldo giornaliero di servizio.	
1.—		
		40
0.50	Soprassoldo giornaliero di servizio, cumulabile con qualunque altro assegno.	
		65
0.10	Soprassoldo giornaliero di servizio (1).	
		12 *d*)
—	Soprassoldo giornaliero di servizio.	
		67
0.10	Supplemento al soldo giornaliero (1).	

soprassoldi stabiliti dallo specchio III.

Num. d'ordine	SERVIZI O POSIZIONI SPECIALI
81	Macchinisti, fuochisti, meccanici ed elettricisti addetti agli s limenti di commissariato pel servizio di motori a vapore, esplosione, a combustione interna, ai generatori di energia e rica ad induzione e a uno o più motori elettrici di pote singola o complessiva di 15 o più HP . . . . .
82	Elettricisti addetti agli stabilimenti di commissariato pel servi di uno o più motori elettrici di potenza singola o comples inferiore a 15 HP . . . . .
83	Sottufficiali capi meccanici e capi mugnai degli stabilimenti commissariato militare . . . . .
84	Militari delle compagnie di sussistenza addetti ai forni dei panif militari. . . . .
85	Sottufficiale preposto all'ufficio d'imbarco e sbarco di Golfo Ara
86	Sottufficiali, caporali e soldati addetti ai comandi di stazione p manenti ed agli uffici d'imbarco, nei periodi di grandi traspo militari:
	Sottufficiale . . . . .
	Caporale e soldato . . . . .
87	Militari (esclusi i palafrenieri) del personale di governo o perm nente della scuola di applicazione d'artiglieria e genio, scuol d'applicazione di sanità militare, scuola d'applicazione di fa téria, scuola d'applicazione di cavalleria:
	Sottufficiali . . . . .
	Caporali, trombettieri e zappatori . . . . .
88	Militari palafrenieri presso le scuole militari:
	Maresciallo di qualunque grado . . . . .
	Sergente maggiore e sergente . . . . .
	Caporale e soldato . . . . .
89	Militari (esclusi i palafrenieri) del personale di governo o perma nente dell'accademia militare, scuola militare e collegi militari:
	Sottufficiali . . . . .
	Caporali e soldati . . . . .

INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO	Numero corrispondente dallo specchio III annesso al R. D. 18 aprile 1907
	12 *d*)
Soprassoldo giornaliero di servizio.	12 *d*)
	12 *f*)
	12 *g*)
	20 *d*)
	73
Soprassoldo giornaliero di servizio dovuto alle condizioni stabilite nel § 5 delle Norme approvate con R. decreto 4 aprile 1912, n. 647.	
	64
Soprassoldo giornaliero di servizio.	
	26
Soprassoldo giornaliero di servizio pel governo dei cavalli.	
	63
Soprassoldo giornaliero di servizio.	

Num. d'ordine	SERVIZI O POSIZIONI SPECIALI
90	Sottufficiali del comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna (Nettuno) e del reparto pel servizio della scuola . . .
91	Caporali e soldati del corpo invalidi e veterani . . . . .
92	Invalidi del corpo invalidi e veterani . . . . .
93	Marescialli di qualunque grado o maestri d'arme di qualunque classe, (due) incaricati in modo permanente della vigilanza, Roma, sui militari di truppa non in servizio . . . . .
94	Aspiranti all'ammissione nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, durante l'esperimento . . . . .
95	Sottufficiali, caporali ed appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina : . .
	Effettivi. . . . .
	Aggregati. . . . .
96	Militari del personale di governo degli stabilimenti stessi, ogni qualvolta siano comandati per il servizio di ronda o vigilanza notturna . . . . .

(*) Questo soprassoldo è raddoppiato dopo 5 anni dall'ammissione nel corpo invalidi e ve

AVVERTENZA.

Restano aboliti, non essendo compresi nel nuovo specchio, i sottoindicati numeri dello specchio III annesso al regio decreto 19 aprile 1907:

2 — 6 (tutto) — 12-*a*) — 14-*b*) — 14-*c*) — 15 — 16 (tutto) — 17 (tutto) — 18 (tutto) — 19 — 20-*c*) — 20-*e*) — 22 — 24 (tutto) — 25 (in parte — V. attuale n. 38) — 29-*a*) — 29 *b*) — 29-*bis*) — 30 *c*) — 33-*a*) — 33-*b*) — 33-*bis*) — 34 — 35-*b*) — 37 — 47 — 51 — 52 — 53 — 54 — 66 — 69.

N. B. — Il nuovo specchio III sarà quanto prima pubblicato in apposito fascicolo.

INDENNITÀ CHE NE CONSEGUONO		Numero corrispondente dello specchio III annesso al R. D. 19 aprile 1903
		55
0.40	Soprassoldo giornaliero di servizio.	
0.50	Supplementi al soldo giornaliero, cumulabili fra loro.	2)
0.25		32 *b*)
		62
1.—		
0.40		23 *c*)
		68
	Soprassoldo giornaliero di servizio.	
0.80		
0.60		
		23 *b*)
0.30		

Visto: d'ordine del Luogotenente gen di S M.
Il Ministro della guerra
Morrone.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2095) Roma, 1917 — Tip. E. V[illegible]

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1917 — 18 maggio

1917 APRILE 1° N. 324 GIUSTIZIA MILITARE. Decreto luogotenenziale n. 819, concernente la costituzione di parte civile dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato dinanzi ai tribunali militari . . . . *Pag.* 738

» 26. » 325. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 699, riguardante le controversie in materia di requisizione di immobili, quadrupedi e veicoli, che si eseguiscano per ordine delle autorità del R. esercito e della R. marina . . . . . » 739

» 26. - » 326. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 724, riguardante l'abolizione del ruolo speciale dei tenenti colonnelli di stato maggiore. » 742.

1917 MAGGIO 6. - » 327. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 700, col quale gli stanziamenti dei capitoli nn. 83 e 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, sono rispettivamente aumentati di L. 95.000.000 e di L. 505.000.000. . . . . » 743

» 6. - N. 328. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 719, concernente la destinazione di personale nei tribunali militari, per la durata della presente guerra . . . . . » 745

» 10 - » 329. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme da seguirsi per il ricupero di somme pagate in più . . . . . » 748

» 17. - » 330 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Controllo del pagamento della retta di ospedale a carico di ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa dei carabinieri reali. . . . . » 748

» 17 - » 331. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915-1916-1917, e delle loro famiglie . . . . . » 749

1917 MAGGIO 17. - N. **332**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Soprassoldo caro-viveri pel personale operaio in servizio presso tutte le amministrazioni militari . . . . . Pag. 749

» 17. - » **333** SERVIZIO SANITARIO. — Profilassi antitubercolare 750

» 18. - » **334**. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente di alcune armi e corpi, per l'anno 1917 750

CIRCOLARE N. **324**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 619, concernente la costituzione di parte civile dell' amministrazione delle ferrovie dello Stato dinanzi ai tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il codice penale per l'esercito ed il codice penale militare marittimo,

Vista la legge 7 luglio 1907 n. 429;

Visto il Nostro decreto 21 ottobre 1915 n 1513;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto coi ministri della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei procedimenti pei reati che in tempo di pace sono di competenza dei tribunali ordinari e che in tempo di guerra sono sottoposti, a termini del codice penale militare per l'e-

sercito e di quello militare marittimo, alla giurisdizione militare, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato può costituirsi parte civile, a mezzo dei propri competenti uffici del servizio legale, nel procedimento e nel giudizio, fermo il disposto del capoverso dell'art. 27 del codice penale per l'esercito e dell'art. 26 del codice penale per la marina.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — CORSI — ARLOTTA — SACCHI.

N. **325**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 609, riguardante le controversie in materia di requisizione di immobili, quadrupedi e veicoli, che si eseguiscano per ordine delle autorità del R. esercito e della R. marina.** — (Direzione generale genio). — 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti la legge 22 giugno 1913, n. 693; il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506; i decreti luogotenenziali 30 ottobre 1915, n. 1570, 21 novembre 1915, n. 1662 e 27 agosto 1916, n. 1110;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto coi ministri di grazia, giustizia e culti e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le controversie in materia di requisizioni di immobili, di quadrupedi e di veicoli di qualsiasi specie, che si eseguiscano per ordine delle autorità del R. esercito e della R. marina, sono decise dal ministro competente con le norme del presente decreto.

Art. 2.

Il ricorso per le controversie, di cui all'articolo precedente, deve essere proposto al ministro della guerra o della marina, a seconda che trattisi di requisizioni ordinate dall'autorità del R. esercito e della R. marina, nel termine perentorio di giorni trenta da quello, in cui, a norma di legge, fu determinato il prezzo, od offerta l'indennità di requisizione.

Per le requisizioni avvenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il detto termine sarà di giorni trenta dalla data di pubblicazione di esso nella *Gazzetta ufficiale*, purchè anteriormente a tale data, non siano scaduti i termini per ricorrere stabiliti dai decreti luogotenenziali 21 novembre 1915, n. 1662 e 27 agosto 1916, n. 1110.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

I ricorrenti hanno facoltà di esporre per iscritto le loro ragioni e presentare documenti entro 30 giorni dalla data del ricorso.

Art. 3.

Il ministro decide con decreto motivato, sentito il parere di apposita commissione.

Contro la decisione del ministro non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 4.

La commissione, di cui all'articolo precedente, è composta:

1° di un consigliere di State, presidente, designato dal presidente del Consiglio di State;

2° di un funzionario amministrative di grado superiore dell'amministrazione centrale della guerra;

3° di un delegato della R. avvocatura erariale generale;

4° di un ufficiale del R. esercito;

5° di un delegato di associazione per interessi attinenti alle cose soggette alle requisizioni indicate nell'art. 1, designato dalle associazioni stesse.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del ministro della guerra, che provvede anche pel servizio di segreteria della commissione.

Allorchè trattisi di controversie relative a requisizioni ordinate dalle autorità della R. marina, al funzionario amministrativo di grado superiore dell'amministrazione centrale della guerra, sarà, nella composizione della commissione, sostituito un funzionario di grado superiore della carriera amministrativa dell'amministrazione centrale della marina, da nominarsi con decreto del ministro della marina.

Art. 5.

Ferme ed impregiudicate le ragioni delle parti, le controversie, di cui nell'articolo 1, non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno avocate alla decisione del ministro competente, in conformità degli articoli precedenti, senza bisogno di alcun atto di procedura e gli interessati potranno entro trenta giorni dalla data stessa esporre per iscritto le loro ragioni e presentare documenti.

Art. 6.

Per le controversie previste nell'articolo 1 del presente decreto non ricevono applicazione le disposizioni del terzo comma dell'articolo 10 del R. decreto 22 aprile 1915, n. 506, del secondo comma dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570, e del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1110.

Sono abrogati il decreto luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1662, e qualunque altra disposizione contraria al presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* (1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — CORSI — SACCHI — CARCANO.

N. **326.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 724, riguardante l'abolizione del ruolo speciale dei tenenti colonnelli di stato maggiore.** — (Segretariato generale — Divisione Stato maggiore). — 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1917, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni:

Visti i regi decreti 3 settembre 1913, n. 1199, 15 novembre 1914, n. 1249, 20 dicembre 1914, n. 1394, 31 dicembre 1914, n. 1431;

Visti i decreti luogotenenziali del 18 maggio 1916, n. 666,

(1) Il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 maggio 1917.

del 1° ottobre 1916, n. 1289, del 20 novembre 1916, n. 1588 e del 18 febbraio 1917, n. 250;
Vista la legge 4 gennaio 1917, n. 2;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Sono abrogati, a tutti gli effetti, gli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 250; e tutti i diritti che eventualmente fossero stati acquistati in virtù delle disposizioni stesse debbono considerarsi per ogni riguardo annullati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE.

N. **327**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 700, col quale gli stanziamenti dei capitoli nn. 83 e 99-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917, sono rispettivamente aumentati di lire 95.000.000 e di lire 505.000.000.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1916-917 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Capitolo n. 83 « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. » . . . L. 95.000.000 »
Capitolo n. 99 *bis* « Spese per la guerra » » 505.000.000 »

Totale . . . L. 600.000.000 »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Carcano — Morrone.

N. **328.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 719, concernente la destinazione di personale nei tribunali militari, per la durata della presente guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il codice penale per l'esercito ed il codice penale militare marittimo;
Visto il Nostro decreto 21 ottobre 1915, n. 1513;
Viste il Nostro decreto 5 gennaio 1917, n. 7;
Sulla proposta del ministro segretario di State per gli affari della guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la presente guerra, nei tribunali militari territoriali e nei tribunali di guerra, dipendenti dal Ministero della guerra, possono essere destinati per l'esercizio delle funzioni di sostituto avvocato militare, di ufficiale istruttore, di sostituto ufficiale istruttore, (effettivo od aggiunto) e di sostituto segretario:

a) ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria, dalla riserva e dal congedo provvisorio;

b) ufficiali di complemento presunti permanentemente, o almeno per un anno, inabili al servizio di guerra;

c) in mancanza di ufficiali di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), ufficiali inferiori dei corpi amministrativi di classe anteriore a quella del 1887 ed ufficiali inferiori di arma combattente di milizia territoriale, appartenenti a classi anteriori a quella del 1880.

Art. 2.

Per potere essere destinati nei tribunali militari, gli ufficiali di cui al precedente articolo 1° dovranno possedere uno dei seguenti requisiti:

a) Per l'esercizio delle funzioni di sostituto avvocato militare:

essere magistrati effettivi od ex-magistrati con grado non inferiore a quello di giudice;

appartenere al personale delle avvocature erariali parificato alla magistratura;

essere professori ordinari o straordinari, o liberi docenti, della facoltà di giurisprudenza in una università del Regno;

essere vice-pretori onorari o conciliatori inscritti nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni.

b) Per l'esercizio delle funzioni di ufficiale istruttore o sostituto ufficiale istruttore (effettivo od aggiunto):

avere superato l'esame di abilitazione alle funzioni istruttorie nei tribunali militari;

possedere uno dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni di sostituto avvocato militare.

c) Per l'esercizio delle funzioni di sostituto segretario:

possedere uno dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni di sostituto avvocato militare;

possedere la laurea in giurisprudenza;

appartenere al personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie con grado non inferiore a quello di cancelliere di pretura.

Art. 3.

In caso di assoluto difetto di ufficiali, magistrati effettivi, nelle condizioni richieste dal precedente articolo 1°, il Ministero della guerra potrà destinare nei tribunali militari dipendenti, per le funzioni di sostituto avvocato militare, di ufficiale e sostituto ufficiale istruttore, di segretario e sostituto segretario, magistrati di carriera, con grado non inferiore a quello di giudice, che si trovino in servizio militare, quali ufficiali e militari di truppa, dando anzitutto la precedenza ai magistrati delle classi più anziane e di grado più elevato, e, a parità di condizioni, a quelli inabili alle fatiche di guerra.

In tale caso i suddetti magistrati, militari di truppa, saranno forniti di dispensa e, contemporaneamente, assunti in servizio presso i tribunali militari per le funzioni sopra indicate, venendo assimilati al grado di sottotenente.

Art. 4.

Le destinazioni alle funzioni sopraindicate sono effettuate per i tribunali militari territoriali mediante determinazione ministeriale, e per i tribunali di guerra, dipendenti dal Ministero della guerra, mediante determinazione ministeriale o mediante determinazione delle autorità superiori militari presso le quali è costituito il tribunale di guerra.

Art. 5

Il Nostro decreto 24 giugno 1915, n. 1020, è abrogato.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farle osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE.

N. **329.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme da seguirsi per il ricupero di somme pagate in più.** — (Segretariato generale — Ragioneria). 10 maggio 1917.

Si avvertono le amministrazioni militari che per il recupero di tutte le somme pagate in più al personale, valgono in quanto applicabili, le stesse disposizioni della circolare 668 del *giornale militare* 1916, che ha per oggetto: « Norme per il recupero di somme percepite in più dagli impiegati e pensionati dello Stato, sotto le armi ».

Il Ministro — MORRONE.

N. **330.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Controllo del pagamento della retta di ospedale a carico di ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa dei carabinieri reali.** — (Direzione generale revisione conti). — 17 maggio 1917.

Questo Ministero determina che, a datare dal mese di maggio, per gli ufficiali e sottufficiali delle varie armi e per gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali, stati esonerati dal pagamento della retta di ospedale, gli stabilimenti sanitari militari uniscano alle contabilità mensili, una dimostrazione da cui risulti la data di ricovero, la natura della infermità e la disposizione in forza della quale l'esonero venne concesso.

Il Ministro — MORRONE.

N. **331**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari che prendono parte alla campagna di guerra 1915 1916 1917, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 17 maggio 1917.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 297 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra, pervenuta a questo Ministero:

Militari della 11ª compagnia di sanità addetti all'ospedale di 1° sgombero « Marcelline » di Lecce, N. 1 cartella del prestito nazionale 5 %, del valore nominale di lire cento, a beneficio delle famiglie dei militari caduti in guerra.

Il Ministro — MORRONE.

N. **332**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soprassoldo caroviveri pel personale operaio in servizio presso tutte le amministrazioni militari.** — (Direzione generale artiglieria). — 17 maggio 1917.

In relazione al provvedimento di governo emesso il 27 aprile u. s., il Ministero determina che dal 1° maggio corrente, e per la durata della guerra, sia corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 0,50 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro (nell'intesa che come tale sarà considerata la giornata in cui l'operaio sarà rimasto al lavoro per non meno di 5 ore) a tutti indistintamente i capi operai ed operai borghesi (uomini e donne) a matricola e straordinari a cottimo e ad economia, indipendentemente da qualsiasi altra competenza cui abbiano diritto gli operai per le disposizioni vigenti.

Il Ministro — MORRONE.

ANNOTAZIONE. — Il soprassoldo di cui alla presente sarà corrisposto e spesato mensilmente come quello stabilito per i soli operai ad economia con la circolare n. 91503 del 27 novembre 1916.

N. **333**. — SERVIZIO SANITARIO — **Profilassi antitubercolare.** — (Ufficio sanitario). — 17 maggio 1917.

Con riferimento alla circolare n. 1504 - 56 del 13 marzo corrente anno, avente per oggetto « Profilassi antitubercolare », si dispone che i militari dimessi, come guaribili, dai reparti di accertamento diagnostico di corpo d'armata, che non furono potuti ricoverare nei centri sanatoriali, e che vennero quindi mandati in temporanea licenza, dovranno allo scadere della licenza stessa, prima di essere riammessi in servizio, venir visitati nuovamente nel reparto di accertamento diagnostico, dove furono sottoposti alla prima osservazione.

Il Ministro — MORRONE.

N. **334**. — AVANZAMENTO. — **Formazione in un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali di servizio attivo permanente di alcune armi e corpi, per l'anno 1917.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 maggio 1917.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti d'anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in servizio attivo permanente dei ruoli e gradi qui di seguito indicati, per poter essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1917 siano quelli che risultano nell'annesso specchio.

ARMI E CORPI	Ultimo ufficiale da comprendere nel quadro di avanzamento				
	A scelta		Ad anzianità		
	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti
Fanteria	—	25 febbraio 1917 fino a Torriani Guido incluso	15 febbraio 1916	31 dicembre 1914 fino a Rosso Basilio incluso	
Cavalleria	—	25 febbraio 1917 fino a Pasquali Pasquale incluso	2 marzo 1916	30 giugno 1913	
Artiglieria	—	25 febbraio 1917 fino ad Asser to Paolo incluso	15 febbraio 1916	1 febbraio 1915 fino a Cirio Delfino incluso	
Genio	—	25 febbraio 1917 fino a Pasi Gustavo incluso	25 giugno 1916 fino a Fauda Efisio incluso	31 dicembre 1914 fino a Origlia Enrico incluso	
Corpo sanitario militare	—	4 dicembre 1915	31 dicembre 915	4 ottobre 1914	11 novemb. 1915.
Corpo di commissariato militare	16 febbraio 1916	13 febbraio 1916	18 aprile 1915 fino a Vianelli Amilcare incluso	5 settembre 1914	
Corpo veterinario militare	—		4 novembre 1915	1 luglio 1999	

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire *al più presto possibile* al Ministero (Ufficio sanitario, per gli ufficiali medici; Direzione generale personale ufficiali, per gli altri).

Il Ministero raccomanda vivamente alle autorità competenti la maggiore diligenza e sollecitudine nella compilazione e trasmissione dei documenti sopra indicati.

Il Ministro — MORRONE.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

2096 Roma, 1917 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1917 — 22 maggio

1917 APRILE 23. - N. 335. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 630, per la concessione di una indennità mensile, per la durata della guerra, al personale di ruolo delle amministrazioni civile dello Stato. . . . . Pag. 753

» 26. - » 336. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 746, col quale sono apportate modificazioni alla tabella graduale e numerica n. 19, concernente il personale dei depositi allevamento cavalli stalloni . . . » 757

» 26. - » 337. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — Decreto luogotenenziale n. 747, concernente provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali. . . » 759

1917 MAGGIO 18. - » 338. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Concessione di una rimunerazione speciale mensile agli ufficiali del R. esercito provvisti di stipendio non superiore a lire 4500 annue » 762

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 763

CIRCOLARE N. **335.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto luogotenenziale n. 630, per la concessione di una indennità mensile, per la durata della guerra, al personale di ruolo delle amministrazioni civili dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visti i Nostri decreti 29 ottobre 1916, n. 1499, 7 gennaio 1917, n. 45, e 11 febbraio 1917, n. 439;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1917, e per la durata della guerra, viene stabilito quanto appresso:

a) l'indennità temporanea assegnata al personale di ruolo dell'amministrazione civile dello Stato considerato nell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1499, è raddoppiata;

b) al personale predetto provvisto di stipendio superiore a lire 3000 fino a lire 4500, è assegnata una indennità temporanea di lire 24 mensili.

Art. 2.

Le indennità di cui al precedente articolo non riguardano il personale appartenente all'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, e quello delle ferrovie dello Stato, nonchè gli altri personali dipendenti dalle varie amministrazioni per i quali è stato altrimenti provveduto a miglioramenti economici per il disagio conseguente dallo stato di guerra.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto, i maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali ai termini dell'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione in bilancio delle assegnazioni occorrenti al pagamento della indennità di cui al presente decreto.

Rimane fermo il disposto dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 439, per quanto concerne i fondi necessari a corrispondere le indennità ai maestri elementari entro i limiti stabiliti dal decreto medesimo.

Art. 5.

Alle indennità di cui al presente decreto è esteso il disposto dall'articolo unico del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI, — CARCANO.

Norme esecutive.

Agli effetti dell'applicazione del soprariportato decreto, presi gli opportuni accordi col Ministero del tesoro e con quello delle finanze, si avverte quanto segue:

1. Gli aumenti sessennali, come ebbe a ritenere la Corte dei conti in adunanza del 29 giugno 1914, debbono considerarsi stipendio vero e proprio.

Da ciò consegue che al personale le cui competenze, tra stipendio ed aumenti sessennali, superino le lire 1500, compete la indennità di lire 24, e che a quello fornito di stipendio ed aumenti sessennali per somma superiore a lire 4500 non compete indennità alcuna.

È d'uopo poi tenere presente che nel periodo di tempo che intercede dalla maturazione del diritto all'aumento sessennale all'effettiva percezione dell'aumento medesimo, di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 (1), l'indennità in parola deve essere corrisposta in base allo stipendio effettivamente percepito, se ed in quanto lo stipendio stesso comporta il godimento dell'indennità e nella misura per esso stabilita (Nota 6 novembre 1916, n. 13957 del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato).

(1) Riportato nella circolare 865 del 1915.

2. L'indennità mensile suddetta deve corrispondersi anche all'impiegato in aspettativa per motivi di salute, prendendo però come base, per decidere se gli competa la indennità, ed in quale misura, lo stipendio intero e non l'assegno di aspettativa.

3. L'indennità di cui trattasi, essendo connessa con lo stipendio civile, non spetta a quegli impiegati che, prestando servizio militare, come ufficiali o sottufficiali richiamati, abbiano uno stipendio civile inferiore allo stipendio od assegno del loro grado militare, poichè in questo caso, essi devono essere, in sostanza, considerati come provvisti di assegni militari, sebbene, in fatto, continuino a percepire dall'amministrazione civile lo stipendio civile e dalla amministrazione militare soltanto la differenza per raggiungere l'importo degli assegni militari (circolare 558 *giornale militare* 1916, cap. 1).

4. Gli impiegati sotto le armi come richiamati i quali, giusta la circolare 336 debbano percepire l'indennità concessa agli impiegati civili, in luogo di quella concessa agli ufficiali, possono cumulare la detta indennità con qualunque altra indennità militare, comprese quelle di guerra.

Nel caso che l'impiegato civile abbia uno stipendio civile uguale a quello del grado militare che ricopre e sia provvisto di indennità di guerra, potrà avere soltanto l'indennità che possa spettargli in base alle disposizioni contenute nella presente Circolare in relazione allo stipendio civile di cui è provvisto.

5. L'indennità di cui al sovra riportato decreto non spetta agli impiegati:

a) richiamati come sottufficiali anche se abbiano un assegno uguale o inferiore allo stipendio civile quando godano la indennità giornaliera di L. 2 a senso degli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915 n. 1393 (Circolare 724);

b) che, stando sotto le armi per soddisfare la ferma obbligatoria di leva, non hanno diritto di percepire lo stipendio civile, salvo per i primi due mesi dalla presentazione alle armi.

6. L'indennità ha carattere continuativo e quindi l'importo di essa commisurato ad un anno, deve cumularsi con gli altri cespiti di entrata fissa allo scopo di stabilire il reddito annuo netto agli effetti dell'applicazione delle addizionali all'imposta di ricchezza mobile e del centesimo di guerra.

7. Allo scopo d'impedire che vengano, per errore, corrispo-

ste contemporaneamente agli impiegati sotto le armi come ufficiali o come sottufficiali la indennità civile stabilita dal decreto luogotenenziale n. 630 del 1917 e la rimunerazione mensile stabilita dalla circolare 336 per gli ufficiali provvisti di stipendio non superiore a L. 4500, o l'indennità giornaliera speciale di L. 2 stabilita dagli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915 n. 1493, per i sottufficiali richiamati, le amministrazioni civili provvederanno al pagamento dell'indennità civile solo dopo che gli interessati avranno fatto loro pervenire una dichiarazione, da essi sottoscritta, e vidimata dall'autorità militare alle cui dipendenze prestano servizio, da cui risulti che non fruiscano nè della rimunerazione o indennità militare nè di alcun supplemento di stipendio, o di assegno giornaliero per il loro grado militare. Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata trimestralmente. Inoltre, delle promozioni nei gradi di sottufficiale o ufficiale degli impiegati pei quali sia stata rilasciata la suindicata dichiarazione, dovrà essere sempre data notizia all'amministrazione da cui l'impiegato dipende, per cura dell'autorità militare, indicando nella dichiarazione stessa anche l'importo annuo lordo dello stipendio ed assegno giornaliero annesso al nuovo grado.

8. Le presenti norme sono estensibili a tutti gli altri personali ai quali fosse stata o sarà concessa una indennità identica a quella stabilita dal sovrariportato decreto.

9. Le circolari 713 del 1916 e 223 del 1917 sono abrogate.

Il Ministro — MORRONE.

N. **336**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 746, col quale sono apportate modificazioni alla tabella graduale e numerica n. 19, concernente il personale dei depositi allevamento cavalli stalloni**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 maggio 1911 col quale vennero approvate le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito;

Visto il decreto luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1792, col quale viene istituito un nuovo deposito cavalli stalloni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella organica n. V, degli ufficiali dell'arma di cavalleria, annessa alla predetta legge di ordinamento, è apportato l'aumento di un posto da maggiore e la diminuzione di un posto da capitano.

Tale sostituzione di un posto di maggiore ad uno di capitano è riservata al personale direttivo dei depositi cavalli stalloni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli — Morrone — Raineri — Carcano.

N. 337. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 747, concernente provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali.** (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico, approvate con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visti i decreti luogotenenziali 13 giugno 1915 e 8 giugno 1916 autorizzanti il temporaneo collocamento fuori quadro di ufficiali dei carabinieri reali in soprannumero alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale n. 831 del 9 luglio 1916, col quale per la durata della guerra è istituita la carica di comandante in 2° dell'arma dei carabinieri reali;

Visto il decreto luogotenenziale in data 25 febbraio 1917, relativo all'assunzione in servizio dei carabinieri ausiliari;

Ritenuta la necessità di assicurare all'arma dei carabinieri reali un ordinamento meglio rispondente alle esigenze dei molteplici servizi di istituto in vista anche del transitorio aumento forza avuto per effetto dell'arruolamento di 12,000 carabinieri ausiliari;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli af-

fari della guerra, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno costituiti e funzioneranno fino a non oltre sei mesi dal termine della presente guerra 5 comandi di gruppi di legione carabinieri reali retti da maggiori generali. Ad ognuno di essi saranno addetti:

1 capitano,
1 maresciallo maggiore d'alloggio a piedi,
1 brigadiere a piedi,
1 appuntato a piedi,
2 carabinieri a piedi.

Art. 2.

Potranno essere aumentati in soprannumero alle tabelle organiche vigenti i seguenti generali ed i seguenti ufficiali dei carabinieri reali al cui riassorbimento in organico dovrà essere provveduto nel termine di 6 mesi dalla fine della presente guerra:

4 maggiori generali,
3 colonnelli dei carabinieri reali,
12 tenenti colonnelli dei carabinieri reali,
35 capitani dei carabinieri reali,
60 tenenti o sottotenenti dei carabinieri reali.

Si dovrà nel termine stesso di 6 mesi dalla fine della presente guerra provvedere al riassorbimento in organico degli ufficiali collocati fuori quadro ed in soprannumero coi decreti luogotenenziali 13 giugno 1915, 8 giugno 1916 e 9 luglio 1916.

Art. 3.

L'organico dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali fino a non oltre 6 mesi dal termine della presente guerra potrà essere aumentato dei seguenti:

5 marescialli d'alloggio maggiori a piedi,
5 brigadieri a piedi,
5 appuntati a piedi,
10 carabinieri a piedi.

Art. 4.

Gli aumenti di cui agli articoli precedenti potranno aver vigore a cominciare dal 1° maggio 1917.

Art. 5.

La maggiore spesa di L. 138,008.45 per l'esercizio finanziario in corso e quella di L. 828,050.75 per l'esercizio 1917-18 derivante dai provvedimenti suindicati e specificata nell'allegato, saranno aumentate nel bilancio del Ministero della guerra e ripartite fra i vari capitoli con decreto del ministro del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — MORRONE — ORLANDO — CARCANO.

Allegato al decreto luogotenenziale portante provvedimenti pei carabinieri reali

Spesa derivante dai provvedimenti per l'arma dei Carabinieri Reali

	Per l'esercizio 1916-17	Per l'esercizio 1917-18
Maggiore spesa derivante dall'aumento di ufficiali ed impiegati . . . . . L.	130.408,66	782.452,00
Maggiore spesa derivante dall'aumento degli organici di truppa . . . . . »	6.599,79	39,598,75
Maggiori spese generali per i comandi di gruppo dei Carabinieri Reali . . . . . »	1.000,00	6.000,00
TOTALE . . . L.	138.008,45	828.050,75

N. **338.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Concessione di una rimunerazione speciale mensile agli ufficiali del R. esercito provvisti di stipendio non superiore a lire 4500 annue.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi.) — 18 maggio 1917.

Le disposizioni della circolare 174 del corrente anno sono abrogate e sono sostituite dalle seguenti:

1. A decorrere dal 1° maggio 1917 e per tutta la durata della guerra, sarà corrisposta, a carico del capitolo del bilancio concernente le spese per la guerra, agli ufficiali del R. esercito (compresi i maestri direttori di banda), sia in servizio attivo permanente, sia richiamati dal congedo, provvisti di stipendio non superiore a lire 4500, una rimunerazione speciale, che sarà di lire trenta mensili lorde per gli ufficiali provvisti di stipendio non superiore a lire 3000, e di lire ventiquattro mensili lorde per quelli con stipendio superiore a lire 3000 ma non a lire 4500.

2. La rimunerazione suddetta non spetta:

a) agli ufficiali provvisti d'indennità di guerra;

b) agli aspiranti ufficiali;

c) a quegli ufficiali i quali, essendo impiegati civili dello Stato, percepiscono lo stipendio civile (1). A tale riguardo si deve, però, avvertire che un impiegato civile sotto le armi come ufficiale, si considera provvisto dello stipendio civile quando questo sia superiore a quello inerente al suo grado militare, mentre si deve invece considerare provvisto di stipendio militare quando l'autorità militare paghi un supplemento al suo stipendio civile, per essere questo inferiore a quello annesso al suo grado militare. Nel primo caso all'ufficiale impiegato può essere assegnata la sola indennità stabilita dal decreto luogotenenziale 23 aprile 1917, n. 630, quando si trovi nelle condizioni da esso previste; nel secondo caso invece può essere assegnata all'ufficiale impiegato la sola rimunerazione stabilita dalla presente circolare, se si trovi nelle condizioni previste dal precedente n. 1 e non percepisca, si intende, le indennità di guerra. Allorquando lo stipendio ci-

(1) Questa disposizione vale anche per i maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

vile sia eguale a quello militare, l'ufficiale impiegato che si trovi nelle condizioni di cui al precedente n. 1 e non goda le indennità di guerre, avrà diritto alla rimunerazione militare, nel caso che questa sia superiore a quella che gli spetterebbe come impiegato civile, mentre, in caso diverso, gli sarà corrisposta dall'amministrazione civile interessata l'indennità mensile che gli spetta come impiegato civile.

3. La rimunerazione di cui al precedente n. 1 è cumulabile con qualsiasi indennità militare — esclusa soltanto, come si è detto, quella di guerra — ed è dovuta agli ufficiali sopraindicati fino a che siano in servizio, beninteso durante lo stato di guerra, qualunque sia la loro posizione, tranne quella di detenzione in attesa di giudizio.

È pure dovuta — per intero — agli ufficiali suddetti che percepiscono soltanto una quota delle stipendio per essere in aspettativa per motivi di salute o in licenza di convalescenza.

Il Ministro — MORRONE.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 34ª, anno 1917 — circolare n. 334, pag. 751.

Nella 5ª colonna dello specchio a pag. 751, in corrispondenza dell'« arma di fanteria », *invece di*: « 31 dicembre 1914 fino a Rosso Basilio incluso », *leggasi*: « 1° febbraio 1915 fino a Rosso Basilio incluso ».

Nella 2ª colonna, in corrispondenza del « corpo di commissariato militare », *invece di*: « 16 febbraio 1916 », *leggasi*: « 16 febbraio 1913 ».

Nella 5ª colonna, in corrispondenza del « corpo di commissariato militare », *invece di*: « 5 settembre 1914 », *leggasi*: « 5 agosto 1914 ».

Nella 5ª colonna, in corrispondenza del « corpo veterinario militare » *invece di*: « 1° luglio 1999 », *leggasi*: « 1° luglio 1909 ».